B-7-15 : 15

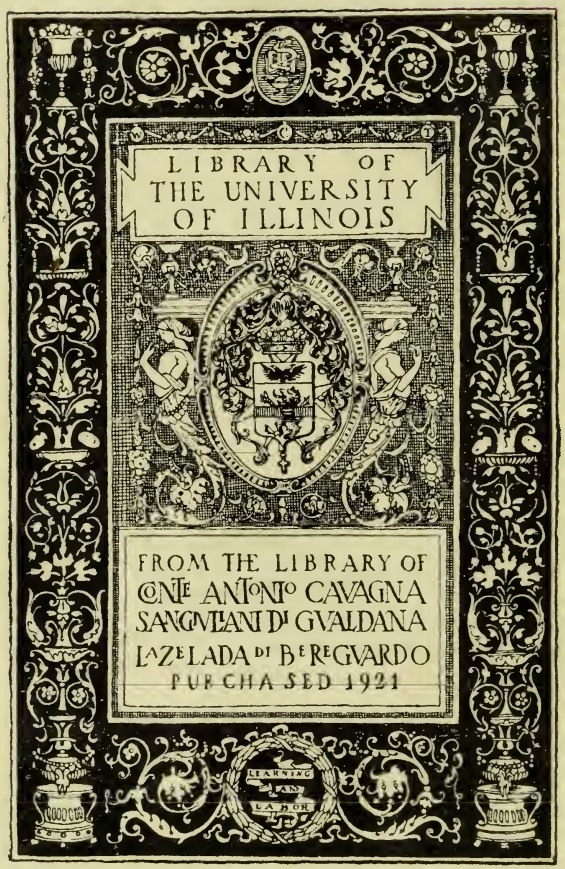

945.7
D780

RACCOLTA DI OPERE

RISGUARDANTI

LA FEUDALITÀ DI SICILIA

Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/originedeifeudin00drag

ORIGINE DEI FEUDI

NEI REGNI

DI NAPOLI E SICILIA

LORO USI E LEGGI FEUDALI

RELATIVE ALLA PRAMMATICA

EMANATA DALL'AUGUSTO FERDINANDO IV

PER LA RETTA INTELLIGENZA

DEL CAPITOLO VOLENTES

OSSERVAZIONI

DEL

Consigliere Giacinto Dragonetti

PALERMO

DALLA TIPOGRAFIA DI FRANCESCO LAO

1842

945.7
II 780

23F31 M. SEXTUM

Introduzione

—

In un tempo che le cure del Re N. S. volgonsi per tutti i versi a vantaggiare la condizione economica di Sicilia, e segnatamente a ripartire le proprietà promiscue, e a dar adempimento alle leggi che abolirono gli abusi feudali, una raccolta di opere che più da vicino illustrino e pongano in chiaro siffatte materie per quanto si attiene alle nostre speciali cose, non può essere che accetta e gradevole all'universale. Perlocchè accingendoci a tal impresa cominceremo dal trarre nuovamente alla luce la scrittura del Dragonetti intitolata *Origine de' feudi dei Regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla prammatica emanata dall'augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza* del capitolo *volentes* che vide la luce nel 1788. A cui aggiugniamo la *rimostranza* su la *riversione dei feudi in Sicilia*, divulgata a Palermo nell'anno 1786 da Saverio Simonetti.

A queste opere, che sono addivenute rarissime, faremo mano a mano seguirne delle altre, in modo che, ravvicinando le idee e le dottrine di vari pensatori e giureconsulti, dall'intero di esse risulti un sistema bello e compiuto in tutte le sue parti intorno al diritto feudale di Sicilia.

715971

PARTE PRIMA

I. Molti sono stati i discorsi tenutisi in questa capitale ed altrove circa la decisione ultimamente fatta dai magistrati supremi di questo reame e di quello di Sicilia sulla intelligenza del capitolo *Volentes*, nel 1296 pubblicato nella Sicilia dal re Federigo d'Aragona, che diede al baronaggio siciliano la facoltà di alienare i suoi feudi senza il previo Sovrano permesso. Come la controversia si raggirava sull' interessante articolo, se col denotato capitolo si fosse data ai baroni di quel regno la libera facoltà di disporre dei feudi anche in mancanza de' successori in grado, o pure in tal circostanza fosse restata in piedi la devoluzione delle baronie a beneficio della corona, ognun comprende, che la quistione era della massima importanza, e che interessava il ceto più rispettabile dello stato. In una causa adunque di tanto momento non è stata a mio credere irragionevole la curiosità di coloro, che della seguita risoluzione han cercato d' informarsi, d' indagarne i motivi e le ragioni, ripetendo ognuno nel viver civile la sua sicurezza dalla retta condotta de' magistrati.

II. Ma perchè le relazioni fattesene non sono state sincere, e risentivano di quelle passioni, dalle quali ciascun relatore veniva dominato, così, affinchè il pubblico ed i privati siano a giorno dei veri fatti, e delle circostanze della pendenza, e possano meglio fissare i loro giudizi, è stata sovrana risoluzione (1) di doversi esporre sotto gli occhi di tutti la intera serie delle cose ed i vari argomenti, che dalla consumata prudenza e saviezza de' magistrati votanti furono *pro* e *contra* addotti. La controversia fu discussa in tutta la sua estensione, e le diverse opinioni furono esaminate e sostenute con egual

(1) Real Dispaccio, pag. I.

costanza e fermezza. Mentre i loro autori erano abbastanza persuasi, che sotto il governo del nostro clementissimo Monarca corre un tempo non meno libero e felice di quello dell' imperatore Traiano (1). Mi rincresce però, che io, il quale alla seguita decisione ebbi per la scarsezza de' miei talenti la menoma parte, sia stato prescelto ad opera così ardua e malagevole. Ma sarebbe criminosa codardia, se lasciassi inadempito il sovrano comandamento. Per esattamente eseguirlo dunque torrò in prestito dai colleghi, che in tale occasione mi istruirono, quella erudizione e quella profondità di sapere, che in me sento venir meno. Anzi, perchè mi riesce impossibile d' imitare quella facondia, con cui que' gravi Magistrati profferirono e adornarono i loro rispettivi pareri, perciò a fine di minorare il meno che sia possibile la forza e la energia dei loro argomenti, gli esporrò in quella stessa maniera, con cui essi gli espressero nelle respettive loro rimostranze umiliate al Sovrano. Non tralascerò di andare eziandio inserendo que' raziocini, che ho letto in un memoriale su tale controversia stampato in nome del marchese di Gattinara, come ancora di rapportare quelle difficoltà che possono in contrario promuoversi con soggiugnervi le loro confutazioni.

III. L'amore, che la rispettabile nazione Siciliana ha sempre colla sublimità de' suoi talenti mostrato per la verità e lo attaccamento, che con tanta sua gloria ha sempre avuto per li suoi serenissimi Sovrani, mi fa sperare, che additandosele la vera origine de' feudi, le condizioni e le grazie, con cui li riceverono i gloriosi loro maggiori, formerà de' feudi medesimi quell' idea che deriva dalla sua legislazione, e rigetterà tutte quelle insussistenti opinioni, che ne' tempi meno felici adottarono i loro scrittori per mancanza delle vere cognizioni storiche, e per la deficienza de' lumi dell'antica giurisprudenza feudale. Quando questa mia debole fatica riesca per ora noiosa, pure non sarà infruttuosa a' posteri per sapere i motivi e le cagioni della legge su tale assunto dal nostro Augusto Monarca pubblicata. Come a causa di mancanza de' buoni autori il Leibnizio, il Muratori e tanti altri letterati per venire in chiaro de' fatti dei secoli non molto da noi remoti hanno consumato le loro vigilie sull' insulse cronache di tanti barbari scrittori, così mi lusingo che qualcheduno, che delle circo-

(1) Rara temporum felicitate ubi sentire quae velis, et quae sentias dicere. Tacit. Hist. lib. 1, cap. 1.

stanze di tal novella legge voglia essere informato, getterà pure uno sguardo passaggiero su questa mia qualunque siasi diceria.

CAPITOLO PRIMO

Origine e proseguimento di questa controversia.

I. Fin dal venti di luglio dell'anno 1786 D. Saverio Simonetti, rispettabile Consultore del regno di Sicilia, in esecuzione de' precedenti ordini ricevuti, ed in discarico del proprio impiego con dotta e circostanziata rimostranza rassegnò all'attuale vigilantissimo Vicerè di quel regno Principe di Caramanico la irragionevole e mostruosa idea da taluni del volgo del foro di Sicilia formata sulla natura e qualità de' feudi di quell' isola, e che anni addietro l' avvocato D. Carlo Napoli avanzato si era a sostenere e pubblicare colle stampe, che nel corpo attuale del baronaggio di quel regno continui per inaudita surrogazione il dritto di preteso condominio nato dalla conquista di quell'isola fattane dal Conte Ruggiero e dai suoi commilitoni, a' quali egli ne fece la partizione colle terre e baronie loro distribuite. Tra le altre cose accennò ancora quel dotto magistrato le perniciose conseguenze derivanti dalla massima ivi adottata dagl'inesperti legisti, che la forma de' feudi, o siano i patti nella investitura stabiliti possano da' baroni alterarsi per l'erroneo assioma, che *quaesitor formae est dominus formae*. E sopra tutto maggiormente estese il suo ragionamento circa la interpretazione data al capitolo *volentes*, col quale sebbene altro non accordasse il Re Federigo di Aragona, autore del medesimo, che la facoltà ai baroni di poter alienare i feudi senza l' obbligo del preventivo sovrano permesso, pure per opinione colà inveterata si era da molti creduto, che per effetto di tal legge i feudi rispetto alla successione si fossero ridotti a meri allodi, e che in caso di mancanza de' successori si potessero liberamente tramandare agli estranei. Soggiunse, che perciò in quel regno si era trascurato d'incamerare al fisco patrimoniale que' feudi, che per mancanza dei discendenti in grado doveano devolversi secondo le leggi fondamentali dello stato, ed in forza del capitolo *si aliquem* del re Giacomo, che nella Sicilia estese la successione feudale sino al sesto grado nella linea collaterale discendente, in mancanza del quale sesto grado le baronie ritornar dovessero alla corona, come vi era memoria di esser seguito ne' tempi coevi

ed immediati alla pubblicazione dello stesso capitolo *volentes*. In conferma di ciò allegò egli vari esempi tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, compilatore ed abbreviatore di tutti i privilegi e di tutte le concessioni feudali, che sino al suo tempo esistevano negli archivi della Sicilia. Nel descrivere lo stesso consultor Simonetti questi ed altri sconci distruttivi della germana e solida legislazione feudale della Sicilia, propose restituirsi la medesima al suo antico vigore, e proscriversi le intruse massime apertamente contrarie ai più chiari ed incontrastabili dritti della corona.

II. Rimessasi da quel Vicerè al nostro Monarca tale rappresentanza del consultore Simonetti, Sua Maestà con regal carta del 20 di settembre dello stesso anno 1786 prevenne alla regal camera di s. Chiara essere sovrana volontà, che la medesima camera regale, i ministri togati della giunta di Sicilia insieme con due presidenti della sommaria, e con un altro consigliere aggiunto, e coll' intervento dei due avvocati fiscali del regal Patrimonio esaminassero la rimostranza del riferito consultor Simonetti con quella accuratezza che meritava la gravità dell'affare, ed indi riferissero per le opportune sovrane determinazioni.

III. Secondo il contenuto di questo regal comandamento l'oggetto principale dell'ordinato esame era di doversi discutere e risolvere, s' era vero, che il capitolo *volentes* coll' accordare la dispensa dell' assenso per l' alienazione e disposizione de' feudi gli avea convertiti a semplici allodi in guisa, che fosse restato alterato il capitolo *si aliquem*, il quale fissa in Sicilia la successione de' feudi fino al denotato sesto grado, e che i baroni privi di discendenza in grado successibile potessero a lor talento alienarli in pregiudizio della corona senza darsi luogo alla reversione, come si era adottato dalla scuola forense siciliana.

IV. In adempimento del sovrano incarico al 27 gennaio dello scaduto anno 1787 radunatasi coll'intervento dei due avvocati fiscali patrimoniali la regal camera, i togati componenti la giunta di Sicilia, ed i tre ministri aggiunti, tutti concordemente ed uniformemente opinarono, che il capitolo *volentes* non abbia in alcuna maniera alterata in quel regno la natura de' feudi, nè fatta alcuna mutazione al capitolo *si aliquem*. Secondo dunque tale uniforme parere di tutti i congregati erasi pienamente discaricato il sovrano ordine. Ma come accade nelle dispute e nelle scuole, che da una quistione si passa ad un'altra,

così essendosi da taluni de' votanti fatta nascere dallo stesso capitolo *volentes* e da altre leggi della Sicilia la distinzione de' feudi di forma larga e stretta, si fece sorgere una nuova controversia, se possa il feudatario possessore di baronie di forma larga disporre a favore degli estranei anche nel caso che si trovasse affatto disperato di prole, nè avesse congiunti nella linea collaterale in grado successibile, e sull' insorto dubbio se ne riservò ad altro tempo la decisione. E perchè si credette che al rischiaramento della nuova promossa quistione potessero giovare le carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi citate dal consultor Simonetti nella sua rimostranza, perciò a fine di meglio fondersi il giudizio si supplicò Sua Maestà di degnarsi di farne venire dalla Sicilia copia autentica.

V. Intanto Sua Maestà con regal carta de' 20 febbraio del prossimo scorso anno prescrisse alla stessa regal camera, che di nuovo congregandosi con i ministri togati della giunta di Sicilia, e cogli altri denotati ministri, aggiunti ed avvocati fiscali, per meglio dilucidare la forma che deve attendersi nel tramandare i feudi, esaminasse la massima di coloro, che nel foro di Sicilia hanno sostenuto, che la forma de' feudi, o siano i patti nella investitura stabiliti possano alterarsi per l'assioma colà adottato *quaesitor formae est dominus formae.* In seguito di tal sovrano comandamento, la regal camera, i ministri togati della giunta di Sicilia, e gli altri ministri aggiunti con rimostranza del 6 febbraio dello stesso anno a voti uniformi e concordi rassegnarono alla sovrana intelligenza di essere erronea, insussistente e temeraria la proposizione, che il *quaesitor* della forma sia arbitro e dispositore della medesima, e che senza l' espresso, specifico e dispensativo volere del supremo Signore non si possano in di lui pregiudizio neppure dal primo acquirente alterare ne' feudi i patti del contratto o sia dell'investitura.

VI. Pervenute finalmente da Palermo le richieste carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e rimessesi nella regal camera, la medesima, i ministri togati della giunta di Sicilia, e gli altri tre ministri aggiunti nel dì 25 aprile del caduto anno 1787 coll' intervento dei due avvocati fiscali del regal Patrimonio riassunsero la discussione del nuovo promosso dubbio risguardante i feudi di forma larga. Sebbene nella precedente assemblea del 17 gennaio tutti avessero concordemente opinato di non avere il capitolo *volentes* alterata in alcuna menoma parte la natura de' feudi e la successione feudale

stabilita nel capitolo *si aliquem*, pure per la diversa interpretazione data agli esempi dal Barberi rapportati furono tra loro scissi di parere, e diverse furono le conseguenze tirate dal punto principale tra essi pria concordemente assodato.

VII. Quattro credendo, che i casi dal Barberi annotati nulla provassero contro la reversione, opinarono che, non avendo il capitolo *volentes* alterata la natura de' feudi, nè fatta alcuna innovazione al capitolo *si aliquem*, che ammette la successione sino al sesto grado, non potesse il feudatario, che non avesse successori in grado, disporre del feudo di qualunque natura il medesimo fosse, ma che per la deficienza de' successori in grado, lungi dal poter valere qualunque sua disposizione, il feudo si debba devolvere al fisco, giacchè i feudi di qualunque forma siano, tutti sono usciti dalla corona, e per un costitutivo intrinseco all'essere de' feudi, debbono tutti alla corona ritornare; quando fortifica il caso, che il feudatario manchi de' successori in grado, e la sua linea feudale sia finita, e che questa sia la natura de' feudi presso tutte le nazioni, e quando non fosse tale, non sarebbero feudi, ma puri e semplici allodi.

VIII. Cinque all' opposto giudicando, che gli esempi del Barberi non convalidassero per tuttti i feudi il loro ritorno alla corona in caso di mancanza di successione, ma che pienamente confermassero la distinzione da essi precedentemente accennata tra feudi di forma stretta e forma larga, si allontanarono in buona parte dal sentimento de' quattro. Denotarono poi per feudi di forma stretta quelli conceduti colla clausola *pro se, filiis, et descendentibus*, o pure *pro se, suisque haeredibus et successoribus ex corpore, ita quod vivant jure francorum*, o pure *pro se, suisque haeredibus, ita quod vivant jure francorum;* o pure *pro se, suisque haeredibus cum clausula juris francorum*, e che ben anche pazionati e di forma stretta si abbiano pure a reputare quelli conceduti prima del 25 marzo del 1296, ancorchè sotto la formola *pro se et haeredibus*, siccome ancora fossero di forma stretta in virtù dei capitoli 454 e 456 del re Alfonso quelle baronie, delle quali non esistessero le investiture per essersi disperse, o per altra causa.

IX. Riputarono all' incontro per feudi conceduti sotto la forma larga quelli l'investitura de' quali fosse concepita sotto la forma *pro se, et haeredibus quibuscumque* o pure *pro se, et haeredibus in perpetuum*, o *pro te, et cui dederis*, e per quegli altri conceduti dopo il suddetto giorno del 25 marzo dell'anno 1296 sotto la forma *pro se, et haeredibus*. Premessa una

tale distinzione, gli autori della medesima opinarono, che per li feudi di forma stretta non vi fosse dubbio, che si dia luogo alla reversione al fisco, quando non vi siano successori in grado, nel qual caso i baroni non possano disporne nè tra vivi, nè per ultima volontà. Per li feudi poi di forma larga giudicarono, che in conformità ancora degli esempi rapportati dal Barberi i baroni, ancorchè destituti di speranza di prole, e perciò mancanti de' successori in grado, potessero liberamente disporne, nè il fisco in virtù delle loro disposizioni potesse aver reversione, eccetto però quando i baroni pria di morire non ne avessero disposto, nel qual caso si aprissero alla corona per non avere i feudatari pria di trapassare fatto uso della formola *quibus dederis*, con cui era concepita la concessione. In sostanza conchiusero, che se il feudatario investito del feudo sì fattamente concesso, o dato coll' altra clausola *pro se, et haeredibus in perpetuum* muoia *ab intestato*, e senza discendenti o congiunti nella linea collaterale fino al sesto grado, debba in tal caso tal feudo devolversi ancora al fisco; ma che se poi ne avesse o in vita o in morte il barone espressamento disposto anche a favore degli estranei, debba osservarsi la sua disposizione eziandio in pregiudizio del fisco, e non ostante che si trovasse affatto disperato di prole, nè avesse congiunti nella linea collaterale in grado successibile.

X. Oltre a cotesti due sentimenti ve ne fu un terzo di chi solo opinò, che ne' feudi di Sicilia si dovesse dar luogo alla reversione in favore della corona, quando mancassero i successori fino al sesto grado, purchè però si trattasse di baronie concedute per mera liberalità del Sovrano, ma non per li feudi acquistati per titolo oneroso, de' quali si fosse pagato il prezzo alla regia Corte, e nell' investitura si contenesse la formola *pro se, et haeredibus quibuscumque*, ovvero *pro te et cui dederis*, in qual rincontro potesse il barone disperato di prole e di successori in grado liberamente del feudo disporre.

XI. In vista di tanta difformità e discrepanza di pareri, Sua Maestà con regal carta del 7 del mese di luglio dell'anno scorso prescrisse, che la stessa camera regale di s. Chiara unita alla medesima giunta de' togati di Sicilia, cogli stessi ministri ed avvocati fiscali di sopra denotati più fondatamente si applicasse all'esame di un tanto grave punto, rassegnandone di bel nuovo il suo dettame, e ad oggetto della

maggior facilitazione del giudizio destinò altri quattro ministri aggiunti. In adempimento di tal sovrano incarico radunatasi nel dì 4 settembre del trapassato anno la regal camera, la giunta de' ministri togati di Sicilia, gli avvocati fiscali del regal Patrimonio e gli altri soprannominati sette ministri aggiunti, e riassuntosi con tutta la maggior ponderazione l'esame della controversia, i quattro nuovi ministri aggiunti, e quel giustissimo e gravissimo magistrato, che pria era stato di voto singolare, si uniformò al parere degli altri quattro, i quali aveano precedentemente sostenuto, che, morendo il barone senza successori in grado, non possa in pregiudizio del fisco alienare i feudi di qualunque natura essi siano, e che debba riputarsi nulla ed irrita la disposizione fattane, e giudicarsi devoluti i feudi rimasti, e doversi dal foro siciliano bandire le sinistre interpretazioni date al capitolo *volentes*, ed eliminare tutte l'erronee opinioni introdottevi contro le leggi fondamentali dello stato e la vera giurisprudenza feudale (1). Tale sentimento dunque con parere uniforme di nove votanti restò conchiuso in opposizione degli altri cinque, i quali aveano antecedentemente distinto i feudi di forma stretta da quei di forma larga, e per li primi non aveano dubitato di concorrere nella sentenza degli altri, per li secondi poi aveano giudicato, che dei medesimi il feudatario senza successori in grado possa a suo arbitrio disporre anche in favore degli estranei, ma che quando non ne avesse disposto pria di morire, in questo solo caso possa aver luogo la reversione.

CAPITOLO SECONDO

Metodo e distribuzione della presente Dissertazione.

I. Esposta la origine e la serie della controversia, e le sue varie vicende, l'ordine delle cose esigerebbe di esaminarsi a primo tratto le ragioni e gli argomenti, per li quali nella prima adunanza tutti i quattordici votanti convennero con uniforme e concorde sentimento, che il capitolo *volentes* abbia lasciata la natura de' feudi nella sua essenza e qualità feudale, nè abbia mutata la successione stabilita dal capitolo *si aliquem*, nè indotta alcuna menoma alterazione nelle baronie di Sicilia.

(1) Tutto ciò rilevasi dalla consulta originale dei nove ministri del 4 settembre dell'anno 1787.

Ma perchè non può intendersi nel suo intrinseco la quistione principale, nè tutte le controversie subalterne che ne sorgono, se non si sappia qual fosse presso i popoli germani la origine, la natura e qualità de' feudi, come e quando i medesimi s'introducessero nell'Italia, come nel loro nascere fossero ad arbitrio del concedente, poscia temporanei, indi vitalizi, e col progresso del tempo passassero ai figli e discendenti degl'investiti, e finalmente ai collaterali anche per legge scritta, come si regolassero, quali fossero le loro consuetudini, in qual maniera si adottasse dai possessori l'abuso di alienarli, e come tal disordine dagl'imperatori d'Occidente fosse frenato, così toccheremo tutti cotesti articoli con quella brevità che si conviene. Quindi passeremo a discutere come e quando nei regni di Napoli e Sicilia s'introducessero i feudi stessi, in quale stato fossero al tempo della conquista dei Normanni, se sia vero, che in tale occasione i feudatari vi acquistassero il dritto di condominio secondo il sistema di D. Carlo Napoli, e con quali usi si regolassero in tempo che fu eretta la monarchia siciliana, come il re Ruggiero ne proibisse con sua speciale costituzione le loro alienazioni, e la sua legge fosse per ben due volte confermata dall'imperator Federigo.

II. Nè tralasceremo di accennare come per legge scritta di questo imperatore nei regni delle due Sicilie fosse alla successione de' feudi ammessa la linea retta discensiva fino all'infinito, e la discendente collaterale fino al terzo grado, ed in qual rincontro dal re Giacomo si ampliasse per la Sicilia fino al sesto grado. E perchè non ostante la proibizione dei sovrani, le scuole vollero colle loro sottigliezze e distinzioni rendere i feudi alienabili, perciò avvertiremo le clausole e le formole, che per le investiture feudali s'introdussero in tempo dei nostri re Angioini a fine di mettere in salvo i dritti fiscali contro le opinioni de' feudisti. Per ispianarci la strada alla retta intelligenza del capitolo *volentes*, ed alla decisione di tutte le controversie che si sono fatte insorgere sul medesimo, rileveremo con ogni esattezza dalla storia tutte le circostanze, nelle quali fu quel capitolo pubblicato dal re Federigo. E tutto ciò formerà l'oggetto della prima parte di questa dissertazione.

III. Premesse tutte coteste indispensabili discussioni, passeremo nella seconda parte ad esaminare qual sia il vero senso e contenuto del capitolo *volentes*, come s'intepretasse da' primi feudisti siciliani, come da' medesimi s'introducesse la distin-

zione de' feudi di forma stretta e larga, come in progresso sotto il pretesto della forma larga sorgesse l'assurda massima, che i feudi di tal forma assumessero la natura di beni burgensatici ed allodiali. Quindi andremo a ravvisare, se tale assioma convenga o sia smentito dall'intero contesto del capitolo *volentes*, e dalle altre leggi dell'istesso re Federigo e de' sovrani suoi successori, e se convenga o sia discrepante dalle confessioni nei generali parlamenti fatte dal baronaggio siciliano, e dalle suppliche di tempo in tempo dallo stesso date ai loro principi.

IV. Quando da' tralci e da' siepi sia chiuso il varco al sentiero, è troppo malagevole il viaggio, ed in vece di giungere alla meta, facile è il deviare, ma ove sgombra sia dagli spini e da' pruni la strada, e battuta vi sia la pesta, piano e facile riesce il cammino e l'arrivo al luogo designato. Perciò quando avremo rimosso tutti gli ostacoli de' feudisti e delle scuole, e quando veduto avremo qual significato dassero al capitolo *volentes* il re Federigo, i sovrani suoi successori, l'istesso baronaggio siciliano, ed i primi loro feudisti, facile sarà il conchiudere con quanta ragione tutti i quattordici votanti nelle varie assemblee tenute nella regal camera sempre uniformemente opinassero, che il capitolo *volentes* non abbia in conto alcuno alterata la natura de' feudi di quel regno, nè toltane la reversione. Ed altrettanto agevole riuscirà l'esame dei motivi, per li quali cinque di essi votanti nel tirare le conseguenze dal convenuto principio variassero dal sentimento degli altri per li soli feudi di voluta forma larga. Anzi da per se stessa si manifesterà la poca fermezza del loro sistema, e le contraddizioni che ne derivano. Reclameranno in contrario senso le leggi in loro favore citate; testificheranno piuttosto a favore della ragion fiscale gl'inconcludenti esempi addotti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, ed inutile e superfluo apparirà la richiesta e la trasmissione da Palermo delle di lui carte autentiche. Necessaria finalmente ed indispensabile risulterà la novella legge dalla vigilanza del nostro augusto Monarca emanata per eliminare dal foro siculo tutte le assurde interpretazioni date al capitolo *volentes*, ed a fine di restituire la ragion feudale nel pristino suo stato, a cui la richiamano le leggi fondamentali di quel regno.

V. Non m'incolpi alcuno di soverchia prolissità, perchè la stessa è sorta dalle tante opposizioni sulla pendenza principale promosse, le quali io, come sincero relatore, non potea

omettere nè dissimulare le loro confutazioni ad oggetto che, tutto restando sottoposto all'occhio del lettore, possa egli con maggior sicurezza determinare il suo imparziale giudizio. Se gli eruditi Fontanini, Muratori ed altri valentuomini, che hanno illustrato la storia della mezzana età, portati avessero nelle scienze feudali tutti i lumi della loro erudizione, la materia sarebbe restata per tutte le vie discussa, ed io avrei risparmiata al lettore la lunga noia che gli reco nella disamina di tanti articoli importanti, da essi appena delibati o lasciati intatti. Oltre a ciò, sebbene il Muratori ed altri letterati di grido abbiano toccato alcuna cosa della scienza feudale, pure perchè le loro dotte ricerche erano rivolte altrove, non si tolsero i medesimi la cura di esaurire la materia, e quello che più importa, non ebbero presenti i libri delle consuetudini feudali. È vero, che il gran Cujacio colla sublimità del suo ingegno, e colla sua erudizione rischiarò di molto i libri feudali; ma gli angusti confini da lui prefissisi non gli permisero d'innestare i suoi commenti co' fatti de' tempi, nè gli dettero campo di combattere le sofistiche distinzioni e sottigliezze, che con tuono magistrale dettarono le scuole per dar legge e norma ai tribunali di Europa nella importante materia feudale. Sono già cinque secoli che ad altro non attendono i feudisti, che ad estendere le usurpazioni sul patrimonio dello stato. Contro di essi circa un secolo addietro ebbe il coraggio di erger la fronte il dotto nostro giureconsulto D. Francesco d'Andrea, ma i suoi sforzi si restrinsero ad un solo articolo (1). Nè di cotesto insigne autore ha più alcuno seguite le gloriose tracce, perchè non fecondo di que' lucri e guadagni, ai quali la venal turba è intenta. In tali circostanze dunque, per non lasciare indifesa la causa pubblica mi si permetterà di entrare nei labirinti delle scuole feudiste, e nella discussione dei moltiplici punti di sopra additati. Chi assume a disputare sulle intrigate quistioni de' feudi non dee appartarsi da' libri delle Consuetudini feudali, con rischiararle però col lume della storia de' bassi secoli, la quale è la luce e la compagna e quasi l'elemento e lo spirito della ragion de' feudi. I soli lumi storici possono nella scienza feudale distinguere, rischiarare ed assicurare le idee ed il significato

(1) « Francisci de Andreis disputatio an fratres in feuda nostri regni succedant, cum fratri decedenti non sunt conjuncti ex eo latere, unde ea obvenerunt. »

delle voci per formarne ragionati discorsi e comporne regolati giudizi. La nostra guida pertanto saranno gli usi feudali e la storia de' tempi corrispondenti. Nè trascureremo di chiamare in sussidio il dritto pubblico e la ragion civile, per quanto vi possono entrare. Lo stesso metodo terremo ancora pegli articoli risguardanti la legislazione patria, tanto più che la medesima in molti punti è rimasta involta in dense tenebre per non avere i nostri scrittori nazionali seguita la face istorica.

CAPITOLO III.

Origine de' feudi presso i popoli germani conquistatori delle province dell' impero romano.

I. È a tutti noto quanto variamente siasi scritto dagli eruditi intorno alla origine de' feudi. Alcuni l'hanno ripetuta fin dai romani per le terre limitrofe all' impero, date ai soldati delle legioni situate nei confini dell' impero stesso durante la loro vita, con dover passare ai loro figli qualora militassero, e ciò si fece a fine d'impegnarli ad accorrere alla incursione de' barbari (1). Tale opinione ebbe credito negli antecedenti tempi, ne' quali si conoscea la sola storia romana, e dalla medesima trar si volea la origine di tutto. Oggi però che i monumenti dei bassi secoli sono usciti dalla polvere e dalle tenebre, tal sentimento è proscritto. Presso i letterati ora si ha per cosa certa che i beneficii o feudi derivino dalle nazioni germane, che invasero la parte occidentale dell' impero de' Cesari. Cotesti conquistatori, come da Cesare e da Tacito coi loro mirabili pennelli si dipingono, erano popoli poveri, guerrieri e pastori (2), ma tra le nazioni più barbare erano i più distinti pei loro costumi e per le loro istitu-

(1) Gli autori di tal sentimento si sono principalmente appoggiati ai passi di Cicerone nella orazione *pro Archia*, di Lampridio nella vita di Alessandro Severo, di Vopisco nella vita di Probo, d' Hygino nel libro *De limitibus*, di s. Agostino *in serm. 1, in vigil. Penth.*, di Severo Sulpicio *in vita Martini*.

(2) Tacito narra, che le ricchezze de' Germani erano le greggi e gli armenti, « caeque solae et gratissimae opes sunt. Argentum et aurum propitii, an irati Dii negaverunt, dubito. » De moribus Germanorum, cap. 5.

Degli stessi germani Cesare disse, « Vita omnis in venationibus, atque studiis rei militaris consistit. » Caesar, De bello Gallico, lib. 6, cap. 6.

zioni politiche. La guerra era l'unica e principale loro occupazione. Presso de' medesimi si avea per segno di gran valore lo espellere i confinanti dalle loro terre, e non permettere di accostarvi o di abitarvi alcuno e lasciare intorno alle proprie città estese solitudini, per mezzo delle quali credeano essere in sicuro dalle repentine incursioni de' vicini (1). Essendo adunque i Germani unicamente dediti alle armi, coloro che tra essi distinguevansi nel coraggio e nel valore erano dagli altri celebrati e scelti per capi, che diceansi duci (2). I loro seguaci, clientoli o compagni, detti *comites*, non più gli abbandonavano, anzi in tutto e per tutto si consacravano al loro servigio con la più sincera affezione e con la più ferma costanza. Di questi l'obbligo era di seguire il capo in tutte le spedizioni militari ed entrar con esso a parte nei pericoli, di combattere e di morire a' suoi fianchi e di risguardare la sua gloria e il suo favore come una ricompensa (3). All'opposto,

(1) « Civitatibus maxima laus est circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam prope se audere consistere: simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repentinae incursionis timore sublato. » Caesar lib. 6, cap. 6, De Bello Gallico. »

(2) « Atque ubi quis ex principibus in concilium se dixit ducem fore, ut qui sequi velint, profiteantur; consurgunt ii, qui, et causam et hominem probant, suum auxilium pollicentur; atque ab multitudine collaudantur; qui ex iis secuti non sunt in desertorum ac proditorum numero ducuntur; omniumque rerum iis postea fides abrogatur. » Caesar, lib. 6, cap. 6, De bello Gallico.

(3) « Magnaque, et comitem aemulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi, et acerrimi comites. Haec dignitas, haec vires magno semper electorum juventum globo circumdari in pace decus, in bello praesidium... Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare. Jam vero infame in omnem vitam, ac probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 14.

Dei devoti o clientoli de' Galli, che per lo più derivarono dai popoli germani, con altrettanta distinzione ne parla Cesare: « Atque in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi Adcantuannus, qui summam imperii tenebat cum DC devotis, quos illi soldurios appellant: quorum haec est conditio, ut omnibus in vita commodis una cum his fruantur, quorum se amicitiae dediderint. Si quid iis per vim accidat, aut eumdem casum una ferant, aut sibi mortem consciscant. » Caesar, De Bello Gallico, cap. m. 14, lib. 3.

il capo prendea il patrocinio e la difesa de' suoi seguaci, onde tra essi era un continuo ritorno di beneficenze (1). Questi stessi capi o duci, che distinguevansi pel loro valore o per lo numero della clientela, erano nelle assemblee nazionali eletti e proposti nei paghi e vichi a render giustizia, o pure per lo credito e per le aderenze che vi aveano, l' amministravano da per loro tanto ai loro clienti, i quali da per tutto li seguivano, quanto agli altri che vi dimoravano (2).

II. Qualunque però fosse il credito, la sequela e l'autorità che cotesti duci e *comiti* acquistassero, ciò non impediva che i medesimi, ove fosse stabilito il governo monarchico, non dipendessero dall' autorità sovrana. Non può porsi in dubbio che le molte tribù e nazioni della Germania fossero governate da' re, i quali erano per lo più ereditari o scelti sempre nelle famiglie regali (3). Nelle guerre il sovrano presedeva da comandante. Pria però di determinarsi la guerra od altra importante risoluzione si consultavano i voti della nazione (4). Ciò producea, che le operazioni del governo si eseguissero con somma celerità e vigore. È vero che la potestà del sovrano non era illimitata, e che il re nelle battaglie presedea più coll'esempio, e riscuoteva obbedienza più co' suoi fatti valorosi, che coll'autorità (5), ma però lo esperimentato valore di quei

(1) Cesare scrisse de' Galli, i costumi de' quali poco differivano da quei de' Germani, che somma era la potenza dei capi delle fazioni e dei partiti, ne' quali erano divise le città, i paghi, i vichi e le famiglie de' Galli, e che ciò si era introdotto acciocchè i potenti non opprimessero gl' inferiori, e che la principal cura de' capi era di attendere alla difesa dei loro seguaci. « Suos enim opprimi quisque, et circumdari non patitur, neque aliter si faciat, ullam inter suos habeat auctoritatem. » Caesar, De Bello Gallico, lib. 6, cap. 5.

(2) « Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. » Tacit. De morib. Germ. cap. 19.

« In pace nullus communis est magistratus, sed principes regionum, atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt. » Caesar, De Bello Gallico, lib. 6, cap. 6.

(3) « Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. » Tacit. De mor. German. cap. 7.

(4) « De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes. » Tacit. De moribus Germanorum, cap. 11.

(5) « Nec regibus infinita, ac libera potestas, et duces exemplo potius, quam imperio; si prompti, si conspicui, si ante aciem agant admiratione praesunt. » Tacit. De morib. German. cap. 7.

sovrani facea che si avesse più fidanza nel comandante, che nello esercito (1).

III. Nè aver si deve idea tanto ristretta della potestà che i re germani esercitavano su i loro sudditi. Maroboduo, ritornato in Germania da Roma, dove da giovinetto era stato trattenuto dalla beneficenza di Augusto, ottenne per volontà de' Marcomanni il principato, e colle sue armi sottomise al suo impero molti popoli, e per metterli al sicuro della servitù romana, li trasportò nella selva Ericina, ove Strabone rapporta, ch' egli avea la sua reggia (2). Il che dimostra che la di lui qualità regale era tanto luminosa, ch'esigeva una reggia. Vellejo Patercolo aggiunge, che Maroboduo ritenne uno stabile e certo principato, ch'esercitò l' autorità regia ed un impero non dubbio, e ch'ebbe per custodia del suo corpo le guardie (3), circostanze tutte che denotano un' autorità molto estesa. Nè la potestà di Maroboduo fu passaggiera, mentre il suo regno pervenne ai suoi discendenti, e successivamente ad altri (4). Tacito nota, ch'era insigne l' ossequio che i Rugj ed i Lemovj aveano verso i loro re (5), e che nei Sitoni dominava una donna (6). Ognun comprende quale estensione di autorità includano le parole d'insigne ossequio e di dominio, presso un autore tanto misurato e preciso nelle sue espressioni. Ma con maggior chiarezza e distinzione egli si espresse, rispetto ai Sujoni, presso i quali narra che imperava un solo e che tutti senza eccezione gli obbedivano, e che il principe facea tener chiuse le armi da un servo, non fidandosi di darne la custodia nè ad alcun nobile nè ad alcun ingenuo nè a

(1) Tacito parlando della maniera di guerreggiare de' Catti scrisse: « Plus reponere in duce, quam in exercitu. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 7.

(2) Strabone, lib. 7.

(3) « Maroboduus... non tumultuarium, neque fortuitum, neque mobilem, sed ex voluntate parentium constantem inter suos occupavit principatum, et certum imperium, vimque regiam complexus... Corpus custodia tutum. » Vellejus Paterculus, lib. 2, cap. 108 et 109.

(4) « Marcomanis, Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum nobile Marobodui, et Tudri genus: jam externos patiuntur. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 42.

(5) « Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii, omniumque harum gentium insigne, rotunda scuta, breves gladii, et erga reges obsequium. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 43.

(6) « Sujonibus Sitonum gentes continuantur. Caetera similes, uno differunt, quod foemina dominatur. » Tacit. De morib. German. cap. 45.

verun liberto (1). Egli è certo che nel tempo in cui scrisse Ammiano Marcellino tutti i popoli germanici erano governati da' re o dai signori, ai quali per esserlo altro non mancava che una decorazione più luminosa. Lo stesso autore distingue i capi supremi di ciascuna tribù germanica coi titoli di re, di regali, di principi e di regoli. Accenna ancora, che sotto i denotati capi vi erano de' grandi, ch'egli designa coi nomi di *subreguli*, *proceres*, *optimates et primates* (2). La fedeltà e l'assistenza de' grandi faceano la potenza de' re, perocchè i grandi stessi aveano sotto il loro comando corpi di truppe del minuto popolo, che reggevano con qualche autorità, ma non con indipendenza, mentre essi eransi resi compagni obbedienti (soci morigeri) del re (3), e da quel momento faceano corpo con il popolo governato dal sovrano, e conservavano il dritto di associare altri compagni. Ai tempi di Tacito il regno o il principato dipendea dal numero de' *comiti* o clienti, che seguivano i re, onde la fedeltà dei loro seguaci era il solo dominio certo de' principi. Come però ciascuno particolare coltivava quella sola porzione di terra che bastava alla sua sussistenza, e le tribù spesso cambiavano situazione, non la estensione del territorio, ma la grandezza del popolo facea la loro potenza. Le cose cambiarono alquanto ai tempi di Ammiano, mentre ciascun re allora ebbe un territorio certo con fissi e stabiliti confini, nel quale egli stesso possedea demani particolari, che facea coltivare da' suoi schiavi. Da cotesti fatti risulta, che ai tempi prossimi alla conquista dai Germani si viveva sotto il principato, e perciò nelle province debellate si gettarono i fondamenti di quelle monarchie che poi vi sursero. Ho creduto necessario di dimostrare, che i popoli germani nel punto che invasero le province romane, erano addetti più al governo monarchico che aristocratico o popolare, per dileguare

(1) « Suionum hinc civitates.... eoque unus imperitat, nullis jam exceptionibus, non precario jure parendi. Nec arma ut apud caeteros Germanos promiscuo, sed clausa sub custode, et quidem servo, quia subitos hostium incursus probibet Oceanus. Enim vero, neque nobilem, neque ingenuum, neque libertinum quidem armis praeponere regia utilitas est. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 44.

(2) Come quel che diciamo in questo paragrafo è estratto da vari luoghi di Ammiano Marcellino, così per evitare la prolissità de' passaggi il lettore può consultare i libri 16, 17, 19, 28, 29, 30 e 31 di questo Istorico.

(3) Gregor. Tur. Hist. lib. 2, cap. 30.

la credenza di molti autori moderni, i quali ponendo soltanto mente ai costumi degli antichi germani, e non considerando le mutazioni dai medesimi poscia sofferte specialmente nei tempi prossimi alla conquista, hanno alla rinfusa sostenuto, che que' conquistatori nelle regioni debellate formassero governi popolari o aristocratici, e vi portassero un'infinita avversione per la monarchia.

IV. Ripigliando il filo della narrativa de' costumi degli antichi germani, a conto e beneficio dei re e dello stato andava parte delle multe che si esigevano per la maggior parte dei delitti, la pena dei quali era sempre di bestiame secondo la povertà della nazione (1). Il supplimento che occorreva per lo mantenimento dello stato, dei re, dei capi e dei loro seguaci specialmente in tempo di guerra si somministrava dal travaglio dei servi, delle donne, dei vecchi e degli altri che non erano dell'ordine militare (2).

V. I popoli germani come guerrieri trascuravano l'agricoltura, e le loro leggi vi misero un ostacolo insormontabile. Le terre, che dai loro re e capi venivano ad essi distribuite, erano concedute per un solo anno, scorso il quale tornavano ad essere pubbliche. Questa economia ebbe per oggetto, che quegli uomini bellicosi non prendessero lo spirito di proprietà e non si frastornassero dalle spedizioni militari ch' erano le principali loro occupazioni (3).

VI. Tali erano i costumi de' popoli germani. Laonde quando

(1) « Sed et levioribus delictis pro modo poenarum equorum, pecorumque numero convicti multantur. Pars multae regi, vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur, vel propinquis ejus exolvitur. » Tacit. De moribus Germanorum, cap 12.

(2) « Fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium, et agrorum cura foeminis, senibusque, et infirmissimo cuique ex familia, ipsi habent: mira diversitate naturae cum iidem homines sic amant inertiam, et oderint quietem. » Tacit. De moribus Germanorum, cap. 15.

(3) « Agriculturae non student neque quisquam agri modum certum, ac fines proprios habet, sed magistratus ac princeps in annos singulos gentibus, cognationibusque hominum, qui una cojerunt, quantum eis, et quo loco visum est, attribuunt agri atque anno post alio, transire cogunt..... Ne assidua consuetudine capi studium belli gerendi agricultura commutent. » Caesar, De bello Gallico, lib. 6, cap. 6.

« Agri pro numero ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur..... Arva per annos mutant. » Tacit. De morib. Germanorum, cap. 26.

ebbero soggiogate le province romane e vi si furono fissati, vi stabilirono un sistema di governo uniforme alla loro maniera di vivere, e capace ad assicurare le loro conquiste, di prevenire le rivoluzioni de' sudditi e d'impedire le incursioni delle altre barbare tribù. Consistendo perciò le loro principali forze nel valore de' capi e nelle associazioni inferiori e volontarie, doverono mantenerle nelle loro conquiste. Quindi è, che quando una tribù de' germani imbevuta di queste idee e di questi principii soggiogava un paese, s'impadroniva di tutto, tale essendo il dritto delle genti di que' popoli rozzi. Assegnava poi una parte della conquista per sostentamento del suo principe e del governo, e distribuiva porzione de' terreni e delle minori castella in tante parti ai capi guerrieri, ed il di più del territorio restava presso i popoli debellati (1).

VII. La espressa condizione o patto era, che coloro a' quali si distribuivano terre o castella, le ritenessero ad arbitrio e volontà del concedente, ch'era il sovrano della nazione, ne avessero il solo usufrutto, fossero ad ogni menomo cenno del principe tenuti di mettersi in marcia per la difesa e qualunque altra occorrenza dello stato, finchè le terre o castella loro distribuite non venissero ritolte. Come tutti gli acquisti delle cose presso i germani faceansi con atti solenni, così la consegna delle ripartite terre e castella seguiva con certe determinate formalità, e per mezzo di segni simbolici, come dell'asta, della spada, del vessillo e di altre cose simili. L' acquirente poi con altrettanta formalità giurava fedeltà al principe e si obbligava al servigio militare (2). Quando la estensione del conceduto territorio o castello era vasta, colui che l'avea conseguito, seguendo il costume della nazione di procacciarsi clientoli e seguaci per accrescere le forze dello stato, e per non portar solo il peso del servizio militare, ne facea parte a' suoi protetti ed amici nella stessa maniera e colle stesse formalità con cui l'avea ricevuto, coll'obbligo del servigio militare e col giuramento di fedeltà. Coloro però che usavano tale suddivisione non poteano farla di tutto il territorio o castello rice-

(1) « Nam agri ex hoste capti, partim in publico, vel principi, partim veteri possessori relinquebatur, partim militibus, et veteranis in praemia assignabantur. » Pithou ad legem Salicam, presso i Capitolari di Baluzio, tom. 2, pag. 704.

(2) Tali costumi ebbero luogo anche nell'Italia quando vi s'introdussero i feudi, ed in buona parte ancora vi sono in uso. *Consuet. feud. lib. 2, tit. 2, tit. 5 et tit. 6.*

vuto, ma solo di parte, perchè altrimenti sarebbero usciti dall'obbligo del convenuto servigio militare e della giurata fedeltà, il che sarebbe stato contro la santità del giuramento e contro il sincero attaccamento che tutti mostravano pe' loro capi, duci e sovrani.

VIII. I popoli della Germania per molto tempo non ebbero cognizione delle lettere (1), e perciò non poterono fare contratti per scrittura, nè avere alcun dritto scritto, ma sole consuetudini. Quindi le concessioni o investiture de' beneficii si fecero solamente a voce e senza scrittura, ma alla presenza de' Pari, costume che si vede in appresso continuato, come rilevasi dai libri delle stesse Consuetudini feudali, ove si danno eziandio molte regole per provare le investiture fatte senza scrittura in presenza dei Pari o di testimoni (2). Dopo le loro conquiste sull'impero romano appresero a parlare latino ed a scrivere. Ma la loro favella era sì fatta, che appena potea venire scritta, e tale difficoltà rispetto al linguaggio de' Franchi durò ancora ai tempi di Odfrido Weissenburgense, che se ne dolse (3). Quindi quando que' conquistatori vollero ridurre in iscritto colle lettere romane i loro usi e i loro contratti, incontrarono molta difficoltà, e perciò ai vocaboli della nazione conquistatrice si surrogarono le parole latine. Nella confusione della conquista e de' suoi progressi le cose cambiarono natura. Per esprimere dunque le terre divise e suddivise coll'obbligo del servigio militare, e quasi per beneficenza date a tempo col solo usufrutto, ma rivocabili ad arbitrio del concedente, si adoperò il termine latino *beneficium*, che vi avea il maggiore rapporto, ed i possessori si denominarono *beneficiati* o *beneficiari* (4). Per esprimere poi il patto della concessione delle terre e castella date in beneficio, e la formalità della lor tra-

(1) « Litterarum secreta viri pariter, ac foeminae ignorant. » Tacit. De morib. Germanorum, Philostorg. Histor. Eccles. lib. 2.

(2) *Consuet. feud. lib. 2, tit. 2, 32, tit. 33 et tit. 41.*

(3) *In Evangel. Praefat. p. 2, edit. Schilter.* L'imperator Rodolfo I nell'anno 1274 ordinò, che dalle cancellerie e da' notai di Germania si facesse uso della lingua teutonica, e la sua Costituzione si legge presso Goldast, tom. 1, pag. 311. Ciò si fece a supplica della nazione che non volle star soggetta ai periti della lingua latina. Camerarius Subsec. cent. 3, cap. 6.

(4) Cesare sovente si vale del termine di beneficiari, per esprimere quelli che i generali romani attaccavano alle loro persone per mezzo di beneficenze, e soprattutto per mezzo d'impieghi militari. « Petrejus

dizione, si adoperò il termine d'investitura, tratto dal latino *investire* (1). Si avverta però, che sebbene fosse uso quasi universale dei conquistatori popoli germanici il dividere e suddividere sotto titolo di beneficii o feudi buona parte della estensione de' regni conquistati, pure in ciò non tutte le tribù germaniche usarono tal sistema nelle loro conquiste, forse per le diverse circostanze in cui le trovarono, e perciò non dee recar maraviglia, se presso alcuna non s'incontra menzione de' beneficii o feudi.

IX. Siccome le terre e castella date in beneficio erano la paga militare di que' guerrieri, e formavano il principale fondamento della economia dello stato, così nel tempo stesso vi furono altri beni che apparteneano in piena proprietà tanto ai militi, quanto agli altri particolari di quella nazione, ed i possessori in virtù del pieno dominio ne poteano liberamente disporre, e tali beni diceansi allodi (2).

X. Come pria della conquista, i vichi ed i paghi de' popoli germani venivano retti e governati da loro valorosi capi o duci assistiti dai loro compagni o comiti, che non mai gli abbandonavano, i quali erano ancora in credito pel loro coraggio o per la grazia e favore incontrata presso de' capi stessi, così, seguite le vittorie, nel darsi sesto allo stato de' popoli soggiogati vi s'introdusse la stessa economia. Laonde essendo politica

vero..... armat familiam.... barbarisque equitibus paucis beneficiariis suis, quos suae custodiae causa habere consueverat, improviso ad vallum advolat.» Caesar, De bello Civili, lib. 1, cap. 33 ed altrove. « Haec erant millia XLV, evocatorum circiter duo, quae ex beneficiariis superiorum exercitum ad eum convenerunt. » Idem ibid. lib. 3, cap. 28.

(1) Tra le formole degli ultimi secoli Brisonio riporta la seguente: « Tu, Pascuti, fuste illum investito. Tu segniti fustem manu capito. » De form. lib. 6, pag. 501.

(2) Non si può rivocare in dubbio, che alcune terre possedute dai Franchi fossero veri allodi, se si pone mente all'annotazione dal dotto Bignonio fatta sulle seguenti parole di Marculfo: « Aut super proprietate, aut super fisco », al qual proposito egli dice: « His verbis duae notantur bonorum species, et maxima rerum divisio quae eo saeculo recepta erat, quod ex capite 33 colligi potest. Omnia namque praedia aut propria erant, aut fiscalia: propria, seu proprietates dicebantur, quae nullius juri obnoxia erant, sed optimo maximo jure possidebantur, ideoque ad haeredem transibant; fiscalia vero, beneficia, sive Fisci vocabantur, quae a rege ut primum, posteaque ab aliis ita concedebantur, ut certis legibus, servitiisque obnoxia cum vita accipientium finirentur. » Bignon sopra Marculfo, lib. 1, cap. 2, presso i Capitolari di Baluzio, tom. 2, pag. 875.

comune a tutte le nazioni guerriere di unire la giurisprudenza civile nella stessa persona, in mano di cui era la potenza militare, ne' ripartimenti più estesi de' paesi conquistati vi preposero i duci tanto pel governo militare che politico, ed alle regioni più ristrette e meno considerevoli vi fecero presedere i *comiti*, con farli però subordinati agli stessi duci, anzi questi il più delle volte ce li mettevano. Da ciò nacque, che i ripartimenti de' duci furono detti ducati, ed essi appellati duchi, ed i governi inferiori de' *comiti* furono detti contadi, ed essi denominati conti, titolo, che nelle regioni conquistate trovarono già introdotto, sebbene in altro senso. Ma tanto i ducati che i contadi seguitarono ad essere parte dello stato, e i duchi e conti ad essere dello stesso meri ufficiali militari, civili e politici, ma amovibili ad arbitrio del sovrano. Appartenevano ai duchi e conti quasi tutte le regalie de' loro governi, che secondo il dritto pubblico di quelle nazioni barbare era molto esteso, abbracciando le multe, i villaggi, i boschi, i laghi i terreni colti ed incolti, ed altre cose simili. Ampi dunque essendo i ducati e contadi, e molto estesi i loro dritti, e non cessando essi duchi e conti di essere in caso di guerra capi delle masnade, perciò, a fine di caparrare i guerrieri allo stato, ebbero la facoltà d' investire i loro protetti od altri uomini d'arme dei villaggi, delle terre o di altra cosa dei loro ducati e contadi, a titolo di beneficio, nella maniera divisata.

XI. Si è già sopra accennato, che presso i Germani si reputava a gloria e mezzo sicuro per evitare le improvvise incursioni de' confinanti il lasciare vaste solitudini attorno le loro città. Tal costume naturalmente fu da essi seguito anche nelle loro conquiste, ed ove fissarono le loro sedi. Ma poscia o perchè fosse moltiplicata la lor popolazione, o colla esperienza si conoscesse non essere la devastazione e la solitudine riparo sicuro contro i nemici, affinchè la nazione restasse preservata da ogn' incursione, situarono truppe e comandanti fissi in questi tali deserti territorii, che dalla voce germana *mark*, significante confine, furono in appresso detti *marche*. I capi dunque di coteste *marche* coll' andare del tempo, e coll' essersi i luoghi da deserti resi abitati, vi si stabilirono e come ufficiali dello stato vi amministrarono la potestà militare e la giurisdizione civile, ed ebbero il titolo di marchesi, e i loro distretti si dissero marchesati (1). E come i loro ter-

(1) Il monaco Aimoino o sia il suo continuatore parlando delle pre-

ritorii erano meno colti e frequentati, e per essere ai confini aveano mestieri dell'assistenza di maggior forza militare, ebbero i suddetti marchesi campo e giusto motivo d'investire di parte delle terre della loro giurisdizione molti de' loro seguaci sotto titolo di beneficio, col giuramento di fedeltà e coll'obbligo del servigio militare.

XII. Seguita la conquista de' popoli germani, i medesimi da' santi vescovi, che allora adornavano la chiesa di Dio, furono istruiti nei dommi cristiani, e abbandonarono il gentilesimo. Clovi re de' Franchi, deposto l'errore de' suoi maggiori nel fervore del nuovo verace culto, usò infinita liberalità verso le chiese, ed il suo esempio trasse dietro le pie largizioni dei suoi sudditi. Tante furono le donazioni fatte a pro degli ecclesiastici, che in breve tempo si videro i vescovi, gli abati e le chiese possessori non solo de' privati allodi, ma di villaggi eziandio, di terre abitate e delle stesse regalie, delle quali furono largitori tanto i re che i duchi e conti a cagione ancora, che tra gli ecclesiastici risplendevano vescovi e abati e monaci di santissima vita loro congiunti. Dall'essere gli ecclesiastici divenuti possessori de' beni dello stato, e distinguendosi per la esemplarità de' loro costumi, e per essere gli unici letterati di que' tempi rozzi, vi acquistarono infinito credito, furono spesso da' sovrani consultati, e perciò formando un ordine distinto della nazione, furono ammessi nelle pubbliche e generali assemblee. Crebbe di molto la loro autorità in occasione, che l'accorto Carlo Magno vedendo che i vescovi ed abati erano universalmente tenuti nella più alta stima e venerazione, concedette loro quasi tutte le terre delle contrade ove avea egli ampliato e disteso le sue conquiste, a fine di far uso della loro influenza per frenare lo inquieto spirito de' suoi duchi, conti, cavalieri e de' rivoltosi popoli vinti (1). Di tal politico sistema egli anche si avvalse per assodare il

cauzioni prese da Carlo Magno per salvare il regno d'Aquitania dalle incursioni de' nemici, scrisse: « Relictis tantum marchionibus, qui fines regni tuentes, omnes si forte ingruerent, hostium arcerent incursus. » Aim. De gestis Francorum, lib. 5, cap. 2.

(1) « Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum ferocia omnes pene terras ecclesiis contulerat, consiliosissime perpendens, nolle sacri ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domini rejicere: praeterea si laici rebellarent, illos posse excomunicationis auctoritate et potentiae severitate compescere. » Guillelmus Malmesburiensis, lib. 5, De rebus gestis regum Angliae.

regno d'Aquitania nella persona di Lodovico suo figlio contro le sollevazioni de' popoli e le invasioni de' nemici, e perciò vi stabilì conti ed abati, e molti di quelli ch'erano comunemente chiamati vassalli, e ad esso loro confidò la cura del regno, la difesa delle frontiere e la direzione de' demani (1). Siccome però rare volte gli ecclesiastici ottennero privilegio di esenzione per le terre, villaggi od altri beni della corona da essi loro posseduti, così erano tenuti anch'essi a prestare il servigio militare. Laonde, non ostante il loro sacro carattere, non mancarono di presentarsi nelle guerre e nelle battaglie (2). Per comparirvi più orrevoli e con maggior seguito, adottarono anch'essi il costume d'investire di parte dei loro fondi regali altri guerrieri, col solito giuramento di fedeltà e coll'obbligo del consueto servigio militare. Tale investitura de' beni delle chiese in titolo di beneficii furono maggiori e più frequenti allorchè gli ecclesiastici, conoscendo quanto poco conveniva alla mansuetudine del loro santo impiego lo imbrattarsi le mani nel sangue umano, impetrarono dall'imperatore Carlo Magno la esenzione del servigio militare, e la facoltà di prestarlo per mezzo dei loro sostituti o vicari laici. Di tal esenzione però tosto si pentirono per avere molto perduto dell'antico credito presso la nazione, onde a loro propria sollecitazione vi furono poscia di nuovo ammessi (3), sebbene al riferire del monaco Aimoino o del suo continuatore, Lodovico il Pio in appresso si adoperasse, perchè i vescovi e gli altri individui della famiglia del signore deponessero il cingolo militare, il pugnale e le altre insegne guerriere (4); dalle quali espressioni dee desumersi, che quel religioso principe si affaticasse per distorre gli ecclesiastici dall'andare alla guerra. Ecco dunque come sempre si aumentarono i beneficii o feudi per le frequenti concessioni che ne fecero gli ecclesiastici.

XIII. Il frutto che i guerrieri germani ritrassero dalla fertilità delle terre loro divise, e l'amenità delle medesime fece ad essi poco a poco perdere l'avversione che ne' loro climi

(1) Aimoinus, lib. 5, cap. 1, De gestis Francorum.

(2) Sthephan. Balutii, Appendix ad Servatum Lupum, pag. 508, Antiquitates Italicae medii aevi Muratori, tom. II, pag. 446, Mabillon, Annales Benedict. tom. VI, pag. 587, Du-Fresne ad Joinvillii Histor. Lodovici sancti, pag. 75 e 76.

(3) Capitul. ann. 803 et 812, ac 819, apud Baluz. tom. I, pagina 408, 409 e 618, et capit. ann. 845 tom. II, pag. 17.

(4) Ann. lib. 5, cap. II, De gestis Francorum.

freddi ed ingrati aveano avuto per l'agricoltura. Non isdegnarono adunque le cure campestri, e col variar di cielo cambiarono ancora inclinazione. L' amore, che naturalmente si acquista per quella terra che si migliora e si coltiva, insensibilmente produsse tale attaccamento pe' beneficii, che gl' investiti obbliarono la loro situazione precaria, e la condizione sotto cui gli aveano da principio ricevuti. Sembrò cosa equa, che colui che avea coltivato e seminato un campo ne raccogliesse i frutti. Di là divennero annali i beneficii, che nel principio erano stati di possessione meramente precaria. Colui che avea impiegato il suo denaro a fabbricare, a piantare o in altra miglioria, aspettava di raccogliere il frutto delle sue spese e delle sue fatiche, e perciò i beneficii furono accordati per un certo numero di anni. Sembrò poi cosa dura di espellere dalle loro terre coloro che aveano fatto il proprio dovere, ed osservato aveano le condizioni sotto le quali originariamente le aveano ricevute. Quindi avvenne, che i beneficiati crederono di dover godere de' beneficii per tutta la loro vita. Carlo Martello fu il primo che, per gratificare i suoi seguaci presso i Franchi, li lasciasse non solo in vita de' concessionari, ma eziandio permettesse che passassero ai loro discendenti, allorchè non avendo egli beni da dare ai suoi guerrieri, distribuì loro i fondi delle chiese, che passarono ai successori degli stessi concessionari (1). Ma tali concessioni di Carlo Martello pei clamori degli ecclesiastici furono dal re Pipino in buona parte rivocate o moderate in occasione della vera o finta visione di sant' Eucherio vescovo di Orleans, che rivelò di aver veduto Carlo Martello tormentato nelle fiamme infernali per aver osato di stendere la mano su i beni delle chiese (2). Ma ciò non ostante datosi l' esempio da Carlo Martello di essere i beneficii o feudi divenuti vitalizi e trasmissibili ai successori, Lodovico il Pio seguendo in parte le di lui tracce, fece vitalizi buona parte delle sue concessioni beneficiarie (3). Carlo il Calvo poi forse considerando che più coraggiosamente espor-

(1) Nella Cronaca di Riccardo parlandosi delle concessioni de' beni delle chiese fatte da Carlo Martello ai suoi militi si legge: « Quae usque in hodiernum diem ab eorum, quibus dedit, possidentur haeredibus. »

(2) La lettera sull' apparizione di s. Eucherio da' vescovi francesi scritta a Luigi il Germanico, ed i Capitolari di Pipino per la restituzione de' beni ecclesiastici, si trovano presso il Baluzio all' anno 858, tom. II, pag. 101 e 109.

(3) Mabill. De re Diplom. lib. 6, pag. 353 et seq.

rebbe la sua vita ne' combattimenti il guerriero che fosse sicuro, che la sua famiglia dopo la sua morte succedesse ai beni da esso posseduti, ed esposta non sarebbe ai funesti effetti della indigenza, adottò interamente il sistema da Carlo Martello usato pei fondi delle chiese distribuite ai militari, e perciò co' suoi Capitolari diede incominciamento alla grande e generale rivoluzione, che i beneficii rimanessero nella discendenza degl' investiti (1).

XIV. In tutti cotesti successivi acquisti i beneficiati principali erano sostenuti da coloro che aveano chiamato a parte delle terre ricevute. Essi aveano già tra loro originariamente stretti legami di protezione o di clientela, e l'associazione cresceva sempre più per una costante sequela di continui buoni officii e per l'amicizia che la vicinanza e la dipendenza produceano. Mentre il beneficiato superiore giornalmente si affaticava per assicurare il possesso del suo beneficio, i suoi sottobeneficiati speravano trovare l' istesso vantaggio rispetto alle terre loro suddivise; ed in conseguenza dello interesse personale con zelo si opponevano al possesso di un nuovo signore, il quale come avrebbe avuto il dritto di cacciarli, avrebbe potuto trasferire ai suoi favoriti e clienti il possesso delle loro terre. L'autorità sovrana per le varie vicende degli stati non fu sempre nel suo vigore; e i nobili fortificati nelle loro terre e sostenuti da' loro vassalli, divennero abbastanza potenti per non essere espulsi, anche per ordine emanato dal trono. Cotesti motivi uniti agli altri testè accennati, fecero che i beneficii o feudi soffrirono per la loro durata tante vicende, quante ne abbiamo rapportato.

XV. La legge in que' tempi non era una scienza intrigata, ma piuttosto composta colle massime di equità a portata del buon senso. Un ufficiale invecchiato ne' campi era benissimo nel caso di potere determinare tutte le contese che poteano nascere nel suo distretto, e l'uso continuato di obbedirgli, il rispetto che la sua persona esigea, facea che le sue decisioni fossero senza replica accettate ed eseguite. I Germani essendo tutti dediti alla guerra, ed isdegnando l' agricoltura, doverono per la coltura dei loro beneficii e delle altre loro terre adoperare i servi, i quali non poteano mancare ad una nazione

(1) I Capitolari da Carlo il Calvo su tale assunto pubblicati *apud Carisiacum* nell'anno 877, si trovano presso il Baluzio all' anno suddetto, tom. II, pag. 259.

conquistatrice. Quindi è che nei Capitolari si fa sovente menzione de' servi addetti ai beneficii (1), e de' servi massari (2). Laonde tanto maggiormente i beneficiati esercitarono una piena potestà nel distretto de' loro beneficii e nelle altre loro terre, che diceano *mansi*. Che tale giurisdizione avesse luogo si comprende manifestamente dalle diverse leggi di que' tempi che ne fanno o direttamente o indirettamente menzione (3). Il profitto poi che risultava dalle pene legali, le quali seguitarono ad essere pecuniarie, formava uno de' principali motivi per cui i beneficiati desiderassero ritenere l' autorità giudiziaria. Quando i beneficii passarono ai discendenti de' possessori la potestà giudiziaria fu trasmessa anche alla posterità, come una dipendenza del beneficio.

XVI. Quantunque il possesso de' beneficii fosse sul principio di peso per lo servigio militare che prestar si dovea, pure dalle prerogative che i beneficiati aveano di entrare a parte delle risoluzioni più importanti dello stato, di giudicare ed essere giudicati da' soli pari, dai lucri e dal vantaggio che ritraevano dal beneficio per l'ampliazione data all'antico dritto di usufrutto, per la estensione avutane per la discendenza e la figura luminosa che faceano nel corpo della nazione, i beneficii divennero tanto pregevoli, che quelle terre che si erano avute in piena proprietà ed in allodio, si vollero convertire in beneficii. Quindi ciascun proprietario allodiale rimise le sue possessioni nelle mani del sovrano o di qualche signore rispettabile pel suo potere, ed in seguito dai medesimi le ricevette sotto condizione del servigio militare e del giuramento di fedeltà. E come in que' tempi gli ecclesiastici riscuotevano rispetto anche dalla superstizione degli uomini prepotenti e facinorosi, così i proprietari per essere più sicuri del possesso de' loro beni o per ispeciale divozione che portavano alle chiese, donavano alle medesime i loro fondi, in maniera che il dominio diretto ne passasse presso le chiese istesse, ed il do-

(1) Capitular. anni 819. Baluzi, tom. I, pag. 609, Capitular. anni 829 ibid. pag. 669, Capitular. anni 816 ibid. pag. 869.

(2) Capitulare anni 800, Baluzi, tom. I, pag. 337. Capitulare anni 858. Baluzi, tom. II, pag. 116. Exactio Normannis constituta, Baluzi, tom. II, pag. 258.

(3) Confer Lex Bajuvariorum tit. I, cap. 13. Edit. Lindembrog., Lex Alamanor. tit. 36, § 1, 2 e 3, etc. Baluzi, tom. I, pag. 66. Capitular. Reg. Francor., Decretio Childeberti § 11 et 12. Baluz. ib. pag. 19, Decretio Clotharii § 1 et seq. Baluz. ibid. pag. 19.

minio utile rimanesse presso l'offerente, ed i suoi eredi sotto il vincolo della fedeltà giusta la legge della investitura, che in seguito ne avrebbe ricevuta. Tal è l'origine de' feudi comunemente detti *oblati*.

XVII. I conti, marchesi, duchi e gli altri magistrati non ostante ch'erano ufficiali dello stato, ed il loro potere era meramente precario e risguardava secondo il rango loro il governo militare, giuridico od economico, pure ad imitazione dei signori beneficiari, ai quali in molte cose rassomigliavano, furono tentati di tramandare ai loro discendenti le proprie dignità, e non fu difficile riuscirvi nella decadenza ch'ebbe l'autorità regale per le varie crisi dello stato. Anzi tanto condiscendenti furono i principi, che non ostante che i ducati, i marchesati e contadi formassero la parte più considerevole della nazione, pure li concederono in beneficio.

XVIII. I continui turbamenti del governo portarono tale confusione che, siccome nel principio tutti s'impegnavano per essere ammessi alla fedeltà ed al servigio militare con giungere fin anco a depositare i loro beni allodiali in mano del principe o de' signori riguardevoli per poi riceverli colla legge di servire nelle guerre, così in appresso, veduta la opportunità che porgevano i frequenti disturbi della nazione e la debolezza de' sovrani, coloro che aspiravano ai beneficii, talvolta li pretesero ed ottennero anche senza la legge del servigio militare, ed in franco allodio. Dal che ebbe occasione di sorgere nei possessori dei beneficii la idea di proprietà tanto opposta alla natura ed essenza feudale. E tanto si propagò il desiderio di rendere allodiali i beneficii, che coloro che non gli avevano ricevuti in allodio, per renderli tali e superare l'ostacolo della investitura, li vendeano in allodio colla fiducia e tacita convenzione di ricomprarli come allodio dallo stesso compratore, alla qual frode fu riparato da Carlo Magno (1).

XIX. Si videro ancora i beneficii conceduti ai cortigiani ed agli ufficiali domestici de' principi e de' signori per salario o mercede de' loro ufficii, e si videro altresì dati fino alle donne per mera benemerenza (2). Da questo cambiamento forse avvenne, che in appresso le terre e castella date coll' obbligo del servigio militare si denominassero *feudi*. Tale voce però non s' incontra prima del secolo decimo (3), ed alcuni la de-

(1) Capitolare V di Carlo Magno dell'anno 806, cap. 8. Baluz. tom. I, pag. 453.
(2) Muratori, Dissert. XI dell'Antic. Ital.
(3) Muratori, ibidem.

rivano da *foedere*, altri da *fide* o *fidelitate*, e taluni con maggior ragione da parole germaniche o danesi. Ma qualunque sia la etimologia del feudo, come con tal vocabolo si denotò il dritto di usufruttare i poderi e le castella altrui ad arbitrio del concedente, il che corrispondea al significato col quale erasi usata la parola latina *beneficium*, così le voci di feudo e di beneficio furono indistintamente usate. Vedutosi dunque, come presso i conquistatori germani nacquero i beneficii o feudi, come si estesero ed ampliarono, additatasi la maniera e le occasioni di essersene alterata la loro primiera istituzione, tempo è ora di vedere come passassero in Italia.

CAPITOLO IV.

Origine de' feudi in Italia e loro successione.

I. Gran contesa è tra gli eruditi per determinare quale tribù de' conquistatori germani introdusse in Italia i beneficii o i feudi. Duareno (1), Fornerio (2), Gifanio (3), Vessembecio (4), Pancirola (5), Giannone (6) ed altri molti riputatissimi scrittori ne diedero il vanto ai Longobardi dopo che il re Autari col suo valore e colla sua prudenza restituì in Italia la potenza de' Longobardi debilitata per lo interregno di dieci anni, e dopo che ai trenta duchi, i quali si aveano antecedentemente diviso il regno longobardico, permise di restare al governo dei rispettivi loro ducati coll'obbligo di dargli la metà de' dazi e delle gabelle, e colla legge di doverlo in tempo di guerra assistere colle loro forze (7). Per questo avvenimento i testè accennati scrittori fanno i Longobardi autori de' feudi in Italia. Ma dal contesto del fatto risulta, che il novello eletto principe sarebbe rimasto re di scena, se non si accomodava alle circostanze del tempo. Autari ben comprese, che se avesse tentato di riunire allo stato gli occupati ducati, avrebbe in-

(1) Comment. in Consuetud. cap, 3, n. 4.
(2) De feudis, tit. De orig. feud.
(3) Disput. 2, juris feud.
(4) In proaem. cap. 3.
(5) In thesaur var. lect. l. 1, cap. 90 in fin.
(6) Istor. Civil. del regn. di Nap. lib. 4, cap. 1, § 3.
(7) Regin. lib. 1, Paulus Diaconus lib. 3, cap. 16, Sigon. de regno Italiae l. 1.

contrato la resistenza di quei duchi avvezzi ad assorbire tutti i tributi de' popoli ed a tenere in mano tutte le forze dello stato. Laonde piegandosi alla necessità, stimò fare gran senno, confermandoli nel possesso in cui erano, ed obbligandoli a soccorrerlo in tempo di guerra e di pace. Sicchè Autari altro non fece che confermare i duchi nell'amministrazione in cui erano de' loro ducati, come ufficiali dello stato, nè loro diede alcuna nuova prerogativa, nè alcuna delle caratteristiche feudali, di niuna delle quali si trova menomo vestigio presso tanti monumenti di quella nazione, avanzati alla edacità del tempo.

II. All'opposto Molineo (1), Muratori (2), Brunnquello (3), Spenero (4), Westphal (5), Struvio (6) ed altri autori, versati nella erudizione più recondita de' bassi secoli, sostennero che i Longobardi del tutto ignorassero i feudi, e crederono ad evidenza desumerlo dal non vedersi in tutte le antiche leggi longobarde alcuna menzione de' feudi, o vocabolo che ne faccia sospettare la nozione. In fatti chi riscontra quelle leggi ha occasione di ammirare la minuta esattezza di quei legislatori che parlarono dell' occhio cacciato (7), del naso (8), del labbro (9) e degli orecchi recisi (10), dei denti scossi e fatti cadere (11), del molino rotto e costrutto nel suolo alieno (12), della compera del cavallo (13), de' servi rustici (14) e massari (15), dei mercadanti (16), degli scribi (17) e di tante altre cose minute e di persone ignobili. Ma non ostante tanta sopraffina esattezza di

(1) Consuetudin. Parisiens. tit. des Fiefs n. 13.
(2) Dissertazione XI dell' antica Ital.
(3) De usu linguae germanicae veteris in studio juris feud. pag. 2.
(4) De feudalis Jurisprudentiae naevis § 5.
(5) De fatis, et usu studii juris feudalis in Germania § 8.
(6) Historia Jur. feud. cap. 8, § 3 et seg.
(7) Legg. 48 e 82 del re Rotari presso il Muratori nella raccolta delle Leggi longobardiche, tom. 1, pag. 2, Rer. Italic.
(8) Legg. 49 e 81 dello stesso re, ibid.
(9) Legg. 50 e 84 del re Rotari, ibid.
(10) Legg. 52 e 83 del re Rotari, ibid.
(11) Legg. 51, 52, 85 e 86 del re Rotari, ibid.
(12) Legg. 50 e 51 del re Rotari, ibid.
(13) Legg. 235 del re Rotari, e 25 del re Liutprando, lib. 6, ibid.
(14) Legg. 104 a 127 del re Rotari, ibid.
(15) Legg. 132 e 134 del re Rotari, ibid.
(16) Legg. 5 di Liutprando, lib. 3, ibid.
(17) Legg. 37 di Liutprando, ibid.

quelle leggi in niun conto però si vede farvisi alcun motto dei beneficii o de' feudi, nè dei seniori, nè dei loro fedeli, nè della fedeltà, nè delle investiture, nè di alcun altro vocabolo che abbia alle cose feudali rapporto. All' opposto, nelle leggi visigote, saliche, ripuarie, sassoni e di altri antichi popoli, che conobbero i beneficii o i feudi si vede fatta frequentemente espressa menzione de' medesimi. Il che ancora sarebbe egualmente accaduto nelle primiere leggi longobardiche, se i longobardi avessero conosciuto i beneficii o feudi ne' quali sarebbe consistita la costituzione politica dello stato, e perciò a niun conto la loro legislazione potea omettere di parlarne.

III. La situazione in cui Alboino I re de' Longobardi trovò l' Italia, mi fa sospettare che non gli facesse seguire il costume de' popoli germani d' introdurvi i beneficii o feudi. Imperocchè in quel tempo Longino speditovi da Giustino II trasformò l' antico stato d' Italia, e gli dette nuova forma, abolendo nelle province i consolari, i correttori ed i presidi, e dando a ciascuna città, terra o castello un duca (1). Tal divisione, siccom' era in buona parte uniforme al sistema politico delle tribù germane, perciò non è inverisimile che Alboino l' adottasse nelle sue rapide conquiste, e non si curasse di maggiormente dividere e suddividere le regioni già bastantemente ripartite, che andò acquistando sopra Longino e i Greci.

IV. Non essendo dunque i Longobardi stati apportatori dei beneficii o feudi nell' Italia, con ragione i sopracitati autori opinarono che ve l' introducessero i Franchi, presso de' quali erano da tanto tempo in voga nella monarchia francese. Essi ne fissarono l' epoca colla vittoria di Carlo Magno nell' anno 774 riportata su i Longobardi, quando per la prigionia del re Desiderio il regno longobardico passò nello stesso Carlo Magno, che s' intitolò *Rex Francorum et Longobardorum*, titolo ritenuto anche dai suoi successori, e quando in tale occasione moltissimi Franchi restarono situati nelle regioni italiche (2). I denotati autori confermarono siffatto loro sentimento dallo incontrarsi nelle memorie italiche la prima menzione de' beneficii o feudi, e di buona parte de' principali ter-

(1) Sigon. De regno Italic. lib. 1, Hier. Rubeus Hist. Raven. s. 4, Biond. Hist. lib. 8, decad. pr., Jo. Sleidan. De quatuor Sum. imp. lib. 2.

(2) Murat. in Praefatione ad leg. longobard. tom. 1, pag. 2.

mini feudali nelle leggi di Carlo Magno, Pipino, Lodovico e Lottario pubblicate non come re francesi o imperatori di Occidente, ma come re d'Italia, le quali perciò furono osservate nel regno longobardico, e furono aggiunte al corpo delle stesse leggi longobarde. Al che non avvertendo i primi scrittori, e vedendo nel corpo del dritto longobardo quelle tali leggi, nelle quali abbiamo detto farsi parola de' beneficii o feudi, attribuirono ai Longobardi la origine de' medesimi.

V. Trapassato il regno d'Italia dai Longobardi ai Franchi, Carlo Magno non ne pretese altro che, siccome prima l'Italia era a' re Longobardi sottoposta, così egli vi fosse egualmente riconosciuto per re da tutti gli abitatori, dai loro capi, duci ed altri ufficiali dello stato. Rispetto al governo sebbene vi lasciasse la stessa economia politica, che vi trovò introdotta, pure come sovrano si riserbò la provista delle cariche pubbliche. Dal che avvenne che, rapporto agli ufficiali dello stato, s'introdussero nuovi nomi. Seguendo ancora Carlo Magno il costume dei conquistatori germanici, i quali nei loro nuovi stabilimenti aveano lasciato ai popoli vinti le loro leggi ed il loro vivere civile, dispose che in Italia si vivesse secondo che a ciascuno piacea sotto le medesime leggi romane e longobarde (1). Se tanta condiscendenza sperimentarono i popoli vinti, era ben giusto che i vittoriosi Franchi, rimasti in Italia, vi vivessero colle loro leggi e v'introducessero i loro costumi. Quindi è che avendo Carlo Magno ed i suoi successori pubblicato come re d'Italia molte leggi, le medesime risguardarono tanto i Franchi che i Longobardi, e perciò si unirono nel codice longobardico. In coteste leggi si fa distinta menzione de' beneficii (2), de' *servi beneficiari* (3), de' *seniori* (4), de' *vassalli* (5), de' *vassi* (6), de' *vassi domini-*

(1) Murat. in Praefat. ad leges longobardicas, tom. 1, part. 2.

(2) Legg. di Carlo Magno 9, e 111 di Lodovico il Pio legg. 24, e legg. 4 in primo additamento ad leges longobardicas, Murat. Rer. Italic. tom. 1. pag. 2.

(3) Legg. 10 di Lodovico il Pio, legg. 58 di Lottario I, legg. 8, di Pipino, ib.

(4) Legg. 17 e 47 di Pipino, ibidem.

(5) Legg. 16 di Pipino, ibidem.

(6) Leg. 9, 18 e 49 di Carlo Magno, leg. 54 di Lodovico il Pio, ibidem.

ci (1), de' *Vassi de' conti* (2) e del *vassatico* (3). Anzi in una delle leggi del re Pipino si accenna ancora di possedersi i beneficii non solo dai Franchi, ma eziandio dai sudditi longobardi (4). Per mezzo di queste leggi si veggono per la prima volta i Longobardi possessori di beneficii o feudi, e per la prima volta ancora s' incontrano nella legislazione d' Italia i termini feudali. Dal che ad evidenza risulta, che dai Franchi vi s' introdussero i beneficii o feudi. Come poi questi ebbero voga più che in ogni altra parte nella Lombardia, antica sede de' re longobardi e de' re franchi loro successori, che seguitarono ad appellarsi ancora re de' Longobardi, ne avvenne, che gli abitatori di quelle contrade seguitando a vivere colle loro leggi longobarde secondo il permesso ottenutone dalla umanità del vincitore, nello adottare dai Franchi la ragion feudale vi applicarono le loro leggi e costumanze longobarde. Quindi è, che le consuetudini feudali, ch' ebbero corso nella Lombardia, chiamaronsi costumanze longobarde. A tutto ciò non riflettendo molti scrittori, opinarono che tali usi feudali longobardi si fossero introdotti dai Longobardi insieme co' feudi nella loro venuta in Italia, e non già che vi nascessero dopo la conquista di Carlo Magno.

VI. L' erudito D. Carmine Fimiani, professore primario nell' archiginnasio napolitano (5), per dimostrare che i Longobardi non siano autori de' feudi nell' Italia ha indicato molte leggi longobarde risguardanti i doni maritali, la libera disposizione de' propri beni, la successione dei figli naturali, delle figlie legittime maritate e vergini e delle sorelle, e le ha collazionate coi corrispondenti titoli dei libri delle Consuetudini feudali; ed avendovi notata molta discrepanza, ne conclude, che dalla differenza che passa tra l' una e l' altra legge, resti dimostrato che i feudi non siano stati conosciuti dai Longobardi; mentre se questi gli avessero avuti in uso, gli stabilimenti contenuti nei libri delle Costumanze feudali rispetto agli additati articoli, sarebbero uniformi al prescritto delle leggi longobarde. Mi sottoscrivo ben volentieri all' autorità di tanto va-

(1) Legg 9 di Carlo Magno, legg. 16 di Pipino, ibidem.
(2) Legg. 49 di Carlo Magno, ibidem.
(3) Legg. 49 del re Pipino, ibidem.
(4) Legg. 8 del re Pipino, ibidem.
(5) Carmini Gimiani elementa juris feudalis cap. 2, pars posterior, lib. 1, pag. 85.

lentuomo, ma sottopongo all' altrui riflessione, che i feudi originariamente furono, come tuttavia sono, parte del dominio dello stato, e le leggi che gli risguardavano, formavano la costituzione politica della nazione, e perciò non vi si poteano adattare le leggi civili, che riflettevano alla successione ed alla libera disposizione de' privati patrimoni. Onde sembra che dalla varietà che passa dalle leggi civili alle politiche, non possa trarsi argomento se il parallelo non corra.

VII. Surti dunque in Italia i feudi dopo la venuta de' Franchi, egli è indubitato, come rilevasi dall' espressioni delle stesse Consuetudini feudali, che v' incominciarono a sussistere nella stessa maniera che nacquero presso i primi conquistatori germani, ed ebbero l' istesso oggetto del servigio militare e soffrirono le stesse vicende. Ciò rilevasi con evidenza dai libri delle Consuetudini feudali, ai quali deve ricorrersi, e non già alle varie opinioni degli eruditi, le quali sovente riescono fallaci.

VIII. Nel precedente capitolo si è veduto, che i popoli germani seguendo il loro sistema politico ne' regni sottomessi divisero molte terre e castella delle fatte conquiste ai loro guerrieri sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servigio militare, e che questi poi, quantunque ne ritenessero parte per non essere sciolti dalla giurata fedeltà e dal promesso servigio militare, pure per non portarne essi soli il peso, ed anche per accrescere le forze dello stato, soleano della restante porzione investirne altri compagni, che giuravansi essere loro fedeli e si obbligavano al servigio militare. Si è rilevato ancora, che passati cotesti tali beni o altri fondi e regalie dello stato in potere delle chiese, i loro rettori, cioè tanto gli arcivescovi, vescovi che abati gli ebbero collo stesso peso del servigio militare e per lo stesso fine, e nella stessa maniera poco anzi accennata li suddivisero a gente d' armi. Finalmente si è dimostrato, che i duchi, marchesi e conti erano ufficiali dello stato, amovibili ad arbitrio del sovrano, e principalmente obbligati ad accorrere coi loro guerrieri ad ogni bisogno pubblico, e che i medesimi per potere con seguito di maggiori forze presentarsi nelle urgenze della nazione, aveano la facoltà di dividere sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servigio militare ad altri guerrieri parte dei loro ducati, marchesati e contadi. Dopo la venuta de' Franchi in Italia introdottivisi i beneficii o feudi, tutte coteste costumanze vi ebbero nella stessa maniera corso. Coloro che riceverono i beneficii

o feudi dai re d'Italia o dagl' imperatori esercitarono la facoltà di dividerli in parte ad altri guerrieri che giuravano di essere loro fedeli, e si obbligavano di servirli nelle guerre. Gli arcivescovi, vescovi, abati, le badesse e chiese ch' ebbero tali beni o altri fondi dello stato sottoposti all' obbligo del servigio militare, li divisero parimenti nell' additata forma ai guerrieri. In fine le regioni d' Italia furono rette e governate dai duchi, marchesi e conti, che pure furono ufficiali amovibili a cenno del principe, e specialmente addetti al comando delle truppe dello stato, e per comparirvi nelle occasioni con maggior prontezza e seguito non mancarono anch' essi di dividere parte de' loro governi a' guerrieri coll' obbligo del servigio militare e col giuramento di fedeltà. Come i feudatari investiti dai re d' Italia o dagl' imperatori occuparono il primo grado nel sistema feudale, che formava la economia politica dello stato, e le persone costituite in dignità ecclesiastiche vi godevano grandissime prerogative, ed egual figura luminosa vi faceano i duchi, marchesi e conti, così tutti costoro per mantenere il decoro della loro primaria graduazione non investivano delle loro castella o di altri beni se non che cospicui nobili privati, i quali entravano nel secondo grado dell' ordine feudale, e si dicevano *valvassori maggiori* o *capitanei* che non mancavano di prestare nelle occorrenze ai loro principali il servigio nelle guerre e nelle comparse orrevoli. Cotesti *valvassori maggiori* o *capitanei* per essere anch' essi rilevati in parte dal peso del servigio militare, ed avere seguaci e aderenti ne' loro bisogni, investivano di parte de' loro feudi altri meno nobili, e questi ultimi venivano distinti col nome dei *valvassori minori* o di *valvassini* (1). Queste a un dipresso fu-

(1) « Feudum autem dare possunt archiepiscopus, episcopus, abbas, abbatissa, praepositus, si antiquitus consuetudo eorum fuerit dare. Marchio et comes similiter feudum dare possunt, qui proprie regis, vel regni valvasores dicuntur: sed hodie capitanei dicuntur, seu appellantur, qui et ipsi feuda dare possunt. Ipsi vero qui ab eis accipiunt feudum minores valvasores dicuntur. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 1, tit. 16 et 17, lib. 2, tit. 10.

L' eruditissimo Muratori nella sua Dissertazione XI dell' Antichità italiane opina, che all' esempio dei re d' Italia i duchi, marchesi, conti, vescovi ed abati si procacciassero de' vassalli col dare anch' essi in feudo terre o castella; ma a mio credere ciò sulle prime non procedè tanto dall' ambizione, quanto dalla originaria facoltà ch' ebbero i capi delle tribù germaniche di suddividere ai loro clientoli le terre ad essi divise coll' obbligo del servigio militare a fine di accrescere le forze dello stato, che tutte consisteano nel sistema feudale.

rono le diverse graduazioni più o meno distinte de' feudatari d'Italia, ed i vari nomi che i medesimi vi ebbero, secondo che i loro feudi erano più prossimi o più da lungi diramati dalla corona.

IX. Un tal dritto di creare i *capitanei* o *valvassori maggiori*, e *minori* o *valvassini*, o sia la facoltà di subinfeudare era perpetua, e passava *in infinitum* a tutti i possessori de' feudi (1), non potea però esercitarsi in maniera che il subinfeudante in tutto si spogliasse del beneficio o della baronia, ma dovea presso di se ritenerne la maggior parte, come espressamente si vede stabilito nel titolo settantesimo terzo del libro IV dei feudi presso Cujacio (2). L'obbligo di ritenere l'infeudante parte del feudo nasceva, come abbiamo di sopra accennato, dal non essere in balìa de' feudatari di potersi sciogliere dalla giurata fedeltà e dal promesso servigio militare. È vero che in molti altri luoghi dei libri delle Consuetudini feudali si trova rapportato, che i feudatari poteano anche in tutto subinfeudare i loro feudi (3); ma ciò a niun patto può riputarsi un dritto effettivo ed uniforme alla natura ed alla origine de' feudi medesimi, ma deve piuttosto credersi un effetto di que' tanti abusi e di quelle tante illimitate facoltà, che in appresso vedremo essersi arrogate dai baroni italiani per l'assenza e debolezza de' re d'Italia e degl'imperatori. Per cotesti convincentissimi motivi ho qualche ripugnanza di concorrere nel parere dell'erudito professore D. Carmine Fimiani, il quale nel suo Trattato de' suffeudi ebbe per dritto certo feudale, che i baroni potessero per intero subinfeudare i loro feudi; e per eludere egli il contenuto nel frammento delle usanze feudali rapportato da Cujacio, lo riputò un testo estraordinario e non di tanta forza e vigore, che lo stesso potesse distruggere quella illimitata facoltà che nei libri delle Consuetudini feudali si dà

(1) « In feudum tamen recte dabit . . . . . et hoc ut dare liceat in infinitum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 34, § 3.

(2) « Summopere mandare curamus, ut si quis aliquem de beneficio investiverit, quod ille, qui investitus fuerit, non potest per proprium vendere, nec pro levissima re locare, nec infeudare, nisi majorem partem apud se retinuerit. » Cujac. De feudis lib. 4, tit. 73.

(3) « Si vero vel totum, vel partem volebat per feudum aliquem investire, hoc licebat ei sine fraude facere. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 9.

« Beneficium a vassallo in feudum, si nihil in fraudem legis fiat, recte dari potest. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 26, § 9.

ai baroni di poter subinfeudare per intero le loro baronie (1). Ma con di lui pace altrove ravviseremo esser di non minor peso, nè di minor autorità delle Consuetudini feudali i frammenti conservatici dall' Alvarotto e dall'Ardizone (2), tra' quali trovasi il citato testo del Cujacio.

X. Non senza ragione poi il Feudista nello enumerare coloro che poteano dare i feudi, principalmente annovera gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, le badesse ed i prepositi delle chiese (3). Imperocchè avendosi i possessori de' beni feudali e dello stato arrogata la facoltà di poterli a lor talento tramandare alle chiese anche senza il consenso di coloro dai quali li teneano, e la legge che moderò un tale abusivo arbitrio essendo stata pubblicata molto tardi, come appresso vedremo (4), tali e tanti furono i mezzi, onde i feudi in sì gran copia passarono alle chiese, che le stesse più di ogni altro furono al caso di potere subinfeudare. Dacchè l' imperatore Carlo Magno per la redenzione dell' anima sua fece alla Chiesa romana quelle ampie donazioni (5), che sono a tutti conte, i principi, duchi, cavalieri e guerrieri, risentendo nello avvicinamento della vecchiaia e della morte lo irresistibile rimorso di una coscienza lesa, non trovarono altro modo per disarmare la vendicatrice mano della divina giustizia, che le preghiere dei sacerdoti, de' monaci e delle claustrali, e perciò dedicarono alle loro chiese ed ai loro monasteri una grossa porzione dei loro beni e delle loro rapine (6). Nello scadere del X secolo essendo prevalsa la opinione dello immediato avvicinamento del finale discioglimento di tutte le cose, erano tutte le province di Europa immerse nella più profonda costernazione, ed un numero prodigioso di gente abbandonando i parenti e cedendo alle chiese o ai monasteri le proprie sostanze, si portò precipitosamente nella Palestina, ove immaginava che immedia-

(1) Carmini Fimiani Commentar. de subfeudis cap. 2, § 2.

(2) Capitolo VI, § V della seconda parte di questa Dissertazione.

(3) Consuetud. feud. lib. 1, tit. 1, § 1, rapportata nella nota del precedente § 8.

(4) § VIII del Capitolo VI della prima parte di questa Dissertazione.

(5) Il pontefice Adriano I nella sua lettera scritta a Carlo Magno rapportata dal Muratori al tom. 3, part. 2, pag. 194 degli scrittori delle cose Italiche, parlando delle donazioni da quell' imperatore fatte a s. Pietro esprime la causale *pro animae vestrae mercede*.

(6) Vedi Muratori Dissert. de redemptione peccatorum. Antiquit. Italicae medii aevi tom. V pag. 712.

tamente Gesù Cristo avesse a calare dal cielo per giudicare il mondo. Altri per diminuire la severità del supremo giudice, e per essere risguardati con occhio più propizio si dedicarono coi loro beni e colle loro persone al servizio delle chiese dei conventi e de' sacerdoti. I più opulenti tentarono di placare la Divinità con ricche donazioni, che conferirono all'ordine sacerdotale e monastico (1). Il pontefice Urbano II per torre dalle mani degl' infedeli la terra benedetta e consacrata col sangue del Salvatore del mondo radunò in Piacenza un concilio tanto numeroso, che per la infinita gente concorsavi dovè tenersi nelle campagne di quella città, e per la prima volta vi bandì la Crociata, e molti con giuramento si obbligarono di andare a guerreggiare oltremare (2). In tale occasione per conservare alle chiese le acquistate ricchezze e gli ottenuti feudi, egli ordinò sotto pena di scomunica, che gli stessi non si potessero più subinfeudare (3). Come tal divieto non era giusto che risguardasse il tempo passato, ma il futuro, perciò il feudista nel determinare che gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, le badesse ed i prepositi delle chiese poteano dare i feudi vi soggiunge, purchè nella rispettiva chiesa vi fosse la costumanza di darli, cioè a dire quante volte prima del divieto di Urbano fossero stati i rettori delle particolari chiese soliti a subinfeudare i beni delle medesime. Proseguendo lo stesso pontefice lo intrapreso impegno della crociata unì poco dopo altro più numeroso concilio in Chiaromonte, ove una moltitudine innumerabile fu crocesegnata per quella sacra conquista (4). Queste ed altre consimili posteriori spedizioni continuarono in varie guise ad arricchire le chiese ed i ministri con quotidiani aumenti di beni. Avvegnachè coloro che assumeano la croce, disponeano delle loro possessioni come se fossero già in punto di morte a riguardo dei pericoli che do-

(1) Quasi tutte le donazioni fatte alle chiese durante il periodo del decimo secolo portano la espressione *appropinquante mundi termino* etc.

(2) Bertholdus Constantiensis in Chr.

(3) Labbè, Conciliorum tom. XX, pag. 813, supplemen. Mansi tom. VI, pag. 549.

(4) Vid. Theodori Ruinarti in vita Urbani II § 225 pag. 224 et seq. tom. 3 oper. Posthum. Joan. Mabilloni, et Theodori Ruinarti, Harduini Concilior. tom. XI, par. 2, Labbè Concilior. tom. XX, Baronius Annal. Ecclesiast. ad ann. 1095, tom. XI, Guillelmus Tyr. Histor. lib. 1, cap. 11, Bernardus Thesaurus cap. 6, Muratori tom. 7, Scriptores rerum Italic.

veano correre, e lasciavano la maggior parte de' loro averi alle chiese, affine di ottenere la protezione divina per mezzo di cotesti pii legati. Tutti quei soldati ch' erano stati intrigati in litigi co' preti o monaci, a beneficio di questi rinunziavano ogni loro pretensione (1). Altri poi che aveano usurpato alcuna cosa della chiesa, o che aveano sentito esserne fatta la occupazione da' loro maggiori, ne faceano la emenda colle più ricche e magnifiche donazioni (2). Molti capi delle più illustri famiglie ad oggetto di supplire alle spese del loro viaggio o ipotecavano o vendevano le loro terre e castella ai principi, ai monasteri ed alle chiese, le quali possedendo considerabili somme di danaro erano abilitate a fare vantaggiosi acquisti (3).

XI. Sebbene i primi fondatori degli ordini monastici avessero posto per base de' loro istituti un nobile disprezzo delle vanità terrene, e tutta la loro disciplina consistesse nella sola contemplazione ed unione coll' Ente Supremo, ed i seguaci di s. Benedetto, di s. Bernardo e s. Brunone si ricoverassero tra le rupi e le selve per chiudere tutti gli aditi de' sensi esteriori contro le contagiose influenze del mondo, e fissassero il più delle volte il loro ritiro in luoghi paludosi ed insalubri per indebolire più facilmente gli stimoli delle umane passioni, pure in osservanza della regola monastica cominciarono colle loro fatiche a disporre il terreno alla cultura ed a rendere que' luoghi meno selvaggi e più abitabili. La fama della loro santità invitò i principi ed i guerrieri a conceder loro nuove tenute con villani e servi ascritti alla gleba, coll' opera dei quali animata e diretta dalla pazienza e vigilanza de' monaci si andò a poco a poco migliorando lo stato di quei campi selvosi e malsani, che da albergo di fiere e di serpi divennero terre e villaggi. L' amor proprio ed il desiderio di mag-

(1) Vid. Plessis Hist. de Meaux, tom. 11, pag. 76 et seq., Gallia Christiana Benedictinorum, tom. II, pag. 138.

(2) Du-Fresne Notae ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52.

(3) Roberto duca di Normandia ipotecò il suo ducato a Guglielmo suo fratello re d' Inghilterra, vid. Histor. major. di Matteo Paris lib. 1, pag. 24. Odo visconte di Bourges vendè il suo territorio al re di Francia, vid. Gallia Christiana Benedictinorum, tom. 2, pag. 45. Chiunque desidera maggior numero di esempi potrà consultare Du-Fresne adnotat. ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52, Boaulninvillier sur l' origine, et les droits de la noblesse, et Joan. Georg. Cramer de juribus et praerogativis nobilitatis, tom. 1, pag. 71 et 409.

giore ricchezza e potenza, che non mai abbandona l'uomo, animò gli abati, sotto specie di non essere inquietati nelle loro solitudini, ad impetrare dagl' imperatori, dai re e sovrani la immunità dalla giurisdizione de' duchi, conti e marchesi, nel territorio de' quali erano compresi i luoghi da essi resi abitati. Ottenuta tal esenzione dalla giurisdizione degli ufficiali ordinari dello stato, gli abati stessi esercitarono tutti gli atti giurisdizionali ne' loro esentati villaggi, che in appresso riconobbero dall' autorità sovrana in conseguenza dell' ottenuta esenzione. Non è superfluo il qui avvertire, che venendo tali terre e castella composte di villani o servi (1), ne avvenne, che i monasteri su de' medesimi esercitassero quei tanti eccessivi dritti di angarie e perangarie e tante altre esorbitanze, che invano taluni autori si sono sforzati di derivare dai popoli Germani, e che piuttosto avrebbero dovuto ripetere dal dritto di servitù. I felici avvenimenti co' quali i pontefici romani stabilirono la loro temporale giurisdizione, furono ai prelati inferiori di stimolo per tentare lo stesso nelle loro diocesi. Molti vescovi ed abati aspirarono alla giurisdizione civile sopra le città e sopra i territorii, in cui esercitavano la potestà spirituale. Quindi sursero perpetue gare e brighe giurisdizionali tra i duchi e conti, ch' erano governatori delle città, ed i vescovi ed abati che n' erano gli spirituali regolatori. Gl' imperatori ed i re sovente secondarono le loro am-

(1) A cotesti villani o servi ascritti alla gleba possono attribuirsi le origini di molti feudi posseduti da particolari con tanti dritti esorbitanti e distruttivi della umanità, ed attribuir si debbono tutte quelle giurisdizioni personali nel Foro comunemente dette *in personas*. Dalle carte rimasteci dai Longobardi si ravvisa, che fin dai tempi de' medesimi vi erano servi ascritti alla gleba, i quali nei vari monumenti si veggono colle terre stesse dalle persone devote donate alle chiese ed ai monasteri. Il conte Ruggiero e il di lui figlio Ruggiero I re di Sicilia per far fiorire ne' regni loro la coltura de' campi donarono ai baroni, alle chiese ed ai monasteri molti servi saraceni e greci fatti schiavi nelle guerre oltre mare. Lo stesso re impadronitosi di Napoli donò a ciascun milite moggia cinque di terre e cinque villani. *Falco Beneventanus ad ann.* 1140. Di costei villani o servi ascritti alla gleba anche nei tempi posteriori si fa menzione nelle Costituzioni del re Guglielmo I e dell' imperator Federico II, Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 20, lib. 2, tit. 22, lib. 3, tit. 2, nei Capitoli di papa Onorio IV dell' anno 1285 al § *ad novas communantias* etc. presso Giannone lib. 21, cap. 1, dopo il qual tempo interamente cessò nel nostro regno la servitù.

biziose mire, o per evitare le contese che sorgevano tra i vescovi ed i magistrati civili e militari, o per una divota riverenza all' ordine sacerdotale, o colla mira di mantenere ed aumentare la propria autorità mercè la influenza degli stessi vescovi, che presso i popoli erano di gran peso per la barbarie de' tempi. Quindi dal secolo X in poi si veggono tanti vescovi ed abati investiti e decorati cogli onori di duchi, marchesi, conti e visconti delle città e terre delle loro diocesi (1). Tali e tanti dunque essendo stati i rivoli principali, onde i beni feudali e dello stato si condensarono nelle chiese, e nei monasteri, non dee recar meraviglia, se il feudista nello enumerare coloro che poteano subinfeudare mette in primo luogo gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, le badesse ed i prepositi delle chiese,

XII. Passando ora a ragionare della durata de' feudi d' Italia, sul principio i feudatari italiani erano come presso i popoli germani meri e semplici usufruttuari a tempo, che poteano ad arbitrio del concedente rimuoversi, ed erano riputati come ufficiali dello stato. Sebbene quando a tempo di Carlo Magno vi furono introdotti i beneficii, o feudi erasi già presso i Franchi in qualche maniera alterata l' antica costituzione feudale per averli Carlo Martello incominciati a rendere vitalizi e trasferibili ai successori, pure deve considerarsi che tal novità ebbe luogo pe' soli beni delle chiese da esso Carlo Martello distribuiti ai suoi guerrieri, e non già pegli antichi beneficii della corona, i quali restarono nel pristino piede, anzi le distribuzioni da lui fatte dei fondi ecclesiastici, come si è di sopra accennato, furono in parte rivocate dal re Pipino, ed i beneficii presso i Franchi non incominciarono ad essere vitalizi che a tempo di Lodovico il Pio, e non passarono con sicurezza ai discendenti che sotto il regno di Carlo il Calvo. Laonde ai tempi di Carlo Magno, principe vigilantissimo pei dritti della corona, restava tuttavia in piedi presso i Franchi l'antico sistema feudale, e perciò in conformità del medesimo si doverono gli stessi beneficii o feudi trasportare in Italia allora quando egli co' suoi Franchi vi fondò il regno italico. In fatti la Consuetudine feudale dice, che nell' anti-

(1) Il Tomasino ha raccolto una moltitudine di esempi per provare, che i titoli e le prerogative di duchi e conti furono conferiti a taluni prelati anche prima del decimo secolo. De Disciplina Ecclesiae veteri et nova tom. 3, lib. 1, cap. 28, pag. 89.

chissimo tempo, cioè sul nascere de' feudi in Italia, era il beneficio talmente connesso e dipendente dalla potestà del concendente, che questi a suo arbitrio potea ritoglierlo (1). La espressione di antichissimo tempo usata dal Feudista non si deve riferire, come taluni hanno creduto, ai primi tempi nei quali presso i conquistatori germani s' introdussero i feudi. Perocchè il Feudista parla delle sole consuetudini che nelle diverse epoche ebbero luogo in Italia, nè mai in tutti i libri delle consuetudini si vede fatta menzione alcuna degli usi dei germani primi istitutori de' beneficii. E l' antichissimo tempo molto bene può rapportarsi ai Franchi, primi introduttori dei feudi in Italia. Conciossiachè lo stabilimento di essi Franchi nelle contrade italiche, come abbiamo accennato, avvenne nel 774 dopo la eversione del regno longobardico e la compilazione de' libri delle Consuetudini feudali seguì al più tardi circa l' anno 1170; sicchè in questo tempo il compilatore di quelle Consuetudini parlando della primiera costumanza dei feudi introdotta in Italia nel 774 o poco dopo, potè benissimo dire, che la stessa vi avea avuto luogo nel tempo antichissimo, intercedendovi dall' una all' altra epoca lo spazio di circa quattro secoli, e ad un giurista può bastare il corso di cento anni per dire tempo antichissimo.

XIII. Se al dire del Feudista ne' tempi antichissimi erano i feudi in Italia talmente connessi alla potestà del concedente, che questi potea a suo talento rivocarli, ne segue non esser vera la opinione di quei gravi scrittori, i quali sostennero, che i feudi in Italia nascessero senza legge certa, mentre vi furono introdotti secondo la loro essenza e natura feudale, e collo stabile uso che i medesimi in tutto e per tutto dipendessero dall' arbitrio dell' istesso concedente. Di poi forse per le stesse cagioni accennate nel precedente capitolo si giunse a tanto, che la concessione del feudo avesse fermezza per un anno (2). Col tratto del tempo si stabilì, che la concessione del feudo si prolungasse alla vita del concessionario (3). A

(1) « Antiquissimo tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quatenus vellent possent auferre rem in feudum a se datam. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 2.

(2) « Postea vero eo ventum est, ut per annum tamen firmitatem haberent. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 2.

(3) « Deinde ita statutum est, ut usque ad vitam fidelis perduceretur. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 2.

ciò dette occasione la condiscendenza di Lodovico II imperatore e re d'Italia. Questi in una sua legge pubblicata in Pavia nell' anno 855 parlando della umanità del suo governo disse, che da quando egli regnava a niuno avea tolto il beneficio senza giusta causa. Con ciò egli volle dire in sostanza, che non si era valuto dell' arbitrio che secondo la natura de' beneficii avea di passarli da uno in un altro. Nella stessa legge dichiarò esser sua volontà, che i suoi fedeli non ne fossero spogliati senza motivo e cognizione legale (1). Dalla condiscendenza di questo inperatore e re d' Italia riconobbero i beneficii o feudi italici la loro durata a vita del concessionario. Poscia tanto si andò innanzi, che il beneficio passò a quel figlio, a cui confermar lo volesse il proprietario (2).

XIV. Dall' essersi ammesso uno solo de' figli sembra che si confermi la opinione, che i Franchi fossero in Italia gli autori de' feudi. Imperocchè coll'essersi nel principio fatto un solo figlio successore al padre nel feudo, si dee credere che questi esser dovesse il primogenito. Nè fa ostacolo, che nella Consuetudine non si esprime il primogenito, ma si denota solamente quel figlio a cui il concedente lo avesse confermato, perchè potea darsi il caso che il primogenito avesse impedimenti tali, che secondo la natura e l' obbligo dell' indispensabile servigio militare egli fosse inabilitato ad aver feudo, come se fosse muto, sordo, cieco, zoppo, cherico od avesse qualche altro ostacolo personale che lo rendesse inabile alla guerra ed incapace alla successione feudale, come appresso dichiararono le stesse Consuetudini (3). Questa è la ragione per cui non si volle tassativamente denotare il primogenito; potendo esservi il caso in cui se gli potesse preferire altro figlio. Se dunque sul principio fu annesso un solo de' figli alla successione feudale, e se questi naturalmente esser dovea il primogenito a tenore di quello ch' è stabilito dal dritto dei Franchi, ne risulta con chiarezza ch' essendo coll' imperator

(1) « Denique quia Christri custoditi clementia neminem juste consecuto privavimus, sed neque privari absque legali fanctione aliquem nostrorum fidelium volumus beneficio. Additamentum primum ad leges, sive Capitularia Ludovici II, lex IV. » Muratori Leges longobardicae, tom. 1, part. 2, Rerum italicarum.

(2) « Sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem scilicet Dominus hoc beneficium vellet confirmare. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 2.

(3) Consuet. feud. lib. 1, tit. 7, in fine, et lib. 2, tit. 36.

Carlo Magno venuti in Italia molti Franchi, e rimastivi situati, questi siano stati gl' introduttori dei beneficii o de' feudi, e che da essi passassero ai Longobardi. In fatti prosiegue a dire la Consuetudine, che finalmente alla successione feudale furono ammessi egualmente tutti i figli (1). Ciò dovè naturalmente avvenire quando i Longobardi adottarono da' Franchi l'uso de' feudi, ed a questi adattarono le loro leggi longobarde, che nella successione ammettevano egualmente tutti i figli. Con questa gradazione a poco a poco i feudi da annuali divennero vitalizi, quindi passarono secondo il dritto de' Franchi al primogenito, od a quel figlio che fosse dal signore diretto prescelto, e finalmente divennero dividui ed egualmente vi succederono tutti i figli.

XV. Coteste graduali costumanze e specialmente quella di ammettersi nella successione de' feudi tutti i figli ebbero luogo o per angustie dei re d' Italia o per la quasi continua assenza degl' imperatori. Tali circostanze portarono, che alla morte de' padri i figli succedevano di fatto nei loro feudi. Lo stesso ancora avvenne nelle guardie gastaldie, contee, marche, ducati e capitanie, ch' erano uffici dello stato. Il disordine andò tant' oltre, che i figli de' feudatari o de' governatori ed ufficiali de' luoghi talvolta anche a viva forza vi si mantenevano, e se qualunque volta ne fossero privati, l'aveano ad onta e particolare ingiuria. Ma i re, imperatori e i proprietari possessori di grandi feudi, e che aveano molti suffeudatari, s' ingegnarono dal canto loro anch' essi di mantenersi, al più che potevano, l'autorità di disporre de' feudi e de' governi, e ritenere il corso alla consuetudine, che non andasse tropp' oltre. Per la qual cosa sebbene fossero quasi tutti costretti di lasciare ai figli gli stati paterni, massime s' erano capaci di governare, impedivano almeno che la consuetudine non si estendesse a' nipoti o fratelli di chi non avesse figli atti a succedergli. Vero è, che non solamente ne' grandi feudi nascevano disturbi e scompigli per la successione, ma molto più spesso ne' feudi subalterni e subordinati, che si davano dai marchesi o da' conti ai loro inferiori, e che poteansi chiamare sottofeudi. I marchesi ed altri signori così ecclesiastici, come secolari dipendenti immediatamente dall' imperatore o dal re investivano di castella o di altri beni stabili di qualsivoglia

(1) « Hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter filios pertineat. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, § 2.

genere le loro creature, e specialmente quelli che sotto essi militavano. Ma cambiandosi spesso le inclinazioni e gli affetti secondo il variar delle circostanze, i grandi signori cercavano di levare i feudi a coloro a' quali si erano dati una volta, o vietare almeno che non passassero a' figliuoli. Questa cosa cagionava infinite gelosie, sospetti e inimicizie da ogni canto, e la ruina delle famiglie e dello stato.

XVI. In fatti presedendo alla cattedra arcivescovile di Milano il famoso Eriberto, e facendovi da signore quasi assoluto, i beneficiari o feudatari minori, detti comunemente *valvassori* e *valvassini* in occasione che una certa persona potente fu privata del suo beneficio o feudo, si mossero a tumulto contro i loro signori (1). In tale congiuntura entrarono essi in aperta rottura co' loro signori, e venuti alle mani in Milano e in altri luoghi della Lombardia, vi furono molte stragi. L'imperatore Corrado il Salico, che si trovava in Italia, invano vi accorse per quietare il tumulto, chè col suo arrivo in Milano si fece più serio per essere venuto in briga coll'istesso arcivescovo Eriberto, e per avere con poca sua gloria indarno assediata quella città. Finalmente Corrado nell'anno 1038 non potendo colla forza metter fine agli scompigli lombardi, promulgò una sua legge per riconciliare gli animi dei *seniori* , de' *valvassori* e *valvassini*, per rendere i militi tra loro concordi e pronti al servigio dello stato e de' loro principali (2). Colla medesima stabilì , che i maggiori e minori vassalli non potessero senza causa conosciuta dal re o dai regi messi o commissari essere spogliati de' feudi da coloro dai quali li teneano: che i feudi dovessero passare dai padri ai figli : che se il feudatario non avesse figli, ma nipoti dal suo figlio maschio, questi avessero il feudo , e se non lasciasse nipoti ma fratelli legittimi costoro, succedessero nel feudo che era stato del loro comune padre.

XVII. Si è precedentemente divisato, che i *valvassori* maggiori erano quelli che ricevevano i beneficii o feudi da' duchi, marchesi e conti e da' feudatari che riconosceano le loro baronie addirittura dalla corona, e che coloro che da cotesti

(1) Herman. Contractus in Chronico, Arnulph. Histor. Mediolanen. lib. 2, cap. 10.

(2) « Ad reconciliandos animos seniorum , et militum , ut ad invicem semper inveniantur concordes , et ut fideliter , et preseveranter nobis , et suis senioribus serviant devote. » Presso il Muratori tom. 1, part. 2, nella raccolta delle leggi longobarde.

valvassori maggiori li riceveano, denominavansi *valvassori* minori o *valvassini*. Sicchè non parlandosi nella legge di Corrado della successione dei duchi, marchesi e conti, ma de' soli *valvassori* maggiori o minori, non vi furono compresi i ducati, marchesati e contadi, e la ragione fu, perchè gli stessi non erano semplici benefici ma ufficii e dignità dello stato, come vengono definiti nelle stesse Consuetudini feudali. In fatti da queste si rileva, che per moltissimo tempo dopo la legge dell'imperator Corrado i figli de' duchi, marchesi e conti furono esclusi dalla successione dei ducati, marchesati e contadi, i quali ritornavano alla corona, e non poteano averli i figli o discendenti dei defunti, se per grazia del principe non ottenevano la nuova concessione o investitura (1). Ma avendo le guerre ed i tumulti de' *valvassori* e *valvassini* Milanesi prodotto, che i feudi si tramandassero ai successori, non tardò molto che in mezzo alle confusioni del regno italico passassero ai discendenti anche i ducati, i marchesati e contadi, e che la stessa succession feudale per condiscendenza dei re d' Italia si estendesse al patruo, e dai feudatari si usurpasse nei gradi ulteriori.

XVIII. Per lo scisma che dividea l'unità della Chiesa e del suo capo trovavasi l'Italia nell'anno 1133 involta in mille turbolenze a cagione delle varie fazioni de' popoli e de' principi di cristianità. Alcuni aderivano al pontefice Innocenzo II; ma come non penetrarono subito da per tutto le sincere notizie della legittimità della sua elezione, molti popoli ed anche persone di pietà sul principio seguirono le parti dell'ambizioso antipapa Anacleto, di cui fu anche seguace Ruggiero re delle due Sicilie (2). Per dare qualche ordine a tali sconcerti calò in Italia l'imperator Lottario, e come condusse seco non più di due mila cavalli (3), fu per le scarse sue forze ricevuto con poco suo onore, secondo narra Alberico monaco dei Trefonti (4). Giunto in Roma trovò dall' antipapa occupato

(1) « De marchia, vel ducatu, vel comitatu, vel aliqua regali dignitate si quis investitus fuerit per beneficium ab imperatore, ille tantum debet habere. Haeres enim non succedit ullo modo, nisi ab imperatore per investituram acquisierit. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 14.

(2) Abbas Telesinus lib. 2, Arnulf. Sagiens. De Schismat., Bernardus epistol. 139.

(3) Falco Beneventan. in Chron.

(4) Albericus Monacus apud Leibnit.

Castel s. Angelo colla Basilica Vaticana (1). Onde appena potè dal pontefice Innocenzo ricevere nella Basilica Lateranense la corona imperiale (2). Dopo tal cerimonia fu egli denominato imperatore, secondo del suo nome, sebbene da taluni sia anche appellato terzo per essere il terzo re d'Italia di tal nome. La debolezza e quasi il disprezzo in cui era Lottario, fu cagione ch'egli dovesse usare infinito riguardo pei feudatari del regno italico anche a fine di procacciarsi seguaci. Perciò non potendo penetrare nella Basilica Vaticana occupata da Anacleto, nel largo di s. Pietro *ante januas beatissimi Petri apostoli* (3) pubblicò una sua Costituzione colla quale confermando in sostanza quanto avea stabilito l'imperatore Corrado il Salico circa la successione feudale, la estese anche al patruo (4). Nè passarono molti anni, che da cotesta legge di Lottario i feudatari italiani presero occasione di pretendere, che la successione feudale nella linea collaterale non solo abbracciasse il patruo, ma eziandio si estendesse fino al settimo grado (5), e finalmente anche agli ulteriori gradi fino all'infinito rispetto ai discendenti (6).

XIX. Maggior ferita però riceverono i dritti sovrani quando

(1) Cardinal. de Aragon. in vita Innocentii II. pag. 2, tom. 3, Rer. Italic. Murator.

(2) Otto Fisigensis in Chronic. lib. 7, cap. 18, Annal. Saxo.

(3) Cujacio molto si affaticò per ispiegare la data della legge di Lottario *ante januas beatissimi Petri Apostoli*, e si sforza dimostrare coll' autorità di Cassiodoro, che si solessero le Costituzioni imperiali situare nell' atrio di s. Pietro, ma forse avrebbe risparmiato tal pena, se avesse riflettuto che Lottario non potè penetrare nella Basilica Vaticana, perchè occupata dall' antipapa Anacleto. Cujac. lib. 1, De feudis tit. 17.

(4) Consuet. feud. lib. 1, tit. 19, § 1 et. 2, ove si avverta che il Feudista scambia Innocenzo II con papa Eugenio.

(5) « Hoc quoque observatur, ut si fratres meus alienaverit partem suam feudi, vel fecerit investiri filiam suam : si moriatur sine haerede masculo nihilominus revertitur ad me. Et olim observabatur usque ad quartum gradum tantum secundum quosdam : hoc ideo, quia postea non vocatur feudum paternum. Alii autem dicunt usque ad septimum gradum. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 8, § 2.

(6) « Hoc quoque sciendum est, quod beneficium hoc advenientes ex latere ultra fratres patrueles non progreditur successione secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum gradum sit usurpatum: quod in masculis descendentibus hodie novo jure usque in infinitum extenditur. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 1, in fine et. tit. 34, lib. 4, De *feudis* presso Cujacio.

si vollero tramandare ai discendenti dei possessori i ducati, marchesati e contadi, che non erano compresi nelle leggi nè di Corrado nè di Lottario, e che in niun conto comprendere vi si poteano, perchè i medesimi erano principali dignità dello stato. Ma ciò non ostante l' assenza degl' imperatori e la loro distrazione negli affari della Germania dette largo campo ai duchi, marchesi e conti italiani di ammettere per usurpazione la loro discendenza nei ducati, marchesati e contadi, e le stesse Consuetudini feudali avvertono, che ciò avvenne per mera usurpazione (1). L' imperator Federico I nella sua venuta in Italia avendo trovato tale abuso tanto inoltrato, che non ammetteva facile riparo, vi dette quel rimedio che gli permettevano le circostanze. Siccome il disordine maggiore che risentiva lo stato per tali successioni era, che i ducati, marchesati e contadi restavano divisi in tante parti, quanti erano i figli che vi succedeano, e si rendeva più difficile la loro reversione, perciò si contentò di conservare intere tali dignità dello stato, e proibì che non si dividessero, ma che vi succedesse il solo primogenito (2). Tale stabilimento fu da lui fatto in occasione che pubblicò una sua Costituzione per frenare e togliere le abusive alienazioni de' feudi, delle quali or ora passeremo a ragionare.

XX. Prima però conviene dare una passaggiera occhiata alle conseguenze politiche delle già rapportate leggi di Corrado, Lottario e Federico I. Molto certamente si alterò la costituzione politica, quando que' beni ch' erano sulle prime beneficii ed uffici a tempo, divennero per mero costume vitalizi. Imperocchè il concedersi un beneficio o feudo colla facoltà di rivocarlo ad arbitrio, altro non era che assicurarsi il servigio militare di un guerriero, il quale per esser mantenuto nella ottenuta concessione era sempre impegnato ad esser fedele, e a dimostrarsi pronto in ogni occasione di guerra. Ma quando egli per la introdotta costumanza divenne in certa maniera sicuro della sua situazione, potè vacillare nella fede ed essere anche restio a seguire il suo signore nei pericoli e

(1) « Item in feudo comitatus, vel marchiae, vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum. Sed hodie hoc est usurpatum. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13.

(2) « Praeterea ducatus, marchia, comitatus de caetero non dividatur. Aliud autem feudum si consortes voluerint, dividatur. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 55, § 2, Constit. Friderici.

nelle battaglie. Maggiore poi fu l'alterazione quando i beneficii o feudi per uso passarono dai padri ai figli. Perocchè quando erano semplicemente a vita, il concedente nel darlo calcolava sopra le qualità conosciute del concessionario, il quale, sebbene cangiar potesse costumi e fede, pure la sua vita anteriore era un pegno quasi certo della sua posteriore condotta. Ma quando il costume volea che i beneficii o feudi dai padri si trasferissero ai figli, si giuocava sulla incertezza. Non sempre da un padre di conosciuta probità e di esperimentato valore nasceano figli di egual fede e di egual valentia. Oltre a ciò, se prima della legge di Corrado erano i figli per consuetudine ammessi alla successione feudale, questo avveniva per connivenza dei signori concedenti, e per la gran fede e pei segnalati servigi resi da' loro genitori, o perchè gli stessi figli procuravano di farsene conoscere degni con anticipare evidenti riprove della loro fede e del loro valore. Quando poi per legge certa di Corrado e di Lottario i figli, i nipoti, i fratelli e i patrui de' defunti feudatari furono per necessità ed obbligo preciso ammessi, molto s'intiepidì in essi e ne' loro padri e fratelli possessori de' feudi quella efficace premura che prima aveano di farsi conoscere valorosi e fedeli difensori de' loro signori per indurli, nel caso della loro morte, a contemplare i loro figli e fratelli. In tal guisa andò poco a poco ad allentarsi il nodo che strettamente legava ed univa i principali feudatari co' minori.

XXI. Ma la totale sovversione della costituzione politica dello stato avvenne quando dopo essersi assicurata in virtù delle leggi degl'imperatori Corrado e Lottario la successione dei feudi inferiori, si venne ad usurpare e tollerare anche quella dei ducati, contadi e marchesati, e massimamente allorchè l'imperator Federico I non essendosi fidato di estirpare un tale abuso, venne indirettamente a confermarlo con avere permesso ai figli de' duchi, conti e marchesi di succedere negli uffici de' loro genitori, purchè non li dividessero. Imperocchè sebbene pria i figli dei duchi, conti e marchesi fossero stati dai re d'Italia e dagl'imperatori per lo più confermati negl'impieghi de' loro padri, pure in grazia dei meriti di costoro ciò avveniva o per mero beneplacito del principe, o per esserne i figli de' defunti mostrati degni, o per maggiormente impegnare tanto essi che i loro genitori alla fedele difesa dello stato. Ma quando i duchi, conti e marchesi videro alla propria discendenza assicurati per legge scritta quei ducati, contadi e

marchesati che pria erano stati semplici uffici, non furono più tanto solleciti per la difesa del proprio principe, e talvolta furono anche tentati di scuoterne il giogo, ed i loro figli che si vedeano accertati di sì ampie successioni, non furono più come prima premurosi di conseguire la grazia del sovrano o di rendersene degni per mezzo di azioni valorose e per mezzo di una segnalata fedeltà.

XXII. Allentatisi in tal guisa i legami che strettamente univano i feudatari principali allo stato ed i sotto feudatari ai loro signori, ne avvenne quella debolezza del governo, ed in fine quell'anarchia che fu la rovina di tutti i regni di Europa. Sebbene per riunire in qualche maniera i distratti legami tra lo stato ed i feudatari principali, e tra questi ed i loro suffeudatari, ed evitare le funeste conseguenze dell' anarchia si fosse provveduto per mezzo di molte particolari consuetudini, in virtù delle quali venivano a decadere da' beneficii e feudi quelli che verso i loro signori si mostrassero infedeli ed ingrati, che oltraggiassero l'onore delle loro famiglie, che non fossero pronti a seguirli in guerra ed a prestar soccorso in ogni occasione, pure tali leggi consuetudinarie erano quasi di niun valore pe' sudditi armati e faziosi, tanto maggiormente che i giudizi far si doveano dai padri, i quali essendo composti dell' istesso ordine de' feudatari, ed avendo tra loro complicati rapporti, ne avveniva che le giudicature per lo più riuscissero elusorie, specialmente per la fievolezza dei re d' Italia, e per l'assenza degl' imperatori, e per le fazioni nelle quali giornalmente si vivea.

CAPITOLO V.

Abuisva alienazione de' feudi, come s' introducesse e sotto quali condizioni si tollerasse in Italia.

I. Per natura ed intrinseca essenza de' feudi il feudatario è un mero usufruttuario e sul principio, come si è dimostrato, fu usufruttuario ad arbitrio del signore concedente, indi annale, poi per più anni, in progresso di tempo a vita, e finalmente potè tramandare l'usufrutto ai figli, e quindi per le rapportate leggi di Corrado e di Lottario vi poterono succedere i nipoti, i fratelli ed i patrui. Nè alcuno, pria che la legge feudale ricevesse quelle tante alterazioni, che coll' andar del tempo soffrì, pretese di potere in favore degli estranei senza

l'espresso consenso del signore concedente disporre de' feudi e farne donazione, vendita ed altre alienazioni. L'una e l'altra facoltà suppone il pieno dominio della cosa, che il feudatario non ha potuto mai vantare. Imperciocchè secondo la rapportata origine de' feudi tanto presso i conquistatori germani che presso gl' italiani i beni feudali formarono sempre la parte sostanziale dello stato, dal corpo del quale non si distaccarono mai in tutto, ma solo ai possessori fu permesso di percepirne come usufruttuari il semplice usufrutto; e quando fu per grazia introdotta la successione feudale altro non si fece che dai possessori de' feudi estendere il godimento dell' usufrutto ai discendenti del sangue, e la loro proprietà ed il loro dominio rimase come prima nel signore concedente.

II. Da ciò risulta essere erronea, incoerente ed opposta alla origine e natura de' feudi la opinione di quegli scrittori, che ne' feudatari hanno riconosciuto proprietà e dominio su dei feudi. Il dotto Du-Fresne avendo incontrato in alcune antiche carte feudali l'espressioni di *concedere* o *tenere in demanio*, e di *concedere* o *tenere in servizio*, per distinguere il loro diverso significato giudicò, che colla prima formola si denotasse la nuda proprietà de' feudi, e colla seconda la proprietà col peso del servigio militare, ed in conferma di tal suo opinamento citò una carta dell' anno 1177 del nostro re Guglielmo II (1). Ma se questo insigne letterato avesse avuto sotto il suo penetrante occhio i monumenti del menzionato nostro re Guglielmo II, avanzati alla ingiuria del tempo, avrebbe a primo tratto ravvisato, che l'espressioni di tenere i feudi *in demanio* o *in servizio* non denotavano alcuna sorta di proprietà, ma semplicemente distinguevano i feudi dai suffeudi. I primi, secondo il linguaggio di quel secolo e de' tempi immediati, si esprimeano colla formola di tenersi *in demanio* o *in capite* (2), perchè i possessori immediatamente li teneano *in capite* dalla corte, o li riconoscevano dal demanio dello stato, da cui si erano distaccati in quanto all' usufrutto, e perciò al solo so-

(1) Carolus Du-Fresne in Glossario med. et infim. latinitatis v. servitium.

(2) Presso gli antichi Inglesi il feudo conceduto dal re diceasi tenersi in capite, come rilevasi da Matteo Parisiense all' anno 1231, e presso noi avvenne l' istesso, come in termini precisi dinotano tre Costituzioni dell' imperator Federico II contenute nelle Costituzioni del regno di Sicilia. tit. 47, lib. 1, tit. 23 et 27, lib. 3.

vrano e non ad altri erano obbligati di renderne il servigio militare. I secondi si designavano colla formola di tenersi *in servizio*, *vel ab alio* (1), perchè i possessori non li teneano addirittura dai sovrani, ma dai loro vassalli, i quali n' esigeano il servigio militare ed aveano il dritto di chiamarli nel loro seguito in tutte le occasioni guerriere tanto loro particolari che dello stato. Ciò ad evidenza rilevasi dal Catalogo dello stesso nostro re Guglielmo II fatto pei sussidi della spedizione di terra santa, ove in molti luoghi e con precisione pei feudi tenuti *in demanio* s'intendeano quelli che immediatamente si aveano dalla corona, e per quelli tenuti *in servitio* s' intendeano i suffeudi (2), i quali vengono nella stessa maniera denotati nel Diploma, con cui lo stesso re Guglielmo II alla regina Giovanna sua consorte figlia di Arrigo II re d'Inghilterra costituì il dotario non solo nel contado di Monte sant' Angelo e nelle città di Siponto e di Viesti, ma eziandio nel *servitio*, che riscuotea da molte terre e castella, che il conte Goffredo avea in suffeudi dallo stesso contado di monte sant' Angelo (3). E comechè gli antichi baroni furono sempre molto premurosi di farsi seguaci per supplire col numero di questi al servigio militare dovuto alla corona, e pei particolari bisogni delle loro private occorrenze, così le antiche baronie per lo più componeansi di suffeudi. Quindi è, che le medesime, secondo rapporta lo Isernia, si concedeano colla formola *donamus tibi talem terram cum omnibus juribus et pertinentiis suis, quae de demanio in demanium, scilicet habeas tu feudatarius : quae de servitio in servitium, ut scilicet feudatarii alii, qui sunt in illa terra non habentes feudum quaternatum, sed planum, et de tabula tibi serviant* (4). Tale clausola, secondo il nostro Feudista Antonio Capicio (5), operava che colui, il quale con tali espressioni venisse di una

(1) Nelle di sopra citate Costituzioni dell'imperator Federico II i suffeudi si dicono tenersi *a comitibus*, *a baronibus*, *ab aliis*.

(2) « Vindex Napolitanae nobilitatis Caroli Borrelli. »

(3) Robertus Montensis in Append. ad Sigebert. ad annum 1278, Hovedenus in Annal. Anglic., in Herico ad ann. 1177 apud Carusium Bibliot. Sicul. tom. 2, pag. 956, Joannes Bromptonus ad ann. 1177.

(4) Isernia tit. De controversia feudi apud Pares terminanda n. 10.

(5) « Ut demanialia illius terrae habeat feudatarius iste, ea vero, quae alii feudatarii in terra illa habeant in feudum non quaternatum apud ipsosmet remaneant, et illi serviant. » Antonius Capycius De investit. feudal. tit. feudor. clausulae verb. quae videlicet de demanio in demanium, pag. 104.

terra investito, avesse l' usufrutto di tutti i demaniali, o sia di tutto quello ch' era nel regio demanio, per cui gli sorgea l' obbligo di prestare al sovrano il servigio militare, il dippiù poi che gli altri vi aveano in suffeudo rimanea parimente in quanto all'usufrutto presso di essi coll' obbligo di servire all' investito. L' additata formola conservataci dallo Isernia non solo usavasi nel suo secolo, ma eziandio fin dai tempi dei nostri re normanni, nei Diplomi de' quali sovente s' incontra (1). Rischiaratosi dunque il significato delle parole *tenere in demanio* o *in servitio*, e con documenti irrefragabili dimostratosi, che tali espressioni altro non importavano che la provvenienza de' feudi immediata dalla corona o dai suoi vassalli, ne segue che falsa sia la opinione dell' erudito Du-Fresne, che tali clausole importassero proprietà ne' feudatari e suffeudatari.

III. In non dissimile abbaglio cadde il nostro Carlo Pecchia, il quale non ostante che riconoscesse il feudatario per mero usufruttuario, pure molto male a proposito sostenne, che il medesimo abbia sul feudo una specie di dominio da lui detto all' uso germanico (2), distinzione che racchiude manifesto assurdo. Imperocchè secondo tutte le nazioni del mondo chi è usufruttuario, non può essere proprietario, nè vantare alcuna sorte di dominio diretto, e deve solo restringersi a quelle strette facoltà che l' usufrutto racchiude. Certamente se nel feudatario si suppone essere alcuna specie di proprietà, secondo il Du-Fresne, o alcuna sorte di dominio secondo il Pecchia, si verrebbe in tutto e per tutto a distruggere la natura e qualità feudale, e verrebbero a mancare nel signore concedente tutti que' dritti che al medesimo spettano in conseguenza della proprietà e del dominio, che presso di lui indispensabilmente rimane. Tale opinione di cotesti ed altri autori è nata dal non aver ben considerato la origine de' feudi, dall' avere supposto di essere i medesimi stati una volta dati in proprietà, e che poscia siansi voluti rendere patrimonio dello stato, quando che tali furono dal principio e tali rimangono tuttavia.

(1) Rocco Pirri rapporta un Diploma del re Guglielmo spedito nell'anno 1157, con cui quel re donò alla chiesa di Palermo il feudo di Broccato colla clausola *de demanio in demanium, et de servitio in servitium*. Sicil. Sacr. pag. 147, tom. 1.

(2) Supplimento alla Storia civile del regno di Napoli di Carlo Pecchia, Dissert. 1, § 10, tom. 1, pag. 33.

IV. In fatti, non ostante che colle Costituzioni di Corrado e di Lottario si fosse stabilita con legge certa la successione feudale, pure non fu mai posto in dubbio, che la proprietà de' feudi appartenesse al signore concedente, ed il loro usufrutto al concessionario colla facoltà di passare a coloro ch'erano ammessi dalle leggi promulgate dai divisati imperatori, ed erano compresi nella concessione, e per conseguenza coll'obbligo di dovere in loro mancanza riunirsi alla proprietà. Tale a un dipresso è la definizione che ne fece Oberto dell'Orto (1). Sebbene in essa si dica che l' usufrutto del beneficio talmente passi al concessionario, che a lui ed ai suoi eredi *in perpetuum* spetti, pure dee avvertirsi, che la espressione *in perpetuum* aggiunta all' usufrutto non è assoluta, cosicchè abbracci anche gli eredi estranei. Imperocchè le parole di *haeredes suos* denotano gli eredi del sangue, e additano la qualità di *erede* necessario, riferibile ai soli eredi legittimi. Anzi la voce di erede in tutte le Consuetudini feudali s' intende pei soli figli, e neppure vi sono incluse le figlie femine per la loro incapacità al servigio militare, sebbene nel decorso del tempo vi furono comprese, quando però delle medesime se ne fosse fatto speciale menzione nella concessione, come chiaramente nella stessa definizione del feudo l' addita il medesimo Oberto. Ciò è tanto incontrastabile, che per potersi oltre ai figli ammettere i nipoti, i fratelli ed i patrui vi fu bisogno dell' espresse leggi di Corrado e di Lottario, ottenute la prima per mezzo di sangue e di continui tumulti, e la seconda conseguita allorchè Lottario era sfornito di forze ed in istato da non resistere al volere de' sudditi potenti.

V. La legge poi del servigio militare porta, che l'investito e la sua successione non possa senza il consenso del signore concedente essere sciolta dal vincolo della giurata fedeltà e

(1) « Hujus autem generis species quaedam est beneficium illud, quod ex benevolentia ita datur alicui, ut proprietas quidem rei immobilis beneficiatae penes dantem remaneat, usufructus vero illius rei ita ad accipientem transeat, ut ad eum, haeredesque suos masculos, sive foeminas (si de his nominatim dictum sit) in perpetuum pertineat ad hoc, ut ille, et sui haeredes fideliter dominio serviant: sive servitium illud nominatim quale esse debet sit expressum, sive indeterminatum sit promissum. » lib. 2, tit. 23, Consuet. feud. E Cujacio non altrimenti definì il feudo, dicendo di essere *jus praedio alieno in perpetuum utendi fruendi* coll' obbligo del servigio militare, che lo fa differire dall' enfiteusi, l. 1, De feudis, in praefatione.

e dall' obbligo del convenuto servigio militare. Ma sopra tutto dopo che i feudi divennero trasmissibili ai successori del sangue compresi nella legge, il dritto di reversione esige che a verun patto non possano senza l' assenso del concedente alienarsi i feudi in mancanza de' successori in grado per non ledere la ragione dello stesso signore concedente, quale dritto si è sempre reputato inviolabile e si è mantenuto illeso, qualunque abuso siasi poi introdotto circa l' alienazione de' feudi.

VI. Non contenti i feudatari italiani di avere ottenuto, che i loro feudi da temporanei divenissero perpetui nella discendenza del loro sangue, vollero ancora esserne quasi padroni assoluti e disporne a lor talento senza il consenso del signore concendente. Ne somministrò loro la maniera l'antico costume che vi era di potersi i feudi in parte o per metà subinfeudare per accrescere le forze dello stato e per aver compagni nel servigio militare. Da ciò dedussero di potere ancora senza il consenso del signore alienare la metà del feudo; ma se l' alienazione abbracciasse più della metà, il feudo si perdesse. Tale opinione però non fu dagl' intelligenti della ragion feudale approvata, mentre nei libri degli usi feudali si avverte, che per ottima consuetudine era vietata l'alienazione del feudo (1). Se dunque, secondo il dire del Feudista, per ottima costumanza era interdetta la distrazione de' feudi, ne segue che l'uso in contrario fosse abusivo. In fatti le giudicature delle curie e de' magistrati lombardi rispetto alle alienazioni de' feudi non erano uniformi e costanti (2). Questa diversità di giudicare fa vedere che l'uso di alienare non si avea egualmente in tutte le città di Lombardia per legittimo. Come mai potea riputarsi tale, se chi dice feudo, dice usufrutto, e l'usufruttuario non può della cosa disporre?

VII. Ma non ostante che per giusta e retta consuetudine feudale fossero proibite le alienazioni de' feudi, e che secondo la opinione di molte corti d'Italia si avessero per nulle ed abusive, pure prevalse lo interesse de' feudatari, e si credè di essere in qualche maniera permesso di potersi i feudi alienare solamente per metà e non oltre (3). Come in quel tempo u-

(1) « Est autem optima consuetudine interdicta feudi alienatio. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 9.

(2) « Super qua (alienatione) multae, et diversae sententiae dabantur in singulis curiis ». Consuet. feud. lib. 2, tit. 9.

(3) « Si clientulus voluerit partem suam feudi alienare, id est medium sine domini voluntate, potuerit hoc facere: ulterius progredi non potest secundum justum, et verum usum. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13.

savansi due sorta di contratti, uno con cui il concedente trasferiva nel concessionario l' usufrutto del feudo senza pretenderne altro che il giuramento di fedeltà e l' obbligo del servigio nobile militare, l'altro con cui oltre a ciò si veniva a riservare un annuo censo o rata de' frutti o qualche altra opera ignobile personale, e il dritto di rinnovare il contratto, scorso il tempo contenuto nella convenzione, così il primo diceasi darsi *ad proprium*, ed il secondo *ad libellum*. Cotesto contratto libellario credono il Muratori (1) e Ludewig (2) essere non altronde nato che dal *libello* o sia dalla supplica, la quale si porgea al proprietario per ottenere con titolo di livello qualche cosa immobile. Il costume di darsi i soli territorii *ad libellum* per qualche annua corrisponsione o per rata de' frutti, e forse anche per qualche opera personale, ma senza il giuramento di fedeltà e senza l' obbligo del servigio militare, era già introdotto presso i Longobardi fin dai tempi del re Liutprando, come raccogliesi da una sua legge (3), e proseguì ad essere in uso nel regno italico anche quando regnavano Carlo Magno ed il di lui figliuolo Pipino, come ci additano le loro leggi (4). Stante dunque tal uso non fu difficile a fine di accrescere in tempo di guerra il numero de' seguaci e de' militi di trasportare il contratto livellario alla ragion feudale, e di darsi a livello o parte degli stessi feudi o i territorii sotto il giuramento di fedeltà, coll'obbligo del servigio militare e di altre prestazioni, o anche col peso di qualche opera personale, ma coloro ch' erano nell'obbligo di prestarle, venivano riputati dell'infima condizione tra' feudatari. Per distinguersi dunque coteste due diverse concessioni, siccome colla prima si trasferiva l'intero usufrutto del feudo, e senza obbligo di alcuna prestazione fuori del servigio militare, perciò con voce di quel secolo si disse darsi *ad proprium* , e colla seconda darsi *ad libellum* (5). E secondo l' una e l' altra concessione invalse il costume di alienarsi in parte o per metà i feudi o i fondi ricevuti coll' obbligo del servigio militare o con altro convenuto peso ignobile.

(1) Muratori, Antic. Ital. Dissertazione 36.

(2) Laudewig De Jure Clientelari cap. 4, § 4, nota (x).

(3) Luitprandi legum lib. 6, cap. 38, Murator. tom. 1, par. 2, Rer. Italic.

(4) Caroli Magni leges capo 100, Pipini leges cap. 17, Murator. Rer. Italic. tom. 1, part. 2.

(5) Consuet. feud. lib. 1, tit. 13, lib. 2, tit. 48.

VIII. Tale costumanza di alienarsi i feudi per metà col darsi *ad proprium* o *ad libellum* fu adottata dalle città più discrete e ragionevoli della Lombardia. I Milanesi poi perchè tra gl'Italiani erano i più forti e poderosi, perciò riscotendo riguardo maggiore dalla debolezza dei re d'Italia o dagl'imperatori, trattavano i beneficii o feudi quasi in tutto come allodi. Non ostante che non si dasse feudo senza investitura e senza giurarsi fedeltà al signore diretto, o senza esser da lui riconosciuto il possessore come suo fedele (1), e non ostante ancora che per consuetudine feudale e per legge imperiale il feudatario in caso di morte del patrone diretto, o in caso ch' entrasse al possesso del feudo per morte del suo predecessore, fosse obbligato a rinnovare la investitura ed a giurargli fedeltà tra un anno ed un giorno, altrimenti decadea dal feudo istesso (2); pure i Milanesi da ciò pretesero essere immuni ed esenti (3). Trattando eglino dunque i feudi quasi da assoluti proprietari, non furono paghi della introdotta costumanza di potersi in parte o per metà alienarsi i feudi senza il consenso del concedente; ma seguendo il loro costume di considerarli come semplici e meri allodi, vollero ad ogni conto distrarli per intero (4), non ostante che con tali alienazioni venissero contro tutte le regole feudali a sciogliersi dal vincolo della giurata fedeltà e ad esimersi dal contratto obbligo del servigio militare.

IX. Ma coteste così fatte alienazioni de' feudi o si facessero per metà o per intero, non si tolleravano se non che a beneficio di persona di eguale o miglior condizione del distraente, mentre il fatto del vassallo migliorar potea e non

(1) « Sciendum est feudum sine investitura nullo modo constitui posse. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 25.

(2) Consuet. feud. lib. 2, tit. 24 et 40, et lib. 1, tit. 22.

(3) « Prima autem causa beneficii amittendi haec fuit, et adhuc est in plerisque curiis; sed in nostra curia mediolanensi non obtinet: quod si vassallus per annum et diem domino suo mortuo steterit, quod haeredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tanquam ingratus existens beneficium amittit. Et e converso, si domino superstite, et vassallus decesserit, et filius ejus per jam dictum tempus neglexerit petere investituram, beneficio carebit. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 24, et tit. 40, et lib. 1, tit. 22.

(4) « Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, et sine domini voluntate. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13, lib. 2, tit. 34.

già deteriorare la condizione del feudo (1). Laonde diversa essendo la qualità de' feudatari, diversa era ancora la qualità de' feudi, e per conseguenza diversa altresì la qualità del servigio militare rispetto al numero delle persone che doveano dal feudatario portarsi in guerra per adempire al suo obbligo. Tra i diversi gradi de' feudatari essendovi quelli che dicevansi *valvassori* maggiori, ed altri che appellavansi *valvassori* minori o *valvassini*, ciò facea che i feudi del grado superiore non potessero passare a quelli dell' ordine inferiore per non pregiudicarsi la qualità de' feudi e la qualità dei dovuti servigi militari (2).

X. Oltre a ciò nelle alienazioni de' feudi tollerate in Italia non si poteano i medesimi trasferire ai luoghi ecclesiastici dopo la espressa proibizione fattane dall' imperator Federico I, come appresso vedremo (3), perchè le chiese non potendo mai mancare di successori, il feudo giammai tornato sarebbe al signore concedente (4). Di più, per tali alienazioni dal concedente in segno del suo superiore dritto si esigeano talune prestazioni, che in linguaggio feudale chiamavansi *laudationes*, come ci avverte Cujacio ne' suoi Commenti (5).

XI. Finalmente chi non avea speranza di aver figli non potea coll' alienazione del feudo privare del dritto della reversione il signore diretto, che non avea prestato il suo consenso alla seguita alienazione. Perciò negli usi feudali dopo essersi rapportato, che potea il feudatario alienare il feudo in alcuni luoghi sino alla metà, ed in altri luoghi per intero anche senza la volontà del proprietario, si aggiunge che se

(1) « Meliorem namque conditionem feudi facere potest, deteriorem vero sine domini voluntate, vel eorum agnatorum, ad quos per successionem pertinet, facere non potest. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 8, § 2, in fine.

(2) Per le cagioni di sopra allegate, parlandosi ne' libri feudali dell' alienazione de' feudi, si dice essere permessa secondo i costumi delle città: « dum tamen aut aequali domino, aut majori vendatur. Inferiori vero sine vassalli voluntate non licet partem alienare. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 34, § 2.

(3) § VIII del seguente Capitolo VI.

(4) « Ideo scilicet, quia feudum nunquam reversurus sit ad dominum, cum Ecclesia non desinat esse haeres. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13, De alienandis feudis.

(5) Cujac. lib. 2, De feudis, tit. 4.

il feudatario dia a livello o con altro contratto la metà del feudo senza il consenso del signore diretto, morendo esso feudatario senza successore legittimo, il feudo non ostante l'alienazione ritorna al concedente (1). Più distintamente questo canone del dritto feudale si stabilisce nel libro quarto dei feudi presso Cujacio, ove parimente si enuncia la libertà che di alienare il feudo avea il pessessore, ma pure vi si aggiunge, che se il medesimo sia disperato di prole, per niun conto ed in niuna maniera possa alienarlo, e che se l'abbia fatto sia nulla ed irrita l'alienazione, e che morto l'alienante il feudo distratto ritorni al signore diretto (2). Cujacio commentando tale testo notò, che chi era fuori di speranza di procrear figli non potea defraudare l'espettativa del proprietario (3).

XII. Negli stessi testi feudali fu trattato del feudo, per cui si fosse fatta la investitura al feudatario con tal legge, che l'avesse il concessionario, i suoi eredi e colui al quale l'avesse dato l'istesso investito (4). Secondo le semplici letterali espressioni di tale testo, e senza entrare, come a suo tempo faremo, alla vera di lui intelligenza (5), il medesimo somministra l'esempio il più luminoso del feudo della forma più larga che possa mai immaginarsi. Imperciocchè il feudo in tale investitura contenuto si dice non avere l'effettiva natura di feudo, ma degenerante ed impropria, e perciò sta registrato sotto il titolo del feudo che non ha la propria natura di feudo (6). Dall'espressioni di tal titolo i feudisti trassero la distinzione de' voluti feudi impropri e degeneranti, come a suo luogo vedremo. Trovasi pertanto nella stessa Consue-

(1) « Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine domini voluntate, eo mortuo sine legitimo haerede masculo, revertitur feudum ad dominum. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13.

(2) « Et si in desperatione filiorum fuerit nulla ratione, nec quolibet modo dare potest. Quae omnia si facta fuerint nullius momenti erunt, et eo defuncto omnia ad priorem dominum revertuntur. » Cujac. lib. 4, De feudis tit. 73.

(3) « Sed qui erant extra omnem spem suscipiendorum liberorum, spem domini nulla parte frustrari potuit. » Cujac. lib. 4, De feudis tit. 73.

(4) « Si quis ea lege alicui feudum dederit, ut ipse, et sui haeredes, et cui ipse dederit, habeat. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 48.

(5) Si vegga il § 13 del Capitolo XI di questa prima Parte.

(6) « De feudo non habente propriam feudi naturam. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 48.

tudine prescritto, che quantunque siffatto feudo sia degenerante e non abbia la propria natura di feudo, niente di meno talmente convenga col vero e proprio feudo, che possa alienarsi e donarsi senza la volontà del padrone diretto, ma che ciò non ostante si perda per le stesse cagioni per le quali si perde il vero feudo (1). A tale testo avvertì il dottissimo Cujacio, che il feudo conceduto colla denotata clausola di *cui dederis* finisca, si perda e ritorni al proprietario nella stessa maniera che il vero feudo (2). Nè vi può essere dubbio, che tra le cause per le quali qualunque feudo finisce, si perde e ritorna al padrone diretto, la principale è quella, quando la linea del feudatario è finita, ed esso muore senza successori in grado, come consta dalle testè rapportate Consuetudini feudali.

XIII. Questa è quella legge feudale che l'autore del memoriale dato a sua maestà per lo marchese di Gattinara cita in contrario, ma per provare che i pretesi feudi di forma larga o siano dati colla clausola *cui dederis* possano in virtù di tal legge alienarsi, ancorchè il distraente non abbia successori in grado, la dimezza e la porta monca, avendole tolto l'ultimo periodo, da cui rilevasi tutto l'opposto del suo assunto. Avvertito poi dell'incorso abbaglio, l'ha corretto, ed in una sua Memoria manoscritta l'ha ripetuta per intero. Ma con una sua particolare spiega ha procurato di eludere il vero significato di quelle parole, colle quali il testo specifica, che il feudo, non ostante che sia conceduto coll'amplissima clausola di *cui dederis*, pure sia di natura come ogni altro feudo, e l'investito lo perda o *amittat* per le stesse cause per le quali si perde il vero (3). Tutto il suo sforzo consiste nella interpretazione da esso data alla parola *amittat*, la quale a

(1) « Si quis ea lege alicui feudum dederit, ut ipse, et sui haeredes, et cui ipse dederit, habeat, qui juris quaeritur. Respondeo, iste, qui sic accepit id vendere et donare, si sibi placuerit, etiam sine voluntate domini alienare, et ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. Sed qualitercumque ei datum fuerit, sive ad proprium, sive ad libellum, licet propriam feudi naturam non habeat, jure tamen feudi censebitur, ut ex his causis ipsum amittat, quibus et verum feudum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 48.

(2) « Ut iisdem modis finiatur, amittatur, et ad dominum revertatur, quibus et feudum. » Cujac. lib. 4, De feudis tit. 25 et 27.

(3) « Jure tamen feudi censebitur, ut ex his causis feudum amittat, quibus et verum feudum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 48.

suo credere nel testo è usurpata in significato di pena dovuta a coloro che per fellonia o altro delitto incorrono nella perdita del feudo, e che non possa trarsi al senso della devoluzione per morte del feudatario senza successori, mentre da lui si suppone che in questo caso il feudo non si dice *perdersi*, ma ritornare al concedente. A tale oggetto egli cita molti passi delle Consuetudini feudali.

XIV. Sebbene sia vero, che nei libri degli usi feudali alcune volte la devoluzione de' feudi si denota col dirsi che i medesimi *ad dominum revertuntur*, *aut aperiuntur*, e che lo *amittere* o *perdere* il feudo spesso importa pena, pure ciò non esclude che altre fiate significhi ancora la reversione, come ad evidenza risulta dal titolo ventitrè del libro secondo degli Usi feudali, che porta la epigrafe delle cagioni per le quali il feudo venga a perdersi (1) Ivi Oberto dell' Orto nel dare la definizione del feudo denota la mancanza de' successori per prima cagione della perdita del feudo istesso. Oltre a ciò al titolo trigesimo dello stesso libro secondo degli Usi feudali parlandosi di que' baroni che prendeano l'abito religioso (il che certamente non è delitto, e per conseguenza non porta pena), pure si dice che i medesimi perdano i loro feudi (2). E le parole colle quali il Feudista esprime che i feudatari entrati nella religione perdono il feudo, *feudum*, *quod habent*, *perdunt*, significano non solo che i loro feudi passano agli agnati, ma ancora includono che, questi mancando, ritornano al concedente. Ciò viene espressamente stabilito nel titolo vigesimoprimo del medesimo secondo libro degli stessi Usi feudali, ove parlandosi del soldato che, deposte le insegne militari, siasi fatto religioso, si stabilisce ch' egli perda il feudo e ritorni al concedente (3). A cotesto titolo si premette la pa-

(1) « Quibus causis feudum amittatur. » Consuet. feud. tit. 23, lib. 2.

(2) « Item in omnibus, qui habitum religionis assumunt, ut conversi, hi enim nec postea in feudo succedunt; etsi quod habent, perdunt. » Consuet. feud. lib. 2, tit 30.

(3) « Miles qui beneficium tenebat, cum esset sine liberis, venerabilem domum intravit, et saeculo renunciando, arma bellica deposuit, habitumque religionis assumpsit, et sic conversus factus est. Hic donec vixerit feudum retinere conatur, quod dominus vel agnatus sibi pertinere contendit. Sed judicatum est domini vel agnati conditionem esse potiorem eo, quod desiit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi; nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere officium. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 21.

rafrasi di Baldo, il quale si esprime nella stessa maniera (1). Nelle medesime Consuetudini feudali presso Cujacio al titolo settimo del libro quarto si dice lo stesso (2). Ecco dunque che, secondo la espressione degli Usi feudali, il *perdere* e lo *amittere* il feudo significano anche ritornare al concedente o al signore diretto. Laonde con ragione Cujacio spiegando le parole *feudum amittat* usate del resto rispetto al feudo conceduto coll' amplissima clausola di *cui dederis* sostenne, che il medesimo finisca, si perda e ritorni al concedente nella stessa maniera che il vero feudo, e per conseguenza cade tutta l'argomentazione fatta sulla parola *amittat* per escludere in caso di mancanza di successori la reversione al signore diretto nei feudi dati colla clausola *cui dederis*, sostenne, che il medesimo finisca, si perda e ritorni al concedente nella stessa maniera che il vero feudo, e per conseguenza cade tutta l'argomentazione fatta sulla parola *amittat* per escludere in caso di mancanza di successori la reversione al signore diretto nei feudi dati colla clausola *cui dederis*, che, secondo la frase di alcuni feudisti siciliani, sarebbe della forma più larga che mai si possa escogitare.

XV. Tanto è poi vero che chi era privo di discendenti non potea colle abusive alienazioni del feudo, allora introdotte in Italia, privare della reversione il signore diretto, che questi per meglio preservare ed esercitare il dritto reversivo potea liberamente investirne altri in vita dello stesso feudatario disperato di prole, seguita la cui morte, avea luogo la nuova investitura fattane dal proprietario (3). Sebbene intorno a ciò vi fosse stata qualche discrepanza tra i dottori piacentini, milanesi e cremonesi, pure poi per comune costumanza fu ricevuto, che il signore proprietario potesse liberamente in-

(1) « Miles saeculi, qui factus est miles Dei, ex eo, quod venerabilem domum intravit, et feudo renunciavit, feudum amittit. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 21.

(2) « Qui clericus efficitur, aut votum religionis assumit, hoc ipso feudum amittit. » Cujac. De feudis lib. 4, tit. 7.

(3) « Si quis investierit aliquem de feudo sui militis: viri Placentini prorsus asserunt hanc investituram non aliter valere, nisi eo consensiente, cujus erat feudum. Mediolanenses et Cremonenses nihil distare asseverant, utrum sciente, vel ignorante, dummodo eo vivente nullum detrimentum de feudo suo sibi contingat. Hoc autem dicendum est de eo milite, qui feudi successores non habet. » Consuet. feud. lib. 1, t. 27, § 2.

vestire altri del feudo in vita del feudatario disperato di prole, e che l'anticipata investitura avesse effetto dopo la morte del feudatario (1). Ed altrove si prescrive, che il successore laico di quel signore proprietario, che avea investito altri del feudo posseduto dal feudatario senza discendenti, sia tenuto ad eseguire la investitura anticipata dal suo predecessore (2). Se dunque il padrone diretto anche in vita del feudatario senza discendenti potea disporre del feudo, e seguita la costui morte il signore diretto ed i suoi successori erano obbligati di mandare in esecuzione le anticipate investiture, ne segue che il beneficiato, che non avea speranza di successori, a niun patto spogliar potesse il proprietario del dritto della reversione inseparabile dal feudo.

XVI. In fine nelle abusive vendite de' feudi allora tollerate era al signore diretto dovuta la prelazione, da esercitarla però entro il corso di un anno, tanto se fosse nuovo il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati (3).

XVII. Ma quantunque tali alienazioni si facessero con tante riserve, cioè quando vi fossero successori in grado, si facessero ora per metà e rare volte per intero, ora *ad proprium*, ora *ad libellum*, ed in persone egualmente degne, e ne fossero escluse le chiese, e si pagassero al signore proprietario alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno se gli dasse la prelazione nella vendita, pure siffatte distrazioni s'introdussero per mero abuso, e non ebbero corso in tutte

(1) « Moribus receptum est dominum de feudo militis sui, quod post mortem ipsius ad dominum reverti sperabatur, in alium militem investituram facere posse, quae investitura tunc demum capiet effectum, cum feudum domino aut haeredi suo fuerit apertum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 26, § 3.

(2) « Laici vero iisdem modis omnibus, quibus supra diximus, si aliis investituram dederint, haeredes eorum, si rationibus claruerint, omnimodo eam adimplere compelluntur. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 3, et lib. 2, tit. 35.

(3) « Porro sive de bona consuetudine, sive de prava quaeramus: concessa erat domino pro aequali pretio redemptio; nisi hoc beneficium ammiserit dominus per refutationem, vel annali silentio, ex quo sciverit computando. Praescriptione autem triginta annorum submovebatur tam sciens, quam ignorans: in prohibendo autem, vel redimendo potior erat proximi agnati, quam domini conditio, si feudum tamen erat paternum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 9, § ult.

le città lombarde, nè mai gl' imperatori od i re d' Italia od altri sovrani l' ebbero per legittime. Imperocchè erano contrarie alla costituzione politica dello stato, distruttive della natura de' feudi, i quali sono per loro essenza inalienabili ed indivisibili senza il consenso di colui da cui si riconoscessero. Perciò tali alienazioni ebbero soltanto corso per l' assenza degl' imperatori dall' Italia, e finchè le circostanze de' tempi non permisero di proibirle e di restituire a' feudi la intrinseca loro essenza.

CAPITOLO VI.

Abusiva alienazione de' feudi tolta ed abolita dagl' imperatori Lottario II e Federico I.

I. Continuava nell' anno 1136 lo scisma nella Chiesa, e le fazioni e i disordini nell' Italia. Nè l' imperatore Lottario II nella sua prima venuta vi avea potuto dare alcun riparo, anzi perchè vi era giunto assistito da scarse forze tanta poca obbedienza vi avea riscosso, che avea dovuto accomodarsi alle voglie de' feudatari italiani. Nell' indicato anno dunque vi ritornò con poderoso esercito per rivolgere le sue armi a tenore delle continue istigazioni fattegli dal pontefice Innocenzo II contro il re Ruggiero, che seguiva le parti di Anacleto, e per ridurre ancora nella Lombardia i popoli riottosi alla sua autorità, e porre una volta freno ai tanti abusi de' feudatari del regno italico. In tale occasione dopo avere l' augusto Lottario sottomessi i Cremonesi e Pavesi, come anche i Vercellesi, i Turinesi e Piacentini, suoi ribelli (1), volle riordinare lo stato d' Italia e ristabilire l' autorità imperiale particolarmente rispetto ai feudi divenuti quasi beni allo intutto patrimoniali de' possessori per le introdotte abusive alienazioni.

II. Di tali perniciose distrazioni non si debbono credere fautori tanto gli arcivescovi, vescovi, abati, duchi, marchesi, conti, capitani e magnati del regno, i quali riconoscevano i loro feudi da' re d' Italia e dagl' imperatori, quanto i *valvassori* e *valvassini* e gli altri militi beneficiati inferiori, che dai

(1) Annalista Saxo: Annal. Hildesheim, Abbas Urspergensis in Chronico, Otto Frisingensis in Chronico lib. 7, c. 19, Landulfus junior Histor. Mediolanensis cap. 45.

primi aveano ottenuto i loro beneficii o feudi. Imperocchè i duchi, marchesi, conti e capitani, siccom' erano ufficiali dello stato, non poteano alienare i distretti delle loro cariche, ma solo per accrescere le forze del governo poteano dare ai guerrieri in beneficio o feudo parte delle loro terre e castella, e quando anche si voglia supporre che sotto altro titolo le alienassero, come i medesimi erano i personaggi più distinti della nazione, doveano attendere alla conservazione del lustro delle loro dignità e delle loro famiglie, e perciò non così facilmente distraevano i ducati, marchesati e contadi, e se gli alienavano, passavanli in persone di egual grado nelle quali non potea mancare il servigio militare. Gli arcivescovi poi, vescovi, abati, badesse e chiese dopo lo stabilimento fatto da Urbano II nel sinodo di Piacenza non poteano alienare in feudo i loro fondi, e solo per uso si permise di poterlo fare per que' beni ecclesiastici, che per antica costumanza erano soliti infeudarsi (1). All' opposto i *valvassori* e *valvassini*, siccome erano della bassa condizione del regno, e perciò sforniti di dovizie, distraevano i loro beneficii o feudi secondo i bisogni, senza badare più che tanto alla qualità delle persone nelle quali li trasferivano, e se fossero atte alla milizia. Laonde i feudatari del prim' ordine per mettere in sicuro il servigio militare e quanto era loro dovuto da' *valvassori* e *valvassini*, doverono opporsi alle loro abusive alienazioni. Tenne dunque Lottario in Roncaglia una magnifica Dieta, in cui pubblicò una sua Costituzione. In essa egli testifica di aver saputo per le molte interpellazioni fattegli, che i militi comunemente distraevano i loro beneficii, per cui veniva a mancare ai seniori il servigio militare, e restavano attenuate le forze dello stato. Soggiunse, che volea risecare questo sconcerto ch'era una peste perniciosissima e la rovina del regno (2).

(1) Consuet. feud. lib. 1, Labbè Conciliorum tom. 20, supplem. Mansi tom. 6.

(2) « Omnia, quae ad honorem imperii romani spectare videntur sollicite indagantes, perniciosissimam pestem, et reipublicae non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus. Per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus, milites sua beneficia passim distraere: ac ita omnibus exhaustis suorum seniorum servitia subterfugere: per quod vires imperii maxime attenuatas cognovimus, dum proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos ad felicissimi nostri nominis expeditionem nullo modo transducere valeant. » Lex Lotharii II nella Raccolta delle leggi longobardiche presso il Muratori, tom. 1, par. 2, pag. 180, et Cujac. lib. 5, De feudis.

III. Secondo dunque l'espressioni di Lottario erano peste perniciosissima, e portavano la distruzione del regno le alienazioni che in quei tempi faceansi in Italia di parte dei feudi, ed in qualche luogo anche per intero, quantunque le medesime avessero fermezza soltanto quando i baroni avessero successori pei feudi, ancorchè conceduti in forma larghissima, e quantunque le distrazioni si dovessero fare a persone egualmente degne, ne fossero escluse le chiese, si pagassero al signore diretto le solite prestazioni dette *laudationes* e gli spettasse la prelazione. Nè senza ragione quell'imperatore qualifica tal costumanza per dannosissima peste, mentre la medesima alterava la costituzione politica dello stato, e ne distruggeva l'armonia, ed ancora perchè a tenore della natura de' feudi i possessori de' medesimi non doveano essere che meri usufruttuari e non poteano disporne da proprietari.

IV. Le istanze poi che Lottario accenna essergli state fatte non poteano provenire altronde che dai feudatari maggiori e dagli ufficiali dello stato. Imperocchè gli arcivescovi, vescovi e abati, che naturalmente aveano subinfeudate le regalie delle loro chiese per esentarsi dal servigio militare, che vi era intrinsecamente annesso e che non conveniva al loro sacro carattere, e per prestarlo per mezzo de' loro concessionari, non poteano certamente risguardare con indifferenza il vederle così mal ridotte. I duchi poi, marchesi od altri feudatari, che rilevavano dal principe, essendo obbligati in tempo di guerra di presentarsi col seguito de' *valvassori* e *valvassini*, e questi non essendo adatti al servigio militare non poteano senza querimonia sentirsi soli gravati del peso della guerra. Nè gli altri ufficiali della corona doveano con indifferenza vedere diminuire le forze dello stato. Perciò Lottario conchiude la sua legge, che a persuasione e consiglio degli arcivescovi, duchi, conti, marchesi, palatini ed altri nobili egli proibiva *in futurum* le alienazioni de' feudi sotto pena della perdita dei medesimi (1). Se tale costituzione fu fatta per le continue interpellazioni avanzate all'imperator Lottario dagli arcivesco-

(1) « Hortatu itaque, et consilio archiepiscoporum, ducum, comitum, marchionum, palatinorum, caeterorumque nobilium, similiter etiam judicum, hac edictali lege in omne aevum Deo propitio valitura decernimus. » Lex Lotharii II nella Raccolta delle leggi longobardiche presso il Muratori tom. I, par. 2, pag. 180.

vi, vescovi, abati, duchi, conti, marchesi, palatini e nobili del regno italico, e se a loro persuasione e consiglio si pubblicò, è indubitato che i medesimi riconobbero per abusive le alienazioni de' feudi, e vollero che gli stessi si restituissero alla originaria loro natura, la quale a patto veruno non può soffrirne la distrazione senza il consenso di coloro dai quali i possessori li riconoscono.

V. Non ostante la espressa legge dell'imperatore Lottario, continuarono in Italia le abusive alienazioni de' feudi, e nel disordine si distinsero i Milanesi, che apertamente, ad onta del divieto dell'imperiale Costituzione, pretesero contra ogni ragione di continuare la loro irragionevole costumanza di alienare i feudi non solo per metà, ma eziandio per intero senza il consenso del signore diretto, come notò il Feudista (1). Tale manifesto disprezzo delle leggi dello stato non dee recar maraviglia, perchè continuando l'assenza degl'imperatori dall'Italia, ed essendo rare le loro venute, ne avvenne che i loro editti poco vi si osservassero, ed i loro espressi ordini fossero trasgrediti e vilipesi, quando non venissero assistiti dalla forza delle armi.

VI. Ottone vescovo di Frisinga, che fu testimonio oculare per essere venuto in Italia coll'imperator Federico I suo zio, narra che le pretensioni degl' Italiani tanto si estesero, che quasi tutte le città italiche affettavano il viver libero. Talmente si piccarono della libertà, che per mantenere la uguaglianza tra gli ordini de' capitani, de' *valvassori* e della plebe, da queste tre classi elegevano in ogni anno due consoli. Costringevano tutti i nobili e signorotti ad abbandonare i loro feudi, soggettarsi alle città ed abitarvi (2). Si attribuivano ancora le più supreme regalie, come le gabelle, il dritto di coniar moneta ed altre cose simili, usurpavano la signoria di città e contadi, e perciò il dritto di farsi giurare fedeltà; nel che tra le altre si distinse la città di Milano. Questa avendo voluto obbligare il popolo di Lodi a prestarle fedeltà, ed essendosi i Lodigiani mostrati pronti di farlo con inserirvi la clau-

(1) « Huic consuetudini derogatum est per legem Lotharii. Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes, dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, et sine domini voluntate. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13.

(2) Otto Frisigensis De gestis Friderici I, lib. 2, cap. 13, Murator. tom. 6, Rer. Italic.

sola *salva imperatoris fidelitate*, stante il precedente giuramento da essi fatto all' imperatore con licenza degli stessi consoli di Milano, si ostinarono i Milanesi di volere una fedeltà senza eccezione di persone; al che non avendo i Lodigiani acconsentito, furono sottoposti al bando ed alla perdita de' beni, e furono obbligati di andare poveri e raminghi per la Lombardia (1). Quindi alle suppliche degli stessi Lodigiani e di altri popoli lombardi oppressi da' Milanesi venuto nell'anno 1158 per la seconda volta in Italia l' imperator Federico I con numerosa oste, investì la città di Milano, e l' obbligò a chiedergli supplichevole la pace, che l' accordò colla condizione fra le altre, che il comune di Milano avrebbe dimesso all'imperatore le regalie, come la zecca e le gabelle, i contadi ed altre cose simili (2).

VII. Per dare poi l' imperator Federico qualche ordine allo sconvolto stato d'Italia, tenne in quella occasione in Roncaglia una generale Dieta del regno, dove intervennero tutti i vescovi, principi e consoli, e vi furono anche chiamati i cinque famosi lettori di legge nello studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino, Gossia, Jacopo ed Ugone da Porta Ravegnana, tutti discepoli d' Irnerio, primo interprete del dritto in Bologna. A consiglio di costoro definì quali fossero le regalie, ed oltre a quelle che si veggono annotate ne' libri delle Consuetudini feudali (3), vi furono aggregati ancora i ducati, marchesati e contadi (4), perchè i medesimi erano dignità dello stato. Tutti i principi e signori italiani, che non dimostrarono di godere le già definite regalie per indulto o privilegio degl'imperatori o re d'Italia, furono obbligati a rilasciarle (5).

VIII. Perchè da' principi italiani, da' rettori delle chiese e dagli altri feudatari naturalmente pegli stessi motivi di sopra additati gli erano state fatte molte querele a cagione che

(1) Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6, Rer. Italic. Muratori.

(2) Radev. De gest. Frider. 1, lib. 1, cap. 41, Abbas Urspergens. in Chronico, Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6, Rer. Italicarum Muratori.

(3) Consuet. feud. lib. 2, tit. 56.

(4) « Requisitique de hoc ipso jure quid esset, adjudicaverunt ducatus, marchias, comitatus, consulatus, etc. » De gestis Friderici I imperatoris lib. 2, cap. 5, pag. 787, Otto Morena Histor. Laudens. pag. 1016, Muratori Rer. Italic. tom. 6.

(5) Radevicus De gestis Friderici imper. lib. 2, cap. 5, Murator. Rer. Ital. tom. 6.

allo stato e ad essi mancava il servigio militare per le abusive alienazioni de' feudi (1), le quali in Milano, come abbiamo narrato, si continuarono a fare apertamente contro il divieto di Lottario, ed in altri luoghi sotto diverse convenzioni escogitate per eludere la legge, e particolarmente perchè da per tutto liberamente tramandavansi i feudi alle chiese per la redenzione dell' anima, perciò Federico ad oggetto che non mancasse allo stato il servigio militare, col consiglio dei vescovi, duchi, marchesi, conti e di altri magnati con sua speciale Costituzione rinnovò la proibizione dell'alienzione dei feudi senza il consenso di quel signore o superiore, a nome di cui erano tenuti; e ne vietò qualunque contratto sotto pena di caducità non solo per l' avvenire a tenore di quello che fatto avea Lottario, ma eziandio per lo passato. Come la sua mira principale era diretta a porre freno alla enorme opulenza degli ecclesiastici, che nelle brighe d'Italia avea sempre esperimentati avversi e contrari, così non omise di espressamente proibire di non potersi i feudi senza il denotato consenso del superiore *judicare pro anima* o trasferire alle chiese per la remissione de' peccati, o sia per la redenzione dell'anima, ch'era l'ampia porta per cui buona parte de' beni dello stato era passata agli ecclesiastici (2). Cotesta è la prima legge colla quale nel regno italico restò in parte moderato lo illimitato arbitrio che i possessori de' beni dello stato si aveano arrogato per tramandare i feudi alle chiese. E quantunque già si erano dichiarati essere tra le regalie, i ducati, marchesati e contadi, nulladimeno non potendone Federico impedire il radicato abuso di tramandarsi ai legittimi discendenti, ordinò in questa stessa Costituzione, che, affine di pregiudicarsi il

(1) « A principibus italicis, tam rectoribus ecclesiarum, quam aliis fidelibus regni, non modicas accepimus querelas, quod beneficia eorum et feuda, quae vassalli ab eis retineb nt, sine dominorum licentia pignori obligaverant, et quadam collusione nomine libelli vendiderant; unde debita servitia amittebant, et honor imperii, et nostrae felicis expeditionis complementum minuebatur. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 55.

(2) « Habito ergo consilio episcoporum, ducum, marchionum et comitum, simul etiam et palatinorum, judicum et aliorum procerum, hac edictali Deo propitio perpetuo valitura lege sancimus, ut nulli liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo distrahere, seu alienare, vel pro anima judicare sine permissione illius domini, ad quem feudum spectare dignoscitur. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 55.

meno che fosse possibile il dritto di reversione, non si dividessero, e per conseguenza vi fossero ammessi i soli primogeniti, come già da noi si è anticipato allorchè parlammo della successione feudale. Cotesta imperiale Costituzione fatta ad istanza degli amministratori delle chiese e de' feudatari, e promulgata col consiglio de' vescovi, duchi, marchesi, conti e di altri magnati del regno italico, prova egualmente che la precedente di Lottario, che le alienazioni che in quell' epoca in Italia faceansi de' feudi colle di sopra accennate restrizioni erano abusive e contrarie alla natura feudale, e che per tali si aveano dagli stessi feudatari più distinti, che ne implorarono l' abolizione.

IX. Essendosi più volte citati i libri delle Consuetudini, feudali, è ragionevole di qui accennare, che a' tempi di questo imperatore Federico I circa l' anno 1152, come sostiene Artuso Duck (1), o nel 1170, come opinò il nostro incomparabile giureconsulto D. Francesco d'Andrea (2), Oberto dell'Orto, grande avvocato milanese e console di quella città coll'aiuto di Gerardo de' Negri, parimente console di Milano (3), fece quella compilazione delle Consuetudini feudali, che col progresso di tempo acquistò ne' regni delle due Sicilie, come nel resto di Europa, autorità e vigore di legge, del che a suo luogo ragioneremo.

X. Espostasi la origine che in Italia ebbero i feudi, come abusivamente si alienassero, e quali leggi dagl' imperatori si pubblicassero per ovviare a tale sconcerto, l'ordine delle cose richiede che ora si favelli della introduzione de' feudi stessi ne' due regni di Sicilia, de' dritti che i loro sovrani ebbero su' feudi medesimi in atto della fondazione della monarchia, indi passare alle leggi pubblicatevi rispetto alla loro successione ed alla loro abusiva alienazione.

CAPITOLO VII.

Origine de' feudi nel regno di Napoli ed in quello di Sicilia.

I. Per potersi rilevare se introdotto in Italia dopo le vittorie di Carlo Magno il dritto feudale penetrasse nelle nostre

(1) Artur Duch. De usu et authorit. Juris Civ. lib. 1, cap. 6, n. 5.
(2) Francisci De Andreys Disputatio feud. cap. 2, § 9.
(3) Otto Frisigens. lib. 2, cap. 13, Sigonio lib. 12.

regioni, fa duopo vedere quale influenza vi avesse avuto Carlo Magno ed i suoi successori. Allorchè fu vinto il re Desiderio e fu distrutto il regno longobardico, reggeva il ducato beneventano Arechi, a cui precedentemente avea lo stesso Desiderio dato in isposa Adelperga sua figlia e creatolo duca di Benevento (1). Tal ducato allora abbracciava quasi tutta quella estensione che ora dicesi regno di Napoli, toltine però i ducati napolitano, amalfitano, gaetano ed alcune città marittime della Calabria e de' Bruzj (2). La subordinazione che Arechi avea usato al re suo suocero, e che gli altri suoi predecessori aveano mostrato con i sovrani longobardi, non volle soffrire col vittorioso Carlo Magno. E non ostante che sul principio della conquista l'avesse insieme cogli altri duchi italiani riconosciuto per suo signore, pure dopo il di lui ritorno in Francia sdegnando di sottoporsi ad impero straniero, ne scosse il giogo. Per dimostrare più chiaramente la sua indipendenza si denominò principe di Benevento, e come tale si fece ungere e coronare, non mancando di ornarsi ancora dell' ammanto regale (3). Ma ritornatovi l' imperator Carlo Magno con poderoso esercito obbligò Arechi a sottomettersi, a consegnargli tutto il suo tesoro ed a farsi suo tributario, e ne ricevè in ostaggio il di lui figlio Grimoaldo (4), che portò prigione in Francia, ed alla morte di Arechi richiestogli da' Beneventani, dopo tre anni di prigione, lo mandò a governare quel principato coll'obbligo fra gli altri di restargli soggetto (5).

II. Entrato Grimoaldo al governo del principe di Benevento, non fu fedele mantenitore delle promesse fatte a Carlo Magno, che vi spedì Pipino già da lui fatto re d'Italia, e poi vi andò anch' egli stesso. Tra' Franchi e Beneventani vi furono per più anni continue guerre, nel corso delle quali fu tolto dal principato beneventano il contado di Chieti, che si aggregò a quello di Spoleti (6), al quale fin dal principio della conquista andò unito quello di Valva (7). Sebbene Erchemperto

(1) Erchemp. num. 2, Anon. Salernitan. num. 9.
(2) Camill. Pelleg. De fin. Ducat. Beneven. disser. 5, 6 et 7.
(3) Anon. Salernitan. cap. 19.
(4) Erchemp. num. 2, pag. 82, Anon. Salern. cap. 13, pag. 63 et 64, Annal. Bertin. in ann. 787, pag. 501.
(5) Erchemp. num. 4, pag. 84, Anon. Salern. cap. 22, pag. 76, 77 et 78.
(6) Erchemp. n. 5.
(7) Documento sincrono nella Cronica Vulturnense presso il Muratori, Rer. Italic. tom. 2. par. 2, pag. 363.

narri che il principe Grimoaldo con infinito valore si difendesse dalle forze de' Franchi, pure dalla Cronaca Cavense abbiamo, che il re Pipino l'obbligò ad essere suo tributario (1). Per la morte di Grimoaldo seguita senza che del medesimo vi fosse restata prole maschile, il suo tesoriere detto Grimoaldo II fu innalzato al principato di Benevento. Questi per non sottoporre il suo stato alle ostilità de' Franchi, essendo morto Pipino re d'Italia, volle pattuire ferma pace collo stesso Carlo Magno, a cui si rese tributario (2). Morto nel fior degli anni Pipino re d'Italia, Carlo Magno accolse teneramente la di lui prole, e non passarono molti anni che fece re d'Italia il di lui figlio Bernardo. Ma il di costui regno fu breve ed infelice, perchè caduto Bernardo in sospetto dell'imperator Lodovico il Pio suo zio, fu abbacinato e morì prigione. Di lui restò prole (3), dalla quale discesero i nostri conti de' Marsi (4).

III. Sicone avendo ucciso Grimoaldo II, ed occupato il principato beneventano, per viver in pace co' Franchi si rese tributario di Lodovico il Pio, che per la morte di Bernardo era subentrato nel regno italico (5). Sicardo, ch'era succeduto a Sicone suo padre, resosi per la sua crudeltà ed avarizia odioso a' Beneventani, fu da questi ucciso, ed in suo luogo fu eletto Radelghiso suo tesoriere (6). I Capuani furono malcontenti di tale scelta, e proclamarono Siconolfo (7). Questi contro Radelghiso fu sostenuto non meno da essi Capuani che da' Salernitani, e principalmente dai due suoi cognati Urso e Radelmondo, che in quel tempo possedevano i contadi di Consa e di Acerenza, e furono i primi a giurargli fedeltà (8). Avendo Siconolfo occupati molti luoghi del principato beneventano, venne a battaglia con Radelghiso, e ne ruppe lo esercito. Vedutosi Radelghiso sconfitto, per potere resistere al suo rivale

(1) Chronic. Cavens. ad ann. 787.
(2) Erchemp. num. 7, Eginhar. Annal. ann. 812.
(3) Sammarthani Hist. Gener. lib. 4, cap. 13.
(4) Il Corsignani lasciò scritto di aver veduto nella Biblioteca Vaticana manoscritta la Cronaca Marsicana, di aver dalle scritture in essa raccolte rilevato, che i conti dei Marsi fossero discendenti del re Bernardo. Corsignani, Regia Marsicana tom. 1, lib. 2, cap. 1, p. 261.
(5) Erchemp. n. 10, Eginhar. Annal. ann. 818.
(6) Erchemp. n. 14, Anonym. Salern. cap. 69.
(7) Erchemp. n. 14 et 15, Ostiens. lib. 1, cap. 25, ignotus Cassinen. n. 8.
(8) Anonym. Salern. cap. 72.

sconsigliatamente chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, che in di lui nome reggeva la città di Bari, la quale in tale occasione fu da' Saraceni occupata, come anche fu posto in rivolta e rovina l'intero principato beneventano (1). Le calamità, che i nostri popoli soffrirono dai Saraceni per dodici anni, gli obbligarono di ricorrere all'aiuto di Lodovico II re d'Italia, perchè ponesse fine alle discordie de' due emuli e ne snidasse i Saraceni.

IV. venne perciò nelle nostre contrade il valoroso Lodovico con potente armata, ne discacciò que' barbari e ridusse a concordia i due contendenti, e colla interposizione della sua autorità furono divise le regioni beneventane in due parti, e di uno si fecero due principati. Quello di Salerno fu confermato a Siconolfo, e quello di Benevento fu ritenuto da Radelghiso, e amendue gli giurarono fedeltà (2). Nel Capitolare di tal ripartizione distintamente si annoverano le contee, le marche, le castaldie e le terre di ciascun principato (3). Landulfo Castaldo di Capua non avendo voluto obbedire al principe di Salerno, a cui era toccata quella gastaldia, secondo la divisione fattane con Radelghiso, se ne rese signore, intitolandosene conte (4), titolo che si commutò con quello di principe, quando Atenulfo conte di Capua divenne principe di Benevento (5). Sconvoltosi dunque lo stato di Benevento, e di un principato fattosene tre signorie, infinite e continue furono le guerre e le gare tra i possessori delle medesime.

V. I Saraceni intanto profittando delle divisioni e delle gelosie de' nostri principi, da Bari sovente scorrevano le province beneventane, capuane e salernitane. Gli afflitti popoli non avendo altro rifugio ricorsero allo sperimentato valore di Lodovico II, già divenuto imperatore. Questi mosso dalle loro suppliche, ordinò con suo rigoroso editto sotto gravi pene a tutte le persone del regno italico atte a portare le armi di trovarsi per la sua venuta in Italia pronte per tale guerra. Pre-

(1) Leo Ostiens. lib. 1, cap. 25, Erchemp. n. 15 et 16, Chron. Caven. ann. 848.

(2) Erchemp. n. 16 et 17, Ostiens. lib. 1, cap. 29, Giovanni Diacono in Chron. Ep. Neap. n. 44, Chron. Caven. ann. 850.

(3) Capitulare Radelghisi apud Pellegr. tom. 3, pag. 214, n. 9, 10, 16, 17 et 25.

(4) Erchemp. n. 15, Chron. Caven. ann. 823, Ignot. Cassin. n. 8.

(5) Camillo Pellegrino in not. ad cap. 157, Anon. Salernit.

scrisse, che i conti e gastaldi sotto pena della perdita delle loro dignità non potessero eccettuare alcuno, salvo che i necessari al loro servigio e delle loro mogli. Agli abati ed alle badesse comminò la pena della perdita delle loro dignità se non inviavano i loro vassalli, ed a questi, se non andavano, la perdita de' loro feudi. Fra gli altri ministri destinati per la esecuzione di tale editto viene annoverato il vescovo di Forcona per lo governo di Guido duca di Spoleti (1), e per le nostre regioni da quel ducato dipendenti. Giunto Lodovico in Sora fu incontrato da Randulfo vescovo e signore di Capua insieme co' suoi nipoti, fu ricevuto da Guaiferio principe di Salerno e da Adelgiso principe di Benevento (2). Resosi Lodovico potente per le proprie forze e per quelle de' principi longobardi sconfisse i Saraceni, espugnò e prese Bari, che restituì al principe di Benevento, e portò le vincitrici armi fino nella Calabria, e pien di gloria si restituì in Benevento istesso, ove risiedè per lo spazio di tre anni. Siccome in tale tempo l' augusta Angelberga di lui consorte era divenuta odiosa per la di lei alterigia ed avidità, così dette occasione, che Adelgiso con infinita ingratitudine arrestasse l'istesso Lodovico, e che poi con esso convenisse di uscire da quel principato (3). L'imperator Lodovico in rendimento di grazie a Dio, che lo avea liberato dal gravissimo pericolo corso in Benevento, fondò nel contado di Chieti il rinomato monastero di Casaurea (4), e lo dotò di ricchissimi fondi e particolarmente gli concedè molte terre, parte delle quali ebbe in iscambio da Grimoaldo vescovo di Penne, come rilevasi dalla stessa Cronaca Casauriense (5). Passò esso Augusto in Capua, ove tenne una solenne Dieta per gl'interessi di tutto lo impero, e tornò a combattere per la salvezza de' nostri popoli contro la ostinazione de' Saraceni (6).

VI. Morto Landulfo signore di Capua, che l' avea governata insieme co' suoi nipoti, questi tra loro si divisero quella signoria quasi in porzioni eguali, seguendo il dritto longobardo, che

(1) Tale editto fu per la prima volta pubblicato da Camillo Pellegrino nell' Istoria dell' Ignoto Cassinese pag. 196 ad 199.
(2) Ign. Cassin. n. 4, 5 et 6, Anon. Salern. cap. 99 et 100.
(3) Anonymus Salernitanus cap. 117.
(4) Muratori Annali d' Italia ad ann. 871.
(5) Apud Murat. Rer. Italic. par. 2, tom. 2.
(6) Erchemp. cap. 35 et 36, Chron. Casauriens. apud Murat. tom. 2, par. 2, Rer. Ital.

nella successione egualmente ammette tutti i figli. A Pandulfo toccò Capua, Tiano e Casamirta, che altri dicono Caserta; a Landone si diede Berolassi e Sessa; all'altro Landone poi spettò Calinio e Cajazzo (1). Così di uno stato se ne formarono più parti, e tal divisione diede occasione a fazioni e guerre intestine (2).

VII. Per le dissenzioni nate nella casa regale di Francia, e per le gare suscitatesi tra gl'individui della medesima passò il regno d'Italia da' Franchi agl'Italiani, nel qual tempo non mancarono in Italia disturbi e dissenzioni, per cui il potere de' re italiani fu molto contrastato ed involuto in mille contraddizioni. Non migliore in queste circostanze fu la condizione delle nostre contrade, e gl'imperatori di Oriente ed i loro magistrati ebbero occasione di riprendere buona parte dell'antico potere. Non solo il principato di Benevento era in potestà de' Greci e veniva governato da Giorgio Patrizio mandatovi dall'imperatore di Costantinopoli, ma eziandio buona parte della Puglia e della Calabria era ritornata sotto la greca dominazione, e per governarla vi si spedivano gli Straticò. Il principato di Salerno veniva retto da Guaimaro; Capua obbediva ad Atenulfo, il quale ne avea scacciato i suoi fratelli Landulfo e Landone (3). Mal soffrendo i Beneventani l'aspro governo che ne facea Giorgio Patrizio, risolsero di scuoterne il giogo. Per mezzo di Guaimaro principe di Salerno, che avea sposato la sorella di Guido III duca di Spoleti, sollecitarono questi a portarsi in Benevento per occupare quel principato. Non mancò egli all'invito, e portatosi con sufficienti forze, ne divenne signore (4), e ritenne quel principato per due anni, ma poscia lo cedè a Guaimaro suo cognato. I Beneventani però ammetter non lo vollero pe' suoi pessimi e crudeli andamenti (5). Finalmente dopo vari disordini Atenulfo signore di Capua fu a quel principato prescelto.

VIII. Passato intanto l'impero di Occidente ed il regno d'Italia da' Francesi a' Tedeschi nella persona di Ottone I, questi

(1) Erchemp. n. 40.

(2) Chron. Cav. ad ann. 879 et 880, Leo Ostiens. lib. 1, cap. 41, Chron. Comitum Capuanorum n. 6.

(3) Erchem. n. 63 et 64, Chron. Cap. Neap. n. 9.

(4) Anon. Salern. cap. 152, Chronic. Ducum et Princip. Benevent. apud Peregrinum, tom. 5.

(5) Leo Ostiens. lib. 1, cap. 49, Chron. Caven. ann. 896.

fu tutto rivolto a riordinarlo colla sua prudenza e saviezza. Pervenuto in queste nostre regioni, vi esercitò autorità maggiore che non fece Carlo Magno. Costui ed i suoi figli vi aveano trovato uno stato florido, esteso, ben governato, esente da turbolenze, valido e potente per la unione e concordia dei popoli. Ottone I all' incontro si abbattè colle nostre province divise e suddivise in tante signorie ed in tanti signorotti, pieni tra loro di gelosie e di gare. Niuno dunque dei nostri principi longobardi potè fargli menoma resistenza, onde a tutti fece sentire il peso della sua potenza. Pandulfo Capodiferro, che allora governava Benevento e Capua, per imperiale autorità ottenne, che il contado di Capua fosse innalzato ad essere principato (1). Sebbene Ottone avesse qualche trattato di pace coll'imperatore de' Greci, pure non avendo avuto luogo alcuna convenzione, si portò contro de' medesimi e de' Saraceni loro ausiliari nella Puglia e nella Calabria, ove fu seguito da' nostri principi longobarbi (2).

IX. Morto Ottone I, l' impero pervenne in persona di Ottone II suo figlio, che, vivente il padre, era stato associato all' impero. Cominciò questi a regger solo il regno italico, e ad esercitare nelle nostre regioni non minore autorità che vi avea acquistato il di lui genitore. Al che gli dettero maggiore opportunità i disordini accresciuti nei principati di Salerno e di Capua. Il primo era governato da Gisulfo, che stranamente divise quel principato in tanti contadi a' suoi congiunti (3). Il principato di Capua molto più soggiacque a simile deformità, e quello di Benevento non ne andò esente (4). Allora tali contadi non si concederono più solamente a vita, ma anche pei successori, e tra gli antichi monumenti leggesi la investitura nell' anno 964 fatta da Pandulfo Capodiferro della città d' Isernia colle sue pertinenze a Landulfo e suoi successori (5). Ottone II venuto nella nostra campagna per andare contro i Greci, si fermò in Benevento, ove trattenendosi, Giovanni abate di s. Vincenzo a Volturno portò avanti di lui

(1) Anonym. Salern. cap. 163.

(2) Vid. Pratilli ad Chron. Cav. ann. 969, et ad Catal. Princ. Salern. tom. 5, Histor. Princ. Lang. pag. 9. Vid. Camil. Peregr. in Praefat. ad Anon. Salern. § 7 et ad cap. 164 ejusd. Anon.

(3) Anon. Salern. cap. 177, Vid. Peregr. in stem. Atenulfi.

(4) Camill. Pellegr. De stem. Atenulfi, tom. 5. Histor. Princip. Longobard.

(5) Leggesi questa investitura presso Ciarlante nel Sannio pag. 241.

le proprie lagnanze contro Landulfo conte d'Isernia, che avea a quel monastero occupato tre castella. Ottone esaminò tal querela, e trovato vero lo spoglio, pronunziò a favore del monastero (1). Si trovava in questo tempo morto Pandulfo Capodiferro, a cui nel principato di Salerno era succeduto Pandulfo suo figlio, ed essendosegli ribellata quella città, Ottone II l'assediò, ed espugnatala, vi fece ritornare a dominarla Pandulfo insieme col suo emulo Mansone duca di Amalfi (2). Nella spedizione che Ottone II fece nella Puglia contro i Greci fu seguito da' successori di Pandulfo Capodiferro nella signoria di Capua, Benevento e Salerno (3). Pandulfo, ch'era succeduto al principato di Capua, lo seguì colle sue truppe, e nella rotta che Ottone ricevè in Calabria, vi restò morto. Ritiratosi Ottone in Capua dopo la disfatta, confermò quel principato ad Aloara, madre dell'estinto Landulfo, e a Landenulfo di lui fratello (4). E tanto fu l' imperatore Ottone II invaghito dell'amenità delle nostre contrade, che si fabbricò una regia nel contado dei Marsi nel monte *Cedico*, ove dimorava ne' tempi estivi, e non mancò d'ivi tenere *placiti* e spedire diplomi (5).

X. Morto Ottone II gli succedè nell'impero e regno d'Italia Ottone III suo zio, che per lo suo potere ebbe non lieve influenza nelle nostre regioni. In fatti reggendo il principato di Capua Landenulfo solo, alcuni sudditi congiurati lo ammazzarono, ed in suo luogo fu eletto Laidulfo suo fratello. Saputosi da Ottone III lo infame assassinamento, vi spedì il marchese Ugo coi conti di Chieti e de' Marsi, ed assediata quella città, ed espugnatala, furono i malfattori puniti con morte tormentosa (6). Venendo poscia a notizia di Ottone, che Laidulfo, il quale era succeduto nel principato, avea avuto parte nello assassinamento fraterno, ne lo privò come a parricida, e come a decaduto, secondo gli usi feudali, da quel principato (7),

(1) Chron. Vulturn. pag. 470, tom. 1, par. 2, Rer. Italic. Murator.
(2) Chron. Cavens. ann. 981, Romuald. Salern. ann. 981.
(3) Chron. Cavens. ann. 981.
(4) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 9, Chron. Cavens. ann. 982.
(5) Chron. Casaur., Murat. Rer. Italic. tom. 2, par. 2, Chronic. san. Sophiae, Leo Ostiensis, Chron. Cassin. lib..... cap. 4.
(6) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 10, Chron. Cavens. ann. 992, Series comitum Capuanorum, tom. 3, Pellegr. Histor. princip. longobardorum.
(7) « Si vero non in dominum, sed alias graviter deliquerit, vel grave quid commiserit, sicut ille qui fratrem suum interfecit: vel aliud

e vi sostituì principe Ademario Capuano, figlio di Balsamo suo familiare, che da fanciullo egli si aveva educato (1).

XI. Non mancando intanto i Saraceni d'infestare le nostre regioni, e specialmente la Campania, avvisatone Ottone III, vi accorse e li disfece. In tale occasione avendo trovato Mansone duca di Amalfi intruso solo nel principato di Salerno con averne discacciato Pandolfo suo compagno, ripostovi da Ottone II, assediò quella città per privarnelo. Mansone però non mancò di placare l'imperatore, e tanto si adoperò, che per di lui volere ritenne quel principato (2). Presso l'abate Gattola s'incontrano documenti sincroni di conferme dello stesso Ottone III fatte di molte cose e terre nel territorio capuano (3).

XII. Dopo varie vicende il regno d'Italia pervenne in persona di Arrigo II re di Germania, e primo imperatore di tal nome. Intanto per la divisione de' nostri principi longobardi rinvigorì sempre più nelle nostre contrade l'autorità degl' imperatori greci. Sebbene il famoso comandante Melo longobardo si fosse ribellato insieme col suo congiunto Datto, e contro dei Greci avesse riportato più vittorie, pure finalmente in più rincontri da' medesimi fu rotto e vinto il suo esercito, non ostante che venisse assistito dal valore de' prodi normanni, allora nelle nostre contrade capitati, della venuta e de' progressi de' quali in più opportuno luogo si favellerà. Pandolfo principe di Capua seguendo l' aura del più forte si dette a favorire i Greci. L' augusto Arrigo sollecitato dal pontefice Benedetto VIII, e per timore che i Greci non s' inpadronissero di tutta la Italia, vi calò con poderosa armata (4). Giunto in Benevento vi fu onorificamente ricevuto, e vi riscosse infinito rispetto, del che fanno testimonianza i rimasti documenti, vedendovisi il suo nome ne' pubblici contratti di quel tempo, e trovandovisi de' placiti da lui tenuti nel territorio beneventano (5). Col suo esercito egli assediò e costrinse alla resa

grave crimen (quod appellatione parricidii continetur) commiserit, feudum amittit. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 24, § ult. et lib. 1, tit. 5.

(1) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 15. Vide Camill. Pellegr. in Serie comit. Capuanor. Histor. princip. Longobard.

(2) Chron. Cavens. ann. 981.

(3) Gattol. Histor. Cassin. tom- 1, pag. 312.

(4) Leo Ostiens. in Chronico lib. 2, cap. 38, Hermann. Contractus, Analista Saxo. apud Eccardum.

(5) Chron. Vulturnens. part. 2, tom. 1, Rer. Italic., Ughelli Italia Sacra, tom. 8, in Archiep. Benevent.

la città di Troja, non ostante il valido presidio de' Greci. Prese Napoli, Capua, Salerno ed altre città, ed il principe di Salerno ed il console di Napoli, secondo si esprime il cronista Cavense, gli prestarono omaggio (1). Mandò egli prigione in Germania Pandolfo principe di Capua, seguace de' Greci, ed innalzò a quel principato Pandolfo conte di Teano (2). Creò conti Stefano, Melo e Pietro nipoti del divisato Melo, secondo rapporta Leone Ostiense, e con essi allogò i Normanni (3).

XIII. Alla morte dell'imperatore Arrigo I fu eletto imperatore e re d'Italia Corrado il Salico. Per ordine di questi il conte Guido si portò in Casaurea, ed ivi tenne un *placito* in presenza dei vescovi di Nocera e Sinigaglia, e dei baroni dei contadi di Penne e di Chieti, ed in virtù della imperiale autorità delegatagli ordinò la ristaurazione del distrutto ponte sul fiume Pescara, e la restituzione di tutte le terre e castella, che a quel monastero erano state occupate (4). Lo stesso Corrado dette la libertà a Pandolfo principe di Capua, che dal defunto Arrigo I era stato condotto prigione in Germania. Ricuperata questi la libertà, non tardò di ricuperare ancora il perduto principato capuano, ed obbligò il suo emulo conte di Teano a fuggirsene in Napoli. Ebbe a male il vittorioso Pandolfo, che Sergio duca di Napoli avesse ricoverato il suo nemico, ed in vendetta si portò all' assedio di quella città, e l' obbligò alla resa, ed il duca Sergio e conte di Teano appena ebbero scampo alla fuga (5). Non tardò il duca Sergio a riacquistare Napoli e il perduto ducato, soccorso dai Greci e da' Normanni. Agli ultimi in guiderdone del ricevuto aiuto diede in dono un fertile e delizioso territorio fra Napoli e Capua, e ne creò conte Rainulfo lor capo ed imparentossi con esso (6). Nel conceduto territorio i Normanni a poco a poco fabbricarono la città di Aversa. Non contento Pandolfo della ricuperata signoria di Capua, con invito di finta amorevolezza

(1) Hepidannus in Annal. brev., Hermannus Contractus in Chron. edition. Canis., Chronic. Caven. ad ann. 1022.

(2) Gattola, Historia monasterii Cassinensis part. 1.

(3) Leo Ostiens. lib. 2, cap 42.

(4) Chron. Casaurien. ad ann. 1028, Rer. Italic. tom. 2, par. 2, pag. 845.

(5) Leo Ostiens. in Chron. lib. 2, cap. 58, Chron. Vulturens. par. 2, tom. 1, Rer. Ital. Murator.

(6) Anon. Cassinensis, Leo Ostiens. lib. 2, cap. 59, Chron. Cavens. ad ann. 1030.

chiamò in Capua Teobaldo abate di Monte-Cassino, l'obbligò à colà rimanere, ed occupò l'ampio stato di quel monastero. Distribuì a' Normanni, allora suoi aderenti, una parte delle castella di quella badia, e si fece da tutti dare il giuramento di fedeltà (1). Ma non guari andò, che Corrado il Salico nello stesso anno che pubblicò la famosa legge per la successione de' feudi, di cui abbiamo altrove parlato, venne in Capua, spogliò Pandolfo di quel principato, e lo conferì a Guaimaro IV principe di Salerno. In tale occasione Rainulfo conte di Aversa, che ne avea ricevuto la investitura dal duca Sergio, per assodare i suoi dritti coll'autorità de' re d'Italia, non riputando forse abbastanza sicura la investitura avutane dal duca Sergio, ne ottenne altra da Corrado (2). Quindi pei gravissimi sconcerti di Roma calò in Italia l'imperatore Arrigo II, il quale dopo avere assodato i disordini della Chiesa Romana passò nelle nostre contrade, ed in tale occasione colla sua imperiale autorità dette la investitura del contado di Aversa a Rainulfo ed a Drogone conte di Puglia di quanto nelle regioni pugliesi possedeva (3).

XIV. Conviene ora qui rammentarsi quel che abbiamo rilevato nel precedente Capitolo, che dalle leggi di Carlo Magno pubblicate come re d'Italia risulta, che nel regno italico immediatamente dopo la di lui conquista s'introdussero i beneficii o feudi. Dal concorso poi de' fatti fin qui esposti appare, che nel tempo della introduzione di tal novella polizia nell'Italia, sebbene Arechi e Grimoaldo duchi di Benevento avessero ricalcitrato all'autorità del vittorioso Carlo Magno e del suo figlio Pipino, pure furono obbligati ad essere loro tributari, siccome lo furono i loro immediati successori Grimoaldo II e Sicone. Laonde que' principi beneventani stante il riguardo che furono nella necessità di avere pei re Franchi, non poterono impedire che nel loro stato si ammettessero i costumi di quella trionfante nazione, e che si osservassero le leggi di que' sovrani, come re d'Italia pubblicate, le quali furono unite al corpo delle stesse leggi longobarde, e per conseguenza non poterono fare ostacolo alla introduzione

(1) Leo Ostiensis Chronic. cap. 59 et 60, lib. 2.
(2) Wippo in Vita Corradi Salici.
(3) Leo Ostiens lib. 2, cap. 80 et 81, Hermannus Contractus ad ann. 1047.

nel loro dominio de' beneficii o feudi tanto in voga presso i Franchi, ed ammessi anche nella loro legislazione italica.

XV. Quando poi si voglia ne' duchi e principi beneventani supporre tanta gelosia, che nella regioni ad essi sottoposte chiudessero ogni varco agli usi de' Franchi, dee considerarsi che, contemporaneamente alla conquista di Carlo Magno abbiamo veduto compreso nel ducato di Spoleti l'esteso contado di Valve, e dallo stesso Carlo Magno poco dopo esservi stato aggiunto quello di Chieti, e poi tratto tratto esservi stati aggregati i contadi de' Marsi, di Amiterno, di Apruzzo (1), e finalmente anche quello di Sora, con Arpino, Vico Albo ed Atino (2). Trovandosi dunque tante nostre regioni comprese nel ducato spoletino, e noto essendo agli eruditi quale estensione in quel ducato fin dal principio vi avessero avuta i feudi e qual impegno i duchi, conti e marchesi di quell' ampio stato avessero avuto di dar beneficii a' guerrieri a fine di renderseli vassalli, non può dubitarsi che la ragion feudale s' introducesse presso de' nostri popoli dipendenti da' duchi di Spoleti. Nè in vano abbiamo di sopra rammentato, che i nostri conti de' Marsi furono dell' istessa imperial prosapia di Carlo Magno, e per conseguenza doverono esser premurosi d'introdurre nel loro ampio stato i costumi de' Franchi e gli usi feudali. Che ai tempi di Corrado il Salico vi sussistessero i baroni si è rilevato dal *placito* per di lui ordine tenutovi dal suo delegato conte Ugo per reintegrare il monastero di Casaurea delle terre e castella usurpategli, nella quale occasione osservammo esservi intervenuti i baroni dei contadi di Penne e Chieti. Anzi presso gli stessi nostri principi longobardi dopo la venuta de' Franchi abbiamo veduto un vestigio de' feudatari in occasione, che Radelghiso principe di Benevento non potendo soffrire la divisione del suo stato con Siconolfo, chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, il quale nel di lui nome governava Bari, secondo l'espressioni dell' Ostiense. Dal trovarsi dunque allora Pandone al governo di Bari, e chiamarsi col nome di *fedele*, voce corrispondente al dritto feudale, pare che del medesimo se ne vegga un chiaro segno.

(1) Saggio di tavola Cronologica del duca di Aquara, part. 1, lib. 2, dist. 1, a cap. 2 ad 12.

(2) Erchemp. n. 25, pag. 109, Ignot. Cassin. n. 23. pag. 215.

XVI. Dal rigoroso editto dell' imperatore Lodovico II, emanato acciocchè tutte le persone d' arme d' Italia concorressero nella sua venuta allo sterminio de' Saraceni desolatori delle nostre contrade, raccolsimo che furono obbligati di andarvi tutti i feudatari e tutti i conti ed altri ufficiali dello stato sotto pena della perdita de' loro feudi e delle loro dignità, e che per lo adempimento degli ordini dati nel ducato spoletino e nelle nostre regioni a quello soggette fu deputato il vescovo di Forcona, città dell' Apruzzo, allora esistente nella giurisdizione spoletina. Dal che conchiuder si deve, che nelle tante contrade del nostro regno, dipendenti dal ducato di Spoleti, vi erano i feudi come nelle altre regioni d' Italia.

XVII Nel Capitolare della divisione del principato dl Benevento fatta tra Siconolfo e Radelghiso abbiamo veduto annoverarsi non solo le gastaldie, ma eziandio i contadi e le marche, voci tutte, le quali, come altrove si è dimostrato, dettero origine ai feudi, e per conseguenza doverono portarla nei principati beneventano e salernitano. Dall' esser poi il medesimo Lodovico per tre anni continui riseduto in Benevento ed un anno in Capua, e dallo avere nel contado di Chieti fondato dovizioso monastero ed arricchitolo di terre, dobbiamo certamente supporre che in tanta lunga dimora da lui continuata nelle nostre regioni vi avessero luogo le costumanze della nazione de' Franchi, e che per conseguenza vi s' introducesse il dritto feudale. Il che ancora dovè avvenire quando per due anni fu retto il principato di Benevento da Guido III duca di Spoleti, ove qual voga avessero i feudi si è non ha guari accennato. Di più, se gli Ottoni, gli Arrighi, Corrado il Salico, come abbiamo rapportato, furono nelle nostre contrade, vi fabbricarono palagi imperiali, vi tennero *placiti*, vi giudicarono degli spogli fatti dai contadi, privarono del principato capuano chi se ne trovò secondo le leggi feudali decaduto per avere macchinato contro la vita del proprio fratello, divisero, tolsero e dettero a loro arbitrio e voglia i principati anche ai loro familiari, vi fecero conti e dettero le investiture ai nostri primi normanni, non può dubitarsi che ne' loro tempi vi s' introducesse il sistema feudale, ch' era in voga nell' Alemagna ed in tutto il resto d' Italia. Per indennità de' dritti degli antichi nostri principi sono nell' obbligo di qui avvertire, che non ostante che i duchi di Benevento furono tributari di Carlo Magno e de' suoi successori, non

ostante che gl' imperatori tedeschi venuti con poderose armate nelle nostre regioni vi esercitassero atti di autorità, e non ostante che i nostri primi Normanni domandassero la conferma de' loro stati a taluni degl' imperatori di Occidente, non perciò ne segue, che i nostri principi lombardi e normanni non avessero la perfetta sovranità de' loro dominii. Imperocchè per dritto pubblico è noto, che il pagamento del tributo non toglie la sovranità, ma altro non induce che la confederazione ineguale tra il principe minore col maggiore (1); e che gli atti di autorità esercitati per breve tempo e per mezzo della forza armata non portano diminuzione in quegli stati che per poco vi soggiacciano e che tosto se n' esimano. Le investiture poi dai nostri Normanni implorate non indussero nelle loro conquiste dipendenza dagl' imperatori di Occidente, perchè, sebbene questi per allora vi riscuotessero qualche autorità, pure mai più vi ebbero menoma influenza, onde piuttosto debbono riputarsi un ripiego politico da' medesimi Normanni usato per non essere dagli armati imperatori inquietati nel possesso de' loro novelli stati.

XVIII. Abbiamo sopra veduto, che i nostri principi di Benevento, Salerno e Capua sul principio divisero tra' propri congiunti le terre de' loro dominii o ad altri le concederono in gastaldati e contadi. Quantunque voglia supporsi, che coteste ultime concessioni si facessero come di ufficii dello stato secondo l' antica costumanza de' re longobardi, pure dobbiamo credere che lo impegno in cui que' principi erano di aver seguaci nelle loro continue gare, facesse che i medesimi avessero infinito riguardo pei conti e gastaldi, e che questi perciò non fossero rimossi da' loro governi, ma vi acquistassero ogni dì autorità maggiore. L' esempio poi dato di essersi gli stessi principati tra i figli de' possessori divisi in contadi con tramandarsi ai loro discendenti, ed il costume introdotto che sempre più era in voga nella Lombardia, di ottenersi, e quando ciò non si potea conseguire, di usurparsi ed appropriarsi come feudi le città e terre che si erano avute in governo, produssero che i conti e gastaldi de' tre principati beneventano, salernitano e capuano o per concessione di que' principi, o per loro connivenza, o quasi per forza ritenessero come feudi le terre loro concedute o loro date in governo, ovvero da essi

(1) Grot. de J. B. et P. lib. 1, cap. 3, § 21, et lib. 2, cap. 15, § 7, ove possono vedersi i Commentari di Coccejo.

occupate, e le tramandassero ai propri figli come retaggio feudale. A chi sia vago di convincerne basta che dia una occhiata alla esattissima tavola dei conti e gastaldi dei riferiti tre pricipati del nostro regno fatta dall' erutissimo duca di Aquara, e dalle stesse a colpo d' occhio vedrà che sul principio quando nell' Italia i feudi erano passaggieri e poi a vita de' possessori, presso di noi i contadi e gastaldati erano parimente amovibili, e quindi vitalizi, e quando i feudi s' incominciarono a tramandare a' figli, lo stesso nelle nostre contrade avvenne de' contadi e gastaldati. E le divisioni che poscia dai principi di Capua e di Salerno si fecero dei loro stati a' loro figli e congiunti, per lo più in porzioni eguali, dimostrano che il dritto feudale erasi già da' nostri maggiori in quel tempo ricevuto dai Franchi, e si era adattato ancora alle leggi longobardiche, secondo le quali si vivea. In somma chi voglia convincersi, che i costumi feudali della Lombardia passassero tratto tratto nelle nostri regioni, basta che si volga alle tante carte e diplomi raccolti da' nostri eruditi, e da' medesimi rileverà che, come presso i Franchi, Lombardi e Tedeschi i feudi si subinfeudarono, si donarono alle chiese e si andò poco a poco alterando la loro durata temporanea, e si trasmisero ai successori del sangue, così avvenne ancora nelle nostre regioni delle terre e castella, che da' privati si possedevano in conti e gastaldie o sotto altro titolo, e che dai principi furono a' loro figli e congiunti divise.

XIX. Non debbo tralasciare di avvertire un abbaglio in cui sono incorsi taluni, i quali nel leggere nelle nostre storie i principati di Benevento, Salerno e Capua divisi in contadi, ed i loro possessori riceverli colla facoltà di tramandarli ai discendenti ed averne i medesimi disposto a favore delle chiese e di altri, senza neppure farsi menzione del servigio militare, argomentarono che le terre e castella del nostro regno in quel tempo si concedessero in libero allodio o in assoluta proprietà, e si staccassero dal corpo dello stato, in parte del quale errore cadde ancora Carlo Pecchia (1). Ma se nelle tante divisioni e suddivisioni fatte da' principi di Benevento, e specialmente da quelli di Salerno e di Capua ai loro figli e congiunti, si ammettesse che le distrazioni delle terre e castella

(1) Supplemento alla Storia Civile del regno di Napoli di Carlo Pecchia, Dissert. 2, § 4, pag. 118.

si fossero fatte in piena proprietà, e con ismembrarle dallo stato, quei principati, per loro stessi bastantemente ristretti, si sarebbero ridotti ad un niente. La estensione di tale assurdo si manifesta a chi leggendo le Cronache e gli scrittori di que' tempi, vedrà che gli altri conti profittando della debolezza de' loro principi, sebbene ne fossero loro discendenti, pure seguendo l'esempio delle usurpazioni seguite nel resto d'Italia, presederono nelle loro giurisdizioni con autorità non minore a quella esercitata dai conti, figli e congiunti de' principi stessi, ed egualmente a loro arbitrio ne disposero in favore delle chiese e di altri, come dalle tante loro carte si raccoglie. Pertanto, se annoverar si vogliano ad uno ad uno i contadi di que' tre principati, dalla citata tavola cronologica del duca di Aquara potrà aversene un esatto calcolo, e dalla medesima si ravviserà, che tanti furono nelle nostre regioni i contadi, che occuparono quasi l'intero perimetro de' rispettivi stati, ai principi de' quali poco o nulla sarebbe rimasto, toltene l'estensioni delle giurisdizioni alle quali presedevano i conti. Laonde se questi suppor si vogliano assoluti proprietari de' loro distretti, e non già semplici feudatari, i principi sarebbero restati allo intutto signori di nome, ma in sostanza privi di stato e di forza, il che pugna con tutta la storia di que' tempi, la quale ce li dimostra potenti ed involti in continue guerre. Nè ciò altrimenti potè avvenire, che col supporsi che i conti delle loro giurisdizioni erano, siccome furono, meri usufruttuari. In fatti nelle guerre che da que' principi si fecero, veggiamo sempre i conti de' loro stati essere andati con essi uniti, ed aver prestato sempre a' loro principi il dovuto servigio militare, quando non furono ribelli. Nè può credersi che gli stessi conti fossero stati esenti dal corrispondente giuramento di fedeltà, del quale abbiamo un vestigio in Urso e Radelmondo conti di Consa e di Acerenza, che furono i primi a giurar fedeltà a Siconolfo, allorchè divenne principe di Salerno. Nè minor prova se ne ritrae dal giuramento di fedeltà, che Pandolfo principe di Capua si fece prestare da' vassali del monastero cassinese, allorchè ne usurpò i suoi stati. Ma se in quel tempo ogni stato d'Italia e di Europa veniva governato secondo il sistema feudale, e se questo era riconosciuto ed ammesso da' re d'Italia nelle loro leggi dalle quali non furono esenti le nostre regioni, come può supporsi ed idearsi, che dai nostri principi si facessero le concessioni delle terre e delle castella in una forma tutta

contraria ed opposta al dritto feudale, e tutta tendente alla ruina ed allo annichilamento dello stato?

XX. Non dee poi, a mio avviso, far peso alcuno l'essersi o da' nostri storici o da' cronisti de' monasteri omesso di farsi parola dell' obbligo del servigio militare e del giuramento di fedeltà nel farsi menzione di donazioni di terre o castella. Nè da ciò nè da qualche equivoca espressione inserita nei vetusti diplomi deve conchiudersi, come ha fatto il surriferito Pecchia, che vi sia stato tempo nel quale generalmente in questo regno si concedessero le terre in piena proprietà e senza l'obbligo del servigio militare. Imperocchè in quasi tutte le vetuste carte di concessioni di terre o castella, che ci sono pervenute, purchè non si dicano date in franco allodio, si parla quasi sempre del giuramonto di fedeltà e dell'obbligo del servigio militare; e quando non vi si vede nè l'uno nè l'altro inserito, vi si dee intendere secondo il dritto feudale, che allora correa e tuttavia sussiste. Anzi col darsi i feudi in franco allodio, i medesimi non cambiavano la natura feudale ma venivano solamente rilevati dal servigio militare e da altri pesi feudali. Nè deve far peso, che i cronisti e i rozzi scrittori di que' tempi non sempre facessero menzione dei pesi feudali, mentre ognun sa che i medesimi sono narratori monchi ed inesperti, ed accennano le cose all'ingrosso. Del resto, quando essi volevano esprimere le terre e castella donate o date senza l'obbligo del servigio militare, lo denotavano con dirle date in franco allodio. Finalmente volere argomentare intorno a ciò sulla omissione che s'incontra in qualche antica carta, e sulla equivoca espressione della medesima, o sul monco rapporto di un inesperto scrittore o cronista per fondare un assioma generale, non è cosa sicura viemaggiormente che la universalità degli antichi diplomi conclude il contrario, cioè che nelle concessioni di terre e castella, quando non si dica espressamente darsi in franco allodio, s'intendono date coll'obbligo del servigio militare e di tutti i pesi feudali.

XXI. È vero che le tante turbolenze e fazioni che tennero deboli e distratti i nostri principi, diedero qualche fiata campo a taluno de' possessori di terre, castella e contee di aspirare alla proprietà ed alla indipendenza; ma tale presunzione fu per lo più repressa, e tutti i possessori le riconobbero come parte del principato da cui dipendevano, nè si arrogarono mai la facoltà di poterle tramandare agli estranei in mancanza dei successori legittimi, quanto non vi fosse l' espresso consenso

del signore diretto. Ho memoria di essermi passate sotto l'occhio varie carte di donazione di terre e castella fatte alle chiese da taluni privati possessori o da' figli de' principi, ed esprimersi di essere alla donazione intervenuti i signori proprietari ed i principi genitori de' figli donanti, il che a mio avviso vi s'inserì appunto per fare apparire il consenso del signore diretto (1). Le terre dunque e castella dai nostri conti e da altri possessori si ebbero nel principio in mero usufrutto durante la loro vita, secondo il dritto feudale introdotto presso i Franchi e nella Lombardia, e poscia i medesimi nelle turbolenze dello stato ebbero a grazia di tramandarle alla loro legittima discendenza a tenore dell'alterazione che soffrì in tutta l' Europa il dritto feudale , secondo il quale incominciarono eziandio a farsi le concessioni dai nostri principi longobardi, come abbiamo sopra accennato. Siccome s'introdussero nella Lombardia le abusive alienazioni de' feudi con quelle restrizioni altrove rapportate, così tal disordine ebbe ancor luogo nelle nostre regioni, e per frenarle vi fu mestieri del divieto dell'autorità sovrana, come a suo luogo sarà narrato.

XXII. Ma mettendo da parte i feudi del nostro regno, passiamo ora alla origine di que' della Sicilia. Dai codici e dalle storie saraceniche sicole si raccoglie, che nella Sicilia vi si conoscessero i feudi in tempo che la medesima era sotto la dominazione de' Saraceni, finora a torto creduti sforniti di ogni pubblica economia. Nell'istoria saracenica sicola esistente nella famosa Biblioteca dell'Escuriale, e stampata dall' erudito Carusio, si legge, che nel principio dell'anno dell'egira trecento trentasei, che corrisponde agli anni di nostra salute 947 e 948, il re Almansur diede in feudo la Sicilia ad Alassano (2). Se la versione fatta da Marco Dobelio, professore di lingua araba, perfettamente corrisponde all'espressioni del testo arabo, ecco nella Sicilia a tempo de' Saraceni tanto conosciuto il dritto feudale che quell' isola istessa fu data in feudo.

XXIII. Giacchè presso i Saraceni della Sicilia si trova fatta menzione de' feudi , mi si permetta di qui anticipare il seguente fatto avvenuto in quell'isola in tempo della conquista

(1) Vedi l' abate Gattola.

(2) « Anno Egirae 336 inchoato die 23 julii (che corrisponde appunto agli anni di Cristo 947 in 948) rex Almansur dedit insulam Siciliae in feudum Alassano filio Ali, filio Abilassam Alcabi. » Historia Saracenorum in Sicilia presso il Carusio, tom. 1, pag. 19.

del conte Ruggiero, rapportato da Malaterra, autore sincrono. Narra egli, che Beco saraceno era possessore di Castelnuovo, ove dimorava, e che maltrattando i suoi *fedeli*, se li rendea inimici ed infedeli: che avendo bastonato il suo mugnaio, questi complottando con alcuni de' sudditi di Beco *de subjacentibus complices sibi alligans*, occupò la rupe, la quale stava a cavaliere a quel castello: che chiamato il conte Ruggiero, ch'era nella vicina terra di Brica, lo introdusse colle sue genti nel vantaggioso luogo occupato: che Beco ne fuggì, e gli abitatori di Castelnuovo vennero a concordia col conte, e lo riceverono dentro la terra (1). Dal dirsi dunque Beco saraceno possessore, non già governatore di quella terra e dimorarvi, e non già esservi stato mandato a soprastare alle milizie o a governare quel luogo; dallo usarsi la espressione che maltrattava *suos fideles*, che nel linguaggio feudale significa militi beneficiati o sottofeudatari dal vedersi che il mugnaio fece complotto co' sudditi; o *de subjacentibus* a Beco, e dal concludersi che i cittadini riceverono entro la terra Ruggiero, non può sospettarsi che quello fosse un semplice castello dato in custodia a Beco, e ch'egli vi stesse come semplice castellano o come mero governatore, ma ad evidenza risulta che Castelnuovo era un vero feudo, e che in tale qualità si possedeva dal saraceno Beco. Nel codice saracenico sicolo, di cui il dottissimo ed eruditissimo D. Alfonso Airoldi, degno giudice della monarchia, sta con tanta gloria della sua nazione pubblicando la versione, si fa espressa menzione del servigio feudale, per quanto mi si assicura da alcuni eruditi.

(1) « Ea quidem tempestate (1077) quidam saracenus Bechus nomine Castrum-Novum possidens, illic morabatur. Erat autem idem vir magnae superfluitatis et arrogans: unde et ipsos suos fideles levitate sua interdum diversis contumeliis afficiens, sibi infideliores reddebat. Hic quadam die cum molendinario suo iratus, ante se invitans, verberibus deturpavit. Porro ille se adeo grave ferre dissimulans, in vindictam tantae dehonestationis animum intendens, secus tacitum agebat; quibus artibus vel damno rerum suarum, aut certe laesione corporis vicissitudinem recompensaret. Unde accidit, ut quodam vespere, de subjacentibus complices sibi alligans petram quandam, quae omni castro supereminebat, et dominabatur, irrumpens pervadere, legatumque apud Bricam comiti (Rogerio) mittens, in sua fidelitate se ita egisse, et ut sibi succurrere acceleret, mandat. Hoc nuntio comes accepto, plurimum exhilaratus, cum quantis habere poterat, citissimus illorsum intendit. Cives cum comite pacem facientes infra castrum recipiunt. » Malaterra, lib. 2, pag. 209, apud Carusium.

XXIV. Non dee poi far maraviglia alcuna che i Saraceni di Sicilia conoscessero i feudi ed i vocaboli feudali. A chi non sono ignote le tante invasioni che i medesimi da quell' isola fecero nella nostra terra-ferma, dopo che i Franchi colla venuta di Carlo Magno e degli altri sovrani di quella nazione aveano portato in Italia la ragion feudale, non parrà improbabile, che ne riportassero tale cognizione. Essi dopo avere fin dall'anno 828 acquistata buona parte della Sicilia (1), sbarcarono circa l'anno 842 o poco prima nelle Calabrie, vi occuparono molte città, e penetrarono nel ducato beneventano, chiamativi, come accennammo, da Radelghiso principe di quelle contrade per fare argine alla potenza del suo emulo Siconolfo; ma i Saraceni profittando della occasione e delle discordie di questi due principi, sotto le insegne de' quali a vicenda militavano, occuparono Bari, donde continuamente scorrevano e devastavano le regioni dei principi beneventano e salernitano. Si annidarono ancora nel castello di Miseno, ed entrarono nel Tevere con uno stuolo di navi, ed arrivati fin sotto Roma, che si tenne forte, saccheggiarono la Basilica Vaticana, e secondo Leone Ostiense anche quella di s. Paolo (2). Tornati nelle nostre regioni vi commisero tante crudeltà e stragi, che se ne mosse a pietà l'imperatore Lodovico II, il quale dovè più volte con essi combattere, e non ostante che gli avesse snidati da Bari, come si è altrove accennato, pure vi ritornarono, ed il solo valore dello stesso imperatore e de' suoi Franchi potè da tante calamità liberare i nostri popoli. Quantunque funestissimo fosse stato l'esito che avea avuto la chiamata che l'ambizioso Radelghiso avea fatto de' Saraceni in suo soccorso, nientedimeno Docibile duca di Gaeta gl' invitò per difendersi contro Pandolfo principe di Capua; ma poi non potendo egli resistere agli stessi suoi ausiliari saraceni, fu obbligato di venire con esso loro ad accordo, e di assegnare per loro abitazione un luogo presso il Garigliano, dove si fermarono per anni quasi quaranta (3).

XXV. Ottenuta i Saraceni una situazione così opportuna,

(1) Cedren. in Annal. ad ann. 826, Anonym. Salernitanus Paralipomen. cap. 45, p. 2, tom. 2, Rer. Italic., Johann. Diacon. vit. Episcop. Neapol. p. 2, tom. 1, Rer. Italic.

(2) Leo Ostiensis Chronic. Casinens. lib. 1. cap. 29.

(3) Leo Ostiens. Cronich. lib. 1, cap. 43, Anonym. Salernitanus Paralip. cap. 132.

non trascurarono di fortificarvisi e di fare continue scorrerie nel ducato romano e nelle nostre convicine regioni. I Napolitani, gli Amalfitani, i Salernitani e quei di Gaeta non avendo come far argine al torrente, furono obbligati di ricevere da essi la pace sotto condizione che dovessero unire le loro armi cogli stessi Saraceni per portarsi contro il ducato romano. Il pontefice Giovanni VIII essendosi molto affaticato per rompere sì fatta lega, solo gli riuscì di distaccare i duchi di Amalfi, di Salerno e di Gaeta, e, soccorso da Lamberto duca di Spoleti, respinse i Saraceni dalla Sabina e dalle vicinanze di Roma, ove scorrevano tanto liberamente, che non si potea uscir di città (1), ed assaltatigli nella stessa loro sede del Garigliano, vi ruppe i loro ripari, ma non potè interamente discacciarli (2). Tale gloria fu riservata al suo successore Giovanni X o XI che fosse. Questi unitosi coi nostri principi longobardi e coll'esercito dell'imperator greco fu ad assalirli, e dopo tre mesi di stretto assedio gli sbarbicò dal Garigliano (3).

XXVI. Rifuggiatisi i Saraceni nella Puglia e costrutta nel monte Gargano una forte rocca, di là scorsero e desolarono non solo le convicine contrade, ma penetrarono e saccheggiarono le stesse città di Benevento e Capua (4). Ottone I capitano nelle nostre contrade, ed andato, come accennammo, contro i Greci, non mancò di guerreggiare co' Saraceni loro ausiliarî. Ottone II poi da' medesimi Saraceni n' ebbe quella rotta che abbiamo altrove narrato. Ma finalmente capitati nell'anno 1016 i valorosi Normanni per la prima volta in queste regioni, li fugarono e respinsero dall' assedio di Salerno (5). Al ritorno poi ed allo stabilimento di questa valorosa nazione nel nostro regno doverono i nostri popoli la estirpazione dei Saraceni, e la Sicilia la liberazione dal giogo di que' barbari.

XXVII. Da tutti i narrati fatti si raccoglie di essere i Saraceni della Sicilia passati nella terra-ferma d' Italia, ove da tanto tempo erano conosciuti i feudi, di avervi dimorato quasi

(1) Epist. 245, Johan. VIII papae.

(2) Erchemp. Historia cap. 38, 39 e 58, Epistolae 34, 45, 47, Johannis papae VIII.

(3) Leo Ostiens. Chronic. lib. 1. cap. 52, lib. 2, cap. 37, Lupus Protospat. in Chronic. Rerum Italicarum tom. 5, Liutprandus Histor. l. 1, cap. 14.

(4) Chron. Caven. anno 1002, Chronic. s. Sophiae anno 1007.

(5) Lupus Protospata in Chronico, Leo Ostiens. Chronic. lib. 2, cap. 37.

per lo spazio di due secoli, di avervi militato a vicenda sotto i diversi nostri principi longobardi, di avere liberamente scorso entro il ducato romano, di aver più volte guerreggiato coi Franchi e co' Tedeschi, onde pare che da tali circostanze risulti, che i medesimi Saraceni molto bene ne potessero riportare la cognizione de' feudi nella Sicilia, d'onde andavano e venivano continuamente.

XXVIII. Non solo dall'Italia, ma dalla Spagna e Francia ancora poterono i Saraceni avere la notizia de' feudi. I medesimi nell'anno 710 per colpa di Giuliano conte traditore della propria patria, misero piede nella Spagna, uccisero il re visigoto Roderigo, e soggiogarono quasi tutta quella monarchia (1). Dopo essere divenuti padroni della maggior parte della Spagna pretesero di riunire al regno spagnuolo la Gallia Narbonese o sia la Linguadoca, che i re Visigoti aveano avuta in loro potere. Zama lor generale nell'anno 721 la conquistò, ed occupò Narbona che n'era la capitale. E non ostante che dal valoroso Eude famoso duca di Aquitania ricevessero considerevoli sconfitte, pure valicarono il Rodano ed occuparono Sens, ed indi Avignone (2). Accorsovi Carlo Martello con tutte le sue forze, ricuperò quella città, entrò nella Linguadoca, ed interamente gli sconfisse, ancorchè fossero sostenuti da' Saraceni di Spagna andati in loro soccorso. Non potè però Carlo sottomettere Narbona (3).

XXIX. Oltre a questa via tennero i Saraceni di Spagna altra strada per insinuarsi nelle Gallie. Alcuni anni prima del 906 approdarono ad una villa chiamata Frassineto (4), luogo marittimo, da alcuni posto nella Provenza, e dal dotto padre Beretti situato fra Nizza e Monaco (5). Di là scorrevano ora nella Provenza, ora nella Borgogna, e si spandevano anche nelle parti contigue dell'Italia, e talvolta passarono fino alla Novallesa nel ducato di Susa (6). Stando essi Saraceni in Fras-

(1) De Rogatis Histor. Mariana rerum Hispaniarum, lib. 6, cap. 21, Joan. Ferreras Istoria di Spagna, tom. 2, pag. 425.

(2) Chronic. Moyssiacense, Chronic. Patav. apud Du-Chesne Anastasius Bibliot. in Gregorio II, Paulus Diaconus lib. 6, cap. 46.

(3) Continuator Fredegarii apud Du-Chesne tom. 1, Paulus Diaconus lib. 7, cap. 54.

(4) Chronic. Novaliciense par. 1, tom. 2, Rer. Italic. Liutprandus Histor. lib. 1, cap. 1.

(5) Beretti, Dissert. Chorograph. tom. 1, Rer. Italic.

(6) Chronic. Novaliciense par. 1, tom. 2, Rer. Italic. pag. 731.

sineto, ed occupati avendo i passi delle Alpi fra l'Italia e la Francia vi assassinavano tutti i passaggieri, e rispetto alle regioni italiche tanto s'innoltrarono, che occuparono il monastero agaunense di s. Maurizio ne' Vallesi (1). Ma Ugo re d'Italia avendo ottenuto le forze navali dagl'imperatori greci Costantino e Romano, contemporaneamente gli assalì per la via di mare e di terra, e gli obbligò a ridursi nel monte Moro, ed avendo coi medesimi capitolato, li situò nelle montagne che dividono l'Italia dalla Svevia (2). Finalmente circa l'anno 973 Guglielmo conte di Provenza, fratello di Corrado re di Borgogna, gli assalì con poderoso esercito, gli sconfisse ed ebbe la gloria di liberare sì l'Italia che la Francia da cotanto molesti e perniciosi abitatori (3).

XXX. Dall'aver dunque i Saraceni sin dall'anno 710 conquistato buona parte della Spagna e sottomesso i re e popoli visigoti, presso i quali erano in uso i beneficii o feudi (4), e dallo aver sin dall'anno 721 dimorato nell'Aquitania, e di là scorso le altre convicine contrade della Gallia, e dall'aver continuamente guerreggiato co' Franchi, dall'essersi per cinquantuno anni mantenuti in Frassineto, e di là scorsa la Provenza e l'Italia con aver occupate fino le contrade de' Vallesi, ben può congetturarsi, che i medesimi dai Visigoti e dai Franchi apprendessero l'uso de' feudi, e lo comunicassero ai loro nazionali che dominavano la Sicilia. Ancorchè tutte coteste circostanze non vi concorressero per dinotare come i Saraceni di Sicilia apprendessero gli usi feudali, essendo quell'isola molto prossima alla nostra terra-ferma, e non lontana da altri luoghi ove i feudi non erano ignoti, ed essendo i Saraceni attivi, intraprendenti, e scorrendo e penetrando da per tutto, non è difficile ch'essi dopo le loro vaghe ed estese scorrerie ritirandosi in quell'isola, vi portassero gli usi feudali che aveano appreso da quelle nazioni, presso delle quali erano in voga, o che la ragion feudale vi passasse per mezzo de' soliti traffichi e commerci, per cui le costumanze di mano in mano e di nazione in nazione si comunicano. Ecco dunque come i Saraceni poterono acquistare quella nazione e quell'uso de' feudi che dai loro codici, dalle loro cronache e da-

(1) Frodoardus in Chronic.
(2) Liutprandus Histor. lib. 5, cap, 4, 5 e 7.
(3) Dilo et Syrus in vita s. Majoli apud Mabillon. ann. Benedictin.
(4) LL. Wisigotor. lib. 4, cap. 5 ed altrove.

gl' istorici contemporanei rileviamo, che avessero prima dell'arrivo de' Normanni in quell'isola. Ma senza ulteriormente inoltrarci in tempi tanto oscuri e caliginosi, passiamo a ragionare della venuta de' Normanni, che furono i fondatori della monarchia ed i primi nostri legislatori sulla ragion feudale.

CAPITOLO VIII.

Vero stato de' feudi nei regni di Napoli e Sicilia in tempo della conquista de' Normanni vendicato dal falso e assurdo sistema di D. Carlo Napoli.

I. Nel dover parlare della venuta de' Normanni nelle nostre contrade, delle loro conquiste e della fondazione da essi fatta della monarchia dei regni di Napoli e Sicilia, a primo tratto si presenta alla mia memoria quanto il consultor Simonetti nella sua rimostranza accennò sulla mostruosa opinione di D. Carlo Napoli, famoso avvocato siciliano. Questi nella difesa di una celebre causa feudale con architettato sistema pretese dimostrare, che il conte Ruggiero, conquistata la Sicilia, divisela in tante baronie fra i militi suoi compagni; che costoro per ragione di conquista n' ebbero il condominio, e fin d' allora costituirono il baronaggio di quel regno, ora da lui creduto rappresentato collo stesso dritto di condominio dagli attuali baroni siciliani. Come questo autore era fornito di seducente eloquenza e versato eziandio in una vasta lettura, così non mancò di smaltire il suo sistema con tutte le arti rettoriche, di abbellirlo di molti antichi e moderni successi, e di chiamare anche in suo soccorso l'autorità degli scrittori del dritto pubblico. E sebbene i più culti letterati, dei quali ha sempre abbondato quell' isola, non si siano fatti sorprendere dallo studiato discorso del Napoli, pure taluni Siciliani ammaliati dall' armonia della sua eloquenza, abbagliati dallo splendore della sparsa erudizione, distratti da tanti accessorii e sopraffatti dalle tante rapportate autorità, si sono abbandonati alla serie degli avvenimenti da lui fissata, e senza punto esaminarla hanno inavvedutamente avuto per fatti certi le di lui congetture, hanno riputato vere le massime dal medesimo con franchezza spacciate, e ne hanno adottato per legittime le conseguenze tiratene. Non essendovi sinora stato alcuno che abbia tolto la cura ed il pensiero di chiamare a discussione la di lui opera, non dee recar maraviglia se abbia nella Si-

cilia avuto libero corso il di lui sistema. Quando però del medesimo si faccia il dovuto esame, se ne tolga la parte estranea, se ne abbia il confronto coi veri fatti storici, si troverà che il suo gran colosso ha i piedi di argilla, e che perciò da per se stesso cade e rovina.

II. Egli, per farsi strada al suo intento, decide a primo tratto, che la conquista de' nostri primi Normanni non debba considerarsi simile a quella che Alessandro Magno fece della Persia colle forze della Macedonia, nè della natura di quelle che si fanno dai moderni principi a proprie spese, coi propri eserciti, coi preparativi delle proprie armate navali e di tutte le cose bisognevoli alla guerra. Soggiunge, che i popoli normanni erano usciti dalle loro selve rozzi, poveri e mendici, portando da per tutto calamità, stragi e desolazioni: che lungamente vissero depredando gli stati di Europa, ed egualmente tra loro ripartendo i bottini e le prede: che dopo avere colle loro crudeltà travagliato la Francia, ebbe da Carlo il Semplice il loro capo Rollone ceduta col titolo di duca la Neustria, dal loro nome poi detta Normandia: che Rollone ne divise parte ai suoi guerrieri compagni: che Guglielmo il Conquistatore duca di Normandia, occupata l' Inghilterra, parimente la divise ai suoi capitani normanni.

III. Venendo poi alle conquiste fatte nelle nostre contrade, molto si dilunga nel rilevare che i Normanni vi capitarono miseri e tapini, a vicenda militando sotto i nostri principi longobardi, e profittando della loro divisione e debolezza: che Rainulfo lor capo, ottenuto il contado di Aversa, invitò i suoi nazionali a venire a godere le amenità delle nostre regioni: che Guglielmo, Drogone ed Umfredo figli di Tancredi, povero conte di Altavilla, con altri loro nazionali vi giunsero senza armi e colla semplice tasca e bordone, ponendosi a militare sotto il principe di Salerno, da cui furono ceduti a Maniace capitano de' Greci per servirsene in occasione che l' imperatore di Oriente ricuperar volea dalle mani de' Saraceni la occupata Sicilia: che Maniace lietamente ricevè tali guerrieri sotto il comando di Arduino longobardo insieme con altri Normanni: che, passati i Normanni coi Greci nella Sicilia, tutti si segnalarono colle loro valorose gesta, ma che venutosi alla partizione della preda, ch'era l'unico loro oggetto, non fu divisa egualmente secondo il costume di quella nazione: che perciò ritiratisi essi Normanni disgustati sotto il loro comandante Arduino, ostilmente scorsero la Puglia governata da' Greci: che

Arduino poi per procurare ai suoi compagni Normanni sulle regioni de' Greci situazione certa e stabile, invitò Rainulfo conte di Aversa, soggetto allora il più riguardevole della nazione normanna in Italia, e questi convenne che ancor egli sarebbe concorso a guerreggiare contro i Greci, ed a tale effetto diede trecento uomini sotto dodici capitani o *comiti*, e che per procedersi regolarmente, si stabilì che le conquiste da farsi sarebbonsi egualmente divise: che ad Arduino fu sostituito nel comando Adinolfo, ma poscia depostolo, fu eletto Argiro, e quindi Guglielmo Braccio-di-ferro, sotto gli auspicii del quale essendosi fatto molti progressi e più conquiste, tutto in eguali parti fu tra loro diviso: che sebbene Guglielmo Braccio-di-ferro fosse stato prescelto per capo, ed indi gli succedessero gli altri fratelli Drogone ed Umfredo, ciò si fece per evitare la confusione, ma che del resto ognuno restasse più come compagno che come suddito.

IV. Prosegue a riferire, che intanto vi capitò l'altro lor fratello Roberto, il quale per la sua destrezza ed acuzia fu detto Guiscardo: che a questi fu confidato il comando della fortezza di San-Marco situata alle frontiere della Calabria, perchè in quelle parti potesse dilatare sopra i Greci i confini della loro dominazione, siccom'egli fece con più conquiste: che alla morte di Umfredo gli succedè nel comando lo stesso Roberto Guiscardo: che sopraggiunto Ruggiero, altro figlio del conte Tancredi, giovane vistoso e di sommo valore, il fratello Roberto ne volle fare esperimento con proporlo ad una masnada di gente armata, ed avendolo conosciuto prode e destro, ne concepì gelosia, e nulla dar gli volle, eccetto che un sol cavallo, di che rimanesse Ruggiero grandemente sdegnato e ne partisse disgustato, e riparatosi presso dell' altro fratello, ne avesse in dono la terra della Scalea: che quivi situatosi, tanta era la sua povertà, che per mantenere i suoi soldati dovè commettere piraterie: che in tal guisa mantenendo egli i suoi guerrieri, incominciò a fare delle conquiste con disgusto del proprio fratello Roberto Guiscardo, col quale più volte venne alle armi.

V. Passando egli alla conquista della Sicilia, premette che, non ostante che Ruggiero non avesse grande stato nè tesoro nè armate navali nè eserciti, ma alcuni pochi guerrieri compagni volontari, pure incominciò a fare delle scorrerie e prede in quella vicina isola: che alla fama di ciò si eccitò la gioventù bellicosa a prender partito sotto di lui: che aiutato dal

suo fratello Roberto passò alla conquista della città di Messina, ch'espugnò; ma che non ostante tale vittoria la sua miseria seguitò ad esser tale, che, tolta moglie, non avea come assicurare la di lei dote e dotario, e che per avere qualche stato certo e corrispondente ai suoi bisogni, venisse alle armi col fratello Roberto, da cui ottenesse allora parte della Calabria: che proseguendo lo stesso Ruggiero la conquista della Sicilia, continuarono i suoi bisogni in guisa, che tanto esso che i suoi soldati vivevano di furti e rapine: che tornato ad essere aiutato dal fratello duca Roberto, espugnò Palermo, e fece con lui la partizione della conquista, e suddivise la sua parte al nipote Serlone ed Arisgotto da Pozzuoli suo parente: che ottenute nuove vittorie, fece delle terre debellate altre porzioni a' suoi commilitoni: che terminata la conquista, chiamò a rassegna l'esercito a solo fine di ricompensare il merito di ciascuno, come fece colla general divisione delle terre: che in tal distribuzione non vi fu differenza tra il comandante e l'esecutore, fra il generale ed i capitani, avendo eglino acquistato egual dritto, e lo stesso titolo che Ruggiero vantar potea nella sua parte. Finalmente conchiude, che quei capitani non altronde riconobbero le loro possessioni, che dal proprio valore e dalla comune conquista: e che sebbene da loro composto restasse il corpo del baronaggio del regno, pure essi si mantennero nello stesso grado della milizia, e seguitarono ad esser commilitoni.

VI. In tal guisa l'autore del novello sistema fa seguire dal conte Ruggiero la conquista della Sicilia e la sua divisione. Per dimostrare poi che tale effettivamente sia avvenuta, dimezza i fatti e cita monche le autorità degli scrittori sincroni. Quindi riflette, che se il conte Ruggiero non avea eserciti, non avea armate navali, non avea attrezzi militari, ma pochi guerrieri compagni che volontariamente lo seguivano, egli niente potè acquistare per se solo, ma tutto in comune coi suoi commilitoni. Laonde crede che questi insieme con esso acquistassero il dominio della Sicilia, e che, venutosi alla partizione, il conte Ruggiero seguisse il costume che fin dalle prime scorrerie la nazione normanna avea di ripartire ugualmente le prede, si adattasse all'uso adottato da' suoi fratelli nel dividere coi compagni le conquiste fatte su i Greci, e che perciò colle larghe donazioni fatte alle chiese, colle molte terre e castella date ai suoi commilitoni, e colla parte ritenuta per se stesso, a far ne venisse tre porzioni presso che

eguali, una all'ordine ecclesiastico, l'altra al regio demanio e la terza al baronaggio, e che questo essendo composto dai compagni della conquista, ne avvenne che i baroni riconobbero i loro feudi non già dalla beneficenza del conte Ruggiero, ma dal loro valore. Da ciò egli deduce, che i feudi neppur per un momento fossero stati nel dominio del conte conquistatore, ma che i medesimi fossero in pieno dritto ad essi commilitoni e baroni spettati dal punto che posero il piede vittorioso nella Sicilia. A fine di eludere l'autorità suprema, che il conte Ruggiero esercitò nella conquistata Sicilia, presuppone una tacita convenzione de' commilitoni, i quali solamente per serbare un' apparenza di ordine e di economia politica necessaria ad ogni stato, consentirono che il conte Ruggiero presedesse da capo, ed essi gli obbedissero più come compagni che come sudditi.

VII. Inoltrandosi sempre più nel suo ideato sistema, passa egli a supporre che il corpo de' commilitoni o sia de' baroni per mantenere una marca della orinaria libertà, e per non sembrare nativi vassalli di Ruggiero, o che dalla di lui liberalità le baronie avessero impetrate, vollero essere esenti dall'ordinaria giurisdizione de' magistrati ed esser giudicati da' loro pari. Credè ancora, che dall'avere non solo il conte Ruggiero, ma eziandio i suoi successori riconosciuto i tre ordini, baronale, ecclesiastico e demaniale, come componenti il corpo della nazione nei parlamenti o assemblee della Sicilia, ne risulti con chiarezza, che il conte Ruggiero non altrimenti che in tre parti eguali, secondo i tre accennati ordini, dividesse tutta la conquista. Per non abbandonare il suo ideato sistema anche ne' tempi posteriori, lo fa a suo modo confermare dall'imperatore Federico II, ch'egli gratuitamente suppone essere stato così geloso in mantenere la partizione de' feudi fatta a favore de' commilitoni o sia de' baroni loro successori, che pubblicò speciale legge per impedire che gli abitatori delle terre baronali non passassero a far domicilio nei luoghi demaniali. Nè trascurò di ornare tal suo grandioso edificio con infiniti passi di scrittori di dritto pubblico. Colla loro autorità pretese di sempre più confermare, che se il conte Ruggiero non avea forze da poter sottomettere la Sicilia, la conquista non potea essere sua particolare, ma dovea essere comune a tutti i suoi commilitoni. Nè mai dipartendosi da tal proposito, lungamente insistè sulla pretesa partizione loro fattane colle molte terre e castella loro date in titolo di baronie, le quali loro perven-

nero con quel pieno dominio ch'essi acquistato vi aveano nell'atto delle vittorie. Laonde se, giusta il suo credere, pervennero a quei commilitoni i feudi in piena proprietà, nella stessa maniera si tramandarono agli attuali baroni da lui riputati loro successori. Tale immediata successione fu da lui fondata sulla speciosa ragione, che i fiumi, ancorchè le acque perpetuamente scorrano e fluiscano, e che le nazioni, ancorchè le generazioni continuamente si succedano, siano tanto gli uni che le altre sempre le stesse. Da tutto il suo lungo e tortuoso cicaleccio fa derivare le criminose massime, che gli attuali baroni subentrati nel luogo degli antichi commilitoni abbiano, come quelli, il pieno dominio de' feudi e ne siano assoluti signori, ne possano disporre a loro arbitrio, nè mai vi sia luogo alla reversione, nè debbano mai alla corona ritornare, anche in mancanza de' successori in grado (1).

VIII. Ma è tempo omai di mostrare la serie de' fatti che risultano dagli autori sincroni, e di far comparire alla luce la verità nuda e semplice, e additare i falsi abbigliamenti ne' quali è stata dal Napoli involta, e strappare dalle sue mani quegli arnesi, coi quali per sua opera è stata finora mascherata. E poco cale che ne incresca a coloro che l'abborriscono, quando non vada a talento de' propri affetti. Potea il Napoli fare a meno di andare a ritrovare i Normanni nei loro boschi prima che ne uscissero per istabilirsi altrove, e potea esentarsi dalla fatica di andarli tratto tratto seguitando nelle loro scorrerie per segnalare la sua eloquenza a fine di descriverli barbari, rozzi, poveri, mendici e viventi di prede. Mentre non è cosa nuova, che tutte le nazioni nella loro origine siano state povere, feroci ed incolte, e che la loro forma di società sia stata grossolana e celebre pei vizi a' quali la natura umana è soggetta, finchè la educazione non la inclini al meglio, o che la coltura de' costumi non la ingentilisca, o non sia repressa dalla forza delle leggi e da una regolare instituzione politica. Nè la presente controversia cadea su di un semplice bottino o preda che quella nazione avesse fatta in alcuna delle sue scorrerie, ma sibbene tutta risguardava una speciosa conquista e lo stabilimento di uno stato. Nè occorreva che ricordasse, come Rollone acquistasse la signoria della Neustria o sia Normandia, ed in qual maniera la dividesse, per-

(1) Concordia tra' dritti demaniali e baronali di D. Carlo Napoli, cap. 3, a pag. 60 ad 125.

chè chiunque ha leggiera lettura della storia di Francia, sa qual figura abbiano fatto in quella monarchia i duchi della Normandia, e che i loro baroni e vassalli non abbiano mai posseduto in proprietà ed in dinastie i feudi, e per conseguenza cade ogni argomento ch'egli ha creduto ritrarre dalla concessione delle terre che Rollone fece ai suoi compagni nell'acquisto di quel ducato. Altrettanto inutile e superfluo è stato il ricordare la maniera colla quale giunse nel possesso del regno d'Inghilterra Guglielmo il Conquistatore, duca della stessa Normandia. Perocchè sebbene sia vero ch'egli, acquistata quell'isola, conferisse a molti de' suoi Normanni ricche e vaste baronie, non perciò sussiste che i medesimi le avessero in signorie separate dallo stato ed in piena proprietà, e quali pretesi commilitoni della conquista. Basta aprir gli storici inglesi per vedere con quale assoluto governo quel principe reggesse l'Inghilterra ed i suoi baroni, e con quale severità punisse gli stessi feudatari normanni, allorchè vi suscitarono turbolenze (1).

IX. Per riguardo poi alla schiatta di Tancredi, non dovea il Napoli crederla sì bassa e povera. Era egli di nobil prosapia, e taluni la fanno eziandio della stessa stirpe de' duchi di Normandia, ed era conte del castello di Altavilla presso la città denominata Costantino. La prima sua moglie Moriella fu d'illustre famiglia, e n'ebbe cinque figli, cioè Guglielmo soprannominato Braccio-di-ferro, Drogone, Umfredo, Goffrido e Serlone. In seconde nozze si congiunse con Frasenda non dissimile alla prima e per chiarezza di sangue e per avvenenza di costume, e con essa procreò Roberto Guiscardo, Malgerio, Guglielmo, Alveredo, Umberto, Tancredi e Ruggiero, e gli educò tutti generosamente nell'arte di Marte (2). È vero che tutti dopo essersi dal loro compaesano Rainulfo acquistato il contado di Aversa capitarono nelle nostre contrade non assistiti da eserciti nè da forze considerevoli. Ma che perciò? Sono noti nella Storia quanti siano pervenuti a fondare stati e monarchie, benchè sulle prime non avessero nè

(1) Orderic. Vital. Hoveden. Annal. Cronich. Saxo.

(2) Anonymi Historia sicula ex Codice Vaticano apud Carusum tom. 2, pag. 829, Malaterra, lib. 1, cap. 4, in Tabulis Cronologicis de Normandis, quae extant tom. 3, Hispaniae illustratae impress. Francofurti apud Claudium Marinum, et haeredes Joannis Aubrii an. 1606, ex bibliotheca Joannis Pistorii ecclesiae.

molti seguaci nè truppe. Anche i fanciulli non ignorano, che il primo re di Roma visse tra pastori, perseguitando ladri e ritogliendo loro le robe involate, che divideva ai suoi compagni (1). È ovvio, che Massinissa per lungo tempo fu in tanta miseria e povertà, che rintanatosi in una solitaria spelonca assistito da soli quattro soci, vi campò di rapina e prede (2). Ciò non ostante amendue giunsero a formare rispettabili monarchie, senza che i loro compagni pretendessero di vantare alcun dritto di potestà o di condominio sui loro stati. Ma senza ulteriormente dilungarci, passiamo alla narrativa istorica della maniera come i figli del conte Tancredi acquistassero stati nel nostro regno e nella Sicilia, per indi dedurre dai fatti genuini ed incontrastabili, se nelle conquiste di que' principi vi conseguissero condominio altri e specialmente i pretesi commilitoni.

X. Nei principii dell'undecimo secolo erano più che mai in moda i pellegrinaggi in Gerusalemme e nei santuari d'Italia, tra' quali avea gran concorso di divoti viandanti quello del nostro monte Gargano. Trovandosi nell'anno 1016 assediata da' Saraceni la città di Salerno (3), capitarono colà alcuni Normanni, che ritornavano da Terra santa. I medesimi, secondo Lione Ostiense, furono benignamente accolti da Guaimaro III principe di quella città, ne presero la difesa, e colla loro prodezza obbligarono que' barbari a sciogliere lo assedio (4). Al riferire poi di Guglielmo Pugliese (5) la occasione della loro prima venuta fu, che circa lo stesso tempo capitò un pugno di quella valorosa gente al monte Gargano, venutavi per venerare l'arcangelo san Michele. Quivi, secondo lo stesso autore, trovossi il famoso Melo, di nazione longobarda (6), ch'erasi in Bari ribellato da' Greci, e che volendo proseguire il suo disegno contro de' medesimi, adocchiata la bella e nerboruta gente normanna, tenne colla medesima discorso dell' amenità di quelle contrade e della dappocaggine de' Greci, e la invogliò di seco imprendere guerra contro il dominio greco. Accettarono i Normanni lo invito, e ben tosto vi ritor-

(1) Liv. lib. 1, cap. 4.
(2) Liv. lib. 29, cap. 32.
(3) Lupus Protospata in Chronico.
(4) Leo Ostiensis Chronich. lib. 2, cap. 38.
(5) Guillelmus Appulus Poem. de Normann. lib. 1.
(6) Leo Ostiensis in Chronich. lib. 2, cap. 38, Guillelmus Appulus lib. 1.

narono, ed unitisi col longobardo Melo e col suo parente Datto, portarono la guerra addosso a' Greci, nella quale vi acquistarono grande riputazione (1). Ma poscia in altre battaglie, e specialmente in quella data a Canne, come abbiamo sopra narrato, furono sconfitti, ed in tale sciagura il loro comandante Melo li raccomandò ai principi di Capua e Salerno, ed egli per implorare contro i Greci aiuto da Arrigo II si portò in Germania, ove infermatosi, cessò di vivere (2), e l'imperator Arrigo gli fece l'onore di assistere a' suoi funerali (3). Nella Cronaca del Protospata non senza ragione viene egli appellato *dux Apuliae*, mentre dalla vita dello stesso Arrigo abbiamo che quell'imperatore in premio delle cose da lui operate contro i Greci, e per incitarlo a farne maggiori, lo eleggesse duca della Puglia, avendola già per ricuperata dall'impero orientale, che per tanto tempo l'avea posseduta (4).

XI. Abbiamo sopra accennato, che Sergio duca di Napoli fu da Pandolfo principe di Capua cacciato da quel ducato, e che per ricuperarlo si valesse del valore de' Normanni che coll'aiuto de' medesimi ne tornasse tosto in possesso (5), e che in guiderdone della ricevuta assistenza dasse loro un fertile terreno tra Napoli e Capua, e ne creasse conte Rainulfo lor capo, e s'imparentasse con esso lui (6). Ottenuta da Rainulfo una sede stabile tanto per se che pei suoi nazionali, vi fabbricò la città di Aversa, che in breve tempo divenne rispettabile per la fertilità ed amenità del luogo, e pel concorso de' Normanni, che giornalmente vi giungevano dalla Neustria, invitativi dallo stesso Rainulfo a godere l'amenità del suo novello contado (7).

XII. Siccome intanto era cresciuta la prole di Tancredi conte di Altavilla, da noi sopra annoverata, così la stessa anelando di segnalarsi nelle armi e di tentare la sua fortuna, vi venne ancor essa. I primi di tale illustre prosapia capitati

(1) Lupus Protospata in Chronic. Anonym. Cassin. tom. 5, Rer. Ital.
(2) Lupus Protospata in Chronic. ad annum 1019 et 1020, Leo Ostiensis Chronic. lib. 2, cap. 38.
(3) Guillel. Appul. lib. 1.
(4) Vita s. Henrici, cap. 4 in Actis Sanctorum ad diem 14 julii, Murat. Annal. all'anno 1020.
(5) Leo Ostiensis lib. 2, cap. 59.
(6) Chronic. Caven. ad ann. 1030, Leo Ostiensis lib. 2, cap. 59.
(7) Guillelmus Appul. lib. 1.

in queste contrade furono Guglielmo Braccio-di-ferro, Drogone ed Umfredo (1). Non si nega che cotesti valorosi fratelli sulle prime militassero sotto le insegne di Guaimaro principe di Salerno, il quale per mezzo del loro valore estese il suo dominio nelle città di Sorrento e di Amalfi (2). È vero ancora, che sparsasi sino in Oriente la fama del loro valore, furono da Maniace richiesti in nome dell' imperatore greco per la impresa della Sicilia, la quale toglier si voleva dagl' invasori Saraceni, e che i divisati tre fratelli con altri Normanni e Longobardi (3) vi andassero sotto il comando di Arduino longobardo, ch'era della famiglia dell'arcivescovo di Milano (4). Ma il Napoli si è dimenticato di rammentare, che ai medesimi da Maniace furono fatte larghe promesse (5), naturalmente di vantaggiose situazioni nei luoghi da conquistarsi. Seguita però la conquista di Messina, non ostante che Maniace la riconoscesse dai Normanni, e specialmente dallo straordinario valore di Guglielmo, che per le sue gloriose gesta in quella occasione ebbe il soprannome di Braccio-di-ferro, pure dall'avidità del greco comandante furono quei campioni defraudati del convenuto guiderdone, ed il loro capo Arduino, che volle ai Greci portare a nome de' suoi compagni le lagnanze, fu anche crudelmente maltrattato nella persona (6). Non essendo dunque Maniace stato ai patti della convenzione, ebbero i Normanni motivo di giusta guerra contro de' Greci, e perciò non senza ragione rivolsero contro de' medesimi le loro armi tanto nella Calabria che nella Puglia, ove commisero infiniti danni in pregiudizio de' Greci.

XIII. Ma Arduino, il quale si era fatto capo de' Normanni, conoscendo che tali scorrerie senza un fermo oggetto di conquista erano cose passaggiere e vane, pensò di stabilire sopra il dominio de' Greci uno stato per se ed i suoi compagni nor-

(1) Malat. lib. 1, cap. 5, Ostiens. lib. 2, cap. 68.

(2) Ostiens. lib. 2, cap. 65, Chronic. Amalph. apud Murat. Antiq. Med. aevi tom. 1, pag. 211. Chron. Cav. ann. 1039 et 1040, Abb. de Nuce ad Ost. lib, 2, cap. 65 e 66.

(3) Carusius saracenicarum rerum epitome pag. 108, tom. 1, Murat. Annal. d'Italia all'anno 1038, Leo Ostiens. lib. 2, cap. 68.

(4) Leo Ostiensis lib. 2, cap. 68, Lupus Protospat. ad ann. 1041, Cedren. pag. 755.

(5) Malaterra, lib, 1, cap. 7.

(6) Malaterra, lib. 1, cap. 8, Guillel. Appul. lib. 1, Anonym. Historia sicula ex Codice Vaticano apud Carusium, tom. 2, pag. 832.

manni. Invitò quindi Rainulfo conte di Aversa ad unirsi cogli altri suoi nazionali, disgustati ed oltraggiati da' Greci a fine di conquistare la Puglia, essendo troppo angusti i confini del solo contado di Aversa pei tanti nazionali concorsi in queste contrade. Approvò Rainulfo il consiglio, ed unì trecento uomini, sotto dodici capitani, i quali per denominarsi *comiti* assunsero anche il titolo di conti, che, secondo avverte il poeta Pugliese, fu solamente di onore e di comando ristretto ai soli soldati delle rispettive compagnie (1). Affinchè poi tra essi non nascesse contesa per le conquiste, si convenne che le medesime si sarebbero egualmente partite, ma che ad Arduino, autor della impresa, si sarebbe dato la metà di quello che colle armi si sarebbe conseguito. Colle truppe di Rainulfo unitosi Arduino ed i prodi figli di Tancredi, assediarono la città di Melfi, che si rese, indi presero Venosa, Ascoli e Lavello. Melfi fu costituita sede del novello dominio de' Normanni, e capo dell' altre città da essi conquistate e divise a tenore della convenzione (2).

XIV. Non si può dunque rivocare in dubbio la convenzione da Arduino fatta con Rainulfo conte di Aversa e cogli altri Normanni per la ugual partizione delle conquiste da farsi sotto il comando di Arduino insieme co' dodici capitani o *comiti*, e con le truppe da Rainulfo somministrate. Nè si può contrastare, che in seguito di tal convenzione le prime terre e città da' Normanni prese su de' Greci in uguali parti si dividessero tra loro capitani ed il conte Rainulfo, e che la città di Melfi fosse da essi stata lasciata in comune per servire di capitale della nazione, ove si tenessero i generali congressi. Il comando però di Arduino fu immediatamente abrogato, e per non darsi gelosia ai Longobardi, nè da essi riceversi ostacolo nelle future imprese, fu prescelto per capo Adinolfo fratello di Pandulfo principe di Benevento (3), al quale obbedis-

(1) Omnes conveniunt, et bis sex nobiliores
. . . . . .
Elegere duces: provectis ad comitatum
His alii parent: comitatus nomen honoris.
Guillel. Appul. lib. 1.

(2) Ostiens. lib. 2, cap. 68, Guillel. Appul. lib. 1, Lupus Protospat. Ignot. Baren. ann. 1041, Chron. Cav. anno 1040, 1041.

(3) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 68, Chronic. Cavens. anno 1041, Guillel. App. lib. 1.

sero tutti, come commilitoni, secondo vi aggiunge l' autore della nostra Storia civile (1).

XV. Da questa espressione gettata a caso dal nostro Giannone ha il Napoli architettato il suo sistema, tacendo finanche l' autorità dello stesso Giannone, forse per non far comprendere la maliziosa alterazione fattavi. Quello che in Giannone fu innocente abbaglio e senza pregiudizio dello stato, divenne nel Napoli un attentato alla sovranità. Ferocchè il primo adottò il termine di commilitoni, quando la potenza de' Normanni non era allo intutto o pienamente stabilita nelle nostre regioni, nè alcuna perniciosa conseguenza ne dedusse per l' autorità suprema. Il secondo poi, non ostante che i Normanni avessero già lo specioso ducato di Puglia e Calabria, pure trasferì ai tempi della conquista della Sicilia il termine de' commilitoni e la pretesa confederazione di essi coi loro capi duca Roberto e conte Ruggiero, e su di ciò edificò una torre niente dissimile a quella di Babello per la strana confusione prodotta nel sistema feudale e nei rispettabili dritti della monarchia.

XVI. Volendosi porre ad esame la espressione del Giannone, non si trova corrispondente alle autorità degli scrittori sincroni ed antichi da esso citati, cioè del cronista Cavense, del poeta Pugliese e di Lione Ostiense. Conciossiachè sebbene il cronista Cavense dica che i Normanni si consociassero con Adinolfo della casa del principe di Benevento, tal consociazione però da lui rapportata risguarda la battaglia dai Normanni insieme con Adinolfo data ai Greci e la vittoria riportatane (2), ma in niente si parla di commilitoni nè della loro egual potestà. Del che in niun conto favellar quel cronista potea, mentre il poeta Pugliese espressamente disse, che i Normanni preposero al loro comando Adinolfo (3), e l'Ostiense

(1) Giannone, Storia civile del regno di Napoli, tom. 2, lib. 2, c. 2, pag. 176.

(2) « Normanni cum Atenulfo Beneventanorum principe consociati Graecos in Labento primum, et inde in Aufento fluviis vicerunt. » Chronic. Cavens. ad ann. 1041.

(3) Quos sibi praetulerant Galli servare feroces
Indigenam Latii propriae praeponere genti
Dilexere magis, Beneventi principis hujus
Nomen Adenolfi . . . . . .
Guillell. Appul. lib. 1.

espressamente rapportò che lo costituirono lor duce (1), cose tutte che dimostrano la legittima elezione fatta da quella libera nazione di Adinolfo in loro capo, a cui perciò trasferirono ogni potestà e dritto sulle loro persone e sugli stati che conquistato avrebbero. Ma checchè ne sia della elezione di Adinolfo, avendo i Normanni riportato una segnalata vittoria sopra i Greci e fatto prigioniero l'ex-augusto Annone, ne fecero un dono ad esso loro duce Adinolfo, il quale lo vendè a' Greci, ed in riscatto n'ebbe una rilevante somma. Di che fortemente crucciati i Normanni, gli tolsero ogni obbedienza, e più non lo riconobbero per capo (2). Sicchè la convenzione fatta per la di lui elezione ebbe durata brevissima.

XVII. In suo luogo fu eletto Argiro figlio del famoso Melo, e secondo narrano il cronista Cavense e l'ignoto Barense, egli fu fatto duce e principe de' Normanni (3), e secondo riferisce il Protospata fu creato principe e duca dell'Italia (4), cioè di quella parte della Puglia ch'era stata conquistata dai Normanni. A qualunque di coteste espressioni dei rapportati cronisti si voglia stare, tutte dimostrano egualmente il dominio e la suprema potestà di colui ch'era stato scelto per capo. Quella uguaglianza dunque che il Napoli tanto decanta essere stata tra i nostri condottieri normanni, fu passaggiera e risguardò la sola partizione delle prime terre conquistate e divise secondo la convenzione passata tra Arduino ed il conte Rainulfo. Nè della medesima si fa più menzione presso i tanti storici di quel secolo, anzi ci fanno i medesimi comprendere, che cessò ogni uguaglianza, quando quella valorosa nazione fece nelle nostre regioni acquisti tali da potervi stabilire stato in forma di principato.

XVIII. Ad Argiro, che si diede al partito de' Greci, fu nell'anno 1042 surrogato nel comando Guglielmo Braccio-di-ferro con essere stato in Matera da tutti i guerrieri normanni eletto conte (5). Con tal titolo però non si dee credere ch'egli fosse stato fatto conte di Matera, mentre il medesimo fu solamente signore di Ascoli, che gli toccò nella partizione fatta

(1) « Atenulfum Beneventani principis fratrem sibi ducem costituunt, » Leo Ostiens. lib. 2, cap. 68.
(2) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 68.
(3) Chronic. Cavens. ad ann. 1041, Ignot. Barens. ad ann. 1042.
(4) Lupus Protospata in Chronic. ad ann, 1042.
(5) Lupus Protospat. ad ann. 1042.

nel congresso di Melfi dopo le prime conquiste (1). Nè tampoco si dee credere ch'esso Guglielmo coll' essere stato eletto conte fosse annoverato tre que' dodici conti che nella convenzione avuta con Arduino e Rainulfo conte di Aversa furono scelti per capi delle dodici compagnie dei trecento uomini da esso dati, i quali per avere il titolo di *comiti* assunsero quello di conti, mentre come abbiamo testè dimostrato coll' autorità del poeta Pugliese, cotesti tali dodici capitani furono conti di dignità ristrette e risguardanti il solo comando delle rispettive loro dodici comitive, nè oltre a Rainulfo conte di Aversa aveano allora i Normanni altri conti di terre o castella, i quali incominciarono a crearsi in appresso. Sicchè dopo la elezione di Guglielmo Braccio-di-ferro fatta in Matera, il titolo di conte gli portò il supremo comando sopra tutti i Normanni e la loro subordinazione quasi come sudditi. In questo senso deve intendersi quel che narra l' autore anonimo della Storia siciliana tratta dal Codice Vaticano, rapportando che Guglielmo Braccio-di-ferro fu fatto conte e signore della stessa città di Melfi (2), cioè ch' era stato fatto supremo comandante della nazione, e che come tale avea il pieno dominio di quella città, ch' era la capitale dello stato, e per conseguenza avea il sommo impero sopra tutti i luoghi dai Normanni posseduti, e sopra tutti gl' individui compresi nel loro nascente impero.

XIX. Non dovea poi il Napoli medesimo dissimulare quello che intorno a tale elezione credè Inveges, scrittore di lui compaesano. Costui con apparato di molta erudizione e collo avere rintracciato gli antichi costumi de' Normanni nella elezione de' loro duchi e le cerimonie di altre loro solennità, opinò che nella elezione de' nostri capi e conti avessero usato particolari cerimonie e solennità maggiori di quelle che costumavano praticare nella promozione dei semplici conti delle terre e castella, e che gli avessero eletti coll' antica cerimonia di dare in loro mani lo stendardo, e che tali conti usas-

(1) Guillel. Appul. lib. 1 et 2, Hostiens. lib. 2, cap. 68, Chron. Cavens. ann. 1042.

(2) « Pervenientes in Apuliam, civitatem, quae dicitur Melfim, ibidem costituere, ubi Guillelmum Ferrabrachium, utpote hominem moribus omnibus praestantissimum sibi, ac civitati comitem, ac dominum unanimiter elegerunt. » Anonymi Historia Sicula ex Cod. Vaticano apud Carus. tom. 2, pag. 832.

sero ezian lio la corona senza raggi (1), formalità tutte che dimostrano potestà, dominio e quasi un assoluto principato.

XX. Pertanto quantunque sia incontrastabile che nell'assemblea di Melfi si divisero tra i capitani più valorosi le fatte conquiste, e che poscia ciascuno di essi o altri campioni normanni, che si distinsero pel valore, andassero acquistando terre o città e le ritenessero per loro stessi, pure da ciò non dee dedursi che tali conquistatori restassero signori assoluti de' luoghi debellati, e che nelle loro conquiste fossero del tutto indipendenti da colui ch' era stato fatto capo e duce della nazione. Imperocchè l'ordine politico già tra essi stabilito ci dimostra, che tutti gl' individui della nazione erano soggetti all' autorità del capo, e per conseguenza non ne poteano restar esenti neppur coloro che faceano nuovi acquisti. Se dunque le loro persone restavano soggette alla potestà de' duchi, non può supporsi che ne restassero esentate le loro terre e castella di nuovo debellate, anzi deve necessariamente credersi che le medesime fossero aggregate al corpo dello stato, e che i loro possessori dallo stato istesso le riconoscessero come feudi, e perciò vediamo che i capi della nazione creassero in appresso conti i medesimi possessori di terre e castella (2).

XXI. Siccome i Normanni al loro giungere nelle nostre contrade furono sempre favoriti dai principi di Salerno, così cresciuta la loro potenza ne continuarono l'amistà, anzi in tempo del supremo comando di Guglielmo Braccio-di-ferro Guaimaro principe di Salerno nell' anno 1044 fu con essi unito in istretta alleanza e confederazione, e colla loro compagnia si portò nella Puglia e Calabria contro i Saraceni e Greci, e vi acquistò molte città, come rapporta il cronista Cavense, Avverte ancora cotesto autore, che quel principe assunse an. che il titolo di duca d' Italia (3), o sia di Puglia e Calabria come si rileva da' suoi Diplomi della data dell' anno 1043, rapportati dal dotto religioso benedettino siciliano Blasi nella Serie de' principi salernitani longobardi (4). Questo chiaris-

(1) Inveges ann. di Paler. pag. 3, ann. 1043.

(2) (Humfredus). » Duos itaque fratres suos comites fecit Malgerium Capitanatae, Guillelmum vero in principatu. » Malaterra, lib. 1, cap. 15.

(3) Chron. Cavens. ad ann. 1044.

(4) De Blasio Append. Monument. § 36, pag. 76, nella Serie dei principi longobardi.

simo autore congettura, che i principi salernitani ritenessero il titolo di duca di Puglia e Calabria fino al 1047 (1).

XXII. Dall' essere le nostre contrade fin da che vi capitarono i Normanni malamente difese, anzi in certa maniera abbandonate da' Greci, e dall' essere invase or da' Saraceni or da' nostri principi longobardi, or dai Normanni, le medesime divenivano per dritto di conquista del primo occupante. In fatti l' imperator Arrigo II sentite dal longobardo Melo le prodezze da lui fattevi contro i Greci, e sollecitato a spedirvi soccorso, ebbe la Puglia per riunita talmente al dominio imperiale, che ne creò duca lo stesso Melo. Dunque con ragione Guglielmo Braccio-di-ferro dopo tante conquiste fattevi da' suoi nazionali, e dopo essere stato creato lor duce, s'intitolò conte di Puglia, nella quale solamente erano allora circoscritte le conquiste normanne. Se nel tempo istesso ch' egli avea assunto tale titolo, Guaimaro principe di Salerno per avere colla confederazione degli stessi Normanni acquistato città tanto nella Puglia, che nella Calabria, se ne intitolò duca, non perciò deve dedursene che Guglielmo venisse a rendersi soggetto al principe di Salerno, ma sibbene che ciascuno di essi restasse assoluto signore delle proprie conquiste. Imperocchè avendole fatte Guaimaro colla confederazione de' Normanni, tal circostanza dimostra che tra esso ed i Normanni era una perfetta uguaglianza, e per conseguenza ne derivava un egual dritto ne' rispettivi luoghi debellati. Nè dee far ostacolo, che Guaimaro assumesse il titolo di duca della Puglia e Calabria, e Guglielmo quello di semplice conte di Puglia, mentre non è difficile il comprendere che, stante la potenza maggiore del principe di Salerno, avess' egli nelle denotate contrade di Puglia e Calabria di sua conquista preso un titolo corrispondente alla sua grandezza, e che i Normanni all' opposto, stante che il loro stato era nascente, adottassero pel loro capo e per le loro conquiste un titolo meno ampolloso, qual era quello di conte. E che il titolo di duca di Puglia assunto da Guaimaro niente pregiudicasse al supremo dominio di Guglielmo Braccio-di-ferro nelle terre pugliesi di sua giurisdizione, lo dimostra lo stesso titolo di duca di Italia o sia di Puglia, che Argiro seguitò a ritenere dopo essersi dato al partito de' Greci, e dopo essergli stato confermato dall' imperatore costantinopolitano, che lo decorò ancora

(1) De Blasio, Serie princip. longobard. § 17, pag. 23 et 24.

del titolo di *Patrizio* (1). Sicchè deve credersi, che Guaimaro fosse assoluto signore di quelle città che conquistato avea nella Puglia, che l' imperator greco parimente fosse tale in quelle città che ancor vi ritenea, e che tale vi fosse eziandio Guglielmo nelle conquiste fattevi da' Normanni. Ma come la di costoro potenza andò di giorno in giorno crescendo nella Puglia ed indi nella Calabria, così l' istesso Guaimaro, che avea assunto l' ampolloso titolo di duca di quelle vaste province, dopo pochi anni lo dismise, quasi in segno di riconoscere il legittimo dritto di conquista e di dominio che i Normanni o per meglio dire i loro conti o capi aveano in quelle contrade stabilito.

XXIII. Alla morte di Guglielmo Braccio-di-ferro fu dalla nazione eletto per capo e duce coll' istesso titolo di conte Drogone, della cui elezione è da notarsi quello che dicono gli autori sincroni per riconoscere sempreppiù che assoluto presso de' Normanni fosse l' impero di colui ch' era dalla nazione eletto per capo o duce col titolo di conte. Malaterra narra, che Drogone prese *dominatum*, o sia il dominio e principato di tutta la Puglia (2). Questo tal principato e dominio che esercitò Drogone era assoluto ed indipendente rispetto ai Greci sopra i quali i Normanni aveano fatto le conquiste, ed era supremo nel governo ordinario dello stato dei Normanni istessi, che volontariamente eransi a lui sottomessi, quando voglia ancora supporsi che per le cose più gravi e rilevanti seguitassero a congregarsi i magnati e capitani della nazione in Melfi, com' erasi fatto nel principio. Nè molto s' impacciavano del governo de' nostri Normanni gl' imperatori di Occidente, i quali, involti negli affari della Germania ed in altre feccende premurose dell' impero, poco o nulla rivolgeansi alle nostre province. Quantunque abbiamo di sopra veduto che, capitatovi l' imperatore Arrigo II, tanto Rainulfo conte di Aversa, che Drogone conte di Puglia da lui ne volessero ed ottenessero la imperiale investitura, il che avvedutamente essi fecero per maggiormente assodare le loro nascenti conquiste ed il novello loro dominio, affinchè non potesse in appresso venire fantasia ai successori imperatori di Occidente o ad altri di tentare di cacciarli da' paesi conquistati (3).

(1) Cronic. Cavens. ad ann. 1043, Lupus Protospat. ad ann. 1046, Guillem. Appul. lib. 2.

(2) Malaterra, lib. 1, cap. 12, Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium, tom. 2, pag. 834.

(3) Ostien. lib. 2, cap. 81, Herman. Contr. ad ann. 1047.

XXIV. Ucciso il conte Drogone per tradimento di Argiro, gli succedè nel comando il fratello Umfredo, che prese vendetta del fraterno assassinamento (1), e colla stessa potestà dei premorti fratelli seguitò a governare la propria nazione, nè mancò di fare nuove conquiste. In tempo che Umfredo presedea a' Normanni, il suo fratello Roberto detto Guiscardo si mosse per venire a farvi ancor esso conquiste. Passando egli per Roma comunicò al pontefice il suo disegno di volersi soggettare le nazioni barbare, e ricercatone il di lui consiglio, n' ebbe l'approvazione (2). Giunto nelle nostre province fu dal fratello situato nelle frontiere della Calabria, affinchè menasse ad effetto i suoi disegni (3). In fatti si segnalò colle sue azioni valorose, ed acquistò molti luoghi nella Calabria istessa che dal conte Umfredo, dopo qualche contrasto con esso avuto, gli furono conceduti colle altre conquiste che vi avrebbe fatto (4), e fu dichiarato ancora signore di tutta la Calabria (5). Ma i Pugliesi e i principi longobardi mal soffrendo che ogni dì più crescesse la potenza de' Normanni, contro di questi incitarono il pontefice Lione IX (6) sotto il pretesto che i medesimi fossero oppressori de' popoli, invasori de' beni delle chiese, perturbatori delle cose umane e divine, e dispregiatori dell' autorità pontificia, come in tale occasione secondo le comuni lagnanze li rappresenta il cronista Ermanno Contratto (7). Non fu difficile di muovere contro di essi il pontefice Lione IX, il quale era abbastanza irritato per le occupazioni ch' egli credea che i medesimi avessero fatto su dei beni di s. Pietro. Tra gli ampi patrimoni e fondi della Chiesa Romana anticamente posseduti in varie parti del mondo sono abbastanza noti quelli che la medesima ebbe nella Puglia, nella Lucania, nell'Apruzzo, nella Calabria, nella Campagna, in Napoli e Sicilia, di molti dei quali si fa menzione da s. Gregorio Magno nelle sue pistole. Tali patrimoni diceansi ancora *res sancti Petri*, come i beni delle altre chiese diceansi *patrimonia et res* de' rispettivi loro santi titolari. Avendo dunque

(1) Malaterra, lib. 1, cap. 13, Guillel. Appul. lib. 2. Lup. Protospat. Chronic. ad ann. 1051.
(2) Hoveden pars posterior Annal. apud. Carus. pag. 955.
(3) Ostiens. lib. 3, cap. 15, Malaterra, lib. 1, cap. 12 e 16.
(4) Guillel. Appul. lib. 2.
(5) Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.
(6) Malaterra, lib. 2, cap. 14, Guillel. Appul. lib. 2.
(7) Hermannus Contractus Chronic. ad annum 1053.

Roma più secoli innanzi posseduto patrimoni nella Puglia e nella Calabria, e trovandosi tali regioni sotto il dominio di Roberto, dal medesimo il pontefice Lione ne pretendea la restituzione, non ostante che, dopo le note brighe degl' iconoclasti, l'imperator Lione Isaurico avesse ne' suoi stati d'Italia confiscato tutti i beni della Chiesa Romana, e questa perduto avesse ogni dritto e possesso de' suoi antichi patrimoni. Il pontefice dunque a fine di unire forze bastanti per isnidare i Normanni dalla Puglia e Calabria si portò in Alemagna e, lagnatosi coll' imperatore Arrigo III delle pretese occupazioni da essi fatte de' beni di s. Pietro, dal medesimo ottenne il soccorso di alcune poche soldatesche. Ritornando quindi con tale sussidio in Italia sottopose alle censure i Normanni, i quali per calmare lo sdegno papale, non ostante che gli domandassero la pace e gli promettessero di ritenere e riconoscere per suo beneficio e grazia le robe di s. Pietro, che da essi credeansi occupate, n' ebbero in risposta intimata la guerra (1). Unite dunque il pontefice le truppe tedesche alle italiane passò ad assalire i Normanni, ma questi non mancarono alla loro difesa, e, sotto il comando di Umfredo venuti a battaglia, mercè il valore di Roberto e dei suoi soldati calabresi sconfissero l'esercito papale e fecero prigione lo stesso pontefice (2). L' uso della vittoria dimostrò la singolare pietà dei Normanni e la falsità delle imputazioni loro date. Imperocchè i medesimi in mezzo al furore delle armi furono più che mai riverenti verso il sommo sacerdote loro prigioniero, e lo posero in libertà. Il papa dal suo canto corrispose alla umanità de' vincitori con assolverli dalle censure, ed in tale occasione benedisse ancora ed approvò ad Umfredo ed ai suoi successori non solo gli acquisti fatti nella Calabria, ma quelli eziandio che si sarebbero in appresso effettuati nella Sicilia,

(1) « Cumque idem papa de Normannorum violentiis et injuris, qui res s. Petri se invito tenebant, multa conquestus esset, ad hos etiam inde propulsandos imperator ei auxilia delegavit . . . . . Dominus papa habita post Pascha Synodo contra Normannos (ut proposuerat) exercitum movit, cumque illi pacem petentes, subjectionem, servitiumque illi promitterent, et quae prius injuste sibi usurpantes invaserant, ejus beneficio gratiaque retinere se velle dicerent, idque papa abnegans vi et injuria raptas res s. Petri reposceret, eosque perperam pervaso cedere loco juberet. » Hermannus Contractus Chronic. ad ann. 1053.

(2) Malaterra, lib. 1, cap. 14, Guillel. Appul. lib. 2, Leo Ostiens. lib. 2, cap. 88.

si riservò ogni antiquato dritto su i divisati antichi patrimoni dalla Chiesa Romana in tutte quelle regioni una volta posseduti, e pretese che Umfredo ed i suoi successori dovessero possederli come terre feudali di s. Pietro (1), nel che Lione seguì il costume di que' secoli portati a costituire feudi tanto su i fondi, quanto su i dritti certi o incerti che si aveano o vantavano. Per potersi però fissare in che sia consistita la feudalità di Umfredo e de' suoi successori in virtù di tal concessione, si sarebbero dovuti a minuto individuare i fondi che quel pontefice pretese infeudare, e non dirsi genericamente *terram sancti Petri*. La quale espressione essendo stata relativa a tutti gli antichi patrimoni di s. Pietro, de' quali erasi perduto ogni memoria per esserne seguita la confiscazione fin dai tempi di Lione Isaurico, ed ignorandosi se i medesimi siano mai pervenuti in potere di Umfredo e de' suoi successori, potranno questi a ragione credersi esenti da ogni pagamento e vincolo di pretesa feudalità finchè non si dimostri di essere in loro potere gli antichi patrimoni di s. Pietro. Ma lasciando da parte tal quistione, dopo la vittoria e l'amicizia contratta col pontefice, Umfredo fu nel pacifico possesso del contado di Puglia, ove non rimase alcuna città ribelle, ma quasi tutte se gli dettero o gli pagarono tributo (2).

XXV. Se prospero e felice fu lo stato di Umfredo nella Puglia dopo la pace fatta col pontefice, altrettanto fausto fu lo stato di Roberto nella Calabria, ove avendogli il fratello Umfredo permesso di proseguire le conquiste, s'impadronì di molti

(1) Il Malaterra rapportando, nel lib. 1, cap. 14, l'amorevole compiacenza da Lione mostrata co' suoi vincitori conchiude: » vir apostolicus gratanter . . . . . ad offensis indulgentiam et benedictionem contulit, et omnem terram quam pervaserant, et quam ulterius versus Calabriam et Siciliam lucrari possent de s. Petro, haereditali feudo sibi et haeredibus suis possidendam concessit. » Sarebbe un farneticare da insensato il volere dalle rapportate parole di cotesto autore dedurre, che Lione dopo essere stato da' suoi vincitori trattato con tanta umanità pretendesse dar loro in feudo gl' interi stati già da essi conquistati nella Calabria, e che appresso dal loro valore si acquistassero nella Sicilia, su de' quali non avea la Chiesa Romana alcun dominio o dritto; e sarebbe un supporre, che quel santissimo pontefice alle inaspettate liberalità ricevute corrisponder volesse con insulto e con usurparsi la sovranità di quei campioni, in potere de' quali egli tuttavia ritrovavasi.

(2) Malaterra, lib. 1, cap. 15, Guillel. Appul. lib. 2.

Jamque rebellis eis urbs Appula nulla remansit
Omnes se dedunt, aut vectigalia solvunt.

altri luoghi (1). Terminati in Puglia i suoi giorni Umfredo, che avea lasciato tre piccoli figli, Roberto dalla Calabria subito vi corse, e da tutti i primati fu dichiarato signore e conte in luogo del fratello. Ed avendo egli ordinato le cose della Puglia ed accresciuto le sue truppe, con grosso esercito si portò verso la Calabria per assediare Reggio. Per atterrire le altre città investì e prese Cariati, e ritornò nella Puglia (2). Quivi capitò dalla Normandia Ruggiero, altro suo fratello minore, giovane valoroso ed ardito, a cui il fratello conte Roberto assegnò un drappello di valorosi guerrieri, e lo spedì nella Calabria, ove tali e tante furono le sue prodezze, che molte terre forti se gli arresero e giurarono fedeltà al suo fratello Roberto (3). Questi per mantenersi bene affetti i principi longobardi credè sicuro partito legarsi co' medesimi in vincolo di parentela. A tal effetto ripudiò la prima sua moglie sotto pretesto d'essergli congiunta, dalla quale avea avuto Boemondo, principe che divenne col tempo assai celebre e glorioso, e sposò Sigelgaita sorella di Gisulfo principe di Salerno (4).

XXVI. Giacchè le circostanze mi han portato a parlare delle illustri parentele di Roberto, andrò annoverando le più cospicue che di tempo in tempo la sua famiglia contrasse. Fridesinna sua sorella fu moglie di Riccardo conte di Aversa, il quale poi ascese al principato di Capua (5). Mentre Roberto stava all' assedio di Troja, venne quivi con gran seguito di nobiltà a trovarlo il marchese Azzo, progenitore de' principi estensi e possessore di grandi stati nella Lombardia e nella Toscana, e gli cercò, siccome ottenne, una sua figlia per moglie al suo figliuolo Ugo, che seco a tal effetto avea condotto, e col quale con gran solennità all'istante furono celebrate le nozze. Roberto in tale occasione obbligò tutti i baroni a far de' donativi (6), il che secondo le leggi feudali deve intendersi per lo solito sussidio detto *adjutorium*. La presa di Troja (se pure non è diversa quella accennata dal Pugliese) si porta dal cronista Cavense all' anno 1055 (7), sicchè tale illustre matrimonio pare avvenuto prima della spedizione della Sici-

(1) Guillel. Appul. lib. 2.
(2) Guillel. Appul. lib. 2, Malalerra, lib. 1, cap. 18.
(3) Malaterra, lib. 1, cap. 19.
(4) Guillel. Appul. lib. 2, Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.
(5) Guillel. Appul. lib. 3.
(6) Guillel. Appul. lib. 3, in fin.
(7) Chronic. Cavens. ann. 1055.

lia. Dopo della medesima tanto crebbe la fama e potenza di Roberto, che l' imperatore di Oriente Michele Duca richiese ed ottenne una di lui figlia per moglie del suo figliuolo Costantino (1). Anche l' imperatore di Occidente Arrigo IV si maneggiò per ottenere una figlia dello stesso Roberto per consorte di Corrado suo primogenito, con esibirsi d' investire il medesimo Roberto della marca di Fermo, come si raccoglie dalle pistole di Gregorio VII (2). Ma il pontefice inimico di Arrigo si adoperò in maniera, che il trattato non seguì. Maritò eziandio Roberto un'altra sua figlia con Raimondo II, conte potentissimo di Barcellona e di altre città (3).

XXVII. Bramoso Roberto di condurre a fine la conquista di Reggio, vi andò a porre oste insieme col fratello Ruggiero, e la espugnò, ed allora da tutti fu quasi in atto di trionfo acclamato e salutato duca della Puglia e della Calabria (4), titolo che seco portava maggior dignità di conte e maggiore estensione di potestà, qualora voglia credersi, che col titolo di conte ed in seguito delle sue antecedenti conquiste non avesse Roberto l'assoluto dominio della Puglia e Calabria. L'Inveges investigatore delle antichità normanne sostiene, che nella creazione di questo novello duca si osservassero tutte quelle cerimorie le quali erano in uso in Francia nella creazione dei novelli duchi di Normandia, e soggiunse ancora che Roberto usasse la solita veste e corona ducale (5).

XXVIII. Non vi è dubbio che la presa di Reggio avvenisse pria che i Normanni passassero in Sicilia, e Malaterra la fissa nell'anno 1060 (6), e tanto esso quanto Lione Ostiense, e l'autore anonimo della storia tratta dal Codice Vaticano, scrit-

(1) Zonara, Annal. tom 2, pag. 288, Guillel. Appul. lib, 3, Malaterra, lib. 3, cap. 13.

(2) Gregorii VII Epist. 11, lib. 9.

(3) Guillel. Appul. lib. 4, Anonym. De rebus gestis comitum Barcin. apud Balut.

(4) « Igitur Robertus Guiscardus accepta urbe diuturni desiderii sui compose ffectus, cum triumphali gloria dux efficitur. » Malaterra, lib. 1, cap. 36.

« Dedita urbe et Biscardo solemniter in ducem elevato. » Anonym. Histor ex Codice Vaticano apud Carusium, tom. 2, pag. 837.

« Rhegium urbem obsidens coepit, atque ex tunc dux appellari coeptus est. » Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.

(5) Inveges, Ann. di Paler. pag. 93, ann 1059.

(6) Malaterra, lib. 1, cap. 35.

tori di sommo credito, portano la esaltazione di Roberto a duca fatta da' suoi militi e popoli dopo la conquista di Reggio. All'opposto il poeta Pugliese cantò, che a Roberto fu dato tale titolo dal pontefice Niccolò II al concilio nell'anno 1059 tenuto in Melfi (1). Per conciliare le autorità di tali scrittori si è dagli eruditi creduto, che Roberto dopo la vittoria riportata sopra Reggio, dai suoi fosse acclamato duca, e che Niccolò II gli confermasse tale dignità. Ma siccome la conquista di Reggio avvenne un anno dopo il concilio di Melfi, così il pontefice Niccolò II non avrebbe potuto antecedentemente confermare quello che avvenne appresso. Il dotto Muratori comprendendo la forza di tale difficoltà, ed egualmente rispettando l'autorità di tutti cotesti scrittori sincroni, non trovò maniera da conciliarli, e lasciò il dubbio senza dileguarlo (2). Ma di tal problema non era difficile lo scioglimento, mentre sebbene quel cronista porti la presa di Reggio nell'anno 1060, pure secondo il suo computo avvenne nell'anno 1059. Imperocchè a tenore di quanto dimostra il dotto p. Meo (3), quell'istorico nel notare l'epoche fa incominciare l' anno dal settembre seguente. Onde attenendoci a tale sistema, la caduta di Reggio anche colle date cronologiche del Malaterra sarebbe seguita nel 1059, e perciò non contraddice, che dopo la presa di quella città essendo stato Roberto dal suo esercito acclamato duca, poi nello stesso anno per tale ne fosse riconosciuto dal pontefice Niccolò II. Dai suoi guerrieri dunque più che dall'autorità papale riconobbe il nostro Roberto la dignità di duca.

XXIX. Non contento il poeta Pugliese di fare da Roberto conseguire nel concilio di Melfi per sola grazia di Niccolò II il titolo ducale, ch'eragli prima già stato conferito dal suo esercito, gli fece ancor ivi prestare al papa giuramento di fedeltà (4), al che fa eco Lione Ostiense. Anzi cotesto cronista aggiunge, che in tale occasione il pontefice Niccolò confermò a Riccardo il principato di Capua, ed a Roberto i ducati della Puglia, della Calabria e della Sicilia coll'annuo censo di dodici denari per ciascun paio di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno, quanto arar ne possa in un giorno un paio di

(1) Guillel. Appul. lib. 2.

(2) Muratori, Annal. d'Italia all'anno 1059.

(3) Apparato Cronologico agli Annali del regno di Napoli del padre Alessandro di Meo, cap. 1, art. 4, num. 2.

(4) « Est papae factus jurando jure fidelis. » Guillel. Appul. lib. 2.

buoi (1). Se per lo giuramento di fedeltà da Roberto fatto al pontefice voglia intendersi, che il medesimo giurato avesse di esser fedele alla Santa Chiesa, e di accorrere in tutte le urgenze della Sede apostolica, non si contrasta consimil giuramento, che in tal senso altro non porterebbe che una lega e confederazione tra il pontefice ed i Normanni, i quali da indi in poi dimostrarono coi fatti di esser fedeli alleati della santa Sede. Ma se tal giuramento voglia prendersi per un ligio omaggio, e se la conferma da papa Niccolò II voglia aversi per un'effettiva concessione feudale, quasi che il medesimo avesse a quei principi conceduto in feudo i loro stati, s'incontrano non lievi difficoltà. Primieramente si vuole fatto il giuramento di ligio omaggio nell'atto istesso che a Roberto si concede e si conferma il titolo di duca, val quanto dire, che nell'istesso tempo ch'elevar si vuole la sua persona, con sublimarla dal grado di conte alla dignità ducale, si abbassa e deteriora infinitamente con renderla suddita e vassalla del pontefice. Secondariamente è noto fino ai fanciulli, che non possono concedersi in feudo che i fondi e le terre proprie, ed in questo rincontro si pretende che il papa dasse al duca Roberto in feudo i suoi stati della Puglia e della Calabria, su de' quali la Chiesa Romana niun dritto avea. Ma il più maraviglioso è, che il pontefice da padrone disponesse del principato di Capua allora posseduto da Landulfo V, con darlo in feudo a Riccardo conte di Aversa, che non lo acquistò che due anni dopo (2), ed al duca Roberto dasse parimente in feudo la Sicilia, che in quel tempo era in pieno ed assoluto potere de' Saraceni. Tutte coteste circostanze escludono ogni dritto di vassallaggio e di feudalità, tanto più che nè il poeta Pugliese nè l' Ostiense nè alcuno degli autori ecclesiastici rapporta, che Roberto per divenire vassallo della Sede apostolica avesse alla medesima offerto i suoi stati per indi riceverli in qualità di feudi oblati, il che per altro sarebbe l'unica maniera per conseguire il dritto di vassallaggio nelle possessioni altrui, ma non mai nei regni alieni, de' quali non si può da possessori disporre a guisa di

(1) « Per hos etiam dies et Riccardo capuanum principatum, et Roberto Apuliae et Calabriae, atque Siciliae ducatum confirmavit; accepta prius ab eis cum sacramento Romanae Ecclesiae, fidelitate censuque quotannis juga boum singula, denariis duodecim. » Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.

(2) Chronic. comitum Capuae cap. 19, tom. 3, apud. Camil. Pellegr.

fon li privati. Ma come Riccardo potea offerire il principato di Capua, e Roberto la Sicilia, quandochè quegli stati erano sotto l'altrui potestà? Non ostante tutti cotesti invincibili ostacoli l'annalista Baronio per estendere i dritti della Chiesa Romana nei dominii alieni pubblicò due diversi giuramenti, uno per lo pagamento del tributo e l'altro per la fedeltà dal duca Roberto prestati in Melfi a papa Niccolò II.

XXX. Perchè di cotesti giuramenti la Curia Romana si serve come di primordiale fondamento per la decantata sovranità su i regni delle due Sicilie, perciò trattando io al presente della suprema autorità che Roberto ebbe ne' suoi stati, non posso dispensarmi d'incidentemente esaminarli. In amendue Roberto s'intitola *per grazia di Dio* e di s. Pietro duca della Puglia e della Calabria, e, col di loro aiuto, futuro duca della Sicilia (1). Da tali espressioni a chiare note risulta che Roberto riconoscea il suo ducato della Puglia e della Calabria non dall'autorità pontificia, ma dal solo Dio datore e conservatore de' regni, e dal patrocinio di s. Pietro, e che nella divina mercè e del suo santo tutelare sperava ancora divenire signore della Sicilia. In amendue promette ancora per ogni terra o fondo di s. Pietro, ch'era ne' suoi stati, la pensione di dodici denari pavesi a ciascun paio di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno quanto un dì arar ne possa un paio di buoi (2). È noto ad ognuno, che l'annua pensione si paga per le terre ed i fondi privati che si ricevono a tenuta da' proprietari, e non già pegli stati e regni, In fatti ivi dicesi, che si dovea tal pensione *de terra s. Petri*, cioè pei patrimoni e per le possessioni della Chiesa Romana, che Roberto tenea o avrebbe avuto in suo potere. Nè punto nè poco si accenna nè additar si potea, che tal pensione risguardava il ducato di

(1) « Ego Robertus Dei gratia et s Petri dux Apuliae et Calabriae, et utroque subveniente futurus Siciliae. » Baron. ad ann. 1059, numer. 70 et 71.

(2) « De omni terra, quam ego proprie sub dominio meo teneo, et quam adhuc ulli ultramontan orom umquam concessi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque jugo boum pensionem duodecim denarios papiensis monetae persoluturum beato Petro, et tibi domino meo Nicolao papae, et omnibus successoribus tuis. » Nell'atto poi del giuramento si esprime in termini consimili, cioè » pensionem de terra s. Petri, quam ego teneo aut tenebo, sicut statutum est recta fide studebo, ut illam annualiter Romana habeat Ecclesia. » Baron. ad ann. 1059, num. 70 et 71.

Puglia e di Calabria, che non erano certamente *de terra s. Petri*, e molto meno lo potea essere la Sicilia allora posseduta da' Saraceni. Se tale annuale pagamento avesse compreso gli stati di Roberto, essendo immensa la estensione della Puglia e della Calabria, la pensione di dodici danari ad ogni paio di buoi, o sia ad ogni divisata estensione di terreno, sarebbe sormontata a milioni, e la somma sarebbe divenuta altrettanto eccedente e strabocchevole, quando aggiunta vi si fosse la Sicilia. Se si leggano le storie di tutti i regni divenuti tributari alla santa Sede, non si troverà un censo così eccessivo, come rileverassi nel seguente paragrafo, ove faremo special menzione de' censi pagati alla Chiesa Romana pei principali regni di Europa alla medesima sottoposti. La esorbitanza che risulterebbe dalla promessa annua pensione, quando si riferisse alle ampie province di Roberto, rende chiaro e manifesto, che la medesima risguardava que' pochi patrimoni o fondi di s. Pietro una volta possedutivi dalla Chiesa Romana, pei quali era molto ragionevole l'annuo pagamento di dodici denari pavesi per ogni paio di buoi, o si prendano questi per animali di tale specie o per ogni estensione di terreno da' Latini detto *jugerum*. E che di tali fondi e non degli stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vedersi, che Roberto nell' asserto giuramento promise la pensione per ogni terra o fondo di s. Pietro, di cui egli fosse o divenisse possessore, e non già per quelle possessioni che avesse conceduto agli oltramontani suoi compaesani, quale restrizione fa chiaramente comprendere, che come Roberto pagar dovea pegli stabili di s. Pietro da lui posseduti, così far doveano i suoi compaesani pegli altri fondi di s. Pietro, ch'erano in loro potere. Laonde Roberto solamente come possessore de' beni della Chiesa Romana convenne il pagamento dell' annua prestazione, e qual attuale duca di Puglia e Calabria, e qual futuro duca di Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi stati furono da ogni contribuzione e da ogni legame feudale esenti. Se oggi poi dagli augusti successori di Roberto si pretendesse la continuazione del pagamento della pensione, come questa devesi a misura su i beni degli antichi patrimoni di s. Pietro, dovrebbesi dimostrare, che il loro possesso tuttavia continui nei monarchi delle due Sicilie non ostante che ogni loro memoria si perdesse sin da che furono confiscati dall' imperatore Lione Isaurico.

XXXI. Nel secondo giuramento di preteso omaggio si ag-

giunge, che da quel punto Roberto sarebbe stato fedele alla Romana Chiesa ed al pontefice Niccolò (1). Sebbene la voce *fedele* nel linguaggio feudale suoni vassallaggio, non perciò ne deriva, che in un trattato di alleanza e confederazione abbia perduto il suo natio significato di sincera fede e di stabile amicizia. Passa indi Roberto ad assicurare quel pontefice, ch' egli non sarebbe entrato a parte dei consigli e fatti altrui, onde ne potesse derivare alcun danno alla persona, alla vita od alla libertà dello stesso pontefice, e che non avrebbe mai in di lui danno imprudentemente palesato ad alcuno qualunque sua recondita risoluzione in secreto confidatagli (2). Perchè consimili espressioni e patti trovansi nelle investiture feudali da' vassalli fatte a' loro signori diretti (3), perciò si è preteso che tali promesse di Roberto fossero un effettivo giuramento di ligio omaggio. Per ben comprendere il tenore delle divisate espressioni conviene ricordarsi, che il pontefice Niccolò II si convenne con Guiscardo principalmente per assicurare la sua persona dai continui insulti ai quali erano i papi soggetti per le frequenti rivoluzioni del riottoso popolo romano e dei nemici della santa Sede. Laonde Roberto volendosi obbligare a mantener sicura la vità e la libertà del papa, fece tutte quelle promesse che risguardavano la salvezza della di lui persona. Ma non perchè le stesse portavano vassallaggio nei giuramenti feudali, perciò doveano indurlo in un trattato di alleanza, che ognun comprende quanto sia diverso dal giuramento di ligio omaggio. E che sia così cel dimostra il giuramento che Ottone I re d' Italia, e poi imperatore, nell' anno 960 fece a papa Giovanni XII, in cui si veggono adoperate buona parte dell' espressioni usate da Roberto (4), senza che finora alcuno de' curiali romani abbia preteso, che per ciò Ottone giurasse a quel pontefice vassallaggio, anzi tutti gli storici ecclesiastici convengono, che il giuramento di Ottone altro non contenesse che un mero trattato di alleanza tra

(1) « Ero fidelis sanctae Romanae Ecclesiae, et tibi domino meo Nicolao papae. » Baron. ad ann. 1059, num. 71.

(2) « In consilio, vel in facto, unde vitam, aut membrum perdas, aut captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod mihi credideris, et contra dices, ne illud manifestem, non manifestabo ad tuum damnum, me sciente. » Baron. ad ann. 1059, num. 71.

(3) Consuet. feud. lib. 2, tit. 5, 6 et 7.

(4) Il giuramento di Ottone viene rapportato da Graziano nel suo Decreto distint. 63, cap. 33, Baron. ad ann. 960.

esso e papa Giovanni. E che tal fosse il linguaggio di quel secolo si rende viemaggiormente chiaro e manifesto da' giuramenti nel tempo istesso in cui visse Roberto, inventati da Gregorio VII per le consacrazioni degli arcivescovi e vescovi (1), i quali tuttavia li prestano in quell' antica forma al pontefice romano nell'atto delle loro consacrazioni. Nei medesimi leggesi, ch' essi arcivescovi e vescovi giurano al papa colle stesse parole quei patti che Roberto fece con Niccolò II (2). Da tali giuramenti altr' obbligo non ne deriva agli arcivescovi e vescovi, che di vegliare alla salvezza della vita del pontefice ed all' aumento e vantaggio della santa Sede, ma niuno ha detto che ne risulti, ch' essi arcivescovi e vescovi ne divengano vassalli del papa, e che le loro chiese siano feudi del medesimo. Chi ardirebbe di ciò asserire offenderebbe tutta la ragion canonica, la divina instituzione del nostro Redentore, che a' rispettivi pastori dette a reggere la Chiesa, e contraddirebbe al linguaggio de' più santi pontefici, che chiamarono i vescovi col titolo di loro confratelli. Ma se ciò non ostante dall' altrui ostinazione sostener si volesse, che da simili giuramenti derivar debba la feudalità di tutte le chiese, ne seguirebbe che nello stesso vassallaggio sarebbero state le chiese suffraganee rispetto ai loro metropolitani, quando questi riteneano il drittto di consacrarli, e n' esigeano anche per decisione papale gl' istessi giuramenti soliti in tal atto prestarsi ai pontefici (3). Tale assurdo però non è stato finora nè avanzato nè sostenuto da alcuno. Per pienamente poi convincersi, che la maniera e l'espressioni da Roberto usate col pontefice Niccolò II non risguardassero i suoi stati nè la loro feudalità nè il suo preteso ligio omaggio, basta dare una occhiata ai Diplomi in quel secolo, o poco appresso alla Chiesa Romana esibiti da que' sovrani che in virtù de' medesimi si pretendono divenuti suoi vassalli e feudatari. Demetrio re della Croazia e Dalmazia dopo avere giurato a Gregorio VII ed ai suoi successori una cieca obbedienza, gli offerì e sottomise tutti i suoi stati, e col consenso dei primati del regno gli giurò l'an-

(1) Van-Espen, Jus ecclesiasticum part. 1, tit. 15, cap. 2, De juramento ab episcopis praestando, § 5 et 6.

(2) Decretales Gregorii IX, lib. 2, tit. 24, De jurejurando cap. 4, e vedi il Pontificale Romano.

(3) Decretalis Gregorii IX, lib. 1, tit. 33, De majoritate et obedientia, cap. 13.

nuo tributo di duecento bisanti. Quindi si ricevè i regni suoi propri da Gebizo legato apostolico per regnarvi in luogo di s. Pietro e dell'istesso papa Gregorio (1). Berengario conte di Barcellona fatta la oblazione della città di Terracona e delle sue pertinenze al pontefice Urbano II col consenso dell'arcivescovo e di tutti gli ottimati della città istessa gli promise per un sol quinquennio il censo di venticinque libbre di argento, e si protestò, ch'egli ed i suoi posteri l'avrebbero ritenuta come loro consegnata dalle mani istesse di s. Pietro, de' suoi vicari, di Urbano e de' suoi successori (2). Alfonso I re di Portogallo non ostante che i suoi regni fossero già tributari della Sede apostolica, pure col consenso de' suoi baroni e vassalli li mise sotto la tutela della Vergine di Chiaravalle, protettrice de' duchi di Borgogna, de' quali era egli congiunto, e le assegnò *in modum feudi et vassallitii* cinquanta annui *maravidis* (3). Giovanni Senza-terra sovrano d'Inghil-

(1) « Tibi devoveo, spondeo et polliceor me incommutabiliter completurum omnia quae mihi sua reverentia injuxit sanctitas, videlicet, ut in omnibus, et per omnia apostolicae Sedi observem, et quidquid hic in regno tam apostolica Sedes, quam sui legati sanxerunt, aut senxerint, irrevocabiliter custodiam . . . . . Ducentorum quoque byzanziorum tributum meorum omnium consultu primatum s. Petro per singulos annos in resurrectione Domini de mihi concesso regno persolvendos statuo... Praeterea cum Deo servire regnare sit, vice beati Petri, et domini nostri papae Gregorii, atque post se successorum in apostolica Sede me suis manibus committo et commendo, hanc fidelitatem sacramento stabilio . . . . . Regnum autem, quod mihi per manum tuam, domine Gebizo (ch' era legato del pontefice), traditur, retinebo. » Baron. ad ann. 1076, num. 65, 66, 67 et 68.

(2) « Specialiter dono ei (cioè ad Urbano II) in Dei nomine Terracenensem urbem cum omnibus quae pertinent, aut pertinere debent ad ejusdem urbis nobilitatem, ea scilicet deliberatione, ut ego et mei posteri omnes, sicut supra scriptum est, teneamus hoc totum per manum, et vocem sancti Petri, ejusque vicarii romanae Sedis apostolici, per quinquennium persolventes ei censum viginti quinque librarum purissimi argenti ad justum pensum . . . . . Ob hoc etiam hanc chartam ratam esse volo, ut omnis hic honor, sicut superius continetur, nullatenus transferri possit in alterius potestatis dominium, sed ego tantummodo, et posteri mei in perpetuum teneamus hoc totum per manus principis apostolorum Petri, et ejus vicarii domini Urbani II papae, et successorum ejus beati Petri Sedem canonice regentium. . . . . Hanc oblationem offero . . . . . per consilium et voluntatem Berengarii et vicecomitum, etc. » Baron. ad ann. 1091, num. 9 et 10.

(3) « Et quia jam me, et omnia beato Petro et ejus successoribus

terra e d' Irlanda nella sua solenne sottomissione fatta alla Sede Romana col comune consiglio de' suoi baroni giurò pagarle per l' Inghilterra settecento marche sterline e trecento per l' Irlanda, e protestò di ricevere e ritenere quei suoi regni dalla Chiesa di Roma, come di lei feudatario (1). Reginaldo re dell' isola nel sottoporre alla Chiesa Romana i suoi stati, disse di ritenerli in feudo da' pontefici, ai quali esso ed i suoi eredi avrebbero in perpetuo giurato l' omaggio e la fedeltà, ed in ricognizione dell' alto dominio pagato il censo di dodici marche sterline (2). In tali religiosi atti per lo più si vede intervenire il consenso de' baroni e delle altre persone qualificate degli stati. Ed i principi dopo avere offerto ogni loro dritto, onorificenza e gl' interi loro regni. ed assicurato che pei medesimi non doveano servigio ad altri, con formole molto sottomesse promettevano e giuravano una cieca obbedienza e fedeltà senz'alcuna restrizione, non mancando di esprimere ancora di ricevere e ritenere i loro stati in feudo dalla Chiesa, e di regnarvi in luogo di s. Pietro, dei ponte-

vectigalem constitui, cupiens, et nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam de consensu vassallorum meorum. . . . . me ipsum, regnum meum, gentem meam sub Beatae Mariae de Claravalle tutelam, defensionem, et patrocinium constituo, mandato omnibus successoribus meis, ut singulis annis ecclesiae Beatae Mariae de Claravalle . . . . . tribuant in modum feudi, et vassallitii quinquaginta marabitinos auri probati. » Annal. Cisterc. ad ann. 1141.

(1) « Communi consilio baronum nostrorum offerimus, et libere concedimus Deo, Ss. apostolis ejus Petro et Paulo, et sanctae Romanae Ecclesiae matri nostrae, ac domino papae nostro Innocentio, ejusque catholicis successoribus totum regnum Angliae, et totum regnum Hyberniae . . . . . et amodo illa ab eo, et Ecclesia Romana tanquam feudatarius recipientes, et tenentes . . . . . Ad indicium autem hujus nostrae perpetuae oblationis, et concessionis . . . . . Ecclesia Romana mille marcas sterlingorum percipiat annuatim . . . . septingentas scilicet pro regno Angliae, et trecentas pro regno Hyberniae. » Raynald. ad ann. 1213, num. 79 et 80.

(2) « Ad monitionem, et exhortationem . . . . . legati vestri dedimus et obtulimus ei nomine Ecclesiae Romanae, et vestro et catholicorum vestrorum successorum insulam nostram de mari, quae ad nos jure haereditario pertinet, et de qua nulli tenemus aliquod servitium facere, et deinceps nos, et haeredes nostri in perpetuum tenebimus in feudum dictam insulam ab Ecclesia, et faciemus ei per hoc homagium et fidelitatem, et in recognitionem dominii nomine census nos, et haeredes nostri in perpetuum annuatim solvemus Ecclesiae Romanae duodecim marchas. » Raynald. ad ann. 1219, num. 44,

fici e dei loro legati. Di cotesti modi e di coteste clausole neppur una se ne trova nei giuramenti del Guiscardo, ove abbiam veduto promettersi l' annua pensione pei patrimoni e fondi *de terra sancti Petri*, non già pei suoi stati, de' quali non vi si fa menoma parola. Tanto dunque è lungi che i medesimi fossero stati soggetti alla Sede apostolica, e ne divenissero suoi feudi.

XXXII. Passa indi Roberto a promettere alla Santa Chiesa l' aiuto di tutte le sue forze per mantenerle e ricuperarle da ognuno tutte le regalie, tutte le giurisdizioni e i poderi di s. Pietro, e che avrebbe coadiuvato il pontefice Niccolò II per fargli ritenere con sicurezza ed onorificenza il papato, la terra di s. Pietro ed il suo principato (1). Tale patto è per se stesso chiaro, che risguardi non il servigio militare, che dai vassalli si deve ai signori diretti, ma sibbene l' oggetto per cui quel pontefice entrò in alleanza con Roberto, cioè a fine di essere collo aiuto dell' alleato mantenuto nel papato e nel dominio delle terre di Santa Chiesa. Il che viene con più precisione dichiarato dalle susseguenti espressioni, colle quali lo stesso Roberto assicura, ch' egli non avrebbe cercato di invadere nè di acquistare nè di depredare le terre papali senza la licenza dello stesso Niccolò II o de' suoi successori (2). Tali clausole sarebbero del tutto estranee e contrarie al giuramento di una investitura feudale, ove l' investito promettendo vassallaggio, darebbe segno quasi di una tacita fellonia, se ardisse di dire che per patto speciale e quasi per grazia non invaderebbe le terre del suo signore. In un trattato poi di alleanza tali convenzioni riescono molto proprie, mentre risguardano il soccorso e l' aiuto che contro i riottosi romani avrebbe Roberto dato al pontefice Nicolò II ed ai suoi successori, con invadere e depredare le terre de' faziosi. Sussiegue poscia la promessa, che al semplice avviso che dalla parte più sana de' cardinali o de' cherici e laici romani dato

(1) « Sanctae Romane Ecclesiae ubique adjutor ero ad tenendum, et acquirendum regalia s. Petri, ejusque possessiones, pro meo posse, contra omnes homines, et adjuvabo te ut secure et honorifice teneas papatum romanum, terramque s. Petri et principatum. » Baron. ad ann. 1059, num. 71.

(2) « Nec invadere, nec acquirere quaeram, nec etiam depraedari praesumam absque tua, tuorumque successorum, qui ad honorem s. Petri intraverint certa licentia, praeter illam, quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. » Baron. ad ann. 1059, n. 71.

se gli sarebbe della vedovanza della cattedra pontificia, egli avrebbe somministrato ogni aiuto, affinchè ne seguisse una libera elezione di un papa degno successore di s. Pietro (1). Che tal convenzione sia del tutto estranea ai giuramenti feudali non è mestieri di essere dimostrato.

XXXIII. Oltre a ciò vi si vede inserito il patto, che Roberto sottoponea alla potestà del pontefice tutte le chiese ch'erano nella estensione de' suoi dominii (2). Cotesta sottomissione pugna coi fatti più incontrastabili della storia. Imperocchè fin dai tempi di Lione Isaurico le nostre chiese furono sottoposte al patriarcato costantinopolitano, da cui forse furono smembrate dopo le conquiste de' Normanni, ma non perciò i vescovati delle nostre province e della Sicilia furono, come avverte Cristiano Lupo (3), uniti al patriarcato di Roma prima della convenzione avuta da Adriano IV col re Guglielmo I. Cotesto nostro monarca fu il primo che concedette ai pontefici romani la cansacrazione e la visita delle chiese delle due Sicilie, come rilevasi dal Concordato rapportatone dall' annalista (4). Laonde se l' istoria con certezza ci assicura, che pria del re Guglielmo I le nostre chiese non furono al patriarcato romano unite, è per se manifesto che i giuramenti dall' annalista trascritti siano poco sinceri e veraci, del che è indizio non leggiero il non essersene mai esibito gli autografi, e l' essersene dal Baronio tratto le copie dal libro de' Censi del Codice Vaticano, ove ammesso per vero di esservi stati tali giuramenti, non è difficile che il patto della sottomissione delle nostre chiese vi sia stato inserito ne' secoli posteriori dopo la rapportata convenzione passata tra il re Guglielmo I ed il pontefice Adriano IV.

(1) « Et si tu, vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalibus, clericis romanis et laicis, adjuvabo, ut papa eligatur, et ordinetur ad honorem s. Petri. » Baron. ad ann. 1059, num. 71.

(2) « Omnes quoque ecclesias, quae in mea persistunt dominatione, cum earum possessionibus dimittam in tua potestate. » Baron. ad ann. 1059, num. 71.

(3) « Normanni tandem invasere utramque Siciliam, episcoposque subtraxerunt costantinopolitano. Sedi tamen apostolicae non reddiderunt usque ad Adrianum IV pontificem, et Guillelmum II Siciliae regem. » Christian. Lupus in scol. ad can. 6, Sardic. Si avverta però che Lupo scambiò Guglielmo secondo col primo.

(4) Baron. Annal. Eccl. ad ann. 1156.

XXXIV. Nè io sono il primo che ardisca di rivocare in dubbio l'autorità di tali giuramenti. Il dotto e perspicace padre Labbè non gli ammette per indubitati, ma solo li dà per probabili (1). Gli eruditi non ignorano a quali interpolazioni i Diplomi tratti dall'Archivio Vaticano siano stati soggetti per opera di coloro che hanno creduto cosa meritoria il sostenere a dritto ed a rovescio qualunque pretensione di quella corte. E soprattutto è noto alla repubblica letteraria quanto si affaticasse monsignor Fontanini per far credere ancora esistente nell' Archivio Vaticano il Diploma, col quale il re Pipino donò alla santa Sede l' esarcato di Ravenna, e quanto egli, il Cenni ed altri scrittori inutilmente si affannassero per comprendere in tale donazione contro ogni evidenza il ducato beneventano. Sono ancora altrettanto celebri le inopportune aggiunzioni che si leggono nei Diplomi di Carlo Magno, di Lodovico il Pio e di altri imperatori per aggregare alle terre donate la Sicilia ed altri luoghi che non vi eran compresi; ma tali pie frodi sono state con chiarezza smentite da insigni autori, l'opere de' quali saranno sempre ammirate dai dotti (2). Oltre a cotesti fatti mi conferma nell' additato dubbio il non vedere in tali giuramenti fatto menzione alcuna del concilio melfitano, ove si vuol seguito tal atto pietoso, quandochè nelle carte sincrone spedite in seguito delle cose quivi dallo stesso pontefice trattate e risolute, leggo farsi lunga memoria del concilio istesso. In fatti Lione Ostiense narra, che in quell' istesso concilio Riccardo principe di Capua a preghiera di Niccolò II concedesse al monastero cassinese quello di s. Maria a Caleno (3), e presso il Gattola di tal concessione si legge il Diploma di Riccardo, in cui si fa espressa memoria del concilio e delle premure ivi dategli dal papa (4). Ma quando

(1) « Probabile est eumdem pontificem in hac synodo duo illa juramenta fidelitatis, et solvendi annui census, quae ex Vaticano Codice recitantur apud Baronium a Normannis exegisse. » Labbè, Concil. ad ann. 1059.

(2) Fontanini, Difesa della temporale giurisdizione della Sede romana sulla città di Comacchio; Cenni, esame del Diploma di Lodovico Pio; Muratori, Dritti dell'impero sullo stato ecclesiastico, Dominio della santa Sede sopra Comacchio, e *Antiquitates Italiae medii aevi*, tom. 1, Beretti, Dissertatio Chorographica medii aevi; Conca, Concordia sacerdotii et imperii.

(3) Leo Ostines. lib. 3, cap. 12.

(4) Gattola, Histor. Casin. tom. 2, pag. 161.

anche veri si vogliano essi giuramenti, ed ammetter piaccia per semplice interpellazione l' aggiunzione fattavi della concessione delle nostre chiese, pure dalla intera tessitura delle promesse, alle quali si vuole obbligato Roberto, si rileva che i medesimi altro non contengono che una lega o confederazione tra il pontefice ed il Guiscardo passata per tutto ciò che toccava la sacra persona del papa e la Chiesa Romana, e che il loro tenore non contiene alcun segno di feudalità o di vassallaggio pe' suoi stati, ma al più pei soli patrimoni e fondi che un tempo la santa Sede avea avuto ne' di lui dominii.

XXXV. Ma quantunque veraci si credano i pretesi giuramenti di omaggio del Guiscardo, e veri anche i decantati censi per le province da lui già possedute, e per le altre da conquistarsi, non perciò ne risulta alcun dritto alla Chiesa Romana sugli stati di Roberto e de' suoi serenissimi successori. Imperciocchè la semplicità di quei secoli e la viva religione de' pietosi principi di quel tempo portava, che quasi tutti i sovrani ed anche quelli che furono fermi e sicuri ne' loro stati, ne facessero divota offerta a san Pietro e alla Chiesa Romana. Quindi negli autori ecclesiastici si legge, che l'Aquitania (1), la Provenza (2), l'Inghilterra e l'Ibernia (3), l' Aragona (4) e Tarragona (5), il Portogallo (6), l'Ungheria (7), la Croazia e Dalmazia (8), la Svezia (9), la Novergia (10) e la Russia (11) furono dai loro sovrani offerte alla santa Sede, e quasi tutte rese tributarie a' pontefici; ma da ciò non risulta che i papi siano stati monarchi universali di tutti cotesti reami, ma che solo come sommi sacerdoti ne avessero un religioso patrocinio. Perocchè tutte le offerte che loro faceansi de' regni, come i devoti possessori si obbligavano a sostenere il papato e di-

(1) Bibl. Clun. pag. 3, 67.
(2) Baronius ad ann. 1081, num. 33.
(3) Raynald. ad ann. 1213, num. 79, 80 et 81.
(4) Gregorii VII, Epist. XX, lib. 7, in Harduini Concilia tom. VI, pag. 1466, et Epist. 28, lib. X, Pietro de Marca, Histoire de Bearn, lib. 4, pag. 331.
(5) Baronius ad ann. 1091, num. 9.
(6) Raynald. ad ann. 1198, num. 35.
(7) Raynald. ad ann. 1000, num. 19 et 20.
(8) Baronius ad ann. 1076, num. 65 et 66.
(9) Raynald. ad ann. 1225, num. 18.
(10) Raynald. ad ann. 1226, num. 54.
(11) Baronius ad ann. 1075, num. 27.

fenderne tutti i dritti e ragioni colla potenza delle loro armi, così i pontefici ricevevano sotto la protezione di Santa Chiesa i loro stati, minacciando contro qualunque invasore i formidabili e spaventevoli fulmini delle scomuniche, ed a questo fine lor si pagava da' principi l'annuale tributo, cioè in contrassegno della religiosa protezione che ne ricevevano. I sovrani dunque con ossequio ed annue generose prestazioni riconoscevano la Chiesa Romana come loro madre e protettrice, e questa al contrario pietosamente li risguardava e difendeva come propri figli e difensori del suo decoro, non giammai come servi e vassalli sottoposti al suo temporale dominio. Coteste sì fatte protezioni del papa soleano in quel tempo chiamarsi *mamburgi* o *mandiburdi*, e ne abbiamo infiniti esempi dagli scrittori di que' secoli (1). L'omaggio che si facea in quell'atto risguardava solamente la sicurtà e la costanza della pace promessa, ma non già la necessaria servitù di vassallo per causa di feudo che loro conferisse il pontefice. Roberto Monaco fece distintissima menzione di questa sorte di omaggio, dicendo - *Requisivit a nostris, ut sibi princeps exercitus facerent homirnium, id est securitatem pacis;* e poco appresso: *Fecerunt igitu, ei sacramento hominium tali conditione, ut tamdiu duraret: quamdiu ipse perseveraret in sacramento, et promissione* (2). Nelle Costituzioni di Catalogna si descrive con più chiarezza questa specie di ossequio per causa del nuovo patrocinio che si promette, distinguendosi l'omaggio de' feudi da quello che suol farsi per le difese: *Causa quandoque intervenit (scilicet hominii) quando in promissione dicitur: ideo constituo me tuum hominem, quia tu dedisti mihi tale feudum, vel ut me defendas in jure meo a talibus meis adversariis* (3). I principi dunque offerivano alla santa Sede i propri stati non già per trasferirle autorità o dominio, o per iscemare dalla loro sovranità dritto alcuno d'imperio, ma per conseguirne la difesa cogli spaventevoli *mamburgi*, se mai venissero da' loro nemici molestati. Dimostrasi ciò ad evidenza dal Diploma col quale il re

(1) In Tritemio, pag. 88, si legge: « Unus aureus persolvatur Romae quotannis, et coenobium sub Romanae Ecclesiae Mandiburdio, et majestate securum semper stabiliatur, et defendatur; » si vegga ancora il Glossario del Du-Cange alla voce *Mundeburdis*.

(2) Robertus Monacus, lib. 2, Histor. Hierosolim. pag. 39, de Alexio imp. constantinop. presso Du-Cange alle parole *hominium pacis*.

(3) Constit. Catalonicae inter dominum et vassallos, cap. 35, presso il Du-Cange alle parole *hominium pro emenda, vel pro pace habenda*.

Lodovico, confermando il testamento di Guglielmo duca di Aquitania, che colla sua testamentaria disposizione avea soggettato i suoi stati alla Chiesa di Roma, spiegò che tal sottomissione intendeasi per solo averne i pontefici la difesa, non già per acquistarvi alcun dominio (1). L'istesso Gregorio VII tanto impegnato per estendere le pretensioni della sua corte confessò tal verità per lo regno di Ungheria nel tempo istesso che lo pretendea tributario (2). Tali furono dunque i principii e le cause che indussero tanti principi a far omaggio ed a pagar censi a' pontefici. Ma nondimeno i censi, i tributi, gli omaggi, i giuramenti di fedeltà ed i nomi di feudi che si usavano in quelle azioni sì religiose, non devono nè possono in modo alcuno spiegarsi con ragion politica e temporale. Avvegnachè in ciò che si fa in ossequio di Santa Chiesa, non entra il papa come principe mondano. Il vicario di Gesù Cristo non ha che fare co' negozi politici e secolari, e meno può togliere altrui gli stati ed impedire i loro dritti a' principi. Nè si adduca in contrario, che i pontefici in seguito di tali pietose offerte pretesero il supremo dominio de' regni oblati e la facoltà di disporne a lor talento, come sovente fecero con farli passare da gente in gente. Piacesse al cielo, che simili trasporti degli umani affetti non si leggessero nella gran tavola dell' istoria ecclesiastica! O quanto sarebbesi avanzato verso la santa Sede l'ossequio, il rispetto, la religione, se meno preteso avessero i pontefici, e senz' affetto degli umani interessi entrati non fossero negli affari politici! Finchè si ravvisò in essi la sacra sembianza del vicario di Cristo, con ossequiosa pietà ed umilissima religione si tributarono a' loro santi piedi le corone ed i regni. Da che i papi vollero far entrare a parte di queste religiosissime azioni la signoria temporale e convertire in dominazione il loro sacro patrocinio, obbligarono i sovrani per la indennità de' loro dritti e di quella

(1) « Si vero locus ipse juxta quod Wilielmus constituit, et apostolicae Sedi ad tuendum, non ad dominandum subjugavit, ab omnium saeculari dominatu tam regum, quam cunctorum principum, seu propinquorum ejusdem Wilielmi, quin et omnium penitus liber et absolutus. » Bibl. Clun. pag. 3, 67.

(2) « Notum tibi esse credimus regem Ungariae, sicut et alia nobilissima regna in propriae libertatis statu esse debere, et nulli regi alterius regni subjici, nisi sanctae, et universali matri Ecclesiae, quae subjectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos. » Gregor. VII, in epistol. 63, lib. 2.

potestà che da Dio solo e dai popoli riconoscono, di rompere ogni religiosa alleanza, la quale secondo le rapportate espressioni di Roberto Monaco *tamdiu duraret, quamdiu ipse perseverasset in sacramento suo, et promissione*. Il non esser dunque stati i pontefici ai patti di queste sacre alleanze, dette giusto motivo ai principi cattolici di romperle, e di avere giustamente per sospetta la sacra potestà de' pontefici per essersi voluto confondere il sacrosanto apostolico ministero coll' uso strabocchevole dell'autorità politica e temporale. Pertanto come agli altri stati di Europa le pietose offerte fattene alla Sede romana, i solenni giuramenti prestatile, i generosi tributi pagatile non hanno pregiudicato la sovranità di que' regni, nè vietato a tutti i successori de' primi oblatori di rompere il legame delle antiche sacre alleanze, allorchè i pontefici vollero convertire in supremo dominio il loro religioso patrocinio, ed in vassallaggio l'ossequio filiale de' principi, così ammessi anche per veri i pretesi giuramenti di omaggio del duca Roberto, dato anche per vero che le pensioni promesse pei patrimoni e fondi di s. Pietro siano stati tributi pe' suoi stati, non perciò risultato ne sarebbe alcun pregiudizio alla sua suprema dignità e de' suoi serenissimi successori, i quali, perchè si vuole abusare del loro filiale ossequio e pregiudicare la loro sovranità, per ogni dritto e ragione debbono ad imitazione di tutti gli altri sovrani cattolici sciogliere la religiosa confederazione ed annullare i pretesi censi. Se altri ne reclamasse in contrario darebbe occasione di riso, come furon prese con beffe e derisioni le istanze de' monaci di Chiaravalle, che per causa de' censi loro non pagati per lo regno di Portogallo al patrocinio della Vergine di quel monastero, soggettato colla di sopra rapportata annua prestazione, ne pretesero, come supremi signori, il possesso; ma secondo il riferire di Tomasino *risu magis, quam rationibus haec eorum spes ejecta est* (1). E come mai que' monaci insensati sotto il pretesto di una offerta religiosa poteano avanzare cotanto assurda domanda, se il nostro benignissimo Redentore non cessa colla voce del s. padre Agostino di esclamare, che la sua divina legge e la religione da esso predicata non risguardano il regno mondano, ma celeste? *Audite ergo, Judaei: Audi circumcisio, audi praeputium: Audite omnia regna terrena, non impedio dominatio-*

(1) Tomasino, parte 3, lib. 1, cap. 32, num. 9.

nem vestram in hoc mundo, regnum meum non est de hoc mundo (1).

XXXVI. Fissata per suprema ed indipendente da ogni dominio esterno la sovranità di Roberto ne' suoi stati, ritorno al valoroso conte Ruggiero, che, come sopra si è esposto, stava ai servigi del fratello Roberto, e conquistato gli avea nella Calabria molte terre colle truppe dal medesimo assegnategli, onde aspettava grandi ricompense dalla fraterna liberalità. Ma non avendone ricevuto il bramato guiderdone, se ne ritirò disgustato e si riparò sotto l'altro fratello Guglielmo, conte di Principato (2). Frappostesi poi riguardevoli persone, gli esacerbati fratelli si unirono in amorosa concordia: e Ruggiero tornò in Puglia al famulato o servigio del fratello Roberto, secondo si esprime Malaterra (3). Insorti tra essi due fratelli nuovi dissapori per non essersi ancora data a Ruggiero alcuna situazione, Roberto per contentarlo gli assegnò la metà della Calabria, e tra essi tornò la fraterna affezione (4). Ribellatisi i Calabresi a Roberto, questi accorsovi col fratello Ruggiero, ben tosto ridusse i faziosi alla obbedienza, e concedette al fratello la contea di Mileto per esso e pe' suoi eredi (5). Nella conquista di Reggio già vedemmo intervenire Ruggiero ad assistere Roberto, da cui dopo la resa di quella città fu anche spedito ne' convicini luoghi con tanto profitto, che col suo esercito conquistò undici famosi castelli, e rese la Calabria intieramente soggetta a' Normanni (6).

XXXVII. Narra Malaterra, che, dimorando in Reggio in perfetta concordia i due fratelli, Ruggiero risguardando i lidi della vicina Sicilia occupata dagl'infedeli, gli nacque desiderio di conquistarla e di liberare que' popoli, e con sessanta soldati andò ad esplorare il paese, e fattevi molte prede, ritornò al fratello Roberto (7). Vedutesi per la prima volta le armi dei

(1) S. Augustini in Joannis Evangel. cap. 18, tractat. 115.

(2) Malaterra, lib. 1, cap. 23 et 24.

(3) Malaterra, lib. 1, cap. 25.

(4) « Concedens ei medietatem Calabriae a jugo montis Intelfoli, montis Scillatii, quod acquisitum erat, vel usque Rhegium essent acquisituri. » Malaterra, lib. 1, cap. 29, Anonymi Histor. Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium, tom 2, pag. 836.

(5) « Rogerius . . . . . castrumque Melitense a fratre sibi haereditaliter deliberatum habens. » Malaterra, lib. 1, cap. 32.

(6) Malaterra, lib. 1, cap. 36.

(7) Malaterra, lib. 2, cap. 1.

valorosi Normanni scorrere nella Sicilia, Becumeno, uno dei principali signori saraceni, ed ammiraglio di quel regno, disgustato di quel governo, passò in Reggio ad invitare alla conquista di quell' isola il conte Ruggiero, il quale pegli stimoli e per le premure ricevute da tale riguardevole personaggio, e per lo fausto primo felice successo incontratovi, maggiormente si confermò nella concepita idea di quella nuova impresa, e tornò a farvi altra passaggiera scorreria, che riuscì egualmente felice (1). Per ridursi dunque ad effetto tale conquista, di unanime consenso il conte Ruggiero ed il duca Roberto attesero a fare i necessari preparativi. Il primo disponendo con prudenza i suoi interessi nella Calabria, preparò navi e le altre necessarie provvisioni da guerra per sì magnanima nuova spedizione (2). Il secondo poi con grandissimo corpo di cavalleria dalla Puglia si portò per lo stesso effetto a Reggio, ove fece anche venire un'armata navale (3). Ma venuta da Palermo in soccorso de' messinesi una poderosa armata navale di Saraceni, la medesima era di ostacolo al passaggio de' Normanni in quell'isola. Il duca Roberto vedendo impedito il transito, chiamò a consiglio il conte fratello e gli altri personaggi di sperimentata prudenza, e non trovandosi umano mezzo per tragittare l'esercito, s' implorò l' aiuto divino (4). Ma il conte Ruggiero, pieno sempre di ripieghi, progettò che il duca fratello restasse col suo esercito nelle rive opposte alla inimica armata navale a fine di far mostra, che niuno erasi da colà mosso, e ch'egli intanto con altre navi e con pochi soldati sarebbe tragittato da Reggio, e, difeso dalla oscurità della notte, avrebbe improvvisamente invaso la Sicilia. Al che si oppose il duca per timore di non perdere il fratello, la vita del quale egli protestò di avere più cara di qualunque suo lucro o con-

(1) Malaterra, lib 2, cap. 4, 5 et 6.

(2) « Comes igitur Rogerius toto mense martii et aprilis per Calabriam utilitates prudenter ordinans navibus, et reliquis necessariis commeatibus expeditionem iterum versus Siciliam certatim parat. » Malater. lib. 2, cap. 8.

(3) « Majo itaque intrante dux ab Apulia cum maximo equitatu Rhegium veniens, etiam navalem exercitum per mare venire fecit. » Malaterra, lib. 2, cap. 8, Guillel. Appul. lib. 3.

(4) « Dux ita sibi transitum turbare videns, cum fratre comite, e sapientibus accepto consilio, divinum invitat auxilium. » Malaterra, lib. 2, cap. 9.

quista (1). Ma non ostante i fraterni palpiti e timori, eseguì il conte Ruggiero il meditato disegno, e con trecento uomini clandestinamente tragittò nella Sicilia, e lasciatosi dietro la nemica armata navale, coraggiosamente investì Messina, vacua di difensori, ed in un baleno la espugnò, ed in segno del supremo dominio, che si apparteneva al duca Roberto, in nome di cui si facea la conquista, mandò della espugnata città le chiavi allo stesso fratello rimasto in Reggio. A sì lieta notizia il duca Roberto tragittò il suo esercito, e per sicurezza della già fatta conquista lo situò alle vicinanze di Messina, ove avendo disposto ed ordinato il tutto da padrone ed a sua voglia (2), insieme col fratello Ruggiero si avviò verso Rametta, che si arrese, dando i cittadini il giuramento di fedeltà (3). Scorsero quindi in Valdemone, ove i cristiani pieni di gioia e di contentezza andarono loro all'incontro con rinfrescamenti e doni, i quali da Roberto e Ruggiero furono accolti con amorevolezza, e rimandati pieni di promesse e speranze (4). Nè il saraceno Becumeno, loro amico e guida, mancava di dar loro gli opportuni avvisi (5), e di procurare che i popoli di quell'isola divenissero loro seguaci (6). Andato contro di esso Becametto con un esercito di quindici mila tra africani e siciliani, e venutosi a battaglia, ne furono trucidati ben dieci mila, e i due campioni normanni colle loro vittoriose truppe scorsero il paese, portando da per tutto terrore e spavento a' saraceni (7). Quindi ritiratisi in Messina, il duca Roberto vi lasciò di presidio le sue truppe, e carico di ricco tesoro passò nella Pu-

(1) « Duce vero timore amittendi fratrem hoc negante, et dicente se nil per fratris mortem lucrari velle, sed potius fratris vitam omni lucro praeponere. » Malaterra, lib. 2, cap. 10.

(2) « Ipsius vero urbis captae claves comes Rogerius ad ducem transmisit; mandans ei quatenus secure navigando acceleret ad se. Sicque mari hostibus purgato patenti absque periculo transitu dux cum omni exercitu placido cursu transmeans Messanam venit, fratremque suum inveniens non minimum congavisi sunt. Rebus itaque suis per octo dies sapienter dispositis, et urbem pro velle suo firmata custodibus diversis, equestri exercitu apud Messanam relicto, versus Ramettam utrique fratres intendunt. » Malater. lib. 2, cap. 12 et 13.

(3) Malaterra, lib. 2, cap. 23, Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.

(4) Malaterra, lib. 2, cap. 14.

(5) Malaterra, lib. 2, cap. 16.

(6) Malaterra, lib. 2, cap. 22.

(7) Malaterra, lib. 2, cap. 17.

glia (1); e l il conte Ruggiero restato in quella città impaziente per proseguire le conquiste, si mosse verso Girgenti, ove i cristiani di quelle province con applauso e gioia gli si fecero avanti. Ed il popolo di Troina, che tuttavia ritenea la religione cristiana, non solo gli fu all'incontro, ma volontariamente ancora lo ricevette dentro le proprie mura (2).

XXXVIII. Intanto ebbe Ruggiero l'avviso, che la sua sposa, figlia del duca di Normandia, era prossima a venire, e perciò passò in Mileto e ne celebrò le nozze (3). In tale occasione narra il Malaterra, che Ruggiero avesse guerra col fratello Roberto, perchè questi, sebbene nel tornare con esso in concordia, allorchè altra volta erano stati tra loro in dissapori, promesso gli avesse di dargli la metà della Calabria, pure ad eccezione di Mileto nulla conceduto gli avea, e che perciò insistette per lo adempimento della promessa, anche per poter dotare la novella sposa (4). Cotesta narrativa del Malaterra pugna con quello ch'egli stesso avea precedentemente rapportato, cioè che Roberto nel ritornare in amicizia col fratello Ruggiero gli avea conceduto la metà della stessa Calabria, designandone finanche ad uno ad uno i confini (5). E pugna ancora con quello che poco prima scrisse nello stesso libro secondo, ove parlando dei preparativi dallo stesso conte fatti per la spedizione di Sicilia, narra che dopo le prime due passaggiere scorrerie fattevi, si ritirò in terra-ferma ad ordinare le sue cose, e per la Calabria preparò provvisioni da guerra, navi ed altre cose necessarie (6), le quali espressioni dimostrano ch'egli non vi possedea la sola città di Mileto. Conviene dunque dire che Ruggiero, reso più avido per le recenti vittorie, volesse estendere nella Calabria i suoi dominii sulla porzione del fratello, o pure quando si vogliano seguire le tracce dello stesso Malaterra, che sempre si sforza di fare risplendere il suo eroe e dar torto ai suoi contrari, potrebbe piuttosto credersi, che Roberto nell'assenza del fratello rimasto in Sicilia avesse usurpato parte della datagli metà di Calabria, ed invaso avesse i confini tra loro designati e stabiliti. In tal guisa il

(1) Leo Ostiens. cap. 15, lib. 3.
(2) Malaterra, lib. 2, cap. 18.
(3) Malaterra, lib. 2, cap. 19 et 20.
(4) Malaterra, lib. 2, cap. 21.
(5) Malaterra, lib. 1, cap. 29.
(6) Malaterra, lib. 2, cap. 8.

Malaterra non sarà in contraddizione con se stesso, nella quale naturalmente dovè cadere per la premura che in tutta la sua storia dimostra pel suo eroe Ruggiero, d'ordine di cui la scrisse. Infatti il motivo che Ruggiero esponeva per volere ampliazione di stato, secondo riferisce il Malaterra, era di poter dotare la sua novella moglie, cosa per se stessa vana ed insussistente. Imperocchè lo stesso autore non nega, che in quel tempo Ruggiero possedeva Mileto, città allora pur troppo rispettabile, e che potea bastargli per dotare e sopraddotare la sua moglie; nè si legge nella storia, che la sua consorte portasse seco ricchezze, o che in quel secolo le principesse recassero strabocchevoli doti o esigessero da' loro mariti ricchi dotari. Non è dunque vera quella pretesa miseria di Ruggiero, che colla sua eloquenza tanto esagera Carlo Napoli, il quale giunse a dire, che quel rispettabile conte era in tante angustie, che non avea come assicurare la dote ed il dotario della sua consorte (1).

XXXIX. Ma non conviene trattenersi ulteriormente in tali piccolezze. Dopo qualche scaramuccia seguita tra i due fratelli, e qualche ampliazione di confine o assegnazione di nuove terre da Roberto fatta a Ruggiero, nuovamente essi tornarono in perpetua e stabile armonia. Ruggiero per provvedere ai bisogni della sua armata in Sicilia si fornì di nuova cavalleria, e con tale rinforzo portatosi in quell'isola, fece contro dei Saraceni nuove prodezze (2). Ognuno sa quanto siano necessari i rinforzi ed i supplementi in tempo di continuate guerre e battaglie, e perciò Ruggiero, a fine di riparare alle perdite fatte specialmente di soldati e cavalli, ben due volte si portò in Puglia e Calabria, e ne ritornò carico di tutte le necessarie provvisioni da guerra, e col rinforzo di trecento soldati che avea dal fratello ottenuti (3). Con tali sussidii l'esercito africano di trentamila combattenti potè essere distrutto sotto Cerame, ed in tal guisa poterono i Normanni riportare un'al-

(1) Concordia de' dritti demaniali e baronali di Carlo Napoli, pagina 76.

(2) Malaterra, cap. 29 et 30.

(3) « Comes vero suos abundanter armis, et equis, caeterisque, quae necessaria erant remunerans, et terram, quae sibi forte cesserat fidelibus suis prudenter ordinans, iterum Siciliam cum trecentis debellaturus aggreditur. Ordinatis itaque rebus suis, et urbe melius ad suum libitum firmata, ut suis equos, quos amiserant restituat, versus Calabriam et Apuliam acquisitum vadit. » Malaterra, lib. 2, cap. 29 et 31.

tra compiuta vittoria contro un altro esercito di mori. Per gratitudine di tale considerevole vittoria riportata sotto il patrocinio dell'apostolo s. Pietro, al quale fu sempre devota la principesca famiglia normanna, Ruggiero inviò quattro cammelli carichi delle spoglie più preziose de' nemici al pontefice Alessandro II. E questi per vieppiù incoraggiarlo contro gl'infedeli gli spedì il vessillo (1), costumandosi allora dai pontefici di farsi presentare lo stendardo a que' principi cristiani che volevano eccitare alla conquista di qualche regno, come in effetto lo stesso papa Alessandro II inviò il vessillo a Guglielmo duca di Normandia per incitarlo alla conquista dell' Inghilterra (2). In occasione di altre vittorie riportate contro i Saraceni si ravvisa ancora, che la preda spettò tutta al duca Roberto, che seco la riportò in Puglia (3), o al conte Ruggiero (4), che in nome suo e del fratello amministrava la guerra, o che da questi fu per sua generosità a' soldati donata (5) o a' medesimi rilasciata (6) ad oggetto di maggiormente suscitare il loro valore. Crescendo il bisogno di maggiori forze a Ruggiero per domare interamente la ostinazione saracenica, il fratello Roberto dalla Puglia si partì con esercito di cinquecento uomini, e tragittato in Sicilia col fratello Ruggiero, ch' eragli preceduto incontro sino nella Calabria, amendue dettero un feroce attacco a Palermo; ma non riuscito per allora lo intento di prendere quella capitale, fecero all' intorno della medesima varie spedizioni (7).

XL. Richiamato Roberto dai bisogni del suo stato nella Puglia, vi ritornò. E perchè Goffredo conte di Conversano, suo

(1) Malaterra, lib. 2, cap. 33 et 34.

(2) Baron. Ann. Eccl. ann. 1066, num. 2, Matthaeus. Paris. Historia Major. lib. 1, pag. 2.

(3) Leone Ostiense parlando della prima gita e ritorno di Roberto dalla Sicilia scrisse: « A Panormitano Admirato dona ingentia refert... tandem auro onustus Calabriam repetit, » lib. 3, cap. 15.

(4) « Porro comes. . . . . spoliis onustus apud Trainam revertitur. » Malaterra, lib 2, cap. 32.

(5) « Comes vero Rogerius. . . . . Cum redit spoliis et praeda totum replevit exercitum. » Malaterra, lib. 3, cap. 17.

(6) « Unde (Rogerius) cum maxima praeda inde rediret, militum suorum praedam praecedere praecipiens, ipse cum reliquis inter duos cuneos minatur a fronte, vel certe a tergo aliquo hostili incursu excuteretur. » Malaterra, lib. 2, cap. 35.

(7) Malaterra, lib. 2, cap. 36, Chronic. Cavens. ad ann. 1064.

nipote per parte di sorella, non avea nelle attuali urgenti circostanze voluto come feudatario prestargli il dovuto servigio militare per la terra di Montepiloso ed altre castella, sotto il pretesto di essere da lui possedute come proprio acquisto, per averle debellate solo e senza l'aiuto del zio, perciò Roberto a fine di ridurlo a ragione andò ad assediarlo e gli tolse quella terra, benchè di poi gliela rendesse col giuramento del consueto servigio (1). Dovè poi Roberto trattenersi in Puglia fino alla espugnazione di Bari, e riuscendone lungo e penoso lo assedio, chiamò dalla Sicilia in suo soccorso il conte Ruggiero. Costui vi andò con molte forze navali, coll'aiuto delle quali si vinse la ostinazione de' difensori (2), Disbrigati i fratelli dagli affari della Puglia e Calabria, rivolsero i loro pensieri alla conquista di Palermo, e concertatane tra loro la maniera, fu da Roberto anticipatamente fatto precedere in Sicilia il suo fratello Ruggiero, che cinse Palermo di stretto assedio. Intanto il duca Roberto, preparate le necessarie provvisioni da guerra e gli apparati necessari per le oppugnazioni della città con numerosa cavalleria e fanteria e con forze navali sciolse verso la Sicilia, e sbarcato a Catania la prese, e passato a Palermo, ivi coi suoi Calabresi e Pugliesi unito al suo fratello proseguì l'incominciato assedio; e sebbene vi fosse dall'Africa andato in soccorso degli assediati un grosso rinforzo di mori, pure venutosi a battaglia per mare, i valorosi Normanni riportarono una compiuta vittoria navale (3). Finalmente dopo vari combattimenti, e dopo sei mesi di ostinata resistenza, furono gli Africani obbligati alla resa di quella capitale (4).

XLI. Venuto Palermo in mano de' Normanni, Roberto munì colle sue milizie il castello di quella città, e vi ordinò ogni

(1) Malaterra, lib. 2, cap. 39, Guillel. Appul. lib. 3.

(2) Malaterra, lib. 2, cap. 43, Chronich. Cavens. ann. 1070.

(3) « Rursus (Robertus) ad Siciliae, Panormique expugnationem cum navali profectus exercitu intra quinque mensium spatium Cataniam primo, inde Panormum, deinde Nazarim coepit. » Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.

« Dux igitur commeatibus, et caeteris, quae expeditioni congruebant. . . . . magno equitatu cum navalibus, peditumque copiis ab inde progrediens Panormum venit: ab Oceano urbem navibus obsidens fratremque comitem ab uno latere statuens, ipse ab altero cornu Calabrensibus et Appulis muros ambit. » Malaterra, lib. 2, cap. 45, Ign. Barens ad ann. 1072.

(4) Guillel. Appul. lib. 3.

cosa secondo il suo volere, e tutta la ritenne per se stesso, ed il dippiù dell'isola già conquistata fu dal medesimo Roberto ceduta al fratello Ruggiero colle ulteriori conquiste da farsi col suo aiuto, a condizione però di dovere da lui riconoscere il tutto, secondo narra il Malaterra (1): ma secondo rapporta Lione Ostiense, Roberto investendo Ruggiero di tutta l'isola, si riservò la metà delle città di Palermo, di Valdemone e di Messina (2). O si segua la opinione del primo o del secondo di questi due autori, poco importa, perchè amendue nella sostanza concordano, che Roberto fosse il signore diretto di quella nuova conquista, e che Ruggiero qualunque parte vi avesse, riconoscere la dovesse dal proprio fratello. Perciò l'erudito Muratori seguendo l'autorità degli scrittori sincroni riferì nei suoi Annali che Roberto dette al fratello la investitura della Sicilia (3). Disposte in tal guisa Roberto le cose di quell'isola vi lasciò a disposizione del fratello piccola parte del suo esercito, che Ruggiero procurò di cattivarsi con larghe promesse e con premi (4). Sebbene vi sia un passo in un sol luogo di Malaterra, in cui pare che si accenni che il duca Roberto avesse imposto al fratello Ruggiero, che di quella parte di conquista che già gli avea assegnata coll'obbligo di riconoscerla da lui, dovesse far divisione con Serlone, loro comune nipote, e con Arisgotto da Pozzuoli loro parente, amendue valorosissimi capitani, pure tal pretesa divisione non si vede effettuata, e per Serlone non potè certamente farsi, perchè poco appresso egli fu ucciso (5). Sicchè con tal espres-

(1) « Deinde vero castello firmato, et urbe pro velle suo, dux eam in suam proprietatem retinens, et vallem Deminae, caeteramque omnem Siciliam adquisitam, et suo adjutorio nec falso acquirendam fratri de se habendam concessit. » Malaterra, lib. 2 cap. 45.

Lupus Protospat. in Chronic., Ignotus Barens. apud Peregrin., Romualdus Salernitanus Chronic. tom. 7, Rer. Italic.

(2) « Sicque fratrem Rogerium de tota investiens insula, et medietatem Panormi, ac Deminae et Messanae sibi retinens. » Leo Ostiens. lib. 3, cap. 15.

(3) Muratori, Annali d'Italia all'anno 1072.

(4) « Igitur famosissimus Siciliae princeps Rogerius, duce fratre, expeditione postquam Panormum adeptus est, soluta a Sicilia versus Calabriam et Apuliam, ut suas utilitates exequeretur, digrediente in Sicilia remanens exercitus, recedentis fratris minimam partem praemiis, et promissionibus illiciens, ex consensu ejusdem ducis sibi retinuit. » Malaterra, lib. 3, cap. 1.

(5) Malaterra, lib. 2, cap. 46.

sione del Malaterra deve intendersi, che Roberto raccomandasse il nipote Serlone ed Arisgotto per darsi loro qualche castello o qualche guiderdone corrispondente alle loro valorose azioni. Nella dimora che il duca Roberto fece in Sicilia, non mancò d'introdurvi le consuetudini feudali, ch' esattamente furono dal conte Ruggiero osservate, come chiaramente raccogliesi da un luogo di Ugone Falcando (1).

XLII. Disposte ch' ebbe Roberto le cose di Sicilia, partì per la Puglia, ed in segno della sua vittoria trasportò nella città di Troja varie porte di ferro e molte colonne di marmo coi loro capitelli (2). Al suo vittorioso ritorno fu da' popoli ricevuto con giubilo ed applauso (3). Passato egli in Melfi, furono tutti i baroni della Calabria e Puglia a seco lui congratularsi delle riportate vittorie. Pietro figlio del conte di Trani mancò a tale ben dovuto omaggio; anzi lo stesso come affettava indipendenza nelle sue terre, avea perciò ricusato di prestare nelle spedizioni di Sicilia il conveniente servigio militare od il contingente dovuto delle truppe, e Roberto credendo di non dover lasciare impunita tanta tracotanza, andò colle sue milizie contro il borioso conte, e l' obbligò a dargli la stessa città di Trani; ma poi colla consueta sua generosità gliela restituì, dopo di averlo obbligato al dovuto giuramento (4).

XLIII. Le continue vittorie riportate dal duca Roberto e gli acquisti da lui fatti nella Sicilia dettero occasione a qualche scrittore posteriore di credere ch' egli ricevesse di quel ducato dal pontefice Alessandro II la seconda investitura per mezzo dello stendardo di Santa Chiesa. Rapportatore di tal fatto fu Romualdo arcivescovo salernitano (5). Ma comechè

(1) Ugo Falcand. apud Carusium, tom. 1, pag. 438.
(2) Chronic. Amalph. Antiquit. Italic. tom. 1, pag. 213.
(3) Guillel. Appul. lib. 3.
(4) Illius comites regionis, et undique clari
Confluxere viri, vult quisque revisere tanti
Principis aspectum: Petro genitore vocatus
Praedicto solus Petrus huc accedere sprevit
. . . . . .
Dux Petro suspectus erat, quia prorsus eunte
Ad fines siculos vires adhibere negarat.
Guillel. Appul. lib. 3.
(5) Romualdus Salernitanus in Chronic. ad ann. 1062, presso il Muratori, Rer. Italic. tom. 7, pag. 171, littera A.

cotesto cronista non fu contemporaneo e scrisse un secolo dopo (1), ed una tal novella pretesa investitura fu taciuta da tutti gli scrittori sincroni, perciò della medesima non può nè dee tenersi conto alcuno, tanto più che il medesimo nel riferire il voluto giuramento dallo stesso duca Roberto prestato al pontefice Niccolò II, ne altera infinitamente il fatto. Imperocchè, quantunque dalle parole dei due suoi giuramenti rapportati dall' annalista non si ravvisi, come sopra si è dimostrato, di essersi in essi parlato degli stati di Roberto, egli non solo narra che per essi giurato si fosse il ligio omaggio, ma vi soggiunge ancora di essersene fatta la cerimonia collo stendardo di Santa Chiesa (2), circostanza del tutto nuova e da niun altro asserita. Ecco dunque come gli autori ecclesiastici, sempre intenti a dilatare i vantati dritti della corte romana, da un semplice giuramento prestato *de terra s. Petri*, col progresso del tempo se ne sono tirate le conseguenze sugli stati propri di Roberto, ed indi per nulla farvi mancare vi si è aggiunta anche la cerimonia del gonfalone di S. Chiesa.

XLIV. Succeduto al pontefice Alessandro II il famoso Ildebrando sotto il nome di Gregorio VII, sebbene questi trovasse i Normanni disposti e desiderosi di prestargli la dovuta obbedienza come a capo della Chiesa, ed il rispetto che avevano mostrato ai suoi predecessori, pur egli, come in una sua lettera si espresse, rigettò le loro pacifiche offerte (3). Anzi la sua severità procedè tant' oltre, che celebrando egli il primo concilio in Roma, scomunicò il duca Roberto con tutti i suoi aderenti (4). E nell' anno susseguente nel secondo concilio romano rinnovò il fatal colpo (5). Ma non ostante le papali maledizioni, il cielo, le cui disposizioni sono sempre dalla divina giustizia dirette, seguitava a prosperare le armi vittoriose di quel duca. Avuta egli occasione di guerra col principe di Salerno, assediò per terra e per mare con potente esercito la città di Salerno, la obbligò alla resa, ed

(1) Murator. in praefat. ad Chronicon Romuald. Salern. tom. 7, Rer. Italic.

(2) Romualdus Salernitanus in Chronic. ad ann. 1061, presso il Muratori, Rer. Italic. tom. 7, pag. 169, littera D.

(3) Gregorii VII, Epistol. lib. 1, Epistol. 25, apud Labbè ad ann. 1073.

(4) Labbè, Concilior. etc. Concilium Romanum I, ad ann. 1074.

(5) Labbè, Concilior. etc. Concilium Romanum II, ad ann. 1075.

in tale occasione egli venne in possesso di quel rispettabile principato (1). Nello stesso tempo se gli sottomise Amalfi, città allora doviziosissima (2). Ma Giordano I principe di Capua, ch' era unito col pontefice Gregorio VII, essendosi fatto capo contro esso duca, gli fece ribellare molte città e baroni. Il valoroso Roberto però colle sue forze e co' suoi eserciti ricuperò i luoghi ribellati, e domò chiunque osò alzargli contro il capo orgoglioso (3). Pure nel calore de' suoi trionfi non dimenticò l' ossequio verso Santa Chiesa, anzi quanto più il pontefice erasi mostrato geloso de' suoi acquisti, tanto più egli si mostrò premurosissimo di acquistare la grazia di lui e di professarsegli obbedientissimo. Ma quel papa ne andava dilatando la pacificazione per vantaggiare gl' interessi della sua corte, com' egli stesso rapporta in una delle sue lettere (4). E proseguendo a mostrare sempre più la sua durezza, tornò a lanciare contro i Normanni le censure sotto il pretesto che i medesimi usurpassero i beni de' monasteri di Monte-Cassino e di Casaurea (5). E poco appresso radunato avendo il settimo concilio romano, in cui per le note contese tra il sacerdozio e lo impero pretese deporre Arrigo IV, tornò a sot, toporre alle censure i Normanni che ardissero di entrare nelle terre di s. Pietro, e particolarmente nella marca fermana-nel ducato spoletino, nella Campagna e ne' luoghi del monastero cassinese (6). In tali critiche circostanze nelle quali era il pontefice, il pietoso duca dimenticò le offese ricevute, e spinto da verace zelo di pietà offrì al papa tutte le sue forze contro l' imperatore Arrigo, e seco lui si unì in fedele e stretta alleanza. Di tal confederazione tra Gregorio e Roberto fanno memoria tutti gli autori sincroni, e che la stessa seguisse, non può dubitarsene per le gesta gloriose che il Guiscardo

(1) Lupus Protospat. in Chronic. ann. 1077, Anonym. Cassin. in Chronic.

(2) Malaterra, lib. 3, cap. 3. Chronic. Amalph. Antiquit. Italic. tom. 1, pag. 214.

(3) Petrus Diaconus, Chronic. lib. 3, cap. 45, Guillel. Appul. Poem. lib. 3, Lupus Protospata Chronic.

(4) Gregorii VII, Epistol. 15, lib. 3, apud Labbè ad ann. 1076.

(5) Labbè Conciliorum etc. Concilium Romanum V, ad ann. 1078, e veggasi allo stesso concilio il Supplemento del padre Mansi per la scomunica fulminata contro i Normanni, come invasori ancora dei beni del monastero di Casaurea.

(6) Labbè, Conciliorum ect. Concilium VII, ad ann. 1080.

oprò a difesa della santa Sede. Ma quasi tutti gli scrittori sono tra loro discordanti rispetto al tempo, al luogo, alla maniera ed alle condizioni con cui tal corcordia seguisse.

XLV. Lione Ostiense porta la pace tra il pontefice e Roberto come seguita nell'anno 1076 per opera del famoso Desiderio, abate cassinese, e di altro non fa menzione che dell'assoluzione delle scomuniche di Roberto, nè parla di alcun giuramento di vassallaggio da quel principe prestato alla Chiesa Romana (1). Le scomuniche però fulminate posteriormente a quell'anno contro i Normanni sotto il pretesto di essere i medesimi invasori de' beni de' monasteri cassinese e casauriense, e poco appresso rapportate dall'istesso Ostiense (2), fanno con ragione dubitare che tal pace non seguisse in quell'anno. Secondo poi l'autorità degli atti pontificali raccolti da Cencio Camerario, e degli Atti bollandiani amendue rapportati dal Pagi, il pontefice Gregorio nel 1077 dopo la ottava di Pentecoste si portò in Aquino, ebbe abboccamento col duca Roberto, lo assolse dalle scomuniche, ne ricevette il giuramento di fedeltà e di omaggio, e dopo averlo ricevuto come ispecial guerriero di s. Pietro, col gonfalone di Santa Chiesa lo investì del ducato della Puglia e della Calabria (3). Oltrechè a tenore di quanto abbiamo testè accennato le scomuniche susseguentemente a quell'anno fulminate contro i Normanni renderebbero tal pace molto incerta e dubbiosa, l'erudito Muratori avverte, che papa Gregorio per tutto il giugno di quell'anno si trattenne nelle montagne del Regiano, come consta dalle sue lettere, e che perciò era impossibile che all'ottava di Pentecoste potesse stare in Aquino (4). Il cardinal di Aragona, autore della vita dello stesso pontefice, narra che nella maniera medesima seguisse la concordia tra Roberto e quel pontefice in Aquino (5). All'opposto Guglielmo Pugliese rapportando la deposizione dell'imperatore Arrigo, le forze da costui radunate per opprimere Gregorio VII, la necessità che questi avea dell'aiuto di Roberto, fa in Benevento succedere la costoro riconciliazione, e giurare al Guiscardo di essere

(1) Leo Ostiens. lib. 3, cap. 44.
(2) Leo Ostiens. lib. 3, cap. 45.
(3) Pagius, in notis ad Baron. ad ann. 1074, nota 9.
(4) Muratori, Annali d'Italia all'anno 1078.
(5) Cardinal. di Aragona, in vita Gregorii VII, tom. 3, Script. Rer. Ital. p. 311, littera E.

fedele alla santa Sede durante la sua vita, ed in ricompensa accenna essergli dal pontefice stata promessa la corona d'Italia (1). Anna Comnena nella stessa città Beneventana a sollecitazione del papa in quelle critiche circostanze oltremodo bisognoso del soccorso del duca, fa seguire l'abboccamento e la pace tra que' due principi, nè mancò di aggiungere che fra i patti di tal confederazione vi fu la promessa del regno italico (2), la quale viene eziandio confermata da Riccardo Cluniacense (3). Dalla narrativa del Pugliese e della Comnena a chiare note risulta, che in tale convenuta alleanza non si parlasse mai nè di feudalità nè di vassallaggio di Roberto verso la Santa Chiesa, anzi se ne ritrae che il pontefice si obbligasse di farlo re d'Italia. Infatti la infelice situazione in cui era papa Gregorio per la potenza strabocchevole del suo rivale deposto imperatore, fa credere che il medesimo dovesse avere infinito riguardo a Roberto, delle forze del quale avea preciso bisogno, e perciò si rende molto credibile la promessa del regno italico, e molto inverisimile che in tali angustie pensasse a renderlo suo vassallo e tributario.

XLVI. Il Baronio però non ostante tali fatti incontrastabili dopo aver fissato la pace tra Gregorio e Roberto nel-

(1) Allatus liber est Evangeliorum
Dux papae jurat, fuerit dum vita superstes,
Observaturum fidei se jura perennis
Ecclesiae sanctae totus cui subjacet orbis.
Romani regni sibi promisisse coronam
Papa ferebatur, qua rex Henricus ab illo
Damnatus fuerat . . . . . .
. . . . . .
Pacis perpetuae Beneventi foedere pacto
Gregorius Romam remeavit, duxque Salernum.
Guillel. Appul. lib. 4.

(2) « Ad quod cum papa quidem Benevento cum propriis copiis, dux Salerno cum sua et ipse militari manu sibi progressi essent obviam, ubi ambo exercitus in conspecto mutuo fuerunt, ipsi principes, jussis stare armatis, soli congressi foedus pepigerunt, fide etiam, quam vicissim dederunt, acceperuntque, jurejurando utrinque firmata, pactorum haec fere sententia fuit; ut pontifex quidem regis nomen, ac dignitatem duci tribueret, eidemque auxiliares copias submitteret, ubi opus esset adversus romanos orientales, dux vero pontifici adesset in omnibus, quod is, et ubi vellet. » Ex Annae Comnaenae Alexiados, lib. 1.

(3) Riccardus Cluniacens. Chronic. Antiquit. Italic.

l'anno 1080, rapporta all'anno istesso due pretesi giuramenti da Roberto come duca di Puglia, Calabria e Sicilia fatti a quel pontefice, uno per lo censo e l'altro per la fedeltà, in tutto consimili a quelli prestati a papa Niccolò II, e li dice tratti dal registro delle pistole dello stesso pontefice, ma quello ch'è più rimarchevole, li porta colla data di Cepperano (1), luogo in cui niuno autore sincrono sognò di essere la pace avvenuta, e solamente lo narra Romualdo salernitano (2), scrittore posteriore, onde lo stesso Pagi afferma essere del tutto erronea consimile data (3). Questa dunque venendo contraddetta dagli scrittori più autorevoli, non possiamo aver per certi ed indubitati i rapportati giuramenti. Anzi la varietà colla quale gli autori descrivono la concordia tra il pontefice e Roberto seguita, la diversità dell'epoche in cui si vuole avvenuta, la varietà de' luoghi ne' quali si fanno i due contraenti abboccare, la disformità de' patti e delle convenzioni che vi si aggiungono, ci mettono nella incertezza della verità delle cose, e quel che ci convince della poca sincerità de' giuramenti, è la poca sicurezza della loro data, la quale secondo le regole diplomatiche esser dovrebbe esente da ogni dubbiezza per rimoverne ogni fondato sospetto. Cresce la incertezza di cotesti atti, se si rifletta che ne' medesimi si mette in dubbio il dominio di Roberto sulle città di Salerno e di Amalfi, che si danno quasi per dipendenti dalla santa Sede a somiglianza della marca fermana (4), quandochè in quel tempo la stessa marca di Fermo, come avverte il dotto Muratori (5), era fuori della potestà della Chiesa Romana e sotto l'imperatore Arrigo, e le suddette città di Salerno e di Amalfi erano state anni prima tanto legittimamente acquistate da Roberto, che da lì in poi passarono sempre ai di lui successori senza che Roma vi abbia mai preteso alcun dritto o ragione. Ma se

(1) Baronius ad ann. 1080, num. 36, 37 et 38.

(2) Romuald. Salern. in Chronic. ad ann. 1080, presso il Muratori, Rer. Italic. tom. 7, pag. 172, littera E.

(3) Pagi apud Baronium ad ann. 1080, nota V.

(4) « (Excepta parte Firmanae marchiae et Salerno, atque Amalfi, unde adhuc facta non est definitio) », si legge nel preteso giuramento di Roberto, e nella pretesa investitura di Gregorio si dice: « De illa autem terra, quam injuste tenes, sicut est Salernum, et Amalfin, et pars marchiae Firmanae, nunc te patienter sustineo. » Baron. ad ann. 1080, num. 36 et 38.

(5) Muratori Annali d'Italia all'ann. 1076 e 1078.

veri anche si vogliano que' giuramenti, essendo i medesimi composti dell' espressioni istesse di quelli fatti a papa Niccolò II, e non facendovisi alcuna menzione degli stati di Roberto nè di feudalità o vassallaggio, anzi avendovi il Baronio aggiunto l'atto della pretesa investitura fatta da Gregorio, e questa dicendosi tutta remissiva a quella del suo predecessore Niccolò II, ricorrono gli stessi argomenti di sopra additati per dimostrarli un semplice trattato di alleanza, o al più conterranno la concessione di que' patrimoni di s. Pietro ch' erano posseduti dallo stesso duca, e che ora non possono dimostrarsi di essere in potere de' suoi augusti successori, i quali perciò non sono per conto loro a cosa alcuna tenuti.

XLVII. Appaciatosi Roberto col pontefice, e rimasto tranquillo nel suo animo per vedersi ritornato al grembo della Chiesa, pensò rivolgere le sue armi vittoriose in Oriente. A tale oggetto fece grandi apparecchi di navi e di genti in Brindisi ed in Otranto, e preparò una poderosa armata navale (1). Pria però volle provvedere al governo ed alla successione degli stati d' Italia, ed in presenza del popplo, dei baroni e magnati della sua corte dichiarò de' medesimi suo luogotenente il figlio Ruggiero, natogli da Sigelgaita, e nel tempo istesso lo dichiarò erede non solo della Puglia e della Calabria, ma eziandio della Sicilia (2). In tale spedizione menò seco il suo figlio Boemondo, che fece generale dell' armata. Giunto in Levante s' impadronì dell' isola di Corfù, prese Botontrò e la Vallone, assediò Durazzo e guerreggiò per mare co' Veneziani, andati in soccorso de' Greci (3). Presentatosi in persona l' imperatore Alessio con esercito di cento settantamila uomini, come rapporta Pietro Diacono (4), o di soli settantamila, come narra Lupo Protospata (5), Roberto lo ruppe e dissipò, s' impadronì di Durazzo e di tutto il convicino paese (6). Lasciato il comando al figlio Boemondo, tornò in Puglia, ove attese a far massa di gente per le guerre di Levante (7).

(1) Chronic. Cavens. ann. 1080, Anna Comnen. lib. 5, pag. 131.
(2) « Cum Calabriis, Siculis loca dux dat habenda Rogero. » Guillel. Appul. lib 4.
(3) Guillel. Appul. lib. 4.
(4) Petrus Diaconus, Chron. Cassin. lib. 3, cap. 49.
(5) Lupus Protospat. ad ann. 1082.
(6) Malaterra, lib. 3, cap. 28, Guillel. Appul. lib. 4.
(7) Guillel. Appul. lib. 4.

XLVIII. Ardevano più che mai in quel tempo le contese tra il sacerdozio e lo impero, tanto note nell' istoria. Roberto inviò al pontefice Gregorio VII suo alleato trentamila scudi di oro, affinchè se ne valesse per mantenere nella fede i Romani (1). Questi ciò non ostante datisi al partito dell' imperatore Arrigo IV, assediarono il papa nel Castel Sant' Angelo. Roberto però in tale angustia non lo abbandonò, e con grande sforzo di milizie, cioè con sei mila cavalli e trentamila fanti (2), composti di varie nazioni e particolarmente di Normanni e di Longobardi (3), volò in Roma e lo liberò (4). Dopo tale spedizione mosse guerra a Giordano principe di Capua, perchè questi avea ricevuto la investitura del suo stato dall' imperatore Arrigo IV (5). Boemondo intanto restato nell' Albania seguitò colà le sue prodezze e conquiste, e dette due sconfitte all' imperatore Alessio (6). Ma essendogli mancato il danaro per le paghe dell' esercito, venne in Italia a trovare il padre per avere soccorso di genti e di tesoro (7). Non fu Roberto sordo alle istanze del valoroso figlio, e con poderosa armata navale e con rinforzo di gente, di denaro e di navi passò il mare (8), dette una memorabile rotta all' armata navale veneta e greca; ma sopraggiunto dalla inesorabile morte, furono interrotti i suoi disegni (9), in parte però proseguiti dal generoso suo figlio Boemondo, che vi fondò un altro regno per la principesca famiglia normanna.

XLIX. Mentre il duca Roberto si segnalava in Oriente e nell' Italia colle vittorie riportate sopra i due imperatori del mondo, il conte Ruggiero era egualmente glorioso in Sicilia. Per mezzo dell' inclito Giordano, suo figlio naturale, riportò compiuta vittoria contro diecimila saraceni e s' impadronì di una forte piazza. Come in tale occasione fu molta la preda,

(1) Lupus Protospat. in Chronic.
(2) Guillel. Appul. lib. 4.
(3) « Robertus dux collecta multitudine Normannorum, Longobardorum, aliorumque gentium, perrexit Romam, ut papam Gregorium dura obsidione retentum liberaret, quod et factum est. » Lupus Protospat. ann. 1084.
(4) Malaterra, lib. 3, cap. 37, Romuald. Salernit. in Chronic.
(5) Guillel. Appul. lib. 5, Malaterra, lib. 3, cap. 35.
(6) Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.
(7) Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.
(8) Guillel. Appul. lib. 4, Malater. lib. 3, cap. 39.
(9) Guillel. Appul. lib. 5, Romuald. Salernit. in Chronic.

così Giordano carico della medesina ne ritornò al padre, a cui naturalmente rassegnolla. Ma il munifico Ruggiero non volle in tale rincontro lasciare senza premio i valorosi capitani ch'eransi in quella vittoria distinti; ed avendo ridotto alla sua obbedienza dodici castella, le distribuì loro in feudo, colla espressa legge di riconoscerle da lui (1). Non ostante tale vittoria, se gli ribellarono Jaci e Cinisi (2), come ancora Catania (3), e colle sue forze ricuperò il tutto. Alle continue occupazioni che gli davano i Saraceni se gli aggiunsero anche le insolenze di taluni suoi baroni e militi della Calabria.

L. Tra le sue truppe vi fu un gregario soldato per nome Angelmaro, ch'erasi distinto per le sue valorose azioni, e perciò dal conte Ruggiero era tenuto in conto, e a fine di premiarlo gli avea dato in moglie la vedova dell'infelice ucciso suo nipote Serlone, figlia del conte Rainulfo, la quale avea portato in dote la quarta parte di Gerace. Angelmaro da tale illustre matrimonio e dalla quasi affinità contratta col conte suo signore, divenne o rgoglioso, e pretese di essergli uguale e di non più obbedirgli, ed incominciò a fabbricare in Gerace una forte torre, e co' suoi maneggi si rese aderenti i cittadini. Avutane Ruggiero notizia, ne ordinò la demolizione, e non essendo stato obbedito, dalla Sicilia si portò nella Calabria, assediò Gerace, e spogliò l'audace Angelmaro di quanto tenea, sebbene poi per la memoria del nipote Serlone, alla di lui vedova ed attuale moglie di Angelmaro colla solita sua generosità usasse clemenza (4).

LI. Restituitosi Ruggiero in Sicilia ebbe ancora ivi delle turbolenze, giacchè il di lui figlio naturale Giordano, sedotto da' malcontenti, se gli ribellò; ma il padre ben tosto lo ridusse ad obbedienza, e gli perdonò il fallo, ma severamente punì dodici de' principali seduttori (5). Passò quindi il conte

(1) « Sicque ad naves regrediens maxima praeda laetanter introducta ad patrem impune cum triumphali laude redit.... Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, ut sibi omnia substernat infestare aggreditur; brevique termino usque ad duodecim famosissima castra suo dominio obediendo subire coegit; quae militibus suis distribuens cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit. Sic exercitum, omnibus pro exhibito sibi servitio gratias agendo, solvens, ipse Bricam a labore pausatum secessit. » Malaterra, lib. 3, cap. 11.

(2) Malaterra, lib. 3, cap. 21.

(3) Malaterra, lib. 3, cap. 30.

(4) Malaterra, lib. 3, cap. 31.

(5) Malaterra, lib. 3, cap. 36.

Ruggiero all'assedio di Girgenti, e dopo esservi stato intorno per quattro mesi, la obbligò alla resa e vi fece prigionieri i figli e la moglie di Camutto, amira de' Saraceni. Tale presa gli facilitò la resa della importante fortezza di castel Giovanni con undici altri fortissimi castelli. Camutto abbracciò la religione cristiana, ed il suo esempio fu seguito da altri Saraceni. Ed il generoso conte Ruggiero gli concedette in Calabria una terra, ove il medesimo si trasferì e visse fedele al suo benefattore (1). Dopo tal vittoria non essendovi restato nella Sicilia in potere de' nemici che la sola città di Noto, questa spedì suoi ambasciatori al conte Ruggiero, che stava all'assedio di Malta, e volontariamente se gli arrese, e dal conte Ruggiero fu data al suo figlio naturale Giordano, che già avea casato ed il quale la ritenne sotto la fedeltà del padre (2).

LII. Vedutosi Ruggiero in possesso della intera Sicilia, assunse il titolo di gran conte della medesima (3), ed il suo cuore grato e benefico non omise di rimunerare i valorosi capitani ch' eransi nel corso di tante guerre distinti, e che lo aveano aiutato a salire al colmo di tanta grandezza, e perciò ad alcuni di essi distribuì terre e larghe possessioni, e ne ricompensò altri con diversi premi (4).

LIII. Nel tempo della presa di Girgenti era morta al conte Ruggiero la sua prima moglie Delicia o sia Giuditta, e perciò era egli passato a seconde nozze con Eremburga, figlia del conte Moritonense, la quale ebbe breve vita. Perciò contrasse il terzo matrimonio con Adelaide, nipote di Bonifazio famosissimo marchese d'Italia (5), e come si crede marchese di Monteferrato. Essendosi fatto menzione delle parentele di questo illustre principe, non dee tacersi che Raimondo conte di Provenza si portò in Sicilia per chiedere in moglie la di lui figlia promogenita Matilde, che ottenne, e celebrate con

(1) Malaterra, lib. 4, cap. 6.

(2) Malaterra, lib. 4, cap. 15.

(3) Come ciò rilevasi dai Diplomi e suggelli del conte Ruggiero, raccolti dagli eruditi scrittori siciliani, Rocco Pirri, Sicilia Sacra, Invegens, Annali di Palermo, ann. 1096. Vedi Rodotà del rito greco in Italia, lib. 1, cap. 8, § 11.

(4) « Militibus itaque suis, quorum auxilio tanti honoris culmen adeptus fuerat arcessitis, gratias cum omni mansuetudine referens, quibusdam terris, et largis possessionibus, quibusdam vero aliis diversis praemiis laboris sui sudores recompensat. » Malaterra, lib. 4, cap. 15.

(5) Malaterra. lib. 4. cap. 14.

sontuosità le nozze, se la portò nel suo stato. Per impegno del pontefice e della famosa contessa Matilde dette il conte Ruggiero in moglie l'altra sua figliuola Costanza o Jole a Corrado re d'Italia, al quale, accompagnata dal conveniente corteggio la spedì fino a Pisa con corredo di ricca dote (1). Finalmente per non parlare di tutti i suoi parentadi collocò in matrimonio l'altra sua figliala Busilla con Carlo Manno re di Ungheria (2).

LIV. Il conte Ruggiero tanto dal cielo prediletto e favorito, memore del suo dovere verso il Dio degli eserciti e datore delle vittorie, degli stati e de' regni, non mancò di ristaurare nella Sicilia il culto cristiano, di ergere templi, fondar vescovadi, badie, monasteri, e stabilire tante opere di pietà, delle quali ancor oggi sussistono i monumenti. Tanta fu la sua pietà, che il pontefice Urbano II avendo creato legato di quell'isola Roberto vescovo di Troina senza precedente notizia e consenso di esso Ruggiero, questi se ne querelò col papa, il quale sicuro del di lui zelo per la religione cattolica a fine di riparare al fatto creò lui ed i suoi successori perpetui *Legati Apostolici* ne' loro stati (3). Essendo poi la Chiesa travagliata dall'antipapa Guiberto, non trascurò il pio Ruggiero di sovvenire il vero pontefice Pasquale II, a cui spedì ambasciatori con donativo di mille once d'oro (4).

LV. Per la integrità dell'argomento importa sapersi, come Ruggiero divenisse padrone del resto della Sicilia e dell'altra metà della Calabria, ch'erano restate in potere del duca Roberto. Seguita in Oriente la di costui morte, Sigelgaita sua moglie si affrettò di prevenire il ritorno di Boemondo, e giuntavi fece proclamare duca di Puglia e Calabria Ruggiero suo figlio, soprannominato Borsa (5). Ma Boemondo suo fratello maggiore e figlio del primo letto, mal soffrendo di vedersi escluso dal retaggio d'Italia, quantunque fosse il primogenito, incominciò a far massa di gente contro del fratello, prese qualche città, e vi fu anche qualche battaglia. Interpostosi però il co-

(1) Malaterra, lib. 4, cap. 23.
(2) Malaterra, lib. 4, cap. 25.
(3) Nella fine del lib. 4 del Malaterra si legge la Bolla di tal legazione.
(4) Pandulfus Pisan. in vita Pascalis II, par. 1, tom. 3, Rer. Italic.
(5) Guillel. Appul. lib. 5, Romuald. Salernit. in Chronic. tom. 7, Rer. Italic.

mune zio, conte di Sicilia, li ridusse a concordia, in virtù della quale furono a Boemondo concedute molte città e terre della Puglia (1). In tale occasione il duca Ruggiero per cattivarsi il conte Ruggiero suo zio, e per averlo sempre benevolo nelle contese col fratello Boemondo, ed in premio di aver preso la sua difesa, gli cedè la intera signoria della metà della Calabria, che gli spettava come successore del padre Roberto Guiscardo (2). Non si sa però se tal cessione avesse lo intero effetto, perchè seguitò a restare in mano dello stesso duca Ruggiero la città di Cosenza, se pure non voglia dirsi che la medesima fu nella cessione eccettuata. Seguitando perciò a stare Cosenza in potere del duca Ruggiero, se gli ribellò, e a di lui preghiere vi accorse con poderoso esercito il conte Ruggiero suo zio, che la ridusse a divozione del nipote. E questi per gratitudine del ricevuto soccorso e di tanti altri precedenti beneficii gli donò quella metà di Palermo, che sola, secondo alcuni autori, Roberto si avea riservato nell'atto della conquista della Sicilia (3). Dee però avvertirsi, che Falcone beneventano porta tal cessione in tempo assai posteriore. Imperocchè narra, ch'essendo nel ducato di Puglia succeduto al duca Ruggiero il di lui figliuolo Guglielmo, a costui nell'anno 1122 si ribellasse Giordano conte di Ariano, e che non avendo esso duca Guglielmo forze bastevoli per domarlo, ne ricorresse a Ruggiero juniore, che in quel tempo era succeduto al suo padre gran conte Ruggiero, e che per ottenerne aiuto a fine di ridurre alla obbedienza il riottoso conte di Ariano gli cedesse la metà della città di Palermo e di Messina e di tutta la Calabria (4). Ma in qualunque maniera vada la bisogna, egli è incontrastabile, che la metà della Calabria e della città di Palermo, e forse anche di Messina e di Valdemone, spettava agli eredi del duca Roberto Guiscardo, e che da costoro l'avesse il conte Ruggiero, o i suoi successori.

LVI. Mi dispiace aver dovuto noiare il lettore con farlo entrare in un labirinto di avvenimenti tra loro inviluppati, e con fargli andare minutamente distinguendo l'epoche e i fatti per rintracciare la verità tra le selve intrigatissime degli an-

(1) Malaterra, lib. 4, cap. 4.
(2) Romuald. Salernit. Chronic. ad ann. 1805 et 1086, tom. 7, Rer. Italic. Malaterra, lib. 3, cap. 41.
(3) Malaterra, lib. 4, cap. 17.
(4) Falco Beneventan. ad ann. 1122.

tichi scrittori. Ma mi lusingo che dopo sì lunga discussione egli potrà esser sicuro di non essersi abbattuto in dicerie favolose, nè di avergli io proposto cose non vere o non conte, o non confermate da irrefragabili autorità. E con tal lusinga passo di buon animo al confronto del sistema del Napoli coi fatti storici dettagliatamente fin qui rapportati.

LVII. Abbiamo veduto, che allorquando Roberto Guiscardo capitò nelle nostre contrade, vi trovò che già da molto tempo i due suoi fratelli, pria Guglielmo Braccio-di-ferro ed indi Umfredo, vi aveano acquistato ampio stato, ed al primo era succeduto il secondo nel contado di Puglia, esercitandovi piena potestà qual signore del medesimo : che, situato esso Roberto alle frontiere della Calabria, vi fece molte conquiste, che dal conte Umfredo, suo fratello, capo e duce della nazione, gli furono confermate insieme colle altre che in appresso vi avrebbe fatto, e fu ancora fatto signore della intera Calabria : che, morto il fratello Umfredo, lo stesso Roberto fu subito da tutti i primati dichiarato conte di Puglia e Calabria in luogo dell'estinto fratello : che, accresciuto di stati e di forze, proseguì nella Calabria le sue imprese : che, in tali circostanze, giunto il prode minor suo fratello Ruggiero, dal valore di questi fu estesa la sua dominazione, la quale tanto crebbe, che il principe di Salerno allora potente e riguardevole signore non ricusò di dargli in isposa la sua sorella. E che di tratto in tratto come crescea la sua potenza, crebbe lo splendore de' parentadi e matrimoni che fecero le sue sorelle e figlie : che, debellata la città di Reggio, dalle sue truppe e dai magnati e popoli della nazione fu acclamato duca della Calabria, titolo che gli fu approvato dal pontefice Niccolò II con tutte le conquiste fatte non solo nella Puglia e Calabria, ma da farsi eziandio nella Sicilia, di cui fin d'allora si dichiarò futuro duca.

LVIII. Rispetto poi al valoroso Ruggiero si è veduto, che egli appena giunse in queste province, si pose al servigio del fratello Roberto Guiscardo, e che sotto le di lui insegne militò : che sebbene tra questi due fratelli fossero sovente insorte varie discordie, pure dopo avere Ruggiero dato continue riprove di straordinaria prodezza, e dopo avere al fratello Roberto acquistato più terre e città, n'ebbe la metà di Calabria ed indi la contea di Mileto.

LIX. Tal era la situazione de' due eroi normanni, allorchè rivolsero essi le loro mire alla conquista della Sicilia. Laonde per mero tratto di sfrenata eloquenza il Napoli largamente si

diffonde nel descrivere la loro pretesa povertà e miseria. Ma pur dovea egli ricordarsi dei tanti beneficii da' medesimi resi alla sua patria ed ai concittadini suoi maggiori per averli con tanti loro stenti e travagli liberati dal tirannico giogo saracenico. Dovea eziandio riflettere che quei valorosissimi campioni se tanto erano benemeriti della Sicilia, altrettanto lo erano ancora della Chiesa per lo accrescimento dato alla religione, per l'aiuto e per le sovvenzioni fatte ai pontefici, e pei templi con generosa munificenza eretti e dotati, e perciò non meritavano di essere oltraggiati con tanto affettate e monche narrative, le quali per altro ben comprender egli potea che tutte in di lui vitupero ridondate sarebbero. Nelle loro sacre persone dovea egli ancora rispettare il carattere di principi e la qualità regia e di unti del Signore, che assunsero i loro successori per acclamazione de' popoli, e per tanti altri legittimi titoli, i quali hanno sempre riscosso rispetto e venerazione presso tutte le nazioni e presso gli scrittori più libertini. Doveano suscitare nel suo animo stima e venerazione per la famiglia normanna, quelle tanto illustri e regali parentele, per mezzo delle quali ei la vide congiunta coi signori più grandi di Europa, coi re d' Italia e di Ungheria e cogli stessi imperatori di Oriente.

LX. Ma tralasciando i trascorsi del Napoli, non è dunque vero, com'egli sostiene, che i nostri due eroi duca Roberto e conte Ruggiero, nell'atto che alla impresa di Sicilia si accinsero, fossero poveri e non avessero nè truppe nè foraggi nè munizioni nè navi. E per farli riuscire nella conquista troppo puerilmente escogita egli il mezzo ed il soccorso de' sognati suoi commilitoni. Rispetto a questi potrebbe al Napoli domandarsi, donde mai i medesimi, che non possedeano ampi stati, nè poteano dire di avere le miniere dell' America, allora del tutto ignota, potessero spendere tanti tesori, quanti ne bisognarono pei necessari preparativi di una spedizione tanto dispendiosa?

LXI. I vasti e doviziosi stati della Puglia e della Calabria, province feracissime di gente tanto marziale e bellicosa, che negli antichi tempi aveano più volte coi loro eserciti arrestato il volo alle superbe aquile romane, poteano, a mio credere, bastare per somministrare truppe ed eserciti ai due conquistatori normanni. In fatti abbiamo veduto, che i medesimi non andarono alla sprovvista, nè aspettarono che i voluti commilitoni piombassero quasi dal cielo accompagnati da caval-

leria e forniti di provvisioni, di navigli e di tesori. Ruggiero nei suoi stati di Calabria preparò navi e tutto il bisognevole, e Roberto radunò nel suo ducato di Puglia un grandissimo corpo di cavalleria ed un' armata navale. Con questi mezzi e non già col sognato sussidio de' commilitoni felicemente si cominciò dai due campioni la conquista della Sicilia, e si ottenne la città di Messina ed altri luoghi, e si riportarono più vittorie contro gli Africani.

LXII. Dalla renitenza dei conti di Conversano e di Trani mostrata nel prestare in tale occorrenza al duca Roberto il servigio militare, che come feudatari gli doveano, rilevasi che mal volentieri i pretesi commilitoni andavano nella spedizione della Sicilia, ed il duca Roberto dovè anche punire la loro tergiversazione. Molto dunque è lungi dal vero, che i voluti commilitoni, come asserisce il Napoli, corressero a spron battuto per militare a proprie spese contro de' Saraceni, o che i tanti soldati componenti gli eserciti di Roberto e Ruggiero volontariamente loro si presentassero, o i guerrieri quasi loro nascessero dalla terra, come si favoleggia essere avvenuto ai tempi di Cadmo.

LXIII. Nè può sospettarsi che la situazione di Roberto in quel tempo fosse povera ed angusta, o che le nostre regioni fossero deserte e spopolate, e che somministrar non potessero nè provvisioni nè eserciti nè armate navali. Imperocchè si è veduto che il nostro duca Roberto quasi fin dal momento che capitò in queste contrade, e molto più dopo che fu eletto duca di Puglia e di Calabria continuamente scorse co' suoi eserciti sottomettendosi città e debellando i suoi nemici. Nella conquista della Sicilia oltre avervi trasportato le sue numerose truppe, vi andò con quelle armate navali che certamente aver non poteano i sognati commilitoni, le quali trionfarono su i tanti legni barbareschi accorsi dall'Africa in aiuto dell'assediata Palermo. Finalmente reputando Roberto troppo angusti alla sua ambizione i confini dell'Italia, con poderoso esercito e stuolo d'infiniti navigli portò le vittoriose sue armi nell'Oriente, ove per la sua famiglia, nata pegl'imperi, fondò nuovi stati. Restituitosi egli nell'Italia, e lasciato al comando di quell'esercito il figlio Boemondo, mentre questi nell'Oriente proseguiva le conquiste, e nell'atto che il fratello Ruggiero continuava a guerreggiare co' Saraceni della Sicilia, egli nel tempo istesso co' suoi eserciti domò le città che nelle nostre province se gli erano ribellate. Si portò in Roma con poderosa oste a libe-

rare papa Gregorio, assediato da' Romani e dall' imperatore Arrigo IV. E per sostenere i suoi eminenti dritti mosse ancora guerra a Giordano principe di Capua, che dallo stesso imperatore Arrigo avea ricevuto la investitura del suo principato.

LXIV. Non erano cotesti eserciti composti de' pretesi commilitoni o volontari, mentre abbiam veduto, che Boemondo, rimasto al comando in Oriente, venne a sollecitare il padre per lo rinforzo dell'armata e per lo denaro necessario per la paga delle truppe, e Roberto non mancò di andarvi in persona con nuova armata navale, con nuove milizie e con ricco tesoro, e riportò contro i Greci e Veneziani quella vittoria che abbiamo testè accennata. Se con somma diligenza per l'esercito di Oriente si andarono da Roberto somministrando i rinforzi e i supplementi, con altrettanta cura e pensiero di tempo in tempo da esso e dal suo fratello Ruggiero si fecero i necessari provvedimenti per proseguire la impresa della Sicilia, donde a tale oggetto Ruggiero si trasferì più fiate nelle nostre contrade. Dunque come il principio della conquista si fece cogli eserciti propri, coi propri preparativi dei due fratelli Roberto e Ruggiero, così coi loro rinforzi e supplementi la impresa andò tratto tratto inoltrandosi.

LXV. Non è degna della erudizione e della vasta lettura del Napoli l' altra sua opposizione, che dai soldati del duca Roberto e del conte Ruggiero si commettessero rapine in tempo della guerra di Sicilia, e che perciò se ne debba dedurre, che gli stessi non fossero pagati, e che la conquista si facesse a spese altrui. Imperocchè a chi mai è ignoto, che tali disordini ed eccessi della militare licenza non si sono mai potuti evitare negli eserciti i meglio disciplinati, nelle truppe più ben pagate e nelle guerre in cui abbiano di persona preseduto i sovrani più giusti e rigorosi, quantunque i medesimi avessero abbondevolmente provveduto le loro milizie? Nè da tal disordine andò esente l'esercito del suo prediletto conquistatore Alessandro Magno. Ma come in tempo della conquista eranvi ancora nella Sicilia molti cristiani che sospiravano il momento di uscire da sotto il grave giogo saracenico, e come l'ammiraglio stesso saraceno Becumeno non mancava di sollevare gli abitatori di quell'isola a favore de' Normanni, così tanto i cristiani, quanto le genti da Becumeno sollecitate correano a folla con ultronei presenti di viveri e di altri donativi ai loro liberatori normanni. Se dunque taluni di questi si so-

stentarono a spese del paese vinto, ciò per lo più avvenne per ispontanea volontà de' medesimi popoli, i quali non contenti di ultroneamente darsi ai loro liberatori, duca Roberto e conte Ruggiero, vollero eziandio provvedere ai bisogni de' loro seguaci.

LXVI. Dalle considerazioni fin ora fatte sugl' incontrastabili fatti e sulla vera serie degli avvenimenti, resta concludentemente dimostrato che gli eserciti, le armate navali, i convogli, le provvisioni da guerra, gli attrezzi e quanto mai occorse per la conquista della Sicilia, tutto fu somministrato e provveduto dal duca Roberto e conte Ruggiero suo fratello, e che su tale articolo nulla i medesimi doverono ai pretesi commilitoni. A costoro dunque per tale pretesto nessuno titolo potea sorgere sulle città e terre conquistate e nè tampoco sulle prede fatte. Imperocchè per dritto delle genti è canone inconcusso, che, quanto di preda e di territorio si acquista su de' nemici, si appartiene a que' principi o a queg i stati in nome de' quali la guerra si amministra. Infatti, per quanto si raccoglie dagli scrittori che registrarono i fatti di quella conquista, si è veduto che il duca Roberto dopo la espugnazione di Messina e di Palermo, seco ne condusse la preda fattavi, e particolarmente quelle varie porte di ferro e colonne che trasportò in Troja. Il pio conte Ruggiero dopo una segnalata vittoria sopra i Saraceni riportata, della immensa preda fattavi scelse le cose più preziose, ed al pontefice Alessandro II ne fece solenne donativo. Il valoroso di lui figlio naturale Giordano dopo avere trionfato de' nemici ed espugnato una loro terra e fattovi immenso bottino, rassegnò al padre tutta la preda. Ecco dunque che, siccome la guerra si facea a spese ed a nome de' due principi fratelli, così non già i pretesi commilitoni, ma essi a loro arbitrio giustamente ne disponeano secondo lo insegnamento de' più classici scrittori di dritto pubblico; e se talvolta si videro i soli soldati appropriarsi qualche preda fatta, ciò fu col loro consenso e per connivenza solita usarsi a fine di destare il valore della truppa.

LXVII. Ma sebbene gli eserciti erano de' due fratelli duca Roberto e conte Ruggiero, pure sembra che tutta la guerra si amministrasse in nome del solo duca Roberto, e che per esso principalmente si facesse la conquista della Sicilia. È vero che Malaterra attribuisce il pensiero di tal nuova impresa a Ruggiero, che, dimorando in Reggio col fratello Roberto, e rimirando gli opposti lidi della Sicilia, e compassio-

nando que' popoli alla inumanità de' Saraceni sottoposti, se gli destasse la brama di liberarli. Ma dal di lui monco racconto non dee desumersi, che Ruggiero tentasse di ridurre ad effetto tal nuova magnanima impresa senza intelligenza, permesso e concorso del presente fratello Roberto. Questi allorchè pose il piede nell' Italia, manifestò al pontefice il suo disegno di volersi soggettare le nazioni barbare, nel che fu confermato e confortato dal papa istesso. Egli come conte di Puglia era subentrato in tutti i dritti del defunto fratello Umfredo, suo predecessore conte di Puglia, il quale per se ed i successori avea già da Stefano IX ottenuto l'apostolica benedizione ed approvazione anche per la conquista della Sicilia. Oltre a ciò nel trattato di pace che Roberto avea fatto col pontefice Niccolò II erasi solennemente appellato futuro duca di Sicilia, per la conquista della quale avea egli stesso da quel sommo sacerdote conseguito il papale consentimento. Cotesti pubblici atti dimostrano ch'era stata sempre ferma risoluzione di Roberto di passare ad impadronirsi della Sicilia, e che perciò il medesimo ne assumesse fin anche il titolo di duca, quando quell' isola era tuttavia in potere de' Saraceni, nè egli nè i suoi nazionali vi aveano fatto alcun tentativo. Nel procinto istesso che Ruggiero tragittar volea di notte tempo in quell' isola con pochi soldati e con suo evidente pericolo, il fratello duca Roberto gagliardamente gli si oppose, esclamando e ripetendo con verace fraterno affetto, ch' egli non volea alcun lucro nè alcuna conquista con perdita della preziosa vita del fratello. Seguita la resa di Messina, Ruggiero, che solo espugnata l' avea, ne mandò tosto le chiavi a Roberto in segno del dominio che se gli appartenea come a signore e come a quello in nome di cui principalmente la guerra si amministrava, e come a colui che da tanto tempo di quell' isola erasi intitolato duca, e secondo il pensare di quel secolo, quanto devoto altrettanto semplice, ne avea ottenuto la pontificia approvazione. Inoltre dopo tale segnalata vittoria e conquista, venuto lo stesso duca Roberto a concordia col il pontefice Gregorio VII, dal medesimo gli furono approvate le conquiste tanto della Puglia e Calabria, che della Sicilia, di cui abbiam veduto ch' eziandio in quel rincontro se ne intitolò duca. Entrati i Normanni nel possesso della città di Messina e Palermo, il duca Roberto, come già dicemmo, le presidiò colle sue truppe, e da padrone e signore ne dispose il tutto, v' introdusse le leggi o consuetudini feu-

dali, e secondo le varie opinioni degli storici se le riservò in tutto o in parte, investendo del dippiù dell' isola il fratello conte Ruggiero, o dandoglielo in governo, o da ritenerlo colla espressa legge di riconoscerlo da lui, il che equivale ad una espressa investitura. Lo stesso Roberto pria d' incamminarsi per la spedizione di Oriente nel volere dar ordine agli affari del suo stato per ogni futuro avvenimento, dichiarò in presenza del popolo e de' magnati il suo figlio Ruggiero non solo erede della Puglia e Calabria, ma eziandio della Sicilia. Dal che risulta, che tutta la guerra e conquista si fosse fatta a nome del duca Roberto, e ch' egli ne disponesse come assoluto signore, e che il conte Ruggiero, tolte le città riservatesi da Roberto, in nome di questi o governasse o ritenesse il dippiù della Sicilia.

LXVIII. La venerazione però che ho sempre io professato alla nazione siciliana, per tanti titoli rispettabile, esige che mi si permetta di qui protestare, che con ciò non è mio intendimento di uniformarmi al sentimento di que' nostri autori, i quali senza distinguere l' epoche, i tempi ed i fatti posteriori hanno sostenuto, che l' isola di Sicilia sia stata sempre dipendente da' duchi di Puglia, e che il titolo regio, che poi si ebbe da Ruggiero, figlio del conte Ruggiero, s' intendesse di questo nostro regno, che si disse regno di Puglia, e non della Sicilia (1). Imperocchè sebbene l'accennata dipendenza fosse vera nell' atto della conquista, e finchè visse il duca Roberto, pure dopo la di costui morte il suo figlio Ruggiero succedutogli nel ducato di Puglia e negli stati d' Italia non potè mantenervi lo splendore e la potenza paterna, anzi fu costretto di cedere molte città della Puglia al fratello Boemondo, e per le guerre e contese da questi mossegli e per le ribellioni sofferte fu nella necessità d' implorare l' aiuto del zio conte Ruggiero, a cui anche secondo alcuni autori cedè l' altra metà della Calabria e di Palermo, che il padre Roberto aveagli lasciato. Tanto dunque furono lontani i duchi di Puglia dallo avere autorità od impero nella intera Sicilia dopo la morte di Roberto, che per le loro angustie ed urgenze furono necessitati ricorrere al patrocinio del conte Ruggiero, il quale perciò da lì in poi esercitò nella Sicilia assoluto e pieno dominio senza avere altra ingerenza coi duchi di Puglia, se non che per soccorrerli.

(1) Tutino, de' Contestabili del regno.

LXIX. Pertanto se la conquista della Sicilia si fece in nome di Roberto, che già di quell'isola si era dichiarato duca anche ne' pubblici e solenni trattati, e se appena seguitone l'acquisto, egli ne fu riconosciuto assoluto signore non che dalle truppe ma dallo stesso proprio fratello conte Ruggiero, non so comprendere come il Napoli per istabilire il preteso condominio dei voluti commilitoni sopra i feudi tanto si fondi sull'asserita partizione della conquista loro fatta dal conte Ruggiero, che non se ne può riputare nè signore nè padrone. Ma conviene una volta discutere cotesta pretesa partizione. Non è la medesima da niuno de' tanti autori sincroni rapportata, e di ciò conviene lo stesso Napoli, che non ha saputo additarne alcuno.

LXX. Non debbo però dissimulare, che nella sola anonima breve istoria della liberazione di Messina si fa menzione della pretesa trina partizione. Quantunque il Napoli allegato non abbia l'autorità di tale anonimo, pure perchè da altri se ne potrebbe far uso, fa duopo che si sappia qual fede meriti tale ignoto scrittore. Fu cotesta storietta rinvenuta tra le carte del Du-Chesne, e per la prima volta stampata dal Baluzio (1), e quindi dal Muratori compresa nella sua celebre raccolta degli scrittori delle cose italiche (2). In essa oltre alla narrazione vi sono aggiunti due Diplomi, uno del re Ruggiero sotto l'epoca dell'anno 1129, e l'altro del re Guglielmo I sotto quella del 1160. L'erudito Muratori la credè sincera e scritta almeno ai tempi del re Guglielmo I. Con pace però di tant'uomo, la medesima è certamente foggiata da qualche impostore. Primieramente lo stile non è dell'undecimo secolo, come può accertarsene ognuno con farne il confronto cogli scrittori di quel tempo (3). Secondariamente la maniera con cui cotesto romanziere fa seguire la liberazione di Messina è del tutto opposta e contraria a quella che rapportano il poeta Pugliese,

(1) Stephani Baluzii, Miscellanea, tom. 1, pag. 184, edit. Lucensis.
(2) Muratori, Rerum Italicarum, tom. VI, fol. 613.
(3) L'anonimo e finto autore di tale istorietta per esprimere la uccisione de' Saraceni replicatamente si serve della frase *mittere Orco*, espressione poetica, che neppure ho incontrato in Guglielmo Pugliese, poeta di quel tempo, che descrive gli stessi fatti. Indica le navi col purissimo termine di *triremi*, voce nell'undecimo secolo quasi mai usata per essere negletta la purità della lingua latina, e ciò sia detto per saggio.

Malaterra e tant'altri scrittori sincroni. Su tal proposito però dee avvertirsi, che l'istesso Muratori non si appartò nè punto nè poco dalla loro autorità ne' suoi Annali d' Italia, e per niun conto seguì la narrativa di tale anonima istorietta, segno evidente che non ostante ch'egli l'avesse pubblicata per sincera, pure poscia a confronto degli autori contemporanei non le prestasse intera fede. L'inventore di simile novelletta per dare alla città di Messina maggiore splendore, ed eccettuarla per quanto potè dal giogo saracenico, sotto di cui per tanto tempo gemette la Sicilia, previene che Messina per lungo tempo resistè ai mori, i quali diffidando di debellarla, accordarono ai Messinesi di ritenere in pace i loro beni ed il vessillo colla croce. Finge poi, che volendo i Saraceni usare coi Messinesi la istessa tirannia, che liberamente esercitavano sul resto dell'isola, Ansaldo de Pactis, Niccolò Camulia e Giacomino Saccano, nobili cristiani messinesi, tra loro concertarono di ribellarsi, e ne convennero coi loro amici e parenti, ed il preteso storico rapporta parola per parola i vari discorsi tra essi tenuti, come se vi fosse stato presente, e disegna fin anche i luoghi e gli angoli dei congressi. Soggiunge, che i nominati tre autori della congiura portatisi subito in Mileto, ove col duca Roberto e col conte Ruggiero trovavasi il pontefice, che in quel tempo era appunto Alessandro II, si presentarono al papa e lo pregarono di ottenere loro udienza dal conte Ruggiero; del che il pontefice li compiacque: che ammessi dal conte, in nome di Messina lo invitarono alla conquista di quella città e di tutta la Sicilia: che il conte prese tempo a dare loro risposta, e si portò immediatamente dal pontefice, al quale in presenza di sei cardinali fece nota la ambasciata ricevuta da' Messinesi, e la sua intenzione di volere conquistare la Sicilia: che il papa gli approvò tale risoluzione, ma gli fece giurare che, debellata che avrebbe quell'isola, ne avrebbe fatto tre parti, una alle chiese, l'altra ai soldati e la sola terza avrebbe ritenuta per se stesso: che stabilitosi ciò tra il papa ed il conte, questi richiamati i legati messinesi, promise loro che fra pochi giorni si sarebbe portato in Messina, e convenne con essi ch'egli l'avrebbe assalita da fuori ed i congiurati da dentro: che in fatti così avvenne all'arrivo che tra pochi dì fece colà Ruggiero colla sua armata navale: che, presa Messina, il conte Ruggiero coll'aiuto de' Messinesi conquistò il resto dell'isola, ed a tenore del voto fatto la divise in tre porzioni, dandone una parte

alle chiese ed agli ecclesiastici, la seconda ai soldati e per se ritenendo la terza.

LXXI. Per conoscere quanto sia insussistente tale narrativa basta rammentarsi quanto di sopra ho esposto circa la conquista di Messina e della Sicilia, fedelmente ricavato da tutti gli scrittori sincroni, contro l'autorità de' quali nulla proverebbe il detto di un solo scrittore, ancorchè non fosse di un secolo posteriore, ed ancorchè non portasse quelle patenti marche di apocrifo che concorrono in questo romanzo. Primieramente potrebbe sorgere non leggiero sospetto dal vedersi sussistere nobiltà o persone nobili cristiane sotto il dispotico governo de' Saraceni, della oppressione e tirannia de' quali gli stessi cristiani sempre si querelarono. Secondariamente potrebbe somministrare altro sospetto il distinguersi tutti e tre quei nobili cristiani messinesi, autori della congiura, coi loro nomi e cognomi nel principio dell'undecimo secolo, quando i cognomi erano molto rari (1). Ma quello che pienamente convince la falsità, è che il pontefice Alessandro II non fu mai in Mileto, e che dalle stesse cronache saraceniche si rileva, che, posto il piede i Saraceni nella Sicilia, Messina fu una delle prime città delle quali i medesimi s'impadronirono (2), e che ne terminarono la intera conquista colla presa di Siracusa, che fu l'ultima città ad arrendersi (3), e tra la caduta di una città all'altra v' intercederono anni quarantasette. Tanto è da lungi che Ruggiero convenisse col pontefice Alessandro II la conquista della Sicilia, e seco lui ne pattuisse la sognata trina partizione, ch' egli non n' ebbe mai alcun trattato nè con quello nè con altro papa. Anzi abbiamo detto altrove, che il di lui fratello Roberto pria della conquista s' intitolasse futuro duca di quell' isola nella pace fatta col pontefice Niccolò II (4), e Romualdo salernitano sostenesse, che dopo le vittorie da' Normanni riportate in quell' isola, lo stesso pontefice Alessandro II ne investisse Roberto medesimo (5), il quale abbiamo ancora veduto intitolarsi duca di Sicilia nella solenne confe-

(1) Muratori, Antichità Italiane, Dissertat. 42, Mabillon. lib. 2, De re diplomatica, cap. 7.

(2) Codic. Arabic. Cantabrigens. ad ann. 831.

(3) Codic. Arabic. Cantabrigens. ad ann. 878, apud. Carus. tom. 1, Cedren. in annal. Niceph. Phoc.

(4) Paragrafo XXX di questo capitolo.

(5) Paragrafo XXXIX di questo capitolo.

derazione da esso fatta col pontefice Gregorio VII (1). Oltre a ciò se può a taluno sembrar verisimile che il papa fosse premuroso di convenire con Ruggiero, che impiegasse parte della conquista in fondar chiese ed opere pie, è poi allo intutto incredibile, che quel sommo sacerdote impacciar si volesse di quello che dar si dovea ai soldati. Se vera fosse stata tal convenzione nei tanti Diplomi di fondazioni di chiese, badie e di altri luoghi pii, che ancora esistono del gran conte Ruggiero, si sarebbe qualche volta fatto menzione della pretesa convenzione da esso avuta col pontefice Alessandro II per la porzione che sarebbe secondo tal patto toccata alle chiese. Il principio dunque e la conclusione di tal favoloso racconto dimostra, che qualche fanatico messinese abbia finto tale istorietta, in cui per singolarizzare la sua patria premette la falsa notizia che Messina fu l'ultima città di quell'isola ad arrendersi ai Saraceni, ma con patti di buona guerra e per illustrare l'antichità della nobiltà messinese, e far comprendere, che la stessa era anteriore alla invasione de' Saraceni, le dà la gloria di avere la medesima avuto parte principale nella liberazione di quella città. Nè contento di avere in tal guisa singolarizzata la sua patria ed i suoi nobili compatriotti, volle specialmente illustrare tre antiche famiglie di quella città, tra le quali è noto ancora esistere l'antica famiglia de Pactis, e di esservi state le nobili famiglie Camulia e Saccano, l'ultima delle quali era posseditrice della baronia di Monforte, e si estinse nella nobilissima casa Moncada, con avervi portato il feudo istesso di Monforte, la cui illustre prosapia non ha mestieri di simili romanzi, nè di ricorrere agli oscuri tempi saracenici, nota essendo a tutta Italia per la chiarezza degl'illustri e gloriosi suoi maggiori. Nè contento tale impostore di avere co' suoi falsi racconti distinto le sua patria ed illustrato la nobiltà messinese e le accennate tre famiglie, volle ancora coronare di alloro tutti i suoi concittadini. Quindi concluse la sua narrazione, dando ai suoi Messinesi la gloria di essersi per opera loro dal conte Ruggiero conquistato il resto della Sicilia. A tale oggetto non fece motto alcuno nè del saraceno Becumeno, persona di gran conto, ed ammiraglio di quell'isola, che, come dicemmo, invitò Ruggiero a tosto gire ad impadronirsene, e fu l'efficace sollecitatore de' popoli in favore de' Normanni, nè tampoco parlò del duca Roberto, nè dei

(1) Paragrafo XLV di questo capitolo.

suoi eserciti, nè di tante battaglie, assedi ed espugnazioni di città fattevi da esso e dalle sue truppe, nè finalmente accennò la volontaria dedizione de' popoli e di quelle terre particolari, che abbiamo veduto essersi spontaneamente arrese.

LXXII. Giustamente dunque il Napoli ha trascurato l'autorità di cotesto impostore anonimo per istabilire la voluta trina partizione di quell' isola fatta dal conte Ruggiero in tempo della conquista. Egli per fondarla si restrinse ad alcuni passi di Malaterra, e particolarmente a quel luogo nel quale in confuso si accenna, che il duca Roberto avea imposto al fratello conte Ruggiero di dividere la sua parte della conquista ai soli valorosi soldati, Serlone loro comune nipote, ed Arisgotto da Pozzuoli loro parente. Tale divisione però non si vede effettuata, nè per Serlone potè aver luogo, mentre indi a poco fu da' Saraceni ucciso, ed abbiamo veduto che la vedova sua moglie niente possedea in Sicilia, ma in Calabria la quarta parte di Gerace, che avea portato in dote forse ricadutale per retaggio. Certamente se a Serlone fosse stato conceduto alcun castello nella Sicilia, l' avrebbe il generoso Ruggiero lasciato alla di lui moglie in memoria dell' estinto nipote, per causa del quale usò alla medesima infinita clemenza anche in tempo di Angelmaro di lei secondo marito, ch' era suo ribelle. Ma dato anche che chiaro fosse l'oscuro testo del Malaterra; conceduto ancora che data si fosse per ordine di Roberto al valoroso Serlone ed al prode Arisgotto parte della conquista, questo altro non sarebbe stato che una generosità del duca verso questi due famosi campioni in premio del loro valore ed in considerazione della loro parentela. Da ciò però non potrebbe dedursi, che Serlone ed Arisgotto avessero dritto o dominio sui paesi debellati, e che le terre e castella ad essi concedute passassero loro non già in virtù della liberalità del concedente, ma in vigore del preteso condominio acquistatovi nell' atto delle vittorie. Se da cotesto fatto di Serlone e di Arisgotto niun vantaggio può ritrarre il vantato dritto de' commilitoni, molto meno a favore dello stesso provano le altre concessioni di terre e castella fatte dal conte Ruggiero ad altri capitani, che sotto le di lui insegne militavano.

LXXIII. Abbiamo altrove veduto che, proseguendo con vigore il conte Ruggiero la conquista della Sicilia, e non soffrendo la sua magnanimità che restassero senza premio quei suoi militi che si segnalarono nelle tante battaglie date e nelle

tante città espugnate, volle in occasione che s' impadronì di dodici castella, concederle ai più valorosi colla espressa legge di riconoscerle da lui. Questa dichiarazione e non equivoca condizione abbatte e distrugge ogni preteso dominio de' commilitoni, mentre se i medesimi in tal guisa e non altrimenti riceverono le terre o castella dal largitore, non può a patto alcuno dirsi che le avessero per dritto di conquista, e che in poter loro passassero col preteso dritto di condominio. Compiuta finalmente la intera conquista della Sicilia il generoso conte Ruggiero, secondo che si è di sopra narrato, ricompensò i suoi valorosi capitani, ad alcuni concedè terre od altre possessioni, e ad altri distribuì diversi premi. Cotesta munificenza del conte Ruggiero altro non prova che la di lui magnanimità, e non già alcun dritto che i suoi capitani o soldati vantar potessero sulla conquista, tanto più che i medesimi non erano, come gli ha il Napoli ideato, compagni e commilitoni di quel principe, ma tutti ai di lui stipendi servivano. Per convincersi di tal verità basta rammentarci, che il valoroso Giordano, figlio naturale dello stesso conte Ruggiero, non ostante che tanto fosse dal padre amato per essere stato il suo scudo ed autore di tante vittorie, e non ostante che tanto fosse dal genitore pianto, quando gli premorì, pure in occasione che dal padre istesso era stato casato, n' ebbe la città di Noto non in proprietà, nè col sognato condominio de' commilitoni, ma sotto la fedeltà dovuta al padre suo signore, che n' era il proprietario. Se dunque un figlio tanto valoroso e tanto diletto al generoso Ruggiero non ebbe la città di Noto col preteso condominio di conquista, come mai tal esorbitante prerogativa attribuir si può agli altri capitani, ch' ebbero dalla generosità dell' istesso conte terre o castella colla espressa legge di riconoscerle da lui? Oltre a ciò abbiamo sopra avvertito, che questo stesso Giordano figlio tanto diletto al padre e tanto benemerito dello stato per le segnalate vittorie da lui riportate, fu, come sono i figli di tutti i sovrani, soggetto e sottoposto all' autorità suprema del conte padre. Anzi osato avendo di macchinare contro lo stato, fu trattato come ribelle, e la sola amorevolezza paterna potè liberarlo da quel severo castigo che meritava come fellone e che non evitarono i suoi principali compagni.

LXXIV. Da tutta la storia della conquista e dei tempi susseguenti alla medesima si ravvisa che il conte Ruggiero in nome proprio e del fratello ebbe nella intiera Sicilia un pieno

ed integrale dominio, senza che alcuno usasse mai di pretendere di avervi menoma parte o di mischiarsi nel governo. E se il valoroso soldato Angelmaro, marito della vedova del suo diletto nipote Serlone, ardì credersi suo uguale, fu come reo di lesa maestà punito. Come potè dunque il Napoli sostenere, che il duca Roberto ed il conte Ruggiero avessero ugual potestà che i commilitoni, e che per consenso tacito di costoro solamente avessero un' apparente autorità come semplici capi?

LXXV. Invano il Napoli si è tanto affaticato per creare il corpo dei voluti commilitoni munito di tante prerogative e dritti, ed inutilmente si è studiato di sostituirgli l'attual baronaggio di quell' isola, che niun grado gliene ha. Niuna delle tante chiarissime famiglie componenti il corpo baronale siculo ha mai abbracciato tale surrogazione, o di aver causa per titolo particolare da' sognati commilitoni, e con somma avvedutezza e ragione. Imperocchè come è troppo remota la età in cui esisterono i voluti commilitoni, e com' è altrettanto impossibile provarne la loro legittima discendenza o di avere da essi causa, così quei saggi e prudenti baroni sono stati troppo avveduti nel bilanciare i loro dritti, nè mai per andar dietro ad un'origine oscura e fumosa, e da non poterne legittimare la successione e derivazione, si sono avvisati di abbandonare i certi ed illustri loro maggiori, da' quali con sicurezza e per discendenza non interrotta possono dimostrare di averne ricevuto e la chiarezza del sangue e le baronie che legittimamente posseggono. Se ognuno vede quanto sia favolosa la esistenza de' commilitoni, e quanto sia incoerente il pretèso loro dritto di condominio, deve all' incontro persuadersi, che altrettanto siano giusti i titoli, legittime le concessioni ed incontrastabili i privilegi, per mezzo de' quali gli attuali baroni siciliani riconoscono da' sovrani di quel regno posteriori al conte Ruggiero le loro baronie, che da' gloriosi loro maggiori per mezzo di una legittima e non interrotta discendenza sono state loro tramandate. Questi sono i veri titoli del baronaggio siciliano, questi ha egli sempre riconosciuto, nè mai è andato dietro ai ventosi ed insussistenti dritti dal Napoli sognati.

LXXVI. Sognò certamente Niccolò, figlio di Lorenzo tavernaio, appellato volgarmente Cola di Rienzo, e quantunque con pindarica canzone applaudito fosse dal principe de' nostri poeti (1), pur delirò da frenetico e forsennato, allorchè dopo

(1) Spirto gentil ec. Canzone del Petrarca.

avere colle sue declamazioni e ciance indotto il popolo romano a conferirgli il prisco titolo e balia di tribuno, si credette nel legittimo dritto di crear magistrati e di esercitare l'antico potere del popolo romano (1). Ed altrettanto sognerebbero gli odierni patrizi romani, se a causa che gli antichi padri conscritti aveano dritto di risolvere le paci, le guerre e le cose più importanti dello stato, oggi essi pretendessero esercitare tutte le prerogative degli antchi senatori, ed attribuirsi la potestà di disporre quanto facea l'estinto famoso senato. E giustamente il pontefice, legittimo loro sovrano e signore, li tratterebbe da sediziosi e ribelli. Nè per evitare i dovuti castighi punto loro suffragherebbero gli speciosi argomenti del Napoli, che il sangue degli antichi Fabbii, Catoni, Marii e Pompeii scorra ancora nelle loro vene per essersi in essi continuato per serie non interrotta di successive generazioni, e che il famoso Tebro, non ostante il continuo fluire delle sue acque, sia ancor quello che ricevette ne' suoi gorghi Orazio Coclite e la vestale Clelia (2). Il volere trasportare i dritti veri o falsi degli antichi secoli e le loro idee ai tempi presenti è sorgente inesausta di errori, e indispensabilmente porta il rovesciamento delle polizie e delle costituzioni degli attuali stati di Europa. Ciò ben si comprese dal Napoli, la cui non ordinaria perizia legale non potea occultargli le funeste conseguenze del suo sistema, ma tanto lo trasportò la passione della causa, che gli fece calpestare ogni dovere di cittadino e di suddito, ed a costo dei più grandi sconcerti volle ostinatamente adattare all' attual polizia della Sicilia i suoi sognati dritti degl' ideati commilitoni. Onde pare che con ragione possa dirsi a lui ed ai suoi seguaci quello che i sacerdoti egiziani dissero a Solone: *O greci, voi non siete che fanciulli* (3).

LXXVII. Più fanciullo ancora si è dimostrato il Napoli col volere assodare il sognato dritto della trina partizione della conquista colle largizioni che il conte Ruggiero fece alle chiese (4). Imperocchè qual fanciullo esser può d'intendimento così

(1) Vita di Cola Rienzo, Antiquit. Italic. tom. 3, Chronic. Estens., Joannes de Bazano, Chronic. Mutinens. tom. 15, Rer. Italic., Giovanni Villani, lib. 12. cap. 89.

(2) Tit. Liv. lib. 2, cap. 10 et 13.

(3) Plato in Timeo.

(4) Concordia tra i dritti demaniali e baronali di Carlo Napoli, cap. 3, pag. 80, 83 et seq.

tardo ed ottuso, che non comprenda che questa fu una mera pietosa liberalità di un principe religioso, il quale dopo avere purgato quell'isola dalla maomettana superstizione, per istabilirvi la religione cristiana fondò templi e vescovadi, e per provvedere al divin culto ed al mantenimento de' ministri del santuario somministrò beni e stabili dello stato? E giustamente per tali largizioni egli riscosse le lodi de' pontefici, l'applauso de' popoli ed i panegirici di tutti gli scrittori. Tali encomi sarebbero stati adulazioni e lodi non meritate dal nostro conte Ruggiero, s'egli per obbligo della conquista o per lo preteso espresso patto avuto col pontefice Alessandro II fosse stato obbligato di dare alle chiese la terza parte della conquista, come erroneamente deduce il Napoli, e falsamente rapporta il favoloso autore della breve istoria della liberazione di Messina.

LXXVIII. Nè maggior senno ha il Napoli mostrato nel sostenere, che i compagni del conte Ruggiero nello stesso tempo che come baroni gli giurarono fedeltà ed omaggio, si vollero ritenere una marca della originaria loro libertà; onde per non sembrare di lui nativi vassalli, o che dalla sua generosità impetrato avessero le baronie, convennero con esso non solamente che tutte le contese feudali definire si dovessero dai pari della corte, ma pensarono eziandio segregarsi dal comune nella cognizione di ogni altra contesa civile o criminale, e per non sottoporsi alla ordinaria giurisdizione de' magistrati stabiliti nel regno, ottennero il privilegio di doversi eglino scegliere altri baroni loro pari, dai quali si decidessero privativamente tutte le loro controversie. In conferma di tale assertiva egli addusse la Costituzione dall' imperator Federico II, pubblicata per la indennità dell'onore de' conti, de' baroni e delle persone militari de' suoi regni, ne' quali quel monarca stabilì, che alcuno de' medesimi venendo accusato per causa criminale, o chiamato in giudizio per causa civile fosse giudicato da' suoi pari (1). Quanto vano e fantastico sia il patto che dal Napoli si finge essersi convenuto tra il conte Ruggiero ed i suoi baroni per conservare qualche contrassegno della loro pretesa originaria libertà, per non mostrarsi di lui veri vassalli e per segregarsi da' suoi sudditi, basta aver letto gli autori contemporanei, da niuno de' quali si fa memoria di

(1) Concordia tra i dritti demaniali e baronali di Carlo Napoli, capo 3, pag. 115 et 116.

tale trattato o di alcun 'altra convenzione tra loro passata. Anzi dagli avvenimenti di quel tempo registrati negli storici si raccoglie espressamente il contrario, e che i baroni e militi del conte Ruggiero fossero stati trattati egualmente che gli altri suoi sudditi. Di ciò, oltre ai documenti da noi di sopra rapportati, si ha un irrrefragabile riscontro ne' monumenti arabici sicoli, che ora si stanno dall' idioma arabo nell' italiano traducendo in Palermo per opera dell'erudito abate Vella. Tra essi vi è il carteggio che il conte Ruggiero ebbe col saladino di Egitto, e da persona di sincera fede vengo assicurato, che in una lettera del medesimo conte Ruggiero parlandosi de' suoi militi e baroni, ei li qualifica per suoi servi. Se dunque dai sincroni monumenti risulta che i baroni ne' tempi del conte Ruggiero fossero considerati come sudditi e non già come compagni, è falsa ed insussistente la fantastica convenzione che il Napoli rapporta essere stata tra lo stesso conte ed i suoi baroni a fine di mantenersi a questi una marca della libertà ch'eglino giammai non ebbero. Dall'antica legislazione siciliana poi sembra a chiare note ravvisarsi, che in quel regno le cause tanto de' baroni delinquenti, quanto de' feudi siansi giudicate da' regi magistrati, e che il giudizio de' pari vi abbia avuto luogo in qualche momento di turbolenza, e che non mai vi abbia fissato stabile piede. Appresso in luogo più opportuno dimostreremo (1), che il re Ruggiero dopo aver posto in calma i suoi regni e fondato la monarchia, per ordinare il novello reame non mancò di munirlo di nuove leggi, e per togliere di mezzo le cattive usanze introdottevi da' baroni nello usurpare le giurisdizioni, stabilì per tutta la estensione de' suoi stati giustizieri, ai quali è molto ragionevole che sottoponesse gli stessi baroni, giacchè dalle leggi e dai fatti di quel magnanimo principe si raccoglie, ch'egli stabilisse la sua monarchia in maniera che vi si riconoscesse la sola autorità e giurisdizione regale. Le turbolenze nelle quali furono i nostri regni involti sotto il governo de' successori della prosapia normanna, e che maggiormente continuarono nei principii del regno della casa sveva, e particolarmente in tempo della minorità dell'imperator Federico II, dettero largo campo ai baroni di potere in mezzo allo scompiglio della monarchia rinnovare le antiche usurpazioni delle regalie della corona (2) e di aspi-

(1) § XVI del Capitolo IX della prima parte di questa Dissertazione.
(2) Tutto ciò si andrà riscontrando dal seguente § LXXI a LXXVI

rare alla esenzione dalla ordinaria giurisdizione. E come ai tempi di quell'imperatore riscossero somma autorità ne' nostri reami le consuetudini feudali lombarde, come appresso diremo (1), ed in esse era stabilito che le contese che su i feudi insorgeano, doveano decidersi dai pari della corte (2), così coll'appoggio di tali costumanze feudali fu facile ai nostri baroni in mezzo alla confusione dello stato di ottenere dallo stesso imperatore Federico II la di sopra additata costituzione per essere giudicati dai pari (3). Cotesta è l'unica legge che nella Sicilia può additarsi per lo giudizio de' pari, ma non ostante la stessa, veggiamo che il medesimo imperator Federico II con altra Costituzione forse emanata nei tempi più sereni del suo regno, prescrisse e comandò, che i suoi giustizieri conoscessero dei delitti de' suoi conti e baroni (4). Per le cause poi feudali con altre sue leggi stabilì, che i giustizieri e presidi delle province conoscessero de' feudi non quaternati, e per le baronie registrate nei regi quinternioni ne riservò la giudicatura alla sola gran corte (5) ed al suo giustiziere, a cui per tali cause e pei delitti di lesa maestà assegnò quattro

di questo Capitolo, e dal § II all' XI del Capitolo X della prima parte di questa Dissertazione.

(1) Si vegga dal § XXIV al XXVIII del Cap. IX della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Consuet. feud. lib. 1, tit, 4, 10 et 23, et lib. 2, tit. 16.

(3) Constit. regn. Sicil. lib. 1, tit. 47.

(4) « Capitaneorum autem, et magistrorum justitiariorum officium tale erit: circuire provincias sibi decretas, et in dies solemnes curias in locis et terminis, prout ea melius videbitur expedire. Cognoscere de magnis maleficiis, videlicet per universitates locorum comites et barones publice perpetratis. » Constit. regn. Sicil. lib. 1, tit. 43.

(5) « Praesides provinciarum de feudis non quaternatis, et rebus feudalibus, quae a curia nostra tenent, nisi destinationes nobis specialiter mandantibus factae sint, suo jure cognoscant, instituto procuratore pro parte curiae nostrae, praesentibus fisci patrono, ac procuratore rerum curiae nostrae, qui in provincia commorantur, et ipsas usque ad calculum sententiae definitivae perducant; deinde causas instructas dato parti petitoris peremptorio termino ad nostram curiam trasmissuri » Constit. regn. Sicil. lib. 1, tit. 56.

« Justitiarii . . . . de feudis etiam, et rebus feudalibus ipsi cognoscant; praeter quaestiones de castris et baroniis et magnis feudis, quae in quaternionibus dohanae nostrae scriptae sunt, quae omnia singulariter cognitioni nostrae curiae reservamus. » Constit. regn. Sicil. lib. 1, tit. 44.

giudici (1). Dopo la pubblicazione di tali leggi non si dubitò mai nella Sicilia che le cause feudali fossero di esclusiva pertinenza del tribunale della gran corte, come rilevasi dalle istruzioni dal re Martino date alla regina Bianca sua vicaria (2), da' Capitoli 540 del re Alfonso III (3), 139 dell'imperator Carlo V (4) e dalla Prammatica emanata dal vicerè D. Giovanni la Vega (5), e come consta da tutta la legislazione siciliana e dalla pratica costante di quel regno. Ma quando anche conceder si voglia che nella Sicilia abbiano per qualche momento avuto luogo i giudizi de' pari, da ciò non risulta che i medesimi fossero una marca della pretesa originaria libertà dei baroni ed un contrassegno di non essere ad essi i feudi pervenuti dalla munificenza de' sovrani. Dalla storia che abbiamo premesso della origine de' feudi, si è veduto che il privilegio di essere i feudatari giudicati da' pari ebbe luogo fin dal principio che i conquistatori germani stabilirono i feudi, e con questi trasportarono tal costume di giudizi anche in Italia, il quale vi ebbe lungamente corso. Laonde è un mero sogno che il privilegio de' baroni siciliani di essere giudicati da' loro pari sia un contrassegno della originaria loro libertà, e di non riconoscere i feudi dalla liberalità de' sovrani. In Francia tuttavia regna il costume de' giudizi de' pari, e pure niuno fin ora di coloro che in quel regno hanno il privilegio di essere da' medesimi giudicati ha osato sognarsi che tale prerogativa sia una marca della loro originaria libertà, e che in virtù della medesima posseggano in piena proprietà i loro feudi, e non li riconoscano dal proprio monarca e dallo stato di cui formano la più essenziale parte. Certamente se alcuno di essi avanzasse sì strana pretensione, non mancherebbe di essere rigorosamente punito come quello che attenterebbe alla sovranità di quella rispettabile monarchia.

(1) « Statuimus, ut magnae curiae nostrae magister justitiarius nobiscum in curia commoretur, cui quatuor judices volumus assedire, ut magister justitiarius curiae nostrae sopradictus de crimine laesae majestatis nostrae, et de feudis quaternatis, et de quota parte ipsorum feudorum . . . . . causas audiat, et justitia mediante decidat. » Const. regn. Sicil. lib. 1, tit. 38.

(2) Capit. regn. Sicil. tom. 1, cap. 67 del re Martino, § ult. pag. 186.

(3) Capit. regn. Sicil. tom. 1, pag. 423.

(4) Cap. regn. Sicil. tom. 2, pag. 105.

(5) Pragm. 13, tom. 1, tit. 2 De off. Praesid. magnae regiae curiae.

LXXIX. Altrettanto favolosa è la origine e la prerogativa che lo stesso Napoli assegnò ai parlamenti del regno di Sicilia. Egli di suo capriccio avanzò, che il conte Ruggiero dopo avere tripartita tutta quell'isola fra gli ecclesiastici, i militari e le terre riservate al regio demanio, pensò eziandio ripartire gli ordini in tre diversi stati, il primo degli ecclesiastici, il secondo dei conquistatori suoi compagni divenuti baroni, ed il terzo delle università demaniali, e per regolare gli affari più rimarchevoli del regno ne istituì il generale parlamento che rappresenta tutta la nazione. Per fondamento di sì grandioso sistema altra prova egli non addusse, che l' assertiva del feudista Pietro di Gregorio, seguito poscia dal canonico Mongitore (1). Chiunque ha fior di senno ben comprende, che in un affare di tanto rilievo, da tutti gli scrittori sincroni ed immediatamente posteriori taciuto, non può nè deve starsi alla vacillante autorità del solo Pietro di Gregorio, che senza lumi storici e senza discernimento scrisse tanti secoli dopo, e per adulare il baronaggio sostenne tante sconcezze e tanti pregiudizievoli assurdi che meritamente, la sua opera fu per mano del carnefice pubblicamente bruciata per ordine del vicerè marchese Caracciolo, ornamento e splendore della napolitana letteratura. Ma quanto insussistente e fallace sia la opinione del Napoli viene ad evidenza dimostrato dal fatto istesso. Imperocchè sebbene i baroni, gli ecclesiastici ed i demanisti di quell'isola formino gli attuali parlamenti della Sicilia, non perciò essi in tali unione vengono a rappresentare gli stati della nazione per dare forse l'assenso alle leggi od alle altre risoluzioni importanti del governo, mentre, secondo le costituzioni di quel regno, la potestà legislativa e dispositiva tutta è in potere del sovrano, che per la promulgazione delle sue leggi e de' suoi stabilimenti non ha mestieri dell'assenso di alcuno, ma tutto dipende dal suo supremo arbitrio e dalla sua inalterabile rettitudine. Tali parlamenti ad altro oggetto non si congregano, che per istabilire il proporzionato de' pubblici tributi, e come nella contribuzione de' medesimi sono principalmente interessate le comunità sì baronali che demaniali e gli ecclesiastici, così affinchè la partizione riesca proporzionata agli averi di ciascuna classe, per le università baronali v'intervengono i baroni, per alcune delle demaniali il secretario

(1) Concordia tra i dritti demaniali e baronali di Carlo Napoli, cap. 3, pag. 83.

del regno, e pegli ecclesiastici i deputati di quel ceto. Tanto è poi vero che i baroni non vi hanno luogo nè come ottimati dello stato, nè come formanti ordine separato e distinto della nazione, ma semplicemente vi assistono come procuratori delle università de' loro feudi, che ciascun barone che interviene nei parlamenti vi ha tanti voti, quante sono le università collettate esistenti nel suo stato, e que' feudatari che non hanno feudi collettati, cioè che non posseggono terre composte da quaranta fuochi, le quali per conseguenza non formano università, non hanno nè luogo nè voto nei parlamenti stessi. Ammesso poi anche per vero che i baroni siciliani in tali pubbliche adunanze formassero corpo insieme cogli altri due ordini de' demanisti e degli ecclesiastici, non perciò ne risulterebbe alcuno argomento per la pretesa trina partizione. Conciossiachè fu costume de' Franchi, da' quali lo adottarono i Normanni, di ammettere nelle generali assemblee nazionali tanto i comiti, duchi e feudatari, quanto gli arcivescovi, vescovi e le altre persone di conto dello stato per meglio assicurare le pubbliche risoluzioni, e non già perchè gli ordini componenti le generali adunanze avessero avuto una egual divisione di beni.

LXXX. Invano poi suppone il Napoli che l'imperator Federico II per effetto della sognata trina partizione della Sicilia sequita in atto della conquista, ed a fine di conservare intatte ai baroni le terre in pieno dominio loro toccate, con sua legge ordinasse, che tutti gl'individui de' luoghi baronali, ch'erano dai medesimi usciti, tosto vi ritornassero (1). Chiunque legge tal Costituzione troverà, che la medesima fu emanata principalmente perchè i baroni coi loro maneggi per popolare le loro terre invitavano a trasferirvisi gli abitatori de' luoghi demaniali, i quali perciò divenivano deserti. Ciò più chiaramente rileverà chiunque ponga mente alla origine e alle circostanze dell'abuso ch'estipar si prefisse il saggio legislatore. Fin da che s'introdussero nelle nostre regioni le costumanze feudali della Lombardia, i nostri baroni, prelati ed abati a similitudine di quelli della Lombardia procurarono per ogni mezzo di farsi aderenti e seguaci con obbligarli al giuramento di fedeltà ed al servigio militare, il che specialmente conseguivano con dar loro *ad proprium* o *ad libellum* i feudi e le loro terre. Da ciò avveniva,

(1) Concordia tra i dritti demaniali e baronali di Carlo Napoli, cap. 3, pag. 123.

che togliendosi gli abitatori dalle città e terre convicine, molte delle medesime divennero tanto deserte, che interamente mancarono, e sursero tante nuove terre e castella, delle quali invano si cerca aver memoria e contezza dagli antichi scrittori. È noto nella nostra storia l'esempio rapportato da Lione Ostiense di Aligerno abate di Monte-Cassino, il quale per rendere popolati i desolati territorii di quel monastero, allettò gli abitatori dei convicini luoghi, concedendo a' medesimi a livello le terre della medesima badia (1), che poi furono ridotte a villaggi, e finalmente divennero terre murate e munite di rocche (2). Tale abuso seguitò anche ai tempi dell' imperator Federico II, e perciò dai baroni venivano spogliati i luoghi demaniali de' loro abitatori, e quell'avveduto principe per evitare così dannoso sconcerto, e che i sudditi del suo demanio non passassero sotto tal pretesto ad appartenere ai baroni, con sua special legge vietò ai cittadini demaniali di fare senza il suo regal beneplacito alcun contratto pei territorii livellari o pei feudi de' prelati, conti, baroni e militi, e così divenire loro dipendenti in pregiudizio del suo alto e supremo dominio, ed in danno della corona e del suo demanio. E per non pregiudicare alla coltura de' territorii e de' feudi stessi, solo permise loro di poterli torre in affitto per certo tempo per denaro o per derrata (3). Aveano i baroni premura di procacciarsi seguaci e ligi, perchè aspirando i medesimi all' anarchia feudale, erano pervenuti in tal presunzione, che per le private inimicizie e vendette tra loro faceansi la guerra, commettendo rovine, danni e rappresaglie. Non ostante che l' imperatore Federico avesse con legge generale vietato simili sconcerti, e prescritto avesse che chiunque si sentisse offeso ricorresse ai giustizieri e magistrati regi (4), pure continuando il disordine, fu lo stesso sovrano obbligato di pubblicare altra più severa Costituzione, colla qnale sottomise i baroni contravventori alla pena capitale (5), e per togliere ogni rifugio alla violenza, gli obbligò a demolire tutti i castelli, torri e munizioni delle loro terre (6).

(1) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 3.
(2) Leo Ostiens. lib. 2, cap. 75.
(3) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 9.
(4) Constit. regni Sicil. lib. 1, tit. 8.
(5) Constit. regni Sicil. lib. 1, tit. 9.
(6) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 32.

LXXXI. Per le antiche costumanze feudali aveano talvolta gli antichi feudatari nelle carte delle concessioni de' loro feudi la facoltà speciale dai sovrani di potere ricevere sotto il loro patrocinio un determinato numero di persone ingenue e libere, che diceansi loro affidate o raccomandate, giusta quanto rilevasi dai vetusti Diplomi (1). Da ciò avvenne il disordine che i baroni per acquistar seguito e potenza o abusavano del dritto contenuto nei loro privilegi e ricevevano affidati in maggior numero di quello ch' era loro permesso, o non avendone la potestà, se l'attribuivano, ovvero molti sotto pretesto di esser difesi dai grandi feudatari, ma forse in realtà per entrare a parte delle loro prede, giurando loro fedeltà ed obbligandosi al servigio militare, divenivano loro affidati o raccomandati. Ma l' imperator Federico per riparare a tale sconcerto distruttivo della stessa sovranità emanò legge, colla quale dichiarando, che la difesa e protezione dei sudditi dovea spettare a lui solo come sommo imperante, proibì perciò a' baroni ed a chiunque altro di non osare di ricevere sotto il loro patrocinio i sudditi demaniali, e sottomise i contravventori per la prima volta alla pena di dieci libbre d' oro, e per la seconda volta alla confiscazione de' beni e finalmente alla pena di morte (2). Nè tal legge fu suf-

(1) Abbiamo presso l' Ughelli un Diploma di Goffredo conte di Canne e senatore imperiale, spedito nell' anno 1105, col quale per ordine dell' imperator Alessio concedette alla chiesa vescovile di Canne i casali di s. Cassiano, di s. Eustachio, di s. Mercurio e di s. Nicola colla facotà di affidare tutti quegli uomini che sot ometter si volessero al dominio della stessa chiesa. Ital. Sacr. tom. 7, pag. 1071. Presso lo stessto autore esiste altro Diploma di Costanza moglie di Boemondo principe di Antiochia, la quale concedette al vescovo di Giovenazzo la facoltà di fidare quarant' uomini, tom. 7, pag. 978 e 979. Presso lo stesso compilatore leggonsi due Diplomi, uno dell' anno 1134 spedito dal re Ruggiero, che diede al vescovo di Giovenazzo la facoltà di affidare quarant' uomini, tom. 7, pag. 983, e l' altro del re Guglielmo, che nel 1172 permise parimenti al vescovo di Giovenazzo di affidare venticinque uomini « ad opus ipsius ecclesiae juxta usum et consuetudinem ecclesiarum, et baronum illarum partium, » tom. 7, pag. 984. Finalmente oltre a tanti altri Diplomi, lo stesso scrittore ne rapporta uno di Tancredi conte di Lecce, che nell' anno 1181 donò al monastero benedettino, esistente in quelle vicinanze, il casale di Aurio « cum omni jure, quod habuimus in affidatis, et francis homnibus ipsius casalis, » tom. 9, pag. 97 e 98.

(2) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 7.

ficiente per ovviare a tale gravissimo disordine. Imperocchè gli stessi sudditi demaniali per far corpo co' baroni e profittare con essi in occasione dei tempi turbolenti che correano, ambivano di vivere sotto il loro patrocinio, e con esso loro colludendo volontariamente si professavano loro ligi. Il prudente Federico per togliere tutte le strade alla frode, con altra sua special Costituzione, replicando il divieto a' baroni di ricevere per loro affidato o commendato alcun suddito demaniale, stabilì ancora che i militi i quali legittimamente possedevano feudi nel distreto de' luoghi demaniali, non potessero ritenere alcun uomo dipendente dal demanio, se non dimostrassero con solenni privilegi o con pubblici autentici istrumenti di averlo fin dal tempo de' predecessori sovrani ritenuto essi o i loro antenati, come persona dipendente dai loro feudi (1). Perchè la voglia de' baroni era sempre intenta ad involare per così dire i sudditi demaniali sotto i rapportati pretesti, e non contenta di ciò si era avanzata ad usurpare città, castella, luoghi muniti, casali, ville ed altri dritti alla corona spettanti entro e fuori degli stessi luoghi demeniali, perciò tra le leggi dell' istesso imperatore Federico si trova altra Costituzione pubblicata contro de' medesimi, colla quale si stabilisce la pena della pubblicazione de' beni contro il detentore ed il detenuto, che non lo denunciasse alla corte (2). Ma tanta era la tracotanza baronale, che non ostante che il principe rivocasse ne' luoghi demaniali i vassalli usurpati da' baroni, pure questi ostinatamente li riteneano nei loro stati e li faceano continuare nei contratti livellari, onde l' imperator Federico per distaccarli una volta dalle giurisdizioni baronali, promulgò altra severa legge colla quale a' medesimi prescrisse di vendere agli abitatori delle terre baronali tutti i territorii che vi aveano ricevuto a livello, e che i baroni stessi obbligassero gli uomini delle loro castella a comperarseli a giusto prezzo, ed in caso d' inosservanza stabilì la pena della perdita di tutti i beni stabili (3).

LXXXII. Da coteste leggi ad evidenza desumesi, che ai tempi di Federico lo infelice stato del suo reame portava che i sudditi demaniali amando la licenza che godeano sotto i baroni, desideravano essere loro dipendenti e ligi, e fuggivano

(1) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 8.
(2) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 4.
(3) Constit. regni Sicil. lib. 3. tit. 11.

di vivere sotto la disciplina di quel regolare governo, che naturalmente con esattezza si osservava nelle città immediatamente soggette all' autorità del sovrano, e che lo istancabile legislatore dovette fare tante leggi per richiamarli alle loro patrie, e per evitare le loro frodi e quelle che faceansi dai baroni a fine di ritenerli nei loro feudi. Coteste dunque erano le circostanze, quando il gran Federico II colla Costituzione rapportata dal Napoli ordinò, che tutti i cittadini dei siti demaniali, trapiantati ne' luoghi baronali, si restituissero almeno tra sei mesi nelle loro patrie, e per togliere ogni abusiva intrusione de' baroni sopra i sudditi demaniali, non tralasciò di stabilire grave pena contro de' medesimi baroni che li ritenessero ne' loro stati.

LXXXIII. Non si nega però che nel fine della legge l' imperatore soggiunse che, per serbarsi una certa uguaglianza, i naturali delle castella baronali, i quali erano passati a far domicilio ne' luoghi demaniali, dovessero restituirsi nelle loro terre originarie, ma si spiegò che ciò intender si dovea per coloro solamente che a' loro baroni doveano il servigio personale. Ma non debbo dissimulare che nel resto della Costituzione nello spiegarsi tal circostanza, vi fu inserita la negativa *minime*, la quale porterebbe senso contrario. Il Napoli però dovea dalla stessa chiosa (1) avvertire, che tal particella *minime* vi fu intrusa per abbaglio de' trascrittori o editori della legge, la quale altrimenti sarebbe stata assurda.

LXXXIV. Tanto poi è lungi che Federico, col preteso divieto fatto agli abitatori delle terre baronali di passare nei luoghi demaniali volesse mantenere il tanto decantato condominio sopra gli abitatori della voluta parte di conquista spettata a' commilitoni, che con altra sua Costituzione egli dichiarò, che i coloni de' luoghi baronali, ancorchè tenuti fossero a qualche servigio ignobile personale, erano in piena libertà di comperare beni allodiali nei luoghi di regio demanio, con facoltà di disporne in vita ed in morte senza che per tai beni fossero di alcuna cosa obbligati al feudatario da cui dipendeano, e senza che avessero mestieri del suo beneplacito per disporne; che in caso di loro morte intestata e senza eredi legittimi i baroni su tai loro beni nulla pretender vi potessero, ma i medesimi come retaggi vacanti appartener dovessero al fisco. N' eccettuò però il giusto sovrano

(1) Constit. regni Sicil. lib. 3, cap. 6, not. *d minime*.

i bajuli, o siano i fattori de' baroni, finchè dato non avessero ragione della loro amministrazione (1). Da tutti cotesti fatti nascenti dalle stesse leggi dell' imperator Federico chiaramente risulta, che a patto veruno non regge l' argomento rapportato dal Napoli collo stravolgimento della rammentata legge, per fondare la pretesa trina partizione, e per conseguenza il voluto condominio ch' egli intende sempre dedurne pei suoi vantati commilitoni sui feudi di quell' isola.

LXXXV. Finalmente rispetto alle autorità degli scrittori di dritto pubblico dal Napoli rapportate, cosa lunga e noiosa sarebbe andarle razzolando ad una ad una ; ma basta leggerle ne' fonti per convincersi che il sentimento di que' celebri autori fu del tutto contrario a quello dal Napoli loro attribuito, ed i casi erano del tutto diversi da quelli a' quali sono da lui applicati. Del resto ognun sa che per causa di giusta guerra si risolvono i principati e si acquistano i regni con sacra legge che hanno stabilita le genti fin dal tempo che al mondo nacquero le monarchie e gli stati. Dall' antiche storie rileviamo che, acquistata da Marcello la Sicilia, il popolo romano ed indi i loro Cesari vi esercitarono un intero ed assoluto dominio, nè alcun altro ardì vantarvi alcun dritto. Occupatala i re goti, ne furono essi soli in pieno possesso. Ritolta loro e riacquistata da Belisario, gl' imperatori di Oriente per intero la ottennero al principio del nono secolo. Invasa dai Saraceni , i Greci ne abbandonarono la difesa , onde cessò l' antico loro dominio, non già per giustizia che avevano gli occupatori Saraceni, nè per consentimento de' popoli che sempre vi repugnarono e ne scossero il giogo, ma per trascuraggine degl' imperatori di Oriente , che loro ne permisero il possesso. Ma cessò con più giustizia ogni dritto de' Cesari e molto più il possesso degl' invasori Saraceni, quando i valorosi duca Roberto e conte Ruggiero per motivo di giusta guerra loro la ritolsero, e per dritto di conquista e per ultronea dedizione de' popoli ne divennero legittimi signori , e dettero a quel regno una tranquilla e serena pace, vi restituirono l' onore al vero Iddio, e sterminarono la tirannia saracenica. Quindi giustamente in compenso di tanti aspri e diuturni travagli, il supremo ed integrato dominio di quel regno passar dovea in coloro che con tanto profitto del divin culto ed utile della nazione la conquistarono. Laonde ben con-

(1) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 10.

veniva che la Sicilia acquistata da Marcello pel popolo romano, ritolta poscia da' Goti e riacquistata da Belisario, occupata finalmente da' Saraceni e liberata con tanta giustizia e con tanto giubilo de' popoli dal duca Roberto e conte Ruggiero, in piena ed assoluta potestà di questi passasse senza comunicarsene menoma parte ad alcun altro, e che i medesimi ne conseguissero l' intero dominio, come ve l'ebbero i Romani, i Goti ed i Greci. Quindi se i nostri due eroi normanni coi loro stenti, col loro valore e colle loro armi la conquistarono, onde può nascere mai che altri poi ne avessero il condominio? Da che può desumersi che i serenissimi suoi regnanti non debbano possederla per intero? Se il duca Roberto e conte Ruggiero la tolsero dalla tirannia de' barbari a forza di giusta guerra, come mai saranno state cotanto infelici le loro armi e le loro vittorie, che se ne debba far parte a coloro che sotto le loro insegne militarono, o ad altri che in loro luogo si vogliono surrogare senza che neppure da' medesimi discendano o ne abbiano causa? Non voglio ulteriormente dilungarmi sul fantastico sistema del Napoli, che sconvolge interamente la storia e rovescia i dritti più sacrosanti ed inviolabili dell' antichissimo principato di quell' isola, e distrugge in sostanza la essenza della sovranità istessa, che tutte le leggi divine ed umane ed il dritto delle genti legittimarono non meno ne' due campioni normanni, che in tutti i sovrani ed in tutti gli altri principi della terra. Solo mi riservo, allorchè si parlerà della fondazione della monarchia siciliana, di fare un breve confronto delle di lui massime colle leggi fondamentali dello stato, affinchè meglio si ravvisi la stranezza del suo assunto (1).

LXXXVI. Ecco dileguati e svaniti, come nebbia al sole, tutti gli argomenti del Napoli. Laonde se a tenore di quanto si è dimostrato, gli eserciti, le armate navali, le provvisioni da guerra, i supplimenti e quanto mai occorse per la conquista della Sicilia fu dal duca Roberto e dal conte Ruggiero somministrato, se in loro nome si fece la guerra, se ad esso loro si arresero i popoli e le città, se il loro supremo ed assoluto dominio fu riconosciuto dagli eserciti, da' capitani e dagli abitatori di quell' isola, da tutti i principi di Europa, che co' medesimi si affrettarono anche di congiungersi in parentado, se le terre e castella da essi distribuite a' capitani si

(1) Si vegga il § XV del Capitolo IX di questa prima parte.

concederono in titolo di feudo, e come tali da' concessionari si ebbero, ed a tale oggetto dal duca Roberto vi furono introdotte le leggi o consuetudini feudali, chi non avrà per sogni d' infermo i pretesi dritti di uguaglianza, di potestà e di condominio attribuito a' voluti commilitoni, e chi non riputerà fole da romanzo le loro baronie sublimate alla qualità di signorie in piena proprietà de' possessori, e separate dal corpo dello stato in maniera che non vi debbano ritornare?

LXXXVII. Disbrigatici dal noioso episodio in cui mal in cuore ci trattenne il falso sistema del Napoli, conviene rivolgerci al nostro scopo, e ragionare del vero stato de' feudi tanto nel nostro regno che in quello di Sicilia ne' tempi della conquista de' Normanni. Già vedemmo che al loro giungere nelle nostre contrade i feudi vi si trovavano introdotti fin dalla venuta de' Franchi in Italia, e vi doveano passare eziandio ai discendenti nella stessa maniera ch' erano nella Lombardia per la famosa legge di Corrado il Salico, il quale fu anche nelle nostre province, e come re d' Italia vi esercitò piena autorità, siccome altrove si è detto. Tali dovettero seguitare ad essere i feudi quando i Normanni vi ebbero fermo ed ampio stato, mentre rilevammo che Drogone divenuto conte di Puglia e presso che signore della medesima, ne volle per maggior sicurezza la investitura dall' imperator Arrigo II, e per conseguenza avendo in certa maniera riconosciuto l' autorità de' re d' Italia, dovette in tutto seguire le loro leggi, anche rispetto a' feudi ed alla loro successione. Stabilitasi poi maggiormente nelle nostre province la potenza de' Normanni, ed erettovi i medesimi un ampio stato, seguitarono a governarlo secondo il sistema feudale ch' era allora il capo d' opera della politica adottata da tutti i principi di Europa. In fatti i loro capi o duci intitolati conti di Puglia, vi crearono conti quei capitani che vi aveano acquistato terre e castella, affinchè le riconoscessero dallo stato, come Umfredo fece dei due fratelli Malgerio conte di Capitanata, e di Guglielmo conte di Principato (1).

LXXXVIII. Pervenuto poi il contado di Puglia in Roberto Guiscardo, e resosi il medesimo interamente padrone della Calabria, ed assunto il titolo di duca di Puglia e di Calabria, tutti i possessori di città, terre e castella furono obbligati di

(1) Malaterra, lib. 1, cap. 15, Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium, tom. 2, pag. 836.

riconoscerlo per signore diretto, a come a tale prestargli il dovuto omaggio e servigio militare, e fino anche l' *adiutorio* dotale in occasione de' matrimoni delle figlie. Se taluno ardì mostrarglisi riottoso, non mancò egli di ridurlo colla forza alla dovuta subordinazione, come abbiamo veduto che fece col conte di Conversano, non ostante che fosse sue nipote, e col conte di Trani.

LXXXIX. Roberto secondo il dritto di conquista avrebbe potuto introdurre nelle vinte nostre contrade quella forma di governo che gli fosse piaciuto, ma amò piuttosto adattarsi a quella istituzione politica che vi trovò introdotta. Come pei popoli settentrionali le leggi erano personali e non locali, così Roberto ritenendo per se e pei suoi Normanni le proprie leggi, o sia il dritto de' Franchi, lasciò che gli abitatori delle nostre province seguitassero a vivere secondo le leggi longobarde o romane da essi già adottate. Perchè la principal differenza che passava tra il dritto longobardo e franco era per la succession feudale, nella quale il primo vi ammetteva tutti i figli, ed il secondo i soli primogeniti, perciò divenne tanto nota e celebre la distinzione de' feudi di dritto longobardo e franco.

XC. Non so io comprendere in qual modo il dottissimo nostro giureconsulto D. Francesco d' Andrea (1), seguito dal Giannone (2), dal Grimaldi (3) e da tutti i nostri storici nazionali potesse persuadersi, che la succession feudale secondo il dritto de' Franchi s' introducesse nelle nostre regioni e nella Sicilia non pria del re Ruggiero. Egli e tutti gli altri suoi seguaci si appoggiano all' autorità di Ugone Falcando, il quale semplicemente rapporta, che il re Ruggiero sapendo che i Franchi superavano ogni altra nazione per la fama del valore, amò e colmò di onori gli oltramontani, da' quali traevano origine i Normanni (4). Per cotesta molto breve narrativa si è creduto che dall' essere stati gli oltramontani o Franchi careggiati e favoriti dal re Ruggiero, molti di essi si fermassero e stabilissero ne' di lui regni, ed in tale occasione v'introducessero il dritto de' Franchi. Ma se qui si rammenti quello

(1) De Andreis Disputatio feudalis, cap. 2, § 6.
(2) Giannone, Storia civile, lib. 11, cap. 5, § 1.
(3) Grimaldi, Storia delle leggi, lib. 5, § 157.
(4) Hugo Falcandus Historia Siciliae in princip.

che noi abbiamo altrove dimostrato che, distrutto il regno de' longobardi, Carlo Magno ed i Franchi suoi successori non solo esercitarono nelle nostre regioni tutta l' autorità come re d' Italia, ma vi lasciarono situati molti de' loro nazionali che vi possedevano ampi contadi, non s' incontra difficoltà a congetturare, che fin d' allora in qualche maniera vi s' introdusse il dritto de' Franchi, tanto più se si considera che Carlo Magno quantunque usasse la condiscendenza a' popoli vinti di ritenere le leggi longobarde, non però si legge che obbligasse ad uniformarvisi i suoi vittoriosi nazionali, i quali perciò seguitarono, com' era giusto, il proprio dritto franco. Oltre a ciò non può dubitarsi che i Normanni nella Neustria seguissero il dritto de' Franchi, onde avendo col valore delle loro armi fin da un secolo in circa prima del re Ruggiero acquistato ampio stato nelle nostre contrade, ove giornalmente capitavano e restavano situati i loro nazionali, la naturalezza delle cose ci porta a credere, che fin d' allora ci portassero specialmente rispetto alla importante materia della succes ione feudale il dritto de' Franchi da essi abbracciato e pienamente seguito nelle loro patrie. Nè in alcun modo si rende verisimile che lo adottassero un secolo dopo le loro conquiste, in occasione di pochi Franchi venutivi a' tempi del re Ruggiero. Se si ponga mente alle posteriori leggi del regno, si ravviserà che il dritto de' Franchi vi ebbe luogo non solo per la succession feudale, ma eziandio per la forma de' loro giudizi, come dimostra la legge colla quale l' imperator Federico II tolse le prove per mezzo de' duelli usati da' Franchi (1). E per quello che si raccoglie da tutti i nostri scrittori e dagli antichi monumenti, i viventi *jure Francorum* tanto nelle nostre province che nella Sicilia furono sempre moltissimi, sicchè il dritto franco non può ripetersi da quei soli pochi Franchi venutivi in tempo del re Ruggiero, ma dagli stessi Normanni che ce lo portarono, introdussero e seguirono fin dal tempo delle prime loro conquiste. L' umanità dunque dei vincitori Normanni si restrinse a permettere a' popoli vinti di seguire le loro leggi, e particolarmente le longobarde, delle quali essi Normanni tennero sommo conto e le proposero a tutte le altre. Da ciò avvenne che in queste nostre contrade le leggi longobarde passassero per dritto comune, e dopo la conquista della Sicilia s' introducessero anche in quell' isola.

(1) Constit. regni Sicil. lib. 2, tit. 32.

XCI. La serie poi degli avvenimenti occorsi in tutto il tempo del governo del duca Roberto ci dimostra ch' egli secondo il sistema feudale reggesse non solamente quelle nostre contrade, ove lo trovò stabilito, ma eziandio le altre nelle quali non era penetrato per essere state soggette all'impero greco, che perciò da lui e da' suoi nazionali vi s' introducesse. L'istesso dritto feudale ebbe parimente luogo per le terre e castella dipendenti dalle baronie o principati delle quali le riconoscevano i possessori. Nel Diploma rapportato dall'abate della Noce, con cui Riccardo principe di Capua donò al monastero di Monte-Cassino il castello di Teramo, si legge essergli quel castello ricaduto secondo la legge longobarda per fellonia del possessore (1). Se dunque la legge feudale ebbe vigore pel principato di Capua, molto più dovea averlo per lo ducato di Puglia, a cui era lo stesso principato sottoposto. E su tale articolo il duca Roberto fu tanto geloso, che avendo Giordano suo nipote, successore di Riccardo nel principato di Capua, ricevuto dall' imperatore Arrigo IV la investitura di quello stato, in vendetta gli mosse aspra guerra.

XCII. L' istessa economia e polizia feudale seguitò ad osservarsi nelle regioni del ducato di Puglia in tempo de' successori dello stesso Roberto fino a tanto che questo regno divenne monarchia sotto il re Ruggiero. Vivendo ancora il di costui nipote Guglielmo, ultimo duca di Puglia, ed essendosegli ribellato Giordano conte di Ariano, implorò il soccorso del zio Ruggiero, possessore della Sicilia, e per ottenerlo e non lasciare impunito il riottoso conte si contentò di cedere allo stesso zio quanto sulla Sicilia gli spettava, siccome abbiamo veduto rapportarsi da Falcone beneventano. Da tutto ciò risulta, che presso di noi in quel tempo fu in piena osservanza il dritto feudale, e vera non sia la opinione dell'ultimo scrittore Pecchia, il quale sostenne che sino al momento che il re Ruggiero pubblicò la Costituzione proibente l' alienazione de' feudi, i possessori de' medesimi ne fossero assoluti padroni e ne avessero la piena proprietà (2). Tale posizione, come ognun vede, pugna colle guerre fatte dal duca Roberto non meno a' conti di Conversano e di Trani per obbligarli all'omaggio ed al servigio militare, che al principe

(1) Abbas de Nuce ad Ostiens. lib. 3, cap. 18.

(2) Supplimento alla Storia civile del regno di Napoli di Carlo Pecchia.

di Capua in vendetta della investitura ricevuta dall' imperatore Arrigo IV, ed è smentita ancora dal fatto del duca Guglielmo, che tanto si affaticò per ridurre ad obbedienza il conte di Adriano.

XCIII. Rispetto poi alla Sicilia abbiamo veduto che le terre e castella dal conte Ruggiero a' suoi militi si concedettero colla espressa legge di riconoscerle da lui, e che allo stesso suo figlio naturale Giordano con tal legge ancora dette la città di Noto, e che il duca Roberto v' introdusse le leggi o consuetudini feudali, le quali certamente dovettero essere quasi in tutto uniformi agli usi feudali che avevano voga nella Lombardia; ma qualunque esse fossero, non poterono le medesime portare a' feudatari *dritto* di proprietà sopra le loro baronie, come asserisce il Pecchia, o dritto di condominio, come farnetica il Napoli. Ciò ad evidenza viene dimostrato dai fatti posteriori. Imperocchè ridotte dal suo figliuolo Ruggiero le due Sicilie in monarchia, pubblicò egli, come appresso narreremo, la famosa legge con cui vietò l' alienazione de' feudi, legge di cui non mai si querelarono i baroni. Ma suscitatisi nel regnare del suo figlio Guglielmo I vari tumulti dal baronaggio di Sicilia, il re Guglielmo spedì a' malcontenti messi per sapere la cagione delle loro mozioni, e dalla risposta fattagli si ravvisa, che tutte le querimonie de' feudatari ad altro in sostanza non riducevansi, esser loro di gravame la legge di non potersi sposare le figlie de' baroni senza il sovrano permesso, e nel tempo stesso dichiararono ogni conto volere osservare le consuetudini feudali in quell' isola introdotte da Roberto Guiscardo e dal gran conte Ruggiero osservate e comandate di eseguirsi (1). Se dunque a' tempi del re Guglielmo, quando il dritto feudale era nella intera os-

(1) « Nec enim inter eos absque permissione curiae matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dari cum jam omnem spem sobolis senectus ingravescens sustulisset : alias vero perpetua virginitate damnatas sine spe conjugii decessisse. Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis hoc regem postulare, hoc requirere, ut his aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines, quas avus ejus Rogerius comes a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit, et observari praeceperit ; alioquin si contra antecessorum statuta niti voluerit, hoc eos minime diutius perpessuros. » Hugo Falcand. Histor. De reb. gest. in Sicil. apud. Carus. pag. 438, tom. 1.

servanza nella Sicilia rispetto alla successione legittima, e riguardo alla proibita alienazione e rispetto a tutti gli altri dritti di dominio supremo del sovrano, il baronaggio siciliano non si lagnava di tutti cotesti dritti della corona, e si doleva del solo divieto pei matrimoni delle figlie de' feudatari senza la preventiva sovrana licenza, ed in tutto reclamava la osservanza delle consuetudini feudali stabilitevi da Roberto, è per se chiaro e manifesto, che tali feudali consuetudini, delle quali fu Roberto autore, in nulla differivano dalle costumanze feudali ch' erano in voga negli altri regni di Europa, e particolarmente da quelle che abbiamo rapportato sussistere nella Lombardia. Ma se il duca Roberto fu tanto sollecito per sistemare la ragion feudale nella Sicilia, ove dopo la conquista di Palermo più non accostò, quanto maggiormente non dobbiamo credere che le introducesse nelle nostre contrade che formarono il suo stato in cui egli risedea? Tutto ciò con maggiore chiarezza apparirà dalle posteriori leggi pubblicate dal re Ruggiero per la proibizione dell' alienazione de' feudi dopo ch' egli ebbe ridotto in monarchia i regni delle due Sicilie, del che ora passeremo a ragionare.

CAPITOLO IX.

Erezione dei regni di Napoli e Sicilia in monarchia, loro consuetudini feudali contenute nei perduti Defetari, ed alienazione de' feudi proibita dal re Ruggiero, e loro stato sino all' imperatore Federico II.

I. Terminato Ruggiero gran conte della Sicilia il corso delle sue conquiste e della sua vita, gli succedette in quel contado il suo figlio primogenito Simone, la vita del quale fu molto breve, e nel dominio di quell' isola subentrò il secondo fratello Ruggiero (1), dal cielo riservato per dare maggior lustro e splendore alle nostre contrade e all' Italia tutta. Nel fior degli anni diede poco dopo fine a' suoi giorni in Salerno Guglielmo ultimo duca di Puglia senza aver di se lasciato prole alcuna (2). All' avviso di tal notizia il conte Ruggiero juniore come quello su cui per ragion di sangue ricadeva la successione del suo

(1) Alexander Telesinus, lib. 1, § 4, Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium, tom. 2, pag. 856.

(2) Abbas Urspergensis in Cronic., Alexander Telesinus, lib. 1, § 2.

ampio stato, accorse dalla Sicilia in Salerno, e fu da' Salernitani riconosciuto per loro signore, all'esempio de' quali si uniformarono i baroni e le altre città della Puglia (1).

II. La vicinanza che dovrebb' esser legame di stretta amistà, suole tra' principi esser mantice alla discordia ed all'ambizione. Per lo possesso preso dal conte Ruggiero della Puglia grandemente si alterò il pontefice Onorio II (2), il quale come saggio politico bilanciando gl' interessi della sua corte, non potè amare per suo vicino un principe che possedesse la Puglia insieme colla Sicilia. Imperocchè in quel secolo erano incognite le confederazioni, per mezzo delle quali ciascuno degli odierni principi di Europa si può in certa maniera credere sicuro e pacifico possessore del suo stato, senza temere quelle inopinate e violenti rivoluzioni che accader si videro, allorchè gl' imperi ed i principi erano tra loro isolati e senza correlazione.

III. I baroni della Puglia che conoscevano il genio superiore del conte Ruggiero ed il suo valore, sebbene su'le prime gli avessero giurato fedeltà, pure temendo la di lui potenza, e tratti da quella vertigine che in quel secolo spirava l'anarchia feudale, mal volentieri soffrivano il suo dominio e la sua signoria. Portatosi quindi il pontefice Onorio in Benevento sottopose a scomunica il conte Ruggiero, ed il fulmine da lui scoccato fu il segno della rivolta de' baroni, che tutti col pontefice si collegarono a danno di esso conte (3), e col sacro manto della religione coprirono la loro ambiziosa e rea fellonia. Ma riuscite tutte lo loro imprese e quelle del pontefice infruttuose (4), Onorio venne a convenzione con Ruggiero, e lo riconobbe per signore del ducato di Puglia e di Calabria, siccome n' erano stati i suoi predecessori (5). Composte egli le sue differenze col pontefice, ed acquistata la di lui amicizia, con somma sua gloria ridusse i ribelli, dette ordine agli affari della Puglia, e ne rimosse le pretenzioni di chiunque aspirava a dividerne o usurparne la signoria.

(1) Alexander Telesinus, lib. 1, cap. 5.
(2) Alexander Telesinus, lib. 1, § 9.
(3) Alexander Telesinus, lib. 1, § 11.
(4) Alexander Telesinus, lib, 1, in fin.
(5) Anonym. Cassin. ann. 1127, Falcon. Beneventan. ann. 1128, Alexander Telesinus, lib. 1, cap. 14 et 15, Romuald. Salernit. ann. 1127 et 1128.

IV. Mentre Ruggiero era in mezzo a' suoi trionfi ed agli applausi de' popoli che gli prestavano omaggio come a legittimo successore dell'estinto lor duca Guglielmo, veniva egli stimolato dal conte Arrigo suo zio materno e dagli altri cortigiani di assumere le insegne ed il titolo regio. Tale istigazione, che in ogni anima ambiziosa avrebbe incontrato facile annuenza, non sedusse il magnanimo cuore di Ruggiero. Ne rimise egli ad altri l'esame, e convocò a tale effetto in Salerno un'assemblea di principi, conti, baroni e di altri magnati, come ancora di dottissimi ecclesiastici e di altre persone scienziate. Costoro, dopo matura discussione, con unanime consenso lodarono, concederono, decretarono e grandemente insisterono anche con preghiere perchè Ruggiero assumesse la regal dignità. Allora egli per secondare le premure de' suoi baroni e magnati, che in quell'atto rappresentavano la nazione, passò in Palermo, ed ivi con sacra solenne pompa, coll' intervento ed approvazione degli arcivescovi, vescovi, abati, primati e baroni, e con applauso de' popoli fu unto, coronato ed acclamato re (1). Per volontà dunque de' baroni, de' magnati e dei popoli dell'uno e dell'altro regno ristorò egli l' antico e regio nome in Sicilia, qual dignità riconobbe da Dio solo e da' suoi sudditi, che colla scorta della ragion delle genti si stabilirono fra tanti pretensori un legittimo successore nel ducato di Puglia ed un re che sostenesse loro la pace.

V. Cotesta coronazione di Ruggiero, avvenuta per volontà de' suoi popoli, essendo il fondamento della monarchia siciliana e delle sue regali prerogative, presso alcuni scrittori di gran conto ha incontrato non lievi difficoltà. Laonde ogni ragion vuole che io brevemente esamini i suscitati dubbi, affinchè in articolo così rilevante non vi rimanga menoma esitazione. L'erudito Pellegrini (2) ed il dotto Muratori (3) mettono in dubbio la coronazione di Ruggiero seguita per la sola acclamazione de' suoi popoli. E non ostante che come tale venga rapportata da un autore tanto classico, quanto è l'abate Te-

(1) Alexander Telesin. lib. 2, in princip., Hoveden, Annal. apud Carus. tom. 2, pag. 955, Sigon. lib. XI ad ann. 1130, Blond. Ital. Illustrat. pag. 126, Fazzello, decad. 2, lib. 7, num. 40, Inveges, Annal. di Palerm. ann. 1129 et 1130.

(2) Nella nota che fa alla Cronaca di Falcone beneventano nell' anno 1130.

(3) Ne' suoi Annali all' anno 1130.

lesino, pretendono che questa tal coronazione sia l'istessa di quella che nell'anno seguente si fece per mano del legato dell'antipapa Anacleto, come appresso vedremo, quandochè l'una è molto diversa dall' altra. Imperocchè la prima fu tutt' opera de' popoli, e la seconda fu fatta in conferma della precedente, che Ruggiero ripetè forse per evitare il cicaleccio di coloro che riputavano necessario il concorso dell'autorità pontificia nell'assunzione del titolo regale, opinione assurda che anche nella luce di questo secolo ha avuto corso e seguaci. Quasi a' nostri giorni Clemente XI nel partecipare al concistoro il titolo di re arrogatosi nel 1701 dal marchese di Brandeburgo senza la interposizione dell'autorità pontificia, lo qualificò per attentato fino a quel tempo inaudito, onde con sue particolari lettere ammonì tutti i principi cattolici a non riconoscerlo per re (1). Per la dignità regale poi dal nostro Ruggiero assunta per sola sollecitazione de' suoi sudditi, oltre alla narrativa del Telesino, vi concorrono le autorità dell'annalista inglese Hoveden e della cronaca manoscritta di Maraldo monaco di santo Stefano del Bosco, il quale rapporta di esservi intervenuto il priore di quell'eremo, fondato dall'istesso Ruggiero, e per minuto la descrive. Ma dal Pellegrini non si crede il Maraldo degno di fede, perchè porta la coronazione nel mese di maggio, quando il Telesino la fissa nel Natale, differenza per altro di poco conto e facile ad accadere, avendo il Maraldo dovuto scrivere tal funzione per racconto del priore dell'eremo, che vi era intervenuto, e perciò potè scambiare un mese coll'altro, ma non già errare nella sostanzialità del fatto; e se vi fosse intervenuto il legato di Anacleto, alla cui autorità ade-

(3) « Innotuit nobis dudum imo et terrarum ubique jam fama percrebuit Fridericum marchionem brandeburgensem nomen, et insignia regis Prussiae, profano prorsus, ac forte inaudito hactenus apud christianos more, omni ecclesiae Dei auctoritate contempta, nec sine gravi antiqui juris, quod in ea provincia sacro et militari Teuthonicorum Ordini competit, violatione sibi publice arrogasse . . . . . ut muneri nostro, quantum in nobis erat, hac in re satisfaceremus, audax et irreligiosum ejusmodi facimus, datis ad catholicos principes literis aperte damnasse, simulque illos serio admonuisse, ne praesumptos a praefato marchione honores ullo officii genere approbantes venerabilem, sacramque regiam dignitatem, quae ut Dei singulare munus agnosci, veraeque columen religionis, atque ornamentum esse debet, in acatholico principe vilescere patiantur. » Clementis XI, Orationes Concistoriales, Orat. III, pag. 6.

rivano i monasteri più cospicui delle nostre regioni, come nota il Signonio (1), non lo avrebbe taciuto. Deve far peso ancora che il dotto Ducange nelle note all'istoria di Cinnamo (2) segue l'autorità del Maraldo. Ugone Falcando, scrittore di non minore autorità del Telesino e dell' Hoveden rapporta che Ruggiero da se stesso assunse la dignità regale senza interposizione di altro principe (3). Necessità è dunque di concludere che due fossero le coronazioni di Ruggiero, una per volontà ed acclamazione de' popoli, e l' altra in conferma della prima per mezzo di Anacleto ad oggetto di evitare il mormorio dei divoti dell'autorità papale, e così hanno creduto non i soli nostri storici nazionali, come a torto ci rinfaccia il Muratori (4), ma eziandio gli stranieri, i quali furono il Sigonio ed il Biondo autori riputatissimi, e quello che più importa così raccogliesi dagli scrittori sincroni.

VI. Alla morte del pontefice Onorio fu la Chiesa travagliata da quello scisma, di cui abbiamo altrove fatto menzione, e il re Ruggiero seguì le parti dell'antipapa Anacleto, da cui fu parimente riconosciuta la sua regal dignità, anzi Anacleto per renderla più pregiata volle che se ne replicasse la coronazione per mezzo del suo legato.

VII. A malincuore soffriva il vero pontefice Innocenzo II che Ruggiero seguisse le parti dell'ambizioso intrusore, e perciò si unì a' malcontenti baroni della Puglia, ed in suo aiuto sollecitò la venuta in Italia dell'imperator Lottario, il quale già vedemmo giungervi con tanta poca forza, che per avere seguaci dovette secondare le voglie de' feudatari italiani, e non solo confermare la legge dall'imperator Corrado il Salico pubblicata per la successione feudale, ma eziandio estenderla al patruo.

VIII. Siccome per ottener aiuto dall' imperator Lottario e corteggiarlo nella sua coronazione andarono a trovarlo i baroni pugliesi e altri personaggi ribelli al re Ruggiero, così nella pubblicazione di tal legge intervennero i sapienti di quelle nostre province, che seguivano il partito imperiale, e vengono nella Costituzione istessa denotati col nome de' sapienti di Siponto (5). Ma la debolezza in cui era allora l'imperator Lot-

(1) Sigon. De regn. Italic lib. XI, ann. 1130.
(2) Ducang. in notis ad Histor. Cinnam. pag. 446.
(3) Hugo Falcand. Histor. Sicil. in princip. apud Carusium, pag. 410.
(4) Annal. ad ann. 1130.
(5) Consuet. feud. lib. 1, tit. 19.

tario, non avendogli permesso di fare verun tentativo contro Ruggiero, l'obbligò a tornarsene in Germania.

IX. Proseguendo intanto nella Puglia le turbolenze de' baroni, ebbero le medesime varie vicende, risultandone sempre maggior gloria e potenza al valoroso re Ruggiero. Molti baroni come felloni furono privati de' loro feudi. Roberto II principe di Capua, ch' era uno de' capi ribelli, perdette il suo stato, di cui Ruggiero investì il suo figlio terzogenito Anfuso, con espressa legge però di doverlo riconoscere tanto dal padre che da Ruggiero suo primogenito già creato duca di Puglia, ed erede presuntivo della corona. Tancredi poi figlio secondogenito fu dallo stesso re Ruggiero creato principe di Bari, come ancora Adamo suo cognato conte di Matera (1).

X. Sebbene il pontefice Innocenzo co' suoi aderenti prestasse a' baroni riottosi tutte quelle forze che da' popoli suoi devoti potè col suo credito unire, pure il re Ruggiero trionfò dei suoi nemici (2). Laonde il papa mandò Gherardo cardinale suo legato in Germania insieme con Roberto principe di Capua a sollecitare il ritorno dell'imperator Lottario (3). Questi arresosi alle tante istigazioni del pontefice, vi calò per la seconda volta, ma vi giunse accompagnato da poderoso esercito, ed unitosi col pontefice e co' baroni ribelli, e secondato dall' armata navale de' Pisani passò nelle nostre contrade ed occupò molte città, ed insieme col pontefice investì del ducato di Puglia Rainolfo conte di Alife, cognato dello stesso Ruggiero (4), e credendo di avere in tal guisa fiaccata la di lui potenza e toltagli la Puglia, si avviò per la Lombardia, ove, siccome dicemmo, pubblicò l' altra sua legge con cui proibì l' anienazione de' feudi.

XI. Ruggiero come principe saggio ed accorto in tempo della tempestosa procella mossagli contro dall' imperator Lottario erasi ritirato in Sicilia, aspettando il tempo opportuno per ricuperare le terre perdute dopo che fosse l' impetuoso torrente passato. In fatti appena ritornato l' imperatore in Germania, venne Ruggiero colle sue truppe nella Puglia, e dopo varie vicende e dopo la morte dell' efimero duca Rainolfo ricuperò

(1) Alexander Telesin. lib. 3, § 27.
(2) Telesin. lib. 1, in fin.
(3) Falc. Benevent. in Chronico ad ann. 1135.
(4) Falco Beneventan. ad ann. 1137.

il tutto (1). Nè tardò molto che l' istesso esacerbato pontefice Innocenzo II venne con esso a solenne convenzione, nella quale con pubblico atto riconobbe in lui la dignità regale (2), che con tanto giusto titolo per acclamazione de' suoi popoli avea assunto. Questa è la serie degli avvenimenti che accompagnarono la riduzione a monarchia de' regni delle due Sicilie, ove ognun vede, che se papa Onorio II venne a riconoscere Ruggiero per signore del ducato di Puglia e Calabria, ed indi l'antipapa Anacleto ed il pontefice Innocenzo II approvarono anche con sacre cerimonie nella sua persona la dignità regale, con tali atti religiosi e coi rispettivi trattati non si aggiunse nè alcun dritto nè alcun titolo di più a quelli ch' esso Ruggiero avea su quel ducato che gli spettava per dritto di retaggio, e del quale antecedentemente avea egli anche col consenso de' popoli preso il legittimo possesso, nè le sacre cerimonie accrebbero maggior lustro alla qualità di monarca, ch'egli prima avea già assunto col consenso de' vescovi, dei magnati e di tutti i suoi sudditi. Se poi ne' Diplomi di Anacleto, d'Innocenzo e de' pontefici successori si leggano convenuti pagamenti di censo ed altre clausole, queste non debbonsi riputare per induttive di un supremo dominio della santa Sede ne' regni delle due Sicilie, ma sibbene calcolar si debbono per mere formole di quei *mandiburdi* e di quelle religiose confederazioni che in que' rozzi secoli faceansi colla Sede apostolica, senza che alla medesima apportassero alcun dritto di sovranità, come a disteso abbiamo altrove dimostrato (3).

XII. Dopo tanti travagli, guerre o rivoluzioni il glorioso re Ruggiero vedutosi pacifico possessore della sua monarchia, e dopo averla stabilita col valore delle sue armi, non trascurò di convalidare la sua regale autorità in solenne parlamento de' magnati e vescovi tenuti in Ariano, ove fece diversi stabilimenti pe lo buon regolamento del suo stato (4), de' quali i nostri storici trascurarono di pienamente ragguagliarci, ad eccezione dell'editto emanato per la moneta. Come le principali traversie provenute gli erano dall'anarchia feudale, alla quale i baroni aspiravano, tantochè Riccardo conte di Avel-

(1) Falco Beneventan. ad ann. 1139.
(2) Falco Beneventan. ad ann. 1139.
(3) § XXXV e seguenti del Capitolo VIII della prima parte di questa Dissertazione.
(4) Falco Baneventan. Chronic. ad ann. 1140.

lino avea ardito di pretendere che in quella terra ed in Mercogliano da lui possedute, non riconosceva autorità superiore (1); perciò con suo rigoroso editto obbligò tutti i possessori di regalie e specialmente de' feudi, così laici come ecclesiastici, ad esibire le rispettive loro concessioni a fine di riceverne dalla sua regale potestà la ratifica ed approvazione. Di tali conferme abbiamo riscontro presso l'Ughelli (2), e n'esiste chiaro monumento in una carta scritta in idioma greco, ritrovata nella chiesa di Squillace per le premure dell'erudito marchese Vargas, di felice ricordanza, e tradotta in latino dal dottissimo monsignor D. Giuseppe Simone Assamani (3). Il modo poi che Ruggiero teneva per la verificazione di tali Diplomi si ha da una conferma fatta da quel re nel 1147 di un privilegio di Mango ed Emma signori di s. Chirico a favore di Ninfo abate di s. Arcangelo di Raparo, scritta parimente in greco, e d'ordine del Sacro Consiglio traslatata in latino (4). Il saggio ed avveduto sovrano non si contentò che i soli baroni de' due regni riconoscessero da lui e dalla corona i loro feudi, ma lo stesso eziandio volle pei medesimi reali della sua famiglia, come abbiamo veduto che avvenne in Anfuso principe di Capua, ch' ebbe la investitura di quello stato con espressa legge di riconoscerlo dal padre e dal fratello erede presuntivo della corona.

XIII. Essendo poi i feudi e le regalie il fondamento dello stato, non trascurò il prudente Ruggiero di provvedere alla integrità delle baronie e degli altri dritti della corona, ch' erano da' suoi sudditi posseduti. Perciò fra le prime leggi con cui egli qual saggio legislatore ordinò la già eretta e fondata monarchia, pubblicò la famosa sua Costituzione per la proibizione dell' alienazione de' feudi. Sebbene su tale assunto già

(1) Alexander Telesin. lib. 2, § 13.

(2) Ughel. Ital. Sacr. tom. 9, in archiepisc. s. Severinae, pag. 478.

(3) In essa Carta, ch' è del re Ruggiero, si legge: « Ideo jubemus, ut omnia diplomata ecclesiarum, ac reliquorum fidelium mei dominii proferantur, et ostendantur, et confirmentur auctoritate nostri altissimi dominii, idcirco etc. »

(4) Esiste l' additata conferma negli atti tra il conte della Saponara e l' abate di s. Arcangelo e gli uomini di Castel Saraceno e la università, e gli uomini del Castel. s. Chirico e il principe di Ostigliano in Banca di Priscolo presso lo scrivano Antonio Salernitano Vargas, Esame delle carte normanne, pag. 505.

vi fosse la Costituzione dell'imperator Lottario, pur egli non volle adottarla come legge di un suo patente inimico. Per la stessa ragione nè tampoco potè aver luogo nel nostro regno ed in quello di Sicilia l'altra Costituzione dell'istesso imperatore, la quale invitava anche il patruo alla successione feudale. Vi ebbe all'opposto vigore la legge di Corrado il Salico, perchè già da prima adottata da' Normanni, che da principio riconobbero l'autorità degl'imperatori come re d'Italia.

XIV. Volendo dunque Ruggiero provvedere alla salvezza de' feudi e delle sue regalie ed alla loro reversione alla corona in caso di mancanza de' successori legittimi ammessi dalle Consuetudini feudali e dalla legge dell'imperatore Corrado il Salico, strettamente proibì sotto la implicita pena della caducità a tutti i principi, conti, baroni, arcivescovi, vescovi, abati ed altri qualsivoglia che tenessero feudi o regalie, grandi o piccole che fossero, di poterle in qualunque maniera diminuire o in alcun modo alienare, donare, vendere in tutto o in parte. È degno di riflessione, che nel principio della legge ne diresse l'ordine della proibizione a' suoi principi stessi, ch'erano allora i suoi propri figli, cioè Ruggiero duca di Puglia, Anfuso principe di Capua e Tancredi principe di Taranto, non potendo in quei tempi, come rapporta Ugone Falcando (1), aspirare al titolo di principe o di duca altri che i figli del re; e quindi è che Ruggiero in tal Costituzione li chiama *principes nostros* (2). Ma il clemente monarca per provvedere, non ostante la proibita alienazione de' feudi, al dotario delle mogli de' feudatari, e non ostante che secondo le stesse Consuetudini feudali fosse proibito di darsi i feudi in dote (3), promulgò altra legge con cui loro permise di poterlo stabilire sulle loro baronie secondo il loro grado, numero e quantità (4).

XV. Non rincresca al lettore di qui soffermarsi alquanto e rivolgere le sue considerazioni alle assurde massime piantate dall'avvocato siculo D. Carlo Napoli nel suo sistema, da noi già sopra confutato. Egli tanti secoli dopo la fondazione

(1) Ugo Falcand. Hist. Sic. apud. Carusium.

(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 1.

(3) « Donare autem, aut judicare pro anima, vel in dotem pro filia dare nullius curiae poterat consuetudine. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 9, § 2.

(4) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 13.

della monarchia inventò pei baroni suoi compaesani tanti nuovi esorbitanti dritti contrari ed opposti a quanto abbiamo veduto che prescrisse l' illustre fondatore della medesima. Principalmente egli sostenne, che i baroni siciliani avessero un pieno condominio ne' loro feudi, acquisito nell' atto della conquista di quell'isola, del quale sognato dritto non erasi mai prima di lui parlato, e la insussistenza del quale abbiamo altrove dimostrata cogl' incontrastabili fatti storici. Credette il medesimo autore che i feudatari siciliani siano assoluti signori delle loro baronie, e ne possano disporre a loro arbitrio, nè mai vi sia luogo alla reversione. Tali di lui assertive quanto siano diametralmente opposte alle leggi fondamentali colle quali l' invitto re Ruggiero stabilì la monarchia, ognuno che ha occhi in fronte il vede. Ma per meglio convincersene basta fare il confronto degli assunti di quello scrittore col disposto dal fondatore della monarchia colle sue leggi fondamentali. Il Napoli decanta pei baroni siciliani il pieno dominio sui loro feudi, e il re Ruggiero obbliga tutti i baroni del reame e possessori di regalie così laici che ecclesiastici ad esibirgli le rispettive loro concessioni a fine di riceverne dalla sua suprema autorità la ratifica e l'approvazione. Il Napoli dice che i feudatari siciliani siano per proprio dritto signori e padroni delle loro baronie, ed il re Ruggiero nel concedere al proprio suo figlio Anfuso il principato di Capua, prescrive che debba riconoscerlo da lui e dal proprio suo fratello, erede presuntivo della corona. Il Napoli sostiene che i baroni siciliani possano liberamente disporre de' loro feudi, in virtù del preteso vantato condominio, e che i medesimi non debbano mai alla corona ritornare, ed il re Ruggiero con sua legge prescrive, incominciando a diriggere gli ordini a' principi suoi figli, che per non ledersi il dritto della reversione insita in ogni sorta di feudi, niuno possa alienarli, e solo per effetto di sua clemenza permette a' baroni di potervi costituire il dotario delle loro mogli ne' casi prefissi. In tale confusione di linguaggi ed in tale manifesta contraddizione a chi dovrà credersi? al Napoli forse? il quale, come abbiamo altrove veduto, sconvolgendo l'ordine de' tempi, sfigurando i fatti storici in un' aringa più poetica che oratoria, finge e sogna nuovi dritti ed architetta nuovi palazzi incantati, che neppur trovansi nel nostro famoso Ariosto? Certamente chiunque ha fior di senno comprende, che debbano meritare venerazione e tutto lo adempimento le leggi che il re Ruggiero dettò dalla sublimità del suo trono a' ba-

roni, e fin anche a' suoi figli nell'atto che fondò la monarchia, e che le sue costituzioni provenienti dall' autorità più legittima che mai idear si possa, e consacrate dalla osservanza di tanti secoli, abbattano e distruggano fin da' fondamenti il sistema del Napoli, e ne facciano ad evidenza conoscere la insussistenza e la criminosa audacia con cui s'idearono nuovi dritti non ancora intesi, nè mai prodotti per lo corso di tanti secoli, quanti ne corrono dacchè i feudi s'introdussero al mondo e nelle nostre regioni e nelle contrade sicole fino al dì dell'aringa di esso Napoli. Per dare però luogo alla verità, niuno de' tanti illustri letterati siciliani, fuori del Napoli, ha nè prodotto nè adottato il di lui mostruoso sistema.

XVI. Senza ulteriormente trattenermi in un articolo per se stesso chiaro e manifesto, riprendo il filo de' saggi provvedimenti dati dal re Ruggiero, fondatore della monarchia siciliana. Allorchè parlammo della origine de' feudi presso i germani conquistatori, rilevammo che quei capi guerrieri a' quali furono divise sotto il giuramento di fedeltà e coll'obbligo del servigio mililare le terre della conquista, ebbero e si attribuirono anche la giurisdizione sugli abitatori delle loro terre e castella, il che anche avvenne nella Lombardia quando vi furono i feudi introdotti, anzi per l' assenza degl' imperatori il disordine andò tant' oltre, che le città istesse che affettavano indipendenza, si arrogavano la facoltà di creare i magistrati di giustizia, onde non è improbabile che a' tempi dei principi normanni, ed in mezzo a' loro trambusti ed alle complicate loro guerre i feudatari dell' uno e dell' altro regno delle due Sicilie seguendo tal abuso, si avessero arrogato anche la giurisdizione. Anzi mi sembra rilevarlo da quello che intorno all' amministrazione della giustizia dispose il prudente Ruggiero. Narra Romualdo salernitano, che Ruggiero dopo avere posto in calma i suoi regni, per mantenervi la pace ed il buon ordine stabilì giustizieri per tutta la estensione de' suoi stati, e ne tolse di mezzo tutte le cattive consuetudini (1). Tra le prave costumanze non saprei idearne peggiore di quella che i baroni si attribuissero la giurisdizione, per ovviare al qual disordine non vi era altro rimedio, che crearsi (come dispose

(1) « Rex autem Rogerius perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, camerarios et justitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit. » Romuald. saler. apud Murat. Rer. Ital. tom. 7, p. 191.

la saviezza di quel sovrano) giustizieri *per totam terram*, secondo l' espressioni del precitato autore.

XVII. Sebbene intorno a' feudi non sia pervenuto a noi altro del re Ruggiero che le rapportate due leggi scritte, pure non è possibile che tutto il dritto feudale dell' ampia sua monarchia si riducesse a quelle due sole Costituzioni. La ignoranza e la barbarie che allora ricopriva la intera faccia dell' Europa, è stata causa che l' istoria non ci abbia trasmesso un distinto dettaglio di tutte le operazioni di quell' inclito sovrano. Ciò non ostante a traverso dell' ombre di quel secolo tenebroso, ed in mezzo alle monche narrative delle cronache di quel tempo pur traluce e rilevasi, che il gran Ruggiero stabilisse pei feudi della sua monarchia un dritto certo e sicuro, quale per altro, secondo il mio credere, fu tutto uniforme alle costumanze feudali, che prima e dopo la venuta de' Normanni nelle nostre contrade eransi introdotte ed erano in uso nella Lombardia, ove per la prima volta nacquero in Italia i feudi, e tanto si estesero, che ivi si può dire che fissassero la loro sede e nascesse il loro dritto.

XVIII. Da quanto rapporta Ugone Falcando, come già da noi fu detto, il duca Roberto, seguita la conquista di Palermo e dato ordine alle cose della Sicilia, v' introdusse le Consuetudini feudali (1). Coteste Consuetudini, come accennammo, non poterono essere altre che quelle introdotte nelle nostre regioni colla venuta de' Franchi, ch' erano appunto l' istesse che quelle della Lombardia. Su tal proposito non sarà superfluo ricordare, che i Normanni nel loro primo giunger in questo regno militarono sotto le insegne de' nostri principi longobardi, stettero per molto tempo uniti con Melo, nobile longobardo (2), scelsero poscia per loro duce Arduino, ch'era della famiglia dell' arcivescovo di Milano, ebbero per capo Adinolfo fratello del principe di Benevento, la cui figlia sposò l' istesso Roberto, e furono sempre solleciti e premurosi di acquistarsi e mantenersi l' amistà dei nostri principi longobardi, e cresciuto poi in potenza Roberto Guiscardo, dette una sua figlia per moglie al figlio del marchese Azzo, progenitore de' principi estensi e possessore di grandi stati nella Lombardia. Oltre a ciò dicemmo, che i Normanni ebbero tanta deferenza per li popoli vinti, che lasciarono loro l' ar-

(1) Hugo Falcand. Histor. apud Carus. pag. 438, tom. 1.
(2) Guillel. Apul. lib. 1, in princip.

bitrio di vivere sotto quelle leggi che si trovavano adottate, e perciò siccome le persone più considerevoli delle nostre province vivevano sotto il dritto longobardo, così per lo medesimo ebbero infinito riguardo. Tutte coteste circostanze dunque dimostrano, che le Consuetudini feudali da Roberto introdotte nella Sicilia, e conseguentemente nella Puglia, fossero quelle nascenti dal dritto longobardo, il quale avendole adottate da' Franchi, le avea con ordine certo fissate nella nostra Italia. Ma pei suoi normanni e per coloro che volessero alle loro leggi adattarsi, permise di seguire il dritto de' Franchi per quella parte della successione feudale in cui differiva dal dritto longobardo. Tali costumanze feudali dal duca Roberto nella Sicilia introdotte, siccome rapporta l'istesso Falcando, furono esattamente osservate dal di lui fratello gran conte Ruggiero.

XIX. Il di costui figlio, ridotti in monarchia i regni delle due Sicilie, non solo osservò le Consuetudini feudali di Roberto, ma eziandio le ampliò con adottarle dalle altre nazioni. Imperocchè l'istesso Falcando narra, ch'egli fece con estrema diligenza ricercare presso gli altri re e popoli le loro consuetudini a fine di trasportare nel suo regno tutto ciò che di bello e di profittevole avesse trovato in uso presso le altre nazioni (1). Coteste consuetudini dal re Ruggiero ricercate e adottate dagli altri sovrani e dalle altre genti non poterono risguardare gli usi delle leggi longobardiche o romane, perchè queste erano scritte, nè tampoco poteano riferirsi alle costumanze normanne, perchè di queste egli, come nazionale, esser dovea instrutto, e quando ne lo vogliamo supporre ignaro, nella sua corte vi erano infiniti normanni, ed alla giornata ve ne capitavano, da' quali potea farsene instruire, e perciò non vi era mestieri di spedire presso gli altri re e popoli. Laonde tali consuetudini da lui ricercate fuori stato doveano necessariamente riflettere i feudi, le loro successioni ed investiture, ch'erano le cose più importanti della novella monarchia da lui fondata. Come tra i vicini popoli vi erano i Lombardi, presso i quali più che in ogni altra parte del mondo le Consuetudini feudali, sebbene non ancora scritte, erano stabilite con ordine certo e regolato, così è da credersi che da' me-

(1) « Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum, aut utile videbatur, sibi transumeret. » Hugo Falcand. in princip. apud Carusium, tom. 1.

desimi adottasse quelle consuetudini, delle quali Falcando narra ch'egli andava in cerca. Che poi la parola di consuetudini dall'istesso Falcando adoperata intender si debba pegli usi feudali, si deduce dal vedersi che quell'autore nella sua storia in tal senso l'adoperò in molti rincontri.

XX. La saviezza di quel sovrano mi fa credere ancora che egli riducesse in iscritto tutte le costumanze feudali de' suoi regni introdottevi tanto dal duca Roberto, che da lui stesso. In tale credenza mi confermano gl'incontrastabili fatti posteriormente avvenuti. Nei principii del regno del suo figlio e successore Guglielmo I, avendo, come altrove accennammo, tumultuato Palermo, fu la sua regia data a ruba, ed in tale occasione si perderono i libri risguardanti i feudi della monarchia, volgarmente detti *Defetari*, forse dall'accorciata e corrotta voce *Defetariis*, proveniente dal titolo, che per avventura quei libri aveano *De feudatariis*, perchè trattavano della ragion dei feudatari. Di tal perdita narra il Falcando che grandemente si afflisse il re Guglielmo, e dal contesto della sua narrativa chiaramente si raccoglie, che quei libri feudali non erano opera dello stesso re Guglielmo, ma libri antichi della monarchia, mentre comprendevano le baronie dell'uno e dell'altro regno, e perciò de' medesimi se ne dee credere autore il re Ruggiero fondatore della monarchia istessa. Soggiunge il medesimo scrittore, che a cagion della uccisione di Majone seguita in quel tumulto, e della prigionia de' suoi seguaci erano a' nuovi favoriti di Guglielmo ignote le distinzioni delle terre e de' feudi, e i riti e gl'istituti della curia, e che perciò non essendosi potuto rinvenire i libri delle Consuetudini, appellati *Defetari*, sembrò al re necessario di doversi trarre dalla prigione e restituirsi al suo impiego Matteo notaio, il quale per essere stato sempre ai fianchi di Majone avea tanta perizia delle consuetudini dei feudi di tutto il regno, ch'era stimato capace di rifare i nuovi *Defetari* senza che nulla vi mancasse di quello ch'era scritto negli antichi (1).

(1) « Cum autem eis terrarum, feudorumque distinctiones, ritusque, et instituta curiae prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum, quos Defetarios appellant, potuissent post captum palatium invenire, placuit regi, visumque est necessarium, ut Matthaeum notarium eductum e carcere in pristinum officium revocare, qui cum in curia diutissime notarius extitisset, Majonisque semper adhaesisset lateri, consuetudinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam, ut ad componendos novos Defetarios eadem prioribus continentes putaretur sufficere. » Hugo Falcand. Hist. Sic. pag. 440, tom. 2, apud Carusium.

XXI. I *Defetari* dunque contenendo le distinzioni de' feudi, i riti e gl' istituti della corte, e specificamente le Consuetudini feudali, non poteano i medesimi essere i meri e semplici antichi quinternioni, come tra molti de' nostri scrittori ha ultimamente opinato l'erudito D. Carmine Fimiani (1). Perocchè ognun sa che i quinternioni altro non contenevano che le qualità de' feudi, la maniera com' erano pervenuti a' loro possessori, e precisamente il numero de' soldati che da ciascuno prestar si dovea per lo dovuto servigio militare, secondo rilevasi dal catalogo de' baroni pubblicato dal Borrelli (2), nel quale si annoverano i feudatari che a' tempi di Guglielmo II dovettero, giusta la qualità delle loro baronie, somministrare i soldati per la spedizione di Terra-santa. Quelle distinzioni dunque de' feudi, quei riti, quegl' istituti della curia e quelle Consuetudini feudali, delle quali fa memoria il Falcando di essere contenute nei *Defetari*, doveano necessariamente risguardare le formole de' giuramenti feudali, le solennità delle investiture, le successioni e quanto altro mai è necessario a formare le costumanze feudali, che stanno in luogo del dritto medesimo. Tali usi feudali contenuti ne' *Defetari* debbonsi necessariamente credere ch' erano quasi in tutto uniformi o in poche cose variavano dalle Consuetudini feudali, che in quel tempo correvano nel resto dell' Italia e specialmente nella Lombardia, ove da Oberto degli Orti e Gerardo dei Negri furono ridotte in iscritto circa quel tempo o poco dopo, secondo le varie opinioni degli scrittori più accreditati. Poichè lo accennato tumulto di Palermo avvenne nell' anno 1160 (3), e la compilazione dei giureconsulti milanesi secondo Arturo Duck (4) avvenne circa l'anno 1152, e secondo lo incomparabile nostro giurecousulto D. Francesco d' Andrea (5) seguì intorno l' anno 1170.

XXII. Ma sebbene il Falcando riferisca, che per darsi riparo alla perdita de' *Defetari* fosse stato tratto di prigione Matteo notaio, come perito delle Consuetudini feudali del regno, pure non ispecifica se seguisse la loro rifazione; anzi dal suo racconto risulta, che per riparare alla urgenza bastasse di

(1) De subfeudis, pag. 62, nota *(1)*.
(2) Vindex neapolitanae nobilitatis Caroli Borrelli.
(3) Romual. salern. ad ann. 1160.
(4) Artur. Duck, De usu et author. Jur. Civil. lib. 1, cap. 6, n. 5.
(5) De Andreis, Disput. Feud. cap. 2, § 9.

rimettersi in impiego il Matteo. Questi, ritornato nella sua carica, pervenne al colmo della grazia del principe e nell'apice della potenza, onde par molto verisimile ch'egli in mezzo agli affari più rilevanti dello stato non si togliesse la briga di rifare i *Defetari*, anzi espressamente ciò trascurasse per rendersi più necessario, e specialmente perchè, come accenna lo stesso Falcando, aspirava alla carica di cancelliere del regno (1); onde potè benissimo contentarsi di regolare solamente gli affari feudali con quella perizia ch'era tutta sua propria, ed abbandonare la cura di ristaurare i perduti *Defetari*. Infatti, dopo il rapportato tumulto di Palermo e la perdita in quella occasione seguita de' *Defetari*, non si parlò più de' medesimi, per tal modo svanì la loro memoria, nè da alcuno scrittore se n'è fatto più menzione, e non solo non ce n'è pervenuto alcuno esemplare, ma neppure presso alcun autore se n'è conservato menomo avanzo o ritaglio.

XXIII. Mancati dunque i libri *Defetari* non potè a' medesimi supplirsi colle leggi di quel tempo da' nostri sovrani pubblicate per la materia feudale, giacchè le medesime erano molto poche. Oltre alle due Costituzioni di sopra rapportate del re Ruggiero risguardanti l'alienazione de' feudi e la maniera di costituire il dotario sulle baronie, non ve n'è che un'altra sola dello stesso principe, con cui dopo essersi vietato a' villani ascrittizi o sia a' servi di chericarsi senza licenza de' padroni, si permise a' suffeudatari o sia a' possessori de' beni feudali di passare alle stato chericale anche senza il consenso de' loro signori, purchè ai medesimi rassegnassero gli stessi beni feudali che da essi tenevano (2). Ne più di tre altre leggi feudali s'incontrano del re Guglielmo I suo successore. La prima stabiliva l'obbligo del giuramento di fefeltà, che la donna dotata de' beni feudali prestar dovea al principal feudatario in caso di vedovanza (3). La seconda vietava i matrimoni delle sorelle de' feudatari senza il consenso del sovrano, quando ricevessero in dote i beni feudali (4), e l'ultima fissava i casi ne' quali i baroni potessero dagli abitatori de' loro feudi esigere il sussidio o l'adiutorio, che si accordava eziandio ai prelati feudatari *pro servitio exercitus*

(1) Hugo Falcand. apud Carus. tom. 1, pag. 458.
(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 3.
(3) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 16.
(4) Constit. regni Siciliae, lib. 3. tit. 17.

nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint (1). Da ciò risulta che i vescovi e gli abati feudatari erano in quel tempo obbligati di prestare in persona il servigio militare, come gli altri baroni laici. Tale costume dalla Normandia fu nelle nostre contrade trasportato da' Normanni, come rilevasi dal catalogo de' feudi della Normandia presso il Du-Chesne (2). Per intelligenza degli usi feudali del nostro regno non sarà fuor di proposito qui accennare quello che sin ora hanno tutti i feudisti passato sotto silenzio, per cui i prelati feudatari non ostante il loro sacro carattere erano obbligati a personalmente servire, ed i feudatari laici che divenivano cherici o dovevano prima rassegnare i feudi ai loro signori diretti, secondo la testè accennata Costituzione del re Ruggiero, o pure secondo le Consuetudini feudali, doveano tramandarli ai legittimi successori in grado, e mancando questi li perdevano e tornavano al signore diretto (3), per la specialissima ragione, che *desiit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi* (4). Tale diversità, a mio avviso, non altronde derivar si deve che dalla Costituzione politica de' Franchi e Normanni, appo i quali i prelati erano annoverati tra i magnati della nazione; e come questi possedendo feudi non poteano dispensarsi dal personale servigio militare, così nè tampoco se ne potevano esentare i prelati feudatari, anche per non perdere il credito e le prerogative che come feudatari aveano nella nazione, per lo qual motivo abbiamo altrove veduto (5) che i prelati franchi essendo stati da Carlo Magno esentati dall'obbligo di andare alla guerra, rinunciarono a tal esenzione e vollero esservi di nuovo ammessi. All' opposto i semplici cherici non entrando a parte della Costituzione politica dello stato, non poteano secondo il loro sacro carattere andare alla guerra, e perciò era loro interdetto aver feudi. Al che non avendo riflettuto taluni dei nostri causidici, e dall'aver letto di essersi permesso agli antichi prelati feudatari di andare alla guerra, ne hanno molto inconsideratamente tirato la strana pretensione, che i prelati odierni restando gli ultimi delle loro famiglie, ed essendo in

(1) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 20.
(2) Histor. Normann. pag. 1045.
(3) Consuet. feud. lib. 2, tit. 26, § *si quis versu qui clericus*, lib. 2, tit. 30, in fine, et lib. 2, tit. 36.
(4) Consuetud. feud. lib. 2, tit. 21.
(5) § XII del precedente Capitolo III della prima parte di questa Dissertazione.

grado successibile, possano entrare al godimento de' beni feudali de' loro maggiori, contro l'espresso stabilimento della rapportata Costituzione del re Ruggiero e delle citate Consuetudini feudali, e senza badare che gli antichi prelati erano ammessi alla guerra come magnati della nazione e non come successori particolari. L'assurda contraddizione poi di essere, secondo l'antico dritto feudale, lecito a' vescovi di cinger corazza ed andare alla guerra, e vietato a' cherici inferiori, deve ripetersi dall' ambizione de' prelati stessi, i quali in vece di risplendere colla fiamma della celeste carità, amavano piuttosto riscaldarsi a' raggi dello splendore e del potere mondano. Tali sono gli assurdi, quando i ministri del santuario facciano più caso delle cose del secolo, che degli obblighi del loro divino istituto. Ma lasciando da parte tali considerazioni, le poche e scarse di sopra accennate particolari Costituzioni che si contano dal re Ruggiero fino all' imperator Federico II non poterono certamente bastare per regolare tutte le cose feudali, e le tante controversie che su de' feudi nascevano, e perciò non potè starsi senza le Consuetudini feudali già compilate dai giureconsulti milanesi, le quali dal momento che nacquero, corsero per tutti i regni di Europa, e dovettero necessariamente adottarsi nella monarchia delle due Sicilie in tutto ciò che non venissero corrette dalle particolari Costituzioni.

XXIV. Sebbene l'autore della nostra storia civile opinasse, che i libri feudali compilati da' giureconsulti milanesi non potessero aver corso nel nostro regno in tempo de' nostri re normanni per le guerre che i medesimi ebbero cogl' imperatori di Alemagna (1), pure tal ragione a mio credere non milita. Imperocchè lo stesso Giannone conviene che le Consuetudini feudali da' giureconsulti milanesi fossero per privato studio, e non già per autorità imperiale ridotte in iscritto. Laonde per escludersi dalle nostre contrade le nuove compilazioni de' libri feudali, non potè impedirlo la gelosa ragione di stato, la quale se ripugnava che si ammettessero le leggi di un inimico, non contraddiceva che si ricevessero tai libri per mera volontà privata compilati. Nè i medesimi furono negli stati di Europa ricevuti in virtù di qualche imperiale Constituzione o per comando di qualche principe, ma non altrimenti che avvenne ne' libri di Giustiniano, acquistarono forza di

(1) Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, lib. 13, cap. 3, § 1.

legge per l'uso e consuetudine de' popoli e per connivenza de' sovrani, i quali permisero che nelle accademie pubblicamente s'insegnassero da' loro giureconsulti, e con commentari s'illustrassero, e ne' loro tribunali per le controversie forensi si allegassero, come dottamente provò il Molineo (1).

XXV. Lo stesso Giannone è molto incerto e contraddicente con se stesso nel fissare l'epoca in cui i libri feudali de' giureconsulti milanesi cominciassero a farsi noti ne' regni delle due Sicilie. Prima sostiene che ciò avvenisse dopo l'anno 1187 in occasione che cessarono le guerre e discordie cogl'imperatori di Occidente, allorchè il re Guglielmo II per quiete dei suoi sudditi conchiuse le nozze di Costanza sua zia con Arrigo re di Germania. Ma poi riflettendo egli che, seguita la morte dello stesso re Guglielmo II, sursero guerre più ostinate a cagione che i baroni del regno, per avere in abborrimento la dominazione estera, elessero in loro re Tancredi, passa a credere che questi libri feudali cominciassero ad essere conosciuti dopo che l'imperatore Arrigo VI, nell'anno 1194 discacciati i Normanni, si rese padrone del regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie. Indi credendo rilevare dalla chiosa delle Costituzioni del regno di mettersi in dubbio, se i libri delle Consuetudini feudali vi avessero forza di legge (2), entra a dubitarne anch'egli, e non ostante che rapporti l'autorità di Roffredo beneventano, il quale visse sotto l'imperatore Federico II, e lasciò scritto che a' suoi tempi i libri feudali aveano piena osservanza nel regno di Puglia (3), pure giudica esser questo particolare sentimento di quel giureconsulto e non opinione universale, a cagione che altri periti del regno dubitassero dell'autorità de' medesimi libri feudali. Nè convenendo con se stesso, viene a dire che, sebbene essi libri feudali verso l'ultimo tempo di Federico II vi acquistassero vigore e si osservassero per autorità di uso e di ragione, pure conchiude che non vi conseguissero forza di legge che nel regno degli Angioini, dopo il qual tempo non si altercasse dell'autorità de' medesimi libri feudali.

XXVI. Senza entrare nelle contraddizioni delle sue assertive, non è credibile che fosse per tanto tempo ignorata nella

(1) Molin ad consuet. Parisien. tit. 8, rubr. num. 103.

(2) Gloss. in Constituit. Ut de successionibus, tit. De success. Nobil. nota in verbo injuriam nullus vers. nec dicant aliqui.

(3) Roffred. Benevent. in sua quaestion. Sabat.

monarchia siciliana la compilazione de' cennati libri feudali, la quale appena surta ebbe corso per tutta Europa, e fu ammessa e seguita ne' vari stati della medesima in tutto ciò che non venisse corretta dalle loro rispettive leggi. Componendo i regni delle due Sicilie la più ampia e bella parte d'Italia, contenente numerose e rispettabili baronie, ed essendovi mancati i libri *Defetari*, ed agli stessi non essendovene stati surrogati altri, sembra incontrastabile che in luogo de' medesimi quasi per necessità si adottassero i libri delle Consuetudini feudali. Nè il dubbio che si legge nella chiosa delle Costituzioni del regno, se i libri delle Consuetudini feudali avessero vigore di legge, deve far tanto peso quanto ne fece nell'animo del nostro Giannone. Imperocchè in essa chiosa non si rivoca espressamente in dubbio la forza di legge che avessero i libri delle Consuetudini feudali, ma il chiosatore da se ed unicamente per maggiormente assodare la sua argomentazione si fa la obbiezione, se i libri delle Consuetudini feudali avessero vigor di legge, ed immediatamente risolve la quistione per l'affermativa, come cosa non controvertita. Rispetto poi a Roffredo beneventano nen è cosa vana lo avvertire, che il medesimo fu consigliere dell'imperator Federico II (1). Laonde avendo egli lasciato scritto, che a' suoi tempi i libri delle Consuetudini feudali aveano piena osservanza nel regno, non si può tale sua assertiva riputare un semplice particolare di lui sentimento, ma opinione comune di quel tempo, altrimenti non ostante la dottrina che dimostrano le sue opere, dovrebbe darsegli la taccia di cotanto supina stupidezza, che ignorasse qual fosse il dritto che nella importantissima materia feudale avea luogo in tempo del suo signore e della sua giudicatura. Se a torto il Giannone fece tanto poco conto del Roffredo, non dovea tanto calcolare il dubbio su l'autorità dei libri feudali promosso da qualche dottore contemporaneo o di tempo posteriore. Perocchè ad ognuno sono note le cavillazioni e le sinistre interpretazioni che dalla sottigliezza de' forensi in sostegno de' loro assunti si suscitano, per indurre incertezza nel dritto più chiaro e certo. Onde la loro acutezza avea maggior campo di cavillare sul valore di que' libri che furono ricevuti ed ammessi non per prescritto di legge, ma per autorità di uso e di ragione. Pertanto se a tenore dell'autorità del giureconsulto Roffredo, confermata in certo modo

(1) De Andreis, Disputat. Feudal. cap. 2, § 9. in fin.

dalla stessa chiosa, ai tempi dell'imperator Federico II i denotati libri delle Costumanze feudali aveano vigore di legge, ed aveano acquistato tal forza per uso, la loro introduzione ne' regni delle due Sicilie dee riportarsi ad epoca molto anteriore, e quasi allo immediato tempo della loro compilazione. Ben comprende chiunque ha menoma nozione del dritto pubblico e della ragion civile qual corso di lungo tempo si richieda, perchè acquisti forza legislativa per mero uso de' popoli un libro di Consuetudini per privata autorità compilato in regioni estere.

XXVII. Che gli usi ed abusi feudali della Lombardia passassero nel nostro regno prima ancora dell'imperator Federigo II ed a' tempi de' re Normanni, evidentemente rilevasi dal citato catalogo pubblicato dal Borrelli de' baroni delle nostre contrade, che a' tempi di Guglielmo II somministrarono i soldati per la spedizione di Terra-santa. In esso ad uno ad uno veggonsi annoverati non solo i feudatari principali, ma eziandio coloro che da' medesimi aveano ricevuto parte de' loro feudi. E questi secondi sono tanti, che possono in certa maniera dirsi di maggior numero de' primi. Oltre a ciò tante leggi che di sopra abbiamo accennato essersi promulgate dall'imperatore Federico II per evitare che i sudditi del suo demanio non si obbligassero al servigio militare de' baroni ed al giuramento di fedeltà con ricevere da essi per mezzo di contratti livellari parte de' loro feudi e delle loro terre, dimostrano che l'uso di dividere e suddividere le terre ed i feudi era antico e radicato da lungo tempo nella monarchia siciliana. Un tal costume di dividersi e suddividersi i feudi, come altrove abbiamo rapportato, nacque dalla costituzione politica de' conquistatori germani, i capi de' quali nelle terre della conquista loro divise e concedute sotto il giuramento di fedeltà e coll'obbligo del servigio militare, per non portare essi soli un tal peso, e per accrescere le forze dello stato, vi ammisero a parte i loro clientoli e gli altri guerrieri sotto l'istesso giuramento di fedeltà e colla medesima legge del servigio militare. Tale costumanza fu eziandio introdotta nella Lombardia, ove per le stesse ragioni l'uso della partizione de' feudi e de' ducati, marchesati e contadi fu tanto in voga, che diede origine a quei tanti diversi ranchi de' feudatari, de' quali a suo luogo abbiamo a lungo ragionato. Da cotesta usanza di potere i baroni lombardi dividere le loro terre e castella vedemmo nascere le abusive alienazioni de' feudi per metà o per intero.

Se dunque in tempo de' nostri sovrani normanni, secondo le costumanze lombarde, i feudi si divisero, e se i feudatari lombardi da ciò dedussero le illegittime alienazioni dei loro feudi, e queste parimenti ebbero corso nelle nostre contrade, non può dubitarsi che tal disordine vi derivasse dallo stesso fonte dal quale scaturito era presso de' Lombardi stessi. Uguali essendo stati gli abusi delle nazioni, uguali ed uniformi ne furono i ripari dativi. Nella Lombardia vi fu rimediato con particolar legge dall' imperator Lottario, e nel reame siciliano con ispeciale costituzione dell'immortale Ruggiero.

XXVIII. Questi dunque nello erigere, come abbiamo detto, i regni delle due Sicilie in monarchia, recise la orgogliosa testa dell'idra dell'anarchia feudale, e nel dar ordine al suo reame con ispecial editto provvidde che tutti i possessori de' feudi riconoscer dovessero le loro baronie dalla corona, e con particolar legge vietò di potersi in alcuna menoma parte minorare o alienare per rimovere quei pretesti che i nostri feudatari aveano adottato da' baroni della Lombardia, ove, come si è detto a suo luogo, usaronsi tanti sutterfugi per disporre de' feudi quasichè fossero beni patrimoniali. Come per le Consuetudini feudali, ch'erano in uso nella Lombardia, veniva proibito in seguito della intrinseca natura de' feudi di potersi i medesimi assegnare per dote, la umanità di quel principe per dispensarvi a favore delle mogli de' baroni de' suoi regni pubblicò una sua legge particolare. Dal che sempre più si conferma, che fin d' allora erano nel reame siciliano osservate le costumanze lombarde. Col suo editto dunque e colle sue leggi Ruggiero, nel drescrivere che i feudi de' suoi stati riconoscer si dovessero da lui e dalla sua corona, e che in niun conto minorare od alienar si potessero, e col permettere che per sua grazia vi si potessero costituire i dotari delle mogli de' baroni, venne con leggi stabili e certe a fissare per fondamento della sua monarchia, essere le baronie beni dello stato ed inseparabili dal suo demanio, ed a' feudatari spettare il solo usufrutto secondo la intrinseca natura de' feudi.

XXIX. Rispetto poi alla lor successione, siccome già trovavasi dagli anteriori principi normanni riconosciuta l'autorità dell'imperator Corrado il Salico, così non vi potè esser dubbio, che nella successione feudale si seguisse la di lui imperial Costituzione, colla quale vi venivano ammessi i figli, i fratelli ed i nipoti degli estinti baroni. Il dubbio solo potè insorgere per la successione de' patrui stabilita dall' imperatore

Lottario colla rapportata sua Costituzione, la quale come legge di un inimico dichiarato di quel re, dovette incontrare ostacolo per essere ammessa: ed in fatti, come appresso vedremo, l'imperator Federico II per togliere ogni dubbio fissò il tutto con sua particolar Costituzione. Durante dunque il regno di tutti gli altri nostri sovrani normanni, e fino all'imperator Federico II i feudi della monarchia delle due Sicilie restarono in quel piede in cui fissati gli avea il gran Ruggiero, e si regolarono, come abbiamo dimostrato, secondo i libri delle Consuetudini feudali, già compilati nella Lombardia ed ammessi nelle nostre regioni in tutto ciò che non venissero corretti dalle peculiari leggi de' nostri monarchi.

CAPITOLO X.

Come per leggi scritte dell' imperator Federico II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva sino allo infinito, la discendente collaterale sino al terzo grado, e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione.

I. Dalla regal casa normanna passata la monarchia delle due Sicilie all' imperial famiglia sveva, e pervenuta in potere dell' imperator Federico II, cosa lunga ed estranea al presente argomento sarebbe lo andar ripetendo tutte le vicende di questo principe, le sue gloriose gesta e quanto egli travagliasse per mantenersi il reame per retaggio materno pervenutogli, e per sostenere il lustro e lo splendore della monarchia fondata dal re Ruggiero suo avo. Basta accennare, che egli dopo aver trionfato de' suoi nemici, aver domato i suoi ribelli, e dopo avere colla pace conchiusa con Gregorio IX sopito le tante contese passate co' pontefici romani (1), rivolse come sovrano savio e prudente i suoi pensieri alle leggi per dare a' suoi popoli più stabile e fermo riposo. Nell'anno dunque 1231 pubblicò in Milano il libro delle sue famose Costituzioni compilate dal celebre Pietro delle Vigne in un elegante latino, per quanto comportava quel secolo (2). Per renderle ancora intelligibili a' suoi sudditi greci dimoranti tanto in terra-

(1) Cardinalis de Aragon. vita Gregorii IX, Godofr. monacus in Chronico, Ricard. de s. German. ad ann. 1230.

(2) Riccard. de s. Germ. in chronico ad ann. 1231.

ferma, che nella Sicilia, ne ordinò in loro uso una traduzione nel greco idioma (1). Come la sua monarchia era composta, per così dire, di tre nazioni, o volendosi parlar con più precisione, i popoli della medesima seguivano tre diversi dritti, cioè il romano, il longobardo e franco, così imitando Federico lo esempio de' re Normanni suoi predecessori, lasciò che ognuno de' suoi sudditi continuasse nelle primiere leggi in tutto quello che non si opponesse al sistema politico introdottovi dal re Ruggiero ed alle Costituzioni promulgate da' suoi antecessori e da lui, e che il dritto longobardo, ch'era il più seguito, continuasse ad essere dritto comune, come dichiarato avealo il re Guglielmo I, la cui legge anche inserì nel suo nuovo codice (2). E rapportandovi e confermandovi le poche leggi feudali pubblicate dai re Ruggiero e Guglielmo I suoi predecessori, ve ne aggiunse altre sue proprie, delle quali ordinò esatta osservanza, ed abolì ogni statuto e consuetudine in contrario (3).

II. L'imperator Federico pervenne al regno in età molto tenera, e fin che visse la imperatrice Costanza sua madre, fu sotto la di lui tutela, e dopo la sua morte sotto quella del pontefice Innocenzo III. (4). Questi tra i vari pretensori alla corona imperiale preferì Ottone IV, il quale non ostante che per di lui mezzo avesse conseguito lo impero e giurato avesse di non turbare i regni del re Federico suo pupillo (5), pure invase molte città delle nostre province, dalle quali si fece riconoscere anche signore, e come tale spedì privilegi e concessioni forse anche de' feudi, e ne' luoghi da lui occupati furono le pubbliche carte notate col suo nome. Laonde Fede-

(1) Di tal traduzione si conserva un antico esemplare nella regal Biblioteca di Parigi, che il padre Montfauçon nolla sua Paleografia greca credette esser del tempo dello stesso legislatore. Di tal traduzione greca si deve la edizione allo speciale amore ed alla singolar protezione che il nostro augusto Ferdinando IV ha per le antichità non solo etrusche, romane e greche, ma eziandio per quelle del secolo di mezzo.

(2) Constit. regn. Siciliae, lib. 1, tit. 63.

(3) « Praesentes igitur nostri nominis sanctiones in regno nostrae Siciliae tantum volumus obtinere, quas, cassatis in regno praedicto legibus, et consuetudinibus adversantibus, antiquatis his nostris constitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futurum praecipimus observari. » Constit. regni Siciliae, lib. 1, tit. 1, § praesentes.

(4) Vita Innocentii III, part. 1, tom. 3, Rerum Italicarum.

(5) Riccard. de s. German. Chronic. ad ann. 1209.

rico fatto maggiore, e ridotte alla sua obbedienza le città da Ottone invase, perchè non restasse vestigio delle sofferte usurpazioni, delle illegittime concessioni e del nome di un intrusore, stabilì con due sue particolari leggi, che de' privilegi spediti e delle concessioni fatte da' suoi nemici tener non si dovesse conto alcuno, e che il loro nome cassar si dovesse dagli atti pubblici (1).

III. Il regno de' suoi genitori non era stato tranquillo, ed egli era stato involto in maggiori turbolenze, e perciò tanto i predetti suoi genitori ch' esso per adattarsi alle circostanze de' tempi erano stati nella dura necessità di fare molte concessioni di feudi in evidente pregiudizio della corona. In occasione poi della sua dimora in Soria per la guerra di Terrasanta era rimasto nei regni delle due Sicilie suo vicario generale Rainaldo duca di Spoleti, il quale, abusando della sua potestà, avea conceduto per venalità molte baronie, come risultò dalla processura contro del medesimo poscia compilata (2). Per riparare a tutti cotesti sconcerti fu Federico nell' obbligo di rivocare con suoi editti le concessioni de' suoi genitori, le sue proprie fatte prima del general parlamento tenuto in Capua, e da esso posteriormente non confermate, e quelle spedite dal cennato Rainaldo duca di Spoleti in tempo del suo vicariato (3).

IV. Non ostante che il re Ruggiero nel fondare la monarchia provveduto avesse alla integrità de' feudi, e con espressa legge vietato avesse ogni loro diminuzione e qualunque sorta di alienazione, pure come dopo la imperial Costituzione di Lottario non cessarono nella Lombardia e nel resto d' Italia le illegittime alienazioni de' feudi, e l' imperator Federico I dovette promulgarne altra in conferma della precedente di Lottario, così nè tampoco nella monarchia siciliana dopo la Costituzione del re Ruggiero poterono evitarsi tali sconcerti, e l' im-

(1) Constit. regni Sicil. lib. 2, tit. 27 et 28.

(2) Riccard. de s. German. Chronic. ad ann. 1231.

(3) Constit. regni Siciliae, lib. 2, tit. 29. Di questa stessa Costituzione si fa parola nell' altra dello stesso imperatore, tit. 4, lib. 3, ibidem. Chi sarà vago di sapere più minutamente le circostanze e le date di tali Costituzioni potrà soddisfarsi consultando l' esame delle carte normanne dell' illustre marchese Vargas a fol. 484 a 493, e la risposta dell' anonimo Certosino, pag. 566, e Pecchia, tom. 2, lib. 1, cap. 28, § 1, e Dissert. 2, § 30 del Supplemento all' istoria civile del regno di Napoli.

perator Federico II fu nell' obbligo di ripararvi con altra legge confermante quella del suo avo Ruggiero. Questi avea dichiarato colla sua Costituzione che le regalie tutte appartenevano alla corona, e che niuno attribuir se ne potea il pieno dominio o facoltà di diminuirle od alienarle, donarle, venderle in tutto od in parte. Federico spiegò con maggior chiarezza, che per regalie da non potersi distrarre da' privati doveano principalmente intendersi i feudi e tutti i dritti feudali. Passando poi a dichiarare cosa intender si dovea per lo divieto della diminuzione ed alienazione, espresse che con ciò s' intendea di essere proibita ogni sorta di minorazione e di alienazione o per via di permuta o di transazione o per mezzo di qualunque contratto sopra i feudi e i dritti feudali, cioè che i medesimi non solo non si poteano diminuire od alienare, nè dare a *livello*, ma che neppure contrar vi si potea pegno, ipoteca od altra qualunque obbligazione. Ruggiero assolutamente proibì la minorazione e distrazione de' feudi, nè parlò mai del regal beneplacito per la medesima, e sebbene non ispiegasse la pena da subirsi da' contravventori, pure s' intendea la perdita del feudo. Federico poi ebbe per nulle ed irrite tali minorazioni ed alienazioni, qualora non vi concorresse il sovrano permesso, e fino a tanto che questo mancasse, diede la facoltà ai distraenti di potere rivocare la fatta alienazione. Da ciò risulta che la legge federiciana fosse favorevole al baronaggio, e che questi venisse in certa maniera aggraziato della pena di caducità, a cui colle distrazioni fatte senza regale assenso sarebbe incorso secondo le Consuetudini feudali, e la precedente Costituzione del re Ruggiero. In fatti Isernia chiama tal legge graziosa (1); ma dall' essere tale non dobbiamo concludere, che in virtù della stessa fosse in tutto cessata la pena della caducità per coloro che alienavano le baronie senza assenso sovrano. Imperocchè è indubitato, che in vigor della medesima i baroni distraenti abbiano la facoltà di rivocare, ma se manchino di ciò fare nei tempi debiti, è altrettanto incontrastabile, secondo Isernia stesso e tutti gli altri feudisti del regno, che in tal caso resta in piedi la pena della caducità (2). Nella stessa legge Federico per non minorare la forza dello stato, permise a' baroni e militi di poter tornar a dare senza il sovrano as-

(1) Isernia, De prohibita alienatione feudi per Fridericum, num. 17.
(2) Isernia, De vassallo, qui contra Constitutionem Lotharii, num. 15.

senso i terreni o le scadenze de' feudi state altra volta concedute con contratto *libellario*, purchè non se ne scemasse il consueto servigio (1).

V. I baroni però per continuare nell' abuso e per eludere le leggi proibitive della minorazione ed alienazione de' feudi promulgate tanto da Ruggiero che dall' imperator Federico II, si valevano de' testamenti per minorarli e distrarli, non altrimenti che i Lombardi per continuare nello stesso abuso ed eludere la legge di Lottario escogitarono varie specie di contratti, secondo che a suo luogo abbiamo narrato. Ma Federico vi accorse con altra Costituzione, per mezzo della quale tornò a proibire non solo per contratti tra' vivi, ma eziandio per testamenti e scritture di ultima volontà le alienazioni e permute de' feudi e delle cose soggette alla prestazione del servigio militare (2).

VI. Sia permesso qui di riflettere, che gli abusi per rispetto ai feudi andavano sempre di ugual passo nella Lombardia e nei regni delle due Sicilie, il che sempre più conferma, che le Consuetudini lombarde da gran tempo prima erano nella monarchia siciliana introdotte. Ciò è tanto incontrastabile, che dal dritto lombardo niente differiscono le due leggi dall' imperator Federico promulgate tanto circa l' obbligo de' suffeudatari rispetto ai baroni loro principali di non rivelare alcun segreto da essi loro confidato, di denunciare ogni cosa di sinistro, per cui potessero perdere la baronia od avvenire loro altro danno, e di difenderli in ogni occasione, quanto intorno alla pena di caducità in cui incorre il vassallo che commette fellonia contro il signore diretto, che adultera la di lui moglie o ne deflora la figlia, o, tre volte ammonito, non presta il richiesto servigio militare (3). Tale è la uniformità di coteste due Costituzioni colle Consuetudini feudali lombarde (4), che in molto poco ne differiscono nell' espressioni, come si rende manifesto a chiunque ne faccia il confronto.

VII. Dichiaratosi dal re Ruggiero, fondatore della monarchia, e confermatosi dall' imperator Federico II colle due rap-

(1) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 5.
(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 5, Hac edictali.
(3) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 18 et 19.
(4) Consuetud. feudal. lib. 1, tit. 5 et 17, lib. 2, tit. 5, 6, 7, 24 et 28.

portate sue leggi di essere i feudi secondo la intrinseca loro natura ed essenza inalienabili senza il consenso del principe, e che per conseguenza i medesimi non siano di alcun privato, ma beni dello stato ed in pieno dominio del medesimo, conseguenza di ciò furono le altre Costituzioni dall' istesso imperatore pubblicate intorno al dritto feudale. Con ragione egli dunque prescrisse che, mancando di vita alcun barone o milite, che da altri tenesse suffeudo registrato ne' regi quinternioni, se ne dovesse subito denunciare la morte al principe, come ancora far si dovesse inventario esatto de' suoi beni feudali ed ereditari, e che per lo nuovo suffeudatario si aspettasse che il sovrano lo destinasse e spedisse le lettere regie per lo nuovo eletto, a cui il barone principale fosse tenuto di dare il possesso del suffeudo con esigerne un moderato rilevio (1): che sotto la pena della perdita del feudo e di tutti gli altri beni niun figlio od altro successore di barone defunto potesse farsi prestare nella vacante baronia il solito giuramento, se prima dal sovrano non ne fosse stato riconosciuto per legittimo successore, e come tale non ne avesse impetrato le lettere regie (2): che restasse in facoltà del principe di assumere egli stesso il baliato o tutela de' baroni minori e pupilli, e di ritenere presso di se il feudo o di darlo ad altri durante l' età minore del feudatario pupillo, o di conferirne la stessa tutela e baliato ad altra persona, la quale poi fosse obbligata alla reddizione de' conti della tenuta amministrazione (3): che, ad oggetto che i feudi non passassero in altra famiglia in pregiudizio dello stato, niun barone potesse (come già erasi precedentemente prescritto dal re Guglielmo) contrar matrimonio o maritar sorelle, figli e figlie, nipoti ed altre persone succeditrici ne' beni feudali senza il regale consenso (4): che i baroni non potessero costituire i dotari sopra de' feudi, se non nella maniera prescritta dai sovrani predecessori e da lui approvata (5).

VIII. Superfluo sarebbe qui ripetere le tante altre Costitu-

(1) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 25.
(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 24.
(3) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 30. Di tal Costituzione si vegga la chiosa, e si vegga la Costituzione 26 dell' istesso Federico del lib. 3, nella quale si fa anche parola del baliato.
(4) Constit. regni Sicil. lib. 3, tit. 23.
(5) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 15.

zioni da noi altrove rapportate (1), colle quali l'istesso imperator Federico andò incontro ai tanti disordini, ne' quali fu la sua monarchia in tempo della sua minore età o della sua assenza, e riparò alle continue usurpazioni de' baroni, che, non contenti delle largizioni de' principi e di tanti fondi loro conceduti fin anco nel demanio, si avanzarono ad usurpare città, castella, casali e ville demaniali, e per avere maggior numero di seguaci nelle continue guerre che scambievolmente faceansi, sotto vari pretesti di protezione e di contratti livellari si rendevano ligi i sudditi demaniali, spopolando le città ed i luoghi del demanio, e tant' era la lor licenza e de' loro dipendenti, che i sudditi demaniali fuggivano di vivere nei luoghi regi, e con manifesta frode ambivano di vivere sotto i baroni. Vi volle tutta la fermezza di quell' infaticabile legislatore per recidere le violenze baronali, con ordinare che niuno osasse di muover guerra all'altro, e che diroccar si dovessero tutti i castelli de' feudi, e non minore costanza vi bisognò per ovviare a tutte le astuzie che si usavano per ritenersi i sudditi demaniali, e per far a questi dimenticare la vita licenziosa che menavano sotto il governo baronale. È però necessità di avvertire, che come il saggio Ruggiero nel costituire la monarchia richiamò alla corona tutte le giurisdizioni da' baroni usurpate con istabilire per l'amministrazione della giustizia ministri regi o giustizieri in tutta la estensione de' suoi stati, così l' inclito Federico esatto e fedele custode di tal suprema prerogativa, ravvisando che, non ostante lo stabilimento de' magistrati regi, i baroni n' erano manifesti usurpatori, promulgò sua speciale Costituzione, con cui espressamente poibì a' prelati, conti, baroni e militi di attentare sotto qualunque pretesto al mero impero o sia alla giurisdizione, ch' è il dritto più eminente e cospicuo della corona (2).

IX. Rispetto alla succession feudale non mancarono i baroni di estendervi le loro usurpazioni. Non ostante che per costumanza de' Franchi, derivante dalla legge salica, le femmine fossero perpetuamente escluse dalla succession feudale, e non ostante che, secondo le consuetudini longobarde, le donne aspirar non vi potessero se di esse non si fosse fatto special menzione nella investitura (3) o se i feudi non fossero femmi-

(1) Cap. VIII, § 1 ad 74 di questa prima parte.
(2) Constit. regni Siciliae, lib. 1, tit. 49.
(3) Consuet. feud. lib. 2, tit. 23.

nei (1), pure in molte parti della monarchia siciliana erasi introdotta la prava costumanza che, morendo alcun conte, barone o milite con aver lasciato sole figlie femmine e non prole maschile, i consanguinei per quanto si fossero remoti assumeano la tutela e baliato delle rimaste pupille, e con tal pretesto si usurpavano i loro burgensatici e la loro successione feudale (2), la quale per dritto di reversione tornar dovea alla corona. L' imperator Federico ben comprese la irragionevolezza di tal perverso costume radicato ne' suoi regni, e sebbene considerasse che il maggior danno era della sua corona, pure, come dichiara egli stesso, fermò le sue considerazioni alla qualità dello spoglio, che trovò contrario ai voti de' genitori, opposto al dritto di natura e per la usurpazione de' beni allodiali contraddetto dalle stesse leggi romane, longobarde e franche (3), le quali tutte aveano voga nei suoi regni, ma quel che più gli fece scandalo era, che lo attentato si commetteva sotto il pretesto della tutela delle innocenti fanciulle. Quindi verso di queste qual pietoso legislatore rivolse tutta la sua imperial clemenza, e da quel disordine che aveva cagionato la rovina delle tradite donzelle, pensò di fare in lor beneficio germogliare una grazia singolare ed inaspettata. Egli dunque con sua special Costituzione prescrisse, che in morte di qualunque padre o franco o longobardo che fosse succeder gli dovessero tanto ne' beni feudali che burgensatici i figli maschi, se vi fossero rimasti, col peso però di maritare le proprie sorelle e quelle del defunto, e nella mancanza di prole maschile succedesse la femminile ad esclusione di qualunque agnato collaterale. Ad oggetto di evitare le antecedenti usurpazioni, come la custodia de' feudi apparteneva al principato, riserbò la tutela e baliato delle pu-

(1) Consuet. feud. lib. 2, tit. 30.

(2) « In aliquibus regni nostri partibus consuetudinem pravam audivimus hactenus obtinuisse, quod in bonis comitis, baronis, vel militis, qui decesserit filiis masculis non relictis, filiae non succedunt: sed consaguinei quantumcumque remoti masculini sexus, tam balium puellarum ipsarum post mortem patris accipiunt, quam successionem usurpant, et ipsas pro ipsorum dispositione maritant. » Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 26.

(3) « Quod quidem, et naturae dignoscitur esse contrarium, quae parentum votis absque discretione sexus tam masculos, quam foeminas commendavit, et juri tam communi, quam nostro specialiter derogatur. » Consuet. regni Siciliae, lib. 3, tit. 26.

pille fanciulle a se stesso, o a chi delegata egli l'avrebbe, per quindi maritarle coi loro pari e dotarle con tutti i beni paterni.

X. Le usurpazioni che i remoti parenti faceano de' feudi a danno delle infelici pupille figlie de' defunti baroni dettero causa alla pubblicazione di tal legge ed alla graziosa ammissione delle donne nella succession feudale. Nè di ciò può dubitarsi, mentre viene confermato dall' istesso imperator Federico, come può ciascuno ravvisare dall' energiche sue espressioni contenute nel proemio della legge, alla quale invano assegna altra cagione l'erudito nostro giureconsulto D. Francesco d'Andrea. Egli seguito da tutti i nostri scrittori opinò che, siccome il reame siciliano per via di donna era ricaduto a Federico, così questi ammise le femmine alla successione feudale per rendere plausibile la condotta del re Guglielmo II nello avere in pregiudizio di Tancredi aggiudicato la monarchia a Costanza sua zia (1). Ma oltre che bastantemente dalle armi e dal valore dell' imperatore Arrigo VI suo padre era stata giustificata la preferenza dal re Guglielmo II data alla sua zia in esclusione di Tancredi, mi sembra che si allontani dalla verità quell' interprete, che avendo nella legge spiegato la causa e la occasione de' suoi stabilimenti, altrove ne cerca le cagioni, le quali benchè siano escogitate con erudizione ed acume, pure riusciranno sempre ideali ed incerte, niuno potendo mai saper meglio del legislatore i veri motivi pe' quali si mosse a fare nuovi provvedimenti.

XI. Dopo essersi dall' imperator Federico coll' ammissione delle donne ampliata la succession feudale, nacquero intorno alla medesima infinite quistioni, com' egli stesso accenna nella susseguente sua Costituzione. Tali controversie, a mio credere, insorger poterono, perchè forse i baroni pretendeano, che in virtù della legge di Lottario si dasse luogo ai patrui ed ai gradi ulteriori, ai quali i giureconsulti milanesi l'aveano estesa, dilatando colle loro strane interpretazioni la successione feudale nella linea collaterale sino ai patrueli, indi al settimo grado (2). Per istabilire dunque con chiarezza i gradi della succession feudale, e ad oggetto che in appresso non nascesse alcuna controversia, l'imperator Federico promulgò

(1) De Andreis, Disputatio feudalis, cap. 2, § X, n. 51.

(2) Consuetud. feudal. lib. 1, tit. 1, § 1, in fin, et tit. 13, et lib. 4, tit. 34, De feudis, presso Cujacio.

una nuova sua Costituzione (1). Colla medesima stabilì, che la succession feudale dovesse estendersi a tutti i discendenti del sangue dell' ultimo possessore, e che tra essi discendenti comprender si dovessero in mancanza de' maschi anche le femmine, come avea precedentemente dichiarato, con doversi però secondo il dritto longobardo preferire la vergine *in capillis* alla sorella maritata. Come del suo baroraggio alcuni viveano secondo il dritto longobardo, altri secondo il dritto de' Franchi, volle a questi ultimi conservare la indivisibilità del feudo a favore del primo nato. In mancanza de' discendenti escluse gli ascendenti (2), ed ammise non solamente i fratelli secondo la legge di Corrado, da' Normanni già adottata, ma vi comprese eziandio le sorelle ed i figli de' fratelli, oltre il qual grado dichiarò che sempre dovesse il feudo alla corona ritornare. Ampliò dunque Federico la successione feudale nella linea discendente collaterale fino al terzo grado, grazia che fino a quel tempo non erasi da alcun altro principe conceduta. Sebbene nel parlar egli dell' ammissione dei fratelli facesse menzione tanto degli uterini che de' consanguinei, pure dal contesto della legge chiaro apparisce ch'egli intese di chiamare i fratelli a succedere ad un altro fratello defunto, quando gli fossero congiunti *ex latere feudi*, e quando il feudo fosse stato antico e non nuovo. Ciò non ostante molti de' nostri feudisti per favorire il baronaggio interpretarono in contrario senso la di lui Costituzione. Ma il loro errore può dirsi fortunato, mentre dette occasione alla celebre e famosa disputazione dell' immortal nostro giureconsulto D. Francesco d' Andrea, che per convincere il loro abbaglio ripetè le materie feudali dai loro veri principii, e vi portò i primi lumi che sono serviti di guida a tutti gli scrittori posteriori (3).

XII. Sebbene forse la Costituzione di Lottario dato avesse occasione ai dubbi che nei regni di Federico erano insorti per la succession feudale, pure perchè tal legge non era stata dal

(1) « Ut de successionibus comitum et baronum, et eorum omnium, qui feuda a nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida constitutione sancimus. » Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 27.

(2) Ciò rilevasi a chiare note non solo da questa Costituzione 27, del libro terzo, ma eziandio dalla sesta del libro secondo, nella quale si tratta de' beni de' forgiudicati, nella medesima espressamente si dichiara che gli ascendenti sono esclusi dalla successione feudale.

(3) Disput. feud. An. fratres.

re Ruggiero accettata, come di un suo inimico, nè ebbe mai luogo nel reame delle due Sicilie, così l'imperator Federico II seguendo le vestigia del suo avo non comprese nella sua Costituzione il patruo e molto meno gli altri gradi ulteriori, come si fa noto a chiunque attentamente legge tal Costituzione e come avverte la chiosa (1). Contro la espressa mente dunque del legislatore e contro le di lui chiare parole alcuni commentatori per mezzo di false interpretazioni e di erronee illazioni hanno preteso, che nella legge di Federico fossero stati compresi nella succession feudale anche i patrui. Pertanto se quell'imperatore nella sua legge non comprese il patruo, ma i soli figli del fratello, e se la Costituzione di Lottario non era nel regno ammessa, con soverchio ardire il preteso evangelista feudale Andrea d'Isernia malmenò la fama di quell'immortal principe, con sostenere che Federico pregiudicato avesse i baroni nella successione feudale, non ostante che in pregiudizio dei dritti della corona avessero favorito il baronaggio con ammettervi le donne e i figli de' fratelli. Ma non entro in ciò per essere stato vindicato l'onore di quel sovrano dalla dotta penna di D. Francesco d'Andrea, lume e splendore del nostro foro.

XIII. Coteste sono le prime leggi scritte per le quali si dichiarò, che i feudi dei regni delle due Sicilie pervenire dovessero alla linea retta discensiva fino allo infinito, ed alla collaterale discendente fino al terzo grado, e vi furono abilitate a succedere le donne. Coll'essere però le baronie divenute tali per legge scritta, desumer non si deve, come molto inopportunamente hanno creduto tutti i nostri feudisti e la maggior parte degli stranieri ancora, che i feudi avessero quasi cessato di essere parte dello stato e dipendenza della legge politica, e fossero divenuti patrimoni de' particolari e dipendenza principale della ragion civile. Quantunque l'ultimo tra i nostri scrittori, Carlo Pecchia, abbia in qualche maniera conosciuto, che i feudi, non ostante che per legge scritta dell'imperator Federico passassero ai successori, siano tuttavia parte dello stato, pure li riconobbe per l'altra parte come tanti patrimoni delle famiglie de' baroni. E quello ch'è peggio, dopo di avere premesso per base certa, che presso il sovrano indispensabilmente sia il dominio diretto de' feudi, ciò non ostante in distruzione della propria assertiva poi suppone, che

(1) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 27; Glossa in verbo habeant.

il dominio di proprietà de' feudi stessi spetti al feudatario *in capite curiae*, altro dominio di proprietà subalterno ne spetti al sotto feudatario, e non contento di questo finge ancora un altro dominio semipieno nella donna, che possiede il feudo per lo assegnamento sullo stesso fattole per lo suo dotario in virtù delle leggi dell'istesso Federico (1). Non so comprendere come cotesta catena di dominio diretto, di proprietà, di proprietà subalterna e di dominio semipieno possano unirsi insieme senza che scambievolmente si distruggano. Tale strana supposizione di proprietà, di proprietà subalterna e di dominio semipieno ne' feudatari o suffeudatari e possessori delle baronie porterebbe che il principe non ne fosse il signore diretto, e che i feudi avessero immutato la loro primiera natura e la intrinseca loro essenza, il che a verun patto assumer non si può. Certamente reca maraviglia che si sia potuto suscitarsi tale idea in un autore che ad una ad una rapportò le leggi feudali di Federico, il quale fra l'altro abbiam veduto che fu tanto geloso delle sue regalie e della suprema sua potestà, che pensò fino di ordinare a' suoi sudditi di togliere dalle pubbliche scritture il nome di Ottone IV invasore del suo stato, e gli obbligò a rifarle colla inserzione del suo nome imperiale.

XIV. Venendosi poi più da vicino all'esame delle leggi feudali di quell'imperatore, dalle medesime si ravvisa quanta minuta cura egli si prendesse per far comprendere, che i feudi della sua monarchia erano beni della corona ed in piena proprietà della stessa. Nel confermare la Costituzione del re Ruggiero egli per la proibizione della loro alienazione volle spiegare cosa s'intendesse per regalie, e cosa parimente intender si dovesse per minorazione ed alienazione, ne fissò il preciso significato ai feudi ed a tutti i dritti feudali, e su de' medesimi ne rimosse non solo ogni diminuzione e distrazione per via di donazione, di vendita e di alienazione, ma eziandio per mezzo di qualunque sorta di contratto, e n' escluse qualunque specie di disposizione anche per causa di morte. Se permise ai baroni di subinfeudare, tal facoltà risguardò i soli beni *scadenziali* dei feudi, e non già le baronie principali o inferiori registrate ne' libri della corona, per le quali o fossero feudi o suffeudi si riserbò egli stesso in caso di vacanza la destina-

(1) Pecchia, Supplemento alla storia civile del regno di Napoli, tom. 1, cap. 38, pag. 324.

zione de' successori. Pei sudditi demaniali che raccomandavansi alla protezione baronale, dichiarò che simili patrocinii erano illegittimi, e ch' egli bastava a proteggere tutti gli uomini del suo demanio, i quali con tante leggi richiamò alle loro patrie originarie, nè permetter volle che per qualunque pretesto di subinfeudazioni o di contratti livellari restar potessero sotto i baroni senza suo speciale permesso, e proibì che i medesimi vantar potessero alcun dritto negli acquisti che gli abitatori delle castella facessero nei luoghi demaniali. Se nella linea discensiva ammise i successori del sangue fino allo infinito, e nella collaterale i discendenti fino al terzo grado, prescrisse però che niuno in virtù della sua legge entrasse nel possesso de' feudi con farsene riconoscere signore per mezzo dei giuramenti soliti prestarsi dai loro abitatori, se prima non ne fosse stato con lettere reali dichiarato legittimo successore. Se la sua umanità e clemenza invitò le femmine alla successione feudale, perchè per mezzo de' loro patrimoni poteano le baronie passare in aliena famiglia, comandò che da' baroni, da' loro figli e figlie contrar non si potessero nozze senza il precedente sovrano permesso. Se in grazia de' matrimoni permise di potersi costituire su de' feudi il dotario, come avea fatto Ruggiero, ne prescrisse la forma e la maniera meno dannosa ai dritti che alla corona spettavano su de' feudi stessi. Se consentì che i figli del fratello rappresentar potessero il lor padre per succeder al zio ne' feudi, spiegò che la grazia risguardava i soli feudi antichi, ma non già i nuovi. Finalmente se ammise alla successione feudale i discendenti tutti, n' escluse gli ascendenti, come per lo più poco atti al servigio militare, attesa la loro età avanzata. Cotesti stabilimenti ed altri consimili, che per amore della brevità si tralasciano, dimostrano a colpo d' occhio che quel saggio imperatore risguardò i feudi e le baronie come parte integrale dello stato, e come rimanenti ancora nello intero e pieno dominio della corona, e che ai feudatari solo ne spettava l' usufrutto, il quale, finita la loro vita, passava nei successori del sangue all' infinito per la linea discensiva e nella collaterale discendente fino al terzo grado, oltre il quale dovesse l' usufrutto istesso sonsolidarsi colla proprietà e ritornare alla corona. Ecco dunque che coll' essersi ne' feudi dei regni delle due Sicilie ampliato la successione per mezzo delle leggi scritte dell'imperator Federico, i medesimi non immutarono la loro natura, ma restarono come parte integrale dello stato nel pieno

dominio del sovrano, e soltanto ne fu ampliato il godimento dell' usufrutto ai successori e discendenti de' baroni compresi nella legge, ed a niun patto venne su tale articolo in alcuna menoma parte alterata quella natura ed essenza di feudi che sortirono nel loro nascere, e che tuttavia continuano a ritenere con essere in pieno dominio del principe, e con tornare alla corona il loro usufrutto, estinti che siano i gradi dal clemente legislatore graziosamente ammessi.

CAPITOLO XI.

Strane distinzioni di feudi inventate da Bulgaro, Pileo e dai loro seguaci, e dubbi nati sulla legge della succession feudale dell' imperator Federico II, per ovviare a' quali sconcerti in tempo dei re angioini s' introdussero nuove formole per le investiture feudali.

I. Fin dai tempi dell' imperator Lottario erano risorti i libri delle leggi romane compilati per ordine dell' imperator Giustiniano, e tutte le scuole ed accademie d' Italia si affaticavano per interpretarli, facilitarne la intelligenza ed estendere da per tutto la dottrina ne' medesimi contenuta. Poco dopo, come già narrammo, compilatisi dai giureconsulti milanesi i libri delle Consuetudini feudali, Bulgaro, Pileo ed altri giureconsulti di quel tempo, ch' erano stati discepoli del famoso Irnerio, interprete del dritto romano, intrapresero a farvi le chiose. Come la gran moda di allora era di spiegare e adattare in ogni cosa le massime dell' antica giurisprudenza, così non ostante che prima della venuta dei popoli settentrionali i feudi stati fossero per ogni conto ignoti, pure i chiosatori dei libri feudali ne fecero la interpretazione secondo le teorie del dritto romano. Crebbe maggiormente tal mania, allorchè Ugolino, uno de' più famosi professori nel tempo di Federico II, gli unì di suo capriccio al corpo delle Novelle di Giustiniano, già diviso in nove collazioni, onde vennero a formare la decima parte o collazione con tutte quelle costituzioni imperiali che si appartengono a' feudi (1).

II. A misura che le scienze si estendono e si perfezionano,

(1) Odifr. in Authen. Cassa C. de Sacros. Eccl., Pancirol. de clar. LL. interpret. lib. 2, cap. 17, et Tesaur. var. lection. lib. 1, cap. 90, Asti della rag. lib. 2, cap. 7.

i professori delle medesime inventano metodi, che ne facilitano la intelligenza, valendosi di teoremi generali per ridurre in un piccolo numero di proposizioni un' infinità di conseguenze e di conclusioni. Quindi Bulgaro e Pileo volendo adattare l' istesso metodo per rispetto alla ragion feudale, fecero una generale distinzione de' feudi, e dalla stessa pretesero derivare le conseguenze le più importanti per la loro successione. Avendo i medesimi dalle leggi romane rilevato, che talvolta sotto nome di eredi s' intendeano tanto quelli del sangue che gli estranei, trasportarono tal significato nel dritto feudale. Laonde incontrato avendo la voce di eredi nelle investiture feudali e ne' libri delle Consuetudini, senza esitazione vi adattarono la massima tratta dalle leggi romane, e conclusero, che per tali eredi intender si doveano tanto quelli del sangue che gli estranei (1). È superfluo il dire l' applauso che fecero a tale novella interpretazione i feudatari italiani, che da tanto tempo aveano aspirato a ridurre i feudi in beni burgensatici ed in propri patrimoni privati, al qual effetto, come si è altrove accennato, aveano escogitato tante sorti di alienazioni, e per via di turbolenze e fazioni aveano dagl'imperatori ottenuto di farli pervenire ai loro successori del sangue.

III. All' incontro, siccome quando nella investitura venga individuato, che la concessione si fa al primo investito ed ai suoi figli e successori, le Consuetudini feudali accennano che in tal caso ai figli e discendenti dello acquirente il feudo è dovuto *ex pacto* contenuto nella investitura istessa (2), così da ciò Bulgaro e Pileo conclusero, che i feudi dati senza farsi menzione degli eredi, ma colla sola clausola *tibi et filiis*, o *tibi et successoribus*, o *tibi et descendentibus* ed altre simili dir si dovessero feudi *pazionati* o *ex pacto et providentia*, cioè trasferibili ai soli discendenti del sangue dell' investito, pel lo patto da costui convenuto nella concessione e per la provvidenza datavi dal principe concedente a favore della sua discendenza. Quantunque il dritto feudale non opponga mai tra loro coteste due specie di feudi, e vi siano del tutto incogniti i decantati feudi ereditari delle scuole, pure tal distinzione de' feudi *pazionati* ed ereditari fu da principio da molti in-

(1) Isernia, in cap. 1, tit. De successione feudi, n. 7, in cap. 1, tit. An agnatus, vel filius num. 1.

(2) Consuetud. feud. lib. 2, tit. 30 et 50.

terpreti ricevuta, e per antonomasia fu denominata magistrale (1).

IV. Affinchè però si vegga se tal distinzione possa aver luogo, e precisamente se dir si possa che ne' feudi conceduti colla clausola *tibi et haeredibus* sia inerente la qualità ereditaria, in guisa che li trasferisca agli eredi estranei, conviene esaminare il fondamento su cui l' appoggiarono i loro autori e seguaci. In sostegno del loro sentimento essi citarono il giureconsulto Cajo, il quale parlando del liberto che avea promesso al suo patrono di prestare le sue opere senz' avere nel patto fatta menzione dei figli di esso patrono, decide che a questi ultimi allora si dovessero dal liberto le opere quando i medesimi fossero immediati eredi del padre (2). Sul disposto di tal legge argomentarono che, siccome le opere del liberto promesse al patrono non si doveano al figlio se questi non era erede di suo padre, così il feudo dal principe conceduto al primo acquirente non si dovea al figlio che non fosse erede del padre; e che perciò qualora all' opposto ne sia erede, aver lo debba per la qualità ereditaria, e che per conseguenza tali feudi siano ereditari. Altro consimile argomento fondarono su di un responso di Ulpiano, che non molto si differisce da quello di Cajo risguardante ancora l' istesso soggetto dell' opere del liberto (3). Credettero poi fondare argomento più vittorioso su i testi coi quali gli stessi giureconsulti Cajo ed Ulpiano dettero il più ampio significato alle voci di eredi e di eredità con comprendervi gli estranei e l' universo dritto del defunto (4).

V. Quanto sia strana l' applicazione della promessa dell'opera fatta dal liberto colla concessione de' feudi, salta agli occhi di un cieco, onde qualunque cosa abbia la legge romana intorno a ciò disposto adattare a niun patto si può alla concessione del feudo. Le opere del liberto risguardavano un ritorno di gratitudine ch' egli promesso avea al patrono ed alla sua famiglia, e per conseguenza ai suoi figli, quando fossero stati suoi eredi. Ma quando questi astenuti si fossero dall'eredità paterna, e lasciato avessero intestato il padre (il che

(1) Isernia, cap. 1, tit. An agnatus, n. 1, Struvius Sintagma juris feud. cap. 4, § XI, pag. 125.
(2) L. cum patronus 22, § cum libertus ff. De operis libert.
(3) L. ut jurisjurandi 7, § Si liberi ff. De operis libert.
(4) L. 24 et 70, De verb. signific.

presso i Romani riputavasi a grave ingiuria) eransi resi indegni di tutti que' vantaggi che procurato loro avea la paterna pietà. Le opere del liberto altro non conteneano che una specie di servigio personale ed un segno di riconoscenza all' autore della sua libertà. All' opposto dalla infinita distanza che passa tra il principe ed ogni privato, e molto più tra esso ed un vile liberto romano, ognun comprende che il caso sia molto diverso. Se ne vedrà crescere la disparità, se si rifletta che la promessa del liberto risguardava una vil opera, la concessione del feudo porta lo innalzamento dello investito all' ordine più distinto della nazione, e lo chiama a godere l' usufrutto di una parte dei beni dello stato.

VI. Entrando poi a considerare il significato della parola di *erede* dato da cotesti commentatori feudali, primieramente dee aversi presente, che i testi delle Consuetudini feudali chiaramente ed espressamente specificano, che tale voce di erede debba intendersi pei soli eredi del sangue(1), il che da niuno può negarsi senza rinunciare al senso comune. Per conseguenza adoperando la stessa voce di erede nelle investiture feudali, non può prendersi in diverso significato da quello delle Consuetudini, che danno legge e norma a tutta la materia de' feudi. Del resto volendosi stare allo stesso dritto romano, e volendosi strettamente parlare secondo le teorie di quella giurisprudenza, sotto il puro e semplice nome di erede non si debbono comprendere che gli eredi necessari, cioè i solo figli maschi. È uno dei primi rudimenti del dritto, che presso gli antichi romani il nome di erede apparteneva non già agli estranei ma ai soli figli, i quali essendo nella stessa famiglia del padre, erano nel caso di essere diredati. In essi allorchè succedeano ai loro genitori, non si considerava una eredità il retaggio paterno, ma una continuazione di dominio ed una libera ammi-

(1) « Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine domini voluntate, eo mortuo sine ultimo haerede masculo (quod verbum ita intelligendum est in feudo id est sine filio masculo) revertitur feudum ad dominum. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 13.

« Profecto ille qui suum beneficium alii dat in feudum non debet alia legge dare, nisi qua ipse habeat, ut si habeat sibi suisque haeredibus (quod intelligi debet de solis masculis) non debet alii dare, ut habeat ipse et sui haeredes masculi, et faeminae. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 34, § similiter vers. profecto. Vide etiam tit. 8 et 20. lib. 1, et tit. 17 et 18, lib 2.

nistrazione de' beni (1). Perciò, defunto il padre, il figlio n'era erede per proprio dritto e diceasi erede suo (2). La legge in appresso introdusse una seconda classe di eredi e permise di chiamarsi alla successione persone fuori della propria famiglia e potestà, ma questi sempre ritennero la caratteristica di eredi estranei, in guisa che il nome di semplice erede continuò ad esprimere la idea del figlio. Cotesta idea poi si estese a' figli dei figli a misura che il significato di famiglia ancora si ampliò. Sul principio sotto la voce di famiglia non furono compresi che i genitori e figli; in seguito vi furono compresi tutti i discendenti maschi di una stessa congiunzione. Pertanto i soli figli ed agnati di un defunto possono essere qualificati eredi nel senso stretto, tutti gli altri eredi sono fuori della famiglia, e perciò eredi estranei. Se dunque secondo il dritto romano per la qualificazione di erede si debbono in rigore intendere i soli figli ed agnati, e se le Consuetudini feudali espressamente definiscono l'istesso, fu un assurdo quello di Bulgaro e Pileo e de' loro seguaci di estendere anche agli estranei la voce di erede che si trova nelle Consuetudini feudali o s'incontra nelle investiture de' feudi.

VII. Nè vale il dire che la investitura sia la prima legge del feudo, e che perciò la stessa debba con esattezza osservarsi secondo le clausole che contiene per rapporto alla successione. Imperocchè poco importa che ne' privilegi si dica che il feudo è accordato all'investito e ai suoi figli e discendenti maschi, o che porti che il feudo è dato al vassallo ed ai suoi eredi. In amendue i casi tanto il signore diretto che il feudatario col patto contenuto nella investitura hanno egualmente inteso provvedere ai discendenti del sangue e non già agli estranei, che non vennero in alcuna menoma considerazione. Il feudo o sia conceduto espressamente ai figli e discendenti dell'investito o ai suoi eredi, e la investitura o espressamente disegni i figli e discendenti maschi o faccia semplice menzione degli eredi, cotesta differenza di termini non fa diversità nella natura del feudo, il quale in amendue i casi è trasmissibile unicamente agli eredi del sangue, soli intesi e compresi sotto il vocabolo di figli e discendenti, e sotto la espressione generale di erede. Da ciò risulta, che quando si dà la

(1) Paulus L. In suis II ff. de liberis et posthumis.

(2) § III, Instit. de haeredum qualitate et differentia, § II, Instit De haereditat. quae ab intestat.

investitura del feudo, la concessione si fa in beneficio del primo investito e di tutti i suoi discendenti maschi che, secondo le leggi feudali, vi sono chiamati gli uni dopo gli altri, e non già gli eredi estranei, che nel contratto non vennero in considerazione. Come il primo acquirente del feudo non vi acquistò il suo dritto per mezzo di alcuno, al quale immediatamente fosse egli succeduto, ma per mezzo della sola concessione che ne ricevette dal principe, così i suoi discendenti del sangue vi subentrano non come eredi di esso primo investito, ma come contenuti *per viam comprehensionis* nella prima investitura, la quale racchiude altrettante concessioni dell'usufrutto del feudo, quanti sono i discendenti del primo acquirente. Il vassallo dunque succede piuttosto alla cosa che alla persona, ma non può entrare nel possesso del feudo già ritornato al padrone diretto, per essere estinto l'usufrutto del defunto feudatario, senza una nuova investitura, sequela della prima. Entra perciò il successore del feudo non com'erede dell'ultimo trapassato possessore, ma come esercente un dritto indipendente dai beni e dalla volontà del defunto feudatario. Se dunque il feudo è intieramente distinto e separato dai beni propri de' vassalli che si succedono, e se ciascuno di essi vi ha un dritto acquisito particolare in virtù della prima investitura, ed indipendente da quello che l'ha preceduto, ne segue che non lo possano avere colla qualità ereditaria.

VIII. Quando poi si volesse in ogni conto ammettere, secondo la massima di Bulgaro, di Pileo e de' loro seguaci tratta dal dritto romano, che i feudi assunsero la qualità ereditaria, e che a' medesimi si succedesse *ex persona defuncti*, e non già in virtù delle leggi della succession feudale, ne seguirebbero gravissimi assurdi in danno de' medesimi feudatari. Imperocchè da quanto altrove si è detto, evidentemente risulta, che il feudo sia tra i beni dello stato e stia in pieno dominio del principe, e, secondo la sentenza di tutti i feudisti, non può dubitarsi che il feudo rispetto all'investito altro non sia che un mero e semplice usufrutto, onde se è tale, ne segue che per sua natura inevitabilmente si estingua colla di lui morte. Tra gli antichi giureconsulti romani si dubitò fin dove si estendesse il legato dell'usufrutto lasciato ad alcuno ed ai suoi eredi, e dopo infinite altercazioni Giustiniano stabilì, che fosse valido pel solo erede dell'usufruttuario (1). Secondo dunque

(1) L. antiquitas 13, Cod. De usufructu et habitat.

cotesta decisione, quando ne' feudi si dovesse succedere *ex persona defuncti*, e per la qualità ereditaria, i medesimi dovrebbero ritornare alla corona, terminata la vita dell'erede del primo investito. Se Bulgaro, Pileo ed i loro seguaci, che volevano favorire i feudatari, avessero posto mente a questa conseguenza legale e risultante dagli stessi loro principii, non avrebbero tanto trionfato della loro magistral distinzione, nè tanto si sarebbero affaticati per sostenere ne' feudi la qualità ereditaria. Non ostante che tale considerazione sia per se ovvia e nascente dallo stesso dritto romano, che Bulgaro, Pileo ed i loro seguaci aveano chiamato in loro soccorso per fissare la qualità ereditaria ne' feudi, e non ostante che la medesima distrugga interamente lo scopo che i medesimi si erano prefisso di rendere i feudi quasi beni allodiali, pure della inevitabile conseguenza che ne deriva, e che noi abbiamo additata, non veggo essersi fatta menzione da alcuno dei tanti oppugnatori della sentenza bulgariana o pileana.

IX. Come la distinzione di Bulgaro e Pileo rispetto ai feudi *pazionati* era in tutto uniforme alla ragion feudale, nè in alcuna guisa ledeva i dritti dello stato, così la stessa senza opposizione alcuna fu da tutti ammessa e ricevuta, e tuttavia si celebra nelle cattedre e si segue ne' tribunali. Non così avvenne dell'altra colla quale si dava ai feudi la qualità ereditaria in espressa contraddizione delle leggi giustinianee e delle Consuetudini feudali, e perciò la medesima col rischiaramento, che ogni giorno andarono sempre acquistando le leggi romane e la ragion feudale, fu rigettata dalle scuole ed accademie più sensate di Europa. Nè fu difficile il comprendere, che tanto per dritto romano che feudale sotto nome di eredi intender si doveano i soli discendenti del sangue, e che loro unicamente ne appartenea la successione de' feudi secondo il dritto comune feudale, e che per estenderla agli estranei vi si richiedea un espresso consenso del principe, con cui si derogasse al dritto comune. Se poi per definire la stessa quistione, che sotto il nome di eredi nella succession feudale intendere si dovessero gli estranei, si volevano avere in considerazione le leggi di Corrado il Salico e di Lottario, oppure del nostro imperator Federico II, si trovava che i primi due aveano tassativamente invitato alla successione de' feudi i soli figli, nipoti e fratelli del defunto barone e non altri, e che l'ultimo vi avea chiamato in infinito la linea discensiva e fino al terzo grado la discendenza collaterale, ed in mancanza de' maschi

le femmine, oltre il qual grado avea stabilito che dovessero i feudi o sia il loro usufrutto ritornare alla corona. Intese tali disposizioni di leggi chiare e non equivoche, ognuno ravvisò che gl'individui compresi nelle addotte leggi venivano invitati per proprio dritto, e che perciò i feudi tutti erano per loro natura *pazionati*, mentre per patto e provvidenza del principe erasene prefissa nei soli denotati gradi la successione. Nè per estenderla agli eredi che non fossero degli stabiliti gradi o estranei dalla famiglia del primo investito, potea bastare la semplice clausola con cui quasi a caso fossero nella investitura nominati gli eredi, ma vi si richiedea una specifica dispensa del principe, la quale immutasse la natura del feudo per renderlo trasmissibile oltre ai gradi prefissi ed ai successori estranei. Quando dunque il feudo resti tale e dal principe non ne sia espressamente immutata la qualità, non può cambiare la sua natura nè può senza una chiara e precisa dispensa del sovrano trasferirsi a coloro che dalla legge non vi sono invitati. Subitochè il sovrano erige parte del suo stato in feudo, resta quella immediatamente soggetta a tutte le leggi feudali, nè può trascenderle se non vi sia la espressa dispensa di quello stesso principe, che lo dichiarò ed eresse in feudo. Fatte tutte coteste considerazioni fu facile, siccome si è veduto, che i più sani interpreti rigettassero la qualità ereditaria ne' feudi inventata da Bulgaro e Pileo e sostenuta dai primi loro seguaci.

X. In ciò particolarmente si distinse la scuola napolitana, celebre nelle scienze feudali. La medesima come pei feudi conceduti al primo investito ed ai suoi figli e successori ebbe per legittima la denominazione loro data da Bulgaro e Pileo di feudi *pazionati*, così credette ancora che non solo questi si deferissero per patto e provvidenza dal principe, ma eziandio gli altri, che dagli stessi Bulgaro e Pileo erano stati definiti per ereditari. Perchè però lo impegno adottato da tutte le accademie era di rendere i feudi commerciabili, così la scuola napolitana per non privare di tal vantaggio i baroni escogitò pei feudi voluti ereditari altra distinzione, con dichiararli feudi misti (1). Pertanto come non si potea negare che i feudi tutti provenissero dalla convenzione e dal patto dall'investito avuto col principe e dalla provvidenza da costui data nell'atto istesso

(1) Rosenthall, cap. 2, concl. 33, n. 7, tom 1, pag. 40, Synopsis juris feudalis, Fachinaeus, Controversiarum juris, lib. 7, cap. 7.

della concessione, e come all'opposto nelle investiture concedute colla clausola *tibi et haeredibus* si veniva a far menzione degli eredi, e rivocar non si potea in dubbio che, secondo il dritto comune feudale e secondo le stesse leggi romane, per eredi intender si doveano i successori del sangue, così gli autori di questa nuova distinzione opinarono e definirono, che nei feudi in tal guisa conceduti, i successori del sangue da un canto vi fossero necessariamente invitati per patto e provvidenza del principe, e dall'altro contemporaneamente vi venissero chiamati colla qualità ancora di eredi dell'investito o dei suoi discendenti, in guisa che non potesse aspirare alla succession feudale senza essere nel tempo istesso erede dell'ultimo possessore. Dal che, secondo il loro opinare avveniva che, sebbene il discendente del sangue entrasse nella successione di tal feudo per patto e provvidenza del principe, pure perchè nel tempo istesso vi entrava colla qualità di erede dell'ultimo defunto feudatario, era tenuto al fatto di costui, e per conseguenza ai debiti dal medesimo sul feudo istesso contratti coll'assenso del principe, come anche ad averne ferma e rata l'alienazione, qualora nell' istesso modo fosse seguita. In sostanza cotesti interpreti conclusero, che dal feudo *pazionato* ed ereditario secondo la pretesa magistral distinzione di Bulgaro e Pileo si formasse quasi una terza specie intermedia di feudi misti, i quali partecipassero dell'una e dell'altra qualità, cioè fossero *pazionati*, perchè vi succedeano i soli discendenti del sangue invitati dal patto della investitura e dalle leggi feudali, e nel tempo istesso fossero in qualche parte ereditari, non perchè precisamente avessero la natura effettiva di semplici ereditari in guisa che gli stessi discendenti dell'investito vi entrassero a rappresentare la persona del defunto, ma perchè soltanto partecipassero la qualità ereditaria in favore dei creditori legittimi del vassallo. Secondo essi dunque quando la investitura contenesse la clausola di essere stato il feudo conceduto all'investito ed ai suoi eredi, si dovea intendere che il feudo era in realtà conceduto ai soli eredi del sangue, ma sotto il peso che i medesimi nell' istesso tempo sarebbero stati in tal maniera di lui eredi, che non vi avrebbero potuto impugnare il legittimo fatto del defunto, ma sibbene sarebbero stati contemporaneamente obbligati di averlo per rato. Cotesta distinzione ad altro non fu diretta che a rendere commerciabili i feudi, il che fu sempre lo scopo a cui aveano i baroni agognato, e gl'interpreti non mancarono di svelatamente secondarli coi loro speciosi legali ritrovati.

XI. Se tal distinzione voglia crivellarsi colle vere massime del dritto feudale, si troverà per tutti i versi contraddittoria. Imperocchè se i loro inventori stessi convengono che nei feudi conceduti colla clausola *tibi et haeredibus* si succede per fatto e provvidenza del principe, necessariamente ne segue che quel successore, il quale vi subentra per espressa disposizione del sovrano, non ha mestieri di assumere altra qualità o caratteristica dal suo predecessore, non potendovi essere pel possesso de' beni dello stato dritto più saldo e legittimo di quello che deriva dalla suprema potestà. Di più, rimanendo sempre i feudi nel pieno dominio della corona, finchè il principe non ne immuti la loro natura e qualità, e con espressa sua volontà non gli meschi e gli unisca per così dire ai beni del vassallo, questi non può farvi alcuna alterazione, nè in pregiudizio dello stato nè in danno di coloro che dal principe vi sono stati chiamati. I successori dunque del primo acquirente non possono rappresentarvi alcuna qualità per parte del defunto vassallo, nè essere obbligati a quanto il medesimo vi avesse fatto in pregiudizio della loro espressa chiamata. Laonde è onninamente assurdo il dire e supporre, che in tali feudi nel tempo istesso si succede per fatto e provvidenza del principe, e colla qualità di erede dell' ultimo possessore e come tenuto al di lui fatto. Tal distinzione non andava direttamente ad offendere i dritti del principe e dello stato, ma soltanto lo interesse degl' invitati, i quali però se poteano restare onnossi ai debiti del defunto ed alle alienazioni legittimamente fatte, pure aveano in compenso la speranza che i possessori difficilmente si valessero della facoltà di alienare e che andassero moderatamente nel contrarre debiti, ed in fine erano certi, ch' entrando essi nella succession feudale vi avrebbero potuto esercitare l' istesso dritto. Coloro poi che aspiravano all' acquisto de' feudi per mezzo di privati contratti, si chiamarono contenti di essersi trovato un mezzo che loro ne facilitasse la maniera. Qundi è che tal distinzione nè per parte del sovrano nè per parte degl' invitati alla succession feudale incontrò oppositori, ed ebbe comunemente corso nel regno di Napoli, e fu anche da' nostri magistrati seguita. Sebbene Rosenthall (1) dica, che tal distinzione di feudi ereditari misti fosse adottata da' Siciliani, e perciò la chiama napolitana e

(1) Rosenthall, cap. 2, conclus. 33, n. 7, tom. 1, pag. 40, Synopsis juris feudalis, et d. cap. 2, conclus. 44, pag. 54.

siciliana, pure non deve credersi che la medesima avesse in Sicilia luogo nell'istesso tempo che nacque. Imperocchè quell'isola fu privilegiata più di ogni altra parte d' Italia, per non aver avuto scrittori feudali prima del declinare del secolo decimo quarto, e perciò ebbe la ventura di essere per molto tempo esente da tutte quelle false interpretazioni dalle scuole inventate in sovversione della ragion feudale ed in manifesto pregiudizio dei dritti della sovranità. Vero è però che i feudisti siciliani si compensarono con larga usura della loro tardanza, estendendo più degli altri le loro interpretazioni, alle quali si crederono autorizzati dal famoso capitolo *Volentes*, come nella seconda parte vedremo.

XII. Giacchè siamo a ragionare delle strane interpretazioni date alle calausole contenute nelle investiture, importa al nostro proposito di qui avvertire, che come Bulgaro e Pileo dettero la qualità di feudi ereditari e trasmissibili negli estranei a quelli conceduti colla clausola *tibi et haeredibus*, così molti nostri ed esteri feudisti seguendo le tracce di cotesti antesignani della ragion feudale, ebbero per ereditarie e comprensive degli estranei quelle baronie, nella investitura delle quali si fossero adoperate le clausole *tibi et haeredibus quibuscumque*, o *tibi et haeredibus in perpetuum*, o *tibi et cui dederis*, ed altre di simil fatta. E quando nella Sicilia sursero gli scrittori feudali, i medesimi non mancarono di seguire tale opinione e di farne sorgere, come appresso si vedrà, la celebre distinzione di feudi di forma larga alla classe de' quali aggregarono ancora i feudi conceduti dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes* colla semplice formola di *tibi et haeredibus*. Ma lasciando per ora da parte gli autori sicoli, e tornando ai nostri ed esteri feudisti, ch'ebbero per feudi ereditari e trasmissibili agli estranei quelli conceduti colle additate clausole *tibi et haeredibus quibuscumque* o *in perpetuum* o *cui dederis*, non avrebbero essi certamente avanzato tale opinione, se prima di adottarla si avessero formate idee chiare e precise delle cose, e seguita avessero la mente de' contraenti secondo la semplice natura e qualità del contratto feudale, che per sua origine è tutto benefico e dipendente da una speciale grazia del principe, e non lascia di essere in buona parte tale, ancorchè v' interceda prezzo, il quale non può mai dare il corrispondente valore alla prerogativa personale che acquistano l' investito ed i suoi successori per entrare nell'ordine più cospicuo dello stato. Ma le distinzioni de' giureconsulti

sovente rassomigliano a quelle degli scolastici, le quali non si raggirano che su parole. Le conseguenze però ne sono molto diverse, mentre le astrazioni scolastiche per lo più non portano altro danno che la defatigazione delle menti di coloro che vi si applicano, le cavillazioni poi de' forensi trasferiscono la roba da una famiglia all'altra, e nella materia feudale inducono la dissipazione de' beni dello stato, il che non è cosa indifferente. Ma lasciando tali riflessioni e tornando alla rapportata opinione, per conoscerne la insussistenza basta rammentarsi quello che si è di sopra accennato, che nella investitura la quale è il contratto feudale, tanto il principe che l'investito altro non hanno in considerazione che i successori del sangue, e che per legge feudale essi soltanto vi sono chiamati nei gradi stabiliti, oltre i quali l'usufrutto del feudo ritornar debba alla corona, onde si era distaccato. Se dunque gli eredi estranei non entrarono nella mente de' contraenti, se la legge feudale gli esclude, e se le ristrette clausole non contengono una speciale ed espressa immutazione della natura del feudo, non possono le stesse operare in lor favore nè interpretarsi e ampliarsi in loro beneficio, ma sibbene adattare si debbono a quello che la legge feudale prescrive. Altrimenti ne seguirebbe l'assurdo, che il principe, il quale fa a' suoi sudditi o ad altri parte delle rendite dello stato, gl' innalza al grado più distinto della nazione insieme coi loro successori del sangue sino ai gradi stabiliti, sarebbe obbligato di estendere le sue beneficenze in altre persone nè contenute nè contemplate nel contratto o nella concessione benefica. E quel che sarebbe maggiormente stravagante si è, che il sovrano soffrir dovrebbe tal sacrificio per mera interpretazione de' dottori non confermata da alcuna legge, anzi espressamente contraddetta da tutto il dritto feudale.

XIII. Invano poi si opporrebbe la Consuetudine feudale nella quale si definisce, che il feudo conceduto colla clausola *tibi et cui dederis* possa trasferirsi agli estranei senza il consenso del signore diretto, mentre la medesima è, a mio credere, del tutto uniforme al nostro assunto. Conciossiachè dall'espressioni in quel testo contenute a chiare note si rileva che intanto l' autore della Consuetudine conchiude, che simile feudo trasmetter si possa agli estranei, in quanto che presuppone, che il signore diretto nel concederlo erasi con altri termini spiegato d' immutare la natura del feudo, e che perciò potesse l'investito non solo trasmetterlo agli estranei, ma tra-

mandarlo eziandio a costoro colla facoltà di non averlo interamente per feudo, come non ce l'avea avuta l'istesso concessionario (1). Tutto ciò si conferma dal trovarsi tal Consuetudine sotto il titolo del feudo non avente la propria natura feudale (2), la quale perder non si potea per avere il signore proprietario semplicemente detto al concessionario di darlo *tibi et cui dederis*, ma vi dovea esser preceduta altra chiara e precisa di lui dichiarazione, colla quale avesse sinodalmente espresso nel contratto della investitura, ch' egli ne immutava la natura del feudo, e che quindi concluso avesse di permettere l'alienazione in favore di chiunque. Quando anche di tutto ciò voglia dubitarsi, rammentar si deve ch' essendosi nella Lombardia radicato l' abusivo costume di alienare i feudi con qualunque clausola conceduti senza il consenso del signore proprietario, e per frenarlo non essendo stata bastante la legge proibitiva dell' imperator Lottario, è molto facile a comprendersi che per confermare lo invecchiato disordine della distrazione, l' autor di tal Consuetudine e gl' interpreti della ragione feudale valuti si fossero del pretesto di simile clausola per credere trasmissibile a chiunque il fondo con essa conceduto. Ma quel che deve far maggior peso si è che l'altra clausola *tibi et haeredibus in perpetuum*, la quale sembra la più ampia, e che pare che risguardi la eternità, viene in esclusione degli estranei chiaramente spiegata dalle stesse Consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi ed alle femmine qualora queste fossero state espressamente invitate nella concessione (3).

XIV. Dal trovarsi, come si è testè accennato, nelle Consuetudini feudali deciso che il feudo conceduto colla clausola *tibi et cui dederis* possa passare agli estranei, e dal vedersi il resto di tal Consuetudine sotto il titolo *De feudo non habente propriam feudi naturam*, le scuole formarono una nuova distinzione di feudi detti propri ed impropri, o retti e degeneranti. Situarono sotto la classe de' feudi propri e retti tutti quelli che trovavansi conceduti colle clausole invitanti alla suc-

(1) « Iste qui sic accepit poterit id vendere, vel donare, vel aliter si sibi placuerit etiam sine voluntate domini alienare, et ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 48.

(2) De feudo non habente propriam feudi naturam, tit. 48, lib. 2.

(3) Consuet. feud. lib. 2, tit. 23, et cap. 5, § 3 di questa prima parte.

cession feudale i soli eredi del sangue, ed appoggiarono forse tal denominazione di feudi retti alla Consuetudine feudale, in cui si dice che sia valida la concessione fatta dal signore diretto del feudo da altri posseduto, quando vi consentano i successori del legittimo possessore, ai quali il feudo appartiene *secundum rectum morem* (1). Posero poi sotto la classe di feudi impropri e degeranti quelli conceduti colle clausole di *cui dederis*, ovvero di *haeredibus quibuscumque*, ed altre simili, in virtù delle quali li crederono trasmissibili agli estranei sull'unico motivo che nella materia feudale debba starsi unicamente alla investitura, colla quale il padrone diretto invece di costituire un feudo proprio o retto possa creare un feudo improprio o degenerante. Quindi conclusero, che leggendosi nelle investiture de' feudi le clausole suddette, ne nasca la libera facoltà al feudatario di potere in qualunque caso tramandare il feudo ad uno estraneo o per testamento o per alienazione. Non si nega che il principe nel creare il feudo possa immutarne la natura, ma torniamo a ripetere che può supporsi di essersi ciò da lui fatto, quando indicato l'abbia con termini chiari e precisi, e non con una semplice espressione di *haeredibus quibuscumque* o di *cui dederis*, le quali debbono interpretarsi secondo la natura dei feudi che non sono trasmissibili agli estranei, e secondo le leggi feudali, le quali ne prefiniscono le persone ed i gradi.

XV. Volendosi pertanto interpretare le accennate clausole di *haeredibus quibuscumque* o di *cui dederis* secondo la intenzione de' contraenti, i quali ebbero in mira i soli successori del sangue, e secondo la natura del feudo che per legge n'esclude gli estranei, le medesime debbono rapportarsi alle diverse qualità de' feudi, ed alla diversa maniera con cui nei medesimi si succede, ch'è l'unico articolo a cui esse clausole dalle scuole si restringono. Pertanto siccome ne' feudi *de jure francorum* non era in balìa dell'investito di preterire il primogenito, e ne' feudi *de jure longobardorum* l'acquirente era obbligato di dividerlo egualmente a tutti i figli, così quando nelle investiture dell'una e dell'altra qualità vi erano le clausole di *haeredibus quibuscumque* o di *cui dederis*, veniva l'in-

(1) « Praeterae si ille ad quem feudum per successionem jure obvenire debet, consenserit eos investire, ad quos secundum rectum morem non pertinet nullo modo a deum repetendum regressum habet. » Consuet. feud. lib. 1, tit. 3, § praeterea.

vestito abilitato ne' feudi franchi a potere preterire il primogenito, e ne' longobardi a dividerlo tra' figli a suo talento e non egualmente. Cotesta era l'unica interpretazione che quelle parole *haeredibus quibuscumque* o *cui dederis* poteano ammettere secondo la natura del contratto e la mente de' contraenti e senza offendere la legge feudale, la quale risguardando la costituzione politica dello stato, rimaner dovea sempre intatta ed illesa. Nè vale l'opporsi, che con tale interpretazione si sarebbero lesi i dritti o de' primogeniti, se il feudo fosse stato di dritto franco, o di tutti gli altri figli, se fosse stato di dritto longobardo, mentre la rispettiva qualità di essi feudi potea giustamente dirsi essere stata in certa maniera temperata dalle suddette clausole, le quali interpretate in tal guisa, non avrebbero escluso interamente i successori del sangue (come fecero le scuole ed i feudisti coll'altra loro interpretazione), nè avrebbero in sostanza pregiudicata la famiglia, ma uno o più de' di lei individui, compensandosene però il vantaggio nelle altre persone della famiglia istessa che fossero alla succession feudale prescelte. Se le scuole ed i feudisti avessero avuto a cuore lo interesse della discendenza ed il dritto pubblico dello stato, avrebbero certamente ammesso tale interpretazione, ch'era per se stessa ovvia e consona alla natura del contratto ed alle leggi feudali, ma si volle a bello studio abbracciare quella a favore degli estranei, perchè le accademie tutte furono le fucine ove colle più sopraffine sottigliezze si fabbricarono gli scudi e le armi per sostenere e difendere i baroni nella grande intrapresa da essi tentata dal momento che nacquero i feudi, e costantemente indi continuata per renderli beni propri e da poterli tramandare a qualunque.

XVI. Del resto, quando si voglia stare alla opinione delle scuole, ed ammettersi la distinzione de' feudi propri ed impropri, o retti e degeneranti, o quando voglia credersi che colle sole semplici clausole adoperate nella investitura di *haeredibus quibuscumque* o di *cui dederis* ed altre simili, siasi immutata la natura del feudo, non può questo credersi cambiato se non in quelle sole cose che le rapportate clausole potrebbero esprimere nel significato più ampio che dar loro si possa, secondo gli stessi feudisti. Laonde ove si legga la clausola *pro te et haeredibus quibuscumque*, sarà secondo essi cambiato il feudo in quanto alla successione, ammettendovisi a succedere per testamento anche gli estranei. Ove poi siavi

inserita la formola *pro te et cui dederis*, sarà il feudo mutato in quanto alla libera facoltà dell' alienazione. Non ne segue però che resti il feudo cambiato anche in quanto al dritto della reversione spettante al padrone diretto, quando il feudatario non abbia successori in grado. Imperocchè in simili investiture niente si dice intorno alla reversione. Questa dunque, come inseparabile dalla qualità feudale, resta intatta e senza verun cambiamento. Quantunque si voglia in qualche parte cambiato il feudo conceduto colle additate clausole, pure non lascia il medesimo di essere feudo, e per conseguenza di essere nella proprietà del signore diretto e di appartenere il solo usufrutto all' investito ed alla sua discendenza. Mancando dunque i successori del suo sangue, dee l' usufrutto consolidarsi colla proprietà, ed il possessore disperato di prole non può in frode e danno del concedente disporne o passarlo ad altri.

XVII. Cotesta verità risulta dallo stesso testo feudale di sopra allegato, il quale non ostante che parlasse del feudo non avente la natura feudale e trasmissibile agli estranei, pure espressamente dichiarò, che quando il feudatario sta disperato di prole non possa valere qualunque suo atto, ma il feudo si perda e debba devolversi al padrone diretto. Nè occorre ripetere la opposizione fatta alla parola *amittat* usata in questa legge feudale con dirsi, che denoti la perdita del feudo per fellonia o per delitto, mentre altrove abbiamo ad evidenza dimostrato, che tal espressione significa eziandio la perdita del feudo per devoluzione in occasione della mancanza de' successori (1). Con altrettanta lucidezza abbiamo nello stesso luogo da molti testi feudali rilevato, che il dritto della reversione in mancanza de' successori era tanto certo ed incontrastabile, che il signore diretto in vita dello stesso feudatario disperato di prole avea la facoltà di poterne investire altri, ed alla di lui morte era astretto alla osservanza dell' anticipata investitura (2).

XVIII. Per rilasciate che fossero le scuole feudiste verso i baroni, pure le medesime ebbero per inviolabile il dritto di reversione a favore del signore diretto in caso di mancanza de' successori, non ostante che i feudi concessi fossero colle formole più ampie, e dati ancora in franco allodio, espres-

(1) § XII e XIII del capitolo V di questa prima parte.
(2) § XIV del capitolo V di questa prima parte.

sione la più estesa che possa mai nel dritto feudale immaginarsi, ove l'allodio si oppone al feudo. Rosenthall parlando del feudo franco decise che, non ostante una concessione così ampia, che sembra averne quasi del tutto immutata la natura, pure rimanga nella sua qualità di feudo, ed in mancanza de' successori si apra e ritorni al signore diretto (1). Paride del Pozzo tenne la stessa opinione; ma quello ch'è da notarsi, che la inserì nel suo particolar Capitolo che fece sulla natura de' beni feudali ridotti in burgensatico, circostanza importantissima, mentre non si può ideare maggiore immutazione de' beni feudali di quella con cui si riducono in burgensatici (2). Lungo e noioso sarebbe il catalogo se annoverar si volessero tutti i classici scrittori che insegnano lo stesso.

XIX. Tornandosi ora alla famosa distinzione dai rinomati interpreti Bulgaro e Pileo inventata dei pretesi feudi ereditari, non ostante che la medesima avesse molto tempo prima dell'imperator Federico II riscosso applauso e seguito nell'Italia, pure non ebbe luogo nei regni delle due Sicilie finchè visse quell'imperatore, come si raccoglie chiaramente dalle sue leggi. Imperocchè nella duplicata proibizione ch'egli fece dell'alienazione de' feudi, non vi appose la pena di caducità, come avea espressamente fatto l'imperator Lottario, ed implicitamente il re Ruggiero, ma ai soli invitati dalla legge feudale dette la facoltà di rivocare le seguite distrazioni, il qual dritto sarebbe stato frustraneo ai chiamati, e la legge sarebbe stata imperfetta se i feudi fossero stati trasmissibili agli eredi estranei.

XX. Come le vite degli uomini e delle piante, così gl'imperi de' principati e de' regni sono soggetti alle umane vicende, e per le quali tutte le cose di questa terra or sono or si aumentano or decrescono, ed in fine mancano e quasi fuggono. Nel decorso di poco tempo vedemmo mancare il regno de' valorosi Normanni e succedergli quello dell'imperial casa sveva, sulle rovine della quale non andò guari che stabilirono la loro monarchia i re angioni, favoriti da' romani pontefici, e dalle complicate circostanze in cui si trovava allora l'Europa. Succeduto all'imperator Federico II nel reame delle

(1) Ronsenthall, Synopsis juris feud. cap. 2, conclus. 60.

(2) Paris de Puteo nel suo Trattato de reintegratione feudorum, cap. Quae sit natura bonorum feudalium in burgensaticum reductorum, pag. 60, a t. num. 16.

due Sicilie il suo figlio Corrado, re di Germania, nel fior degli anni cessò di vivere e lasciò nelle fasce Corradino, unico suo germe. Stando questo fanciullo in Germania, Manfredi figlio dell'istesso imperator Federico assunse il baliato della monarchia, e quindi se ne fece proclamare e riconoscere sovrano e signore. Ma il suo regno fu quasi un baleno, mentre pochi anni dopo che assunse il titolo di re, venne Carlo I d'Angiò, e co' suoi Francesi lo vinse e lo uccise in guerra. Fatto quindi adulto Corradino, e capitatovi con poderoso esercito per ricuperare il paterno regno occupatogli, vi rimase disfatto e su di un palco perdette miseramente la vita. Al finir de' suoi giorni rimase della floridissima casa sveva Costanza, figlia dell'ucciso re Manfredi, maritata con Pietro III re di Aragona. Restato il re Carlo I d'Angiò sicuro e pacifico possessore dei regni delle due Sicilie, attese come senatore perpetuo di Roma e vicario generale del vacante impero ad estendere e confermare la sua potenza in Italia, ed a rendersi a tutti formidabile per le sue forze, e per sostenerle rivolse la sua principal cura a mantenere ben regolati i dritti fiscali. Tutti gli storici convengono, che questo principe quanto fu valoroso, altrettanto fu economo e rigido custode del patrimonio della corona (1). E tale gli conveniva di essere per le tante genti d'arme ch'egli nudriva in varie guise ed in diverse parti sotto la disciplina di espertissimi capitani.

XXI. Per le tante rivoluzioni accadute nel regno all'entrarvi degli Angioini, e per le strane alterazioni che vi soffrirono i dritti più eminenti della corona, non fu difficile che in mezzo a quella confusione vi si fosse intrusa la distinzione escogitata da Bulgaro e Pileo per rendere i feudi ereditari e trasmissibili agli estranei. Conviene qui rammentarsi, che allora quando l' imperator Federico II ammise i fratelli alla successione feudale avea fatto menzione de' fratelli tanto uterini che consanguinei. Da tale espressione, come dottamente prova il celebre nostro giureconsulto Francesco d'Andrea colle chiose del famoso Marino da Caramanico (2), nacque fin dai tempi di quell'imperatore il dubbio, se sotto nome di fratelli intender si dovessero eziandio coloro che non erano congiunti al feudatario *ex latere feudi*, cioè se nel feudo paterno avessero dritto di

(1) Sabas Malaspina, lib. 2, c. 16, Angelo di Costanzo, lib. 1 e 2, Storia del regno di Napoli.

(2) De Andreis, Disput. feud. cap. 1, § 1.

succedervi i fratelli uterini, e nel feudo materno i fratelli consanguinei. Si mise parimenti in controversia, se Federico col chiamare alla succession feudale i fratelli avesse inteso di ammetterli nel solo feudo stato già del padre comune, ovvero fossegli piaciuto d'invitargli anche nel feudo nuovamente acquistato dal defunto. Coteste dubbiezze nate sulla legge di Federico, e la distinzione de' feudi ereditari inventata da Bulgaro e Pileo, tanto dannosa alla ragion fiscale per rendere i feudi trasmissibili agli estranei ed escluderne la reversione al fisco, fecero che Carlo I d'Angiò, principe economo e vigilante custode dei dritti del suo regal patrimonio, per togliere ogni equivoco e per mettere in salvo le sue regalie introdusse nelle concessioni de' feudi la clausola *tibi et haeredibus ex corpore descendentibus*, colla quale veniva ad evitarsi ogni dubbio ed a rimoversi ogni sottigliezza degl'interpreti della ragion feudale (1). Siccome a cagione di tal nuova clausola da lui introdotta si venne in appresso ad interpretare, che le sorelle ed i fratelli non potessero esser compresi nella successione feudale, mentre i medesimi essendo in linea collaterale non poteano dirsi discendenti *ex corpore*, così il di lui figlio Carlo II con sua particolar legge venne a dichiarare, che tanto le sorelle che i fratelli fossero compresi nella successione de' feudi, quantunque nella concessione adoperata si fosse la clausola *tibi et haeredibus ex corpore descendentibus*, introdotta da suo padre, della quale ciò non ostante prescrisse che si continuasse a far uso per mantenere nel suo reame la uniformità de' feudi (2), e per escludere ancora la strana interpretazione de' pretesi feudi ereditari inventata da Bulgaro e Pileo, e le dannose conseguenze che dalla medesima se ne facevano derivare in manifesto pregiudizio della corona.

XXII. Come i feudisti non cessarono di giornalmente escogitare a danno della ragion fiscale tante altre sinistre interpretazioni, che lunga e noiosa opera sarebbe tutte accennare, così per evitarsi ogni loro cavillazione fu in appresso nelle in-

(1) Tale clausola dee credersi che dal vigilante ed accorto Carlo I d' Angiò quando fu possessore della Sicilia s' introducesse anche nelle concessioni de' feudi di quel regno, giacchè da Bernardo del Medico nel fine de' suoi Commentari al Capitolo *Volentes*, e da Perno nel principio del suo Consiglio quarto si accennano concessioni fatte con tali clausole dal re Federico, che fu posteriore di poco ad esso Carlo I.

(2) Capitul. regni, Capit. Considerantes.

vestiture feudali apposta ed inserita la salutare clausola *natura feudi in aliquo non mutata*, in virtù della quale non ostante qualsivoglia equivoca espressione occorsa nella concessione, restasse sempre salva ed intatta la originaria qualità de' feudi di essere per loro natura parte dello stato e nel di esso pieno dominio, e di dovere il loro usufrutto consolidarsi alla corona in estinzione de' gradi compresi nella legge feudale. La inserzione di tal clausola *natura feudi in aliquo non mutata*, che forse nel principio s'introdusse per uso, fu poi per espressa legge dell' imperator Carlo V adoperata nella cancelleria dei nostri sovrani (1). È degna di considerazione la spiega fattavi dal reggente Capecelatro sulle parole *in aliquo*, interpretandole che i beni feudali immutar non si potessero neppure in una menoma particella *nec etiam in minimo* (2), tanto quel dotto magistrato ne credette inalterabile la loro natura.

XXIII. Non deve finalmente omettersi quello che Filippo IV nell'anno 1664 prescrisse ed inculcò, e venne poi dal suo figlio Carlo II confermato rispetto agli offici dati in perpetuo ed in burgensatico. Pei medesimi egli dichiarò, che in tutto regolar si dovessero a somiglianza de' feudi, e che perciò non ostante la espressa clausola di perpetuità e di burgensatico, con cui fossero essi offici conceduti, non potessero i concessionari trasferirli agli eredi estranei, ma solamente ai chiamati nella succession feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla corona(3). Il dotto Francesco Maradei nei suoi Singolari a questa Prammatica definì, che la legge di Filippo IV risguardava gli offici conceduti tanto per causa onerosa che lucrativa, e ne porta la solenne decisione fatta nell' anno 1691 a difesa dell' immortal D. Francesco d'Andrea, allora avvocato fiscale. Nè deve tralasciarsi di avvertire, che il celebre Francesco di Costanzo ne' suoi elaborati Commentari sulle Prammatiche venendo alla presente, scrisse che la medesima risguardava tanto i casi preteriti che futuri, perchè Filippo IV con essa non introdusse una nuova ragione, ma spiegò quello ch'era di antico dritto.

XXIV. Che tale fosse l' aatico dritto non deve credersi una semplice assertiva del Costanzo, ma una verità incontrastabile dal re Filippo II antecedentemente contestata in un pub-

(1) Prag. 4, De Feudis § ult.
(2) Reg. Capyc. Latro consult. 80, n. 22 et sequent. et num. 87.
(3) Pragmatic. 3, De Off. ad reg. maest.

blico trattato, riportato nel Corpo Diplomatico del Du-Mont. Quel monarca, per estendere la sua potenza in Italia, ambiva di acquistare il marchesato del Finale e di Clavesano. N' ebbe perciò nell'anno 1598 trattato col marchese Sforza Andrea del Carretto, possessore di quegli stati. Tra i principali patti coi quali il marchese del Carretto consentì cedere le dinotate città e loro dipendenze, si convenne che il monarca cattolico dar gli dovesse ducati undicimila di rendita annuale in tante città, terre o luoghi insigni del regno di Napoli con titolo di principe, ed in ispecie concedergli il principato di Rossano, ed in mancanza di esso altri feudi, colla espressa condizione ch' esso marchese del Carretto ed i suoi eredi disporre potessero de' divisati ducati undicimila di rendita assegnati in tanti feudi e stati, come sopra, a favore di quella persona o persone nominate o nominande, *et quibus dederit*, ed a chi meglio fosse loro piaciuto, ancorchè tali persone nominate non fossero loro discendenti *ex corpore*, ma che ciò non ostante succedessero come tali. Dopo così chiare espressioni si soggiungono le precise parole: *Qual patto s' intendea solamente posto per alterare la natura de' feudi di Napoli, i quali secondo le Prammatiche e Costituzioni del Regno non possono passare nisi in descendentes ex corpore* (1).

XXV. Ecco dunque che Filippo II in un solenne trattato dichiara, che alla successione de' feudi del regno di Napoli sono esclusi gli estranei, e con fatto autentico e munito di tutte le solennità della diplomatica dimostra che, per potervisi ammettere, vi era mestieri di una chiara, precisa e specifica dispensa conceduta con certa scienza e colla pienezza della potestà sovrana, la quale espressamente immutasse la lor natura. Lo stesso in faccia all' Europa dichiarò Filippo III suo figlio, che mandò ad effetto con altro solenne trattato tale permuta convenuta dal suo genitore. Cotesti fatti ad evidenza convincono, che quando i nostri principi voleano immutare la natura de' feudi, esprimevano non già con due semplici parole gettate a caso nella investitura con dire *cui dederis* o *haeredibus quibuscumque* od altre simili, ma lo dichiaravano con termini chiari, precisi e non equivoci e specificavano che, sebbene davano alcuna terra, castello o città in feudo, pure perchè voleano che contro le leggi feudali pas-

(1) Corps Universelle Diplomatique, Du-Mont, tom. 5, pag. 576, tratt. 257, § 6 et 8.

sassero agli estranei, esprimevano e dichiaravano, che alteravano ed immutavano la natura del feudo. È vero che cotesto esempio e le rapportate due leggi risguardavano il regno di Napoli ; tal circostanza però non fa eccezione pel regno di Sicilia. Imperocchè gli accennati sovrani erano padroni tanto di un regno che dell' altro , e perciò quello che colle leggi e coi loro trattati dichiararono per uno, deve intendersi espresso e dichiarato anche per l' altro, giacchè dei due regni la sovranità era la stessa, ed i dritti del supremo dominio non diversificavano dall' uno all' altro regno, nè mai vi è stata nella Sicilia alcuna legge che abbia variato la natura de' suoi feudi da quelli del nostro reame.

CAPITOLO XII.

Successione feudale nel regno di Sicilia dal re Giacomo ampliata sino al sesto grado nella linea discendente collaterale.

I. Appena ascese alla cattedra pontificia Niccolò III, come personaggio di animo risoluto e molto versato nella ragion di stato, ben si avvide della strabocchevole potenza che acquistato avea in tutta Italia Carlo I d' Angiò per condiscendenza de' suoi predecessori di lui nazionali. Laonde per darvi pronto riparo diresse le prime sue mire politiche non solo a non far crescere ulteriormente il potere del suo vicino , ma tutto si occupò ad abbassarlo. Quindi lo indusse a rinunciare al vicariato della Toscana ed al grado di senator di roma (1). E per farlo decadere dal reame siciliano avidamente abbracciò la occasione presentatasegli della congiura tanto risaputa nelle istorie, ordita dal famoso Giovanni da Procida con Pietro re di Aragona e colla regina Costanza sua moglie. Era questa figlia del re Manfredi, il quale sebbene da taluni scrittori guelfi sia caratterizzato per semplice figlio naturale dell' imperator Federico II, pure lo stesso , al riferire dei più accreditati autori, fu legittimo, giacchè l' antico scrittore anonimo della vita di esso Manfredi rapporta, che Bianca Lancia di lui madre fu da Federico sposata in presenza dell' arcivescovo Berardo, e Bartolomeo de Neocastro, scrittore contemporaneo, annovera la medesima tra le mogli legittime di quell' imperatore. Tali notizie forse non furono ignote all' erudito

(1) Riccardo Malaspina, cap. 204, Giovanni Villani.

Platina, il quale nella vita di Niccolò III narra che quel pontefice confortò il sovrano aragonese a fare ogni sforzo per ricuperare dalle mani dell' angioino l'usurpato regno, mettendogli innanzi che lo stesso per ragion di retaggio appartenea alla regina Costanza, sua consorte (1). Secondo cotesto diligentissimo autore pare incontrastabile che Niccolò III avesse per indubitato, che al suo tempo della discendenza della casa sveva non vi era che la sola regina Costanza. All' autorità del Platina fanno eco tutti i nostri storici, come anche i siciliani, gli scrittori ecclesiastici e gli altri autori italiani, come pure gli spagnuoli, i quali uniformemente convengono, che Costanza figlia del re Manfredi fosse l' unico rampollo rimasto della casa sveva dopo il tragico fine di Corradino. Nè vi dissentiscono i pontefici romani succeduti a Niccolò III, i quali nelle tante lettere e monitorii apostolici spediti contro Pietro III re di Aragona, divenuto re di Sicilia, contro la sua moglie Costanza ed i loro figli, giammai rinfacciarono loro di non appartenere ad essi il regno di Sicilia per la esistenza di altri discendenti della casa sveva. Ciò non ostante nell' anno 1745 Giovan Ermanno Schminckio pubblicò una esortazione da Pietro *de Pretio* vice-cancelliere di Corrado IV re di Sicilia fatta ad Arrigo Illustre langravio di Turingia, per indurlo a ricuperare colle sue armi il regno di Sicilia ad esso spettante, come figlio di Federico Admorso, parimenti langravio di Turingia, il quale fu figlio di Alberto, altresì langravio di Turingia, e della sua moglie Margherita, figlia dell' imperator Federico II e sorella di Corrado. Quel vice-cancelliere tra le principali ragioni che nella sua aringa adduce per muovere Arrigo Illustre alla conquista della Sicilia, rapporta che il re Corrado nel suo testamento instituisse erede in tutti i suoi regni Corradino, ed in caso che questi premorisse, gli sostituisse Margherita. Testifica ancora come testimonio presente, che Corradino stando sul palco fatale, dichiarasse erede la stessa Margherita sua zia. Sull' autorità di questa esortazione di Pietro *de Pretio* tanto il Schminckio nelle sue note, quanto il Tentzellio nella sua dissertazione sopra Federico Admorso si sono affaticati di provare anche con altre autorità di scrittori sincroni, che la monarchia di Sicilia per dritto eredita-

(1) « Petro Aragonum regi persuaserat, ut jure haereditario Constantiae uxoris suae regnum Siciliae repetere anniteretur. » Platina, in vita Nicolai III.

rio della casa sveva spettava ai langravi di Turingia e non già alla casa di Aragona. Noi non abbiamo creduto di approfondare tal quistione, per la quale ci basterà dire, che i langravi di Turingia non fecero mai alcuna mossa per ricuperare la monarchia siciliana, nè alcuna pubblica protesta per reclamarla. Onde per lo filo della narrazione storica ci siamo attaccati a quello che han creduto i pontefici romani, che erano più di ogni altro accalorati contro la casa aragonese, ed a quello che hanno avuto per indubitato i nostri sovrani aragonesi, i quali ebbero la monarchia dei regni delle due Sicilie come ereditaria della casa sveva, e degli anteriori aragonesi, che avevano regnato in Sicilia, giusta quello che rilevasi dalla Prammatica seconda *De officio sacri regii consilii* del re Alfonso, per errore de' compilatori attribuita al re Ferdinando suo figlio e successore (1). Checchè però di ciò sia, prevenuto papa Niccolò dalla morte, non vide l' esito della gran macchina, di cui era l' organo ed il motore Giovanni da Procida, il quale ciò non ostante colla maravigliosa sua destrezza la proseguì e la ridusse ad affetto, in guisa che ne avvenne quel famoso *vespro siciliano* a tutti noto e conto, onde il re Carlo perdette la Sicilia, e quei popoli si misero sotto la obbedienza del re Pietro, che sostenne il novello regno con tutte le forze di Aragona (2).

II. Veniva in quel tempo retta la cattedra di san Pietro da Martino IV, che nudriva inclinazioni e sentimenti tutti diversi da quelli di papa Niccolò III. Come francese, era egli attaccato in tutto alle parti dell' angioino, e con soverchio impeto di umano affetto lo favorì e secondò ne' suoi disegni, e con eccesso di severità con conveniente all' amorevolezza di comun pastore trattò il re Pietro d' Aragona, che alla fine difendea le ragioni comunicategli dal vincolo del sangue della sua consorte, e da quei dritti che tutte le leggi di natura e delle genti sostengono e favoriscono. Egli dunque per ridurre col terrore delle armi spirituali i Siciliani alla obbedienza del re Carlo, fulminò censure contro di essi e di chiunque li soccorresse (3). Nè lasciò di tentare ogni via per ridurre quei popoli ad accettar nuovamente l' angioino. A tal effetto vi spedì

(1) Giannon. Istoria civile, lib. 26, cap. 4, § 1 e seguenti.
(2) Giovanni Villani, lib. 7, cap. 61, Nicol. Special. Chron. Sicul. cap. 38, tom. 10, Rerum Italicarum, Muratori.
(3) Raynald. ann. 1282, dal numero 13 fino al 18.

per suo legato apostolico il cardinal Gherardo Bianco da Parma, vescovo sabinese, con amplissime facoltà (1). Ma riuscendo vani tutti i tentativi del suo legato, ed infelici le armi del re Carlo, e vittoriose quelle dell' aragonese, che oltre della Sicilia erasi impadronito di Reggio e di altre città della Calabria, volontariamente passate alla sua obbedienza (2), il pontefice lo percosse con severo fulmine di scomunica, privollo dell' antico paterno regno di Aragona (3), che conferì a Carlo Valois, secondo figlio di Filippo re di Francia (4), ed in appresso gli bandì contro la crociata (5); e per proseguirsi la guerra contro di lui, vuotò l'erario pontificio e somministrò ai Francesi ricco tesoro (6).

III. Il re Carlo per terminare ad un tratto le controversie coll' aragonese lo sfidò a combattere con lui a corpo a corpo, e destinatosi il campo di Bordeos, città della Guascogna, vi si trasferì e lasciò vicario del regno il suo primogenito, che fu poi Carlo II; ma pria di partire tanto egli che il suo figlio per gratificarsi i popoli, ed affinchè non vacillasse la loro fede, pregarono il pontefice Martino IV, ch' era il loro fermo appoggio, di trovare un modo conveniente per alleggerire i gravami de' loro sudditi (7). Giunto Carlo nel luogo della tenzone, invano vi attese il suo competitore (8). Riuscita dunque inutile la disfida, Carlo primogenito del re per portare la guerra in Sicilia avea fatto gran preparamento di genti e di legni, aiutato dallo stesso pontefice Martino, e colla sua armata navale uscito baldanzosamente contro il valente Ruggiero di Loria, ammiraglio del re aragonese, rimase prigione e fu trasportato in Sicilia (9). Non terminò con questa perdita e prigionia la disgrazia de' Francesi, ma si abbatterono maggiormente i loro animi per la morte indi a poco accaduta dell' istesso re Carlo I. Questi angustiato da tanti sinistri av-

(1) Ex regest. epistol. 15, fol. 94, Raynald. ann. 1282, num. 20 et 21.
(2) Bartolomeaus de Neocastro, tom. 13, Rer. Italic.
(3) Villani, lib. 7, cap. 86, Raynald. ann. 1284, dal num. 15 al 23.
(4) Raynald. ann. 1283, dal num. 25 fino al 35.
(5) Raynald. ann. 1284.
(6) Raynald. ann. 1283, num. 40.
(7) Vedi il Proemio dei Capitoli di papa Onorio presso il Giannone, lib. 21, cap. 1 della Storia civile del regno di Napoli.
(8) Giovanni Villani, lib. 7, cap. 85, Giacchetto Malaspina, c. 217.
(9) Giacchetto Malaspina, cap. 222, Giovanni Villani, lib. 7 cap. 92.

venimenti, siccome nota Tolomeo da Lucca (1), e scorgendo che andavano in precipizio gli affari del suo regno, e vedendosi prossimo alla fine de' suoi giorni, rinnovò le premure al pontefice per rinvenire la maniera da sgravare i suoi popoli, lasciò erede del suo regno il principe primogenito, che per camparlo dalla furia de' siciliani era stato trasportato prigioniero in Catalogna (2), e durante la sua assenza costituì balio del suo regno Roberto conte di Artois, fratello del re di Francia (3). Giunto costui nel reame, vi esercitò il baliato durante la prigionia del principe Carlo, che fu riconosciuto per re e successore del suo padre. Ed il cardinal Gherardo da Parma, come legato apostolico, ebbe anche influenza nel governo; e tanto egli che il pontefice per mandare ad effetto la commissione data dal defunto re e dal suo figlio presero conto dei gravami de' popoli, udirono i sindaci delle città e terre ed anche i baroni, che non trascurarono di farsi avanti per profittare di quelle turbolenze, e finalmente formarono alcuni capitoli che crederono atti al buon regolamento dello stato ed alle circostanze di quel tempo tumultuoso (4). Ma sorpreso papa Martino IV dalla morte non potè pubblicarli, siccome fu poi eseguito dal suo successore Onorio IV, e dal di lui nome furono detti *Capitoli di papa Onorio* (5).

IV. La infelice situazione del regno, la condiscendenza pontificia e la continua insistenza del baronaggio rese a questi cosa molto facile di vantaggiare la condizione rispetto alla succession feudale in pregiudizio della corona, gl' interessi della quale poteano dirsi lasciati in abbandono ed alla discrezione degli stranieri. Quindi è, che nel riassunto autentico dei capitoli di papa Onorio esistente nel celebre Archivio della Trinità della Cava, e fatto estrarre dai dotti Moles reggente e consigliere D. Orazio Marchese (6), si leggono tanti stabilimenti pregiudiziali ai dritti della corona e distruttivi della sovranità ed estensivi della potestà ecclesiastica, ed oltre a

(1) Ptolomaeus Lucensis, lib. 24 cap. 11.
(2) Ricobald. in Pomario, tom. 9, Rer. Italicar.
(3) Raynald. ann. 1285, num. 1 ad 5.
(4) Raynald. ann. 1283, num. 46, ann. 1285, num. 3 et 4.
(5) Raynald. ad ann. 1285, tom. 5.
(6) Tali Capitoli di papa Onorio estratti dall' Archivio del monastero benedettino della Trinità della Cava si leggono presso il Giannone, lib. 21, cap. 1, dell' Istoria civile del regno di Napoli.

ciò molti provvedimenti risguardanti articoli feudali. In questi ultimi, che sono l' oggetto del presente argomento, si vede ampliata la successione feudale nella discendente linea collaterale sino al trinepote o sia sino al sesto grado, con doversi il feudo deferire al più prossimo (1), le quali espressioni denotano di parlarsi dei feudi *de jure francorum*, ne' quali il solo maggior nato è preferito agli altri. Quindi negli stessi Capitoli viene stabilito, che coll' ordine medesimo o sia nella stessa linea collaterale discensiva si ammettessero alla succession feudale tutte le persone in simil grado congiunte (2); il che dovette risguardare i feudi *de jure longobardorum*, nella successione de' quali, come dividui non si ammette il solo maggior nato, ma egualmente tutte le persone nel medesimo grado congiunte.

V. Sebbene in tali capitoli si fosse procurato di favorire il baronaggio, pure non si ebbe il coraggio d' invitare a' feudi paterni o materni i non congiunti *ex latere feudi*, quantunque nelle concessioni non si legge la clausola *ex corpore*. Pertanto se in coteste novelle leggi fatte tutte a divozione del baronaggio non si ardì di estendere la succession feudale ai fratelli uterini, o consanguinei non congiunti *ex latere feudi*, è chiaro, come dottamente dimostra l' erudito giureconsulto d' Andrea (3), che i medesimi fossero stati esclusi dalla costituzione di Federico (4), e che false fossero le interpretazioni su tale assunto datele dai nostri feudisti. Cotesti capitoli ammisero ancora il fratello a succedere nel feudo nuovamente acquistato dal defunto fratello, qualora però non vi ostasse la legge della concessione, cioè a dire purchè il defunto ottenuto non l' avesse colla clausola nuovamente introdotta dal re Carlo I *tibi et haeredibus descendentibus ex corpore*. E per dichiararsi che questa era una novella grazia di ammettersi i fratelli nel feudo nuovo qualora non vi ostasse la formola della concessione, si soggiunse che dovesse restare abrogata qualunque consuetudine o costituzione in contrario. Il che convince che l' imperator Federico II allorchè nella

(1) Capitula papae Honorii IV, § Si aliquem, Giannone, lib. 21, cap. 1 dell' Istoria civile del regno di Napoli.

(2) Capitula papae Honorii, § Ad successionem feudi, presso Giannone, lib. 21, cap. 1, dell' Istoria civile del regno di Napoli.

(3) De Andreis, Disput. feudal. An. fratres.

(4) Constit. regn. Siciliae, lib. 3, tit. 27.

sua Costituzione (1) ammise i fratelli alla succession feudale, erasi uniformato alla legge dell' imperator Corrado, cioè ve gli avea invitati, quando il feudo fosse stato del comune padre, e non già quando fosse stato nuovo. Erronee dunque furono le interpretazioni alla di lui legge date da taluni de' nostri scrittori, i quali opinarono che Federico avesse chiamato i fratelli eziandio nella successione del feudo nuovamente acquistato.

VI. Cotesti capitoli pontificii non distrussero la Costituzione di Federico, ma soltanto rispetto ai collaterali discendenti ne ampliarono la successione dal terzo al sesto grado. La legge di Federico oltre ai figli de' fratelli non ammetteva alcun altro, ancorchè discendesse dall' acquirente del feudo. In cotesta parte la Costituzione fridericiana fu estesa al solo sesto grado discensivo, e perciò aggiungendosi tali capitoli ad essa Costituzione, la successione non si potea deferire oltre ai discendenti del fratello del morto feudatario fino al trinepote, che non oltrepassa il sesto grado, ancorchè vi fosse altro superstite in grado ulteriore discendente dal primo investito. Come Federico seguendo le tracce del re Ruggiero, che non avea voluto ammettere nella sua monarchia l' ampliazione fatta a favore del patruo nella succession feudale dall' imperator Lottario suo inimico, non parlò del patruo istesso, ed espressamente n' escluse il comun padre superstite, nè intorno a ciò i capitoli papali aveano fatto alcuna alterazione, perciò neppure in virtù de' medesimi si ammise ne' feudi la successione retrograda a favore degli ascendenti, nè per linea retta nè collaterale, ed in conseguenza restarono esclusi i padri, gli avi e gli atavi, il patruo, il patruo magno ed il propatruo magno. Sebbene in essi capitoli si dica, che si dovesse ammettere alla succession feudale tutte le altre persone al defunto barone congiunte in simile grado, pure tali espressioni non possono riferirsi ai collaterali dell' ordine superiore, tra i quali niuno è congiunto in simil grado al fratello, ma sibbene debbono rapportarsi agli stessi collaterali in linea discensiva pei feudi *de jure longobardorum*, alla legittima successione de' quali, come dividui, sono egualmente chiamati tutti i discendenti dello stesso grado, secondo che abbiamo testè accennato.

VII. In virtù della privazione fatta dal pontefice Marti-

(1) Constit. regn. Siciliae, lib. 3, tit. 27.

no IV dei regni di Aragona nella persona del re Pietro e della investitura datane a Carlo di Valois e della crociata contro di lui bandita, facendosi servire la religione alle umane passioni, Filippo re di Francia ed i suoi figli con formidabile armata terrestre e con flotta numerosa passarono in Catalogna, e vi fecero qualche conquista. Prevedendo tale tempesta il re Pietro, eravi già accorso ed avea lasciato al governo della Sicilia la sua consorte insieme col secondogenito infante D. Giacomo, che avea assunto per compagno al governo di quell'isola (1). Sebbene l' aragonese facesse contro gl' invasori franceci grandi prodezze, pure la sua sventura portò che fosse da lancia nemica offeso, e che per tal ferita poco dopo si morisse (2). In vigore del suo testamento Alfonso suo primogenito rimase re di Aragona, e Giacomo fu sovrano della Sicilia, al quale regno era già stato assunto anche in vita del padre, ed in caso che Alfonso morisse senza prole, gli fu sostituito nei regni di Aragona il re Giacomo, ed in quello di Sicilia il terzogenito infante D. Federico (3). Ecco in qual maniera il re Pietro tolse dalle mani dell'angioino il reame siciliano, e lo ritenne come retaggio della sua consorte Costanza, e per dritto ereditario lo tramandò ai suoi posteri, secondo si esprime un grave e giudizioso scrittore (4).

(1) Bartholomaeus de Neocastro, tom 13, Rer. Italic. Giovanni Villani, lib. 7, cap. 83, Pirr. in Chronic. De Jacobo, pag. 63.

(2) Nicol. Special. Histor. sicula, Rer. Italic. tom. 10.

(3) Per togliere il grave pregiudizio di alcuni autori, i quali poco accorti hanno scritto che Pietro III nel suo testamento nulla dispose della Sicilia, come di regno non suo, appoggiati forse all' autorità del Mariana e del Surita, il primo de' quali nel lib. 14, cap. 9 della sua Storia, ed il secondo nel suo indice Rer. ab Aragon. gest. lib. 2 accennarono, che Pietro non parlò nel suo testamento del regno di Sicilia, deve avvertirsi che tanto il Mariana che il Surita dissero ciò allorchè ragionarono del primo testamento del re Pietro, fatto quando egli si portò alla spedizione d' Africa, e pria che acquistasse la Sicilia, l'istorico anonimo delle cose di Sicilia, rapportato dal Rainaldi, narra che il re Giacomo fu coronato re di Sicilia in virtù del testamento paterno, e l' annalista di suo capriccio dà per falso tal testamento. Raynald. ann. 1286, n. 8, contro l'autorità di tutti gli scrittori siciliani, i quali concordemente convengono che il re Giacomo fu assunto a quel regno in virtù del testamento paterno, Pir. in Chronic. de Jacob. pag. 63, Hieron. Blanca in Comm. Petri III, pag. 661, Fazzel, Decad. 2, lib. 9, pag. 459, Surit. lib. 1, fol. 159.

(4) « Ex Constantia uxore praeter Alphonsum filium grandiorem, pa-

VIII. Se il pontefice Onorio colla pubblicazione de' rammentati capitoli si mostrò tutto sollecito per lo sollievo de' nostri popoli, altrettanto acerbo ed infesto fu verso i Siciliani. Per indurli a rompere la giurata fede al re aragonese privolli espressamente del beneficio de' pubblicati suoi capitoli, finchè tornassero alla obbedienza degli angioini, come rapporta l'Annalista (1). E ricevuta la novella che l'infante D. Giacomo per la morte del padre erasi fatto coronare re, non ostante che poco prima contro di esso e della regina Costanza sua madre avesse fulminato le censure, minacciolli terribilmente, e precettolli ad uscire dalla Sicilia fra il determinato tempo di un solo mese, sotto le solite pene delle scomuniche, ed ordinò che i Siciliani discacciar ne li dovessero, celebrando questo atto di severa ammonizione nel giorno della Cena del Signore, come si osserva nelle di lui lettere (2). Ma ciò non ostante essendo vieppiù forti quei popoli nella fede al proprio principe giurata, passato il dì dell'Ascensione, scomunicò egli solennemente il re Giacomo e la regina madre, e sottopose all'interdetto ecclesiastico tutto il regno (3). Chiamò ancora in giudizio i due vescovi che aveano assistito alla coronazione del re, li scomunicò, e poco appresso li privò della dignità episcopale per non essersi presentati in Roma (4). Ma tutte coteste severità e tutti cotesti tentativi di Onorio furono inutili, nè poterono in alcuna menoma parte intiepidire la fedeltà, il

ternae ditionis, ut paulo ante diximus (scilicet initio Siculae expeditionis) haeredem, reliquit etiam filios Jacobum, Fridericum et Petrum; Jacobum quidem regem Siciliae primum, deinde Alphonso fratre sine filiis decedente Aragoniae ditioni positum; Fridericum vero in Jacobi fratris locum Siculis regem suffectum; Siciliae enim regnum a Caroli manibus ereptum haereditario jure sibi et posteris mansit incolume. » Hieronymus Blanca in Comm. Petri III, pag. 661.

(1) « Coeterum Honorius ad pelliciendos ad officium Siciliae insulanos, aliosque rebelles edixit superioris constitutionibus beneficio privandos, nisi quam primum exuto aragonico jugo in Caroli posterorum fidem et clientelam redirent. » Raynald. ann. 1285, num. 62, ex Honor. lib. 1, epist. 92 et 95, apud eumdem ann. eodem a num. 29 usque ad 52.

(2) Ex lib. 1, epistol. current. 27.

(3) Ex lib. 2, epistol. current. 1.

(4) Ex lib. 2, epistol. 40, Raynald. Annal. Eccles. num. 9, ann. 1287, Bartholomeus de Neocastro, cap. 75, tom. 13, Rer. Italic. Nicol. Special. lib. 2, cap. 8, tom. 10, Rer. Italic.

grande ed eccessivo amore che i Siciliani aveano pel loro legittimo principe, nè smovere la loro mirabile costanza, nè il loro rispetto verso la regal casa di Aragona, esempio da commendarsi per tutti i secoli avvenire.

IX. Ma non perdono mai i sudditi coll'essere fedeli a' loro principi, ed oltre che soddisfano al proprio indispensabile dovere, si traggono dietro le benedizioni del cielo e degli uomini e le beneficenze di chi gli sperimenta costanti. Il re Giacomo a tant'amorevolezza de' suoi popoli corrispose con altrettanta regale munificenza, e tra le tante grazie loro concedute vi fu quella dell' ampliazione della succession feudale fino al sesto grado in favore de' discendenti della linea collaterale. Perchè papa Onorio dopo aver pubblicato in questo reame i suoi capitoli, e fra essi quelli a favore del baronaggio avea dichiarato, come abbiamo veduto, che del vantaggio de' medesimi goder non doveano i Siciliani quasi ch' egli fosse signore del mondo, e potesse negli stati altrui ed anche nei regni de' suoi nemici far leggi e grazie, perciò il re Giacomo per evitare le insidie e gli artificii del suo persecutore, e per non dar motivo al suo baronaggio di attaccarsi alle parti del pontefice che loro si mostrava largo dispensatore di novelle beneficenze, tolse di peso dagli stessi capitoli di papa Onorio tutto ciò che abbiamo veduto che il pontefice disposto avea circa la successione feudale collaterale fino al sesto grado in linea discendente, e ne formò il celebre suo capitolo *Si aliquem.*

X. Tra il capitolo di papa Onorio e quello del re Giacomo non vi è quasi niuna differenza nè di sostanza nè di parole, se non che nello ampliare la succession feudale fino al trinepote nel parlarsi del feudo, a cui dovea succedere il fratello superstite, nel capitolo di papa Onorio vi viene esso fratello superstite ammesso ne' feudi soli provenienti da' genitori a lui comuni, ed al fratello defunto colle precise parole *si feudum ipsum ab aliquo parente sibi et fratri communibus.* In quello poi del re Giacomo vi si leggono aggiunte le tre precise parole *sive non communibus*, colle quali viene a denotarsi che i feudi o siano stati di genitori comuni o non comuni, dovessero deferirsi ai fratelli superstiti, o fossero uterini o consanguinei, ed egualmente ammetter si dovessero alla successione feudale, o fossero congiunti o non congiunti *ex latere feudi.* Se il denotato inciso aggiunto al capitolo del re Giacomo sia stato inserito nel tempo della sua pubblicazione, perchè quel principe

estendendo quello ch'erasi dal prontefice stabilito, effettivamente volesse che il fratello superstite succedesse al predefunto nei feudi, benchè non provenienti dal comun genitore, o pure vi fosse in appresso stato intruso per malizia degli editori a fin di frodare la legge, non è della presente controversia il decifrarlo. Ciò che si dee avvertire è, che non si può dubitare della sincerità e della ingenuità dei capitoli di papa Onorio, i quali furono esemplati con tante scrupolosità nell'archivio del monastero della Trinità della Cava per la vigilante cura e diligenza dei dotti ed eruditi reggente Moles e consiglier Marchese, come da principio abbiamo accennato. All' opposto poi è indubitato, che i capitoli del regno di Sicilia non furono pubblicati per autorità sovrana ma per privato studio, e che il primo editore da' medesimi fu un tal Pietro Appulo, il quale, come avverte egli stesso nella sua prefazione, gli ebbe monchi ed imperfetti dal barone di Asaro, e dovette correggerli su di altri privati esemplari, sicchè dovette unirli ed accozzarli come gli dettò il proprio talento (1).

XI. Continuando la prigionia del re Carlo II, Odoardo re d' Inghilterra per liberarnelo imprese ad appaciare le discordie di Aragona e di Francia, come congiunto di parentela ad amendue quelle case, e sebbene avesse tra esse conchiuso la pace con assenso ancora dei messi apostolici, che la conobbero giusta e ragionevole, pure il pontefice Onorio IV invece di metter fine alle turbolenze, non solo non l' approvò, ma la dichiarò nulla, ingiusta ed irragionevole, come si vede nelle sue lettere (2). Ma morto papa Onorio, e succedutogli Niccolò IV, questi appena giunse al pontificato, minacciò le solite scomuniche ed altre pene temporali ad Alfonso quante fiate tra sei mesi non andasse egli in giudizio per dedurre le sue ragioni per l' Aragona e per quelle ancora della Sicilia (3). Sebbene quel principe gl'inviasse ambasciatori, pure i medesimi non furono ascoltati, ed il papa concedette le decime dei beni ecclesiastici nella Francia al re Filippo per di-

(1) Apulus in praef. et conclus. Cap. regni edit. ann. 1485, Francisc. Testa, De ortu et progressu juris siculi, pag. 15, cap. reg. Sicil. tom 1.

(2) Apud Raynald. ann. 1286, num. 13, et ann. 1287, num. 4, 5 et 6.

(3) Le lettere monitoriali di papa Niccolò IV dirette al re Alfonso si leggono nel Surita, lib. 2, ex lib. 1, Regest. Epistol. 6, Raynald. ann. 1288, num. 13 et 14.

scacciarlo a forza d'armi dall'Aragona, e sterminare e spogliare dei regni patrimoniali tutti i figli di Pietro III (1). Si rivolse parimenti contro al re Giacomo, e seguitando le vestigia del suo predecessore, lo ammonì colle solite minacce delle pene spirituali, e poco dopo contro di esso confermò le scomuniche e lo interdetto (2). Veduta il re d'Inghilterra e di Aragona l'avversione che il pontefice Niccolò IV aveva per la pace, pensarono di conchiuderla tra loro. A tal effetto tennero un solenne congresso in Olerone, ove conchiusero la sospirata concordia e la liberazione del re Carlo. Le principali condizioni in sostanza furono, che Carlo desse per ostaggi al re di Aragona tre suoi figli, che pagasse trentamila marche d'argento, che procurasse da Carlo di Valois la rinuncia delle pretensioni che per le investiture papali avea sulla corona aragonese, che lasciasse la Sicilia al re Giacomo fratello di Alfonso, e che il re Carlo non eseguendo nel termine di un anno i convenuti patti, dovesse restituirsi prigioniero. Era il re Carlo stanco della lunga sofferta prigionia, e perciò di buon animo acconsentì alla pace ed agli articoli in essa contenuti, e fu lasciato libero (3). Ricuperata egli in tal guisa la sua libertà, si presentò al pontefice, che con sua bolla espressamente gli proibì la esecuzione della concordia, ed a tale oggetto la dichiarò nulla, ingiusta e di niun valore (4).

XII. Ritornato Carlo II nel regno subito si avvide che nella sua assenza il pontefice Onorio IV, al cui predecessore, Martino IV, egli ed il suo genitore aveano soltanto commesso di trovar la maniera di sgravare dalle taglie e gravezze i popoli, passato avea di molto i limiti della commessa, ed erasi avanzato a dilatare la giurisdizione ecclesiastica ed a conceder segnalate grazie ai baroni su i feudi che formavano la principale parte dello stato, perciò non si credette obbligato ad avere per rato il di lui fatto. Per non pregiudicare dunque alle sue ragioni e preminenze regali, sebbene gli sembrasse espediente di espressamente rivocare la bolla pontificia per non offendere la memoria del suo autore, che gli era stato insigne benefattore, pure non permise che la medesima avesse nel suo regno vigore alcuno; anzi taluni autori sostengono,

(1) Ex lib. 1, epistol. 48.
(2) Ex lib. epistol. current. 1, Raynald. ann. 1288, num. X et XI.
(3) Rymer, Acta pub. Angliae, Raynald. Annal. Ecclesiast. ann. 1288.
(4) Raynald. tom. 14, in appendic. fol. 625, § Reperimus.

che dal pontefice Niccolò avesse ottenuto il permesso di sospenderla. Ma comunque ciò andasse, egli è incontrastabile che dal ritorno del re Carlo II nel suo reame nè la bolla nè i capitoli di papa Onorio ebbero esecuzione alcuna, come prova ad evidenza l' autore della storia civile (1).

XIII. Quell'ampliazione dunque che il pontefice Onorio avea fatto co' suoi capitoli per la succession feudale nella linea collaterale discendente pel baronaggio del nostro regno con escluderne quello della Sicilia, non ebbe appresso noi forza o fermezza alcuna, siccome all' oppposto la ottenne in quell' isola governata dal re Giacomo suo inimico, il quale per adattarsi alle circostanze del tempo e per gratificare i suoi feudatari adottò la legge del suo persecutore. Ecco come vanno le umane vicende: quel beneficio che il pontefice apprestato avea al nostro baronaggio in esclusione del siciliano, ai nostri feudatari non giovò, perchè ottenuto si era da potestà estera ed illegittima per l' eccesso del mandato, ed i Siciliani che ne furono espressamente esclusi dal pontefice, lo goderono e tuttavia ne risentono i vantaggiosi effetti per averlo conseguito dal proprio e legittimo sovrano. Sebbene i nostri principi successori al re Carlo II avessero al nostro baronaggio conceduto altre grazie intorno alla successione de' feudi, de' quali non è qui luogo ragionare per essere estranei al nostro argomento, pure i medesimi non giunsero mai a comprendere il sesto grado dei collaterali.

CAPITOLO XIII.

Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal re Federico di Aragona col celebre suo capitolo Volentes.

I. Per venire nella piena intelligenza della legge colla quale il re Federico di Aragona, rivocando le Costituzioni del re Ruggiero e dell' imperator Federico II suo proavo, permise al baronaggio siciliano di potere alienare i feudi e contrattare su de' medesimi, fa mestieri accennare com'egli pervenne al possesso del regno di Sicilia, ed in quali circostanze pubblicasse il suo Capitolo, che forma l' oggetto principale della nostra fatica e della lunga noia data al lettore. Ripigliando perciò il filo della storia, e tornando alla pace in Olerone conchiusa

(1) Giannone, lib. 12, cap. 1, Storia civile del regno di Napoli.

tra i Francesi ed Aragonesi per maneggio del re d'Inghilterra, non ebbe la medesima effetto per la disapprovazione datale dal pontefice Niccolò IV. Laonde il re Carlo II portossi in Francia per trattar nuovo accordo con Alfonso re di Aragona. Coll'assistenza pertanto de' legati apostolici e degli ambasciatori fu tra questi due principi ultimato un nuovo trattato. Le principali condizioni del medesimo risguardano la restituzione dei figli del re Carlo, ch' erano tuttavia in ostaggio, la rinunzia che Carlo di Valois avrebbe fatta di tutte le sue pretensioni sopra il regno aragonese, e la promessa di Alfonso di non dare per la Sicilia aiuto alcuno al fratello re Giacomo, il quale fu escluso da tale trattato, ed il suo regno rimase quasi abbandonato agli Angioini (1). Poco dopo tal nuova pace nel fior dell'età mancò di vivere il re Alfonso e portatasene la novella al re Giacomo, questi all'istante si partì dalla Sicilia, e lasciandovi suo vicario l'infante D. Federico, suo minor fratello, colla regina Costanza comune madre, felicemente approdò in Barcellona per ottenere la corona di quei regni. Se gli oppose con vigore il papa per impedirgli il possesso dei reami di Aragona, ed a tale effetto scrisse varie lettere a' vescovi perchè non giurassero fedeltà al nuovo re (2). Scrisse ancora allo stesso Giacomo, a cui destinò un tal notaio Guglielmo da Montaguto con una giuridica ammonizione, intimandogli che fra quattro mesi lasciasse la Sicilia, e che non mettesse mano al dominio di Aragona sotto gravissime pene spirituali e temporali (3). Ma non ostante tutte coteste gravi e gagliarde minacce, i popoli aragonesi, appena giunto il novello loro sovrano, lo acclamarono con allegrezza universale e gli fecero prendere la corona (4).

II. Entrato Giacomo al possesso del regno aragonese, ad istanza del re Carlo II fu per parte del papa, de' re di Francia e d'Inghilterra sollecitato a rilasciare il regno di Sicilia all'angioino in virtù della pace conchiusa con Alfonso suo fratello, per eredità del quale era egli in que' regni succeduto.

(1) La capitolazione di tal pace è rapportata da Bartolomeo da Neocastro, cap. 119, tom. 13, Rer. Italicarum, Nicol. Special. Histor. sicul. lib. 2, cap. 17, tom. 10, Rer. Italic.

(2) Ex lib. 4, epistol. current. 41, apud Raynald. ann. 1291, num. 52.

(3) Ex epistol. 47, lib. 4, et epist. 48, 49, 50 et 51, Raynald, in appendic. tom. 14, fol. 631.

(4) Mariana, lib. 14, cap. 15, Surita, lib. 2, ann. 1290.

Si schermì re Giacomo col dire di non esser tenuto alle condizioni, alle quali avea consentito il fratello con tanto pregiudizio della corona di Aragona, nel possesso della quale trovavasi egli non come erede del fratello, ma come figlio del re Pietro (1). Per tale replica si ebbe per rotta la pace, e si rinnovò nella Calabria ostinata guerra tra i re Carlo e Giacomo. Ma morto il pontefice Niccolò IV, e rimasta vacante per le contese de' cardinali la Sede apostolica per due anni e mesi, e mancato in tal tempo al re Carlo il favore pontificio, si diede luogo tra esso ed il re Giacomo ad una tregua (2), la quale poscia partorì un trattato di pace confermata dal santo pontefice Celestino V, eletto dopo due anni e mesi di vedovanza della Chiesa. Dalla bolla confermatoria di quel papa se ne ravvisano le condizioni, le quali in sostanza furono, che si sarebbero annullate le sentenze di scomunica e d'interdetto proferite contro la casa e popoli di Aragona, che Carlo di Valois rinunciar dovesse alle sue pretensioni, che restituir si dovessero i figli di Carlo II che ancor erano in ostaggio, che il re Giacomo dopo il giro di tre anni avrebbe depositato la Sicilia in mano del pontefice, il quale avrebbela ritenuta per un solo anno a fine di darla poi col consenso dello stesso re Giacomo a chi per dritto e ragione si sarebbe giudicato appartenere (3).

III. Ma il pontefice Celestino per guadagnare colla sua vita solitaria e contemplativa il regno celeste rifiutò il soglio pontificio, e perciò non ebbe esecuzione la pace da esso approvata tra i due re contendenti, e l'Aragona seguitò a gemere

(1) Costanzo, lib. 3, Carus. Historia sicula, part. 2. vol. 2, lib. 2, Raynald. ann. 1291.

(2) Surit. in indic. Rer. Aragonensium, lib. 2, pag. 142, ann. 1293.

(3) Di questa pace confermata dal pontefice Celestino V pochi dei nostri e degli esteri storici si sono fatti carico, e la maggior parte, come il Costanzo, lib. 3, il Fazzello, Decade 2, lib. 9, cap. 2, pag. 462, e Mariana, lib. 14, cap. 17, hanno creduto che la pace tra il re Giacomo e Carlo II fosse conclusa solamente per opera di Bonifacio VIII. E così anche sulle prime credette il nostro Giannone nel lib. 21, cap. 3 della sua storia civile, sequendo i menzionati storici, ma poscia avvertito dello abbaglio nelle sue addizioni si fece carico di tal pace anteriore. La bolla di Celestino è rapportata dal Rainaldi, dal quale anche viene registrata altra bolla, che lo stesso Celestino V scrisse al re Giacomo invitandolo ad abboccarsi con esso, che stava in Napoli per ultimare l'affare. Raynald. in appendic. tom. 14, pag. 632.

sotto l'ecclesiastiche censure. Il re Carlo poi tutto si adoperò affinchè la elezione del novello comune pastore cadesse in persona sua dipendente, qual era il cardinal Gaetano, che, divenuto pontefice, si nominò Bonifacio VIII. Questi per mostrare gratitudine a chi aiutato lo avea a salire sulla cattedra papale, impiegò tutta l'apostolica autorità per indurre il re Giacomo a rinunciare la Sicilia senza tante riserve. Le circostanze di Giacomo erano molto opportune per piegarlo alle sue voglie. Trovavasi egli in guerra col re di Castiglia, veniva minacciato d'invasione dal re di Francia, i popoli che aveano grande spavento delle pene spirituali, mal volentieri soffrivano di stare interdetti, e per resistere a tutti cotesti nemici ed insieme guerreggiare col re Carlo per conservarsi la Sicilia non avea egli forze tali da mantenere in tante parti le corrispondenti necessarie armate. Laonde spedì in Roma ambasciatori con piena potestà per trattare e conchiudere la pace. Fu questa per destrezza del pontefice stabilita con condizioni non solo più dure di quella confermata da Celestino V, ma eziandio con patti più svantaggiosi dei contenuti nella precedente convenzione fatta coll'estinto re Alfonso. Imperocchè il re Giacomo si obbligò di cedere allora per allora la Sicilia, e di darne anche il possesso, e restituirla in quella stessa maniera che posseduta l'avea Carlo I d'Angiò (1). Il pontefice per vieppiù allettarlo ad acconsentire a sì duro sacrificio, segretamente gli promise d'investirlo delle isole della Corsica e Sardegna (2).

IV. Tal concordia quanto fu applaudita da coloro che ne ricevean profitto, altrettanto fu riprovata dalle persone sennate, e detestata dai Siciliani, i quali giudicarono l'estremo dei mali di ritornare sotto il giogo francese, come notò elegantemente il Mariana (3), e per rimoverne il re Giacomo gli spedirono solenne ambasceria. Giunti gli oratori in Ispagna trovarono il sovrano aragonese fermo nella presa risoluzione; ma tali e tante furono le lagrime di essi, che quel re finalmente disse loro, che sebbene la pace era già conchiusa, pure l'infante D. Federico suo fratello avrebbe potuto ben provvedere agli affari della Sicilia. Ritornati i legati in quell'isola, e tro-

(1) Giovanni Villani, lib. 8, cap. 13, Raynald. ann. 1295, num. 21.

(2) Surita in indic. lib. 2, pag. 142, et lib. 5, pag. 10, Mariana, lib. 14, cap. 17.

(3) » Siculis..... extremum malorum putantibus ad Gallorum imperia redire. » Mariana, lib. 14, cap. 17.

vato l'infante D. Federico attorniato da' magnati e signori del regno, gli fecero note le risposte del re Giacomo, udite le quali Federico volgendosi agli astanti, disse con regal franchezza ad alta voce, che il re Giacomo suo fratello avea lasciato e donato ciò che non era suo, e che il regno per la disposizione del padre e del re Alfonso comune fratello spettava a se per ogni dritto e ragione. Dopo aver dunque Federico solennemente dichiarato di appartenere a lui quell'isola per retaggio paterno e per disposizione del fratello, ed essere suo proprio ed ereditario quel regno, con allegrezza di tutti gli ordini fu subito acclamato e coronato re della Sicilia, come distintamente rapporta Lucio Marineo (1). Che l'infante D. Federico fosse dai popoli siciliani riconosciuto per loro legittimo signore non solo in virtù del testamento paterno, ma eziandio in vigore dell' ultima disposizione del defunto re Alfonso suo fratello, lo testifica eziandio l' elegante storico Geronimo Surita (2).

V. Per verità, la cessione del re Giacomo non potea per pubblica ragion di stato aver vigore alcuno. Nè tampoco egli per civil dritto potea ceder altrui ciò che suo più non era. La Sicilia per legittimo retaggio dai Normanni passata era agli

(1) « Fridericus autem, legatis auditis, proceres, qui aderant, et omnes equites oculis circumspectans: Magna, inquit, liberalitate rex Aragonum frater meus usus est, proceres, summo quidem principe digna, sed inani tamen et prorsus inutili. Nam qui rem promittit alienam aut certe delirat, aut jocatur, et dandi voluntate non habet. Is vero, qui hujusmodi promissa munera se sperabat habiturum stultus et fatuus haberi debet. Jam scitis, equites, vestrae Siciliae, et patriae regnum nobis ab Alphonso fratre testamento fuisse relictum, sicut, et illud Aragonum fratri meo Jacobo. Non dedit ergo rex Aragonum Carolo Siciliae regnum, quod dare non poterat. Ille igitur si munificus esse velit, Aragonum regnum suum, cui velit renunciet. Nos vero nostrum tuemur. Haec cum dixisset Siculos hortatur ad regni defensionem, cunctis exultantibus ab episcopo cephalensi statim coronatus, vivos cogere, et arma parare coepit. » Lucius Marineus, lib. 11, De reb. Hispan. pag. 396.

(2) « Proceres siculi, siciliensiumque civitatem procuratores, et primarii, qui aderant Aragonii, Catalumque viri maxima ejus urbis aede de Friderico in regem adsciscendo referunt, Regioque nomine Rogerius Lauria eum appellat, asserens id vi, nutuque provvideri divino, et testamento regis Alphonso fratris praejudicando esse, atque universorum siculorum consensu praecautum. » Surit. in Indic. rer. ab. Aragon. Reg. gest. lib. 2.

Svevi, se le ragioni di questi trovavansi tramandate nella figlia del re Manfredi, alla medesima spettava quel regno, ancorchè vendicato dal re Pietro suo marito col sangue de' suoi Aragonesi. È vero, ch'esso re Pietro disposto ne avea come di un regno di sua conquista, e lasciato l'avea al re Giacomo, ma colla legge di doverlo passare all'infante D. Federico, quando il primogenito Alfonso re d'Aragona premorisse senza figli, e Giacomo subentrasse nei regni paterni. Alfonso istesso nel chiamare Giacomo ai regni d'Aragona secondo la disposizione del padre, prescrisse che la Sicilia spettar dovesse all'infante D. Federico. Essendo dunque Giacomo entrato al possesso della corona aragonese, niun dritto potea più vantare sulla Sicilia, ancorchè si voglia risguardare come una semplice conquista del padre, mentre questi in tal caso vi avea sostituito l'infante D. Federico, e molto meno potea a suo talento disporre vivente ancora la regina Costanza sua madre, di cui sola potea dirsi propria e legittima la successione di quel reame. Se dunque niuna ragione potea al re Giacomo appartenere sopra un regno ch'era di sua madre, e se quantunque considerar si voglia come una novella conquista del padre, pure cessato era ogni suo dritto in virtù della paterna disposizione, e qual profitto recar potea agli angioini la cessione da lui fattane? Oltre a ciò il re Carlo II allorchè ricuperato avea la libertà, solennemente rinunciato avea alla Sicilia, onde contro ogni giustizia e ad onta de' propri giuramenti egli valevasi della mano del pontefice per toglierla agli Aragonesi. Da tutti gli uomini spassionati e giusti estimatori delle cose fu reputata iniqua ed irragionevole la legge imposta al re Giacomo di restituire un regno che non era suo, vivente la regina Costanza sua madre, pei dritti della quale era entrata nella casa aragonese (1). Qual giustizia, qual pietà, qual ragione potea mai considerarsi in questa pace, laddove coll'avere l'aragonese promesso di mettere altri in possesso di quel reame, erasi obbligato a far guerra contro la madre e contro il proprio sangue? Ma se per una parte fu accagionato di perversità e d'ingiustizia il trattato di Giacomo, dall'altro canto quel principe fu degno di qualche scusa, se spaventato dall'orrore delle scomuniche, dubitò che i suoi regni patrimoniali per tanto tempo sottoposti all'interdetto violassero la pietà o nella religione mancassero, e perciò credette semplice atto di

(1) Angelo di Costanzo, lib. 3.

prudenza rilasciarsi a quella legge che gl'imponea il pontefice a fine di restituire i sacri ministeri ne' suoi stati e sollevare i suoi popoli. Nè disperava, come si espresse nella risposta data ai legati siciliani, che per divina clemenza difese avrebbe le proprie ragioni il fratello Federico nella Sicilia, e che conservata sempre l'avrebbe ai posteri del proprio sangue.

VI. Perchè non è solito il cielo a seconda degli umani disegni rivolgere le altissime sue disposizioni, la Sicilia non fu perduta nè si tolse agli Aragonesi. Sebbene infiniti furono gli sforzi ed i tentativi dei nostri re angioini, e specialmente dei romani pontefici e de' loro seguaci per privarne Federico, già divenutone re, pure questi, sostenuto sempre dai suoi fedeli Siciliani, a dispetto di tutti i maneggi de' suoi formidabili nemici la ritenne come suo regno ereditario, come tale lo trasmise a' suoi posteri, secondo la espressione di un giudizioso autore (1). Per cotesta instancabile costanza e fedeltà verso il loro legittimo principe, bersagliato dalle armi dei suoi potenti rivali, ed afflitto dai fulmini del Vaticano, sostenuto però dalla ragione e protetto specialmente dal Sommo datore e sostenitore de' regni saranno i Siciliani in tutti i secoli degni di perpetua lode, e vorrei che la mia voce non fosse così debole e fioca per fare altamente risonare il loro nome glorioso.

VII. Il magnanimo cuore del re Federico fu ben sensibile all'amorevolezza e costanza de' suoi popoli, e non trascurò di dimostrarlo con tante particolari grazie a' suoi sudditi concedute, che si leggono nelle sue leggi, e che inutile qui sarebbe lo annoverare ad una ad una. L'argomento però che ho per le mani, mi chiama a ragionare del celebre Capitolo *Volentes*. Quel principe dunque dopo avere colle precedenti leggi dato sesto agli affari dello stato e agl'interessi della corona, affinchè non gli mancassero gli opportuni mezzi, onde resistere a' suoi nemici che da ogni lato lo circondavano, volle dare un segno della sua regale munificenza al suo baronaggio, che lo assistea e difendea col suo valore e colla sua fedeltà, della quale avea dato continue riprove a tutti i suoi predecessori aragonesi. Trovandosi pertanto colle precedenti leggi dell'imperator Federi-

(1) « Fridericus verozcujus animi magnitudinem nulla umquam inflectere potuit adversa fortuna, omnino in se objecta tela vi sua, ac virtute perfregit. Tandem Siciliae regno, quandiu vixit, potitus est, et posteris suis haereditatem constituit. » Hieron. Blanca in Friderico.

co II, suo proavo, in conferma dell'antecedente Costituzione del re Ruggiero vietato a' baroni di poter alienare o far contratti su de' feudi, esso re Federico le rivocò ; ed affinchè i baroni potessero provvedere ai loro bisogni , ne permise la distrazione con quelle condizioni che saremo per dire nella seconda parte, alla quale già siamo pervenuti.

PARTE SECONDA

CAPITOLO I.

Vera intelligenza del Capitolo Volentes.

I. Si è già nella prima parte veduto qual sia la origine dei feudi, quale loro natura ed essenza, come da temporanei divenissero vitalizi, indi si trasmettessero ai successori, in qual maniera sorgessero le loro abusive alienazioni, sotto quali condizioni si tollerassero e con quali leggi si frenassero: riesce ora facile cosa venire alla piena intelligenza del Capitolo *Volentes*, del quale abbiamo già premesso un abbozzo nella stessa prima parte. In tempo della pubblicazione di tal Capitolo erano nella Sicilia per legge dell'imperator Federico II ammessi alla successione feudale i discendenti in linea retta fino allo infinito, ed in linea collaterale non solo sino al terzo grado stabilito dall'istesso imperatore, ma eziandio sino al sesto per l'ampliazione fattane dal re Giacomo col noto suo Capitolo *Si aliquem*, ed in mancanza di tal grado doveano i feudi o i loro usufrutti ritornare alla corona, di cui era e tuttavia è la loro proprietà. Nè senza il preventivo sovrano permesso poteano in alcuna menoma parte minorarsi, alienarsi o soggettarsi ad alcun obbligo o passarsi agli estranei, nè per contratti tra vivi, nè di ultima volontà per la legge pubblicata dal re Ruggiero fondatore della monarchia, e per le costituzioni dell'imperatore Federico II, confermative della medesima. Rispetto dunque ai feudi due essendo le leggi fondamentali di quel regno, una regolatrice della successione, l'altra proibitiva della facoltà di alienare, della prima il re Federico nè punto nè poco parlò in quel Capitolo, e per conseguenza la lasciò nel pieno suo vigore, ed alla seconda soltanto rivolse i suoi provvedimenti. Volendo egli dunque, come altrove accennammo, rimunerare la fedeltà ed affettuosa devozione de' suoi baroni usata a lui ed ai sovrani aragonesi, suoi predecessori, dichiarò che, ad oggetto che i suoi feudatari provveder potessero ai loro bisogni ed emergenze, senza lesione però dei dritti sovrani, egli

correggeva le costituzioni dell'imperator Federico II suo proavo, vietanti le alienazioni de' feudi, e stabiliva che qualunque barone potesse senza il precedente regale assenso pignorare, vendere, donare, permutare e lasciare anche per ultima volontà gl'interi suoi feudi o quella intera parte feudale che avesse nelle baronie (1).

II. Allorchè ragionammo delle abusive alienazioni de' feudi (2) vedemmo che le medesime per l' assenza degl' imperatori, o per la debolezza dei re d' Italia, finchè Lottario non le abolisse, aveano effetto quando il feudatario distraente avesse discendenti, altrimenti in loro mancanza erano rivocate, ed i feudi distratti ritornavano al signore diretto, ed erano tollerate purchè si facessero per metà ed anche talvolta per intero, secondo le particolari costumanze de' luoghi, e con darsi ora *ad proprium* ora *ad libellum*. Rilevammo altresì, che per non alterarsi la qualità del feudo e del servigio annessovi, i feudi dell'ordine superiore non poteano trasferirsi al feudatario del grado inferiore, e che per non pregiudicarsi la reversione al signore diretto n' erano escluse le chiese, la successione delle quali non viene mai a mancare. Osservammo ancora, che in occasione di tali alienazioni i signori proprietari in segno del loro diretto dominio riscuotevano alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno aveano la prelazione sulla vendita già stabilita per lo stesso prezzo tra le parti convenuto. Vedemmo parimenti, che non si dava feudo senza investitura e senza giuramento di fedeltà e senza esserne il possessore riconosciuto dal signore diretto, in morte del quale

(1) « Volentes igitur comites, barones et nobiles comitatus, baronias, et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus, baronis, et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione jurium subvenire intuitu servitiorum, quae dominis regibus Siciliae praedecessoribus nostris, et nobis devotione non modica contulerunt, et conferre poterunt in futurum, constitutiones divi augusti imperatoris Friderici, proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae, corrigentes, statuimus, quod comes, baro nobilis, seu feudatarius quilibet feuda tenens a curia nostra, seu quamdam partem feudi absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae feudum suum integrum, seu quotam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare. » Cap. regni Siciliae, cap. *Volentes*, lib. 3, cap. 28, in princip.

(2) Capitolo V della prima parte di questa Dissertazione, § 5 et seq.

erano perciò i feudatari obbligati di rinnovare il giuramento di fedeltà e la investitura entro un anno ed un giorno, altrimenti decadevano dal feudo, ed il medesimo obbligo correa quando il feudatario successore subentrava al suo predecessore, e, se mancava, incorrea nella stessa pena di caducità. Finalmente dichiarammo che, sebbene nei ducati, marchesati e contadi, ch' erano dignità dello stato, i possessori si usurpassero la facoltà di tramandarli ai loro discendenti, pure l'imperator Federico I ne proibì ogni divisione, e volle che tali dignità pervenissero ai successori intere ed individue, affinchè colle tante divisioni e suddivisioni non si rendesse più difficile la loro reversione in beneficio dello stato.

III. Tutte coteste consuetudini e leggi feudali volle il re Federico tener presenti, ed alle stesse in tutto o in parte uniformò il disposto del suo Capitolo. Quindi nel permettere al suo baronaggio le alienazioni de' feudi, incominciò dal volere salvi ed illesi tutti i dritti della corona (1), la quale dichiarazione principalmente contiene la riserva del dritto della reversione in caso di mancanza de' successori, giacchè nei feudi questa è prerogativa insita al dominio diretto, e la essenza delle baronie porta che le stesse in mancanza della discendenza del barone debbano ritornare al proprietario, dritto che si conservò inviolabile anche in mezzo ai tanti abusi introdotti nella Lombardia. Fatta dunque nel principio della legge tale dichiarazione, permise quel sovrano che i suoi feudatari alienar potessero i loro feudi o contrattare su de' medesimi. Ma perchè previde che con tale ampia facoltà si sarebbero di molto pregiudicati e diminuiti i dritti della sua corona tanto per la reversione, quanto pei servigi dovuti, se i baroni con tale general grazia avessero potuto colle loro disposizioni dividere e suddividere le loro baronie, perciò quel saggio principe ne circoscrisse i limiti. E adottando quanto l'imperatore Federico I avea ordinato rispetto ai ducati, marchesati, contadi ed altri feudi di dignità, che divider non si potessero, ma che interi ed individui pervenissero ai successori, e lasciando fermo quel che Ruggiero nella fondazione della sua monarchia avea stabilito, e confermato si era dall' imperator Federico II di non potersi i feudi diminuire, nel dar egli al suo baronaggio il permesso di alienare espressamente prevenne che

(1) « Absque nostrorum laesione jurium, » Cap. *Volentes* in princip. ibid.

il feudatario potesse vendere, donare e legare i suoi feudi e quelle parti feudali che avesse nelle baronie, ma per intero e non già in parte, con doverle però trasferire in una stessa persona, con rimanere le baronie istesse indivise ed intere le loro parti, e con restare interi ancora i servigi dovuti (1). Per non confondere poi l'ordine de' feudatari e non pregiudicare la qualità de' feudi, ordinò che le alienazioni far si potessero in beneficio di persone egualmente degne e nobili che i distraenti, e a fine di conservare, per quanto si potea, alla corona il dritto di reversione, proibì che alienar non si potessero alle chiese (2), qual divieto fu ancora uniforme al suo precedente Capitolo ventiquattresimo (3), col quale inibite avea simili alienazioni a pro delle mani morte a tenore della costituzione (4) del suo proavo imperator Federico II, ultimamente nell' anno 1769 rinnovata e migliorata dal nostro augusto provvidentissimo re Ferdinando IV. Di più ordinò, che in segno del diretto dominio se gli pagasse la decima del prezzo che per la distrazione del feudo si sborsasse (5), e che si dasse la prelazione per un solo mese (6), abbreviando l'anno contenuto

(1) « Feuda tenens a curia nostra seu quamdam partem feudi absque permissione, seu licentia celsitudinis nostrae feudum suum integrum, seu quotam partem praedictam poterit pignorare, vendere, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eamdemque personam..... In his tamen, et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae feudorum, servitiis, et integris juribus nostrae curiae semper salvis in feudo ipso indiviso, et integro perdurante. » Cap. *Volentes*, ibidem.

(2) « Et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eamdemque personam digniorem, vel aeque dignam, seu nobilem sicut venditor, seu alienator idem extiterit, praeterquam in ecclesias et ecclesiasticas personas. » Cap. *Volentes*, ibidem.

(3) Capitula regni Siciliae, lib. 2, cap. 24.

(4) Constitut. regni Siciliae, lib. 3, tit. 29.

(5) « Dummodo de pecunia venditionis ipsius integre decima fisco nostro solvatur..... Si vero feudum in permutatione devenerit, et pecunia intervenerit in permutatione praedicta, quod de pecunia ipsa in recognitionem nostri dominii, in feudo vendito, seu forsitan permutato decimam habeat fiscus noster. » Capit. *Volentes*, ibidem.

(6) « Ita tamen quod tempore venditionis feudorum hujusmodi majestati nostrae liceat pro praetio venditionis ipsius convento inter contrahentes eosdem dictum feudum emere. Ita quod si intra mensem unum a die quo ad notitiam nostram pervenerit, numeradum, feudum praedictum, vel quotam partem non elegerimus emere, et praetium solvere ut praedicitur venditio valeat, et sit firma, nunquam per nostram curiam in posterum infringenda. » Cap. *Volentes*, ibidem.

nel dritto feudale. Ad oggetto che il nuovo acquirente riconoscesse il suo supremo dominio e la proprietà della corona, ed il sovrano sapesse in mano di chi fosse l'usufrutto de' fondi dello stato, e non ignorasse i suoi fedeli da' quali prestar se gli dovesse il servigio militare, comandò che a tenore delle consuetudini feudali i novelli possessori de' feudi, o coloro a' quali se ne facesse la traslazione, dovessero dentro l'anno prestare al principe il loro giuramento di fedeltà e di omaggio (1). Conchiuse finalmente ripetendo quello che nel principio del Capitolo avea con termini chiari espresso, ch' egli volea salvi i dritti della sua corona (2), la quale duplicata dichiarazione risguardava principalmente la riserva del dritto di riversione delle baronie in mancanza de' successori in grado.

IV. Secondo il vero linguaggio feudale sebbene il re Federico volesse che i feudi del suo regno e quelle parti di baronie che spettavano ai feudatari restassero intere ed indivise, pure rispetto alle loro alienazioni tolse di mezzo le costituzioni dell' imperator Federico II che le vietavano e che confermavano l' anteriore costituzione del re Ruggiero, ed abolì ancora le altre consimili degl' imperatori Federico I e Lottario II contenute ne' libri feudali, se pure le medesime avessero avuto luogo nella Sicilia. In somma restituì i baroni in quel primiero stato in cui erano prima della legge di Lottario, di potere alienare i feudi, riservando quasi tutte quelle stesse condizioni colle quali prima se n'erano tollerate nella Lombardia le distrazioni, e permettendo in sostanza ai feudatari di poter distrarre per intero le loro baronie o quelle parti che sulle medesime loro spettassero, purchè avessero successori in grado, le trasferissero in persone egualmente degne, n' escludessero le chiese, dassero al signore diretto la prelazione, gli pagassero il passaggio o sia *laudationes*, o la decima in ricognizione dell' alto dominio che vi rappresentava

(1) « Et nostra majestas ab emptore praedicto recipiat fidelitatis, et homagii tanquam a barone seu feudatario solitum juramentum. Sed si alio quam emptionis titulo feudum praedictum alienari contigerit, ut praedicitur, persona, in qua fuerit alienatum intra annum numerandum a tempore alienationis ipsius, nostram adeat majestatem, et in manibus nostris fidelitatis, et homagii pro feudo praedicto praestet solitum juramentum. » Cap. *Volentes*, ibidem.

(2) « Servitiis et integris juribus nostrae curiae semper salvis. » Cap. *Volentes*, ibidem.

e restasse alla corona illeso il dritto di reversione in mancanza dei successori. Pertanto altra differenza non vi fu tra le antiche abusive alienazioni tollerate nella Lombardia e quelle permesse dal re Federico, che le prime per mancanza del consenso del proprietario faceansi con abuso e contro la essenza del feudo, la quale richiede che l' usufruttuario non possa alienarlo senza il permesso del padrone diretto, e le seconde si faceano legittimamente ed a tenore delle leggi feudali in virtù dell' assenso generale accordato dal Capitolo. Questo è quell'assenso della legge che noi chiamiamo *in forma communi*, a differenza dell' altro speciale che si dice *in forma dispensativa*. Sicchè il di lui assenso essendo stato generale, altro non opera che rimuovere l' ostacolo della legge rispetto al solo divieto dell' alienazione, la quale solamente possa aver il suo effetto, quando vi siano successori in grado. Nè tale assenso può contenere una deroga rispetto alla reversione ed alle altre leggi feudali, per le quali è mestieri di una specifica ed espressa dispensa del principe, che la conceda colla pienezza della sua potestà, con intera cognizione e con tutte quelle precise dichiarazioni che in simili casi si richiedono, circostanze tutte che non possono indursi per mera interpretazione ed ampliazione di quel Capitolo.

CAPITOLO II.

Come s' interpretasse da' primi feudisti siciliani il Capitolo Volentes, *e s' introducesse la distinzione de' feudi di forma stretta e larga.*

I. Sebbene in tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes* fossero già surte in Italia le scuole feudiste, e le medesime avessero avuto per unico scopo di favorire colle loro strane interpretazioni i baroni italiani e tutta sconvolgere la vera ragion feudale, pure da tal disordine, come altrove accennammo, fu per molto tempo esente il regno di Sicilia, ove non prima della fine del secolo decimoquarto incominciò a sentirsi la magistrale voce degli scrittori feudali, nè immediatamente che vi si aprì la loro scuola, si adottarono le strane massime delle altre accademie d' Italia. Il primo feudista siciliano che s' incontra, e di cui ci sia rimasta qualche opera, è Bernardo del Medico siracusano, che per l'acutezza del suo ingegno con particolare vocabolo siciliano fu denominato *Sac-*

curafa. Questi compose alcuni brevi commentari sul Capitolo *Volentes*. Il Mongitore nella Biblioteca sicula (1) con manifesto anacronismo lo fa vivere circa l'anno 1520, e con più manifesto errore asserisce, che il medesimo dasse alla luce i cennati suoi commentari nell'anno 1537 insieme coi consigli dell'altro feudista Guglielmo di Perno. Tal edizione è vera, ma non potè farsi da Bernardo del Medico, ch'era morto un secolo prima, sibbene seguì per cura del canonico messinese Giovan Francesco Virdura, siccome rilevasi dalla prefazione ch'egli stesso vi premette (2). L'abbaglio del Mongitore si convince da lui stesso. Imperocchè dimostra egli con irrefragabili documenti che Guglielmo di Perno vivesse circa l'anno 1414 (3). Fissata pertanto l'epoca di Perno, è da sapersi che il medesimo sovente cita nei suoi consigli Bernardo del Medico (4), ed altrove rapportato avendo il sentimento che avea luogo secondo il Saccurafa, ed avendo voluto spiegare chi sotto tal nome s'intendesse, soggiunse che il Saccurafa era stato il signor Bernardo del Medico (5). Da tutto ciò evidentemente risulta, ch'esso Bernardo del Medico fosse scrittore anteriore, e ch'era già da qualche tempo morto, quando Perno così scriveva. Laonde non può dubitarsi che nella scuola feudista siciliana sia stato il Perno preceduto di molto tempo da Bernardo del Medico. Essendo questi adunque il più antico feudista sicolo, di cui ci siano pervenute le opere, è mestieri indagare quali fossero i suoi sentimenti rispetto al Capitolo *Volentes*, perchè da ciò risulterà il comprendere come fin d'allora si fosse interpretato in quel regno.

II. Nel proemio de' suoi commentari egli avverte che, siccome tanto per lo Capitolo *Volentes*, quanto per le diverse forme delle concessioni de' feudi, come ancora per le diverse costituzioni fattevi e dispostevi dai baroni, spesso si dubitava quando vi avesse luogo la successione e quando si aprissero

(1) Littera B. artic. Bernardus de Medico.

(2) Epistola Joannis Francisci Virdura patritii et canonici messinensis, lectori Cons. Perni.

(3) Mongitore, Biblioteca Sicul. littera G. artic. Guill. de Perno.

(4) Perni, Consil. 4, pag. 4, a t. col 2, § et illud Consil. 7, pag. 10, col. 2, et ibid. a t. col. 1.

(5) « Et licet videatur alienatio permissa per hoc Capitulum. Attamen secundum Saccurafam, qui fuit dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando feudum est ex pacto et providentia principis. » Guill. de Perno in Cap. *Volentes*, verb. *Volentes*, col. 1.

alla corona, perciò egli avea intrapreso a chiosare e compendiare quella legge (1). Da cotesto principio de' suoi commenti si rileva, che ai suoi tempi niuno si era sognato di dire, che il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi e tolta la reversione. Negli stessi commentari egli fece menzione della famosa distinzione de' feudi di forma stretta e larga, nè prima di lui vi è altro autore siciliano od estero che ne abbia parlato, e perciò qui conviene brevemente esaminarla.

III. Ognun sa che negli anteriori secoli, e specialmente nel XIV e XV tutte le scuole filosofiche di altro non risuonavano che delle quistioni nascenti dalla materia e dalla forma. Nè contenti gli aristotelici di garrire sulla materia e sulla forma della cose fisiche, portarono tali loro intelligibili distinzioni anche nella teologia, e con esse pretesero spiegare fino i sacramenti, non ostante che il Divin maestro ce ne abbia pienamente instruiti con chiarezza e senza tali intellettuali astrazioni. Simile abuso passò anche presso i legisti, specialmente quando, ritrovatisi i libri di Giustiniano, si volle spiegare l'antica giurisprudenza colle massime degli aristotelici. Surte indi le scuole feudiste, queste ancora per mostrarsi egualmente scienziate parlarono col linguaggio delle forme. Siccome aveano già i feudisti adottato la divisione de' feudi in pazionati, in ereditari ed in misti, e tal distinzione erasi derivata da' vari patti e clausole contenute nelle investiture, e risguardanti la successione feudale ch'era lo scopo principale da essi avuto in mira, così da cotesti patti e clausole desunsero le diverse forme dei feudi. Quindi nacque, che le scuole considerarono tante distinte forme feudali, quanti sono i diversi patti e clausole risguardanti la successione, sotto le quali i feudi si concedono.

IV. Cotesto metodo tenuto dalle scuole per fissare le forme de' feudi, porta che le medesime nascerebbero dai soli patti e dalle sole clausole risguardanti la successione feudale. Ma niuno de' feudisti può negare, che i feudi sursero senza che in essi avesse luogo la successione, mentre nella loro origine

(1) « Quia in regno Siciliae tam per Capitulum *Volentes* editum per serenissimum quondam regem Fridericum, gloriosae memoriae, quam per diversas concessionum formas feudis factas, quam etiam per substitutiones inde per barones factas, seu dispositas, saepius dubitatur, qui succedant in eis, et quando curiae aperiuntur. Ideo hoc compendium in his tradidi. » Bernardi de Medico super Cap. *Volentes*, interp. in princip.

si concederono ad arbitrio del proprietario, indi per un anno, poscia a tempo, di poi a vita degl'investiti, e finalmente più per abuso che per dritto passarono ai loro figli. Dunque in essi la successione è tutta cosa estranea, e perciò le loro forme non possono nascere da un aggiunto posteriormente loro sopravvenuto, altrimenti dovrebbe dirsi, che i feudi abbiano esistito senza forma per tutta quella lunga età in cui furono temporanei. Pertanto se la successione ne' feudi è cosa estranea e sopraggiunta, e se i medesimi non poterono mai stare, secondo il linguaggio delle scuole, senza la loro forma, non poterono a mio avviso altronde assumerla, se non che nell'atto nel quale il signore diretto nel suo animo destina in feudo alcun suo castello o stabile, e lo erige tale secondo la natura ed essenza de' feudi, con sottometterlo a tutte le condizioni ch'esigono le leggi feudali. Nè si dica che un atto interno del signore diretto non possa dare la forma feudale alla cosa che ha stabilito di eriger in feudo, mentre non è la sola destinazione dell'animo quella che dà la forma del feudo, ma è la destinazione medesima unita alla dichiarazione che il concedente fa al concessionario di volerlo investire della sua roba sotto la forma e qualità di feudo, la quale dichiarazione non risguarda la sola successione, ma tutte le sostanziali condizioni che si richiedono per costituire un vero ed effettivo feudo. Ciò è tanto vero, che se il signore diretto trascuri di esprimere l'essenziali qualità del feudo, pure le medesime implicitamente si comprendono, bastando che il proprietario abbia pronunciato di voler concedere i suoi stabili in feudo. Quindi è che le Consuetudini feudali dichiarano, che se il signore diretto nella investitura non convenga espressamente la qualità del servigio, nè il giuramento di fedeltà, pure il primo, quando non si tratta di feudo franco, si deve in maniera che riesca sempre utile e vantaggioso al proprietario (1), ed il secondo, se non vi sia preceduto speciale patto di non prestarsi, sempre si dovrà dare e rinnovarsi ogni volta che muoia il signore diretto, o che il feudatario entri nel possesso del feudo per morte del suo antecessore (2).

(1) « Ad hoc, ut ille et sui haeredes fideliter domino serviant, sive servitium illud nominatim quale esse debeat sit expressum, sive indeterminate sit promissum. » Consuet. feud. lib. 2, tit. 23, in fin.

« Restat ut in sex praedictis consilium, et auxilium domino praestet, si beneficio vult dignus videri. » Consuet. feud. lib. tit. 7.

(2) « Nulla autem investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere

V. Se poi reggesse il sistema, che i patti e le clausole contenute nella investitura dassero la forma al feudo, non vi è ragione per la quale i patti e le clausole risguardanti la successione feudale abbiano il privilegio d' indurre nel feudo la forma. Anzi risguardandosi la origine de' feudi, che furono introdotti per assicurarsi della fedeltà e del servigio militare de' guerrieri, pare più ragionevole che le clausole risguardanti coteste cause primitive ed originarie dovrebbero ad essi dar la forma. Se ciò fosse vero, ne seguirebbe che come infiniti sono i patti risguardanti il servigio e le condizioni aggiuntevi e le prestazioni succedute in luogo di esso, infinite ancora sarebbero le forme feudali, e come talvolta stravaganti sono i patti risguardanti il servigio istesso o le prestazioni al medesimo surrogate, stravaganti ancora sarebbero le forme dei feudi. Abbiamo nelle Consuetudini feudali il feudo conceduto col patto e colla clausola di dovere il concessionario ne' dì festivi associare in chiesa la moglie del signore proprietario (1). L'erudito Muratori fra i molti patti e fra le varie clausole bizzarre colle quali davansi a livello i feudi, fa menzione di un livellario del monastero benedettino di Bologna obbligato in ogni anno di presentare in un determinato giorno all'abate del monastero stesso mentr'era a mensa un cappone cavato dall'acqua bollente, chiuso fra due piatti, e di scoprircelo tanto, che ne uscisse il fumo, dopo la quale ridicola funzione il livellario se ne andava, riportando seco la sua vivanda, avendo già pienamente soddisfatto al patto feudale (2). Potranno gli autori delle pretese forme de' feudi ammettere, che i patti e le clausole di accompagnarsi in chiesa la moglie del proprietario o di farsi al medesimo sentire l' odore ed il fumo del cappone cotto, inducano la forma de' feudi ? Fu dunque una solenne chimera scolastica il dire che la forma de' feudi nasca dai patti e dalle clausole nella concessione o nella investitura contenute. All'opposto è chiaro ed indubitato, che solamente

recusat cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide, nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine juramento fidelitatis habeatur. » Cons. feud. lib. 2, tit. 3 in fin.

« Quod si vassallus per annum et diem domino suo mortuo steterit, quod haeredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tanquam ingratus existens beneficium amittat. » Cons. feud. lib. 2. tit. 24 in princ.

(1) Consuet. feud. lib. 2, tit. 2, § ult. in fin.

(2) Muratori, Dissert. XXXVI delle Antichità italiane.

ce la può dare l'atto della destinazione del proprietario unito alla dichiarazione ch'egli fa di dare in feudo i suoi fondi. Ora essendo in tutti i feudi uniforme, eguale e sempre l' istesso l'atto della destinazione del signore diretto, e la dichiarazione di voler dare in feudo i suoi stabili, ne segue che una ed uguale per tutti sia la forma feudale, e che perciò erroneo sia l'assunto di tante essere le forme de' feudi, quante sono le clausole risguardanti la successione feudale, sotto le quali se ne fanno le concessioni. E coteste istesse clausole di *tibi et filiis*, o *tibi et haeredibus*, o *tibi et cui dederis* ed altre simili, credute autrici delle forme de' feudi, si sono da noi già altrove discusse, e si è dimostrato che le medesime siano in tutto e per tutto relative al dritto feudale, nè alterino la natura e qualità de' feudi, nè li rendano trasmissibili agli estranei in mancanza de' successori in grado (1). Non si nega che il proprietario nel concedere un feudo possa apporvi tutte quelle clausole e tutti quei patti che gli piacciano; ma i medesimi non faranno la forma del feudo, ma sibbene saranno condizioni adiette alla concessione del feudo, e dovranno osservarsi in virtù della convenzione passata tra lui ed il concedente. Ma cotesti patti non possono essere tali che distruggano la forma del feudo, o sia la sua essenza, cioè a dire di essere nel perpetuo dominio del proprietario, di spettare l'usufrutto all'investito e di dovere il concessionario la fedeltà al signore diretto. Quando vi siano patti distruttivi di ciò che forma la essenza del feudo, il contratto passerà ad essere altro che feudale, e la cosa conceduta sarà tutto altro che feudo, o il patto istesso non tiene. Opportunamente avverte il dottissimo Cujacio, che l'obbligo della fedeltà è tanto essenziale nel feudo, che neppure possa immutarsi per convenzione (2).

VI. Torniamo ora a Bernardo del Medico, che fu il primo, come testè accennammo, che parlò de' feudi di forma stretta e larga. Ebbe egli per prima forma o sia larga i feudi conceduti colle clausole *sibi et suis haeredibus et successoribus*, o

(1) § IV e seguenti del capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione.

(2) « Postremo quod est adjectum de fide pernecessarium est, nec conventione mutari potest. Nam et si valeat conventio ne jusjurandum fidelitatis praestetur, ne servitium praestetur; nulla tamen vis est hujus conventionis ne fides praestetur. Est enim contra naturam, substantiamve feudi, et ideo non est rata habenda. » Cujacius, De feudis, lib. I, in praefatione, in fin.

siano quelli che da Bulgaro e Pileo erano stati definiti ereditari, e dalla scuola napolitana per misti. Ebbe poi per seconda forma o sia stretta i feudi conceduti colle clausole *alicui et suis haeredibus ex legitimo corpore descendentibus*, o pure *baroni et filiis suis, vel liberis ejus in perpetuum*, colle quali ultime clausole venivano compresi que' feudi che dagli stessi Bulgaro e Pileo erano stati dichiarati pazionati. Distinte tali forme, passò egli nelle stesse chiose a considerare quando il feudatario in virtù del Capitolo *Volentes* potesse secondo le varie forme de' feudi alienarli. Per l'ultima forma, o sia per la forma stretta, come in essa i figli e gli eredi legittimamente discendenti dal corpo del feudatario erano tassativamente chiamati alla successione del feudo, definì che in tali casi il barone non potesse alienare in persona estranea il feudo in pregiudizio degli espressamente chiamati, e che se lo facea, questi aveano il dritto di rivocare il feudo dall'estraneo, perchè il Capitolo *Volentes* non avea mutato la forma del feudo o sia della concessione, e perciò il barone non potea immutarla (1). Rispetto poi alla prima forma o sia forma larga, come non vi erano chiamati i figli ed i discendenti *ex corpore*, ma i soli eredi e successori, non era cosa nuova che, dopo la pubblicazione del Capitolo, vi si ammettesse l'alienazione a favore degli estranei, tanto più che Bulgaro e Pileo aveano introdotto la interpretazione, che la voce di erede si estendesse anche agli estranei. Vero è che dalle scuole più sane erasi rigettata tal sentenza, come contraria al dritto feudale. Ma in luogo della medesima era surta la distinzione della scuola napolitana, che, come altrove accennammo, avea definito tali feudi per misti, cioè appartenenti ai discendenti del defunto, forniti però della qualità di eredi del medesimo, e tal sentimento era

(1) « Si vero conceditur feudum alicui, et suis haeredibus ex legitimo corpore discendentibus, tunc non licet baroni mutare formam concessionis, quia capitulum regium non mutat formam concessionis succedenti ex latere. » E appresso: « Si vero concedatur baroni et filiis suis, vel liberis ejus in perpetuum, tunc in successione designatur ordo. Videlicet ut primo pater habeat in vita sua. Deinde filius etiam, si patris non vult esse haeres, ita quod pater si alienat, tenet alienatio in vita sua. Post mortem vero filius potest vendicare ratione formae concessionis, et investiturae factae in primo barone in dicta forma. » Bernardus de Medico super Capitulo *Volentes* interpretatio, § si vero conceditur feudum etc. et § Si vero conceditur baroni.

comunemente seguito (1). Bernardo del Medico dunque adottandolo rispetto ai feudi conceduti in forma larga, o sia colla clausola *sibi et suis haeredibus et successoribus*, giudicò che avea luogo il Capitolo, e che gli stessi alienar si poteano agli estranei, esclusi tutti i figli (2), i quali come eredi del defunto erano tenuti di stare al di lui fatto, e per conseguenza ad avere per rate le sue alienazioni. Espressamente però soggiunse, che in tal caso, cioè nell'alienazione de' feudi della prima forma o sia larga, se il barone, che non ha figli, ne faccia la distrazione e muoia senza prole, la corte rivoca il feudo da qualunque possessore, se pure non sia stato alienato per espressa licenza del principe o per altra facoltà diversa da quella nascente dal Capitolo *Volentes*. Torna a ripetervi la ragione, che il Capitolo *Volentes* non tolse la forma del feudo o della concessione (3), cioè a dire che non immutò la natura feudale, la quale porta che, estinta la linea dei discendenti del sangue, termini l'usufrutto e si consolidi alla corona, in proprietà di cui sono i feudi. Da quanto abbiamo detto risulta, che Bernardo del Medico adattando il Capitolo *Volentes* alle distinzioni

(1) Dal § X al § XII del Capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione si parla de' feudi misti.

(2) « Item cum conceditur feudum sibi, et suis haeredibus et successoribus, tunc etiam filios habens per Capitulum *Volentes* potest etiam extraneo haerede aeque idoneo relinquere feudum omnibus filiis exclusis. » Bernardus de Medico super Capit. *Volentes* interpretatio § Item cum conceditur.

(3) « Item in prima forma concessionis (cioè fatta colla clausola *sibi, suis haeredibus et successoribus*) filius non habens liberos si alienat, et deinde sine prole decedat, curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa principis licentia alia, quam data a Capitulo *Volentes* alienet. Quia ut dictum est Capitulum praedictum non tollit formam concessionis. » E vero che immediatamente si soggiunse: « Dic tu quod immo tollit, et ita servatur, sed hic loquitur de feudo antiquo non in primo acquisitore. » Ma ognun vede che il tenore di tali espressioni dimostra che le medesime non sono dell' autore, ma di qualche postilla marginale passata nel testo. Il che si convince dalle altre seguenti parole dell' istesso testo.

« Si vero habens filios alienat, et tempore mortis suae non inveniatur proles, acquiritur feudum curiae. Nisi consensus principis in confirmando feudum emptori, vel donatario interveniat. Et si non intervenit quantumcumque cura servitium recipiat, revocat auctoritate formae concessionis. » Bernardi de Medico super Cap. *Volentes* interp. in fin.

de' feudi ereditari e pazionati, e seguendo il linguaggio delle forme distinguesse per feudi di forma larga quelli ne' quali avesse luogo il Capitolo, e vi si potessero fare le alienazioni permesse dal re Federico. Risulta parimente che dichiarasse all' opposto di forma stretta que' feudi nei quali lo interesse dei chiamati non permettesse le alienazioni, non ostante che le medesime fossero divenute lecite per lo Capitolo istesso. Ma nell'uno e nell'altro caso non pregiudicò i dritti fiscali, nè tolse la reversione in mancanza de' successori, anzi espressamente decise che, cessato il grado della discendenza legittima nei feudi di forma larga, ch'erano quelli ne' quali potea aver luogo l'alienazione permessa dal Capitolo, il fisco avesse dritto di rivocare i feudi alienati dal barone morto senza prole, se pure dal principe non se ne fosse avuto speciale permesso separato e distinto da quello contenuto nello stesso Capitolo.

VII. Di egual riputazione a Bernardo del Medico fu l'altro feudista Gualterio Paternò. Sebbene il Mongitore porti la di costui morte all'anno 1531 (1), pure il medesimo visse circa un secolo prima. Imperocchè Perno, come abbiamo veduto, che indubitatamente fiorì circa l' anno 1414, sovente lo cita ne' suoi consigli, ed in uno de' medesimi lo asserisce morto, e rispetto alle di lui opinioni circa il Capitolo *Volentes* ci fa sapere che il medesimo non ostante tal novella legge del re Federico sostenesse, che i feudi conceduti colle clausole *tibi et haeredibus*, o delle quali non esistesse la concessione, intender si dovessero conceduti agli eredi del sangue, e che questi, non altri, succeder vi dovessero secondo il dritto comune feudale, per lo che non mancò di acremente riprenderlo (2),

(1) Bibliotheca sicula lit. G, art. Gualterius Paternionis.

(2) « Ex quo non apparente forma hodie praesumitur secundum jus commune, ut dictum est pro se, et haeredibus in perpetuum. Et in hoc fallitur dominus Gualterius de Paternione in quodam suo consilio, qui licet hanc formam hodie praesumi consentiat, tamen dicit propter naturam feudi intelligi de haeredibus sanguinis per prima jura ad haec allegata, non advertens ad intellectum, et novitatem inductam, ut modo dixi per Cap. *Volentes*. » Perno, Cons. 6, pag. 8, a t. col. 2, § forma autem. « Ultimo jure moderno intellectum est verbum haeredibus pro quibuscumque indifferenter. »

» Sicut in materia burgensatica, et allodiali accipitur jure communi civili pro quovis haerede, et hoc ex constitutione Capituli *Volentes*.... Et vidisse memini non levis auctoritatis consilia doctorum nostrorum, qui ita

giacchè il Perno, come appresso vedremo, fu autore di nuova opinione in tutto distruttiva della ragion feudale.

VIII. Nella fine del secolo XIV e principio del XV visse l'altro celebre feudista Ubertino de Marinis, che fu famoso giureconsulto e maestro del nominato Perno, e dopo essersi distinto nel foro, passò all'ordine ecclesiastico e fu innalzato alla cattedra arcivescovile di Palermo. Di esso citansi dagli autori siciliani molte opere sulla materia feudale, ma niuna n'esiste. Cotesta mancanza ha fatto ch'essendosi dal suo discepolo Perno corrotta la scuola siciliana, ed essendosi dal medesimo introdotte false interpretazioni sul Capitolo *Volentes*, siansi per tradizione attribuiti al di lui maestro sentimenti consimili a quelli poscia spacciati e sostenuti dal suo alunno. A torto però vengono a lui attribuite tali massime, che niente corrispondono a quello che di lui scrisse Pietro di Gregorio. Questi nel suo Trattato della concessione de' feudi citando le interpretazioni al Capitolo *Volentes* fatte dall'arcivescovo Ubertino, rapporta che fosse espresso sentimento di cotesto prelato, che il feudatario non avesse in virtù del Capitolo *Volentes* acquistato la facoltà d'immutare la forma del feudo (1). Ammesso avendo l'arcivescovo Ubertino tal principio, non potè mai in contraddizione di tal suo sentimento sostenere, come falsamente per tradizione se gli attribuisce, che il Capitolo *Volentes* coll'aver dato la facoltà di alienare venisse a dare nuova forma ai feudi con averli da inalienabili ridotti alienabili, e per conseguenza a guisa de' beni burgensatici.

IX. Da quanto dunque si contiene nei commentari ancora

exludunt tam quondam peregregii viri domini Gualterii de Paternione, quam adhuc viventis domini Andreae de Asmundo. » Perno, Cons. 14, pag. 21, a t. col. 1 et 2 § quod tamen verbum. Pietro di Gregorio rapporta, che fu sentimento dello stesso Gualterio Paternò, che il feudatario non ostante il Capitolo *Volentes* non possa mutare la forma del feudo, e citò la di lui allegazione sopra la baronia di Fornaro. Petrus de Gregorio De concession. feud. part. 3, quaest 6, n. 1.

(1) « Quod vassallus solus non potest removere formam feudi antiquitus constitutam, ut ibi per eum, et idem voluit Jacobus de s. Giorg. in tract. De feud. in ver. et cum pacto quod de ipso feudo in 4, col. ver. ulterius quaero. Et idem voluit D. Ubertinus archiepiscopus panormitanus in interpretatione Capituli *Volentes* in 2 car. vers. considero, et D. Gualterius de Paternione in causa baroniae Furnaris in 8, car. vers. dubium stat. » Petri de Gregorio, De concessione feudi, par. 3, quaest. 6, num. 1, pag. 80.

esistenti, che Bernardo del Medico, primo feudista siciliano, fece sul Capitolo *Volentes*, e da quanto ci hanno conservato gli scrittori posteriori circa i sentimenti sulla stessa legge avuti da Gualterio Paternò e dall'arcivescovo Ubertino, feudisti quasi coevi, a chiare note risulta, che dal 1296, tempo della pubblicazione fattane dal re Federico, fino ai principii del decimo quinto secolo, vale a dire per lo spazio di cento e più anni il Capitolo *Volentes* non soggiacque a quelle strane interpretazioni che in appresso soffrì, e fu avuto per legge rivocatoria soltanto delle costituzioni di quel regno vietanti le alienazioni de' feudi ed unicamente permessiva delle loro alienazioni, e non già che alterata avesse la natura de' feudi o tolta di mezzo la reversione in beneficio della corona in mancanza de' successori in grado. Tale assurdo nacque per opera del famoso Guglielmo di Perno, dell'erronee interpretazioni del quale ora passiamo a ragionare.

CAPITOLO III.

Falsa interpretazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo Volentes *per avere in virtù del medesimo estesa la voce di* haeredes *anche agli estranei, e ridotti alla natura di beni burgensatici i feudi da lui detti di forma larga.*

I. Discepolo del famoso arcivescovo Ubertino, come accennammo, fu Guglielmo di Perno, patrizio siracusano (1), che dobbiamo risguardare non solo come feudista, ma eziandio come acerrimo avvocato de' feudatari e come barone, giacchè si vuole che il medesimo fosse possessore di tre feudi secondo ci avverte il canonico messinese Giovan Francesco Virdura, editore delle sue opere (2). Egli o tratto dalla corruttela delle scuole feudiste italiane, o come nobile e feudatario, fu il primo che imprese a sconvolgere la ragion feudale nel regno di Sicilia, o per tirare il Capitolo *Volentes* ad una nuova interpretazione, tutta distruttiva della ragione della corona,

(1) « Quae tamen omnia submitto judicio, et correctioni meorum majorum, et specialiter in Christo Patris Domini, et praeceptoris mei singularissimi domini Ubertini de Marinis archiepiscopi panormitani. » Perni, Consil. 8, col. 2, in fin.

(2) Epistola Joannis Francisci Virdura patritii, et canonici messanensis lectori. Perni, Consilia.

adoprò tanta sopraffina sottigliezza, quanta sublimità d' ingegne usato avea il famoso suo concittadino Archimede per tirare in alto i navigli romani che assediavano Siracusa, sua patria (1). Avea Perno trovato nel foro siciliano già introdotta dal suo concittadino Bernardo del Medico la rapportata distinzione de' feudi di forma stretta e larga, e interamente l' abbracciò. Come però tutto il suo impegno era di favorire il baronaggio, credette dalla distinzione spacciata dal suo compaesano essersegli aperta un' ampia strada, calcando la quale, potesse pervenire al suo intento di estendere la ragione dei baroni. Sebbene Bernardo del Medico avesse creduto trasferibili agli estranei i feudi da Bulgaro e Pileo definiti per ereditari, e dalla scola napolitana per misti, non già in virtù della pretesa loro qualità ereditaria, ma in vigore del Capitolo *Volentes*, non perciò credette, come dicemmo, che nei medesimi la corona perduto avesse il dritto della reversione in mancanza de' successori in grado. Perno all' opposto in occasione delle cause feudali affidate al suo patrocinio, o per le quali egli veniva da' baroni consigliato, sottilizzando colla sua acuzia intraprese a toglierne di mezzo questa qualità essenziale dei feudi e questo specioso e principale dritto della corona. S' egli avesse ciò tentato indistintamente per tutti i feudi, ben si avvide che pei feudi pazionati avrebbe incontrato la resistenza di tutte le scuole, le quali erano uniformemente convenute, che ne' medesimi per le chiare clausole invitanti i soli successori del sangue dovessero questi unicamente ammettersi, ed estinta la loro discendenza legittima ritornar dovessero alla corona, sicchè per cotesti feudi pazionati da lui detti, secondo la frase di Bernardo del Medico, di forma stretta, si uniformò egli per la loro reversione al sentimento delle scuole nè credette di potervi fare novità alcuna. Restrinse perciò il suo tentativo ai soli feudi, ne' quali, secondo l' opinamento comune e volgare de' feudisti, non fosse così preciso lo invito pei discendenti del sangue, ed in quelli che da Bulgaro e Pileo erano stati definiti per ereditari, e da Bernardo del Medico erano stati distinti per feudi di forma larga, distinzione già da lui adottata. Per maggiormente poi estendere il suo sistema e distruggere sempre più in pregiudizio del fisco la reversione, ampliò maggiormente il numero di cote-

(1) Tit. Livius, lib. 24, § 34.

sti feudi di forma larga, come meglio si rileverà annoverando quelli da lui compresi sotto l' una e l' altra forma.

II. Egli dunque ebbe per feudi di forma stretta quelli nei quali i discendenti degl' investiti erano chiamati *ex propria persona*, perchè le baronie erano concedute colle clausole *tibi et haeredibus de tuo corpore legitimo descendentibus* (1), ovvero *tibi et liberis, vel filiis* (2), o pure *pro te et haeredibus, et successoribus ita, quod vivatur jure francorum* (3), o con altre consimili clausole, ove si facesse specifica menzione del dritto de' Franchi (4), secondo il quale doveano necessariamente succedere i primogeniti, e perciò venivano essi egualmente chiamati *ex pacto et providentia*. Dichiarò poi per feudi di forma larga non solo quelli avuti tali da Bernardo del Medico e conceduti colla clausola *sibi et suis haeredibus et successoribus*, ma vi aggiunse ancora quelli dati colle clausole *tibi et haeredibus in perpetuum* (5), ovvero *pro te et haeredibus tuis* (6), o pure *tibi et successoribus tuis* (7), o finalmente *tibi et haeredibus* (8). Saputosi quali feudi da Perno si avessero di forma stretta, e quali da lui si reputassero di forma larga, e che pei primi fu da esso lasciato intatto il dritto di reversione, e intieramente tolto pei secondi, conviene ravvisare i principii da' quali dedusse l' abolizione di tale specioso dritto dello stato, e considerarne la loro solidezza o insussistenza, per indi concluderne s' egli a ragione o a torto ne spogliasse la corona.

III. Nel fondare Perno il suo novello sistema non negò che, secondo la ragion feudale, per la parola *haeredes*, che s' incontra nelle concessioni e nelle investiture de' feudi intendere si debbano quelle persone che sono ammesse dalle leggi feudali, e che siccome secondo il dritto comune feudale erano

(1) Perni, Cons. 4, pag. 4, col. 2, et Cons. 6, pag. 7, at. col. 1.
(2) Perni, Cons. 4, pag. 4, a t. col. 2.
(3) Perni, Cons. 11, pag. 13, a t. col. 2, in princip.
(4) Perni, Cons. 4, pag. 4, a t. col. 1 et 2, et Cons. 10, pag. 18, a t. col 1, in princip., et Cons. 7, pag. 10, col. 1 et 2.
(5) Perni, Cons. 4, pag. 4, col. 2, et Cons. 6, pag. 7, a t. col. 1, et Cons. 7, pag. 9, a t. col. 1.
(6) Perni, Cons. 4, pag. 4, col. 2.
(7) Perni, Cons. 4, pag. 5, col. 1.
(8) Perni, Cons. 4, pag. 5, col. 2, et Cons. 8, pag. 12, col. prima et secunda.

chiamati alla successione de' feudi i soli eredi del sangue, così a tenore delle consuetudini solamente questi venivano con tal voce compresi (1). Quindi passò a sostenere, che nelle materie feudali il vocabolo di *haeredes* esser debba relativo sempre alle persone che ne' feudi sono ammesse dalle leggi; ma perchè queste hanno variato secondo i tempi, perciò anche la voce *haeredes* abbia egualmente variato nel suo significato. In prova di ciò addusse che, come dall' imperator Federico II colla nota sua Costituzione (2) oltre a tutti i discendenti in linea retta furono ammessi i collaterali fino al terzo grado, così finchè durò tal legge la parola *haeredes* nelle concessioni feudali indicasse gli eredi del sangue, o siano i discendenti in linea retta all' infinito ed in linea collaterale fino al terzo grado (3). Ampliò il suo raziocinio colla legge del re Giacomo, il quale avendo esteso la succession feudale collaterale fino al trinepote, perciò ne dedusse che il significato della voce *haeredes* per effetto di tal legge passasse ad ampliarsi, ed abbracciasse gli eredi fino al sesto grado collaterale. Conchiuse finalmente che, andandosi in tal guisa tratto tratto ampliando il senso della parola *haeredes*, pubblicatosi poscia dall' inclito re Federico il *benedetto* Capitolo *Volentes* (4), e col medesimo datasi la facoltà di vendersi, alienarsi, legarsi e passarsi agli estranei i feudi, il vocabolo *haeredes* venisse egualmente ad ampliarsi e ad includere per sua natura anche gli estranei,

(1) « Et ideo jure feudorum par erat facere concessionem in feudo pro se et haeredibus tantum, et facere pro se et haeredibus de suo corpore legitime descendentibus, ex quo verbum haeredibus simpliciter prolatum pro filiis et haeredibus sanguinis intelligebatur per jura praedicta. » Perni, Cons. 6, pag. 8, a t. col. 2.

(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 27.

(3) « Sed prius descendemus ad jura proxima Constitutionum imperialium, et illud jus dilatavit successiones feudorum etiam noverum ad lineam transversalem certo modo, quia novorum in fratres, et filios fratrum respectu antiquorum, ut probatur in Const. Ut de successionibus. » Perni, Cons. 8, pag. 11, a t. col. 2.

(4) « Successive, et quarto loco inclytus rex Fridericus tertius junior filius regis Petri condidit illud *benedictum* Capitulum *Volentes*, quo voluit corrigendo constitutiones divi augusti imperatoris Friderici proavi sui, quae alienationem feudorum prohibebant, quod quilibet feudatarius potuisset pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, sive legare, et quomodolibet alienationis titulo transferre in unam eamdemque personam aeque dignam. » Perni, Cons. 8, pag. 11, a t. col. 2.

e che in tal modo la natura de' feudi di forma larga divenne regolare e comune come quella di tutti gli altri beni burgensatici e paganici, e che perciò ne' feudi di tal forma fosse interamente cessato il dritto di reversione (1).

IV. Passando ora all' esame di tal ragionamento, lo stesso poggia interamente in un falso supposto, qual è quello che il Capitolo *Volentes* avesse ampliato il significato della parola *haeredes*, ed esteso lo avesse anche agli estranei, e che per conseguenza avesse ridotto i feudi alla natura regolare e comune di tutti gli altri beni burgensatici e paganici. Dalla minuta discussione da noi di sopra fatta di tal legge (2) si è veduto, che colla medesima il re Federico nè punto nè poco ragionasse della succession feudale, che lasciò intatta secondo le leggi di quel regno, ed il suo Capitolo altro non risguardò che la rivocazione delle costituzioni dell' imperator Federico II vietanti a' baroni le alienazioni de' feudi. Sicchè restando le leggi della succession feudale nel pieno vigore, ed il Capitolo avendo avuto in considerazione il solo rivocamento della proibizione delle distrazioni, le clausole risguardanti la succession feudale contenute nelle concessioni non soffrirono alcuna menoma alterazione, e perciò il vocabolo di *haeredes* in esse contenuto rimase in quel significato in cui era prima. Se per confessione dello stesso Perno la voce *haeredes* esser deve relativa alle persone per legge comprese nella succession feudale, e per le novità in essa fattevi dall' imperator Federico II e dal re Giacomo abbracciasse gli eredi del sangue fino al sesto grado collaterale, ne segue che oltre a cotesto grado non possa estendersi il di lui significato o la di lui comprensione, e molto meno possa indurre ne' feudi la natura dei beni burgensatici e paganici, nè miracolosamente distaccarli dallo stato ed accomunarli coi beni dei privati. Laonde mancando i successori dalla legge ammessi, dovranno i feudi riu-

(1) « Ultimo plenissime elargatum est hodie per Capitulum *Volentes*, ut omnes etiam extraneos includat sui natura, et sic reducta est natura feudorum hodie quoad intelligentiam verbi haeredis, et quoad alienationem, ut sit transmisibile ad quoscumque, ut coetera bona burgensatica, et paganica, id est sicut coetera bona paganica. Et sic reducta ad naturam regularem, et communem aliarum rerum quarumcumque, et hoc per dictum Capitulum *Volentes*. » Perni, Cons. 8, pag. 12, col. 1.

(2) Capitolo 1 di questa seconda parte.

nirsi alla proprietà, nè potrà il feudatario far uso della licenza di alienare permessa dal Capitolo, perchè stando per cessare in lui ogni dritto per la deficienza della discendenza, e dovendo il feudo ritornare alla corona, non può pregiudicare i dritti della stessa nè disporre della roba dello stato.

V. L'acutezza di cui Perno fece pompa nelle sue opere, mi fa supporre ch' egli stesso ben comprendesse la fallacia del suo ragionare, e perciò prevedendo la poca sussistenza del suo argomento d' induzione per la infinita estensione data al vocabolo *haeredes* appoggiata alle varie mutazioni che soffrì la succession feudale, passò ad altre considerazioni colle quali credette convalidare il suo raziocinio. Quindi egli pose innanzi, che il Capitolo *Volentes* essendo una legge graziosa, interpretar si dovea in senso ampio (1). Confermò tal sua assertiva col Capitolo secondo del re Federico, col quale, a suo credere, viene ordinato che tutte le sue leggi debbano interpretarsi in senso ampio (2). È vera tal legge, ma colla stessa il re Federico altro non ebbe in oggetto che di confermare le costituzioni, gli ordini e le leggi dell' imperator Federico II, del re Manfredi, del re Pietro suo padre e della regina Costanza sua madre, che in assenza del suo consorte avea governato quell' isola. È vero ancora, che in tale Capitolo espresse che, nascendo dubbi sulle leggi e sugli ordini suoi e dei sopraddetti principi, si dovessero interpretare favorevolmente a coloro, ad intuito de' quali si fossero i privilegi e le ordinazioni fatte. Ma dee avvertirsi che vi premette la clausola che in niente restassero derogate le sue costituzioni ed i suoi editti (3). Combinando perciò cotesta legge col Capitolo *Volentes*, dobbiamo rammentarci che il re Federico nel principio e nella fine di tal suo Capitolo espresse ch' egli intendea rivocare le costituzioni dell' imperator Federico II, e permettere a' suoi baroni la distrazione de' feudi senza lesione però de' suoi dritti, e salve restando le ragioni della corona.

(1) « Nam illud Capitulum favorabile, et gratiosum est, et ideo interpretandum latissime in favorem feudatariorum. » Perni, Cons. 8, pag. 11, col. 2.

(2) « Ut ispe idem rex Fridericus statuit in capit. Cum devotos nostros. » Perni, Cons. 8, pag. 11, col. 2.

(3) « Quae tamen praesentibus majestatis nostrae constitutionibus, et edictis non derogent, vel repugnent. » Capit. regni Siciliae Friderici, Capit. 2.

Tali replicate clausole espressamente escludono ogni interpretazione distruttiva dei dritti dello stato. Passandosi poi a considerare in che pretendesse il Perno che si raggirasse la graziosa interpretazione od ampliazione da lui posta in campo sul Capitolo *Volentes*, troveremo che la medesima non è interpretazione, ma intera sovversione della legge e total rovina dello stato. Imperocchè, come abbiamo detto, egli volle per mera cerimonia di ampliazione estesa la grazia in maniera che i feudi lasciassero la lor natura feudale, e divenissero beni burgensatici e paganici, e che lo stato per mera graziosa sottigliezza restasse privo del dritto di reversione, ch' è la principale prerogativa per cui le monarchie sussistono. Se tanta efficacia possa attribuirsi ad un grazioso ampliamento d' interpretazione espressamente esclusa dalla legge e dal sistema politico dello stato, si lascia alla discrezione di ognuno.

VI. Forse lo stesso Perno non mancò di comprendere ancora che la strabocchevole ampliazione da lui pretesa per lo Capitolo *Volentes* era troppo per se stessa immodesta ed inconsiderata. Onde tornò a chiamare in suo sussidio lo stesso re Federico, autore della legge. Perciò in un suo consiglio ragionando de' feudi conceduti colla clausola *pro te et haeredibus* che, secondo il suo opinare, anticamente era forma larga, disse che tali feudi si poteano alienare per effetto del Capitolo *Volentes*, e che tale intelligenza gli avea dato il medesimo re Federico in certo suo privilegio del feudo di Grassuliato. Per maggiormente assodare tale intelligenza soggiunse, che così giudicato avea nella causa del feudo di Vicari l' infante duca D. Giovanni in tempo ch' era stato in quel regno vicerè del re Ferdinando suo padre. Avvertì ancora che, quantunque la sentenza del menzionato infante D. Giovanni sembrata allora fosse ingiusta, pure poi osservatosi il sopraccennato privilegio del re Federico per lo feudo di Grassuliato, parve giusta (1).

(1) « Nam si feudum est haeditarium, si pro te et haeredibus in perpetuum, ut vidi in quibusdam privilegiis, et specialiter in feudis antiquis concessis, ubi comuniter est hac forma larga, procul dubio potest tale feudum alienari per Capitulum *Volentes* secundum novum et verum intellectum, quem etiam dat idem rex Fridericus tertius auctor illius Capituli, prout declarat in quodam suo privilegio Grassuliati, et secundum hunc intellectum judicavit, et bene illustris dominus infans Joannes vicerex, tunc in isto regno pro rege Ferdinando, qui infans

VII. Cotesti esempi del re Federico e del vicerè infante D. Giovanni a nulla giovano per fondare lo stravagante assurdo di Perno, che i feudi in virtù del Capitolo *Volentes* dimessa avessero la qualità feudale, ed assunta quella di beni burgensatici e paganici. Al più proverebbe che i feudi conceduti colle clausole *tibi et haeredibus* fossero alienabili, ma non perciò che fossero tali in mancanza de' successori in grado. Secondo la scuola napolitana, per quanto abbiamo altrove esposto (1), cotesta sorte di feudi in tal guisa conceduti sarebbero di qualità mista ed alienabili negli estranei, esistendo in grado, nè tale alienazione porterebbe pregiudizio alla ragion fiscale, ma ai soli chiamati. Oltre a ciò non deve omettersi la circostanza che il citato privilegio del re Federico fu particolare per lo solo feudo di Grassuliato, onde qualunque dichiarazione quel sovrano vi facesse a favore degli estranei, fu relativa a quel solo feudo. Pertanto avendosi per vera la espressa specificazione contenuta in quel diploma, non sarà mai una legge generale, ma sarà una specificazione particolare. Nè Perno istesso disse che tal dichiarazione del re Federico si fosse fatta per punto generale, nè dir lo potea. Imperocchè quando si fosse voluto per legge una spiega particolare, vi era mestieri di una generale sanzione, pubblica, nota a tutti e da inserirsi nel corpo delle leggi, tra le quali nè il Perno asserì che fosse annoverata, nè noi ce la troviamo compresa.

VIII. Per rispetto poi all' altro esempio risguardante la giudicatura fatta dall' infante D. Giovanni sopra il feudo di Vicari, per cui egli decise, che la clausola di *tibi et haeredibus* dovesse comprender anche gli estranei, debbono aversi in considerazione i giudizi che ne fecero gli stessi Siciliani, i quali non ostante che la proferita sentenza fosse in sostanza a favore del loro baronaggio, l' ebbero per ingiusta, e, secondo avverte Cannezio (2), ne reclamarono i giudici e tutto il collegio de' dottori. Se dunque la decisione dell'infante D. Gio-

Joannes nunc est rex Navarrae, et judicavit in causa Vicari, quae sententia licet apparuisset tunc injusta, tamen postea comperto dicto privilegio, omnibus apparuit, et justa. » Perni, Cons. 7, pag. 9, a t. col. 1.

(1) § X del Cap. XI della prima parte di questa Dissertazione.

(2) « Et iterum esset erronee judicatum in causa Vicari, ni infans Joannes tunc vicerex aliter judicasset, et juste, graviter reclamantibus judicibus, et toto collegio doctorum. » Cannetius, in extravag. Capitul. *Volentes*, pag. 6, n. 13.

vanni fu da tutti riputata irragionevole e sfornita di quella giustizia che deve accompagnare le risoluzioni de' principi, è chiaro che fino a quel tempo la parola *haeredes* contenuta nelle concessioni feudali non ostante la grazia del Capitolo *Volentes* erasi dal foro siciliano interpretata secondo le leggi feudali pei soli eredi del sangue. Dee aversi ancora presente che la sentenza dell' infante D. Giovanni avvenne tra gli anni 1415 e 1416, giacchè tal fu la durata del suo viceregnato in quell' isola, come appresso vedremo. Ecco dunque che dall' anno 1296 fino agli anni 1415 e 1416, vale a dire per un secolo e più, per confessione dello stesso Perno, si ebbe da' Siciliani per irregolare ed ingiusta ogni interpretazione che si dasse al Capitolo *Volentes* per fare credere che il medesimo avesse indotto alcuna menoma alterazione rispetto al significato della parola *haeredes*, circa la succession feudale ed intorno alle clausole, con cui erano conceduti i feudi. Ma lasciando ciò da parte, e volendosi considerare il valore della sentenza dell' infante D. Giovanni, si troverà sempre che la medesima, oltre ad essere stata una particolare decisione, in niente pregiudicò il dritto di reversione, perchè non viene specificato di essersi fatta in caso che fossero mancati i successori in grado. Anzi da Cannezio abbiamo, che la controversia agitata innanzi all' infante risguardava lo interesse degli agnati (1). Sicchè la di lui risoluzione in niente pregiudicò il fisco nè il dritto di reversione.

IX. Non sarà poi superfluo accennare quello che la storia ci avverte intorno al viceregnato dell' infante D. Giovanni. Pervenuta la Sicilia in potere del re Ferdinando detto il giusto, che dimorava in Aragona, ed i Siciliani mal soffrendo di star privi del proprio principe, gli spedirono in solenne ambasceria l'arcivescovo Ubertino de Marinis, il vescovo di Patti ed il barone Giovanni da Moncada, i quali lo pregassero, siccome fecero, che avendo quel reame goduto per tanto tempo il proprio re, così per consolazione de' popoli si degnasse Ferdinando destinar loro alcuno de' suoi figli, il quale soggiornasse in quell' isola. Il monarca aragonese si mostrò pieghe-

(1) « Verum non negabo quod quando fieret alienatio irrevocabilis etiam in praejudicium agnatorum, quod a tempore sententiae latae in causa Vicari per infantem Joannem fuit receptum communiter. » Cannetius in extravagan. ad Cap. *Volentes*, pag. 77, num. 8, et pag. 57, num. 44, et pag. 6, num. 13.

vole alle loro suppliche, e per consolarli almeno colla regal presenza di un principe, vi mandò nell' anno 1415 col carattere di suo vicerè l'infante D. Giovanni, duca di Pegnafele, suo figlio secondogenito. Giunto l' infante D. Giovanni in Palermo, e per le sue virtù resisi affezionati i Siciliani, convocarono questi in Palermo un pubblico generale consiglio, e risolverono di acclamarlo proprio re. Sebbene il savio principe accettar non volesse un partito cotanto pericoloso, pure dal padre ne fu immediatamente nell'anno 1416 richiamato in Aragona (1). Chiunque considera tali circostanze del viceregnato dell' infante D. Giovanni, non si farà maraviglia se il medesimo nella breve dimora fatta in quell' isola decidesse le controversie feudali a favore del baronaggio, il quale fu il principale motore della lusinghiera offerta del regno, che, sebbene fosse rigettata con animo superiore dall' infante, non lasciò però di produrre nel suo cuore que' sensi di gratitudine che anche ne' petti più costanti induce il solletico di uno scettro. Ma tutto ciò sia detto per sovrabbondanza, mentre altrove e qui abbiamo ad evidenza dimostrato, che la voce *haeredes* nelle concessioni feudali altro non possa abbracciare, che i soli successori del sangue, e che il Capitolo *Volentes* nè punto nè poco abbia alterato tal suo significato nè estesolo agli estranei, e molto meno abbia potuto spogliare i feudi della loro natura feudale, ed investirli di quella di meri beni burgensatici e paganici.

CAPITOLO IV.

Confutamento della opinione, che il Capitolo Volentes *avesse ridotto in allodio i feudi del regno di Sicilia.*

I. La strana interpretazione da Perno data al Capitolo *Vo-*

(1) Surita, lib. 12, cap. 54 et 62, Haras, lib. 4, fol. 158. Tra i Capitoli del re Ferdinando I vi è una supplica del regno di Sicilia fatta all' infante D. Giovanni colle seguenti espressioni: « Summum desiderium omnium fuit, et est, habere suam generosissimam personam in regno ad effigiem et imaginem paternam, nedum pro vicerege et gubernatore, sed in regem Siciliae principalem, cum obedientia tamen, et beneplacito ipsius domini regis. » Al che l' infante rispose con ringraziamenti, e soggiungendo: « Quod per nullam aliam personam sic utiliter nec commode hoc regnum gubernari possit, sicut per personam domini regis, de cujus regimine debent esse contenti, non expedit de hac materia ultra pertractari. » Capit regni Siciliae, Capit. regis Ferdinandi I, tom. I, pag. 199.

lentes di essersi in vigore di tal legge esteso agli estranei il significato della voce *haeredes*, e di avere i feudi di forma larga dimesso la natura feudale, ed assunta quella di tutti gli altri beni burgensatici e paganici, riportò, non ostante la sua irragionevolezza, applauso e seguito nel foro siciliano. Ai principii del decimo sesto secolo si distinsero nel sostenere le di lui massime i feudisti Blasco Lanza e Pietro di Gregorio, i quali oltre ad essere stati celebri avvocati, furono anche feudatari, il primo barone di Trabia (1), ed il secondo di più feudi (2), e perciò non è meraviglia che compilassero voluminose opere per estendere i dritti baronali in pregiudizio della corona. Avendo dunque la strana ampliazione da Perno data al Capitolo *Volentes* trovato seguaci e sostenitori, ogni dì più si corruppe la scuola feudista siciliana, e vi si spacciò la massima, che i feudi di quell'isola avessero assunto la qualità allodiale, e che perciò la corona vi avesse interamente perduto il dritto della reversione. Tale assurda opinione ebbe acerrimo oppositore il celebre giureconsulto Giovan Antonio Cannezio, che dal Mongitore (3) si rapporta essere morto circa l'anno 1580; ma dalla lettera dedicatoria, che precede le di lui opere nel 1576 stampata in Venezia da Francesco Franceschi sanese, e non già dai fratelli Guerrei, come per abbaglio lo stesso Mongitore asserì, sembra ch' egli in quell'anno fosse già morto, mentre Giovan Francesco Carrara, ch' ebbe la cura di tal edizione, nella indicata lettera dedicatoria facendo parola di esso Giovan Antonio Cannezio, dice che il medesimo era stato giudice della gran corte, e che le di lui opere gli erano state comunicate dal di lui figlio Cesare Cannezio, le quali circostanze inducono a credere che in quel tempo non più esistesse l'autore. Checchè sia di ciò, la dottrina di questo scrittore fu molto riputata in quell'età. Egli nelle sue opere ci avverte di avere trovato disseminata presso i compatriotti suoi contemporanei la massima di essere i feudi di quel regno a guisa di beni allodiali. Nè mancò di rigettare e combattere tale irragionevole opinione con que' scarsi lumi che somministrar gli potea la oscurità del secolo, ed apertamente conchiuse, che la massima era falsa ed erronea (4).

(1) Bibliotheca Sicula, Mongitor. lit. B. artic. Blascus Lancea.
(2) Bibliotheca Sicula, Mongitor. lit. P. artic. Petrus de Gregorio.
(3) Mongitore, Biblioth. Sicula, lit. J, artic. Joannes Antonius Cannetius.
(4) « Ex quibus dilucide demonstratur quam oscitanter quidam e no-

II. Questo giudizioso autore come non scrisse le sue opere in difesa del baronaggio, nè consigliando per le cause del medesimo, ma sibbene commentando i capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, ebbe assai più di Perno a cuore la verità, anzi validamente si oppose alla strana interpretazione da lui data allo stesso Capitolo *Volentes*, e sostenne essere un mero sogno di quello scrittore che in virtù di tal legge si fosse ampliato il significato della parola *haeredes* e comprendesse anche gli estranei, ma che soltanto si fossero rivocate ed annullate le costituzioni inibenti le alienazioni de' feudi (1). Sostenne ancora, che la licenza accordata dalla legge circa la distrazione de' feudi avea luogo indistintamente in tutte le baronie tanto nell' ereditarie, quanto nelle pazionate, e di qualunque altra natura esse fossero (2). Venendo poi alla massima che il Capitolo abbia luogo soltanto quando la forma dei feudi non vi ripugni, disse che la medesima in qualche parte era vera, ma ch'era malamente applicata. Imperocchè il Capitolo in quanto alla forza ed estensione indistintamente sempre procedea, e le alienazioni fatte in virtù del medesimo sempre erano valide, purchè si fossero osservate le condizioni nel Capitolo istesso prescritte. Soggiunse però, che quando nelle seguite alienazioni si fosse trattato del pregiudizio altrui, in tal caso non si veniva a coartare la potestà e la forza della legge, perchè non operasse sempre, ma sibbene si coartava la facoltà dello alienante per altro estrinseco patto, in forza del quale l' alienazione si rivocava e diveniva irrita, come se non fosse stata fatta, il patto vincendo la legge. Dal che dedusse che i feudi dovuti ai figli ed ai discendenti o da-

stris volutant in ore feuda in regno sunt ad instar allaudialium, cum hoc sit penitus falsum. » Cannetius, in extravag. *Volentes*, pag. 22, col. 2, num. 26 ad 27.

(1) « Hinc illae voces, quod in regno est immutata natura feudorum, ut dicit Pernus, Cons. 8, et coeteri sequuntur, quod intelligas tu, quod est immutata natura feudorum circa alienationem tantum per hanc legem, nam coetera non innovat haec lex. » Cannetius, in exstravag. Capit. *Volentes*, pag. 6, num. 10.

(2) « Unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusdam e nostris an lex ista vendicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, et providentia principis, cum ipsa lex procedat, et tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, ut immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi. » Cannetius, in extravag. Capit. *Volentes*, pag. 7, num. 22.

gli estraei per patto e provvidenza del principe, se si alienassero agli agnati contro la forma della concessione, non s'irritava l'alienazione, quasi che in questo caso mancasse la potestà e la forza della legge, ma la distrazione restava annullata per essere in vigore del patto risoluto e mancato il dritto nella persona dello alienante, e perciò malamente si dicea da' forensi, che il Capitolo procedesse quando non ripugnava la forma, e che molto male a proposito si era disputato se tal legge avesse luogo ne' feudi pazionati, quando la medesima procede in tutti e dà indistintamente la facoltà di alienare (1).

III. Per ammettere poi egli la facoltà delle alienazioni in virtù del Capitolo in tutte le sorte de' feudi adottò per principio fondamentale, che il Capitolo rispetto alla sola alienazione avesse immutato la natura de' feudi, mentre non negò che per natura feudale le baronie fossero inalienabili per gl'investiti, e che per conseguenza venendo dal Capitolo permesse le distrazioni, si fosse in questa sola parte immutato la loro natura, e che questa era la vera, germana e sincera intelligenza del Capitolo *Volentes*, il quale non ostante la sua chia-

(1) « Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnat, quod est verissimum in se, sed male ac pessime dictum sit simpliciter; nam haec lex quoad ejus vim, ac potestatem indistincte procedit, nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis: cum vero tractatur de praejudicio alterius, tunc non coartatur vis, ac potestas legis, ne semper operetur, sed coartatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto..... Unde colligitur, quod feudum debitum descendentibus filiis, vel agnatis ex pacto, et providentia principis, si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio quasi in hac specie deficiat potestas, ac vis istius legis, sed irritatur ex resoluto jure alienantis vigore pacti; ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex quando (ut ipsi loquuntur) forma repugnat; nam est verum, et perpetuum, quod ista lex semper procedit, et dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum verum; quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resoluto jure alienantis, et parat rei vindicationem vocato ex pacto, et principali providentia principis, juxta doctrinam Andr. in d. c. 1, § Hoc quoque de succ. feud.; et iste est verus intellectus legis, ut semper, et in quacumque specie seu forma feudi tribuat robur alienationi, et nunquam deficit vis ejus, et potestas, et quando non paratur praejudicium vocato in successione non est ex defectu legis, sed ex resoluto jure alienationis. » Cannetius, in extravag Cap. *Volentes*, pagina 6, ad 7, a num. 19 ad 22.

rezza e lucidezza era stato dai precedenti feudisti lacerato, scontorto e ferito (1). Essendo poi egli passato a considerare i casi della reversione, in più luoghi delle sue opere, non ostante il principio da esso assunto, che il Capitolo avesse immutato la natura de' feudi in quanto all'alienazione, pure sostenne, che la grazia in esso contenuta niente pregiudicata avesse la ragion fiscale, e perciò disse che, mancando la linea de' feudatari distraenti, le baronie, benchè concedute sotto il tenore delle investiture ereditarie, dovessero ritornare alla corona, ed il fisco avesse dritto di rivocarle dalle mani di coloro a favore de' quali fossero seguite le distrazioni, e se pure i medesimi dal principe non ne avessero la espressa conferma (2).

IV. Credette questo grave scrittore che, ammettendo egli che si possano alienare tanto i feudi di forma stretta, quanto quelli di forma larga anche nel caso che manchi la discendenza in grado, in sostanza non restavano mai pregiudicate le ragioni nè degli agnati nè del fisco. Imperocchè ne' feudi di forma stretta sempre che l' alienazione si trovasse derivare da una causa necessaria ed afficiente il feudo ed ammessa dalle leggi e non contrastata dalle loro disposizioni, la distra-

(1) « Et iste est verus, sincerus, et germanus intellectus istius legis, qui cum sit clarus, apertus, ac dilucidus, attamen mirum in modum ab antiquis nostris fuit lancinatus, contortus, et sauciatus. » Cannetius, in extravag. Capit. *Volentes*, pag. 6, num. 11.

(2) » Et ex his infertur, quod sit quantumvis feudum sub tenore investiturae haereditariae, si ille qui accipit feudum non habeat expressam confirmationem a principe, sive a prorege, quod deficientibus liberis, et linea datoris, revocabitur feudum ab acceptore, justa doctrinas praellegatas. Et hoc vidi assertum a rege Alphonso privilegio feudi Toni de Melazo. » Cannetius, in extravag. ad cap. *Volentes*, in fin. pagina 208, num. 9.

Nè contento il Cannezio di avere ciò sostenuto ne' suoi Commentari al Capitolo *Volentes*, tornò a ripeterlo in quelli da lui stesso fatti all' altro Capitolo *Si aliquem*.

« Ideoque verbum haeres positum in investitura, seu tenore concessionis non est elargatum, ut comprehendat etiam haeredes extraneos, ut hallucinantur omnes, sed comprehendit tantum comprehenso, in ista Constitutione, qui vocati sunt haeredes sanguinis. Nec facit aliquid Capitulum *Volentes*, nec innovat aliquid circa hoc, verum quod dedit novam naturam feudis circa alienationem tantum correctis Constitutionibus Friderici, ut sint alienabilia. » Cannetius, in extravag. *Si aliquem*, pag. 213, a num. 25 ad 27.

zione sussisteva, e il fisco da queste vendite ritraeva sempre il prodotto della decima. Se poi l'alienazione fosse proceduta per causa inefficace e volontaria, o quando fosse mancata la linea dello investito, la distrazione avrebbe avuto fermezza durante la vita dell'alienante, esistente il quale, la forza del Capitolo non avrebbe caducato l'alienazione da lui fattane; alla sua morte però gli agnati e successori in grado o pure il fisco, qualora questi non fossero esistiti, avrebbe rivocato la alienazione già seguita, non ostante che sborsato si fosse la decima, la quale sempre si sarebbe acquistata all'erario per effetto della remissione della caducità e dell'assenso prestato generalmente, ch'è quello della legge detto *in forma communi*, e da Cannezio chiamato tacito, e perciò differente dallo espresso, e da quello detto in *forma dispensativa*, mentre non importa una dispensa speciale e derogatoria, e non è operativo allorchè sia cessato il titolo e la facoltà dello alienante (1). Questa differenza egli considerò tra l'assenso *in forma communi*, ch'è quello del Capitolo *Volentes*, e l'assenso speciale *in forma dispensativa*, che col suddetto Capitolo non fu conceduto. Per queste ragioni, secondo Cannezio, si esige nella Sicilia la decima nelle stesse vendite de' feudi, che non sono effettive ma apparenti e non obbligatorie. Al parere dunque di Cannezio il fisco per conseguire la decima non dee guardare agli oggetti che abbiano avuto i contraenti nel fare il contratto, e se questo sia valido o nullo, vero o apparente, nè incaricar si deve se il feudatario potea o no fare il contratto, mentre tali cognizioni sono riservate alla morte del barone colla cessazione del suo titolo e della sua causa di possedere, nel qual tempo rientrano gli agnati ed il fisco nelle loro rispettive ragioni per essere due cose ben differenti e due distinti dritti, quello della decima, che si verifica pel contratto, e quell'altro che risguarda la fermezza del contratto istesso, e si verifica

(1) « Princeps legislator in fine ne relinqueret in ambiguo jura propria expressis verbis reservavi sibi jura et de servitio, et de aliis..... Operatur etenim, et unum illud ista clausula, nam quamvis expressa licentia principis circa alienationem feudi faciat, quod feudum non revertitur ad dominum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine haerede legitimo et est lex in c. j. circa finem de alien. feud., quam secus sit, quando consensus est tacitus prout ex ista legge inducitur: nam tunc nullum resultat praejudicium domino, qui revocet, si moriatur venditor absque legitimo haerede. » Cannetius, in extravag. *Volentes*, pag. 206. col. 2, num. 1 ad 5.

quando muore il barone; nel qual caso o si troverà che i feudi erano pazionati, ed i medesimi ritorneranno agli agnati, o non si troveranno tali, e la distrazione resterà ferma, purchè abbia egli lasciato successori in grado, altrimenti in mancanza di questi si darà luogo alla reversione, ed il contratto o sia la distrazione resterà parimenti irrita e di niun vigore.

V. Rispetto al principio da Cannezio assunto per fondamento del suo sistema, che il Capitolo *Volentes* abbia mutato la natura de' feudi con renderli alienabili da inalienabili che per loro essenza sono, potrebbe rispondersi col comune sentimento dei feudisti, i quali hanno sostenuto che la proibizione dell'alienazione non sia di essenza del feudo, ma che sia una cosa tutta accidentale, che può esservi e non esservi, e che i feudi furono in Italia molto tempo prima che Lottario ne proibisse l'alienazione, e non già nascessero colla di lui legge, mentre ne avea regolato la successione poco meno di un secolo prima. Tale opinione nella scuola feudista è fin ora passata per ferma e solida. Stante però i principii feudali da noi già altrove stabiliti, per conseguenza de' medesimi risulta erronea tale universale massima de' feudisti. La ragione evidentissima è, perchè chi dice feudo, dice usufrutto nel barone e proprietà nel signore diretto, assioma in cui convengono tutte le scuole, quindi per necessaria conseguenza la natura ed essenza del feudo richiede, come opinò Cannezio, che il feudatario non possa per sua autorità alienarlo. Se invalse in Italia l'uso che i feudatari alienassero i feudi senza il consentimento del proprietario, ciò avvenne per mero abuso. Nè giova che tale sconcerto corresse anche dopo che Corrado avea regolato la successione, e fino alla proibizione di Lottario e forse anche dopo. Imperocchè ciò seguì, come si è a suo luogo detto, o per l'assenza degl'imperatori dall'Italia, o per la loro debolezza, o per dappocaggine ed impotenza degli stessi re d'Italia, ch'erano involti in mille fazioni ed in continue turbolenze, ma la loro connivenza da qualunque causa provenisse non potè mai fare che i feudi mutassero natura ed essenza. In fatti le Consuetudini feudali, secondo si è dimostrato, dichiararono abusive simili alienazioni. L' imperator Lottario allorchè ad istanza de' feudatari del regno italico le proibì, le detestò come perniciosissima peste, ed illegittime le definì l' imperator Federico I, allorchè col consiglio de' magnati, conti e baroni

italiani confermò la legge del suo predecessore Lottario, elusa con tanti ripieghi e ritrovati di nuovi contratti (1).

VI. Quando poi il feudatario abbia il consenso del signore diretto ed alieni il feudo, la distrazione è legittima, perchè fatta dall' usufruttuario col consenso del proprietario. Nè in questo caso, che il signore diretto permette l'alienazione immuta la natura del feudo, secondo disse il Cannezio, nè fa che l'usufruttuario diventi proprietario, e molto meno che il feudo si riduca ad allodio, come avea creduto Perno. Imperocchè col prestare lo assenso il signore diretto altro non fa che permettere di passare l'usufrutto da uno in un altro, onde in sostanza acconsente che quell'alienazione ch'egli come proprietario secondo le leggi feudali potrebbe fare coll'annuenza del barone (2), si effettui da questi con alienarsi il feudo quasi in nome e parte di esso proprietario, restando però la natura del feudo nell'intero suo stato, e senza menoma mutazione, cioè rimanendo la proprietà presso il medesimo signore diretto, l'usufrutto presso il nuovo concessionario. Ciò è tanto vero che chi vi subentra lo riconosce non già dall'alienante ma dal signore diretto, a cui presta l' omaggio ed il giuramento di fedeltà. Perciò nello stesso Capitolo *Volentes* sta espressamente prescritto, che se il feudo si distragga per vendita o per qualunque altro titolo, quello al quale si trasferisce sia obbligato dentro l' anno a prestare in mano del sovrano il solito giuramento di fedeltà e di omaggio. Considerandosi dunque che l'alienazione non tanto si fa dal feudatario, per mezzo di cui passa, quanto dal signore diretto, in nome, autorità e consenso del quale ha forza, e riflettendosi che colui, in beneficio del quale segue l' alienazione, ha l' obbligo anche per ordine espresso del re Federico di riconoscere dal sovrano la baronia trasferitagli, chiaramente apparisce ch' egli non ebbe nè potè avere intenzione d'immutare in alcuna menoma parte la natura de' feudi di quel regno coll'accordare la licenza della distrazione senza il sovrano particolare beneplacito. Tolto dunque questo abbaglio, che prese il Cannezio per aver creduto che il Capitolo *Volentes* avesse immutato la natura de' feudi per rispetto alla sola alienazione, quando che la stessa restò

(1) Sulle abusive alienazioni de' feudi si è a lungo parlato ne' Capitoli V e VI della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Tit. 22, § Si quis, tit. 27, § Si quis investierit Consuetud. feud. lib. 1, et tit. 26, § Moribus consuetud. feud. lib. 2.

sempre intera ed intatta, giacchè le distrazioni permesse doveansi intendere fatte dall'istesso proprietario, che colla legge promulgata ne avea dato il consenso, per lo di più potea il suo sistema correre come non contrario ai dritti degli agnati, nè distruttivo di quelli della corona, siccom'era quello di Perno. Dalle massime di costui rispetto all'abolizione della reversione si allontanò non solo Cannezio, ma eziandio Giuseppe Cumia, che dopo di lui fiorì circa la fine del secolo decimosesto (1). Questi rispetto alla reversione de' feudi in mancanza de' successori in grado si accostò al sentimento del Cannezio. Imperocchè nelle sue opere sostenne, che la licenza di alienare data dal Capitolo *Volentes* sia l' assenso della legge, il quale nient'altro operi se non che divenga valida l'alienazione senza la pena della caducità, ma non già produca che colui al quale si trasferisce il feudo, acquisti qualità diverse da quelle che abbia il venditore o cedente, di maniera che il feudo debba finire nella persona dell'acquirente, quando muoia il distraente, e terminando la linea di costui, il feudo istesso debba ritornare alla corona senz'aversi riguardo ai discendenti che avrà il nuovo acquirente (2).

VII. Quantunque l'autorità di Cannezio riscuotesse rispetto nel foro siciliano, quantunque avesse ancora egli scritto per la verità e per dilucidazione ed intelligenza delle leggi patrie e non già per cause private nè per secondare le usurpazioni de' baroni, e quantunque nelle sue elaborate opere disapprovato avesse il volgare assioma, che i feudi di quel regno erano a guisa di allodi, pure tale assurdo non potè estinguersi, anzi ebbe aumento, e col progresso del tempo si trovò tanto ra-

(1) Bibliotheca Sicula, Mongitore, lit. I. artic. Joseph Cumia.

(2) « Et assensus, seu licentia alienandi data per Capitulum *Volentes* est legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat sine metu caducitatis; quia olim licentia principis in alienatione specialiter requirebatur, ut est dictum, sed non operatur, ut acceptor efficiatur vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in persona alienantis, siquidem alienans jus tantum, quod ipse habet transfert in emptorem, et non plus L. etc., ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum ejusdem qualitatibus in acceptorem trasferat, ut tunc feudum finiatur in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendentibus, feudum curiae aperiatur, et non attendatur persona, nec descendentes emptoris. » Joseph Cumia in Capit. *Si aliquem verb. antiquis*, pag. 354, num. 245.

dicato, che il famoso D. Carlo Napoli nella celebre causa feudale da lui con tanto calore difesa, e da noi altrove accennata, non trascurò nella sua aringa di assumere innanzi al magistrato, che i feudi della Sicilia in virtù del Capitolo *Volentes* erano divenuti perpetui, esenti dalle devoluzioni, e che non più a tenore delle antiche leggi potessero ritornare al patrimonio fiscale (1). Ma quello che dee recar maraviglia è che in seguito delle pretensioni per lo suo clientolo affacciate da D. Carlo Napoli, l'intero tribunale patrimoniale di quel regno nell'anno 1740 rassegnò al sovrano la stessa massima nei seguenti precisi termini: « Le baronie ed i feudi per loro propria natura nel nostro regno sono ridotti a guisa di allodi, e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre ed alienarli, sopra i quali restando al re il dominio diretto, non ha azione il fisco di poterli al suo demanio per semplice volontà e convenienza ridurre, potendoli soltanto ripetere ne' casi dalle leggi feudali prescritti, che in gran parte furono nel nostro regno aboliti dal Capitolo *Volentes*, non verificandosi più la devoluzione per la estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare ai baroni dalla stessa legge conceduta (2). » Se tal linguaggio tenne al proprio monarca il suo magistrato patrimoniale, non dee recar meraviglia, che poco dopo in occasione dell' edizione de' Capitoli di quel regno fatta in Palermo nell'anno 1741 con eguali espressioni in una nota al Capitolo *Volentes* spacciasse la stessa massima l'arcivescovo di Morreale Testa (3), personaggio quanto dotto nelle materie ecclesiastiche, altrettanto poco istrutto della scienza feudale, niente per altro necessaria al suo sacro carattere.

VIII. Da quanto finora abbiamo rilevato circa la intelligenza data al Capitolo *Volentes* dai posteriori feudisti siciliani e dagli stessi loro supremi magistrati e dal chiosatore de' loro Capitoli, non può rivocarsi in dubbio che dal momento che

(1) Concordia tra' dritti demaniali e baronali ec. di D. Carlo Napoli, cap. V, pag. 243.

(2) Relazione e voto del 10 maggio dell'anno 1740, del tribunale del regal patrimonio per la causa della pretesa riduzione al demanio della terra di Sortino, pag. 9, in fin. presso la concordia di D. Carlo Napoli.

(3) « Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quod ad hoc attinet allodii, ut vocant, naturam inducerent, feudorum successio patet non solum omnibus ex latere conjunctis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis. » Cap. *Volentes*, nota lit. B.

Perno colle sue strane interpretazioni corruppe la scuola feudista siciliana fino all' anno 1741 presso molti, ignari della vera ragion feudale, ebbe luogo la opinione, che quel Capitolo avesse ridotto i feudi in semplici allodi, non ostante che il celebre Cannezio validamente la oppugnasse. Conviene dunque esaminare i fondamenti di tal sentenza, e vedere se gli stessi corrispondano alla intenzione del legislatore ed a quei principii del dritto feudale che nell'intero corso di questa Dissertazione abbiamo additato. Per coonestare la immoderata estensione data a quel Capitolo non si è trascurato di far campeggiare la circostanza delle continuate guerre che sostenne il re Federico, e del fedele attaccamento mostratogli dal suo baronaggio, per ricompensare il quale si è voluto far credere ch'egli pubblicasse quella legge con ispogliare in vigore della medesima la corona di ogni dritto di reversione su i feudi, e con ridurli a guisa di allodi.

IX. È innegabile che quel sovrano emanò un tal Capitolo in tempo che i suoi sudditi gli aveano dato i più sinceri contrassegni di lealtà. Ma qualunque si fossero i sensi di gratitudine che l'animo ben formato di quel principe concepì per la sua fedele nazione, non perciò se ne ha da desumere che il medesimo concedesse al suo baronaggio privilegi tali che annientassero la corona, come avrebbe fatto se rinunciato avesse alla reversione de' feudi. Questa è la più importante di tutte le regalie, e spogliarsi della medesima è lo stesso che dimettere la parte più essenziale della sovranità; perchè essendo i feudi il patrimonio dello stato, questo sarebbe allo intutto distrutto se le baronie non vi facessero ritorno in estinzione delle linee degl'investiti, ed il principe resterebbe privo del mezzo più efficace per provvedere ai bisogni dello stato e per esercitare le sue beneficenze verso i sudditi benemeriti e che si distinguano nella difesa della corona. Ma ponendo da parte tutte coteste politiche considerazioni, e tornando al Capitolo *Volentes*, per accertarci se l'autore del medesimo si volesse spogliare di cotanto essenziale regalia, dobbiamo stare in tutto e per tutto all'espressioni del legislatore ed al contenuto della sua legge.

X. Col Capitolo ventisettesimo di quel re precedente al Capitolo vigesimo ottavo *Volentes*, di cui forma parte anche per sentimento degli stessi scrittori siciliani e dell'istesso chiosatore monsignor Testa (1), il re Federico espressamente dichiarò

(1) Capitolo 27 del re Federico, nota B.

di voler reintegrare alla corona tutte le baronie, tutti i feudi e beni del demanio o usurpatile o illegittimamente distratti. Ecco dunque che il principal oggetto di quel legislatore non fu tanto la largizione che usar volea al suo baronaggio, quanto il provvedimento ch'egli prender volea per restituire al suo regal patrimonio le baronie occupate. In verità se per una parte la fedeltà de' suoi baroni incitava il generoso cuore di quel principe a dar loro contrassegni della sua regal compiacenza, dall'altro canto i bisogni dello stato, i dispendiosi preparativi ch'esigeano le complicate guerre nelle quali si trovava involto, richiedeano tutta la sua attenzione ed avvedutezza per accorrere a tutto senza gravare oltre al dovere i suoi fedeli sudditi, e perciò, com'egli stesso si espresse (1), gli conveniva di conservare i beni della corona e reintegrarla dei feudi che ne formavano il più specioso patrimonio. Venendo poi più da presso al Capitolo *Volentes* abbiamo già veduto, che dall' intero suo contesto e dalle sue lucide espressioni a chiare note si ravvisa, che il re Federico con quella legge altro non ebbe in oggetto che di unicamente rivocare e correggere le Costituzioni del suo proavo imperator Federico II rispetto alla sola proibizione dell'alienazione de' feudi, e permetterne a' baroni la distrazione e rimetter loro la necessità del preventivo regale assenso, e nè punto nè poco parlò della succession feudale stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, nè fece motto alcuno della reversione che per indispensabile legge feudale o per la essenza e natura de' feudi dee aver luogo nella mancanza della discendenza in grado successibile. Anzi fu tanto chiara e precisa la mente di quel sovrano di voler riservato alla sua corona il dritto della reversione, che nel concedere al suo baronaggio la facoltà di potere alienare i loro feudi, osservammo ch'espressamente n'esclude le chiese, perchè le medesime non mancando mai di successori, colla loro perpetuità avrebbero pregiudicato il dritto della devoluzione. Rilevammo ancora che, non contento di tal riserva, affinchè la reversione

(1) « Eapropter baronias, et feuda de quibus servitium nostro debetur demanio, reintegrare per nostram curiam in forma praedicta decrevimus, et mandamus, ut opportunis guerrarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, et promptiores ad nutum nostrae majestatis existant: sic enim utrumque tempus bellorum, et pacis, recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet regiam majestatem. » Capit. regni Siciliae, Capit. regis Friderici 27, in fin. tom. 1, pag. 60.

più facilmente avesse luogo, replicatamente vietò che i feudi e quelle parti di baronie che da' suoi feudatari si possedessero, alienar si potessero in parte e solo per intero ne permise le distrazioni. Nè omettemmo di avvertire, che quel sovrano incominciò e terminò il Capitolo colla espressa e specifica dichiarazione, che la grazia ch'egli concedea al suo baronaggio, esser dovesse senza lesione de' suoi dritti, e salve sempre restando le ragioni della corona (1).

XI. L'autore del memoriale stampato presentato a sua maestà in nome del marchese di Gattinara ha creduto eludere tutte coteste speciali dichiarazioni contenute in quella legge con riflettere, che dal vedersi nello stesso Capitolo riservata al fisco la decima del prezzo del feudo venduto, la stessa sia in compenso della reversione tolta al fisco medesimo(2). Quanto sia lontano dal vero tal suo opinare, rilevasi dal confronto che facemmo tra l'antico dritto feudale ed il Capitolo *Volentes*. Con tale occasione conobbimo che, secondo le costumanze lombarde, nelle alienazioni de' feudi faceansi al proprietario in segno del suo diretto dominio alcune prestazioni dette *laudationes*, e che in luogo delle medesime il re Federico surrogò la decima, com'egli stesso espresse nel suo Capitolo, in cui parlando di tal decima denotò di essere *in recognitionem nostri dominii*, e gli stessi autori siciliani l'ebbero ancora per tale (3). Onde fa maraviglia che ora dopo quasi cinque secoli voglia darsele altra origine ed altra cagione. Deve riflettersi inoltre, che la stessa decima non si paga se non che in quelle vere alienazioni nelle quali intercede prezzo e denaro, non già in tutte quelle disposizioni che senza sborso alcuno si fanno o per atti tra vivi o di ultima volontà; e negli stessi contratti, ove interviene prezzo e denaro, non si paga secondo il valore del corpo, ma proporzionatamente al

(1) Capitolo I di questa seconda parte.

(2) Pag. 9.

(3) « Praeterea considerandum est, quod duabus de causis solvitur ista decima, una propter licentiam prestitam alienandi feuda, altera, quae est expressa in ipsa lege, scilicet ob recognitionem directi dominii regis. » Cannetius, in extravag. *Volentes*, pag. 196, col. 2, et pag. 195, col. 1, num. 14.

« Haec nempe decima ad similitudinem est quinquagesimae, quae in alienatione emphyteusis solvitur domino directo, et utrumque relevium nuncupari potest, quasi relevant eum, cui solvitur. » Cumia, ad Capit. *Si aliquem*, pag. 325. num. 234. col. 2.

denaro che si sborsa, a segno che se il feudo si permuta, niente si paga, e se la permuta stessa si eseguisce parte in denaro e parte con altro feudo, si proporziona la decima sopra la quantità della pecunia che vi corre; quando che se fosse la decima in compenso della devoluzione, dovrebbe pagarsi non solo nelle alienazioni effettive, ove intercede prezzo e denaro, ma anche in tutte le altre disposizioni così per atti tra vivi come di ultima volontà.

XII. Lo stesso autore dell'accennato memoriale stampato in nome del marchese di Gattinara (1) fa gran forza su quelle parole, che nel principio del capitolo *Volentes* si leggono, « che volendo Federico, che i conti, i baroni, i nobili ed altri possessori di contadi, baronie e feudi ne godessero più lungamente del solito (2), » concedea loro ad intuito de' servigi resi e da rendersi la facoltà di poterli alienare a fin di poter provvedere alle loro emergenze. Prima di lui su queste stesse parole il celebre D. Carlo Napoli formò a suo credere una rocca inespugnabile, e sostenne che colle medesime volle Federico in una maniera chiara e non equivoca perpetuare ne' suoi sudditi le baronie, cedere il dritto della devoluzione e ad ogni loro ritorno nel patrimonio fiscale (3). Ma se ambedue cotesti scrittori si avessero tolta la briga di aprire Cannezio, dallo stesso avrebbero rilevato la insussistenza del loro ragionare. Questo giudizioso autore nello interpretare il controvertito luogo, espressamente dice, che le parole *comitibus*, *baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere* siano in tutto e per tutto relative alla sola facoltà di disporre ed alienare che il re Federico in quella legge concedette a' suoi baroni, e che ciò venga espressamente dichiarato dalle immediate posteriori espressioni del Capitolo (4). In fatti, il re Federico in tutta

(1) Pag. 8.

(2) « Volentes igitur comites, barones et nobiles comitatus, baronias et feuda tenentes a curia nostra comitatibus, baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione jurium subveniri intuitu servitiorum etc. » Capit. *Volentes*, in princip.

(3) Concordia de' dritti demaniali e baronali di D. Carlo Napoli, Cap. VI, pag. 243.

(4) « Volentes dum dicit, comites, barones et nobiles comitatus, baronias, et feuda tenentes comitatibus, baronis et feudis ipsis longius solito posse gaudere etc., quae verba sunt clara. Ad quid enim loquutus fuisset de comite et comitatum tenente, nisi voluisset de ipso comitatu

quella legge replicatamente dichiarò, ch' egli rivocava le Costituzioni dell' imperator Federico II vietanti l' alienazione dei feudi per dare al baronaggio il permesso di poterli per intero distrarre e donare in vita, o lasciarli e legarli per ultima volontà. Da cotesta facoltà deriva, che potendo il feudatario liberamente disporre delle sue baronie, è in sua libertà di formare fedecommesso agnatizio o per atti tra vivi o testamentari. La conseguenza di tali fedecommessi è che l' ultimo barone avendo figlie femmine, ed essendo destituto di prole maschile, i feudi non passano nelle famiglie aliene in cui entrano le sue figlie, ma pervengono ai collaterali in grado successibile, cioè ai chiamati dall' autore della fedecommessaria disposizione. Ecco il caso in cui il barone disponente o sia la sua famiglia viene più lungamente del solito a godere delle avite baronie, le quali se non vi fosse stato il permesso del Capitolo sarebbero in virtù delle leggi feudali andate in potere degli estranei. Lo stesso deve dirsi del feudatario, che avendo più figli, doni o leghi i suoi feudi al secondogenito postergate le nipote femmine rimastegli dal figlio primogenito casato e premortogli. Non sono dunque rari i casi ne' quali i feudatari siciliani o le loro famiglie in virtù del Capitolo *Volentes* secondo la frase ivi usata *longius solito* possono godere delle loro baronie. Nè tali espressioni vagliono ad indicare la perpetuazione de' feudi ne' baroni, e la estinzione della loro reversione alla corona, giacchè qual ingegno sarà cotanto grossolano ed ottuso, che non distingua la immensa distanza che passa dal *longius solito posse gaudere* all' *in perpetuum posse gaudere?* Oltre a ciò le indicate parole a doperate dal Capitolo ammettono ancora la interpretazione, che come prima di tal legge erano a' baroni vietate le alienazioni, se non vi precedea il sovrano permesso, e qualora senza di esso le facessero, avea il distraente dritto di rivocarle, e per conseguenza i novelli baroni o siano i comperatori, e coloro ai quali erano state le baronie trasferite, erano nel giornaliero pericolo di perderle; perciò il re Federico compassionando i casi di co-

disponere, et de alienatione, quam fecit, ut comes de ipso comitatu arg. l. fin. ff. de instit. ? Sed clarius de illis verbis longius solito comitatibus posse gaudere, quod idem est, quod possit alienare : nam sic dicit, et sub eadem determinatione de feudis, in quo consistat illud gaudere longius solito, declarant verba sequentia, scilicet in potestate alienandi, et cum verba sint clara, et sit casus legis, nulla est dubitatio. » Cannet. in extravag. *Volentes*, pag. 66, num. 33.

storo, potè benissimo e con ragione dire che, permettendo egli le distrazioni senza il sovrano assenso, volea per conseguenza ch'essi godessero più lungamente del solito le baronie loro vendute o trasferite, fossero esenti da quelle rivocazioni che in virtù delle Costituzioni dell' imperator Federico II giornalmente contro di essi promoveansi o dagli stessi distraenti o dai loro successori. Del resto, a chiunque dei baroni si vogliano relative quelle parole od agli alienanti o a coloro ai quali venivano i feudi trasferiti, le medesime non possono mai includere che il re Federico intendesse di prolungare o abolire il dritto di reversione, il quale volle in ogni conto intatto ed illeso, come dichiarò colle tante riserve che fece per dimostrare su tale assunto le sua espressa e chiara intenzione.

XIII. La maniera poi con cui furono i Capitoli di quel regno pubblicati per privato studio, ed il sapersi che il primo compilatore de' medesimi gli accozzò da diversi originali monchi, imperfetti e tra loro discordi, può autorizzare ognuno a sospettare, che quelle parole *comitatibus*, *baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi siano state intruse. Imperocchè le stesse non legano interamente nè fanno perfetto senso con quel che sussegue. E che quel Capitolo sia alterato lo dimostra lo stesso suo contesto. Conciossiachè nel ragionarsi delle Costituzioni dell' imperator Federico, si dice *constitutiones divi augusti imperatoris Friderici proavi nostri praedicti*, quell' aggiunto di *praedicti* necessariamente porta che in quella legge si fosse precedentemente parlato dell' imperator Federico, il quale ciò non ostante in quella sola volta si vede nominato, e del medesimo nè prima nè dopo vi si vede fatta menzione. Da queste circostanze è chiaro che il Capitolo sia monco, o che la parola *praedicti* vi sia soverchia, il che dimostra la poca esattezza degli originali o dell' editore. Compreso ciò non sarebbe ardire il supporre che le denotate parole *feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi fossero state trasportate dal Capitolo trigesimo dello stesso re Federico, il quale col medesimo estese ai feudi nuovi la successione del sesto grado, già precedentemente accordata dal re Giacomo pei feudi antichi; onde potè benissimo in quella sua nuova grazia, contenuta nell'indicato Capitolo trigesimo, lo stesso re Federico dire con tutta ragionevolezza, che i baroni più lungamente del solito godessero le loro baronie. In tal caso quelle espressioni *feudis ipsis longius solito posse gaudere* sarebbero state nel luogo opportuno ed avrebbero avuto un si-

gnificato proprio. Simili trasporti di periodi o d'incisi da una legge in un'altra non sono insoliti ai compilatori, e Triboniano per la compilazione delle leggi romane spesso ne viene accusato ed incolpato dagli eruditi. Se Pietro Appulo ebbe, com'è indubitato, dal barone d'Asaro e da altri privati gli originali monchi ed imperfetti, è in certa maniera scusabile se fece tal trasporto o perchè lo trovò negli originali stessi, o in qualche nota marginale de' medesimi.

XIV. Lo stesso autore del memoriale stampato in nome del marchese di Gattinara (1) riflette ancora, che ripugnando la natura del feudo che il medesimo alienar si possa dal barone, il quale n'è mero usufruttuario, e che col Capitolo *Volentes* accordandosegli il permesso della distrazione, si venga quasi a distruggere la natura del feudo, e questo per conseguenza passi in certa maniera a prendere la qualità di allodio. A tale argomento abbiamo già premesso la risposta in occasione che abbiamo di sopra discusso e rigettato lo abbaglio preso da Cannezio, il quale per le stesse ragioni credette, che col capitolo *Volentes* siasi immutato la natura de' feudi rispetto alla sola alienazione, ed abbiamo fatto conoscere ad evidenza (2), che con quella legge non restò in parte alcuna immutato le natura ed essenza de' feudi, e se col Capitolo se ne permise l'alienazione, questa si viene ad eseguire più dal proprietario che vi presta il consenso, che dal vassallo distraente, e che la medesima in niente alteri la essenza del feudo distratto, il quale resta nella piena proprietà del signore diretto, e da esso unicamente riconoscer lo deve il nuovo vassallo. Tanto dunque è vano il voler supporre, che il re Federico col Capitolo *Volentes* convertisse in allodio i feudi di Sicilia, che anzi dallo stesso ad evidenza risulta, ch'egli li ritenne nella stessa intera qualità feudale col pieno dritto di reversione in mancanza de' successori, e perciò ingiunse, coloro i quali per distrazione gli acquistassero, li ricevessero da lui e dentro l'anno nelle sue mani gli prestassero il giuramento di fedeltà e di omaggio. Discussesi pertanto le circostanze in cui fu il Capitolo *Volentes* pubblicato, esaminatesi le sue espressioni e riserve, ponderatosi l'intero suo contenuto, e discussesi le considerazioni fatte in contrario, evidentemente apparisce che con il medesimo non si abolì la rever-

(1) Pag. 9.
(2) § IV di questo capitolo.

sione de' feudi, nè si mutò la lor natura, e molto meno si ridussero ad allodio.

CAPITOLO V.

Come il re Federico e gli altri sovrani suoi successori ed il baronaggio siciliano dichiarassero, che il Capitolo Volentes *non abbia in alcuna menoma parte alterato la natura dei feudi di quel regno.*

I. Colla scorta delle altre leggi emanate dallo stesso re Federico, delle prammatiche e grazie susseguentemente pubblicate dagli altri sovrani della Sicilia e implorate dall' istesso baronaggio siciliano conviene ora considerare, se col Capitolo *Volentes* si fosse immutato la natura de' feudi di quel regno, in qual modo siasi avuto quel Capitolo dall' istesso suo autore re Federico e dagli altri monarchi suoi successori e dagli stessi baroni di quell'isola. A cotesti interpreti dovrà starsi come ai veri conoscitori de' germani sensi di tal legge. Nè a costoro potrà opporsi alcuna delle tante eccezioni, nelle quali incorrono gli appassionati feudisti e le scuole che risentono sempre gli effetti degli errori una volta adottati, e sostenuti o per private passioni o per mancanza delle vere cognizioni feudali.

II. Contemporaneamente al Capitolo *Volentes* il re Federico coll' altro susseguente suo Capitolo trigesimo confermando il Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo, dichiarò che il sesto grado al quale il re suo fratello ampliato avea la succession feudale nella linea collaterale discendente, abbracciasse non solo i feudi antichi, ma anche quelli che non erano stati nè aviti nè paterni, purchè nella successione si osservasse l' ordine dell' età e del sesso (1), il che inducea il dritto de' Franchi. Con tal legge il re Federico venne a comprendere nella succession feudale sino al sesto grado della linea collaterale discendente i feudi nuovi, che per la Costituzione dell' imperator Federico II (2) abbiamo veduto ch'erano esclusi, come ancora non erano compresi da' Capitoli di papa Onorio, e per conseguenza neppur dal Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo, ch'era copia de' medesimi. Ecco dunque che tanto è

(1) Capit. regni Siciliae, cap. 30 regis Friderici.
(2) Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 27.

incontrastabile che il re Federico col Capitolo *Volentes* non volesse togliere alla sua corona il dritto della reversione in mancanza de' successori, e tanto è lontano che colla facoltà data ai suoi baroni di alienare i loro feudi senza il preventivo sovrano permesso intendesse d'immutarne la lor natura e renderli semplici allodi, che nello stesso tempo che pubblicò quel Capitolo, volendo dare al suo fedel baronaggio altri contrassegni della sua munificenza, gli fece la grazia di ammetterlo nella successione fino al sesto grado collaterale anche nei feudi nuovi. È vero dunque, come sul principio accennammo, che due essendo le leggi fondamentali del regno di Sicilia, una risguardante la succession feudale e l' altra tutta appartenente alla proibizione dell' alienazione de' feudi, come la prima del re Federico non fu toccata col suo Capitolo *Volentes*, ma lasciata nella sua intera osservanza, così la seconda fu corretta. Rispetto alla successione avendo ancora il re Federico voluto concedere a' suoi baroni la grazia di comprendere nei gradi stabiliti dal re Giacomo i feudi nuovi, per dichiararlo passò a promulgare a bella posta una separata legge. Con tale novella grazia conceduta con Capitolo distinto e separato venne Federico a dichiarare co' fatti e con espressioni indubitate ch'egli non risguardò in conto alcuno la successione feudale coll'altro suo Capitolo *Volentes*, e perciò non potranno mai le altrui sinistre interpretazioni estendersi a far credere contro la espressa dichiarazione di quel sovrano, ch' egli col menzionato Capitolo *Volentes* avesse rimesso il dritto di reversione o avesse toccato la succession feudale o immutato la natura de' feudi.

III. Sebbene il re Federico col Capitolo *Volentes* dato avesse ai suoi baroni la facoltà di poter alienare i loro feudi o quelle parti di baronie che loro spettassero, pure, come accennammo, avea espressamente prescritto che tali alienazioni de' feudi o di parte delle baronie far si dovessero per intero e non in porzione a fine di rendere meno difficili le reversioni de' feudi alla corona, ed a fine di non distruggere interamente le Costituzioni dell' imperator Federico II, che oltre alla proibizione dell' alienazione de' feudi, principalmente vietò di potersi in menoma parte diminuire. Non ostante tali espressi stabilimenti del re Federico il baronaggio siciliano non contento del concedutogli permesso di poter per intero alienare le baronie e le parti ad esso spettanti, volle ancora alienarle a minuzzolo ed a porzioni. Perlocchè il re Federico pubblicò

l'altro suo Capitolo quadragesimo quarto, col quale dichiarò irrite, nulle e di niun vigore simili alienazioni fatte contro la espressa sua legge e dell' imperator Federico II il suo proavo (1). Il che sempre più conferma, che tanto è lungi dal vero che quel sovrano avesse abolito il dritto di reversione col Capitolo *Volentes*, che anzi colle sue posteriori leggi prese tutti gli opportuni espedienti perchè le alienazioni si facessero in modo che il ritorno de' feudi alla corona non si rendesse più raro e difficile.

IV. Per la ostinazione de' nostri re angioini e delle potenze loro alleate, che in ogni conto privar voleano il re Federico del regno di Sicilia, questi a fine di essere in tutti i bisogni dello stato pronto per accorrervi alla difesa, col suo Capitolo cinquantesimo prescrisse a tutti i baroni del suo regno i tempi corrispondenti, ne' quali dovessero restituirsi in quell' isola per prestare il solito servigio militare, altrimenti i loro feudi si devolvessero al fisco (2). Ma come potea darsi il caso che alcuno de' baroni assenti non ritornasse nel regno ne' tempi prefissi per timore di non riportare la pena dovuta ai misfatti antecedentemente contrattivi, il clementissimo sovrano entrando in tale considerazione per non pregiudicare nella successione i figli e gli agnati de' rei baroni assenti, col suo Capitolo cinquantunesimo graziosamente dichiarò, che nel riscontro di tale assenza, quando il misfatto non portasse secondo le leggi feudali e di quel regno la perdita del feudo, non dovessero le baronie ricadere al fisco, ma al figlio od alla figlia del barone assente, ed in loro mancanza ai più prossimi di quelli che poteano e doveano succedere al feudo (3). Per costoro che come più prossimi poteano e doveano succedere ai feudi non possono intendersi certamente gli estranei, ma solamente coloro che nella linea discendente vi erano chiamati fino all'infinito per la Costituzione dell' imperator Fe-

(1) Capit. regni Siciliae, capit 44, regis Friderici.

(2) Capit. regni Siciliae, capit. 50, regis Friderici.

(3) « Huic nostrae ordinationi tamen inserimus, quod si aliqua personarum ipsarum propter timorem delicti, a se forte commissi, de Siciliae partibus, et adjacentium insularum forte recesserit, et intra tempus, ut superius distinguitur, non redierit, comitatus baronia, et ipsa provisio, non ad curiam, sed ad filium, vel ad filiam, et in defectu ipsorum ad proximiores ipsius, qui in feudis possunt, et debent succedere devolvantur, exceptis illis criminibus, propter quae ad fiscum bona delinquentium applicantur. » Capit. 50, regis Friderici, Cap. regni Siciliae.

derico II, e nella linea collaterale vi erano invitati per la legge del fratello re Giacomo fino al sesto grado, dal medesimo Federico estesa anche ai feudi nuovi. Tanto dunque è incontrastabile ch' egli avesse immutato la natura de' feudi o alterato la successione feudale stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, che coll' accennato Capitolo cinquantunesimo manifestò di spettare la succession feudale non a chiunque ma ai figli, figlie de' baroni, ed in mancanza di essi ai più prossimi che vi poteano e doveano succedere secondo le leggi di quel regno.

V. Passando poi alle altre posteriori leggi della Sicilia, si trova che nell' anno 1446 i baroni di quel regno si querelarono della condotta del fisco, che alla morte de' baroni senza discendenti operava per via di fatto, mettendo mano sopra de' feudi e spogliandone coloro che vi doveano succedere, onde chiesero al re Alfonso la grazia che il fisco non procedesse con tanta severità, ma che comparendo alcun collaterale, il quale a *primo aspetto* avesse dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso con obbligo di dare sufficiente malleveria di non deteriorare i feudi e restituire i frutti, ed indi il fisco s' indrizzasse per la via ordinaria. Condiscese il re ad accordare la richiesta grazia, che fu compresa nel di lui Capitolo trecentonovanta, steso in lingua siciliana. Se dunque nelle reversioni de' feudi pretese dal fisco, per mancanza di discendenti, i baroni siciliani implorarono da quel monarca la grazia di procedersi per via ordinaria e non esecutiva nel solo caso che vi fosse persona, la quale *a primo aspetto* avesse dritto di succedere al defunto feudatario, ognun vede che in tale riscontro il baronaggio siciliano espressamente riconobbe, che il Capitolo *Volentes* non avea derogato le leggi precedenti nè estinto il dritto della devoluzione.

VI. Più chiaramente lo stesso baronaggio siciliano contestò tal verità, quando nell' anno 1452 dal medesimo re Alfonso domandò la grazia di tutti i beni feudali alla corona devoluti e devolvendi per non essersi osservato le leggi, le costituzioni, le prammatiche, i capitoli e gli editti di quel regno, e specialmente per non esserne ottenuto le investiture nè prestati i giuramenti di fedeltà e di omaggio. E come in tale occasione lo stesso baronaggio ebbe principal mira di assicurare ai successori de' feudatari defunti il sollecito possesso delle baronie, così principalmente in tal rincontro supplicò quel monarca, che qualora i vicerè di quello stato ricusassero di dare la investitura e di ricevere il giuramento di fedeltà e di omag-

gio dai successori feudatari entro il solito tempo dalla legge feudale prescritto, potessero i loro successori in tal caso riscuotere dagli abitatori de' loro feudi il solito giuramento, e fossero riconosciuti per legittimi feudatari come se ne avessero ottenuto le corrispondenti investiture. Sebbene a quel sovrano paresse proprio della sua clemenza di condonare, siccome col suo Capitolo quattrocencinquantadue condonò ai baroni siciliani ogni pena di caducità in cui erano forse incorsi per mancanza delle investiture e del giuramento di fedeltà, e sebbene a seconda della loro principale supplica fosse passato a prescrivere, che i vicerè di quell'isola dentro un anno ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore la investitura e riceverne il giuramento di fedeltà, e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, pure vi soggiunse la espressa riserva, che quando vi fosse giusta e ragionevol causa di non doversi concederne nè la investitura nè riceversi il giuramento di omaggio, se ne dovesse all'istante fare *servatis servandis* la discussione nel regio consiglio e, sentite le parti, impartirsi giustizia (1). È molto facile il comprendere che tra le giuste e ragionevoli cause per cui il re Alfonso stabilì di non doversi spedire nè la investitura nè riceversi il giuramento di omaggio, ma procedersi nel regio consiglio in termini di giustizia, la potissima e principale fosse quella della mancanza de' successori in grado, senza la esistenza de' quali l'usufrutto dei feudi si consolida colla loro proprietà, ch'è presso del sovrano e dello stato.

VII. Nell'anno 1452 gli stessi baroni siciliani ricorsero al medesimo re Alfonso a cagione che, avendo eglino venduto ed alienato i feudi sotto forme diverse da quelle contenute nei loro privilegi ed investiture, per somigliante contravvenzione

(1) « Placet etiam regiae majestati, quod de coetero vicerex, vel ejus locumtenens intra annum, et diem ab haerede, vel successore defuncti feudatarii requisitus, teneatur concedere dictam investituram, et recipere juramentum fidelitatis, juribus curiae, et alterius cujuscumque semper salvis: interim vero successor possit capere possessionem marchionatus, comitatus, et baroniae, et per curiam impediri non possit: et etiam concedere literas assicurationis juxta formam juris, et constitutionum regni: nisi subsit justa, et rationabilis causa praemissa non concedenti, vel recipiendi: de qua si occurrerit servatis servandis incontinenti fiat discussio in regio consilio; et auditis partibus, reddatur jus. » Capit. regni Siciliae, cap. 452, regis Alphonsi, tom. 1, pag. 379.

erasi già fatto il caso dell' apertura de' feudi alienati in beneficio della corona. Quindi implorando da quel sovrano il perdono della loro contravvenzione e di rimettersi loro la pena incorsa di perdere i feudi, espressero nella loro supplica di potere la clemenza di quel re conceder loro tal grazia, tanto maggiormente che per lo Capitolo *Volentes* era stata data loro la libera facoltà di alienare. Con ciò però non dee supporsi che i baroni di quel tempo avessero creduto, che col Capitolo *Volentes* si fossero i feudi ridotti in allodio, e che perciò essi avessero potuto nelle loro alienazioni immutare le loro forme, mentre confessarono eglino di non avere tal facoltà e di essere incorsi nella pena della caducità. Siccome addussero il Capitolo *Volentes* per semplice pretesto e per iscusa del loro fallo, quasichè in sostanza volessero dire di avere abusato della loro facoltà nello alienare, supponendo nella medesima compreso ancora il permesso di potere mutare le forme, cosa per altro che apertamente riconobbero illegittima e degna di castigo, tanto vero che restrinsero le loro suppliche con iscongiurare quel principe a rimettere loro la pena di caducità, e che i feudi alienati non ostante il cangiamento da essi fattovi restassero secondo le antiche forme ricevute (1).

VIII. Alla domanda de' baroni piacque al re Alfonso di condiscendere, e col suo Capitolo quattrocentocinquantaquattro aggraziarli per quei feudi i quali non si erano di fatto devoluti e de' quali il fisco non si trovava in possesso, e stabilire che tuttavia gli altri feudi fossero restati sotto le antiche forme delle respettive loro concessioni, non ostante la mutazione che se n'era fatta, e per quei feudi de' quali autenticamente non costava la forma antica, intendea concederli di nuovo, ma sotto la forma del dritto de' Franchi. Nell' altro susseguente suo Capitolo quattrocentocinquantasei tornò egli a ripetere la

(1) « Item sia sua merci etiam remictiri ogni raxuni, spectanti a la regia curti, contra tucti prelati, et ecclesiastici, pirsuni, marchisi, conti, visconti, baruni, e feudatarii, per alienationi di marchisati, contadi, baronie et feudi quaternati, oi plani, quomodocumque alienati, usque in hodiernum diem, sub alia forma, quam in privilegiis continetur; propter quam formae mutationem dicta bona alienata curiae aperiri debeant, vel aperta essent: ita quod de cetero li dicti marchesati, contati, baroniae, et feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae, ut supra: attento maxime, quod per Capitulum *Volentes* data est libera facultas alienandi. » Capit. regni Siciliae, Capit. 454, regis Alphonsi, tom. 1, pag. 381.

stessa grazia, e per mettere sempre più in salvo la reversione de' feudi de' quali non appariva la forma, replicò che i medesimi s'intendessero conceduti sotto la clausola del dritto de' Franchi, e per esprimersi più chiaramente vi comprese anche i discendenti del corpo, denotando la clausola de' Franchi, sotto cui intendea di fare di nuovo la concessione, colla espressione *pro se et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, *ita tamen*, *quod vivant jure francorum*. Tanta minutezza da quell'accorto principe si usò per non dare occasione alcuna alle strane interpretazioni che a favore degli estranei eransi incominciate a fare nel foro siciliano.

IX. Non deve omettersi di riflettere, ch' essendo nel dritto feudale in contrapposizione i feudi *de jure francorum* con quelli *de jure longobardorum* pei diversi effetti che producono nella successione, dalla condizione con cui quel re accordò al baronaggio la grazia, che i feudi de' quali non esistevano gli antichi privilegi s'intendessero di nuovo conceduti, ma sotto l'unica forma del dritto de' Franchi, si può congetturare che la immutazione della forma fatta da' baroni consistea forse principalmente, che dai medesimi eransi alienati sotto la forma de' longobardi i feudi originariamente loro conceduti sotto la forma de' franchi. E come che la forma longobardica rende dividuo il feudo con ammettere tutti i figli del feudatario, e la successione diviene più estesa in pregiudizio del fisco, perciò quel sovrano col Capitolo quattrocentocinquantaquattro unicamente espresse, che tali feudi s'intendessero di nuovo conceduti secondo il dritto de' franchi, ch' era più ristretto del longobardo, e lo stesso tornò a ripetere nel susseguente Capitolo quattrocentocinquantasei quando, per evitare le nuove strane interpretazioni in quel regno introdotte, n' escluse gli estranei ed unicamente vi ammise i discendenti dal corpo.

X. Siccome poi dalle Consuetudini feudali, che aveano luogo nelle alienazioni de' feudi prima che s'inibisse dall' imperator Lottario, era proibito al feudatario deteriorare in alcun menomo dritto la condizione del signore proprietario, ed era vietato alienare il feudo con forma differente e diversa da quella sotto cui si era ricevuta, e dalle Costituzioni del re Ruggiero e dell' imperator Federico II erasi proibito ogni diminuzione delle baronie e de' dritti feudali, il qual divieto era restato in piedi anche per lo Capitolo *Volentes* del re Federico, così ben conobbero i baroni siciliani che per tutte coteste leggi erano incorsi nella pena della perdita de' feudi malamente alienati

contro la forma sotto cui erano loro stati conceduti. I baroni dunque per colorire il loro errore, dissero che vi erano incorsi, perchè credeano che dal Capitolo *Volentes* fosse loro stata data la libera facoltà di alienare. Portarono dunque per mero pretesto il Capitolo *Volentes*, ma non è però che non riconoscessero il loro abbaglio, e che non confessassero di avere giustamente meritato la pena della perdita delle baronie malamente alienate, della quale domandarono ed ottennero la remissione. Ecco dunque che il baronaggio ebbe per certo, che il Capitolo *Volentes* non avesse trasformato la natura de' feudi a segno di averli ridotti come tanti allodi, mentre se avesse creduto che quel Capitolo avesse mutato in allodi la natura de' feudi di Sicilia, non vi sarebbe stata contravvenzione alcuna alienandoli sotto forme diverse e più ampie, nè vi sarebbe stato motivo di chiedere per grazia quello che altronde poteva farsi per giustizia, e niente sarebbe importato al fisco com'era seguita l' alienazione e sotto quali formole ed espressioni. Nè il fisco avrebbe alla corona riunite le baronie contro la forma alienate, siccome avea già fatto, secondo che rilevasi dalla restrizione che fece il re Alfonso nella sua grazia, di dovere la corona restare in possesso de' feudi, de' quali erasi antecedentemente impossessata per la pena della caducità. Cotesta supplica e confessione del baronaggio siciliano e risposta del re Alfonso fattagli nell'anno 1452 quando era già morto il giureconsulto Perno, ci convince che la interpretazione da lui molto tempo prima data al Capitolo *Volentes* di aver esteso il significato della voce *haeredes* anche agli estranei, e di avere immutato la natura de' feudi ed investiti di qualità degli altri beni burgensatici e paganici, nè dallo stesso baronaggio siciliano, nè da' sovrani di quel regno si era avuta per legittima o vera.

XI. Nell' anno 1509 il baronaggio supplicò Ferdinando il Cattolico acciocchè per potersi evitare le liti e gli spogli che succedevano in occasione di morte, si degnasse di concedere la grazia che nella persona degli eredi s' intendesse veramente continuata la possessione del defunto. Come nel principio della domanda di tale grazia si era parlato del possesso de' feudi e de' beni allodiali, così quel sovrano nel suo Capitolo quadragesimo terzo, rispose che acconsentiva alla portatagli supplica, meno che però nelle cose feudali e negli altri dritti spettanti alla corona, pei quali non intendea che se gli recasse

alcun pregiudizio (1). Sotto il regno dello stesso monarca essendo procurator fiscale Giovan Luca Barberi, il quale si avea tolto il carico di registrare tutte le investiture de' feudi del regno di Sicilia, e perciò obbligava tutti i feudatari alla esibizione de' privilegi, quel baronaggio se ne dolse collo stesso re Ferdinando il Cattolico, esponendo nella sua supplica contenuta nel Capitolo centonove di quel principe, che sotto tal pretesto venivano angariati e vessati per esazione di dritti i feudatari, i quali nel prendere la investitura o possesso dei feudi non erano tenuti di mostrare i privilegi, ma soltanto obbligati a provare la morte degli antecessori e la loro successione o sia discendenza, ed il possesso secondo le antiche leggi del regno e l' antica osservanza del medesimo (2). Da cotesti due Capitoli del re Ferdinando il Cattolico risulta che il Capitolo *Volentes* non avea immutato la natura de' feudi, mentre se gli stessi fossero stati ridotti in allodio, quel principe nel concedere al baronaggio la grazia richiestagli nel Capitolo quadragesimo terzo non avrebbe con tanta precisione eccettuato i feudi, nè il baronaggio nella sua supplica nel Capitolo centonove contenuta, avrebbe allo stesso sovrano esposto che i baroni, nel prendere il possesso de' feudi, erano secondo le leggi e la osservanza del regno espressamente obbligati a provare la loro successione e discendenza, la quale non potea certamente estendersi oltre al sesto grado collaterale delle Costituzioni siciliane prescritte per la successione feudale, fuori del qual grado doveano le baronie ritornare alla corona, e restare interrotto ogni privato possesso.

XII. Andandosi più innanzi nella discussione di questo articolo, si trova coerente all' assunto un' altra grazia implorata dal baronaggio ed ottenuta dall' imperator Carlo V. L' occasione della domanda, come rilevasi dal suo tenore fu, che

(1) « Placet regiae majestati absque tamen praejudicio suae celsitudinis in rebus feudalibus, et aliis juribus regiae curiae pertinentibus. » Capitula regni Siciliae, Capit. 43, regis Ferdinandi II, tom. 1, pag. 544.

(2) « E venendo lo baruni, o feudatario per la investitura, e non avendo privilegio, lo ditto Joan Luca non voli passari la investitura, se non piglia copia de lo privilegio, di la cancellaria, che ipso teni, e per raxuni di tal copia si paga excessivamenti ad suo placiri, e vexa a lo baruni, e non è tenutu in lo pigliari la investitura mostrari privilegio, excepto provari la morti di lo antecessuri, e la possessioni secondo li capitoli de lo regno, et antiqua observantia. » Capitula regni Siciliae, Capit. 109, Ferdinandi II, tom. 1, pag. 586.

nel Capitolo *Si aliquem*, tratto, come altrove vedemmo, dai Capitoli di papa Onorio venendo per l'aggiunta fattavi o dal re Giacomo o dall'editore abilitati alla successione feudale collaterale anche i fratelli uterini, era tra questi ed i congiunti discendenti dal primo acquirente sorta disputa per la spettanza delle baronie. Tal lite fu contro gli uterini decisa la prima volta per lo feudo denominato di Mezzocatuso, come rapporta il Cannezio, che la ebbe anche per ingiusta (1). Laonde il baronaggio siciliano per meglio assicurarsi della esclusione degli uterini in concorso dei congiunti del primo acquirente implorò in occasione del Parlamento del 1555 dall'imperatore Carlo V la grazia di dichiarare, che la vera intelligenza del Capitolo *Si aliquem*, il quale ampliando la successione sino al sesto grado, abilitava pure i fratelli uterini, avesse dovuto intendersi, che questi allora potessero concorrere alla successione, qualora il feudo dovesse devolversi al fisco, ma non già che avesse potuto aver concorso eguale, ed attendersi prossimità di grado rispetto agli altri collaterali, congiunti dall'uno e dall'altro lato col defunto feudatario. Per conseguire il baronaggio tal dichiarazione e la esclusione dei fratelli uterini in concorso dei collaterali, nella supplica porta a quell'imperatore rilevò cogli espressivi seguenti termini la insussistenza della pretensione degli uterini: *La qual cosa non pare, nè è conveniente, nè ragionevole: poichè il primo acquistatore in detto fego non si può presupporre, che abbia voluto, nè pensato, che possa succedere persona estranea, ed escludere li discendenti della sua propria linea, per li quali il primo acquistatore ha ottenuto ed acquistato li feghi.* Quel saggio imperatore trovò fondati nella ragion feudale sì fatti motivi dal baronaggio allegati, ed essendo vera la massima che nello acquisto de' feudi non entrano mai in considerazione gli estranei, condiscese alla richiesta spiegazione, e col suo Capitolo 258 ordinò, che l'uterino potesse succedere nel feudo, quando non rimanesse alcuno nella linea del primo acquirente. Con sì fatta legge resta assicurata la chiamata de' fratelli uterini alla successione feudale in esclusione del fisco, dopo però i parenti congiunti dall'uno e dall'altro lato, del che altrove avemmo occasione di dubitare, per essere i Capitoli del regno di Sicilia stati tratti da originali monchi e pubblicati non per autorità sovrana, e per non trovarsi gli stessi uterini compresi

(1) Cannetius, in estravag. Cap. *Si aliquem*, pag. 237, num. 6.

nei Capitoli di papa Onorio, da' quali il re Giacomo tolse di peso il Capitolo *Si aliquem.*

XIII. Tanto dunque è lungi che il Capitolo *Volentes* del re Federico, pubblicato nell'anno 1296, abolisse la reversione dei feudi in beneficio del fisco, che dalla supplica della grazia dell'anno 1555 dai baroni domandata ed ottenuta dall'imperator Carlo V si rileva, che il regno stesso due secoli e mezzo dopo riconobbe essere le baronie di quell'isola come i feudi di tutti gli altri stati, nei quali vi sono ammessi i soli congiunti del primo acquirente, che non ebbe nè potè avere in mira di acquistarli pegli estranei, e che la legge regolatrice della succession feudale in quel regno è quella del Capitolo *Si aliquem*, estesa soltanto sino al sesto grado. Riconobbe ancora esser i feudi di quell'isola reversibili al fisco, a di cui esclusione per la divisata grazia viene tra gli estranei solamente abilitato il fratello uterino.

XIV. Nell'anno 1563 il baronaggio esponendo al re Filippo II il costume che in quel tempo correa nella Sicilia per lo possesso de' feudi, quando il barone moriva senza figli e discendenti di loro linea, rappresentò che i trasversali od altri che pretendeano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano in briga, ma che la regia corte si ponea nelle mani i feudi e ne percepiva i frutti, e, volendosi ciò evitare, se ne domandò la grazia al re. Sebbene nella supplica non si fosse fatta menzione dell'interesse del fisco, quando i collaterali non fossero in grado successibile, e sebbene al possesso che il fisco prendea delle baronie, si fosse dato il colore che ciò si facea meramente per evitare lo scandalo e gli eccessi de' collaterali e degli altri pretensori che soleano venire alle armi per così far vedere a quel sovrano che non vi era interesse della ragion fiscale, pure quell'avveduto principe con pieno accorgimento rescrisse nel suo Capitolo decimonono, ch'egli era sollecito della tranquillità di quel regno, e che ad oggetto che gli abitatori del medesimo non fossero defatigati dalle tante controversie, comandava che, avvenendo i casi espostigli, si terminassero entro lo spazio di novanta giorni le cause possessoriali. Rispetto poi a quello che risguardava la percezione de' frutti della corona introitati su dei feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza di giustizia, presa che ne avesse la debita dilucidazione (1). Ai tempi dunque di Filippo II il fisco

(1) « Catholica et regia majestas pro quiete dicti regni sollicita, ac

in caso di morte di barone senza discendenti in linea, per effetto del dritto della reversione, si ponea in possesso dei lasciati feudi, il che certamente non avrebbe fatto se il Capitolo *Volentes* avesse immutato la natura de' feudi e vi avesse tolto il dritto di reversione. Nè vale il dire che tal possesso del fisco prendeasi a fine di evitare gli sconcerti tra i collaterali e gli altri pretensori, come asserirono gli stessi baroni, mentre ciò potea pur accadere per qualche caso particolare, e non già per tutte le successioni, giusta quello che i baroni medesimi esposero nella loro supplica, nè il fisco si avrebbe appropriato le rendite dei feudi stessi, se non vi avesse avuto dritto per ragione della devoluzione.

XV. Combinate pertanto tutte le leggi della Sicilia attinenti alla presente quistione e fattesi le debite ponderazioni sul tenore del Capitolo *Volentes* e sull' oggetto unico che il medesimo ebbe di rivocare semplicemente le proibizioni delle alienazioni de' feudi, e livellatosi l' istesso Capitolo *Volentes* cogli usi feudali, ad evidenza risulta che i feudi della Sicilia ulteriore sono veri feudi, e tali rimasero dopo il Capitolo *Volentes*, il quale non gli ha trasformato, e molto meno vi ha estinto il dritto della devoluzione in favore del fisco. Come dunque il tribunale patrimoniale di Sicilia osò nell' anno 1740 dire al suo monarca, che i feudi e le baronie di quel regno per loro propria natura siano ridotti a guisa di allodi, che i casi nelle leggi feudali prescritti per la reversione fossero in gran parte aboliti in quel regno dal Capitolo *Volentes*, e che non vi si verifichi più la devoluzione per estinzione della linea? Il re Federico autore di quel Capitolo espressamente dichiarò, ch' egli correr volle solamente le Costituzioni dell' imperator Federico II in quanto vietavano l' alienazione de' feudi, e permetterne al suo baronaggio le distrazioni, ma che ciò non ostante volea le baronie intatte ed illese come prima, volea conservata la succession feudale nei gradi già stabiliti dalle leggi di quel regno, volea riservato il dritto della reversione in mancanza de' successori, e lo stesso tornò a ripetere in molte sue leggi posteriori. Il re Alfonso nel promul-

ne hujusmodi controversiis, et incommodis incolae fatigentur, praecepit, ut cum casus evenerit, causae super possessorio vertentes intra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero quoad fructuum perceptionem attinet, habita super his informatione, justitia mediante, declarabit. »

gare le sue leggi e nello aggraziare l' istesso baronaggio confermò colla sua suprema potestà l' antico dritto di devoluzione che alla corona spettava pei feudi di quell' isola, ed il medesimo baronaggio siciliano lo convalidò nelle suppliche date a quell' istesso principe. Ferdinando il Cattolico nel concedere la continuazione del possesso nelle persone degli eredi dei defunti, n' eccettuò i feudi per mantenerne alla corona illesi i dritti di reversione, e l' istesso baronaggio a quel monarca rassegnò il suo indispensabile obbligo di dover provare la discendenza in grado per poter entrare in possesso de' feudi in occasione di morte de' baroni. Anzi all' imperator Carlo V in termini chiari e precisi dimostrò ed additò, che nella successione feudale erano esclusi gli estranei, perchè questi non entrarono mai in considerazione nei contratti de' feudi fattine dai primi acquirenti. Filippo II nel definire il tempo in cui terminar devessero le cause possessoriali, volle che il suo fisco fosse mantenuto nel dritto di porsi in possesso de' feudi in mancanza della discendenza, ed il baronaggio siciliano nelle suppliche porte a quel principe non negò esserne tale l' uso ed il costume. Ma tanto può talvolta il pregiudizio delle opinioni nel petto degli uomini, che non ostante che i magistrati siano semplici custodi delle leggi ed esecutori delle voci de' loro sovrani, pure trascinati dal torrente della comune credenza, diventano sordi a quello che il principe comanda ed a quello che il sistema politico dello stato richiede.

CAPITOLO VI.

Come in conformità delle rapportate leggi tutti i quattordici ministri votanti intervenuti nelle assemblee della regal camera sempre concordemente sostenessero di non avere il Capitolo Volentes *immutato la natura de' feudi del regno di Sicilia, e come soltanto cinque di essi nel tirarne le conseguenze variassero pei soli feudi di forma larga, ed esame del loro sistema.*

I. Se grave fu l' errore del tribunale patrimoniale siculo nel rassegnare nell' anno 1740 al suo monarca, che in vigore del Capitolo *Volentes* i feudi di quel regno divenuti fossero a guisa di allodi, e che più non vi si verifichi il caso della reversione in mancanza de' successori in grado, possiamo con ragione e giustizia dire, che oggi la magistratura siciliana

sia fornita di migliori lumi nella scienza feudale, e meglio instrutta sia della sua patria legislazione, e che perciò abbia rigettato l'antico assurdo degli anteriori feudisti compatriotti di avere il Capitolo *Volentes* ridotto le baronie di quel regno alla natura comune degli altri beni burgensatici e paganici, ed alla qualità allodiale. Quindi è che nelle varie assemblee, delle quali facemmo parola nel principio di questa Dissertazione, tenute nella real camera coi denotati ministri aggiunti e coi togati della Giunta di Sicilia, fu da tutti concordemente conchiuso e sempre costantemente sostenuto, che i feudi di quell'isola siano veri feudi reversibili al fisco: che il Capitolo *Volentes* non gli abbia alterati nè mutato la loro natura in modo che fossero divenuti allodi; che la grazia del re Federico altro non contiene che l'assenso per le alienazioni non in modo dispensativo, ma *in forma communi*, ch'è necessario per non incorrere nella caducità, e che per conseguenza col medesimo resti solo rimesso quel divieto di alienare imposto dalle precedenti costituzioni, ma non già che si fosse derogata o abolita la devoluzione, ovvero prorogati si fossero i gradi della successione, nè che il feudatario sia divenuto padrone della forma, ancorchè sia il primo acquirente del feudo (1). Nel sostenere e dimostrare, che il Capitolo *Volentes* avesse lasciato intatta la natura de' feudi di quel regno, tra' votanti si distinsero i due rispettabili consultori del reame siciliano. Essi colla loro eloquenza, colle leggi patrie alle mani e colla più opportuna erudizione convinsero di essere falsa ed erronea la opinione, che per effetto del Capitolo *Volentes* le baronie di quel regno abbiano perduto la natura di feudi, ed abbiano assunto la qualità di allodio, dileguarono ancora il falso assunto, che la decima fosse in luogo ed in premio della devoluzione, e fecero ad evidenza conoscere quanto falsamente si asserisca, che con quella legge siasi dal fisco rimessa la reversione, e conquisero tutte le obbiezioni che far si potessero in contrario.

II. Non ostante però tale concorde uniformità de' votanti, nell'assemblea del 25 aprile dell'anno 1787 tenuta dopo il ricapito delle carte di Giovan Luca Barberi, e dopo lo esame

(1) Tutto ciò colle stesse parole con cui l'abbiamo espresso, fu da tutti i ministri dichiarato nella Consulta del 17 gennaro dell'anno 1787; e nella Consulta dei cinque votanti seguaci della distinzione della forma stretta e larga del 25 aprile e del 4 settembre dello stesso anno.

delle medesime, furono gli stessi votanti scissi nel trarre dal convenuto principio le conseguenze, e si divisero in diversi pareri, principalmente a cagione della differente interpretazione data agli esempi rapportati da Giovan Luca Barberi. Nella discrepanza de' vari sentimenti, sua maestà per meglio assicurare la discussione di un articolo di tanto rilievo aggiunse altri quattro ministri ai primi, collo intervento de' quali fu la questione decisa, come da noi fu mostrato nella origine e progresso della controversia (1). Nove opinarono che, secondo il dritto feudale e tutte le leggi del regno di Sicilia, i feudi tutti di quell' isola di qualunque natura siano, o pretesi ereditari o misti o pazionati o di pretesa forma stretta o larga, mancando i feudatari senza successori in grado, debbano ritornare alla corona, nè il barone possa in pregiudizio del fisco alienarli, e che debba riputarsi nulla ed irrita ogni sua disposizione. Cinque all' opposto ebbero per massima fondamentale, che tutti i feudi prendeano la lor forma dalla concessione o sia dalle clausole risguardanti la successione contenuta nella investitura, e che il Capitolo abbia luogo sempre che la forma della investitura o sia del feudo non vi ripugni, e che questa debba risguardarsi come base e fondamento dell' alienazione permessa dalla legge. Adattando perciò la distinzione de' feudi di forma stretta e di forma larga, già introdotta nel foro siciliano da Bernardo del Medico, e tanto estesa da Guglielmo di Perno, per quelli di forma stretta, dall' altre scuole detti pazionati, crederono che le loro forme ripugnassero alla facoltà di disporre accordata dal Capitolo, e perciò non ebbero difficoltà di uniformarsi al sentimento degli altri votanti, e sostenere che nei medesimi la devoluzione sia immancabile in ogni caso che muoia il feudatario senza successori in grado, che il barone perciò non ne possa disporre in favore degli estranei o di parenti oltre il grado prescritto, e che mutar non ne possa la forma, ancorchè fosse il primo investito o acquirente della baronia.

III. Per maggiore intelligenza di quanto ragionar si deve in appresso è necessario ripetere quali baronie dai cinque votanti s' intendessero di forma stretta. Sotto questa compresero tutti quei feudi conceduti colle clausole *pro se*, *filiis*, *et descendentibus*, ovvero *pro se*, *filiis et posteris*, o pure *pro se*

(2) § V del Capitolo primo della parte prima di questa Dissertazione.

suisque haeredibus ex corpore legitime descendentibus. E perchè nei feudi *de jure francorum* sono per proprio dritto chiamati i primogeniti, e perchè il re Alfonso nei di sopra rapportati suoi Capitoli quattrocentocinquantaquattro e quattrocentocinquantasei avea dichiarato appartenere ai discendenti del corpo i feudi conceduti sotto la clausola del dritto dei Franchi, e che nella stessa maniera si dovessero intendere date le baronie delle quali non apparissero le concessioni, perciò essi compresero ancora sotto la forma stretta tutti i feudi ottenuti colla clausola del dritto de' Franchi e tutti quegli altri de' quali non esistessero i privilegi. Oltre a ciò siccome, secondo il lor parere, il Capitolo *Volentes* estese il significato della parola *haeredes* anche agli estranei, e tale estensione non potea risguardare le antecedenti concessioni, così ebbero parimenti per feudi di forma stretta quelli conceduti sotto la formola *pro se et haeredibus* prima del 25 marzo dell' anno 1296, tempo della pubblicazione dello stesso Capitolo, e con questa ultima distinzione crederono di avere vantaggiato di molto la ragion fiscale. Pei feudi poi di forma larga, come le lor forme, secondo l' avviso di essi cinque votanti, non ripugnano alla facoltà di alienare accordata dal Capitolo per non esservi specificamente chiamati i discendenti dal corpo degl' investiti o i loro eredi del sangue, così i medesimi opinarono che ne potessero i feudatari liberamente disporre in favore degli estranei tanto in vita che in morte, e che in virtù delle loro disposizioni non avesse luogo la reversione alla corona, alla quale però dovessero tali baronie anche di forma larga ritornare nel solo caso che il defunto barone non avesse fatto uso del permesso datogli dalla legge (1).

IV. Quanto sia insussistente tutto cotesto raziocinio che il Capitolo *Volentes* debba aver luogo quando non vi ripugni la forma del feudo, e che questo nasca dalle clausole risguardanti la successione, risulta da quello che si è da noi altrove esposto. Allorchè ragionammo della maniera con cui nelle scuole feudiste s' introdussero le pretese forme de' feudi, dimostrammo che queste nascer non possano dalle sole clausole risguardanti la successione, ma sibbene dalla destinazione che ne fa nel suo animo il proprietario di eriger in feudo un suo fondo o castello, unita alla dichiarazione di darlo

(1) Tutto ciò si rileva dalle Consulte dei cinque votanti della data del 25 aprile e del 4 settembre dell' anno 1787.

in feudo, il che non risguarda la sola successione, ma tutte le sostanziali condizioni che secondo le leggi feudali si richiedono per costituire un effettivo e vero feudo. In tale occasione dimostrammo ancora, ch' essendo in tutti i feudi uniforme, uguale e sempre l' istesso l' atto della destinazione del signore diretto e la dichiarazione di voler dare in feudo i suoi stabili, una, eguale ed uniforme per tutti sia la forma feudale (1). Quindi non può reggere l' assioma che la facoltà del Capitolo data di alienare abbia luogo soltanto quando la forma non vi ripugni. Imperocchè essendo la forma de' feudi sempre la stessa, e nascendo dalla essenza del feudo, la quale porta, che il feudatario altro non sia che un mero usufruttuario, e perciò non possa disporre della roba ch' è in proprietà del signore diretto, ne segue per necessaria illazione, che la forma del feudo sempre ripugni alla distrazione per parte del solo usufruttuario. Potrà questi dunque alienare, quando abbia il consenso del signore diretto, non per la massima perchè non vi ripugni la forma del feudo, ma solo perchè esercitando tal facoltà in nome e parte del proprietario, non viene egli ad oltrepassare i suoi dritti circoscritti nel solo usufrutto, ma ad usare quella facoltà ch' è tutta del signore diretto ed a lui solo si appartiene. Forse per tutte coteste ragioni Cannezio derise il canone fin d' allora adottato nel foro siciliano, che il Capitolo proceda quando la forma non vi ripugni (1), ma la oscurità del secolo in cui egli visse non gli permise di dichiararlo con quella precisione colla quale ci siamo noi studiati di esporlo.

V. Ebbero poi i cinque votanti per feudi di forma larga quelli conceduti colla clausola *pro te et haeredibus*. Conviene qui rammentarsi quanto Guglielmo di Perno si affaticasse per sostenere che il Capitolo *Volentes* avesse esteso il significato della parola *haeredes* agli estranei, e che perciò le baronie concedute colla denotata clausola *tibi et haeredibus* fossero in virtù dello stesso Capitolo divenute trasmissibili agli estranei, e dimessa avessero la natura de' feudi ed assunta quella comune e regolare di tutti gli altri beni burgensatici e paganici.

(1) Dal § 3 fino al § 6 del secondo Capitolo della seconda parte di questa Dissertazione.

(2) « Ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex, quando, ut ipsi loquuntur, forma repugnat. » Cannetius, in extravag. Capit. *Volentes*, pag. 7, num. 31.

La consumata saviezza de' cinque votanti ben conobbe l' assurdità della conseguenza di Perno, ed altamente rigettò il di lui stravagante assunto, che sì fatti feudi divenuti fossero beni burgensatici e paganici. Ma sebbene in questa parte sostanziale discrepassero da Perno, pure dal medesimo adottarono, chè il Capitolo *Volentes* esteso avesse il significato degli eredi anche agli estranei. Per dimostrarlo ripetono gli stessi argomenti d' induzione spacciati da Perno, cioè che quantunque la parola *haeredes* secondo il dritto comune feudale risguardi i soli eredi del sangue, ciò non ostante per le immutazioni fatte nella successione feudale abbia la medesima voce avuto vari significati secondo la estensione della stessa successione, e che per lo Capitolo *Volentes*, il quale permise l' alienazione a favore degli estranei, comprendesse anche questi, e che ciò anche avvenisse per effetto della rapportata decisione fattane dall' infante D. Giovanni, che allora era in quel regno vicerè di Ferdinando il Giusto suo padre (1). Abuserei oltre il dovere della sofferenza del lettore se qui ripeter io volessi quanto si è altrove ragionato (2), e quanto su lo stesso assunto si è rapportato di essersi detto dall' altro giureconsulto siciliano Cannezio (3) per dimostrare che il Capitolo *Volentes* lasciasse le leggi della succession feudale nell' intero loro stato, non immutasse in conto alcuno le clausole della investitura od il loro significato, e che la decisione dell' infante duca D. Giovanni per la estensione della voce *haeredes* agli estranei non risguardasse il caso della devoluzione, ma sibbene lo interesse degli agnati. Laonde per non infastidire di nuovo l' altrui sofferenza se ne rimette il lettore ai precedenti Capitoli per conoscere che l' autorità di Perno abbia questa volta fatto velo al sopraffino criterio dei cinque votanti che in ciò adottarono il sistema di quell' autore.

VI. In comprova del loro assunto trassero essi ancora dal medesimo Perno l' altro argomento cioè, che, quantunque secondo il linguaggio feudale la denotata parola *haeredes* non

(1) Tutto ciò si rileva dalla Consulta dei cinque votanti della data del 25 aprile, e più chiaramente nell' altra loro rimostranza del 4 settembre dell' anno 1787.

(2) Dal § 4 fino al nono del Capitolo terzo della seconda parte di questa Dissertazione.

(3) Dal § 2 fino al quinto del Capitolo quarto della seconda parte di questa Dissertazione.

comprenda che quelli del sangue solamente, pure dall' anno 1296 in poi, vale a dire dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, la medesima quando non sia unita ad alcuno aggiunto che ne restringa il significato, abbracci indistintamente tutti gli eredi ancorchè estranei (1). Quando rapportammo e discussimo i sentimenti perniani, tralasciammo di far parola di tale di lui raziocinio, per avercene riservato qui l' esame. Riesce molto facile la confutazione di simile paralogismo, che condonar si deve al suo inventore Perno, il quale sebbene assunse la giornea di feudista, pure essendo stato possessore di feudi, non ismentì nelle sue opere il carattere di feudatario e di difensore de' baroni. Come tale potea egli asserire qualunque cosa per dilatare i dritti e le ragioni baronali, ma la difficoltà era che la cortesia dell' altrui credenza non sempre sarebbe condiscesa a prestar fede alla sua semplice parola. In fatti sarebbe un grave assurdo, che nel tribunale più cospicuo della monarchia siciliana, e composto dei magistrati più gravi di amendue i regni, un barone feudista siciliano, morto da tre secoli addietro, venisse colle semplici sue assertive a decidere la più grave quistione feudale tra il fisco ed i baroni di quell' isola. Venendosi dunque alla discussione della massima da esso con tanta franchezza spacciata, che la parola *haeredes* contenuta nelle investiture non abbia alcuno aggiunto che possa restringerla ai soli eredi del sangue, basta non esser losco ed allo intutto cieco per vederne l' aggiunto, che sono appunto i feudi che si concedono e che sono tanto grandi, ampi e spaziosi, che sovente compongono intere province e stati. Se nelle concessioni feudali si esprime dal proprietario di darsi in feudo le sue terre, le sue castella ed i suoi stabili agl' investiti ed ai loro eredi,

(1) « Est ergo hic secundus intellectus Capituli *Volentes*, quod ubi est feudum concessum pro te, et haeredibus in perpetuum non addita forma de legitimo corpore descendentibus, quod etiam in praejudicium agnatorum per dictum Capitulum *Volentes* concessa sit alienatio. » Perni, Cons. 6, pag. 7, a t. col. 1.

« Fuit enim haec concessio facta sibi et haeredibus de legitimo corpore descendentibus, quae verba personam extraneam excludunt, secus si esset concessa pro se, et haeredibus in perpetuum nihil alio addito, quia tunc formaliter, et in totum obtineret dictum Capitulum *Volentes*. » Perni, Cons. 4, pag. 4, col. 2.

« Quia adjectio debet aliquid operari, non autem, ut frusta intelligitur apposita. » Perni, Cons. 7, pag. 10, a t. col. 2.

se l' origine de' feudi porta che i medesimi siano temporanei, e per grazia vi siano ammessi i soli successori del sangue, come potrà negarsi che la parola di *haeredes* in tal rincontro adoperata non abbia aggiunto, che ne restringa il significato unicamente agli eredi del sangue? Sarebbe un perdere l' opera ed il tempo nel trattenerci a dimostrare una cosa per se stessa chiara e manifesta.

VII. La somma perizia nelle materie feudali di cui indubitatamente sono forniti i cinque ministri votanti, mi rende certo e sicuro che i medesimi ben comprendessero la poca fermezza degli argomenti adoperati da Perno, e perciò ne aggiunsero alcuni altri di loro proprio conio, che tratto tratto andremo esaminando. Pretesero essi dunque, che il re Federico spiegasse abbastanza di quai feudi intendesse accordare la libera facoltà di disporre così per atti tra' vivi come di ultima volontà, cioè di quelle baronie che portavano una forma meramente ereditaria. Assunsero ancora, che tanto si legga nel Capitolo precedente allo stesso Capitolo *Volentes*, il quale per errore di collazione e di compilazione, come altrove già avvertimmo, sia stato posto sotto il numero precedente, quandochè tutti e due non contengono che una sola legge, essendo il primo non altro che l' esordio del Capitolo seguente, che comincia *Volentes igitur*, e nel medesimo si legge espressamente di parlarsi de' feudi *juxta formam haereditarii regni nostri* (1).

VIII. Per vedere se le parole *juxta formam haereditarii regni nostri* siano relative alle baronie per le quali il re Federico dette la facoltà di alienare o ad altro, conviene ricordare le circostanze già altra fiata accennate di quella legge, e quello che risulta da altra legge anteriormente pubblicata dal re Giacomo. Assunto questi alla corona del regno di Sicilia, per provvedere ai bisogni dello stato ed alle continue guerre ch' ebbe co' nostri re angioini, sostenuti da' romani pontefici impegnati ad onninamente spogliarlo del possesso di quell' isola, e per non avere occasione di gravare i suoi sudditi, con suo particolar Capitolo stabilì, che nè da esso nè dai suoi eredi e successori si potessero alienare i beni del regio demanio, e che per conseguenza non si potessero dare in

(1) Questo argomento si legge nella consulta del 17 gennaro dell' anno 1787.

feudo (1). Succede al re Giacomo il suo fratello re Federico, il quale già vedemmo inviluppato in guerre più gravi e pericolose, ed entrare nel possesso di quel regno per dritto proprio ereditario ad onta della cessione fattane dallo stesso fratello re Giacomo. Volendo dunque il re Federico prima di ogni altra cosa provvedere alle urgenze dello stato e mettere in osservanza la legge dal proprio fratello antecedentemente promulgata a fine di non potersi i beni demaniali alienare, nel giorno della sua assunzione a quella corona pubblicò quella legge, nel proemio della quale dichiarò di volere reintegrare alla corona i beni demaniali malamente largiti e i feudi usurpati, affinchè lo stato fosse più florido, ed in tempo di guerra e di pace non vi fosse mestieri di taglieggiare i suoi sudditi, e perciò si espresse di volere reintegrare le baronie o feudi *juxta formam haereditarii regni nostri* (2); indi nel fine della legge, e con separato discorso passò a concedere a' baroni del suo regno la facoltà di potere senza preventivo sovrano permesso alienare i loro feudi. Quel savio principe dunque volendo riordinare lo stato e provvederlo dei necessari sussidii pei tempi tempestosi e tranquilli, pensò di attendere in vigore della precedente legge pubblicata dal re Giacono suo fratello a rivindicare alla corona i beni demaniali malamente distratti ed i feudi usurpatile, ed in tale occasione parlando de' feudi e della loro reintegrazione nello stato, adoperò la

(1) « Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam regiae dignitati expediat, ac sit fructuosum, et utile absque fidelium nostrorum gravamine curiae nostrae demania alienari aliquatenus non debere, praesentis provisionis edicto mandamus, et tam nos, quam haeredes, et successores nostros ab ipsorum demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur ipsorum concessione proibita, tanto proventus fisci nostri uberiores fieri poterunt. Et per copiam ubertatem isporum qualibet extorsione sopita, status pacificus, et conservatio nostrorum fidelium reflorebit. » Capit. regni Siciliae, capit. 9, regis Jacobi, tom. 1, pag. 9.

(2) « Bonorum feudalium et feudorum reintegrationem perpensius subsequi in nostrorum augmentum fidelium juxta formam haereditarii regni nostri; eapropter baronias et feuda, de quibus servitium nostro debetur demanio reintegrare per nostram curiam in forma praedicta decrevimus, et mandamus, ut opportunis guerrarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, et promptiores ad nutum nostrae majestatis existant; sic enim utrumque tempus bellorum, et pacis recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet regiam majestatem. » Capit. regni Siciliae, capit. 27, regis Friderici, tom. 1, pag. 60.

clausola *juxta formam haereditari regni nostri*. Sarebbe certamente un supporre quel principe molto sciocco e contro al suo fine, se nel dichiarare tal sua volontà circa la restituzione de' beni demaniali malamente distratti e de' fundi usurpati, si fosse (come si pretende) ristretto ai soli feudi ereditari con quella formola *juxta formam haereditarii regni nostri*. Sì fatte parole ognun vede che non sono nè punto nè poco relative ai feudi di quell' isola, ma sibbene alla qualità del regno di Sicilia. Ciò viene ad evidenza confermato da quanto altrove dicemmo rilevarsi dalle circostanze de' fatti in quel tempo colà occorsi.

IX. Allorchè parlammo del modo e della occasione nella quale il re Pietro di Aragona dopo essere stato ucciso il re Manfred e tragicamente recisa la testa al re Corradino vindicò colle sue armi da Carlo I d' Angiò il regno siciliano, vedemmo che il pontefice Niccolò III per esortarlo alla impresa di quel regno procurò di muoverlo con dirgli, che lo stesso era ereditario della regina Costanza sua consorte. Vedemmo ancora che il re Pietro dal momento che lo tolse agli angioini lo ebbe per ereditario della sua regal casa di Aragona, e come tale lo tramandò al suo figlio re Giacomo coll' obbligo di lasciarlo all' infante D. Federico in caso ch' egli passasse ai regni di Aragona. Rilevammo eziandio che, fattosi il caso del passaggio del re Giacomo al reame aragonese, costretto egli dalle premure e dai maneggi del pontefice Bonifacio VIII, fece la cessione della Sicilia, e che perciò gli ambasciatori siciliani fossero a supplicarlo per rimuoverlo da tale risoluzione, ma che altra risposta coi loro pianti non ne potessero carpire, che provveduto avesse alle cose di Sicilia l' infante suo fratello D. Federico; che questi, ricevuta tal risposta, in presenza de' magnati del regno dichiarasse che la corona di Sicilia gli spettava per dritto ereditario in virtù dei testamenti del re Pietro, comune padre, e del comune fratello re Alfonso, e che in seguito di tal dichiarazione fosse con acclamazione di tutti i popoli di quell' isola salutato e coronato re. Osservammo altresì che per quanto egli visse ritenne quel reame e lo tramandò per dritto ereditario ai successori della regal casa aragonese, tra' quali lo stesso re Alfonso allorchè nella sua persona riunì questo regno a quello di Sicilia, protestò nelle sue leggi di tenerli amendue per dritto ereditario (1). Se dunque dopo la occupazione fatta da Carlo I

(1) Capit. XIII della prima parte di questa Dissertazione.

d' Angiò dei due regni di Sicilia con averne privato il proprio e legittimo re Manfredi, e con avere crudelmente fatto mozzare il capo a Corradino, il pontefice Niccolò III ebbe il reame siciliano come spettante per dritto ereditario alla regal casa aragonese, se per tale lo conquistò, possedette e tramandò a' suoi figli il re Pietro e come tale lo ebbe il re Giacomo, se l' infante D. Federico dichiarò di appartenergli come paterno retaggio, e dai popoli siciliani ne fu coronato come di suo regno ereditario, e se come tale lo ritenne e lo trasmise a' suoi successori della serenissima casa aragonese, con molta avvedutezza e con sommo accorgimento quel principe nel pubblicare il suo Capitolo vigesimosettimo, promulgato nel giorno stesso della sua coronazione, dichiarò di essere quel regno suo ereditario. Ecco dunque il motivo ed il fine per lo quale in quella legge si trova la espressione *juxta formam haereditarii regni nostri*, la quale clausola dee riputarsi dichiarativa della qualità del regno, e non già della diversità dei feudi di Sicilia. Non è nuovo che i monarchi siciliani dichiarassero quel regno ereditario per la loro successione legittima. L' imperator Federico II che possedette tal monarchia per dritto di sangue e per retaggio della imperatrice Costanza sua madre, la dichiarò sua preziosa eredità (1), ed altra volta la definì suo regno ereditario e suo retaggio preclaro (2).

X. Ancorchè poi quelle parole usate dal re Federico nel suo denotato Capitolo *juxta formam haereditarii regni nostri* vogliano riferirsi ai feudi, e sostener si voglia che colle stesse si dichiararono le baronie di Sicilia essere ereditarie, come lo fu quel regno, da ciò altro non potrà derivare che, siccome quel reame fu strettamente ereditario, tanto vero ch' essendo stato occupato dagli estranei, quali erano gli angioini, fu rivindicato dai re aragonesi che n' erano i successori legittimi, così i feudi di Sicilia debbano ancora essere meri ereditari pegli eredi soli del sangue e non possano mai passare agli estranei. Ma oltre che in quella legge non si fa motto alcuno delle diverse forme de' feudi e per conseguenza non vi sia parola de' voluti feudi ereditari o sia di forma larga,

(1) « Cum igitur regnum Siciliae nostrae majestatis haereditas etc. » Const. regni Siciliae, lib. 1, tit. 1, De legibus, in princip.

(2) « Cum haereditarium regnum nostrum Siciliae cujus praeclara nobis haereditas etc. » Constit. regni Siciliae, lib. 3, tit. 23. Constit. Cum haereditarium, in princip.

è facile il dimostrare che, quantunque si fosse voluto parlare della diversità de' feudi, pure ciò non seguì. Imperocchè dichiaratosi il re Federico nel Capitolo *Volentes* di volere rivocare le Costituzioni dell' imperator Federico II, proibenti le alienazioni de' feudi (1), la sua legge in tutto e per tutto fu relativa alle sole Costituzioni antecedentemente promulgate dall' imperator Federico II. Ora nelle due di lui Costituzioni si proibiscono genericamente le alienazioni di tutti i feudi, ne vi è distinzione tra' feudi ereditari e quelli che dalle scuole si vogliono di altra qualità. Dunque se l' imperator Federico II colle due sue leggi indistintamente proibì l' alienazione di tutti e qualsivogliano feudi, e se il re Federico espressamente si dichiarò, ch' egli col suo Capitolo *Volentes* altro non intendea di fare che di rivocare le due Costituzioni federiciane, non potea distinguere, nè in effetto distinse tra' feudi ereditari e non ereditari, o siano di forma larga e stretta.

XI. Pertanto se punto non sussiste che il Capitolo *Volentes* estese, come sognò Perno, il significato della parola *haeredes* agli estranei, se cosa incontrastabile è che la stessa voce *haeredes* che s' incontra nelle investiture feudali abbia l' aggiunto de' feudi che ne restringe il significato ai soli eredi del sangue, se la clausola *juxta formam haereditarii regni nostri* non è in conto alcuno relativa alle baronie di quel regno, e se noi abbiamo altrove dimostrato, che il vocabolo di *haeredes* debba intendersi nella materia feudale pegli eredi legittimi, in conto veruno non regge che i feudi conceduti colla clausola *pro se et haeredibus* dopo del venticinque marzo dell' anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, siano di forma larga e trasmissibili agli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado, e quelli conceduti prima di lal epoca siano di forma stretta e soli soggetti alla reversione. Nè vale il dire che con tal dichiarazione siasi avuto conto della ragion fiscale. È assai facile il comprendere che ora molto pochi siano i feudi di Sicilia colla clausola *tibi et haeredibus* conceduti prima dell' anno 1296, perchè nel circolo di quattro cento novantadue anni, quanti ne corrono dalla pubblicazione di quella legge fino al presente dì, è presso che impossibile che dopo le varie vicende, alle quali sono giornalmente sog-

(3) « Constitutiones divi Augusti imperatoris Friderici proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibitae corrigentes statuimus etc. » Capit. regni Siciliae, capit. 27 *Volentes*.

gette le private famiglie, esistano più feudi di concessioni cotanto antiche. All' opposto, col volersi di forma larga tutti i feudi dopo l' epoca dell' indicato anno conceduti colla denotata clausola *pro se et haeredibus*, ognun vede e comprende quanto grave pregiudizio si rechi alla ragion dello stato, giacchè dei primi conceduti antecedentemente all' anno 1296 o non ve ne saranno o appena se ne potrà contare alcuno, ed i secondi saranno innumerabili.

XII. Allora quando nelle prima parte ragionammo delle varie distinzioni de' feudi introdotte da' feudisti sorti dopo Bulgaro e Pileo, rilevammo che da' medesimi fu inventata la distinzione ancora de' feudi propri o retti, ed impropri o degeneranti, pegli ultimi de' quali definirono quelli conceduti colle clausole *tibi et cui dederis*, o *tibi et haeredibus quibuscumque*, ovvero *tibi et haeredibus in perpetuum*, ch' ebbero per trasmissibili agli estranei in virtù delle clausole istesse (1). Seguendo i cinque votanti tale distinzione annoverarono tra i feudi di forma larga quelli ancora in simil guisa conceduti, o siano i feudi dalle scuole detti impropri, o degeneranti. Per convalidare in qualche maniera il volgare sentimento delle scole assunsero di essere dritto della sola sovranità quello della creazione de' feudi, e di essere in mano del principe il fare che il feudo diventi allodio, e l' allodio feudo; perchè come l' artefice può dare alla cera ch' è nelle sue mani quella forma e quella figura che più gli piaccia, così il principe può costituire il feudo in quella maniera e con quelle facoltà che sono del suo supremo volere (2).

XIII. Non siamo noi seguaci della severità di quegli autori del dritto pubblico, che volendo il tutto con troppa sottigliezza bilanciare, han creduto e sostenuto che i sovrani di raro con molta parsimonia e per cause pubbliche possano disporre de' beni dello stato. Veneriamo e rispettiamo negl' imperanti quella suprema potestà che da Dio è stata loro data sopra gl' interi loro regni. Di buona voglia conveniamo, che possano i principi infeudare i beni de' loro stati, come meglio loro piaccia e con quelle condizioni che loro aggradano; ma torniamo a ripetere quello che abbiamo mille volte in-

(1) Dal § XIV al XVII del Capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Tutto ciò rilevasi dalla consulta dei cinque votanti del 4 settembre 1787.

culcato, cioè che allora quando i sovrani erigono in feudo le loro terre e castella, le medesime debbano intendersi soggette a tutte le leggi feudali, purchè non siansi spiegati di averle dispensate con cognizione di causa e colla pienezza della loro potestà, e che non bastino le sole clausole gettate a caso di *cui dederis* o di *haeredibus quibuscumque* o *in perpetuum*, le quali debbono sempre rapportarsi a quello che prescrive la ragion feudale, e secondo la medesima ammetter potrebbero soltanto alcune piccole ampliazioni risguardanti gli stessi successori del sangue, siccome abbiamo altrove esposto (1). In fatti abbiamo veduto, che allora quando Filippo II e Filippo III suo figlio, che furono egualmente nostri sovrani che della Sicilia, vollero concedere al marchese Sforza Andrea del Carretto feudi colla facoltà di poterli passare agli estranei, non la espressero colle sole clausole di *cui dederis*, ma colla condizione di potersi trasferire a chiunque gli fosse piaciuto, ed ancorchè le persone dall' investito nominande non fossero sue discendenti *ex corpore*, pure ciò non ostante vi succedessero come tali, avendo quei sovrani a tal effetto soggiunto, che tal patto s' intendea solamente apposto per alterare la natura dei feudi (2). Osservammo ancora che i loro successori Filippo IV e Carlo II, parimenti nostri sovrani e della Sicilia, tanto furono lontani dal credere che i feudi nelle loro mani fossero cera così fragile, che ad ogni alito e soffio ricevessero nuova impressione, che colle loro leggi espressamente dichiararono che gli uffici dati in burgensatico ed *in perpetuum*, non ostante la efficacia della clausola di perpetuità e di burgensatico, non potessero i concessionari trasferirli agli eredi estranei, ma solamente ai chiamati nella successione feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla corona (3).

XIV. Ammessa anche per vera la volgare sentenza delle scuole, che i feudi conceduti colle clausole *tibi et cui dederis*, ovvero *tibi et haeredibus quibuscumque*, o *tibi et haeredibus in perpetuum* siano impropri e degeneranti, e possano dallo investito trasferirsi agli estranei, non perciò ne segue che sia in sua balia di esercitare tal facoltà qualunque sia la situazione della sua persona e della sua parentela, ed an che nel caso che

(3) § XV del Capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione.
(1) Capitolo XI § XXIV della prima parte di questa Dissertazione.
(2) Capitolo XI § XXIII della prima parte di questa Dissertazione.

questa manchi nei gradi ammessi dalle leggi feudali. Imperocchè quando ragionammo delle abusive alienazioni de' feudi tollerate nella Lombardia prima che dall' imperator Lottario si proibissero, vedemmo dal titolo decimoterzo del libro primo degli usi feudali, che sebbene si soffriva in alcuni luoghi della Lombardia l' alienazione de' feudi o per intero o per metà, pure quando il feudatario moriva senza successore legittimo, il feudo non ostante l' alienazione ritornava al proprietario. Vedemmo ancora che tal canone si stabilisce con maggiore chiarezza nel titolo settuagesimoterzo del libro quarto *De feudis* presso Cujacio, che rapporta i frammenti delle antiche consuetudini feudali conservateci dai feudisti Alvarotto ed Ardizone. Ivi osservammo, ch' enunciandosi la libertà di alienare il feudo tollerata secondo gli abusi lombardi, vi si soggiunge, che se il feudatario era disperato di prole, per niun conto e di niuna maniera potea distrarlo, e se l' avesse fatto, nulla ed irrita era la effettuatane alienazione, e che, morto l'alienante, il feudo ritornava al signore diretto. Nella stessa occasione essendo passati a considerare la consuetudine contenuta sotto il titolo quadragesimo ottavo del secondo libro degli usi feudali, nella quale si parla dei feudi impropri o degeneranti o non aventi la propria natura feudale, o sia di quelli conceduti colla clausola amplissima o larghissima *tibi et cui dederis*, vedemmo essere in tale consuetudine prescritto, che quantunque sì fatto feudo non abbia la propria natura di feudo, giacchè si trova sotto la epigrafe del feudo non avente la propria natura feudale, niente di meno talmente convenga col vero e proprio feudo, che si perda per le stesse cagioni per le quali si perde il vero feudo. Rilevammo altresì, che a tal testo feudale il dottissimo Cujacio avvertì, che il feudo conceduto colla denotata clausola di *cui dederis* finisca, si perda e ritorni al preprietario nella stessa maniera che il vero feudo, e che perciò nella persona dello stesso proprietario si consolidi il di lui usufrutto, quando nel feudatario, ch' è mero usufruttuario, manchi la successione. Sebbene per la spiegazione della parola *amittat* usata dal feudista siansi dall' autor del memoriale stampato in nome del marchese di Gattinara fatte infinite obbiezioni per escluderne il significato della reversione al signore diretto, pure noi le dileguammo tutte, e con altri testi feudali dimostrammo, che il *perdere* e lo *amittere* il feudo significhi anche il ritorno al signore diretto. Nella stessa occasione facemmo eziandio chiaro ed evidente con altri testi feudali,

che tanto era vero che chi fosse privo di discendenti non potesse colle abusive alienazioni dei feudi, allora introdotte in Italia, privare della reversione il signore diretto, che questi per meglio preservare ed esercitare il dritto di reversione potea liberamente investire altri in vita dello stesso feudatario disperato di prole, seguita la cui morte era il proprietario ed anche il suo successore laico obbligato ad eseguire l'anticipatane investitura (1). Rispetto poi ai feudi conceduti colla clausola *tibi et haeredibus in perpetuum* altrove dimostrammo, che quantunque tale forma sembri larghissima e che abbracci la eternità e la perpetuità, pure sia in esclusione degli estranei spiegata dalle stesse Consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi ed alle femmine, qualora però queste fossero state espressamente invitate nella successione (2). Stanti dunque coteste decisioni chiare, espresse e non equivoche nelle Consuetudini feudali, che i feudi conceduti colla clausola di *tibi et haeredibus in perpetuum* non possano passare agli estranei, che i feudi ottenuti colla clausola di *cui dederis*, ancorchè alienar si possano agli estranei, pure se l'alienazione si faccia in caso che il feudatario sia disperato di prole, il signore diretto possa rivocarli dalle mani di coloro ai quali siansi trasferiti, ne segue ch'essendo questi ultimi della forma più larga che mai idear si possa, gli altri che sono di forma meno estesa, come sarebbero quelli di *tibi et haeredibus*, o di *tibi et haeredibus quibuscumque*, i medesimi in caso di mancanza di successori per espressa disposizione del dritto feudale debbano al signore diretto ritornare.

XV. I cinque votanti per eludere la forza di tali espresse decisioni contenute nel dritto feudale, assunsero che il titolo quadragesimottavo del libro primo degli usi feudali risguardante il feudo improprio e degenerante, o sia conceduto colla clausola di *tibi et cui dederis* non sia adattabile al presente caso, perchè forse, secondo essi, la parola *amittat* non comprende il significato della reversione del feudo in caso di mancanza de' successori, il che fu da noi ad evidenza dimostrato a suo luogo, come testè accennammo. Riguardo poi al frammento delle Consuetudini feudali conservateci dall'Alvarotto

(1) Tutto ciò si è dimostrato dal § X al XV del Capitolo V della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Consuet. feud. lib. 2, tit. 23, e vedi il Capitolo V § III, e § XIII del Capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione.

e dall' Ardizzone, e contenuto nel titolo 73 del libro quarto *De feudis* presso Cujacio, assunsero gli stessi cinque votanti di essere di dubbia fede, ed in conferma della loro assertiva citarono l'autorità di Strichio (1). Riscontrato da noi tale autore, non abbiamo trovato che il medesimo asserisca che tale frammento di consuetudine sia di dubbia fede, soltanto dal luogo citato abbiamo rilevato, che Strichio credette che gli avanzi delle Consuetudini feudali, preservati dalla ingiuria del tempo per diligenza dell' Alvarotto e dell' Ardizone non fossero di uguale autorità ai titoli contenuti nei due libri feudali, nel solo caso però in cui essi frammenti non contenessero l'istesso di quello che si stabilisce nei titoli dei mentovati libri feudali, ma che quando tra loro combinassero, fossero i frammenti dell' Alvarotto e dell' Ardizone di egual forza ed autorità che le Consuetudini contenute nei libri feudali, ed egualmente allegar si potessero. Standosi dunque alla opinione di Strichio, e paragonandosi il titolo quadragesimo ottavo del libro secondo delle Consuetudini feudali, nel quale si trova prescritto che lo investito del feudo improprio e degenerante, ed avuto colla clausola di *cui dederis*, sebbene non l'abbia egli avuto per proprio feudo, pure sia un vero ed effettivo feudo, e lo perda per le stesse cagioni per le quali il vero feudo si perde, e per conseguenza anche per la mancanza dei successori in grado, e paragonandosi ancora il titolo decimoterzo del libro primo delle Consuetudini feudali, in cui si decide che, morto il possessore del feudo senza successori, non ostante l'alienazione fattane, il feudo ritorni al proprietario, e paragonandosi finalmente i titoli feudali da noi altrove rapportati (2), coi quali si stabilisce, che il signore diretto possa anche in vita del feudatario disperato di prole disporre del feudo, e sia obbligato tanto esso che il suo successore laico ad osservare la investitura anticipata, paragonandosi, dissi, tutti cotesti testi dei libri delle Consuetudini feudali col frammento dell' Alvarotto e dell' Ardizone contenuto nel titolo settuagesimoterzo del libro quarto *De feudis* di Cujacio, in cui generalmente si ordina per tutti i feudi, di qualunque natura essi siano, che in niuna maniera nè in modo alcuno alienar li possa colui ch' è nella disperazione di aver prole, si ravvisa ad occhi veggenti che quanto si prescrive in questo fram-

(1) Stryk. Exam. Juris feud. cap. 1, num. 22.
(2) § XIV del Capitolo V della prima parte di questa Dissertazione.

mento feudale corrisponde in tutto e per tutto a quello che stabiliscono le testè accennate consuetudini degl' indicati libri feudali. Se dunque tanto i capitoli delle Consuetudini feudali quanto i loro frammenti conservati dall' Alvarotto e dall' Ardizone egualmente prescrivono, che i feudi alienati dal possessore disperato di prole debbano tornare al Signore diretto, dee aversi secondo l' autorità dello stesso Strichio per dritto feudale certo ed indubitato, che nella disperazione della prole il barone non possa alienare il feudo, e, se lo faccia, il proprietario abbia dritto di rivocarlo, non ostante che il feudo distratto sia improprio e degenerante. Ma ancorchè ciò fosse stabilito nei soli avanzi delle Consuetudini feudali rapportati dagli stessi Alvarotto ed Ardizone, pure ciò aver si dovrebbe per cosa certa nella ragion feudale, giacchè Cujacio nel suo commentario al tante volte menzionato titolo settuagesimoterzo del libro quarto *De feudis* altamente sostiene l'autorità di tali frammenti, e la reputa eguale ed anche maggiore di quella dei titoli contenuti negli stessi libri delle Consuetudini feudali specialmente perchè non sono tra loro niente discrepanti (1).

XVI. I medesimi cinque votanti per onninamente escludere la decisione colla quale tanto i titoli delle Consuetudini feudali, quanto i frammenti dell' Alvarotto e dell' Ardizone stabilirono, che i feudi di qualunque natura siano, ancorchè impropri e degeneranti, quando manchino di successori in grado, debbano ritornare al proprietario e nulla ne sia l'alienazione fatta dal possessore, passarono a sostenere che le Consuetudini feudali compilate dai due scrittori lombardi Oberto dell'Orto e Gerardo dei Negri e gli altri loro avanzi conservatici dall' Alvarotto e dall' Ardizone non abbiano che fare colla Sicilia ulteriore, che in tal tempo non conoscea feudi, ed era sotto il dominio degl' imperatori dell' Oriente e sotto il giogo de' saraceni dell' Africa, e che i Siciliani dopo la conquista dei normanni conobbero il dritto feudale, e che nè i longobardi nè i lombardi signoreggiassero mai quell' isola, nè vi

(1) « Ab hoc titulo incipiunt fragmenta, sive extraordinaria Capitula, quae nobis Ardizo et Alvarotus conservavit..... Auctoritas vero cur non tanta his, quanta superioribus libris, aut cur illis major? Et rursus quando ista juris parte nulla veterum prudentum scriptis indigentior est, quae malum haec stultitia, et has insuper reliquias nacti a superiorum librorum principis minime discrepantes improbemus? Cujacius, lib. IV Feudorum, tit. 73.

potessero mai introdurre la loro legislazione o le altre costumanze intorno alla materia feudale, per cui ebbe la Sicilia usi particolari, contenuti ne' libri denominati *Defetarj*, e nelle poche Costituzioni promulgate dall' imperatore Federico II, e che perciò sia inutile adattarsi per la spiegazione del Capitolo *Volentes* del re Federico di Aragona le Consuetudini feudali nella Lombardia introdotte da' Longobardi (1).

XVII. Se si venga alla disamina di tutte coteste proposizioni, sarà molto facile convincerle d' insussistenza. Primieramente sono incorsi in un solenne anacronismo coloro che per eludere gli stabilimenti rispetto alla reversione delle baronie contenuti nei libri dei feudisti milanesi, hanno asserito che, in tempo della loro compilazione, la Sicilia era sotto i greci di Oriente, e sotto gli emiri saraceni, dipendenti dai califfi d' Africa. Imperocchè abbiamo nella prima parte di questa Dissertazione veduto, che nell' anno 1060 i fratelli duca Roberto e conte Ruggiero aveano già tolto dalle mani de' saraceni la città di Messina ed altre città (2), e che proseguendovi le loro conquiste nell' anno 1072 espugnarono Palermo e buona parte di quell' isola, ed il duca Roberto a nome di cui principalmente si amministrava la guerra, dispostovi il tutto a suo talento ed introdottevi per lo regolamento dei feudi le Consuetudini feudali, e riservatasi piccola parte, lasciasse al governo e reggimento de' luoghi conquistati il fratello Ruggiero (3), che nel 1090 colla resa della città di Noto terminò la intera conquista dell' isola (4). Abbiamo altresì nella stessa prima parte di questa Dissertazione osservato, che i giureconsulti milanesi in tempo dell' imperator Federico I circa l' anno 1152, come sostiene Arturo Duck, o nel 1170, come opinò il nostro giureconsulto Francesco d' Andrea (5) compilassero i libri degli usi feudali. Ecco dunque che in tempo della loro compilazione non era la Sicilia nè sotto gl' imperatori di Oriente nè sotto la tirannia saracenica. Oltre a ciò

(1) Cotesto argomento quasi colle stesse parole si legge nella rimostranza de' cinque ministri votanti della data del 25 aprile dell' anno 1787, e dagli stessi cinque ministri fu più brevemente ripetuto nella susseguente rimostranza del 4 settembre dell' anno medesimo.

(2) Capitolo VIII § XXXI della prima parte di questa Dissertazione.

(3) Capitolo VIII § 341 35 e 84 della prima parte di questa Dissertazione.

(4) Capitolo VIII § 41 della prima parte di questa Dissertazione.

(5) Capitolo VI § 9 della prima parte di questa Dissertazione.

abbiamo altrove ravvisato dalle stesse cronache arabe, che la Sicilia avesse cognizione de' feudi sin dal tempo ch' era sotto l'impero de' Saraceni (1). Vacilla pertanto l'assertiva, che i Normanni fossero stati i primi a portarvi le nozioni feudali.

XVIII. Qualunque sia stata l'epoca in cui s' introdussero i feudi nella Sicilia, conveniamo che i Normanni tanto in quel regno quanto nelle nostre province introdussero molte consuetudini feudali. Dalla serie degli avvenimenti occorsi nelle conquiste de' Normanni, rilevammo che, divenuto Roberto Guiscardo duca di Puglia secondo il sistema feudale reggesse non solamente quelle nostre contrade, ove lo trovò stabilito, ma eziandio le altre nelle quali non era penetrato per essere state soggette all'impero greco. Le consuetudini feudali poi che testè abbiamo accennato essersi introdotte dal duca Roberto nella Sicilia, in altro luogo dimostrammo essere state quasi in tutto uniformi agli usi feudali che già aveano luogo nella Lombardia prima sede de' feudi in Italia (5). Di più, quando indicammo la maniera colla quale il nostro primo re Ruggiero eresse in monarchia i regni di Napoli e Sicilia, vedemmo che quel saggio monarca per dare al suo novello reame uno stabile e fermo stato fece presso gli altri re e popoli diligentemente ricercare le loro consuetudini, che adottò pel suo regno, e rilevammo che le medesime altro non poterono riflettere che i feudi, le loro successioni e le loro investiture, ch' erano le cose più importanti per la novella monarchia da lui fondata, e che quel principe altronde non potè prenderle che dai Lombardi presso i quali più che in ogni altra nazione erano stabilite con ordine certo e regolare. Con fondamento di ragione ancora congetturammo, che quel sovrano le riducesse anche in iscritto nei libri che furon detti corrottamente *Defetarj*, i quali in un tumulto popolare vedemmo essersi dispersi o bruciati nei principii del regno del suo figlio Guglielmo, il quale sebbene ne ordinasse la restaurazione, ed a tale oggetto sprigionasse Matteo notaio perito dei riti e delle consuetudini feudali del regno, pure i dispersi *Defetarj* non furono più rifatti a cagione che, trovandosi già dai gireconsulti milanesi compilati i libri delle Consuetudini feudali, e questi

(1) Capitolo VII dal § 12 al 30 della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Capitolo VIII § 84, e Capitolo IX § 18 della prima parte di questa Dissertazione.

aveano avuto corso per tutti i regni di Europa, e dal loro contenuto poco forse differendo i perduti *Defetarj*, non si ebbe perciò cura di rifarli e si perdette interamente ogni loro memoria. Dal che dedussimo che fin dai tempi dei re normanni ebbero nella Sicilia luogo i libri delle Consuetudini feudali in tutto ciò che si opponessero alle particolari costituzioni e leggi di tempo in tempo emanate da' nostri monarchi. Sebbene taluni degli scrittori nazionali avessero voluto fissare l'ammissione di tali libri nei regni delle due Sicilie al più tardi sotto il regno dell' imperator Federico II, pure noi da' fatti incontrastabili rilevammo esser ciò molto tempo prima avvenuto e quasi contemporaneamente alla perdita de' *Defetarj* (1). Se tale dunque è l' epoca in cui nel regno di Sicilia furono conosciuti i libri delle Consuetudini feudali, e se al più tardi dagli autori meno instruiti se ne fissa la data sotto il regno dell' imperator Federico, erronea è la credenza che i medesimi fossero del tutto ignoti nel tempo che il re Federico vi pubblicò il celebre suo Capitolo *Volentes*.

XIX. Assai più erronea e fallace è l' altra assertiva, che per non essere mai stati nella Sicilia i longobardi o i lombardi, perciò non possa sostenersi che in quel regno non abbiano mai avuto luogo gli usi feudali lombardi. Questa sarebbe una di quelle ragioni che secondo le scuole diconsi *nimis probare*. Conciossiachè non può dubitarsi, che nè i longobardi ne i lombardi siano mai stati nè abbiano mai signoreggiata la Spagna, la Francia e la Germania, onde secondo gli autori di tal massima dovrebbe seguirne, che in quei reami non abbiamo mai avuto luogo gli usi feudali longobardi o lombardi. E pure il contrario ci assicura per la Francia l'incomparabile Cujacio (2), e per la Germania il dottissimo Duareno (3). Per la Spagna poi basta vedere la compilazione delle leggi alfonsine dette *de las Partidas*, nelle quali si trovano di parola in parola traslatati in idioma castigliano i libri delle Consuetudini feudali, compilati dai giureconsulti milanesi, e basta leggere i loro chiosatori Lopez ed Azevedo (4).

XX. Per venire all' esame se nella Sicilia vi siano stati i

(1) Capitolo IX dal § 19 sino al 27 della prima parte di questa Dissertazione.

(2) In Praefat. lib. 1, De feudis.

(3) Duarem in Consuet. feud. cap. 1.

(4) Partida 4 leg. Alphon.

longobardi o i viventi *jure longobardorum* basta dare una occhiata alla storia di Sicilia ed alla legislazione di quel regno. Ai tempi che Siracusa cadde nelle mani de' saraceni, il che avvenne nell' anno 878, abbiamo dagli autori sincroni memoria de' Longobardi in quell' isola. Teodosio monaco, che scrisse all' arcidiacono Lione, ragguagliandolo di tutto l' occorso in questa dolorosa tragedia, nella sua lettera racconta, ch' egli e l' arcivescovo di Siracusa furono fatti prigionieri e, trasportati in Palermo, furono gettati in un oscuro carcere, in cui fra gli altri erano molti Longobardi (1). Se questi furono presi anch' essi nella caduta di Siracusa, dee credersi che vi fossero passati ad abitare, mentre quella città era sotto il dominio de' Greci.

XXI. Risolutasi da' fratelli duca Roberto e conte Ruggiero la conquista della Sicilia, i medesimi, come altrove narrammo, vi si portarono con poderoso esercito, e rimasto colà situato il conte Ruggiero, lo stesso fratello Roberto più volte vi accorse con truppe ed armate navali per rinforzare i comuni eserciti. Le circostanze di que' tempi, le tante battaglie che vedemmo darvisi agli Africani, e le tante vittorie seguitene ed il poco numero de' Normanni venuti dalla Neustria a situarsi nelle nostre contrade ci obbligano a credere, che coi Normanni militassero nella Sicilia in gran numero i nostri Longobardi, e fin d' allora molti di essi restassero colà situati. In fatti, nelle guerre dal duca Roberto portate ne' luoghi più remoti militarono anche i Longobardi, come viene attestato da Guglielmo pugliese per la spedizione di Durazzo (2). Il numeroso esercito col quale abbiamo osservato portarsi il duca Roberto a liberare il pontefice Gregorio VII, assediato in Roma dall' imperator Arrigo IV, fu composto non solo di Normanni, ma eziandio di altri popoli e specialmente di Longobardi, siccome rapportano molti autori (3). Erettisi poi i due regni siciliani in una stabile e certa monarchia dal re Ruggiero, e questi fissato avendo in Palermo la sua sede, da ciò ecnessariamente avvenne che sì per le continue guerre e spedizioni che i re Normanni fecero specialmente in Oriente,

(1) Apud. Carusium, Biblioth. Sicul tom. 1, pag. 30, num 34, in fin.
(2) Guillel. Appul. lib. 4. verso il fine.
(3) Anna Comnena. lib. 3, Barthol. Constantiens. in Chronico, Annalista Saxo apud Eccardum.

e per trovare fortuna nella corte seguitassero a portarsi e situarsi in Sicilia moltissimi de' nostri Longobardi, o siano dei viventi *jure longobardorum*, sotto il qual dritto, come abbiamo altrove accennato, seguitò anche dopo la venuta dei Normanni a vivere la maggior parte de' nostri popoli o almeno la parte loro più nobile, giacchè la plebe seguiva il dritto romano (1).

XXII. Al tempo de' primi re normanni tanti erano nella Sicilia i Lombardi o i viventi secondo il dritto longobardo, che i medesimi componeano terre e città intere. Ugone Falcando avendo rapportato la già da noi altrove accennata sollevazione avvenuta in Palermo a' tempi del re Guglielmo I per opera di Matteo Bonello, uccisore di Majone, narra che stando esso Bonello per rientrare nella grazia di quel Principe, gli altri congiurati a fine di non rimanere senza difesa ed esposti alla indignazione sovrana occuparono Butera, Piazza ed altre città abitate da' Lombardi, i quali si dichiararono a loro favore (2). Nel regnare del re Guglielmo II essendo pervenuto al grado di cancelliere e di arcivescovo di Palermo Stefano figlio del conte di Partio, e per la parentela che questi avea colla regina, e per la fresca età di quel sovrano avendosi posto in mano interamente il governo di quel regno, vari tumulti e rivoluzioni dai grandi della nazione gli furono suscitate contro. Come però esso cancelliere si avea colle sue beneficenze acquistato l'amore dei Lombardi ch'erano in quell' isola, così i medesimi in occasione della rivolta di Messina, che precedette la di lui uscita da quell' isola, gli offerirono sino a ventimila soldati lombardi. Lo stesso Falcando annoverando le città lombarde che fecero tale esibizione, ne novera coi loro nomi sino a cinque, e per non essere noioso nella sua enumerazione conchiude con termine generale, col quale fa comprendere di esservi in quell' isola state molte al-

(1) § 80 del Capitolo VIII, § 18 del Capitolo IX della prima parte di questa Dissertazione.

(2) « Dum haec ita Panormi geruntur Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio, paucisque aliis, qui prius a Matthaeo Bonello discesserant, cum viderent cum ab iniqui pactiones foederis inclinari Buteriam, Placiam coeteraque Lombardorum oppida, quae pater ejus tenuerat, occupavit, et a Lombardis gratanter, avideque susceptus, cum se promitterent per quantalibet cum pericula secuturos. » Ugo Falcandus, apud Carusium, tom. 1, pag. 440.

tre terre lombarde (1). Se nel regnare dunque del re Guglielmo I erano nella Sicilia intere città abitate da' Lombardi, pei quali dobbiamo necessariamente intendere i viventi *jure longobardorum*, e se ai tempi di Guglielmo II ve n'erano tanti che di essi soli si potea formare un esercito di ventimila combattenti, non può credersi nè può supporsi che i medesimi venendo denominati Lombardi dal dritto longobardo o lombardo, che seguivano per la libertà che ciascuno avea di vivere secondo la propria legge, non conoscessero e non seguissero gli usi e le costumanze feudali longobarde o lombarde già da tanto tempo prima compilate da' giureconsulti milanesi. Anzi dalla Costituzione colla quale il re Guglielmo I provvide alla esatta amministrazione della giustizia de' sudditi della sua monarchia, rilevasi che il dritto longobardo fosse in quel tempo dritto comune. Colla medesima quel principe obbligò tutti i giudici della monarchia, che pria di assumere lo esercizio de' loro impieghi dovessero prestare il giuramento, che giudicate avrebbero le cause secondo le sue Costituzioni e le altre da esso approvate, e finalmente secondo il dritto comune longobardo o romano a tenore della qualità de' litiganti (2).

XXIII. Sotto i re successori, e particolarmente sotto il regno degli svevi continuò nelle due Sicilie ad esser dritto comune il longobardo. Allorchè ragionammo del buon ordine e regolamento che l' imperator Federico II dette ai suoi popoli, vedemmo che avendoli egli trovati vivere sotto tre diverse leggi, romane, longobarde e normanne, nella compilazione del dritto della sua monarchia inserì la Costituzione di sopra rapportata del re Guglielmo I, la quale trovandosi inserita nella sua legislazione, seguitò in virtù della medesima il dritto longobar-

(1) « Interea Randacini, Vacarienses, Capiciani, Nicosiani, Maniacenses, coeterique Lombardi, qui cancellarii partes ob multa ejus beneficia tuebantur, haud dubiam proditorum invidiam, ac scelera detestati, legatos Panormum miserunt, rogantes cancellarium, et ei modis omnibus persuadere nitentes, ut adversus Messanenses exercitum confidenter educeret. Nam eum quidem de solis Lombardorum oppidis viginti millia propugnatiorum ubicumque praeciperet habiturum. » Ugo Falcandus, pag. 480, in fin. apud Carus. tom. 1.

(2) « Secundum constitutiones nostras, et in defectu earum secundum constitutiones approbatas, ac demum secundum jura communia longobarda videlicet, et romana, prout qualitas litigantium exegerit judicabunt. » Constit. regni Siciliae, lib. 1, tit. 63.

do ad esser dritto comune (1). Sebbene quell' imperator abbia procurato di togliere il più che potè la differenza delle tre denotate legislazioni, pure non potè fare a meno di permettere che il dritto longobardo seguitasse ad esser in vigore, anzi per particolari punti egli volle che tutti i suoi sudditi interamente si uniformassero alle leggi longobarde. Lungo e noioso sarebbe il catalago se annoverar si dovessero tutte le leggi colle quali quel sovrano interamente approvò il dritto longobardo, ma soltanto nella sottoposta nota se ne accenneranno alcune (2).

XXIV. Pertanto se fin da quando la Sicilia fu conquistata da' Saraceni si videro nelle loro prigioni ristretti i Longobardi; se quando dai Normanni fu vindicata dal giogo saracenico, dovettero colle truppe del duca Roberto e conte Ruggiero colà trasportarsi e talvolta fissarsi i nostri guerrieri longobardi; se stabilitasi dai re normanni la lor sede in Palermo, le persone di conto delle nostre contrade, viventi secondo il dritto longobardo, per essere presso i loro sovrani e seguirli nelle spedizioni di Oriente dovettero concorrere nella Sicilia, ed il più delle volte ivi trapiantarsi; se il re Guglielmo I prescrisse che il dritto longobardo si osservasse come dritto comune nella sua monarchia; se ai suoi tempi erano in quell'isola molte città di Lombardi o di viventi col dritto longobardo; se queste erano sotto il regno di Guglielmo II cresciute in tanto numero, che somministrar poteano ventimila soldati; se l'imperator Federico II anche prescrisse che la legge longobarda nella monarchia siciliana si osservasse come dritto comune; s'egli promulgò tante e poi tante costituzioni, colle quali ne ordinasse la osservanza nei suoi due regni, e talvolta gli dasse ancora preferenza sopra ogni altra legge; se tanto i principi normanni quanto l'istesso imperator Federico II lasciarono a ciascuno de' loro sudditi la libertà di seguire il proprio dritto, come mai asserir si può che in quell'isola non vi siano stati mai nè longobardi nè viventi *jure longobardorum*, e che perciò mai non vi siano state non solo osservate ma neppur conosciute le costumanze feudali longobarde o lombarde? Oltre a ciò se fin da circa l'età dell'imperator Federico II

(1) § I del Capitolo X della prima parte di questa Dissertazione
(2) Constitutiones regni Siciliae, lib. 1, tit. 25, lib, 2, tit. 27, 32 et 33, lib. 3, tit. 26, 27 et 37.

conteneansi nel corpo del dritto giustinianeo le Consuetudini feudali, dai giureconsulti milanesi compilate, e se le medesime erano pubblicamente interpretate in tutte le accademie e scuole, ed aveano in tutti i tribunali di Europa forza di legge, ove le costituzioni particolari de' rispettivi stati non vi ripugnassero, come può dirsi che molto tempo dopo dell' imperatore Federico II, e precisamente sotto il regno de' sovrani aragonesi fossero i libri feudali ignoti nella Sicilia, che nella coltura delle lettere non è stata mai inferiore alle altre nazioni?

XXV. Ma senza andarci ulteriormente divagando in simili raziocinii, gli stessi Capitoli *Si aliquem* del re Giacomo pubblicato nell' anno 1286, e *Volentes* del re Federico emanato dieci anni dopo, convincono che ai loro tempi fossero in vigore e piena osservanza nella Sicilia i libri delle Consuetudini feudali in quel che non venissero corretti dalle leggi di quel regno. Già dicemmo altrove (1), che il re Giacomo nello aggraziare il suo baronaggio alla succession feudale fino al sesto grado discendente collaterale, coll' indicato suo Capitolo fece nominatamente parola de' feudi del dritto de' Franchi, e additò ancora quelli del dritto longobardo. Laonde negar non si può che nel regnare di quel principe esisteano nella Sicilia i feudi *de jure longobardorum*, e per conseguenza doveano essere in uso le costumanze longobarde o lombarde contenute nei libri feudali. Dal confronto poi da noi fatto dello indicato Capitolo del re Federico colle riserve che si leggono inserite nei libri delle Consuetudini feudali, e che per le distrazioni de' feudi aveano luogo nella Lombardia pria che si proibissero dall' imperator Lottario, vedemmo (2) che quel sovrano nel dare ai baroni siciliani la facoltà di alienare i loro feudi, vi appose ad una ad una tutte e singole le condizioni che si prescrivono ne' surriferiti libri delle Consuetudini feudali. Dunque è innegabile che nel tempo del re Federico non solo erano noti nella Sicilia gli usi longobardi o lombardi feudali, ma che anzi erano in tanta forza e vigore, che a norma de' medesimi fu concepito il Capitolo *Volentes*, onde questo interpretar si deve secondo le stesse Consuetudini feudali, quando non vi sia legge

(1) Dal § 4 al 10 del Capitolo XII della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Dal § 8 al 17 del Capitolo quinto della prima parte di questa Dissertazione, e dal § 2 al 4 del Capitolo primo di questa seconda parte.

particolare di quel regno in contrario. Pertanto essendovi nelle Consuetudini feudali, come sopra si è dimostrato, espressamente ordinato che nei feudi di qualunque natura e specialmente in quelli di pretesa forma larga, possa il signore proprietario rivocare l'alienazione fatta da chi non abbia successori in grado, e non essendovi nelle leggi feudali sicole costituzione che rivochi tal uso, inseparabile dalla natura del feudo, deve il medesimo osservarsi come legge scritta e contenuta nel corpo del dritto, e perciò vanamente si è preteso di sostenere, che per mancanza della osservanza degli usi feudali nella Sicilia sia permesso ai baroni siciliani di alienare agli estranei i feudi di pretesa forma larga, quando non vi siano successori in grado.

XXVI. Per confermare il sentimento de' cinque votanti, l'autore del memoriale stampato a nome del marchese di Gattinara aggiunse altro argomento, contenente in sostanza che se la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* di alienare i feudi restringer si dovesse nei soli casi quando vi siano successori in grado, la legge sarebbe stata di peso e non di grazia al baronaggio, mentre questo sarebbe soggetto al pagamento della decima che avrebbe potuto evitare, quando per le particolari alienazioni avesse conseguito l'assenso dal principe (1). Per non uscire da consimili obbiezioni debbo qui soggiungere quello che volgarmente da altri ho sentito opporre, cioè che se nei feudi ereditari non si ammettesse la facoltà al feudatario di poterli alienare anche in mancanza de' successori, nulla si sarebbe conceduto dal Capitolo *Volentes*, mentre richiedendosi negli ereditari la esistenza della discendenza in grado per poterli alienare, e ripugnando nel tempo stesso lo interesse degli agnati per la distrazione dei pazionati, ne seguirebbe che il feudatario non potrebbe mai o rare volte far uso della facoltà accordata dalla legge. Rispetto alla prima obbiezione dee avvertirsi, che avendo il re Federico conceduto la grazia di potere i feudatari siciliani alienare i loro feudi e contrattare su i medesimi senza il preventivo sovrano permesso, sebbene questa libertà da quel principe conceduta si restringa nel solo caso che vi siano successori in grado, qualora questi esistano, non è piccolo il vantaggio de' baroni siciliani di potere distrarre

(1) Memoriale stampato a nome del marchese di Gattinara, pag. 8 a 9.

i loro feudi ed anche ipotecarli, e contrarvi tutti quegli obblighi che siano necessari per provvedere alle loro urgenze; nè minore è la loro prerogativa di poter fare tutto ciò senza ottenere il particolare permesso dal principe, il quale, se non vi fosse il Capitolo, potrebbe a suo arbitrio negarcelo o impartircelo, e prima che si ottenga, ognun sa quante fatiche, quanti andirivieni, quante suppliche, quante informazioni debbono precedere per conseguirlo. Nè giova il dire, che se non si ammetta la distrazione de' feudi anche in mancanza de' successori in grado, sarebbe gravosa la soluzione della decima. Primieramente la stessa riducesi ad un dritto molto moderato, e si paga in segno della ricognizione dell'alto dominio del signore diretto, che il feudatario non può fare a meno di riconoscere, anche a tenore di quanto costumavasi nella Lombardia prima che l'imperator Lottario vietasse le alienazioni. Secondariamente cotesta decima non sempre si paga, ma soltanto quando v'interceda prezzo, e la medesima non è secondo il vero valore del feudo, ma sibbene a proporzione dell'effettivo denaro che si sborsa.

XXVII. Finalmente rispetto all'altra opposizione non è punto necessario che per darsi luogo alla facoltà accordata dal Capitolo di potere il barone alienare i feudi, se ne ammetta lo esercizio nei pretesi feudi ereditari anche quando non vi siano successori in grado, mentre senza venire a questo estremo caso, pregiudizievole ai dritti della corona, i quali dal re Federico espressamente si vollero salvi ed illesi, può bastare al feudatario di usare la facoltà accordatagli dalla legge, quando vi siano successori in grado, tanto più che cotesti feudi pretesi ereditari dai tribunali si sono comunemente abbracciati e definiti per feudi misti, in guisa che i successori del sangue dello alienante sono obbligati di stare al fatto del defunto, e per conseguenza le alienazioni fatte restano valide. Oltre a ciò, secondo Cannezio, come a suo luogo abbiamo detto (1), il barone quando abbia legittimi successori, può anche ne' feudi pazionati valersi della libertà dalla legge data di poter alienare; vero è però che gl'invitati dal patto della investitura, alla di lui morte avranno dritto di rivocare la seguita distrazione, se la stessa sia seguita per causa non afficiente il feudo, ma ciò non fa che non valga per tutto il tempo della

(1) § IV del Capitolo IV di questa seconda parte.

sua vita, nè deve calcolarsi per piccolo vantaggio del feudatario di potere senza permesso del principe disporre de' feudi per lo intero corso del suo vivere. Falso è dunque che i baroni non potrebbero mai o rade volte far uso della facoltà loro accordata dalla legge, se non si ammette l'alienazione riguardo ai feudi voluti ereditari anche in caso di deficienza de' legittimi successori. Ma tralasciando tali argomenti estranei, proseguiremo nel seguente capitolo gli altri raziocinii promossi dai cinque ministri votanti. .

CAPITOLO VII.

Disamina dei Capitoli cinquantacinquesimo del re Martino e trecentonovantesimo del re Alfonso addotti dai cinque ministri votanti in sostegno del loro sentimento.

1. Per meglio fondare i cinque votanti il loro parere non mancarono di chiamare in soccorso le leggi del regno di Sicilia, cioè i Capitoli cinquantacinquesimo del re Martino e trecentonovantesimo del re Alfonso, che credettero di base stabile e ferma. Nel primo Capitolo del re Martino dandosi norma per la quantità del relevio, si fa una differenza sostanziale in riguardo alle persone che succedono, e qualora il successore è discendente del primo acquirente del feudo, il relevio si stabilisce in quantità determinata, non atteso il frutto, ma riguardo alla qualità e prerogativa del medesimo. Se poi si tratta di successione di trasversali, parenti dell'ultimo moriente, ma non discendenti dal primo acquirente del feudo, o pure si tratta di succedere *alcun' altra persona strana*, si definisce in tal caso doversi pagare la metà della rendita di quell'anno in cui è accaduta la morte del barone. Nel secondo Capitolo del re Alfonso figurandosi l'altro caso della morte di alcun barone senza legittimi discendenti, sta disposto che, comparendo alcun parente o *extrano*, che *prima facie* (secondo la frase ivi usata) debba accordarsegli il possesso con darsi la dovuta sicurtà. In amendue l'esposte leggi facendosi menzione della successione ai feudi di persona estranea, i cinque ministri votanti conclusero, che non altrimenti possa intendersi verificabile il caso di esservi persona estranea abilitata a prestare il relevio, o capace di potere a primo aspetto succedere al defunto barone, se non che quando la forma data alla concessione fosse

tale che ammettesse pure gli eredi estranei. E che tale persona estranea tenuta al relevio o capace di fare allo impronto un ostacolo al fisco altra non possa essere se non che colui che, recando il testamento del feudatario trapassato, ne dimostrasse colla mera osservazione della investitura averne avuta la facoltà, e che per tale persona estranea non possa mai intendersi il nuovo compratore, sì perchè il caso, che si figura, è di morte e di successione, come ancora perchè non si presta relevio per le traslazioni che avvengono in seguito di contratto (1).

II. Non vi è dubbio che nei rappportati due Capitoli si parli della successione degli estranei, ma conviene considerarsi quali persone in quei Capitoli s' intendano per estranei. Il re Martino col suo Capitolo cinquantacinquesimo volle fissare la quantità del relevio da pagarsi, e nel principio di esso Capitolo stabilì, che qualora si trattasse del relevio dovuto dal successore discendente dal primo acquirente del feudo, lo stesso si pagasse in quantità determinata non in ragione del frutto, ma riguardo alla quantità e grandezza del feudo istesso, cioè se contenesse uno, due o tre castelli, e se avesse o no abitatori. Passando poi lo stesso re a tassare il relevio in caso di successione dei trasversali parenti dell' ultimo moriente, ma non discendenti dal primo acquirente del feudo, stabilisce doversi per relevio pagare la metà della rendita che il feudo darebbe in quell' anno in cui fosse accaduta la morte del barone, ed è vero che nel parlare di tali successori trasversali non discendenti dal ceppo del primo acquirente vi si leggono le seguenti parole *o alcun' altra persona strana;* ma con tali espressioni non deve dedursene, che colle voci *persona strana* debba intendersi uno effettivamente estraneo e non successore in grado. Imperocchè per legge primitiva de' feudi, alla successione de' medesimi erano chiamati i soli discendenti del primo acquirente, e dopo la legge di Corrado il Salico vi furono per grazia ammessi i soli fratelli; onde nel linguaggio feudale per riguardo della successione i collaterali si reputano estranei del primo acquirente. Nella Sicilia poi ai feudi tanto antichi che nuovi sono abilitati i collaterali sino al sesto grado in virtù del Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo e del Capi-

(1) Tutto ciò rilevasi dalle rimostranze dei cinque ministri votanti del 25 aprile e del 4 settembre dell' anno 1787.

tolo trigesimo del re Federico, e per conseguenza ampliandosi la successione collaterale sino al designato sesto grado, potea benissimo nel Capitolo del re Martino indicarsi il collaterale successore ne' feudi coll' alternativa espressione di *persona strana*. Con ragione dunque e secondo il senso feudale parlandosi del Capitolo dei successori al feudo venienti per linea trasversale, per meglio definire cotesti individui si denotarono colle precise parole *i quali vengono per la linea trasversali ita, quod non descendano da lu cippu di quillu, et a quella persona, di cui fussi stato lo fego, o alcun' altra persona strana*. Sicchè per coteste persone *strane* non debono intendersi gli effettivi estranei, ma sibbene coloro che non siano per retta linea discendenti dal primo acquirente. Ciò viene confermato dallo stesso contesto del Capitolo, mentre nel medesimo, dopo essersi fissato il relevio dovuto dai discendenti per retta linea del primo acquirente, si passa poi a stabilire il relevio da prestarsi dai trasversali, i quali non fossero discendenti dal ceppo dello stesso primo acquirente, e si viene a spiegare che i medesimi siano ad esso primo acquirente estranei; questo è quello che significano quelle precise parole *o alcun' altra persona strana*, e non già che denotano alcun estraneo e non successore in grado.

III. Tutto ciò più chiaramente è dimostrato dall' altro Capitolo trecentonovantesimo del re Alfonso, sebbene siasi citato in conferma del contrario sentimento. In esso, come si è altrove ragionato, il baronaggio espose a quel principe ch' era di sommo strazio, interesse e dispendio ai baroni il modo troppo esecutivo con cui il regio fisco procedea con mettersi in possesso de' feudi, quando in caso di morte de' feudatari non apparissero esservi successori in grado, senza dar tempo che coloro i quali effettivamente erano o pretendeano di essere in grado di succedere, dimostrassero le loro ragioni, ma con rimetterli ad un giudizio ordinario; onde implorando la clemenza di quel principe conchiusero le loro suppliche, *sia sua merci ordinari, che morendo lo barone o il feudatario, nullo descendente existente, et sopravenendo alcun collaterali, sive extraneo, lo quale* prima facie *si mostrasse haviri qualche dritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quillo tale abbia la possessione*. Dal contesto delle parole *sopravenendo alcun collaterale, sive extraneo*, ognun vede che in quel Capitolo s'intende per estraneo il collaterale e non già quello che non sia della discendenza. Ed ecco che, secondo la pro-

prietà del linguaggio feudale, le parole *qualche persona strana* contenute nel Capitolo del re Martino, e la voce *extrano* usata in quello del re Alfonso non denotano individui effettivamente estranei alla discendenza feudale, ma sibbene estranei alla discendenza per retta linea del primo acquirente del feudo, però discendente per linea trasversale.

IV. Ma quaudo taluno sia tanto ostinato che arrender non si voglia a coteste chiarissime ragioni, e per le parole *qualche persona strana o qualche extraneo* usate in quei Capioli del re Martino ed Alfonso voglia in ogni conto intendere gli estranei effettivi, potrà soddisfarsi, senza però che abbia dritto a pretendere, che da quei sovrani siasi fatta alcuna immutazione alla successione feudale di quel regno. Imperocchè secondo le anteriori leggi sicole vi è qualche caso in cui possano gli estranei aver luogo alla successione de' feudi. Dobbiamo ricordarci, che, sebbene nei Capitoli di papa Onorio nello ampliarsi nel nostro regno la successione feudale sino al sesto grado collaterale, non vi fossero stati compresi i fratelli uterini, pure nel Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo, che lo tolse di peso da quelli dello stesso papa Onorio, vi si videro ammessi per l' aggiunzione di poche parole o appostevi per volontà del medesimo re Giacomo o per talento degli editori (1). Da ciò avvenne che avendosi quel Capitolo con tale aggiunzione per legge di quel regno, i fratelli uterini non ostante che fossero del tutto estranei dalla famiglia dello acquirente, venivano compresi nella successione feudale. Anzi la loro pretensione si avanzò ad escludere gli stessi congiunti del primo acquirente; e come altrove dicemmo, vi fu mestieri della dichiarazione del Capitolo 258 dell' imperator Carlo V per restringere la loro ammissione nel solo caso della mancanza dei congiunti in grado (2). Ai tempi dunque del re Martino, secondo l'ampia pretensione de' fratelli uterini, erano molti e frequenti i casi ne' quali il vero estraneo potea pretendere di essere ammesso alla successione feudale. Nè dopo la dichiarazione dell' imperator Carlo V sono in tutto cessati i rincontri, ne' quali gli estranei possono esservi compresi, mentre gli stessi uterini sempre che manchino i successori in

(1) § X del Capitolo XII della prima parte di questa Dissertazione.

(2) § XII del Capitolo V di questa seconda parte.

grado, potranno aspirarvi. Laonde per ispiegarsi nel senso più ampio quell'espressioni *alcun'altra persona strana* o qualche *extraneo* nei Capitoli del re Martino ed Alfonso, non è necessario supporre che que' principi con quelle parole immutassero in quel regno la successione feudale, ma possono benissimo intendersi pei fratelli uterini, i quali sono effettivamente e del tutto estranei al primo acquirente.

V. Passandosi poi a considerare gli stessi Capitoli dei due menzionati re, se si rifletta al lor contenuto ed alle occasioni in cui furono promulgati, si troverà che i medesimi non possano contenere alcuna dispensa alla succession feudale. Il primo, come abbiamo detto, fu pubblicato dal re Martino in occasione che volle fissare la tassa de' relevi da pagarsi in morte dei baroni. Ora si può render credibile, che in tal rincontro essendovi nel Capitolo quelle semplici quattro parole, *o qualche persona strana*, volesse quel sovrano colle medesime immutare la successione feudale ed ammettervi i veri estranei? Per una consimile riguardevole grazia vi sarebbe stato bisogno di piena cognizione di causa, ed il sovrano l'avrebbe dovuta fare colla pienezza della sua potestà, e non già con quattro parolette gettate a caso. Ma dov'è che quel principe in tal Capitolo parli di volere ampliare la feudale successione? Dov'è che coll'ampiezza della sua suprema potestà lo conceda e ne parli?

VI. Il secondo Capitolo fu emanato dal re Alfonso a preghiere del baronaggio in occasione che i baroni si lagnavano della maniera esecutiva con cui il fisco s' impossessava dei feudi quando il barone moriva senza discedente alcuno, e perciò domandarono che, morendo alcun fendatario *nullo discendente esistente*, o *sopravvenendo alcun collaterale*, *sive exstrano*, *il quale prima facie si mostrasse haviri qualche dritto di successione sive ex testamento*, *sive ab intestato*, il medesimo ne avesse il possesso con esser tenuto di dare buona malleveria dei frutti e di non deteriorare il feudo, e che al fisco restasse la via ordinaria per rivendicarlo alla corona. Tale maniera esecutiva d'impossessarsi il fisco de' feudi in mancanza de' discendenti de' defunti baroni, non ostante che vi fossero successori collaterali, fu originata dall'essersi anche nella Sicilia introdotto per le concessioni feudali l'uso della clausola *tibi et haeredibus ex corpore*. Imperocchè in virtù della medesima il fisco in mancanza de' discendenti pretendea dovere le baronie ritornare alla corona, esclusi i collaterali, i quali

ancorchè fossero in grado, pure in vigore della legge d'investitura non poteano mai dirsi discendenti *ex corpore*. E tal credenza fu tra i feudisti tanto comune, che presso di noi, come abbiamo altrove veduto (1), il re Carlo II dovette con sua espressa legge dichiarare, che tanto le sorelle che i fratelli de' feudatari fossero compresi nelle successioni de' baroni defunti, sebbene nelle concessioni adoperata si fosse la clausola *pro te et haeredibus ex corpore*. Se il nostro re Carlo II non difficultò di fare tal dichiarazione per lo nostro regno, molto meno il re Alfonso dubitò di acconsentire alla supplica portatagli dai baroni siciliani per assicurarli di non essere spogliati dei feudi per la via di fatto in mancanza de' discendenti, quando però esistessero i collaterali, che *prima facie* mostrassero di aver dritto di successione, perchè compresi nel sesto grado già antecedentemente ammesso dal re Giacomo. Avendo dunque il re Alfonso inerito alla domanda de' baroni, altra grazia non fece che stabilire la maniera con cui il fisco dovea diportarsi coi collaterali del morto feudatario in caso che il medesimo fosse trapassato senza discendenti. E sebbene in quel Capitolo si venne a stabilire che, morendo il barone senza discendenza, ed essendovi collaterali ed estranei, i quali *prima facie si mostrassero avere qualche dritto di succedere sive ex testamento, sive ab intestato*, i medesimi ne avessero il possesso, pure da tali espressioni non può dedursi, che quando non vi siano discendenti, i collaterali ancorchè non siano in grado successibile o gli estranei stessi vi possano avere alcun dritto o per testamento o ab intestato, quasi che si fosse in qualche maniera immutato la successione stabilita nel Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo. Imperocchè in quella legge del re Alfonso non si parlò di ampliazione di grado o di ammissione degli estranei effettivi, nè il baronaggio richiese tal grazia, nè quel principe potè intendere di loro concederla, giacchè i baroni non ne parlarono, nè quel principe potè favellare per essere stata la sua risposta del *placet* tutta corrispondente alla domanda de' baroni, i quali altro non richiesero che frenarsi la via esecutiva con cui il fisco in mancanza de' discendenti s' impossessava de' feudi in pregiudizio de' collaterali, nè mai parlò del Capitolo *Si aliquem*, nè d'interpretazione od estensione da darsi allo stesso. Ri-

(1) § XXI del Capitolo XI della prima parte di questa Dissertazione.

mase dunque nel pieno vigore il Capitolo *Si aliquem*, che fissa in quel regno la successione feudale fino al sesto grado, e perciò oltre del medesimo niun collaterale e molto meno alcun estraneo può, secondo la legge di quell'isola, vantar dritto di successione nè per testamento nè ab intestato. Laonde la grazia del re Alfonso accordata al baronaggio di potere in caso di morte del feudatario senza discendente restare in possesso dei feudi i collaterali del morto o gli estranei, i quali *prima facie si mostrassero avere qualche dritto di succedere sive ex testamento, sive ab intestato*, deve intendersi per quelli collaterali che a primo aspetto potessero mostrare di essere successori dentro al sesto grado nella Sicilia stabilito per la succession feudale, od al più può estendersi a quegli estranei che, secondo la legge di quel regno, non sono esclusi dalla succession feudale, i quali appunto sono i fratelli uterini e consanguinei.

VII. Che poi tal Capitolo del re Alfonso non solo non abbia in conto alcuno immutato la succession feudale, stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, ma neppure abbia in alcun modo alterato la maniera con cui esecutivamente lo stesso fisco entrava in possesso de' feudi, quando chiaramente apparisca che manchi il sesto grado della successione, venne a dichiararlo il medesimo re Alfonso nel suo posterior Capitolo 452. In cotesta legge, come già di sopra (1) accennammo, ordinò quel sovrano a seconda della supplica de' suoi baroni, che i vicerè di quel regno dentro un anno ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore la investitura e riceverne il giuramento di fedeltà, e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, ma vi soggiunse la espressa riserva, che quando vi fosse giusta e ragionevole causa di non doversi concedere la investitura nè riceversi il giuramento di omaggio, se ne dovesse fare *servatis servandis* la discussione nel regio consiglio, e, sentite le parti, impartirsi giustizia. Tra tali giuste e ragionevoli cause per le quali espressamente Alfonso proibì di spedirsi la investitura, di riceversi il giuramento di omaggio e di entrarsi nel possesso de' feudi, la potissima e principale deve certamente essere la mancanza de' successori in grado, per la quale volle che si procedesse di giustizia nel regio consiglio. Se dunque in virtù

(1) § VI del Capitolo V della seconda parte di questa Dissertazione.

di cotesta posterior legge del re Alfonso quando mancavano al morto barone i successori in grado, non doveasi ai pretensori delle loro baronie spedire le investiture nè riceversi il loro giuramento di fedeltà nè poteano essi entrare nel possesso dei feudi, ma dovea il regio consiglio conoscere in giustizia delle loro pretensioni, è indubitato che in tal rincontro restava al fisco intatta la via esecutiva, e che questa fu da quel sovrano interdetta col suo precedente Capitolo soltanto quando fosse chiara la esistenza de' discendenti in grado.

VIII. Non sarà inutile ripetizione di qui ricordare la confessione che lo stesso baronaggio siciliano fece al re Ferdinando il Cattolico nel di lui Capitolo quarantesimo terzo. In esso, come altrove dicemmo (1), lo supplicò di degnarsi di concedergli la grazia che nella persona degli eredi s'intendesse veramente continuata la possessione del feudo a fine di evitarsi le liti e gli spogli che succedevano in occasione di morte. Come nel principio della domanda di tal grazia si era parlato del possesso dei feudi, così quel sovrano rescrisse accordarla per tutti i beni, eccetto però dei feudali. Tale domanda fatta dal baronaggio dimostra che non si continuava negli eredi de' baroni defunti la possessione de' feudi, ma che per ammettervisi era necessaria una qualche cognizione a fine di assicurarsi della loro discendenza in grado, e la restrizione da quel sovrano fatta pei beni feudali ci convince che quel principe non volle in conto alcuno immutato il sistema delle discussioni solite farsi per le successioni delle baronie, nè volle tolta al fisco la via esecutiva, quando non apparissero successori in grado. E che quando questi mancassero, il fisco si mettesse in possesso de' feudi, venne lo stesso baronaggio siciliano implicitamente a confessarlo allo stesso Ferdinando il Cattolico nella sua supplica contenuta nel Capitolo centonove di quel principe, da noi altrove rapportata (2), nella quale avendo egli dichiarato che, per potere legittimamente passarsi ed ammettersi le nuove investiture de' feudi in occasione della morte de' baroni, erano i successori tenuti secondo le leggi del regno a dimostrare la legittima successione. Tale dimostrazione dunque essendo necessaria ed indispensabile per con-

(1) § XI del Capitolo V di questa seconda parte.
(2) Capitolo V § XI di questa seconda parte.

tinuarsi dai successori il possesso nei feudi, ne segue che, quando mancava, veniva ad interrompersi, ed il feudo ritornava alla corona. In altro consimile rincontro vedemmo (1), che il medesimo baronaggio espose al re Filippo II il costume che in quel tempo correa nella Sicilia per lo possesso dei feudi, quando il barone moriva senza figli e discendenti delle loro linee, e rappresentò che i trasversali od altri che pretendeano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano tra loro in briga, ma che la regia corte si ponea nelle mani i feudi e ne percepiva i frutti, e volendosi ciò evitare, ne domandò a quel sovrano la grazia. E sebbene quel monarca non mancasse col suo Capitolo decimonono di dare i convenienti provvedimenti per darsi sollecito fine alle brighe e contese possessoriali, pure per riguardo alla percezione dei frutti dalla corona introitati su de' feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza, presa che ne avesse la debita dilucidazione. Dalla domanda dunque del baronaggio e dalla risposta fattagli da Filippo II ad evidenza risulta, che allora avvenendo la morte de' baroni senza discendenti, il fisco s' immettea nel possesso de' rimasti feudi per effetto del dritto di reversione.

IX. Pertanto se fino ai tempi di Filippo II, cioè fin all' anno 1563, il fisco esecutivamente entrava in possesso de' feudi ne' quali era mancata la discendenza della linea, ed il re Alfonso col Capitolo 390 promulgato nell' anno 1446 avea aggraziato i baroni, che alla morte di un vassallo senza discendenti comparendo alcun collaterale, che *prima facie* mostrasse avere qualche dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso colla corrispondente malleveria, dee credersi che il possesso che ai tempi di Filippo II in via esecutiva il fisco prendea de' feudi lasciati da' defunti, risguardasse quelle baronie, nelle quali fosse evidentemente chiaro e palese di non esservi successori dentro il sesto grado, e che la grazia accordata dal re Alfonso al baronaggio risguardante quei soli feudi nei quali fosse tutta l' apparenza che il collaterale pretensore fosse effettivamente in grado successibile. Questa è la intelligenza che debbono avere quelle parole dello stesso re Alfonso, *et sopravenendo alcun collaterali, sive extrano, lo quale prima facie si mostra haviri qualche diritto de succedere sive ex testamento,*

(1) § XIV del Capitolo V di questa seconda parte.

sive ab intestato, che quillo tale abbia la possessione : et si l' avisse non li sia de facto levata sine causae cognitione : et deinde lo fisco si habbia via ordinaria indrizzare contro lo possessore. Quelle parole relative al collaterale pretensore, *lo quale prima facie mostra haviri qualche dritto di succedere* debbono significare qualche cosa, nè vi sono certamente state poste per riempitura, nè possono ricevere altro significato se non che essi collaterali pretensori a primo aspetto dimostrino di essere successori in grado. E che così debbano intendersi lo dimostra il seguente Capitolo 452 dello stesso re Alfonso, e lo testificano i sopraccitati Capitoli di Ferdinando il Cattolico e di Filippo II, nei quali si vede che il fisco non ostante la grazia del re Alfonso entrava esecutivamente nel possesso dei feudi. Laonde per non far essere in contraddizione questi tre posteriori Capitoli col primo di Alfonso, deve necessariamente credersi ch' esso re Alfonso avesse accordato la grazia di togliersi la via esecutiva al fisco per quei soli feudi nei quali i collaterali potessero *prima facie* dimostrare di essere successori in grado, ma non già per quelle baronie per le quali fosse chiaro e manifesto di non esservi congiunti in grado. Laonde per queste ultime dovette al fisco restare salvo il dritto di continuare a valersi della via esecutiva, siccome non solo dal susseguente Capitolo dello stesso re Alfonso, ma eziandio dagli altri due Capitoli del re Ferdinando il Cattolico e Filippo II veggiamo di essersene servito. Ecco come in tal maniera il primo Capitolo del re Alfonso non è in contraddizione col suo posteriore Capitolo, nè con quelli degli altri due denotati sovrani, ma sibbene perfettamente tra loro combinano.

CAPITOLO VIII.

Gli esempi registrati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi o provano a favore della ragion fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.

I. Sotto il regno di Ferdinando il Cattolico Giovan Luca Barberi, procurator fiscale del regno di Sicilia, imprese il registro delle *secrezie* di tutto il regno di quell' isola, ed il sunto delle investiture de' feudi che registrò in un libro da lui intitolato *Capibrevio*, che attualmente si conserva nella regia cancelleria di Palermo. Come il medesimo volle fare le sue

considerazioni a favore della ragion fiscale rispetto alle concessioni de' feudi di quel regno, così il baronaggio per motivo delle di lui indebite esazioni e di non essere obbligato alla esibizione delle concessioni, come altrove prevenimmo (1), se ne dolse presso l'istesso Ferdinando il Cattolico, al quale chiese in grazia che le allegazioni e considerazioni dal Barberi registrate ne' suoi sunti non pregiudicassero ai dritti dei feudatari nè si allegassero in pregiudizio del terzo nelle cause contenziose. Quel monarca per condiscendere a tal domanda de' suoi baroni nel suo Capitolo cento e nove stabilì, che si stasse agli atti o privilegi contenuti e menzionati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e loro si prestasse ogni fede; in quanto poi alle considerazioni ed allegazioni da lui fattevi prescrisse, che le stesse non dovessero intendersi in altrui pregiudizio, e che non si dovesse stare alle medesime (2). Per effetto di tal legge crederono i cinque ministri votanti trovare gran fondamento di ragione nei due esempi rapportati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, che da' medesimi fu riputato la lucerna più luminosa della ragion fiscale. Passiamo dunque al primo esempio dal Barberi registrato ed alle conseguenze tiratene dagli stessi cinque ministri votanti.

II. Era posseditrice de' feudi, denominati del Ruetto e di Maccari, Martina vedova del milite Riccardo di Sanguineo, e nella regal cancelleria non appariva la forma della investitura, se stretta o larga, onde per la di lei morte senza figli *ex corpore* il re Federico dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, cioè nel 1309, gli ebbe per devoluti e li concedette a Federico Orlando aragonese e suoi eredi legittimamente discendenti *ex corpore jure francorum*, come dal privilegio in data del 18 settembre dell'anno 1309. All'opposto apparisce, che avendo detta Martina disposto per testamento de' feudi a favore di Jajmo di Aragona, fu confermato e di nuovo conceduto dallo stesso re Federico con privilegio dell'anno 1375 *eidem Jajmo, ejus haeredibus et successoribus jure francorum.*

(1) § X del Capitolo V di questa seconda parte.

(2) « Stetur tamen actis, privilegiisque in dicto Capibrevio contentis, seu mentionatis; cui Capibrevio fides attribuatur in actis praedictis; quo vero ad allegationes in dicto Capibrevio per eumdem factas, illae non intelligantur in praejudicium alterius; nec illis stetur. » Capitula regni Siciliae, capit. 109, regis Ferdinandi II, tom. 1, pag. 586.

III. Da questo fatto hanno ricavato i detti cinque ministri che, quantunque la vedova Martina fosse senza eredi e successori in grado, e quantunque nemmeno era certo s'erano stati conceduti sotto una forma larga o stretta, tuttavia perchè in quel tempo non vi era l'altra legge posteriormente pubblicata nell'anno 1452 contenuta nel Capitolo quattrocencinquantasei del re Alfonso, per la quale fu disposto che non apparendo concessione, d'allora in poi dovessero sentirsi conceduti in forma stretta, l'istesso re Federico ad onta del fisco, il quale ne avea preteso la devoluzione, e non ostante la stessa concessione da lui fattane a Federico Orlando, menò buona e confermò la disposizione, che la vedova Martina avea dichiarata col suo testamento, e perchè non ne appariva la forma antica, egli la dettò sotto una forma stretta secondo il dritto de' Franchi (1).

IV. Se talune circostanze di questo esempio rilevate dai cinque ministri sussistessero, il fatto potrebb' essere di qualche considerazione; ma il caso porta che le stesse non risultano dal notamento del Barberi. Imperocchè è vero che la vedova Martina fosse posseditrice de' feudi chiamati del Ruetto e di Maccari, e ch'essendo morta senza discendenti, il re Federico nell'anno 1309 gli ebbe per devoluti e li concedette a Federico Orlando aragonese ed a' suoi eredi discendenti legittimamente *ex corpore jure francorum*, ed è vero altresì che la suddetta vedova Martina ne avea disposto per testamento a favore di Jajmo di Aragona, a cui poi ed ai suoi eredi e successori si asserisce essersi nell'anno 1375 di nuovo conceduti *jure francorum* dallo stesso re Federico. Ma questo argomento allora proverebbe, quando apparisse dal Capibrevio che il re Federico li ritogliesse a Federico Orlando aragonese, a cui gli avea conceduti, per darli a Jajmo di Aragona, a favore del quale avea testato la vedova Martina di Sanguineo. Laonde non rilevandosi dal Barberi la circostanza di essersi dal re Federico tolti i suddetti feudi al nuovo concessionario Federico Orlando aragonese, non può desumersene che non avesse avuto luogo la concessione a lui fattane in occasione della devoluzione seguita per la morte della ve-

(1) Tutto ciò apparisce dalle rimostranze de' cinque ministri votanti delle date del 25 aprile dell' anno 1787 e del 4 settembre dello stesso anno.

dova Martina senza successori. Ammesso anche per vero, che Jajmo di Aragona vivesse dal 1309, anno in cui morì la vedova Martina, fino al 1375, tempo in cui si vuole fatta dal re Federico a di lui beneficio la conferma dei due feudi del Ruetto e Maccari, essendoci dall' anno 1309 al 1375 corso lo spazio di sessantasei anni, dee credersi che non già il re Federico ritogliesse a Federico Orlando i due feudi concedutigli per la devoluzione seguita per la morte senza successori della riferita vedova, ma che piuttosto in questo frattempo esso Federico Orlando fosse morto senza discendenti in grado o pure pei tempi turbolenti che allora nella Sicilia correano, si fossero per la di lui fellonia devoluti, e che perciò la regia corte dopo aver fatto uso del suo dritto acquistato nella prima devoluzione per la morte della vedova Martina, potesse poscia nel 1375 benissimo di nuovo nella seconda devoluzione, seguita per morte senza successori o per fellonia di Federico Orlando, concederli e confermarli allo stesso Jajmo di Aragona e suoi eredi, a favore de' quali avea testato la vedova Martina. Tale nuova concessione o conferma potè benissimo la regia corte farla, o perchè Jajmo ed i suoi eredi ne facessero la compera, o perchè i medesimi erano devoti e benemeriti della corona, o per qualunque altra particolare cagione che vi concorresse, e non già per la cagione che quei feudi erano della pretesa forma larga per non essersi allora pubblicata la legge del re Alfonso, onde necessariamente dovea avere il suo effetto la disposizione della vedova Martina.

V. È vero però che nel Capibrevio pare che si dica, che tal nuova concessione o conferma avvenisse in seguito del denotato testamento della vedova Martina; ma quando questa conferma o nuova concessione fosse vera, la stessa basterebbe per sanare la invalidità ed abusiva disposizione di quei feudi fatta dalla vedova Martina, e tale esempio nulla lederebbe la legge del re Alfonso, e perciò non apparendo la forma sotto cui si erano quei feudi conceduti, doveano reputarsi della pretesa forma larga e trasmissibili agli estranei, mentre di ciò nulla dice il Barberi, e se voglia ammettersi tra' possibili, non si può tra questi escludere che la conferma e nuova concessione seguisse o per compera fattane dal Jajmo o pe' suoi meriti particolari. Oltre a ciò anche secondo le massime de' feudisti siciliani non era prima dei Capitoli del re Alfonso assioma certo e sicuro, che quando non apparisse

la forma de' feudi per la mancanza delle concessioni, i medesimi intender si dovessero di forma larga. Per nulla dissimulare non neghiamo che Perno in più suoi consigli (1) e Pietro di Gregorio nella sua opera (2) fossero di tal sentimento. Ma lo stesso Perno su tale articolo fu talvolta in contraddizione con se stesso (3). All'opposto Cannezio, come pose per base del suo sistema che i feudi conceduti colle clausole *tibi et haeredibus* fossero ereditari, ma che secondo il dritto feudale appartenessero ai soli eredi del sangue, e che le concessioni de' feudi anticamente secondo gli usi feudali si facessero colle clausole denotanti gli eredi, perciò sostenne che i feudi dei quali non apparissero le concessioni o che si possedessero per effetto di prescrizione, si dovessero intendere per ereditari, ma di ragione dei soli eredi del sangue (4). L'altro feudista Cumia fu in tutto e per tutto uniforme al sentimento del Cannezio (4). Stante dunque la contraddizione del Perno e stanti

(1) « Sed quando non constat de concessione, et per consequens nec de aliqua forma, et tunc si feudum est praescriptum, et informe, stamus naturalibus feudi, quae inesse praesumantur . . . Ergo sunt subjecta dispositioni Capituli *Volentes*, ut libere possint alienari, quod nulla forma repugnat, cum nulla probetur, nec aliqua praesumatur. Et si praesumitur illa est, secundum jus commune pro se, et haeredibus, quod verbum haeredibus, ut satis dictum est, etiam extraneum comprehendit. » Perni, Cons. 8, pag. 12, col. 1 et 2, e lo stesso ripete altrove, e specialmente al Consiglio 14, pag. 21, a t. col. 1.

(2) « Praedicta tamen intelligo quando forma concessionis dictat pro se, et haeredibus suis simpliciter alio non addito, vel pro se, et haeredibus quibuscumque, vel quando non apparet expressa forma concessionis, quia in omnibus his casibus feudum dicitur haereditarium, et in larga forma concessum, et comprehendit etiam extraneum, et particularem haeredem, vel successorem, ut supra dixi. » Petri de Gregorio, De concessione feud. part. 4, quaest. 15, num. 9.

(3) « Veruntamen non apparente aliqua forma praesumitur concessum in forma solita, et communi . . . quae forma communis et in hoc regno Siciliae pro te, et haeredibus de legitimo corpore descendentibus. » Perni, cons. 2, pag. 2, col. 1.

(4) « Pariformiter ita censendum est in forma praesumpta a lege, ut confirmetur utrique dispositioni, ut facta dispositione servetur haec lex, et censeatur feudum haereditarium, ut jus et consuetudines feudorum disponunt. » Cannetius, in extravag. Capit. *Volentes*, pag. 73, num. 31.

(4) « Secundo praesupponendum est, quod jure feudorum feudum in-

tali decisioni di Cannezio e Cumia, non poteasi dai cinque votanti assumere per assioma incontrastabile, che la vedova Martina avesse la facoltà di disporre de' suoi feudi non ostante la mancanza de' successori a favore dell' estraneo Jajmo di Aragona, e che la sua testamentaria disposizione avesse avuto effetto per lo solo motivo che non ne appariva la forma.

VI. Non devesi altresì tralasciar di riflettere, che nella stessa pretesa conferma e nuova concessione del re Federico vi sono incorsi tanti errori, i quali ne fanno comprendere la poca accuratezza del compilatore. Imperocchè nel principio del Capibrevio dopo di essersi detto, che per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina senza successori i denotati due feudi del Ruetto e Maccari si concederono a Federico Orlando nell'anno 1309 dal re Federico, che in quel tempo era non altri che il re Federico fratello del re Giacomo, si soggiunge nel modo seguente: *Ma trovatosi, che la suddetta Martina avea disposto non solo de' suddetti feudi di Maccari, e Ruetto, ma di quelli di Bimissa, e Bonfallura in beneficio di Jaimo d'Aragona, lo stesso re Federico nel 1375 confermò la disposizione, e riconcedè tutti gli accennati feudi al Jajmo* suis haeredibus, et successoribus jure francorum. Ed in progresso dello stesso Capibrevio dopo essersi tornato a ripetere la morte della stessa vedova Martina senza discendenti, e la concessione de' detti due feudi nel 1309 dallo stesso re Federico fattane al medesimo Federico Orlando per la devoluzione seguita in beneficio della corte, si legge così: *Ex adverso nihilominus apparet serenissimum Regem Fridericum ejus cum Regio privilegio in Regiae Cancellariae lib. ann. 1375 in cartis 2 notato testamentariam dispositionem de feudis Maccari, Bimissa, Ruetto, et Bonfallura per dictam Martinam factam qu. Jajmo de Aragona, eidem Jajmo, suisque haeredibus, et successoribus jure Francorum confirmasse, et de novo concessisse.*

VII. Pertanto dalle rapportate parole della prima parte del Capibrevio si ravvisa che lo stesso re Federico, il quale nel 1309

forme, seu praescriptum praesumitur ex pacto, et provvidentia simpliciter, et non haereditarium, ut late examinando concludit Afflictus in cap. 1, num. 14 et seq. an agnatus etc. » Joseph Cumia in cap. *Si aliquem* verbo Antiquis pag. 337, num. 134. »

concedette a Federico Orlando i feudi di Ruetto e Maccari per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina, li confermasse poi e concedesse di nuovo nell' anno 1375 a Jajmo di Aragona in virtù della testamentaria disposizione della medesima vedova Martina. Il che non sussiste ed è impossibile, mentre dalla cronologia della storia siciliana consta, che nel 1309 regnava e vivea il re Federico fratello del re Giacomo, il quale visse fino all'anno 1337, e gli succedette Pietro II suo figlio, ed indi Lodovico figlio di esso Pietro II, e poi nell'anno 1355 l'altro Federico fratello di esso Lodovico, il qual altro Federico regnò e visse fino all'anno 1377. Laonde è falso, come dice il Barberi, che lo stesso re Federico, il quale nell'anno 1309 fece la concessione a Federico Orlando, nell'anno 1375 facesse la conferma e nuova concessione a Jajmo di Aragona, perchè dalla morte di Federico fratello del re Giacomo, seguita nel 1337 fino al 1375, tempo della conferma fatta a Jajmo, vi corrono trentotto anni di spazio, ed in quell'anno vivea l'altro Federico fratello del re Lodovico.

VIII. Ma si dirà che questo fu un innocente abbaglio, attribuendosi a Federico fratello del re Giacomo quella conferma e nuova concessione che fece l'altro Federico fratello del re Lodovico vivente e regnante nell'anno 1375. Data però per vera tale assertiva, bisogna avvertire le circostanze in cui fu questo infelice re Federico, fratello del re Lodovico. Egli succedette al fratello nell'età di anni tredici, fu sotto la cura della sua sorella Eufemia, onde il regno andò tutto in confusione e rovina per le fazioni de' grandi (1), ed egli fu di natura tanto stolida, che fu soprannominato il Semplice, e fu in disprezzo dei baroni e della nazione, ed il regno e le baronie furono messe quasi a ruba, come avverte l'abate Pirro (2). Tali turbolenze intestine durarono fino alla fine del suo regno, e crebbero e si aumentarono per le guerre mossegli dalla nostra regina Giovanna I, che l'obbligò ad una pace vergognosa e ad accettare per la prima volta dai pontefici romani la investitura di quell'isola, che gli Aragonesi aveano sempre posseduta *jure*

(1) Surit. in Indic. lib. 3, pag. 211.

(2) « Jam manifesto procerum contemptui fuit Fridericus iste, ut solo nomine regem ageret, ut simplex, hebesque publice diceretur. Proceres vero maxime Claromontani, Viginti milli, Rubei, omnia ad libidinem babuerint, oppida dissipaverint, urbes sibi usurpaverint. » Pirro in Chron. 2, pag. 77.

proprio ed esente da ogni soggezione pontificia; lo astrinse ad abbandonare il titolo di re di Sicilia, e denominarsi soltanto re della Trinacria. Da coteste circostanze ognun vede, che fu facile di potersi in mezzo a quelle turbolenze e continue usurpazioni fingere il nuovo privilegio di conferma o concessione a favore di Jajmo di Aragona. Onde ancorchè voglia supporsi che sia esistita tal nuova concessione o conferma dei due feudi del Ruetto e di Maccari dal re Federico fratello del re Lodovico fatta a beneficio di esso Jajmo di Aragona in virtù del testamento della vedova Martina, pure dall'essersi la medesima fatta in tempo di turbolenze e di usurpazioni di quel regno, ed in tempo che i baroni erano in continue ribellioni ed occupazioni de' feudi, chiaro risulta che non può nè dee tenersene conto.

IX. Passando poi all'esame dell'ultime espressioni di sopra rapportate, colle quali nel fine di tal fatto registrato nello stesso Capibrevio, il Barberi riassume la pretesa conferma o nuova concessione dal re Federico voluta spedita a beneficio di Jajmo di Aragona, si ravvisa che nell'anno 1375 non era vivente lo stesso Jajmo. Imperocchè parlandosi della testamentaria disposizione dei denotati due feudi si dice *per dictam Martinam factam qu. Jajmo d'Aragona*. Dalla particella *quondam*, che comunemente si usurpa per denotare esser morta la persona con cui va aggiunta, si dee desumere che il *quondam* Jajmo fosse allora morto. Il che può credersi in certa maniera confermato dalle circostanze del fatto, mentre dall'anno 1309, tempo in cui la vedova Martina lo instituì erede, fino all'anno 1375 vi corrono sessantasei anni, onde non pare credibile che uno il quale era stato instituito erede nel 1309, e che dovea avere qualche età per essere dichiarato erede, vivesse nel 1375. Se dunque non è verisimile che nell'anno 1375 fosse vivo il Jajmo di Aragona, e se questi nel sunto della stessa conferma si denota coll'aggiunto di *quondam*, egli suppor si deve morto in tempo che se gli attribuisce spedita dal re Federico la conferma istessa o la nuova concessione, la quale per conseguenza apparisce evidentemente erronea.

X. Ma lasciando da parte tutte queste considerazioni di cronologie e di fatto che s' incontrano in questo primo caso del Barberi, e ritornando a quello che nel di lui notamento vi è di sicuro e non equivoco, a verun patto si può rivocare in dubbio, che la vedova Martina, morta senza discendenti, dispose dei due feudi del Ruetto e Maccari a favore di Jajmo

di Aragona, e che ad onta del di lei testamento l'erede instituito Jajmo non entrò in possesso de' feudi lasciatigli, ma il re Federico autore dell' istesso Capitolo *Volentes* tredici anni dopo la pubblicazione del medesimo ebbe per nulla la disposizione della defunta, ed ebbe per devoluti gli stessi due feudi, e li concedette a Federico Orlando aragonese, dal quale non si veggono ritolti, e per lo spazio di sessantasei anni non si vede che i pretesi dritti dell'erede instituito Jajmo di Aragona avessero alcun vigore. Non apparendo se i menzionati due feudi fossero conceduti colla pretesa forma larga o stretta, pare che questo esempio in tutto favorisca la ragion fiscale, mentre non ostante la disposizione fattane dall' ultima posseditrice, essendosene per lo spazio di sessantasei anni avuta per valida e ferma la devoluzione immediatamente dopo la promulgazione del Capitolo *Volentes*, ne risulta che tal Capitolo per la reversione de' feudi di Sicilia in caso di mancanza di successori niuna alterazione avesse fatta alle baronie di quel regno sotto qualunque forma concedute. In fine, quando anche voglia supporsi, che i feudi di Maccari e Ruetto dovessero credersi della pretesa forma larga, perchè non ne appariva la concessione, avendone la vedova Martina disposto a favore di Jajmo di Aragona, questi qual erede non n'ebbe subito il possesso, ma lo conseguì sessantasei anni dopo, allorchè dal re Federico n'ebbe la conferma o la nuova concessione. Laonde volendosi attendere tale di lui possesso, è indubitato ch'esso Jajmo acquistò que' feudi non già per effetto del testamento della vedova Martina, ma in virtù della sola conferma e nuova concessione del re Federico, mercè la quale non solo Jajmo ma qualunque altro estraneo potea acquistare que' feudi. Tal esempio dunque tutto prova a favore della intenzione fiscale, e nulla ne deriva per lo preteso dritto che vantano i Siciliani di potere alienare i feudi di voluta forma larga in caso di mancanza di successori.

XI. Di maggiore fondamento supposero i cinque ministri votanti essere in sostegno del loro sentimento il secondo esempio nello stesso Capibrevio di Giovan Luca Barberi notato, e da essi rapportato nel seguente modo ed accompagnato dalle infrascritte loro riflessioni. Nell'anno 1447 morì Gerardo Aldoino figlio di Giacomo e di Costanza senza figli e successori, il quale Gerardo era stato possessore di quattro feudi, chiamati di Mazzara, Tono di Melazzo, Longarino e Venetico, e per testamento ne avea lasciato due, cioè Longarino e Vene-

tico a Pietro Porco, e collo stesso testamento avea disposto a beneficio di Corrado Spatafora degli altri due, cioè di Mazzara e del Tono di Melazzo. Il fisco ne pretese la devoluzione per motivo di esser morto Gerardo senza figli e discendenti. All'incontro Pietro Porco e Corrado Spatafora, eredi del defunto Aldoino, implorarono quella conferma sovrana, o sia rinnovazione prescritta dalle leggi della Sicilia, in forza della quale s' intestano i feudi. Il re Alfonso avendo chiamato innanzi a se il sacro consiglio, volle esaminato l'affare, ed essendosi trovato che tre de' suddetti quattro feudi, cioè Mazzara, Longarino e Tono di Melazzo erano stati conceduti *non in forma larga*, *sed in stricta*, cioè *pro se*, *et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*, fu risoluto doversi devolvere. Per l'altro però chiamato di Venetico, perchè era stato concesso *non in forma stricta*, *sed larga*, cioè *pro se et haeredibus in perpetuum*, si risolvette non doversi devolvere, ma confermarsi il lascito fattone dal defunto barone Gerardo de Aldoino a Pietro Porco, il che per questa ragione fu fatto dal re Alfonso eseguire. Da ciò crederono i suddetti cinque ministri bastantemente rischiarato l'articolo in esame, che la facoltà di disporre data dal Capitolo *Volentes* abbracci nei feudi di forma larga ancora il caso in cui il feudatario muoia senza figli e successori in grado; dappoichè Gerardo de Aldoino era morto senza figli e successori in grado, ed il re Alfonso avendone fatto fare un esame di giustizia alla sua presenza, si uniformò alla decisione, con cui quel sacro consiglio confermò in pregiudizio del fisco e della reversione la disposizione del barone per lo feudo di Venetico.

XII. Rifletterono ancora di non potersi dire di essere stata questa una grazia che volle fare il re Alfonso in quel caso particolare da non potere trarsi in esempio; mentre a lor credere dalla lettera dello stesso notamento del Capibrevio si rileva, che la conferma fu il risultato di un esame di giustizia, atteso che la pretensione dal fisco affacciata non solo nel principio, ma continuata anche in tutto il giudizio, risguardò tutti e quattro i feudi, ed atteso che i motivi pei quali si decise di doversi tre dei quattro feudi controvertiti devolvere al fisco, ed il quarto confermare all'estraneo erede instituito Pietro Porco, furono perchè i tre primi erano stati conceduti *non in larga*, *sed in stricta forma*, cioè *pro se et haeredibus de corpore*; il quarto poi, come nell'istesso notamento si dice, perchè era stato conceduto *pro se et haeredibus in perpetuum*, e

perciò dal sacro consiglio *ostensum fuit venire confirmandum, quod tandem hac ratione confirmatum fuit* (1).

XIII. Per rilevare con certezza se l'argomentazione fatta su cotesto secondo esempio, rapportato da Giovan Luca Barberi regga a martello, fa duopo considerarlo in tutta la sua estensione con cui si trova scritto ne' di lui notamenti. Leggesi in essi, che anticamente il feudo di Tono di Melazzo si possedea dal quondam Giovanni de Prothonotario, per concessione fattane ai di lui ascendenti dai principi antecessori, e poscia lo stesso Tono di Melazzo fu posseduto da Gerardo di Giordano, *alias* de Aldoino, figlio ed erede del quondam Giacomo de Aldoino insieme con tre altri feudi, denominati di Mazzaza, Longarino e Venetico, al quale Giacomo de Aldoino erano stati conceduti tutti e quattro i suddetti feudi dal re Martino *pro se et haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*. Che morto il Giacomo gli succedette il soprannominato di lui figlio, ed erede Gerardo, e che defunto ancora questi, ma senza figli discendenti dal suo corpo, erano *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad regiam curiam*. Nè per verità potea essere altrimenti, secondo le massime de' feudisti siciliani perchè tutti e quattro i detti feudi erano stati conceduti nella forma stretta, per essersi adoperata le clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*. Quindi nello stesso Capibrevio si soggiunge, che il cennato Gerardo non avvertendo al dritto di reversione, ed essendo presso a morire, instituì nel suo testamento eredi Pietro Porco e Corrado Spatafora, lasciando al primo i due feudi Longarino e Venetico, ed al secondo i restanti altri due feudi Mazzara e Tono di Melazzo: che i due eredi instituiti si presentarono al re Alfonso per ottenerne ed averne la conferma dei quattro feudi: che discussosi finalmente l' affare nel sacro consiglio in presenza dello stesso re, *compertum fuit praedicta omnia feuda, aut saltem tria ex eis, videlicet Mazzara, Longarini, et jus Thoni Melacii immediate post obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuisse devoluta rationibus infrascriptis*. E le ragioni che dal medesimo Barberi si soggiungono sono le seguenti: I. Era devoluto il feudo di Mazzara, perchè il surriferito Gerardo era

(1) Tutto ciò rilevasi dalle rimostranze de' cinque ministri votanti delle date del 25 aprile dell' anno 1787, e del 4 settembre dello stesso anno.

morto senza eredi dal suo corpo legittimamente discendenti; e perciò lo stesso feudo di Mazzara era stato conceduto a Gerardo ed ai suoi predecessori *non in larga, sed in stricta forma pro se videlicet, et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum concessum fuisset.* II. Era devoluto il feudo di Tono di Melazzo, perchè la conferma dal re Martino e dal re di lui figlio dello stesso nome, fattane a Giacomo de Aldoino, padre di esso Gerardo, era concepita in maniera che si estendea a Giacomo ed ai di lui eredi soltanto, de' quali l'ultimo era stato lo stesso Gerardo, e perciò il Tono di Melazzo fu alla regia corte in tutto devoluto, ed a Pietro Porco venduto in tutto libero, non ostante che il quondam Oliverio de Prothonotario avea nel suo ultimo codicillo ingiunto a detto Giacomo ed ai suoi eredi di corrispondere la metà dei frutti del feudo medesimo al monastero dell'Ascensione di Messina fondato dal riferito Oliverio. III. Era devoluto il feudo di Longarino, perchè il menzionato Gerardo era trapassato senza aver lasciato alcun discendente del suo corpo, e quel feudo era stato conceduto alla di lui madre ed ai di lei discendenti *non larga, sed stricta forma, videlicet pro se et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus.* IV. Per rispetto poi al feudo di Venetico si aggiunge che, siccome si trovava conceduto ad Aldoino de Aldoinis ed agli altri antecessori del riferito Gerardo *pro se et suis haeredibus in perpetuum*, così si conclude in favore dell'erede scritto, *ostensum fuit venire confirmandum, quod tandem hac ratione confirmatum fuit.* Indi si torna a parlare dei tre primi feudi devoluti, e si dice, che per le urgenze in cui era il re Alfonso, questi per lo prezzo di once quattrocento al medesimo Pietro Porco, come a maggiore oblatore *pro se et suis haeredibus et successoribus in perpetuum* vendette due dei suddetti tre feudi devoluti, cioè tutto il feudo di Longarino ed il Tono di Melazzo colla riserva del consueto servigio militare *cum conditione tamen, videlicet Constitutionibus, et Capitulis Domini Regis Jacobi, et aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis.* Questa è la serie del notamento di Giovan Luca Barberi, che ognun vede quanto sia monca e confusa.

XIV. Egli dopo aver nominato i quattro feudi e dopo avere accennato la morte di Gerardo Aldoino senza discendenti, conchiude essere *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam, tamen dictus Gerardus ad hoc non advertendo veniens ad mortem suos fecit haeredes virtute ejus testamenti.*

Passando poi al giudizio, che per la devoluzione de' medesimi si tenne avanti il re Alfonso, comincia a dire *compertum fuit praedicta omnia feuda*, ed immediatamente aggiunge *aut saltem tria ex eis*, *videlicet Mazzara, Longarini*, *et jus Thoni Melacii immediate post obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuisse devoluta.* Dall'avere questo compilatore incominciato il suo discorso con dire *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, e dall'avere proseguito *compertum fuit praedicta omnia feuda*, e dall'avere soggiunto *aut saltem tria ex eis* essere stati devoluti, mi fa con fondamento congetturare, che la sentenza non fosse stata nella maniera da lui rapportata rispetto al terzo feudo di Venetico, da lui nel progresso asserito essersi per sentenza del sacro consiglio lasciato a Pietro Porco, erede instituito dall'ultimo defunto barone, perchè di forma larga. Imperocchè se la sentenza fosse stata così liscia e chiara, non avrebbe nell' incominciare il discorso detto *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, ed indi non avrebbe soggiunto *compertum fuit praedicta omnia feuda*, le quali parole avrebbero abbracciato tutti e quattro i feudi precedentemente nominati, tra' quali vi è quello di Venetico, per cui se la sentenza fosse stata precisa, nel proseguire il discorso della devoluzione, non avrebbe seguitato a dire *aut saltem tria ex eis*, le quali parole denotano che per Venetico vi fosse stata cosa in contrario od almeno motivi particolari per non devolversi, e non già la causa generale di forma larga. Mi confermo in tale opinione dal vedere che Cannezio, antico scrittore di molta riputazione tra gli autori siciliani, allegò tale decisione del re Alfonso, che trovò scritta nel privilegio del feudo di Tono di Melazzo, e l'allegò nel senso totalmente contrario. Insegnò Cannezio, come dicemmo, e colle stesse sue parole dimostrammo (1), che per quanto il feudo sia di forma larga e semplicemente ereditario, se sia finita la linea del feudatario e non abbia successori in grado, non possa egli alienarlo nè disporre del feudo, e se mai lo trasferisca ad altri, la regia corte rivocherà il feudo da colui che lo avrà ricevuto, eccetto solamente il caso se il medesimo ottenga dal sovrano una conferma espressa dell'alienazione fatta in suo beneficio, e che tale fu la determinazione fatta dal re Alfonso.

(1) § II del Capitolo IV di questa seconda parte, nota ultima.

XV. Pertanto se Cannezio, che fu uno de' più accurati scrittori feudisti siciliani, citò la sentenza dal re Alfonso fatta per il Tono di Melazzo in comprova del suo sentimento, che quando manchino i successori in grado vi è mestieri di nuova concessione del principe, dee aversi per indubitato che quel sovrano lasciasse a Pietro Porco il feudo di Venetico non già in virtù del testamento dell'ultimo possessore, e molto meno per la pretesa forma larga, ma sibbene per avergliene fatta una nuova concessione. Nè dee far peso la lucerna fiscale del Barberi, il quale ne accennò per motivo la indicata forma larga; sì perchè la sua assertiva è piena di contraddizioni, e molto più perchè secondo la espressa disposizione del Capitolo cento e nove di Ferdinando il Cattolico le sue particolari allegazioni non fanno autorità, giacchè la presente quistione non tanto raggirasi su cose risultanti dai privilegi da esso riassunti, quanto piuttosto si tratta dei raziocini da lui di suo talento tirati sulle rapportate devoluzioni, facendole egli a suo capriccio derivare dalla pretesa forma stretta e larga. Passando poi alla maniera da esso tenuta nel riferire tutto l'occorrente, è manifesta la sua contraddizione. Egli prima pone per fatto indubitato, che tutti quattro i menzionati feudi erano stati conceduti dal re Martino a Giacomo de Aldoino *pro se et haeredibus de suo corpore legitime descendentibus;* poi dice, che il feudo di Tono di Melazzo era stato confermato, non già conceduto dal re Martino e dal re suo figlio dello stesso nome in favore di Giacomo, e soggiunge *non nisi ad haeredes tantum*, nè spiega se eredi *ex corpore* o qualunque erede. Immediatamente dopo si contraddice, ed asserisce che lo stesso Tono di Melazzo era pervenuto a Giacomo per la disposizione codicillare del quondam Oliverio de Prothonotario col peso di dare la metà dei frutti al monastero dell'Ascensione di Messina, onde se il Giacomo avesse avuto il Tono per la disposizione codicillare di Oliverio, non sarebbe vera la concessione del re Martino. Soggiunge che Longarino era stato conceduto alla quondam Costanza madre dello stesso Gerardo ed ai predecessori possessori del detto feudo *pro se et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*, qual concessione in persona di Costanza madre del Gerardo ed agli altri predecessori possessori se fosse vera, non sussisterebbe la concessione del re Martino, da lui sul principio accennata, fatta in persona di Giacomo, padre del medesimo Gerardo. Finalmente per lo feudo di Venetico conclude ch' era stato conceduto al quondam Aldoino

de Aldoinis e ad altri antecessori dello stesso Gerardo *pro se, et suis haeredibus in perpetuum*, il che diametralmente si oppone alla concessione che sul principio avea asserito, che il re Martino avea fatta dallo stesso feudo al medesimo Giacomo *pro se*, *et ejus haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*.

XVI. Dalle tante contraddittorie posizioni deve desumersi, che in questo racconto del Barberi nulla vi sia di certo, e che se si deve argomentare sulle di lui varie assertive, piuttosto ne risulta vantaggio che argomento in contrario alla ragion fiscale. Imperocchè se fossero vere le conferme dei due re Martini per lo feudo di Tono confermato a Giacomo ed ai suoi eredi soltanto, non ispiegandosi se *ex corpore*, tale clausola porterebbe la forma larga, perchè contenuta in privilegi posteriori all' anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, e perciò secondo l' opinare degli autori siciliani doveano esse conferme riputarsi di forma larga, onde quel feudo di Tono non potea devolversi, come fece il sacro consiglio, ma lasciarsi all' erede estraneo, nondimeno però quel magistrato lo dichiarò devoluto. Dunque secondo questa posizione la devoluzione sarebbe seguita non ostante le conferme in forma larga, e l' esempio proverebbe in favore del fisco.

XVII. Rispetto al feudo di Venetico, dicendosi dal Barberi nella prima posizione che lo stesso dal re Martino era stato conceduto a Giacomo de Aldoinis *pro se et suis haeredibus ex corpore legitime descendentibus*, cioè nella pretesa forma stretta, dee concludersi ch' esso feudo di Venetico dovea aprirsi alla corona, essendo il Gerardo figlio di Giacomo morto senza discendenti dal suo corpo, e forse perciò il Barberi nel principio parlando de' quattro feudi incominciò il suo discorso con avvertire di essere *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*. Ma poi dicendosi nella seconda posizione, che lo stesso feudo di Venetico era stato conceduto, non già a Giacomo de Aldoinis, padre di Gerardo, ultimo possessore defunto, ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se et suis haeredibus in perpetuum*, cioè nella pretesa forma larga, potrebbe supporsi in tal posizione, che in tempo della morte di Gerardo, seguita senza eredi discendenti dal suo corpo, vi fossero collaterali di Gerardo, discendenti dallo stesso Aldoino, e congiunti con Gerardo in gradi permessi dalla legge feudale, ed in tal caso essendosi in morte di Gerardo trovato i suoi legit-

timi successori nella linea collaterale, la disposizione da lui fatta del feudo dovea reggere, nè poteva aver luogo la devoluzione. Perchè nel Capibrevio si avverte solamente, che la concessione era stata fatta non già a Giacomo ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se et suis haeredibus in perpetuum*, si conclude senza spiegare la circostanza se vi erano successori collaterali in grado, *ostensum fuit venire confirmandum*, il che fa supporre che forse esisteva la successione in grado, od almeno non dicendosi la mancanza della discendenza, l'esempio nulla prova contro la ragion fiscale.

XVIII. Finalmente, l'essersi adunato avanti al re Alfonso il sacro consiglio per decidere tale contro versia, fa supporre che in quel caso vi concorreano tante particolari circostanze che meritavano l'oracolo della viva voce del principe, e dall'avere il Barberi detto sul principio *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, o dall'avere conchiuso *compertum fuit praedicta omnia feuda* essere stati devoluti, sebbene immediatamente si soggiunge *aut saltem tria ex eis*, con toglierne Venetico, deve desumersi che il sacro consiglio lo avea forse per giustizia dichiarato devoluto, e che poi per grazia del principe o per le particolari circostanze che vi concorrevano, n'era stato esentato. Se dunque il caso fu grazioso o particolare non dee trarsi di conseguenza.

XIX. Ma quello che si trova con tutta precisione espresso e che merita tutta l'attenzione si è la forma con cui Pietro Porco comperatore ebbe i due feudi devoluti, cioè *pro se et suis haeredibus, et successoribus in perpetuum*, la quale clausola secondo il linguaggio de' Siciliani contiene la forma larga o sia la libertà dell'alienazione in favore degli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado. Ciò non ostante nel fare il re Alfonso tal vendita nella forma larga, espressamente, come con chiarezza e senza equivoco rapporta lo stesso Barberi, se la riserva, *cum conditione tamen videlicet constitutionibus, et capitulis Domini Regis Jacobi, et aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis*. Essendosi dunque nella vendita di tali feudi, non ostante che fossero alienati nella forma larga, detto *salvis* i Capitoli del re Giacomo promulgati sulle regalie feudali, e tra tali Capitoli il principale e più cospicuo essendo il Capitolo *Si aliquem*, con cui si fissa la successione fino al sesto grado, ne segue che in mancanza della legittima successione in grado, Pietro Porco non potea alienare agli estranei i due feudi comperati, non ostante che ne

fosse stato investito nella forma larga. Questo esempio così antico e non molto lontano ai tempi della promulgazione del Capitolo *Volentes* ci dimostra ad evidenza quanto sia falsa ed erronea la massima di coloro che sostengono, che quel Capitolo abbia accordato ai baroni nei feudi di pretesa forma larga la facoltà di poterli alienare agli estranei anche in mancanza di successione.

XX. Poste da parte tutte coteste sostanziali considerazioni e le altre di sopra accennate, le quali abbastanza dimostrano che i denotati due esempi dal Barberi rapportati dei re Federico ed Alfonso niente significano e non rendono migliore la ragione di coloro che tanto vi si fondarono, concediamo pure, per un poco, che ne' surriferiti due casi si parli e si ammetta la successione degli estranei dei feudi di forma larga, in mancanza dei collaterali in grado successibile; da tuttto ciò che mai seguirà? Il Capibrevio sarà dunque un nuovo codice teodosiano o giustinianeo, che riscuota la venerazione e l'approvazione di tutti a guisa di legge scritta? Ne risulterà forse che il Barberi era legislatore o principe, che stabilendo o interpretando leggi, potè introdurre e fondare ne' feudi la forma larga e stretta con tutte quelle conseguenze che se ne fanno derivare? Ma egli altro non era che un misero procurator fiscale, cha facea le sue allegazioni fiscali, che formava il registro delle *secrezie* di tutti i feudi del regno colle loro investiture, e visse nei tempi di Ferdinando il Cattolico, quando erasi già dagli autori sicoli introdotta la distinzione dei feudi di forma stretta e larga, ch' egli forse di buona fede adottò, senza averne esaminata la sussistenza o la irragionevolezza, e perciò nel suo Capibrevio ne tirò quelle conseguenze che credette opportune. Siccome però i suoi raziocinii non sempre poggiarono sul vero e sul solido, perciò l'istesso re Ferdinando il Cattolico fu obbligato pubblicare il suo Capitoto cento e nove, col quale, come si è di sopra accennato, ordinò che delle di lui allegazioni e de' suoi raziocinii non se ne dovesse tener conto. Prescindendo poi dall'espresso divieto che vi è di aversi in considerazione i suoi argomenti e le sue allegazioni, quantunque si ammettano per veri raziocinii da esso fatti per la pretesa forma stretta e larga su i due casi e sulle decisioni particolari da lui rapportate, non mai da ciò potrà risultare una legge derogante al dritto feudale ed alle regalie più preziose dello stato. Per abrogare il dritto stabilito si richiede una consuetudine stabile, continuata, non

interrotta, e la tacita approvazione del principe, e perciò non giovano due miseri esempi per istabilire un uso contrario alla legge ed alla intrinseca natura de' feudi. Abbenchè si volesse ancora supporre che, oltre ai due casi riferiti dal Barberi, ve ne siano infiniti altri, non perciò gli stessi potranno introdurre una nuova legge consuetudinaria. Imperocchè essendovi specialmente nella Sicilia un sinodale statuto, qual è appunto la Costituzione dell' imperator Federico II, colla quale espressamente egli vietò ogni illecita usurpazione di qualunque cosa appartenente allo speciale decoro della corona, e soprattutto inibì le illecite occupazioni delle giurisdizioni (1), e trovandosi intanto per le grazie de' principi successori di quell'imperatore unite ai feudi di quell' isola le giurisdizioni, non possono queste, che sono la prerogativa più eminente dello stato, illecitamente occuparsi ed usurparsi coi feudi stessi contro la espressa legge di quel sovrano, la quale essendo tuttavia in pieno vigore, ne segue necessariamente che a verun patto non possa contro il disposto della medesima stabilirsi per mezzo di casi particolari alcun uso che favorisca le usurpazioni de' feudi, e per conseguenza delle loro giurisdizioni. Ecco dunque che quando si considerano per tutti i lati gli esempi di Giovan Luca Barberi e quanti altri mai se ne possano addurre, nulla ne deriva per ammettere ne' feudi di pretesa forma larga la successione degli estranei, o di coloro che non siano in grado successibile. Tutte coteste considerazioni, le quali sono ovvie e palesi, fanno comprendere quanto sia stata inutile la premura di chiamare da Palermo le carte autentiche di Giovan Luca Barberi, e quanto superfluo sia stato lo esame degli esempi da lui addotti, i quali oltre di essere solamente due, ancorchè fossero stati mille ed in termini più chiari e precisi, in nulla avrebbero potuto alterare la ragione fiscale sul dritto della devoluzione de' feudi.

(1) Constit. regni Siciliae, lib. 1, tit. 49, Ea quae ad speciale decus.

CAPITOLO IX.

Contraddizioni risultanti dal sistema dei cinque ministri votanti, e conclusione della presente Dissertazione.

I. Esaminatisi tutti e singoli gli argomenti addotti dai cinque ministri votanti, e non trovatisi forniti di quella solidezza che sempre è stata solita andar congiunta colle loro decisioni, non è difficile il comprendere la incongruenza delle conseguenze derivanti dal loro sistema. Essi, come fin dal principio accennammo (1), ben compresero la stravaganza del parere di Perno, il quale pretese che il Capitolo *Volentes* avesse immutato la natura de' feudi di pretesa forma larga, e ridotti gli avesse alla natura regolare e comune di tutti gli altri beni burgensatici e paganici. Rigettarono perciò insieme cogli altri nove votanti sì strano assurdo, ed uniformemente convennero, che il Capitolo *Volentes* non avea portato alcuna alterazione nei feudi, ed altro non avea conceduto a' baroni che l'asseso *in forma communi* per potere alienare le loro baronie. Ma avendo i medesimi adottata la distinzione de' feudi di forma larga, e giudicato avendo che degli stessi il feudatario possa disporre anche in mancanza di successori, in sostanza ammisero le conseguenze del sistema perniano, giacchè a un dipresso tanto è dire che i feudi di forma larga abbiano assunto la natura de' beni burgensatici e paganici, quanto è sostenere che ne' medesimi il barone disperato di prole possa liberamente disporre e privare lo stato della loro reversione, ch' è la principal prerogativa che li distingue dai beni burgensatici ed allodiali. Non vi è dubbio che il sistema perniano sia il più pernicioso ed assurdo che idear si possa, però nelle conseguenze sembra esente da quelle contraddizioni alle quali non si avvidero di andare incontro i cinque votanti. Imperocchè sebbene l'assunto di Perno di avere il Capitolo *Volentes* alterato la natura de' feudi di forma larga sia falso, pure suppostolo vero, la conseguenza ch' egli ne trasse di essere trasmissibili agli estranei e non soggetti alla reversione, non porta assurdo, per lo che ne risulterà solamente insussistente per mancanza del suo principio donde si fa derivare. All'opposto i cinque votanti ebbero per incontrasta-

(1) § V del Capitolo VI di questa seconda parte.

bile, che il Capitolo *Volentes* non abbia indotto alcuna mutazione nella natura e qualità de' feudi tanto di forma stretta che di forma larga. Da cotesto canone per necessaria illazione deriva che le baronie, di qualunque natura siano, debbano in caso di mancanza di successione ritornare alla corona, tale essendo la intrinseca loro natura. Essi al contrario in parte ammisero tale conseguenza, cioè pei feudi di forma stretta, ed in parte la ripudiarono, cioè per quelli di voluta forma larga. Laonde contro il loro stesso principio ne segue in sostanza, che in parte sia vero che il Capitolo *Volentes* abbia immutato la natura de' feudi, ed in parte non l'abbia alterata, il che include contraddizione.

II. Definirono ancora i cinque votanti, che negli stessi feudi di pretesa forma larga cessi la devoluzione, quando il feudatario privo di successione abbia disposto, e resti in piedi quando sia morto senza disporne, la qual varietà non può a patto veruno sussistere, conciossiachè se fosse vero che nei feudi di forma larga resti esclusa la devoluzione, questa non dovrebbe mai aver luogo in qualunque caso o che il barone ne abbia o no disposto. Avvegnachè se la pretesa forma larga portasse la esenzione dalla reversione, ne dovrebbe necessariamente seguire che i feudi di tal forma dovrebbero sempre restare esclusi dalla corona e appartenere od agli eredi scritti od ai successori *ab intestato* del defunto barone. Ecco dunque che la distinzione e le conseguenze della pretesa forma larga per tutti i lati pugnano tra di loro.

III. Ma oltre a tale contraddizione, ne sorge altra più insanabile dal Capitolo trigesimo del re Federico. Col medesimo quel sovrano avendo confermato tanto pei feudi antichi che nuovi il Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo, in virtù del quale la successione feudale collaterale erasi estesa al sesto grado discensivo, espressamente dichiarò che si osservasse la prerogativa dell'età e del sesso, il che porta la clausola del dritto de' franchi o sia la forma stretta. In virtù di tal legge nella scuola feudista sicola è surto l'assioma, che gli stessi feudi di forma larga, allorchè passano nei collaterali, diventano di forma stretta (1). Dal che risulta che avendo i cinque

(1) « Rursum considero, quod in successione transversalium consideratur ipso jure, scilicet pragmaticae jus francorum. » Perni, Cons. 19, pag. 33, a t. col. 1,

« Attamen hodie in transversalibus consideratur tale jus francorum,

votanti adottato la distinzione dei feudi di forma larga, questi saranno alienabili agli estranei, finchè dureranno nella linea retta, e saranno poi alienabili facendo passaggio nella collaterale. Dunque essi feudi di pretesa forma larga saranno alienabili ed inalienabili, il che include una manifesta contraddizione e ripugna alla natura del feudo, la quale è sempre la stessa, nè può essere soggetta a cambiamenti e metamorfosi momentanee.

IV. Da quanto si è rilevato dalla origine de' feudi, dalla loro natura ed essenza, dalle consuetudini feudali, dagli abusi stessi ai quali furono di tempo in tempo soggetti, dalle leggi promulgate per frenarli, dalle grazie particolari de' principi che li resero trasmissibili ai soli successori del sangue, dalle circostanze in cui fu pubblicato il Capitolo *Volentes*, dalle chiare e precise parole con cui fu lo stesso concepito da tutta la legislazione sicola e dall'intera serie delle cose ad evidenza risulta, che il Capitoto *Volentes* non abbia immutato la natura de' feudi, nè tampoco abbia alterato la successione feudale nella Sicilia stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, che anzi abbia lasciata nel suo vigore la devoluzione, e che contro la medesima a niente valgono nè gli esempi rapportati dal Barberi, nè la distinzione de' feudi di pretesa forma larga, della quale assurde e contraddittorie siano le conseguenze. Con ragione dunque i nove ministri votanti rigettarono tal distinzione, come nuova ed ignota nel linguaggio feudale e come produttiva di ripugnanti illazioni, e con ragione conclusero, ch' essendo i feudi tutti, di qualunque natura essi siano, nel pieno dominio della corona, tutti, per loro intrinseco costitutivo all'essere di feudi debbano alla medesima ritornare, quando sortisca il caso che il feudatario manchi di successori in grado, e la sua linea feudale sia finita. Qualunque ferita si faccia a cotesto dritto di reversione, torna sempre in pregiudizio del demanio del fisco, ed in estenuazione delle forze dello stato, che ognun deve desiderare prospero e felice.

et extenditur successio, ut hic, et in capit. Constitutionem, quantumcumque sit dictum in privilegio. » Pernus, ad capit. *Si aliquem*, pag. 44 col. 1. in fin. Ed altrove sostenne l' istesso *Perni quarta notabilia* pag. 39, col. 2.

« Tametsi per hoc Capitulum *Si aliquem* inter collaterales alternalia, succedentes jus primogenitae servetur. » Cumia, in capit. *Si aliquem* verbo *major natu*, pag. 218, num. 25.

V. Tra gli obblighi indispensabili della sovranità, il principale è certamente quello di mantenere nella natia osservanza le leggi che formano il legame della civile società. Ma sopra tutto sono gl'imperanti obbligati a tenere purgate da ogni sinistra ed erronea interpretazione quelle costituzioni che risguardano il sistema politico della nazioni, e la sovversione delle quali porterebbe l'alterazione dello stato. Nel corpo del Dritto Romano e nella nostra legislazione patria s' incontrano più leggi correttorie delle abusive opinioni de' rilasciati dottori. Quindi il nostro augusto monarca emulando la saviezza de' romani legislatori e de' suoi serenissimi antecessori, dopo avere sentito il parere de' più gravi magistrati di amendue i suoi regni sulla rimostranza umiliatagli dal consultore del regno di Sicilia circa i gravi abusi in quell'isola introdotti nella importante ragion feudale per le strane interpretazioni date al Capitolo *Volentes*, ha per la retta intelligenza del medesimo con sua speciale Prammatica sanzione tra le altre cose sovranamente dichiarato: I. *Che la grazia conceduta col Capitolo* Volentes *non ha punto alterato la natura de' feudi nella Sicilia ulteriore, con farli divenire a guisa di allodi. Quindi essere i medesimi riversibili al fisco ogni qual volta accade la morte del feudatario o testata o intestata senza legittimi successori in grado, e ciò qualunque sia la forma della loro concessione o stretta o larga o mista o ereditaria, semplice o di qualunque altra maniera e clausola concepita:* II. *Che il feudatario ritrovandosi disperato di prole e privo di legittimi successori in grado non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga, o sia ereditario semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per frodolenta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare la imminente reversione a pro del fisco:* III. *Ch'essendosi dal Capitolo* Si aliquem *elargata la Costituzione* Ut de successoribus *nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tutto che discenda dal* quesitore *del feudo, quando sia di grado rimoziore all' ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone che dal Capitolo si disegnano nelle oblique succcesioni, riserbandosi la maestà sua con altra legge dichiarare quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpretazione che da taluni del foro si è cercato di dare contro la lettera del detto Capitolo:* IV. *D'essere la forma*

del feudo inalterabile, di maniera tale che non possa nè anche il primo quesitore *elargarla in pregiudizio del fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, chechè sia della facoltà e modo di tramandarlo a' suoi successori, quando esista il grado esclusivo della reversione al fisco, la qual facoltà del primo* quesitore *e modo dal medesimo forse dato debba intendersi* prout de jure *nelle contese che possano occorrere tra privati, ove il fisco non ha alcuno interesse :* V. *Che le clausole riservative apposte nel Capitolo* Volentes *fan sì che il medesimo non abbia altra efficacia, se non che quella che avrebbe l' assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata e comune, di modo che non può convalidare niuno di quegli atti che per sussistere han bisogno dell' assenso particolare del re nella forma dispensativa* (1),

(1) Tutto ciò colle medesime parole si rileva dalla Prammatica sanzione colla data di Palermo del dì 14 del mese di novembre di questo anno 1788.

FINE

INDICE DELLE MATERIE

A

Adelgiso, principe di Benevento arresta Lovovico II imperatore, e poi l'obbliga ad uscire dal suo principato, pag. 79.

Adinolfo fratello di Pandolfo principe di Benevento scelto dai Normanni per loro capo, 108. Deposto dai medesimi, 110.

Alessandro II spedisce il vessillo al conte Ruggiero ed a Guglielmo duca di Normandia conquistatore dell' Inghilterra, 140.

Alfonso figlio di Pietro di Aragona rimasto erede del padre nei regni di Aragona, 250. Scomunicato da papa Niccolò IV, 253. Pace tra lui e Carlo II d' Angiò, ivi. Dichiarata nulla dal detto pontefice, ivi. Nuovo trattato di pace tra i medesimi, 256. Esclusione del regno di Sicilia da tale trattato, ivi. Sua morte, ivi.

Alfonso re di Aragona nell' anno 1446 fa la grazia ai baroni siciliani, che, in caso di morte di un barone senza figli comparendo alcun collaterale che a primo aspetto mostrasse di aver diritto alla successione, se gli dasse il possesso, 307. Aggrazia nell' anno 1452 i baroni siciliani, che non aveano domandato le nuove investiture per le loro baronie, nè aveano prestato il giuramento di fedeltà, ivi. Nello stesso anno fa altra grazia ai medesimi baroni per la contravvenzione, nella quale erano incorsi per aver venduto i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nei loro privilegi, 308. Ripete la stessa grazia in altro Capitolo, ch' è il 456, mettendo però in salvo la reversione de' feudi dei quali non apparisse la forma, 309 e 310. Suo Capitolo trecentonovantesimo non dà alcun vigore alla ragione che ne trassero i cinque ministri votanti, 344. Quali si debbano intendere per estranei a tenore dello stesso, ivi. Non intese mai con detto Capitolo immutare la natura dei feudi, 350 e seg.

Aligerno abate di Monte-Cassino per popolare i territorii deserti di quel monastero li diede a livello agli abitatori de' luoghi convicini, 176.

Amittere o *perdere* il feudo spesso importa reversione, 65 e 330. Opinione di Oberto dell' Orto su di ciò, 66.

Andrea (d'), sua falsa opinione, che la successione feudale secondo il dritto de' franchi non s' introducesse nei nostri regni prima dei tempi del re Ruggiero, 183. Suo sentimento perchè Federico II ammettesse le femmine alla successione dei feudi, 217.

Anfuso figlio del re Ruggiero investito dal padre del principato di Capua, che fu tolto a Roberto II, 192.

Angarie e perangarie originate dal dritto di servitù, 45.

Angelmaro sposo della vedova di Serlone spogliato di quanto avea dal conte Ruggiero per essergli stato disobbediente, 151.

Annone ex-augusto fatto prigioniero dai normanni, 110. Dato in dono ad Adinolfo, ivi. Venduto dallo stesso Adinolfo ai greci, ivi.

Arduino longobardo capo de' normanni nella conquista della Sicilia, 107. Invita Rainulfo conte di Aversa alla conquista della Puglia contro i greci, 108. Pattuisce per la partizione della conquista, ivi. Suo comando immediatamente abrogato, ivi.

Arechi primo principe di Benevento, 76. Prende in isposa Adelperga figlia del re Desiderio, ivi. Non vuole stare subordinato a Carlo Magno, ivi. Si fa ungere e coronare come regnante, ivi. Obbligato dallo stesso Carlo Magno a sottomettersi, ivi. Muore, e gli succede nel principato Grimoaldo suo figlio, ivi.

Argiro figlio di Melo, duce e principe de' normanni in luogo di Adinolfo, 110.

Arrigo I imperatore di Occidente cala in Italia contro i greci, 83. Sua vittoria contro de' medesimi, discacciandoli da molte città e luoghi del regno, 83 e 84.

Arrigo II imperatore di Occidente cala in Italia, e venuto nelle nostre regioni dà la investitura del contado di Aversa a Rainulfo, e di quello di Puglia a Drogone, 85.

Assenso feudale, qual effetto produce, 294. Non fa cambiare la natura del feudo, ivi.

Atenulfo signore di Capua prescelto al principato di Benevento, 180.

Autore del memoriale stampato dato a S. M. in nome del marchese di Gattinara, sua opinione pei feudi conceduti colla clausola *cui dederis*, 65. Suo argomento che restringendosi la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* al solo caso, quando vi siano successori in grado, la legge sarebbe stata di peso e non di grazia, 342. Confutazione dello stesso argomento, ivi.

B

Barberi, procurator fiscale in tempo di Ferdinando il Cattolico, 353. Imprende il registro delle *secrezie* del regno di Sicilia, ivi. Suo libro intitolato *Capibrevio*, ivi. Qual conto si deve avere di tal libro 354. Esempi estratti dal detto *Capibrevio*, ivi. Se i medesimi facciano al caso, 355 e seg.

Baroni di Puglia dopo morto il duca Guglielmo prima riconoscono per loro signore Ruggiero figlio del conte Ruggiero, e poi se gli ribellano, 188. Ridotti alla obbedienza, ivi.

Baroni siciliani, loro lagnanze al re Guglielmo I di non potersi sposare le figlie degli altri baroni senza il real permesso, 186. Domandano osservarsi le leggi feudali introdotte in quell' isola da Roberto e Ruggiero, ivi. Loro querele esposte nell' anno 1446 al re Alfonso, perchè il fisco nella morte de' feudatari senza figli operava per via di fatto e s' impossessava delle baronie, 307. Grazia da essi ottenuta da quel monarca, ivi. Nell' anno 1452 chieggono allo stesso monarca altra grazia pei feudi devoluti alla corona, de' quali non si era do-

mandato la investitura, nè prestativi i giuramenti, ivi. Ottengono la grazia, ma con riserva, ivi. Nello stesso anno ottengono dal medesimo re altra grazia per la contravvenzione nella quale erano incorsi, avendo alienato i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nelle prime investiture, 308. Capitolo *Volentes* da essi addotto in tale occasione per mero pretesto, 309. Loro dimanda al re Ferdinando il Cattolico, che loro facesse la grazia di far continuare nelle persone degli eredi la possessione del defunto tanto pei beni feudali, che pegli allodiali, 311. Ottengono la grazia, ma solamente pei beni allodiali, ivi. Loro lagnanze allo stesso monarca, perchè venivano angariati da Giovan-Luca Barberi nella esibizione de' privilegi, 312. Ottengono dal re Carlo V la spiega del Capitolo *Si aliquem* per l'ammissione degli uterini, 312 e 313. Ottengono dal re Filippo II la grazia, che le cause possessoriali de' feudi si terminassero tra lo spazio di novanta giorni, 314. Ottengono la grazia da Ferdinando il Cattolico, che il Capibrevio del Barberi dovesse valere in quanto agli atti o privilegi, non già in quanto alle considerazioni ed allegazioni fattevi dal medesimo, 354.

Baronio rapporta due giuramenti che crede dati da Roberto a papa Gregorio VII, 147 e 148.

Beco saraceno, possessore, e non già governatore di Castelnuovo in Sicilia, 93.

Becumeno ammiraglio saraceno invita Ruggiero e Roberto alla conquista della Sicilia, 136.

Beneficii nel principio erano ad arbitrio del concedente, indi divennero annali, poi vitalizi, finalmente passarono ai discendenti del concessionario, 30. Come si cominciarono a dare in franco allodio, 33. Conceduti a cortigiani e domestici de' principi per mercede de' loro uffici ed anche alle donne per benemerenza, ivi.

Beneficiati e *beneficiari* perchè così detti, 25.

Bernardo del Medico primo scrittore feudista siciliano, 268. Perchè detto *Saccurafa*, 269. Suoi commentari sul Capitolo *Volentes*, ivi. Quando scrivesse i medesimi, ivi. Fu il primo che facesse la distinzione de' feudi di forma stretta e forma larga, 270. Da quali clausole usate nella investitura egli facesse derivare le forme de' feudi, 273. Suo sentimento per la qualità de' feudi secondo le diverse forme, 274. Come al suo sistema adattasse il Capitolo *Volentes*, ivi.

Bernardo re d' Italia morto abbaccinato per esser caduto in sospetto all' imperator Lodovico il Pio suo zio 77.

Bianca Lancia madre di Manfredi sposata da Federico II imperatore, 243.

Blasco Lanza feudista siciliano seguace di Perno, 288.

Boemondo parte col padre Roberto per le guerre di Levante, 150. Lasciato colà dal padre medesimo, quando costui torna in Puglia, ivi. Viene in Italia a cercar soccorso dal padre di danaro e gente, ivi. Soffre malamente vedersi privo del retaggio paterno, 153. Muove guerra al fratello Ruggiero, 154. Pace tra

loro per opera del zio conte Ruggiero, ivi.

Bonifacio VIII induce il re Giacomo di Aragona a rinunciare subito la Sicilia a Carlo II d' Angiò senz' alcuna riserva, 258.

Bulgaro e Pileo discepoli d' Irnerio chiosatori delle Consuetudini feudali, 223. Quali intendessero sotto nome di *eredi* per dritto feudale, ivi. Su di che appoggiassero il loro sentimento, 224. Insussistenza dello stesso, ivi. Quali chiamassero feudi pazionati e quali ereditari, ivi. Se tal distinzione fosse ricevuta in tutte le scuole, 228. Non valse nelle due Sicilie sino ai tempi dell' imperator Federico II, 238.

C

Camutto amira saraceno fatto prigioniero dal conte Ruggiero, 152. Si fa cristiano, e Ruggiero gli dona una terra in Calabria, ove vive fino alla morte, ivi.

Cannezio scrittore feudista siciliano, quando visse, 288. Rigetta la massima radicata nella Sicilia, che i feudi per effetto del Capitolo *Volentes* fossero ridotti ad allodi, ivi. Sua opinione che il Capitolo medesimo non avesse immutato la natura de' feudi, che rispetto alla sola alienazione, 290. Differenza da lui considerata per l' assenso *in forma communi* e l'assenso *in forma specifica*, 292. Per qual motivo egli credette che il fisco esigesse la decima nelle alienazioni de' feudi di Sicilia, 293.

Capecelatro sua spiega per la clausola inventata da Carlo V, *natura feudi in aliquo non mutata*, 241.

Capi de' Normanni esercitavano il dominio sopra tutti gl'individui della nazione, 111.

Capitoli del regno di Sicilia compilati da originali monchi, 302.

Capitoli di papa Onorio IV estratti dall' archivio della Trinità della Cava per opera dei reggenti Moles e Marchese, 247. Pregiudiziali ai dritti della corona, ivi. Successione feudale de' collaterali per effetto de' medesimi allargata sino al sesto grado, 248. Esclusi da tale successione gli uterini, ivi. Fratello del defunto ammesso al feudo nuovo, 248 e 249. Non ammessi i collaterali dell'ordine superiore, 249.

Capitolo Si aliquem pubblicato dal re Giacomo d' Aragona, 252. Tratto dai Capitoli di papa Onorio IV, ivi. Differenza tra lo stesso e quello che si contiene nei detti Capitoli di papa Onorio, ivi.

Capitolo Volentes è una parte del Capitolo precedente, 297. Spiega del medesimo, 262 a 268. Opinione di Perno, che lo stesso avesse ampliato il significato della parola *haeredes*, ed avesse compreso gli estranei, e ridotto i feudi ad allodi, 201. Fine della pubblicazione dello stesso, 297 e 298. Non vi si trova fatto motto del Capitolo *Si aliquem*, ma solamente della Costituzione di Federico II risguardante il divieto dell'alienazione de' feudi, 298. Riserva intatti i dritti spettanti alla corona, 299. Ordina che si paghi la decima del prezzo in segno del supremo dominio, ivi. Parole *longius solito posse gaudere* nel medesimo usate come si debbano intendere, 300. Si devono credere intruse o traspor-

tate da altro Capitolo, 302. Non ha ridotto i feudi di Sicilia ad allodi, 303. Pruova di ciò con altre leggi posteriori, 293 e seg. Se le parole nel medesimo usate, *juxta formam haereditarii regni nostri*, siano relative alle baronie, 323 e 324.

Carlo I d'Angiò entra nel possesso di questi regni, 239. Inventa per le investiture feudali la clausola *tibi et haeredibus ex corpore descendentibus*, 240 e 274. Obbligato a rinunciare il grado di senatore di Roma, 243. Sfida a duello Pietro di Aragona, 246. Parte per tal duello, e lascia Carlo suo figlio per vicario del regno, ivi. Riesce inutile la disfida, ivi. Sua morte, ivi. Istituisce erede Carlo suo figlio primogenito, 247. Fa balio del suo regno Roberto conte d' Artois durante la prigionia del detto suo figlio, ivi.

Carlo II d' Angiò dichiara, che i fratelli e sorelle del morto feudatario fossero compresi nella investitura, non ostante la clausola *tibi et haeredibus ex corpore descendentibus*. 319 e 329. Lasciato vicario del regno da suo padre Carlo I, quando questi partì per duellare con Pietro di Aragona, 246. Fatto prigioniero da Ruggiero di Loria ammiraglio di Pietro di Aragona, ivi. Pace tra lui ed Alfonso di Aragona, 253. Dichiarata la stessa nulla da papa Niccolò IV, ivi. Non dà esecuzione ai Capitoli di papa Onorio IV, 254. Nuovo trattato di pace tra lui ed Alfonso di Aragona, 256.

Carlo V a petizione dei baroni siciliani spiega in quali casi si dovesse ammettere gli uterini alla successione feudale in forza del Capitolo *Si aliquem*, 313.

Carlo il Calvo assoda i feudi nella discendenza degl' investiti, 31.

Carlo Magno riconosciuto re d'Italia, 37.

Carlo Martello fu il primo che permise di passare i feudi a beneficio de' discendenti, 30. Distribuì i fondi delle chiese a' suoi guerrieri, ivi; Visione di s. Eucherio, che rivelò di averlo veduto nell'inferno per avere usurpato i beni delle chiese, ivi.

Celestino V pontefice approva la pace tra Carlo II d'Angiò e Giacomo di Aragona, 257. Rinuncia al pontificato, ivi.

Chiese del regno di Napoli sottoposte al patriarcato costantinopolitano sin dai tempi di Lione Isaurico, 129.

Clausole adoperate nelle investiture de' feudi si debbono adattare a quel che le leggi feudali prescrivono, 232 e 352 a 353. Clausola *tibi et cui dederis* se porta che il feudo sia trasferibile agli estranei senza l'assenso del principe, 233. Valore di detta clausola e dell'altra *haeredibus quibuscumque*, 235. In virtù delle riferite clausole non può il feudatario disperato di prole disporre del feudo, 236. *Tibi et haeredibus in perpetuum* per dritto feudale è esclusiva degli estranei, 234. *Tibi et haeredibus ex corpore descendentibus* inventata da Carlo I d'Angiò, 240. *Natura feudi in aliquo non mutata*, ordinata da Carlo V, 241.

Clovi re de' franchi, 24. Sua liberalità colle chiese e cogli ecclesiastici, ivi.

Cola di Rienzo, che si credette nel dritto di crear magistrati e di

esercitare il potete del popolo romano applaudito dal Petrarca, 168.

Comiti, quali fossero presso i germani, 19. Obbligo de' medesimi, ivi. Sottoposti ai duci, 26.

Consuetudini longobarde se ebbero luogo nella Sicilia, 321 e seg.

Contadi da dignità convertiti in beneficii, 33.

Corrado il Salico, sua Costituzione per l'ammissione del patruo nella successione feudale, ricevuta nei due regni di Sicilia, 105 e 196. Succede ad Arrigo I, 84.

Costantino figlio di Michele Duca, imperatore di Oriente, sposa una delle figlie di Roberto Guiscardo, 119.

Costanza imperatrice madre di Federico II imperatore e tutrice del medesimo fino a ch'ella visse, 210.

Costanza ultima della casa sveva maritata con Pietro di Aragona, 243.

Cumia, feudista siciliano, quando vivesse e di che sentimento fosse circa il Capitoto *Volentes*, 295.

Cujacio, suo sentimento relativamente ai frammenti degli usi feudali conservatici dall' Alvarotto e dall'Ardizone, 330.

D

Decima, che si paga in virtù del Capitolo *Volentes*, surrogata in luogo delle antiche prestazioni dette *laudationes*. 299. Non dovuta nelle permute de' feudi, 299 e 300.

Defetarj quali fossero, e come si perdessero in Sicilia in tempo del re Guglielmo I, 200. Che cosa contenessero, 201.

Drogone eletto capo dei normanni in luogo di Guglielmo Bracciodi-ferro, 114. Suo supremo dominio nella Puglia, ivi. Ottiene la investitura dall'imperatore Arrigo, ivi. Muore assassinato, 115.

Ducati, da dignità convertiti in beneficii, 33.

Duci, presso i germani quali fossero, 19. Eleggevansi nelle assemblee nazionali per amministrar la giustizia nei paghi e nei vichi, 20. Tenevano subordinati i comiti, 27. Amovibili ad arbitrio del sovrano, ivi.

Du-Fresne, sua opinione rapporto alla proprietà dei feudi, 58.

E

Ecclesiastici, come incominciassero a possedere feudi, 28. Concessioni de' feudi a loro fatte da Carlo Magno, 29. Obbligati a prestare il servigio militare, ivi. Andarono di persona alla guerra, ivi. Investirono altri sotto il giuramento di fedeltà, 29. Esentati da Carlo Magno dal servigio militare, ivi. Di nuovo ammessi per loro istigazione, ivi. Loro facoltà di subinfeudare, 42. Proibizione di tal facoltà, 43. Loro beni aumentati in occasione delle spedizioni per la conquista di Terra-santa, 44.

Eredi, quali s'intendeano per dritto feudale, 59, 225. Per dritto antico romano quali si devono intendere, ivi.

F

Famiglia, sotto questo nome sul principio quali si comprendessero, 225. Quali venissero dopo compresi, 226.

Federico I imperatore con sua Co-

stituzione vieta l'alienazione dei feudi senza il consenso del signore diretto, 74. Compilazione delle Consuetudini feudali nei di lui tempi fatta da Oberto dell'Orto e Gerardo de' Negri, 75.

Federico II imperatore ordina che i giustizieri conoscessero de' delitti de' baroni, 172. Stabilisce che i giustizieri e presidi delle province conoscessero delle cause de' feudi non quaternati, e la gran corte delle cause de' feudi quaternati, ivi. Assegna al suo giustiziere quattro giudici per la cognizione delle cause feudali e dei delitti di lesa maestà, 172 e 173. Ordina che gl' individui demaniali tornassero nelle terre del demanio, 175. Proibisce ai sudditi demaniali di far contratti livellari pei fondi de' baroni senza il suo permesso, e solo permette quelli affittarsi per certo dato tempo, 176. Ordina ai baroni che, sentendosi offeso alcuno di essi ricorresse ai magistrati regi, sottoponendo i contravventori alla pena capitale, ivi. Obbliga gli stessi baroni a demolire le loro torri e castella, ivi. Proibisce ai baroni di ricevere gli affidati demaniali, 177. Obbliga i sudditi demaniali a vendere agli abitatori delle terre baronali i territorii ricevuti dai baroni a livello, 178. Permette ai coloni de' luoghi baronali di comperare beni allodiali nei luoghi del demanio, senza esser obbligati in menoma cosa ai propri baroni, ivi. In che tempo venne da lui pubblicato il libro delle sue Costituzioni, 209. Fu sotto la tutela della madre fino a che la medesima visse e quindi sotto il baliato del pontefice Innocenzo III, 210. Ordina non aversi conto alcuno dei privilegi e concessioni fatte da' suoi nemici, e che si cassassero dagli atti pubblici, ivi. Va alla guerra per la conquista della Terra-santa, e lascia suo vicario nei regni delle due Sicilie Rainaldo duca di Spoleti, 211. Conferma la Costituzione di Ruggiero per la proibizione delle alienazioni de' feudi, 212. Come tale legge si deve riputare graziosa pei feudatari, ivi. Corregge l' abuso de' baroni, i quali per eludere la sua legge vietante l'alienazione de' feudi, ne disponeano con testamenti, 213. Ordina a' suffeudatari di non rivelare alcun segreto del barone loro principale, ivi. Prescrive la pena della caducità ai vassalli che commettessero fellonia contro i signori diretti, ivi. Vuole che morendo alcun feudatario dovesse subito denunciarsi la morte al principe, e farsi l' inventario de' beni feudali rimasti, e che non si eleggesse il nuovo suffeudatario senza il suo permesso, 214. Stabilisce che il figlio o il feudatario successore del defunto non potesse farsi prestare il giuramento se prima non fosse stato riconosciuto dal sovrano, ivi. Riserva al sovrano la facoltà di assumere la tutela od il baliato de' baroni minori o pupilli, ivi. Prescrive che niun barone od altre persone succeditrici nel feudo potessero contrarre matrimonio senza il regale consenso, ivi. Stabilisce che i baroni non potessero costituir dotario sopra de' feudi se non nella maniera prescritta da' sovrani predecessori, ivi. Proibisce a tutti i baroni prela-

ti, conti e militi di usurparsi il mero e misto impero, 215. In mancanza de' maschi nella successione feudale ammette le femmine, 215 a 218. Amplia la successione feudale nella linea collaterale fino al terzo grado, 218. Controversia tra i dottori se i fratelli uterini fossero stati da lui ammessi nella succession feudale, ivi. Altra controversia circa l'ammissione dei patrui, 219. Definisce quali si debbono intendere per regalie, 220.

Federico di Aragona rimasto vicario della Sicilia dal re Giacomo suo fratello, che successe al regno di Aragona, 256. Non accetta la rinuncia di quel regno fatta dallo stesso suo fratello, 259. Coronato re di quell'isola, ivi. Pubblica il Capitolo *Volentes*, dando la facoltà di alienare i beni feudali senza l'assenso regio, 261. Quale intelligenza dasse al Capitolo *Volentes* in un certo privilegio pel feudo di Grassulliato, 285. Suo Capitolo trigesimo, col quale furono compresi sotto il Capitolo *Si aliquem* tanto i feudi antichi che i nuovi, 304. Suo Capitolo quadragesimo, col quale proibisce le vendite de' feudi in porzioni, 305 e 306. Suo Capitolo cinquantesimo, col quale prescrive ai baroni di ritirarsi ne' tempi corrispondenti in quell'isola per prestare il servigio militare, sotto pena della devoluzione de' loro feudi al fisco, 306. Grazia poi fatta a' baroni medesimi col seguente Capitolo cinquantunesimo, ordinando che i feudi, in vece di ricadere al fisco, ricadessero ai loro figli o ai parenti più prossimi, 306 e 307.

Federico re di Sicilia, fratello del re Lodovico in che tempo regnasse, 359. In che età succedesse al fratello, ivi. Fu sotto la cura di sua sorella Eufemia, ivi. Sua stolidezza, ivi. Disprezzato dai baroni, ivi. Obbligao ad accettare la investitura di quell' isola dai pontefici romani, ivi. Costretto ad abbandonare il titolo di re di Sicilia, e chiamarsi soltanto re della Trinacria, 306.

Ferdinando il Cattolico fa la grazia nell' anno 1509 ai baroni siciliani che continuasse negli eredi la possessione del defunto, ma pei soli beni allodiali, 311. A petizione de' baroni siciliani ordina che al Capibrevio del Barberi si prestasse tutta la fede in quanto agli atti o privilegi, non già in quanto alle considerazioni ed allegazioni fattevi dallo stesso Barberi, 354.

Feudatari, loro graduazione in Italia, 49. Non sono che meri usufruttuari, 55. Pretensione de' feudatari italiani, che la Costituzione di Lottario II abbracciasse la successione collaterale sino al settimo grado, e la discendente sino all'infinito, 52. Possono migliorare e non deteriorare la condizione del feudo, 62. Disperati di prole non possono privare il fisco della reversione, 63 e 64. Erronea opinione di coloro che han riconosciuto la proprietà su de' feudi, 56. Sovvertimento della costituzione politica dello stato per la successione loro accordata, 53 e 54.

Feudi, loro creduta origine sin dai romani per le terre limitrofe all'impero, 18. Vera loro origine dai popoli germani, ivi. Introduzione di tale voce non prima

del decimo secolo, 33 e 34. Sua etimologia, ivi. Introduzione di essi in Italia, ivi. Loro menzione nelle leggi di Carlo Magno e degli altri re d' Italia suoi successori, 36. Loro durata nei primi tempi che furono introdotti in Italia, 46. Dati a vita del concessionario, 48. Come passassero ai figli, a' quali confermar li volesse il proprietario, ivi. Loro distrazione per ottima costumanza interdetta, 52. Tollerata in talune città della Lombardia, ma non in tutte, ivi. Loro concessione *ad proprium et ad libellum*, 61. Alienazioni o per metà o per intero tollerate in persone di eguale o miglior condizione del distraente, ivi. Conceduti colla clausola *cui dederis* se ritornino al padrone diretto, morendo il feudatario senza figli, 65. Opinione di Cujacio su di ciò, ivi. Dati in franco allodio non cambiano natura feudale, ma solamente sono esenti dal servigio militare e da altri pesi feudali, 91. Conosciuti nella Sicilia in tempo de' Saraceni, 92. Ragioni per provare una tal verità, 92 a 95. Loro origine nel regno di Napoli e Sicilia, 75 e 76. Loro stato in tempo de' Normanni, 182. Onde deriva la distinzione di dritto longobardo e franco, 183. Stato de' medesimi nella Sicilia dopo la conquista fattane dal conte Ruggiero, 186, in tempo che i regni di Napoli e Sicilia furono eretti in monarchia dal re Ruggiero I, 208, ed in tempo di Federico II imperatore, 210. Quali di essi da Bulgaro e Pileo furono detti pazionati, 223, e quali ereditari, 224. Se tal distinzione venisse ricevuta in tutte le scuole, 228. Distinzione de' feudi misti inventata dalla scuola napolitana, 229 e 230. Insussistenza della stessa, 230. Propri ed impropri, o retti e degeneranti, quali siano, 242. Se dal Capitolo *Volentes* fossero stati nella Sicilia ridotti ad allodi, 297. Distinzione tra quelli *de jure francorum* dagli altri *de jure longobardorum*, 310.

Filippo II fa la grazia ai baroni siciliani che le cause possessoriali de' feudi si terminassero nello spazio di novanta giorni, 315 e 316. Con quali clausole concedesse il principato di Rossano ed altri feudi a Sforza Andrea del Carretto, 242.

Filippo re di Francia muove guerra a Pietro di Aragona, 250.

Filippo IV e Carlo II prescrivono che gli uffici dati in perpetuo ed in burgensatico si regolassero nella stessa maniera che i feudi, 241.

Fimiani, sua opinione che i feudi non fossero introdotti in Italia dai longobardi, 38. Altra sua opinione confutata, cioè che per dritto certo feudale i baroni potessero subinfeudare i loro feudi, 41.

Forma stretta e larga menzionata la prima volta da Bernardo del Medico, 270. Da che il medesimo la facesse derivare, ivi. Abbracciata da Guglielmo di Perno, 279 e seg.

Formole di *concedere* o *tenere* in *demanio*, e *concedere* o *tenere* in *servizio* cosa importano, 56 e 57.

Franchi, introduttori de' feudi in Italia, 36.

Frasenda, seconda moglie di Tan-

credi conte di Altavilla, 104.
Fridesinna, sorella di Roberto, sposa Riccardo conte di Aversa, e poi principe di Capua, 118.

G

Germani, loro costume di lasciare estese solitudini intorno le città, 19. Dominati da re sin dai tempi di Ammiano Marcellino, 21 e 22. Loro governo monarchico quando invasero le province romane, ivi. Trascuravano l'agricoltura, 23. Come distribuivano i terreni e le castella dopo la conquista, e con quali leggi, 24. Ignoranti di lettere, 25. Concedevano i beneficii senza scrittura, ivi.
Giacomo figlio di Pietro di Aragona rimasto erede del padre nel regno di Sicilia, 250. Coronato re dopo la morte del padre, 251. Scomunicato da papa Onorio I, ivi. Pubblica il Capitolo *Si aliquem* tratto dai Capitoli di papa Onorio, 252. Scomunicato da papa Niccolò IV, 254. Escluso dalla pace fatta tra Alfonso di Aragona suo fratello e Carlo II d'Angiò, ivi. Succede al fratello Alfonso dopo la di costui morte, 256. Lascia suo vicario in Sicilia il fratello minore D. Federico, ivi. Premurato ad accettare le condizioni della pace fatta dal fratello, non consente, 257. Nuova guerra tra lui e Carlo II d'Angiò, ivi. Pace finalmente conchiusa tra' medesimi coll'obbligo ad esso Giacomo di rilasciare fra dato tempo la Sicilia a Carlo II d'Angiò, ivi. Approvazione di tale pace fatta da papa Celestino V, ivi. Indotto da papa Bonifacio VIII a rinunciare subito la Sicilia e senza condizioni, 258. Riceve ambasceria dai Siciliani, affinchè si ritrattasse dalla rinuncia fatta, ivi. Risposta da lui data agli ambasciatori, ivi.
Giannone, sua opinione rispetto ai commilitoni sotto il comando di Adinolfo, 109. Confutamento della stessa opinione, 109 e 110.
Giorgio Patrizio mandato dall'imperatore di Costantinopoli a governare il principato beneventano, 80.
Giordano principe di Capua perseguitato da Roberto per la investitura ricevuta dall' imperatore Arrigo IV, 150.
Giordano figlio naturale del conte Ruggiero vince un esercito di diecimila saraceni, 150. Disobbedisce al padre, ed è perdonato, 151. Ha assegnata dal padre medesimo la città di Noto nella Sicilia, 152.
Giovanni da Procida autore del famoso *vespro siciliano*, 245.
D. Giovanni di Aragona duca di Pegnafele vicerè in Sicilia del re Ferdinando detto il Giusto, suo padre, 284. Sentenza da lui profferita nella causa del feudo di Vicari, ivi. Acclamato re di quell'isola, 287. Richiamato dal padre in Aragona, ivi.
Giureconsulti milanesi compilatori dei libri delle Consuetudini feudali, 222.
Giustizieri stabiliti dal re Ruggiero in tutti i suoi stati, 171.
Goffredo conte di Conversano nipote di Roberto Guiscardo privato della terra di Montepeloso per non aver voluto prestare il servigio militare a suo zio, 140 e 141.
Gregorio VII pontefice scomunica

due volte il duca Roberto, 144. Pace tra lui e lo stesso Roberto, 145. Liberato per opera del medesimo Roberto da castel Sant' Angelo, dove stava assediato, 150.

Gregorio feudista siciliano seguace di Perno, 288.

Grimoaldo I principe di Benevento figlio di Arechi, 76. Ha continue guerre coi Franchi, ivi. Fatto tributario dal re Pipino, secondo riferisce la Cronaca Cavense, 77. Muore senza figli maschi, ivi. Gli succede il suo tesoriere detto *Grimoaldo II*, ivi.

Grimoaldo II principe di Benevento succede a Grimoaldo I, 177. Si fa tributario di Carlo Magno, ivi. Muore ucciso da Sicone, che gli successe, ivi.

Guaimano III principe di Salerno accoglie benignamente i primi normanni colà capitati, 105. Assume il titolo di duca d' Italia, e quello ancora di duca di Puglia e Calabria, 112. Quindi li dismette, 113.

Guglielmo il Conquistatore duca della Normandia ritiene il dominio supremo sopra de' feudatari nel conferir loro le baronie conquistate nell'Inghilterra. 104.

Guglielmo Braccio-di-ferro eletto in luogo di Argiro capo de' normanni e conte in Matera, 111. Fu signore d'Ascoli non già di Matera, ivi. S'intitola duca di Puglia, 112 e 113. Sua morte, 114.

Guglielmo, ultimo duca di Puglia, muore senza figli, e gli succede Ruggiero figlio del conte Ruggiero, 187.

Guglielmo I re. Defetari perduti a tempo suo. 200. Richiama dalla prigione Matteo notaio per rifare i medesimi, ivi. Sue leggi feudali, 202.

H

Hoveden, come rapporta che fosse succeduta la coronazione di Ruggiero, 191.

I

Innocenzo II pontefice sollecita Lottario imperatore a venire in Italia contro il re Ruggiero, 191. Riconosce la dignità regale nello stesso Ruggiero, 192 e 193.

Inveges, sua opinione circa la elezione de' capi e conti normanni, 111.

Investitura d' onde detta, 26. I patti e le clausole contenuti nella medesima non costituiscono la forma del feudo 271 e 272.

Isernia, formula da lui rapportata per le concessioni delle baronie, 57. Cosa operasse detta formula secondo la opinione di Antonio Capicio, 57 e 58. Sua opinione, che la Costituzione di Federico II vietante l'alienazione de' feudi fosse stata graziosa pei feudatari, 212.

Istoria della liberazione di Messina rinvenuta fra le carte del Du-Chesne, e stampata la prima volta dal Baluzio, si dimostra falsa contro la opinione del Muratori, 162 e seg.

L

Labbè dà per probabili i pretesi giuramenti prestati da Roberto Guiscardo a Niccolò II, 130.

Landulfo signore di Capua essendo morto, ed avendo lasciato tre nipoti, costoro, seguendo il drit-

to longobardo, si dividono quella signoria in tre parti, 79 e 80.
Laudationes, cosa fossero, 63.
Leggi de' re franchi risguardanti tanto i longobardi che i franchi, 37. Menzione de' beneficii nelle medesime, ivi.
Lemovj, popoli germanici, 21.
Libri delle leggi romane compilati per ordine dell'imperator Giustiniano, risorti nei tempi dell'imperator Lottario, 222.
Libri delle Consuetudini da chi ed in che tempo furono compilati, 75. Quando furono introdotti ne' nostri regni, 205. Se ebbero corso in tempo dei re normanni, ivi. Falsa opinione del Giannone su di ciò, ivi. Se ebbero forza di legge, 206.
Lione Isaurico imperatore di Oriente fa confiscare tutti gli antichi fondi patrimoniali di s. Pietro, 117.
Lione IX pontefice irritato contro de' Normanni, 115. Per quali motivi, ivi. Ottiene da Arrigo III imperatore alcune soldatesche, e cala in Italia, 116. Intima la guerra ai normanni, ivi. Fatto prigioniero, ivi. Fa la pace, e benedice ai normanni tutte le terre del patrimonio di s. Pietro conquistate e da conquistare verso la Calabria e Sicilia, 116 e 117. Pretesa concessione delle terre patrimoniali di s. Pietro da lui fatta a Roberto senza individuare i fondi, 117.
Lione Ostiense riferisce, che Roberto ritenesse la metà, e non la intiera città di Palermo, 142.
Lodigiani riluttanti nel prestare la fedeltà all' imperator Federico I, ivi. Sottoposti perciò al bando, 173. Pace fatta collo stesso imperatore, ivi.
Lodovico il Pio seguendo l'esempio di Carlo Martello fa vitalizi buona parte de' beneficii, 30. Suo editto contro i saraceni, 78. Sconfigge i medesimi, ricupera Bari dalle loro mani, e la restituisce al principe di Benevento, 79. Fonda il monastero di Casaurea, ivi. Risiede tre anni in Benevento, ivi. Arrestato da quel principe Adelgiso, ed obbligato quindi ad uscire da quel principato, ivi.
Longobardi ignorano i feudi, 36.
Lottario II imperatore cala in Italia per dar riparo agli sconcerti surti tra i feudatari, 51. Riveve la corona da papa Innocenzo II, 52. Sua Costituzione pubblicata *ante januas Beati Petri Apostoli*, ivi. Successione feudale da lui estesa al patruo, ivi. Proibizione da lui fatta per le distrazioni de' feudi, 70 e 71. Nuova sua venuta in Italia a sollecitazione d'Innocenzo II, 191. Suo ritorno in Germania, 192. Altra sua venuta in Italia, ivi. Unito ai baroni, ribelli della Puglia, ed ai pisani fa guerra col re Ruggiero, ivi. Va in Lombardia, e pubblica la sua Costituzione vietante l'alienazione dei feudi, ivi. Sua Costituzione per l' ammissione del patruo nella succession feudale non ammessa ne' regni delle due Sicilie, 195 e 218.

M

Mamburgi o Mandiburdi, cosa fossero, 132.
Manfredi figlio legittimo e non già naturale solamente dell' imperatore Federico II, 243.
Maniace capitano greco invita i normanni alla conquista della

Sicilia contro i saraceni, 107. Vi vanno sotto il comando di Arduino longobardo, ivi. Disgustati dai greci dopo la conquista di Messina se ne tornano, ivi.
Mansi, 32.
Maraldo monaco di s. Stefano del Bosco in qual maniera riferisce essere avvenuta la coronazione del re Ruggiero, 190.
Marchesati, come cominciassero a sorgere, 27. Da dignità convertiti in beneficii, 33.
Maroboduo re di Germania, 21. Di lui regno pervenuto a' suoi discendenti, ivi.
Martino IV pontefice fulmina censure contro i siciliani e tutti quelli che li soccorressero, 245. Spedisce il cardinal Gherardo Bianco da Parma per ridurre i popoli siciliani alla obbedienza del re Carlo d'Angiò, 246. Scomunica Pietro di Aragona, ivi. Conferisce il regno di Aragona a Carlo di Valois, ivi. Bandisce la crociata contro lo stesso Pietro, ivi. È pregato da Carlo I d'Angiò quando questi parte per duellare con Pietro di Aragona a trovare la maniera di alleggerire i sudditi dai gravami, ivi. Prende conto dei gravami suddetti, e fa taluni Capitoli, che per la morte sopraggiuntagli non potè pubblicare, 247.
Martino re di Sicilia, suo Capitolo cinquantacinquesimo non dà vigore alla ragione che ne trassero i cinque ministri votanti nella causa, 344. Sotto nome di estraneo, che si debba intendere in forza dello stesso, ivi. Non intese immutare la natura dei feudi, 345.
Massinissa visse di rapine in una spelonca con soli quattro soci, 105.
Matteo notaio tratto dalla prigione per ordine del re Guglielmo I, affinchè avesse rifatto i perduti libri Defetari, 201. Non si sa se poi li facesse, ivi.
Melo Longobardo come si unisce coi normanni contro i greci, 105. Creato duca di Puglia da Arrigo II imperatore, 106. Sua morte in Germania, ivi.
Milanesi feudatari credutisi esenti dal giuramento di fedeltà, 62. Trattavano i feudi come allodi, ivi.
Monastero di Casaurea fondato da Lodovico II imperatore, 179.
Mongitore, suo errore nel fissare il tempo in cui visse Bernardo del Medico, 269.
Moriella prima moglie di Tancredi conte di Altavilla, 104.

N

Napoli avvocato siciliano. Esposizione del suo sistema per provare che gli attuali baroni della Sicilia come successori dei commilitoni, che conquistarono quell'isola insieme col conte Ruggiero, abbiano il dritto di condominio su dei feudi che colà posseggono, 98 a 101. Donde è tratto il suo sistema, 109. Confutamento dello stesso, 155 e seg. La eguaglianza tra i condottieri normanni non risguardò che la semplice partizione delle terre, non già il dominio, 110.
Niccolò III pontefice, induce Carlo I d'Angiò a rinunciare il grado di senatore di Roma, 243. Conforta Pietro di Aragona a ricuperare il regno di Sicilia usurpato da Carlo I d'Angiò, ivi.
Niccolò IV pontefice scomunica il re Alfonso di Aragona ed il re Giacomo suo fratello, 253. Di-

chiara nulla la pace tra detto Alfonso e Carlo II d'Angiò, ivi.

Normanni loro prima venuta in Salerno, 105. Occasione di tal venuta, ivi. Sconfitti col comandante Melo presso Canne, 106. Raccomandati dallo stesso Melo, quando egli partì per Germania, ai principi di Capua e Salerno, ivi.

O

Oberto dell'Orto, sua definizione rapporto ai feudi, 59. Compilatore insieme con Gerardo dei Negri delle consuetudini feudali, 333.

Odoardo re d'Inghilterra s'interpone per la pace tra Filippo re di Francia ed Alfonso re d'Aragona, 253. Si ci oppone papa Onorio IV. ivi.

Offici dati in perpetuo ed in burgensatico come si debbono regolare in forza della legge di Filippo IV e Carlo II, 241.

Onorio II pontefice sottopone a scomunica il re Ruggiero, 188. Fa pace col medesimo, ivi.

Onorio IV pubblica i Capitoli fatti da papa Martino IV per alleggerire i sudditi napoletani dai pesi, 247. Priva i siciliani dal beneficio degli stessi Capitoli, 151.

Ottone I imperatore viene in queste nostre regioni, ed inalza il contado di Capua in principato, 81. Combatte contro de' greci e saraceni nella Puglia, 10, e nella Calabria, ivi. Muore, e gli succede suo figlio Ottone II, ivi.

Ottone II imperatore succeduto al padre Ottone I, 81. Viene nelle nostre regioni, ivi. Ripara nelle medesime molti disordini, ivi. Espugna la città di Salerno, e la restituisce a Pandulfo figlio di Pandulfo Capodiferro, 82. Fabbrica una reggia nel contado dei Marsi nel monte Cedico, ove tiene placiti e spedisce diplomi, ivi. Muore e gli succede Ottone III suo zio, ivi.

Ottone III succede all'impero di Occidente ad Ottone II suo nipote, 82. Prende vendetta dell'assassinamento di Pandulfo principe di Capua, ivi. Priva dello stesso principato Laidulfo, che avea avuto parte alla morte di Landenulfo, e gli sostituisce Ademario figlio di Balsamo suo familiare, 83. Disfà i saraceni, ivi. Conferme di molte terre da lui fatte nel territorio capuano rapportate dall' abate Gattola, ivi.

Ottone IV imperatore invade molte città delle nostre province, e spedisce privilegi e consuetudini, 210.

P

Pandone chiama i saraceni in soccorso di Radelghiso principe di Benevento, 78.

Pari, loro giudizi se siano una marca della originaria libertà di essi, 170 e 171.

Parlamenti di Sicilia, loro origine e per qual fine instituiti, 174.

Paternò feudista siciliano in che tempo visse, 276. Sua opinione circa il Capitolo *Volentes* ripresa dal Perno, 277.

Patti e clausole apposte nell'investitura non costituiscono la forma del feudo, 271.

Pecchia, sua opinione rispetto al dominio de' feudatari, 59. Confutamento di detta opinione, ivi. Altra opinione del medesimo, che i feudi dei due regni di Sicilia fossero di assoluta proprietà dei

baroni prima del re Ruggiero, 185. Quanti dominii distinguesse ne' feudi, 219.

Perno scrittore feudista siciliano in qual tempo visse, 269. Se prima o dopo di Bernardo del Medico, ivi. Sue opere pubblicate dal canonico Virdura, 278. Abbraccia la distinzione de' feudi di forma stretta e larga inventata da Bernardo del Medico, 279. Opina che non si dovesse dar luogo alla reversione a pro del fisco pei feudi conceduti in forma larga, che li considerò come allodi, ivi. Clausole da lui rapportate per le investiture de' feudi di forma stretta e di forma larga, 280. Ragioni sulle quali sta appoggiato il suo sistema, 281. Esempi di cose giudicate da esso addotti in maggior conferma dello stesso, 284. Inefficacia di tali esempi, 285.

Pietro di Aragona re indotto da papa Niccolò III a ricuperare il regno di Sicilia usurpato da Carlo I di Angiò, 244. Fu marito di Costanza figlia di Manfredi, ivi. Scomunicato da papa Martino IV, 246. Sfidato a duello da Carlo I d'Angiò, ivi. La disfida riesce inutile, ivi. Va in Aragona per difendere il suo regno dalla invasione de' francesi, e lascia al governo di Sicilia l'infante D. Giacomo suo fratello secondogenito, 250. Muore e lascia erede del regno di Aragona Alfonso suo figlio primogenito, e della Sicilia il secondogenito Giacomo, ivi. Sostituisce Giacomo ad Alfonso per lo regno di Aragona, e Federico altro suo figlio terzogenito a Giacomo per quello di Sicilia, ivi.

Pietro delle Vigne, compilatore delle Costituzioni pubblicate da Federico II, 209.

Pietro de Prétio, sua esortazione ad Arrigo Illustre, langravio di Turingia, 244.

Prammatica II De officio S. R. C. del re Alfonso per errore dei compilatori attribuita a Ferdinando suo figlio, 245.

Principati di Benevento, Salerno e Capua in tempo de' longobardi divisi in tanti castaldati e contadi, 88. Come questi, che prima erano ufficii, furono tramandati a' posteri qual retaggio feudale, 88 e 89. Falsa opinione di taluni che le distrazioni delle terre e castella, che si faceano ai principati suddetti, si fossero fatte in piena proprietà per non trovarsi fatta menzione di servizio militare, 89. Come dal principato di Benevento surse quello di Salerno, 77. E da questo quindi a poco surse l'altro di Capua, 78.

R

Radelghiso succede a Sicardo nel principato beneventano, 77. Essendo stato sconfitto da Siconolfo principe di Capua chiama per mezzo di Pandone in suo soccorso i saraceni, 77 e 78.

Raimondo II conte di Barcellona sposa una delle figlie di Roberto, 119.

Rainaldo duca di Spoleti rimasto vicario nei regni delle due Sicilie da Federico II imperatore, quando questi partì per la spedizione di Terra-santa, 211.

Rainolfo conte d'Alife investito da Lottario del ducato di Puglia. 192. Sua morte, ivi.

Rainulfo I conte di Aversa, 106.

S' imparenta con Sergio duca di Napoli, ivi. Edifica la città di Aversa, ivi. Elegge 300 uomini sotto dodici capitani per la conquista della Puglia insieme con Arduino, 108. Ottiene la investitura da Arrigo imperatore, 114.
Regni volontariamente sottoposti al patrocinio de' pontefici romani e della Chiesa colla prestazione di annue offerte, 131.
Riccardo conte di Aversa e poi principe di Capua sposa Fridesinda, sorella di Roberto, 118.
Roberto Guiscardo viene nella Puglia per conquistarvi, 115. Passando per Roma ottiene il permesso dal pontefice, ivi. Conquista nella Calabria, ivi. Morto Umfredo, gli succede, 118. Con grosso esercito parte per l'assedio di Reggio nella Calabria, ivi. Prende Cariati, ivi. Suo ritorno in Puglia, ivi. Assegna a suo fratello Ruggiero allora capitano nella Puglia un drappello di gente valorosa, e lo spedisce per la Calabria, ivi. Suoi parentadi, 118 e 119. Assume il titolo di duca di Puglia e della Calabria, 119. Solennità usate in questa occasione, ivi. Dubbio se tale titolo lo assumesse prima o dopo la presa di Ruggiero, 119 e 120. Se detto titolo lo riconobbe da suoi guerrieri o dall' autorità papale, 120. Giuramenti di fedeltà che si vogliono da lui prestati al pontefice Niccolò II, ivi. Censo annuo che si pretende da lui promesso al pontefice, ivi. Difficoltà se si creda che tali giuramenti fossero di ligio omaggio, 121. Dimostrazione della non veracità di tali giuramenti, 121 e 122. Essendo veri gli stessi giuramenti non contengono che una lega tra lui ed il pontefice, 131. I medesimi non poterono pregiudicare la suprema dignità di esso Roberto nè de' suoi successori, 134. Disgusti tra lui e Ruggiero suo fratello, 135. Pace tra loro, ivi. Nuovi disgusti tra di essi, che finiscono coll' assegnazione a Ruggiero della metà della Calabria, ivi. Concede a Ruggiero la contea di Mileto, ivi. Insieme con Ruggiero si prepara per la conquista di Sicilia, ivi. Riceve le chiavi di Messina da Ruggiero, 137. Insieme prendono Rametta, ivi. Altri disgusti tra lui e lo stesso Ruggiero, 138. Nuova pace tra loro, 139. Parte dalla Puglia e va in Sicilia con cinquecento uomini, ed insieme col fratello Ruggiero dà un assalto a Palermo, 140. Ritorna in Puglia e toglie la terra di Montepeloso a Goffredo conte di Conversano suo nipote, che non gli aveva voluto prestare il servigio militare, 141. Espugna la città di Bari, ivi. Unisce le forze per la espugnazione di Palermo, la quale finalmente se gli arrende, ivi. Ritiene la stessa città per se, ed il dippiù dell' isola conquistato e da conquistarsi lo dà a Ruggiero coll' obbligo di riconoscerlo da lui, 142. Trasporta dalla Sicilia in Troja molte colonne di marmo, 143. Si fa restituire la città di Trani da Pietro figlio del conte di Trani per non avergli prestato l'omaggio, ivi. Investitura che si crede avesse ricevuta da Alessandro II, ivi. Scomunicato due volte da papa Gregorio VII, 144. Si fa padrone di Salerno, ivi. Fa pace col detto pontefice, 145.

Anno di tale pace, 146. Promessa del regno italico fattagli dallo stesso pontefice Gregorio VII, 147. Giuramenti che si suppongono da lui prestati al pontefice medesimo, 148. Si apparecchia per la spedizione in Levante, 149. Dovendo partire dichiara suo luogotenente della Puglia, Calabria e Sicilia il figlio Ruggiero, ivi. Porta con se Boemondo figlio del primo suo matrimonio, ivi. Giunto in Levante si fa padrone di Corfù, di Botontrò e della Vallona, ivi. Assedia Durazzo e fa guerra coi veneziani, ivi. Vince l' imperatore Alessio, ivi. Torna in Puglia, e lascia in Oriente Boemondo, ivi. Manda a papa Gregorio VII trentamila scudi d'oro, 150. Libera lo stesso pontefice che stava assediato nel castello sant' Angelo, ivi. Muove guerra a Giordano principe di Capua, che si avea ricevuto la investitura da Arrigo IV imperatore, ivi. Dà una memorabile rotta all' armata veneta e greca, ivi. Sua morte, ivi.

Roberto conte di Artois lasciato balio del regno di Napoli da Carlo I d'Angiò durante la prigionia di suo figlio, 247.

Roffredo beneventano, sua autorità circa la introduzione in questo regno dei libri delle Consuetudini feudali, 205.

Romolo primo re di Roma vive tra pastori colle robe che togliea ai ladri, le quali poi divide ai suoi compagni, 105.

Romualdo salernitano rapporta, che Roberto ricevesse la seconda pretesa investitura da papa Alessandro, 143.

Rosenthall, sua opinione rispetto al feudo franco, 238.

Rugj, popoli germanici dominati da un solo, 21.

Ruggiero fratello di Roberto Guiscardo capita nella Puglia, 128. Spedito dal fratello a conquistare nella Calabria, ivi. Sua conquista nella stessa Calabria, ivi. Disgusti tra lui e Roberto, 135. Si ritira sotto l'altro fratello Guglielmo conte di Principato, ivi. Pace tra lui e Roberto, ivi. Nuovi disgusti tra loro, ivi. Ottiene dal fratello la metà della Calabria, specialmente la contea di Mileto, ivi. Fa scorrerie due volte nella Sicilia, ivi. Tragitta in Sicilia con 300 uomini, assalta Messina, la prende e manda le chiavi della città a Roberto, 137. Insieme col fratello prende Rametta, ivi. Vince Becametto ed un esercito di quindicimila tra africani e siciliani, ivi. Se gli arrendono Girgenti e Troina, 138. Sposa la figlia del duca di Normandia, ivi. Nuovi disgusti col fratello Roberto, che non gli avea dato la metà della Calabria che gli avea promesso, ivi. Sua miseria esagerata dal Napoli non vera, 139. Nuova pace tra lui e Roberto, ivi. Va due volte nella Puglia e nella Calabria, e porta un rinforzo di trecento soldati e cavalli, ivi. Distrugge un esercito di africani di trentamila combattenti sotto Cerame, ivi. Manda quattro cammelli carichi delle cose più preziose de' nemici a papa Alessandro II, e questi gli spedisce il vessillo, 140. Si fa padrone col fratello Roberto delle prede fatte a' nemici in Sicilia, e ne dà parte ai soldati, ivi. Assalta col fratello medesimo la città di Palermo, ma non gli riesce la impresa, ivi.

Espugna la stessa città, 141. È investito da Roberto di tutta la Sicilia, eccetto che della città di Palermo, la quale ritenne per se, 142. Per mezzo di Giordano suo figlio naturale riporta una vittoria contro diecimila saraceni, 150. Premia i capitani che aveano avuto parte in tale vittoria, 151. Spoglia di quanto tenea Ancelmaro, il quale avea sposato la vedova del suo nipote Serlone, ivi. Assedia Girgenti e la obbliga alla resa, 191 e 192. Fa prigioniero Camutto amira saraceno, a cui, fatto cristiano, dona una terra in Calabria, 152. Se gli arrendono castel Giovanni e la città di Noto, ivi. Resta padrone di tutta la Sicilia, ivi. Assume il titolo di gran Conte, ivi. Sue mogli, ivi. Matrimoni delle sue figlie, 152 e 153. Erige vescovati e badie, ed usa molte liberalità colle chiese, 153. Creato lui ed i suoi successori perpetui *legati apostolici*, ivi. Come divenisse padrone della intera Sicilia e dell'altra metà di Calabria, 153. Compone le controversie tra suoi nipoti Boemondo e Ruggiero, figli di Roberto, 154. Muore, e gli succede il suo primogenito Simone, 187.

Ruggiero figlio del secondo matrimonio di Roberto Guiscardo rimasto luogotenente del padre quando questi partì per le guerre di Levante, 149. Succede al padre nel ducato di Puglia e Calabria, ivi. Controversie tra lui e Boemondo, 153. Pace tra loro per opera del zio conte Ruggiero, 154. Dona a costui l'altra metà di Palermo, che Roberto si avea riservato, ivi.

Ruggiero I re di Sicilia succede in quell'isola a suo fratello maggiore Simone, 187. Succede al duca Guglielmo nel ducato di Puglia, 188. Scomunicato da papa Onorio II, ivi. Se gli ribellano i baroni della Puglia, ivi. Fa pace con Onorio, ivi. Riduce i ribelli alla obbedienza, ivi. È acclamato e coronato re da' suoi popoli, 189. Questione se il titolo di re e la coronazione l'avesse da popoli o dal pontefice, 189 e 190. Seguace dell' antipapa Anacleto, 190. Priva Roberto II del principato di Capua, e ne investe Anfuso suo figlio, 192. Ricupera le terre che gli avea tolto nella Puglia l'imperatore Lottario, 192 e 193. Riconosciuto per re da Innocenzo II, 193. Convalida la sua dignità regale con un parlamento di vescovi e magnati tenuto in Ariano, ivi. Obbliga i baroni ad esibire i titoli delle concessioni de' feudi ed altre regalie, 194. Conferme da lui fatte dei detti feudi, ivi. Monumento di una di dette conferme trovato nella chiesa di Squillace, ivi. Modo ch'ei tenne per la verificazione dei diplomi delle investiture, ivi. Sua Costituzione per la proibizione dell'alienazione de' feudi, ivi. Non vuole adottare la Costituzione di Lottario come di suo inimico, 195. Crea i giustizieri per *totam terram*, affinchè i baroni non esercitassero giurisdizione nelle loro terre, 197 e 198. Quante siano le Costituzioni da lui pubblicate, 199. Manda ricercando le consuetudini feudali per introdurle nei suoi regni, ivi. Queste consuetudini quali deve credersi che

fossero, ivi. Opinione ch'egli riducesse in iscritto le Consuetudini feudali introdotte nella Sicilia da Roberto e dal conte Ruggiero, 200. Sua Costituzione che i servi non si potessero chericare senza il consenso de' loro padroni, e che i suffeudatari volendo chericarsi dovessero rassegnare i feudi in mano de' loro signori, 203.

Ruggiero di Loria ammiraglio di Pietro di Aragona, 246. Fa prigione Carlo II d'Angiò, ivi.

S

Saraceni, vengono nel nostro regno in soccorso di Radelghiso, principe di Benevento, 78. Calamità inferite da' medesimi, ivi. Discacciati da Lodovico II re d'Italia, ivi.

Scrittori feudisti in Sicilia surti non prima del XIV secolo, 268.

Sergio, duca di Napoli, cacciato dal ducato da Pandulfo principe di Capua, 106. Reintegrato per opera de' normanni, ivi. Rimunerazione da lui fatta agli stessi normanni, ivi.

Servi beneficiari e massari, 32. Ascritti alla gleba, 44. Origine di molti feudi da loro, 44 e 45.

Sforza Andrea del Carretto, con quali clausole ebbe conceduto da Filippo II il principato di Rossano ed altri feudi, 242.

Sicardo, principe beneventano, succeduto a Sicone, che fu ucciso dai beneventani, 77. Gli succede Radelghiso suo tesoriere, ivi.

Sicilia, data in feudo dal re Almansur ad Alessandro suo figlio, 92.

Siciliani, spediscono ambasceria al re Giacomo di Aragona per rimuoverlo dalla rinuncia del regno di Sicilia fatta a Carlo II d'Angiò, 258. Risposta data agli ambasciatori, 259.

Sicone uccide Grimoaldo II, e si fa principe di Benevento, 77. Si rende tributario di Lodovico il Pio imperatore, ivi. Gli succede Sicardo suo figlio, ivi.

Siconolfo eletto principe dei capuani, 77. Fa guerra a Radelghiso principe di Benevento e lo vince, ivi. Fa pace col medesimo, ed ha il principato di Salerno, che viene distaccato da quello di Benevento, 77 e 78.

Signore diretto potea disporre del feudo in vita del feudatario disperato di prole, ma la investitura non avea luogo che dopo la morte del feudatario, 67 e 68. Prelazione a lui prima dovuta nell' alienazione dei feudi, 68.

Simone succede nella Sicilia dopo la morte del conte Ruggiero suo padre, 187. Se ne muore dopo poco tempo ed ha per successore il fratello minore Ruggiero, ivi.

Sitoni, popoli germani, dominati da una donna, 21.

Strichio, suo voluto sentimento, che il titolo 73 del libro IV *De feudis* presso Cujacio sia di dubbia fede, 322.

Successore del feudo, se entra nel possesso *ex persona defuncti*, 227.

T

Tancredi conte di Altavilla nato di nobil prosapia, 104. Quanti figli procreasse colla prima sua moglie Moriella, ivi. Quanti con Frasenda sua seconda moglie, ivi. Quando i medesimi suoi fi-

gli cominciassero a capitare nelle nostre contrade, e sotto di chi militassero, ivi.

Tempo antichissimo nelle consuetudini feudali come si deve intendere, 46 e 47.

Testa, arcivescovo di Morreale editore de' Capitoli del regno di Sicilia, 296. Sua massima, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotto i feudi di quell' isola alla natura degli allodi, 297.

Tribunale della G. C. in Sicilia ha la cognizione privativa delle cause feudali sin da' tempi di Federico II, 172 e 173.

Tribunale del patrimonio di Sicilia, suo parere dato al re nell'anno 1740, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotto que' feudi ad allodi, 297.

V

Valvassori maggiori o capitanei, 40. Loro facoltà di creare i valvassori minori o valvassini, ivi. Abuso di tal facoltà per l'assenza de' re d'Italia, 41.

Valvassori minori o valvassini, 37. Discordie surte tra tra loro ed i valvassori maggiori, 40. Legge pubblicata dall'imperator Corrado il Salico nel 1038 per sedare le dette discordie, 50.

Vescovi ed abati del decimo secolo in poi decorati degli onori di duchi, marchesi, conti e visconti delle città, 45 e 46. Come cominciassero ad esercitare la giurisdizione civile sopra le città, nelle quali esercitavano la spirituale, 46. Perchè secondo l'antico dritto feudale era loro lecito di andare alla guerra e non già ai cherici, 203.

Vescovati del regno di Napoli e di Sicilia uniti al patriarcato di Roma colla convenzione passata tra papa Adriano IV ed il re Guglielmo I, 129.

Votanti nella causa tutti uniformemente opinano, che il Capitolo *Volentes* non avesse ridotto i feudi ad allodi, 317 e 318. Discrepanza tra loro dopo la venuta delle carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, avendo cinque di essi fatta la distinzione tra feudi di forma larga e feudi di forma stretta, 318. Falsa loro opinione, che il Capitolo *Volentes* abbia luogo quando non ripugna la forma del feudo, ivi. Quali feudi ebbero di forma stretta e quali di forma larga, ivi. Insussistenza del loro argomento tratto da Perno per la estensione del significato della parola *haeredes* dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, 320. Insussistenza dell'altro argomento tratto dalle parole del Capitolo *Volentes*, *juxta formam haereditarii regni nostri*, 323 e seg. Insussistenza di un altro loro argomento, che il titolo quadragesimo ottavo degli usi feudali, dove si parla del feudo improprio e degenerante, non sia confacente al caso, 331 e seg. Non sussiste l'autorità di Strichio da essi addotta, 332. Loro assunto, che le Consuetudini feudali longobarde non ebbero luogo nella Sicilia, 334. Falsa loro ragione che non ammettendosi l'alienazione nei feudi voluti ereditari, mai o rare volte i baroni potrebbero far uso della facoltà ad essi accordata, 343. Inefficacia delle ragioni da essi ricavate dai Capitoli cinquantacinquesimo del re Martino

e trecento novantesimo del re Alfonso, 344 e seg. Argomenti inutili ricavati dagli esempi tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, 354. Contraddizioni risultanti dal sistema da essi adottato, 371.

U

Ubertino de Marinis arcivescovo di Palermo feudista siciliano, maestro di Guglielmo di Perno, 277. Sue opere non esistenti, ivi. Sua opinione circa il Capitolo *Volentes*, ivi.

Ugo figlio del marchese Azzo sposa una delle sorelle di Roberto, 118.

Ugolino di suo capriccio unisce i libri delle Consuetudini feudali a quelli di Giustiniano, e ne forma la decima collazione, 222.

Umfredo eletto conte dalla nazione normanna in luogo del fratello Drogone, 115. Fa prigioniero papa Lione IX, 116. Ottiene dallo stesso pontefice l'assoluzione dalle censure, e questi gli benedice le conquiste fatte e da fare nella Calabria e nella Sicilia, ivi. Rimane pacifico possessore del contado di Puglia, 117. Sua morte, 118.

Urbano II bandisce la crociata per ricuperare la Terra-santa dalle mani degl' infedeli, 43. Concilio a tale oggetto da lui tenuto in Piacenza, ivi. Altro in Chiaramonte, ivi.

INDICE DEI CAPITOLI

Introduzione . . . . . PAG. 5
PARTE PRIMA . . . . . » 7
Capitolo I. *Origine e proseguimento della controversia sui feudi* . . . . . » 9
Cap. II. *Metodo e distribuzione della presente Dissertazione.* » 14
Cap. III. *Origine dei feudi presso i popoli germani conquistatori delle province dell' impero romano* . . » 18
Cap. IV. *Origine dei feudi in Sicilia e loro successione.* » 34
Cap. V. *Abusiva alienazione de' feudi, come s' introducesse e sotto quali condizioni si tollerasse in Italia.* » 55
Cap. VI. *Abusiva alienazione de' feudi tolta ed abolita dagl' imperatori Lottario II e Federico I.* . . » 69
Cap. VII. *Origine de' feudi nel regno di Napoli ed in quello di Sicilia* . . . . . » 75
Cap. VIII. *Vero stato de' feudi nei regni di Napoli e Sicilia in tempo della conquista dei Normanni vendicato dal falso e assurdo sistema di D. Carlo Napoli.* » 98
Cap. IX. *Erezione dei regni di Napoli e Sicilia in monarchia, loro consuetudini feudali contenute nei perduti* Defetari, *ed alienazione de' feudi proibita dal re Ruggiero, e loro stato fino all' imperatore Federico II* . . . . . » 187
Cap. X. *Come per leggi scritte dell' imperator Federico II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva sino allo infinito, la discendente collaterale sino al terzo grado, e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione.* » 209
Cap. XI. *Strane distinzioni de' feudi inventate da Bulgaro, Pileo e dai loro seguaci, e dubbi nati sulla legge della successione feudale dell' imperator Federico II, per ovviare a' quali sconcerti in tempo dei re angioini s' introdussero nuove formole per le investiture feudali.* . . . . . » 222
Cap. XII. *Successione feudale nel regno di Sicilia dal re Giacomo ampliata sino al sesto grado nella linea discendente collaterale* . . . . . » 243
Cap. XIII. *Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal re Federico di Aragona col celebre suo Capitolo* Volentes. . . . . » 255

PARTE SECONDA

Capitolo I. *Vera intelligenza del Capitolo* Volentes . . PAG. 263
Cap. II. *Come s'interpretasse dai primi feudisti siciliani il Capitolo* Volentes, *e s'introducesse la distinzione de' feudi di forma stretta e larga* . . . . » 268
Cap. III. *Falsa interpretazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo* Volentes *per avere in virtù del medesimo estesa la voce di* haeredes *anche agli estranei e ridotti alla natura di beni burgensatici i feudi da lui detti di forma larga.* . . . . . » 278
Cap. IV. *Confutamento della opinione, che il Capitolo* Volentes *avesse ridotto in allodio i feudi del regno di Sicilia.* . . . . . » 287
Cap. V. *Come il re Federico e gli altri sovrani suoi successori ed il baronaggio siciliano dichiarassero, che il Capitolo* Volentes *non abbia in alcuna menoma parte alterato la natura dei feudi di quel regno.* » 340
Cap. VI. *Come in conformità delle rapportate leggi tutti i quattordici ministri votanti intervenuti nelle assemblee della regal camera sempre concordemente sostenessero, di non avere il Capitolo* Volentes *immutato la natura dei feudi nel regno di Sicilia, e come soltanto cinque di essi nel tirare le conseguenze variassero pei soli feudi di forma larga, ed esame del loro sistema* . . . . . » 316
Cap. VII. *Disamina dei Capitoli cinquantacinquesimo del re Martino e trecentonovantesimo del re Alfonso addotti dai cinque ministri votanti in sostegno del loro sentimento* . . . . . » 344
Cap. VIII. *Gli esempi registrati nel* Capibrevio *di Giovan Luca Barberi o provano a favore della ragion fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.* . . . . . » 353
Cap. IX. *Contraddizioni risultanti dal sistema dei cinque ministri votanti, e conclusione della Dissertazione.* » 371

RIMOSTRANZA

DEL CAPORUOTA E CONSULTORE

D. SAVERIO SIMONETTI

SULLA

REVERSIONE DEI FEUDI DI SICILIA

AL REGIO FISCO

NEL CASO DELLA MANCANZA DEI FEUDATARI SENZA LEGITTIMI SUCCESSORI IN GRADO

Eccellentissimo Signore,

La massima adottata tra il volgo nel foro di Sicilia di essere i feudi per disposizione del Capitolo *Volentes* divenuti come allodi, nata, non saprei dire, se dalla ignoranza, se dalla connivenza, o piuttosto così dall'una come dall' altra, ha ingiustissimamente cagionato più danno al reale erario, di quello che avrebbe fatto una incursione nemica nel regno; poichè ha distolto il fisco, troppo per altro su di ciò oscitante, di badare alla reversione de' feudi, che per loro intrinseca forma e natura se gli deve nel caso della morte de' feudatari senza legttimi successori in grado : oscitanza, che fin da' suoi tempi gli rinfacciò il Camerario tanto famoso , non meno per la sua dottrina nella ragion feudale, che per le vicende di sua vita (1).

Il marchese D. Domenico Caracciolo, degnissimo predecessore di V. E., con cui vari e ben lunghi ragionamenti ebbi su di ciò, conoscendone a fondo il disordine, non una ma più volte in nome del re m' impose di dover io, esaminato il tutto, rappresentare col mio parere , e proporre gli espedienti che avrei creduto opportuni per riparare cotanto danno. Gli stessi ordini mi furono da V. E. rinnovati fin dal principio che venne al governo di questo regno, e con tal occasione ebbi motivo di ammirare non che il suo zelo per lo interesse del re, ma anche quel precoce ingegno ed adequatezza di mente, di cui Iddio l'ha dotata. In due conferenze meco tenute, non ostante che si trattasse di materia quanto difficile, altrettanto estranea dal suo instituto, pure con meraviglia mi avvidi che ne avea formato una idea giusta ed adequata. Non creda che per ne-

(1) Camerar. respons. Dialog. 2, n. 9.

gligenza abbia per lo addietro trascurato lo adempimento di tal comando. Per motivi pur troppo giusti, ed a V. E. ben noti, ho dovuto fin qui posporre, i quali essendo di già cessati, eccomi allo adempimento dell' opera.

Non è da dubitarsi che i Normanni fossero i primi ad introdurre i feudi, ed in conseguenza la ragion feudale in questo regno. La mancanza de' libri Defetari, cotanto rinomati, nei quali contenevansi *terrarum, feudorumque distinctiones, ritus, et instituta curiae*, non mi permette di poter con certezza assicurare, quale fosse stata su tal materia la polizia de' medesimi introdotta nel principio della loro dominazione. È ben da credersi che, siccome in quelle province del regno di Napoli, nelle quali ebbe più lunga durata il dominio de' Longobardi, che nel resto d' Italia, i Normanni si adattarono a' costumi ed alle usanze de' feudi che trovarono introdotte, così con le istesse usanze e costumi dalla terra-ferma passassero in quest' isola.

Personali allora erano le leggi, e ciascheduno vivea con la sua, nè divenivano territoriali se non che quando si fossero dallo intiero comune adottate. Quindi giusta i propri rispettivi usi regolavansi i longobardi, i greci, i romani ed i normanni. Costoro escludeano dalla successione le donne, nè ammettevano divisione nel feudo che soltanto al primogenito poteasi tramandare: costume nato dalla legge Salica, e che, portato con esso loro dalla Francia, era particolare in queste regioni, a differenza del longobardo ch' era il più comune e generale. Nè è vero quel che taluno ha detto, che in quell' isola non ci fossero stati mai feudi del dritto de' Longobardi, perchè costoro non mai ci dominarono. Fra le molte antiche carte che ho dovuto osservare, ho veduto vari feudi esser dividui, il che certamente per dritto de' Franchi non avrebbe potuto accadere. Oltre a che basterà dare una occhiata alle nostre costituzioni per conoscere che il dritto de' Longobardi era il comune così nella terra-ferma come nell'isola, ed all'incontro quello de' Franchi era allora particolare.

Poche furono le leggi scritte da' principi normanni intorno a' feudi, od almeno poche ce ne sono pervenute. La prima fu del re Ruggiero, con cui proibì non solo a' conti, baroni, arcivescovi, vescovi ed abati, ma anche a' propri figli, che designò sotto la espressione *principes nostros*, qualunque alienazione de' feudi, o in tutto o in parte (1). Prima di lui trova-

(1) Constit. *Scire volumus*.

vasi ciò disposto dall'imperatore Lottario III, con la Costituzione fatta in Roncaglia nel 1136; ma siccome Ruggiero permise la osservanza non men delle leggi longobarde, che degli altri imperatori di Occidente, di già promulgate, così per provvedere alle sue regalie ne' propri indipendenti dominii, non volle mutuarne il dritto da una legge di un suo nemico, qual era l'imperator Lottario. Ed è da riflettersi, che, siccome Lottario proibì solo l'alienazione de' feudi, così Ruggiero estese la proibizione di alienare a tutte le regalie, tra le quali comprese i feudi.

Altre quattro Costituzioni normanne si leggono nel nostro codice relative alla meteria feudale. Una dell'istesso Ruggiero (1), e tre di Guglielmo I, denominato il malo (2), ma niuna di queste versa o circa la natura de' feudi o circa i gradi della successione e loro trasmissibilità, o finalmente circa altra cosa che possa aver rapporto con quello che sto esaminando; quindi non occorre che io me ne dia alcun carico.

Il primo che presso di noi sistemò e diede certa forma alla ragion feudale, fu l'imperator Federico II lo Svevo. In tempo della sua minor età erasi trasgredito alla legge del re Ruggiero suo avo: onde egli non solo proibì qualunque contratto di alienazione, permuta, transazione, arbitramento od altro che risguardasse i feudi, ma di più concedette a' contraenti la facoltà di poterne resilire, ove il real permesso non si fosse sul contratto impetrato (3), e con ciò diede anche loro un presidio da evitare quella caducità in cui sarebbero per la trasgressione incorsi (4).

Non era nel regno uniforme la regola di successione. In alcuni luoghi le donne erano escluse, in altri no. Or egli che riconosceva la sovranità di queste province dal retaggio materno, da per tutto abilitò le donne a succedere a' loro genitori in mancanza de' maschi, i quali obbligò, quando esistessero, a dotarle soltanto di paraggio, e riguardo alla succession feudale, per darle certa e determinata regola, promulgò la Costituzione *Ut de successionibus*, ch'è la legge fondamentale, la quale bisogna aver sempre in mira per non incorrere in equi-

(1) Constit. *Si quis Baro.*
(2) Constit. *mulieri.* Constit. *fratribus.* Constit. *quamplurium.*
(3) Constit. *Constitut. Divae mem.*
(4) Lib. 2, Feudi tit. 24, § *denique*, in fine.

voci ed errare nella spiega ed intelligenza de' posteriori stabilimenti, che a' passati sovrani di questo regno di tempo in tempo è piaciuto di fare.

Colla medesima nella linea discendente perpetuo è il dritto di successione, ed ha luogo fino allo infinito, con preferenza del maschio alla femmina, e del maggiore al minore nello stesso grado tra coloro che vivono secondo il costume de' franchi. Nella linea collaterale ha luogo soltanto ne' fratelli e sorelle se il feudo sia nuovo, ma essendo antico o sia paterno, si estende un poco di più, cioè a' figli de' fratelli: *In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, et sequentibus, in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur.*

Non deferendosi la successione a' gradi ulteriori, davasi luogo alla reversion de' feudi a pro del fisco, ed era in balìa del sovrano il disporne a suo piacimento. Volle solo la Costituzione, che riconcedendosi, si dovessero preferire i congiunti del defunto feudatario, pagandone quel prezzo che da altri sarebbesi offerto: *In omnibus autem in quibus praediximus, aliquos velut ulteriores gradu, sive in communium praedecessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere, spem nostrae gratiae petentibus non negamus, imo ipsos aliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si ejusdem feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores existant, dummodo a consaguineis tantum nostrae curiae offeratur, quantum ab extraneo est oblatum. Si tamen nos, vel in demanio nostro, feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis, qui a nobis praestolantur* beneficia *conferamus,*

Di grazia rifletta un poco V. E. sopra le allegate parole, e vedrà che in questo regno sotto di una monarchia regolare, il dritto a possedere i feudi unicamente promana dal trono, e riconoscer si dee dalla benificenza del re. E quindi essere stato un temerario, impertinente e sedizioso quell' autore, che anni addietro ebbe l' ardire in faccia a' regi magistrati e sotto gli occhi del governo di sostenere e pubblicare, con le stampe, che nel corpo attuale del baronaggio di questo regno, per via di una pazza surrogazione, continui quel dritto di condominio nato dalla conquista dell' isola, per cui ne fece il conte Ruggiero la partizione co' suoi commilitoni (1).

(1) Di Napoli, Concord. del Demanio.

La statua di costui vedesi collocata nella casa senatoria; ed è rimarchevole che la sua opera, tuttochè meritevole di esser bruciata per man del boia, si vegga dallo scultore indicata come un trofeo, facendo sulla medesima poggiare il braccio dello scolpito eroe. Non so dire a V. E. da chi, in qual maniera e con quale abuso di giurisdizione si fossero alla sua memoria decretati tali e tanti onori, che solo il re può accordare a' benemeriti cittadini; so bensì che al D. Sancio Panza de' commilitoni, l'apoteosi non già nel senato, ma unicamente nello spedale de' matti doveasi celebrare.

Espulsi di qua gli Angioini, e di uno fattisi già due regni affatto distinti fra loro e separati sotto diversi principi, si cercò nel regno di Napoli di elargare i gradi della successione nella linea collaterale, in cui, come di sopra ho detto, ad eccezion de' fratelli e delle sorelle ne' feudi nuovi, e de' figli dei fratelli soltanto negli antichi, o sian paterni, tutti gli altri congiunti rimanevano dall' anzidetta Costituzione esclusi. La prigionia di Carlo II d'Angiò diede la opportunità di tentarlo. Il sommo pontefice Onorio IV, che allora per mezzo del legato apostolico s' intruse nel governo del regno, promulgò una Costituzione divisa in più capi, che volgarmente vien denominata i *Capitoli di papa Onorio*. Con la medesima sul pretesto di moderar gravezze per lo addietro inferite a' popoli, attentando a' più sacri dritti della sovranità, e mettendo limiti al suo potere, cercò di alterare in molte cose la polizia del regno, e fra le altre elargò la successione de' feudi nella linea collaterale *usque ad trinepotem*, ch' è quanto dire sino al sesto grado (1).

Strano certamente a chi ben ci riflette sembrar dee il fatto di una tal pontificia Costituzione. La medesima si fece a pro de' Napoletani, ma in quel regno non fu mai osservata nè riconosciuta per legge. L'istesso Carlo d' Angiò, liberato dalla prigionia, non lo permise, e volle che soltanto si eseguissero que' Capitoli ch'egli stesso, vivente il padre, in tempo del suo vicariato, avea promulgato in Calabria nel piano di s. Martino (2).

(1) Leg. Juris Consultus § sesto gradu, ff. de gradib. et affinitatib. Et cap. 258, Carol. V.

(2) Pietr. Giann. Stor. civ. del regno di Napoli, lib. 21, cap. 1, num. 108, tom. 3.

I Siciliani allo incontro, che allora erano dal papa risguardati come ribelli, furono esclusi dal beneficio della sua Costituzione. L' epistole dello stesso Onorio ce lo dimostrano, in una delle quali non senza scandalo si legge, che per goderne dovessero al più presto espellere gli Aragonesi, e ritornare sotto la dominazione degli Angioini (1). E pure buona parte della Costituzione pontificia leggesi inserita tra i Capitoli di questo regno, surrogandosi al nome del pontefice, che ne fu l' autore, quello di Giacomo, che fu il secondo tra' principi della casa di Aragona, che qui regnarono. A buon conto, un principe nemico della corte di Roma accettò nel suo una legge pontificia fatta per altro regno, in cui gl'istessi Angioini, tanto sostenuti da' papi, conoscendo i pregiudizi che recava a' dritti della sovranità, non la vollero riconoscere nè osservare.

Bisogna dire che Giacomo dovesse adattarsi alle circostanze in cui vedea situate le sue cose. Il papa per mezzo di tal Costituzione cercava di alienargli l' animo de' sudditi e sovvertirgli i popoli. Chi legge le sue epistole rapportate dal Rainaldo vede che in ciò erano santamente sediziose, e più adattate a fargli conseguire il fine che non era lo interdetto, a cui avea sottoposto tutto il regno. Giacomo dunque servì al tempo, e dura necessità lo costrinse ad accordare quello stesso che Onorio a larga mano, ma indarno, avea accordato a' Napoletani, e fra gli altri il Capitolo *Si aliquem*, con cui non solo elargò la successione collaterale *usque ad trinepotem*, ma eccedendo anche quello ch' erasi dal papa stabilito, volle che il fratello superstite potesse succedere al predefunto ne' feudi, benchè non pervenissero dal comun genitore.

Attendendosi alle parole della Costituzione *Ut de successionibus* dell' imperator Federico, grave era il dubbio che insorgeva circa tal punto, ed è troppo rinomata nel foro la discordante opinione de' suoi vecchi commentatori, Marino di Caramanico ed Andrea d' Isernia, escludendo l'uno il fratello, che non sia congiunto *ex latere feudi*, e l'altro ammettendolo: contesa che pende tuttavia indeterminata nel regno di Napoli, e per cui nella fine del secolo passato sostenendo le parti fiscali, scrisse tanto dottamente il celebre Francesco d'Andreis (2).

(1) Raynald ad an. 1285, tom. 8, pag. 6, 12, cum sequ.
(2) Franc. de Andreis, dispunt. An fratres ec.

Col Capitolo di papa Onorio il dubbio vien deciso contro del fratello che si ammette solo alla successione de' feudi provenienti *ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus.*

Non è così per lo Capitolo di Giacomo, in cui leggendosi aggiunte tre sole parole, *sive non communibus*, rimane il dubbio risoluto a pro del fratello. In tutto il resto il Capitolo regio si vede trascritto da sillaba a sillaba dalla legge del papa.

Non è mio intendimento di appartarmi punto dalla disposizione dell'anzidetto Capitolo, qualunque ne sia stata la origine e la cagione, che dagli scrittori del foro si è trascurato d'indagare. L'essersi ricevuto per legge nel regno, e la osservanza di cinque secoli lo pongono al coperto di tutto ciò che potrebbe obbiettarsi in contrario; dico bensì che col medesimo la ragion de' feudi, i quali altro non sono se non che benefici che vengono dalla mano del sovrano, e tali da non potersene deteriorare la condizione senza di lui special permesso, non rimase annientata, ma bensì modificata soltanto circa l'ordine della successione, con essersi elargata rispetto a' gradi, alle persone ed alla qualità de' feudi. Con tal grazia non si estinse il dritto di reversione competente al fisco, ma se ne rese soltanto men frequente e più difficile lo esercizio.

Per riconoscere che sia così, come io dico, richiami V. E. alla memoria le parole della Costituzione *Ut de successionibus* di sopra recate, e lo vedrà nettamente. La medesima oltre a' figli de' fratelli non ammetteva alcuno, ancorchè discendesse dall'acquirente del feudo: *in is etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur.* In questa parte la Costituzione fu dal papa e dal re Giacomo col Capitolo regio pontificio elargata dal terzo, o per dir meglio da alcune persone del terzo al sesto grado. *Si aliquem* (son parole del Capitolo) *a nostra curia feuda tenentem in capite vel etiam subfeudatarium, nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre seu ejus liberis superstitibus mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus, sibi et fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad defunctum, idem frater aut ex liberis suis, usque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat.* Dunque aggiungendo il Capitolo alla Costituzione, oltre a' discendenti del fratello del morto feudatario, sino al trinepote, che non oltrepassa il sesto grado, ancorchè il superstite discenda dal primo acquirente del feudo, *successio non defertur.* Solamente chi abbia rinun-

ziato al senso comune, o non abbia alcun rispetto per la ragione altrui, può sostenere che la designazione de' gradi fatta nella linea collaterale dall' anzidetto Capitolo colla particola restrittiva *usque ad trinepotem*, importi una chiamata perpetua e indefinita a pro di tutti coloro che discendono dal primo stipite del feudo. E pure alcuni scrittori o per dir meglio alcune rabule di questo foro hanno avuto la impudenza di smaltirlo, rapportandosi tutti al sentimento di Blasco Lanza, che asseriscono di aver tenuto cotal parere. Costui appunto è nel numero di coloro la cui fede giustamente nella materia feudale ebbesi per sospetta da Mario Cutelli, ch'è uno dei migliori e più accreditati scrittori legali che hanno i Siciliani. Questi parlando il linguaggio della verità con ischiettezza coraggiosamente disse: *Quidquid dixerint advocati, qui et causae studio, et uti feudorum frequenter aucupatores, in materiis feudalibus attente legendi sunt. De nostris Siculis loquor, nam omnes advocati ex praecipuis feuda successoribus parare student, illaque irrevocabilia efficere. Quomodo credamus Lanceae Septimo, Cannetio, Mastrillo, qui omnes feuda ad posteros transmisere* (1).

A me non ha recato meraviglia di sentir tal sorta di scempiaggine in bocca di coloro che costituiscono il volgo nel foro, ma mi ha fatto stupore di averla talvolta intesa anche da taluno, che per ogni riguardo avrebbe dovuto tenere altro linguaggio. È tanto sconcia questa opinione, che il Camerario la chiamò perfidia (2), ed è rimarchevole che lo scrisse in un responso fatto contro del fisco, dopo di essersi da Napoli portato in Francia, tempo in cui non avea motivo di essergli troppo amico. Per lo che in quella occasione cantando la palinodia, sostenne contro del medesimo tutto l'opposto di quel che prima avea scritto a suo favore, di che giustamente fu tacciato dall'anzidetto Francesco d'Andreis, che scrisse: *Quod utcumque sit, certum est responsum illud ab eo datum, postquàm e Gallia redux, quo a nobis profugus ann. 1551 se receperat, patriaque extorris, honoribus quibus apud nos fruitus erat, fortunisque omnibus exutus, Romae in summa egestate infelicem vitam ducebat. Fuerat namque in nostro regno ex presidente regiae camerae, conservator regalis patrimonii, quod officium ho-*

(2) Cutell. De Donat. tract. 2, dis. 1, spec. 22, n. 20.
(1) Camerar. loc. sup. cit. V. *Agite*.

die extinctum est, et usque ab anno 1541 ab invictissimo Carolo V Caesare (a cujus fide ingenti ingrati animi vitio desciverat) ad supremam regiae camerae locumtenentis dignitatem evectus (1).

La cosa veramente è tale che non merita che a lungo su di ciò l'annoi con un dettaglio minuto, che trovasi già fatto da uno scrittore del secolo passato, il quale si dà anche carico di tutte quelle decisioni della G. C., nelle quali per incidenza è entrato tal punto in esame (2). Gli autori più sensati tra' Siciliani, e tra di questi anche gli antifiscali, rispettando il vero, sostengono che la qualità di discendente dallo stipite del feudo a nulla giova per essere ammesso alla successione, quando nella linea collaterale la congiunzione col defunto sia al di là del sesto grado (3). Ed io aggiungo, che lo anzidetto Capitolo non ebbe altri in oggetto se non che i collaterali che discendono dal primo acquistatore del feudo. E benchè Federico di Aragona, fratello e successore di Giacomo, col Capitolo *Constitutionem* lo avesse interpretato altrimenti, precettandone la osservanza, anche se i feudi *avita*, *vel paterna non fuerunt*, *vel de novo quaesita*, o per dir meglio *sed de novo quaesita*, come giudiziosamente leggesi nel Camerario, ciò ha soltanto riguardo ai feudi che già trovavansi allora conceduti, e non a quelli che doveansi concedere nello avvenire. La parola *fuerunt* non denota le future, ma le passate concessioni: laonde giustamente il fisco può dire che in tutte le successioni che seguirono dopo Giacomo e Federico, i collaterali sono ammessi a succedere anche nel sesto grado, se discendono dal primo acquistatore del feudo; ma quando che no, abbia pei medesimi ad osservarsi quel che trovasi disposto dalla Costituzione *Ut de successionibus*. La medesima non fu dal Capitolo abolita, ma elargata, e la elargazione non può aver luogo se non che tassativamente nei soli casi espressi (4).

(2) Franc. de Andreis. disput. an frater succedat fr. cap. 1, § 11.

(1) Perremut. in Conflict. juris consult. in add. ad Pernum, Con. 1, n. 35, cum seq.

(2) Cannet. in Cap. *Si aliquem* § praemictendum n. 42 et 46, f. 242, Cumia in dicto Cap. *Si aliquem* v. ad trinepot. n. 9 et 12, cum seq. Intrigl. De feud. cent. 4, qu. 12, 6, n. 17, et cent. 2, ar. 3, n. 20, De Gregor. De concess. feud. par. 1, qu. 4, n. 11 et 12, Pern. Cons. 21, Corset. Cons. 4, n. 4.

(1) Justificant. decis. feud. 5, regni Sicil. n. 208 et 213. Cumia

Siccome è cosa evidente, che nella linea collaterale in qualunque caso i gradi della successione non possono per lo Capitolo *Si aliquem* oltrepassare il sesto, così sarebbe da esaminarsi se tutte le persone comprese nel sesto grado vengono dal medesimo abilitate, o soltanto coloro che discendono dal fratello del defunto: *frater aut ex liberis ejus usque ad trinepotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat.*

La Costituzione *Ut de successionibus*, che non fu dal Capitolo distrutta, ma, come di sopra ho detto, elargata soltanto nella successione collaterale, non conobbe retrogradazione nè anche nella linea ascendente; il che è tanto vero, che nell'istesso tempo che ammise i fratelli, escluse il padre: *fratres et sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite, omnino succedant.* Posto ciò, può darsi successione retrograda nella linea collaterale? Se resta escluso il padre, ed in conseguenza l'avo, l'atavo, ec. può ammettersi il patruo, il patruo magno, il propatruo magno? Ci è legge nel regno che ciò letteralmente prescriva? Bastano a tale oggetto l'espressioni soggiunte nello anzidetto Capitolo, che leggonsi dopo le parole di sopra rapportate, *ad successionem feudi omnibus [personis defuncto simili gradu conjunctis, eorum ordine admittendis?* Si posson queste riferire a' collaterali dell'ordine superiore, trai quali niuno è congiunto *simili gradu* al fratello (1)? Qual è la incongruenza che siegue, se si rapportano soltanto a quei dell'ordine inferiore, specialmente nel concorso di più persone alla successione del feudo, che non sia del dritto de' Franchi (2)? Potrebbero forse indicare la prerogativa del grado in esclusion del sesso (3)? E finalmente sotto tali parole si possono comprendere i figli e discendenti delle sorelle, che sono *simili gradu* congiunte (4)? Persone, che la Costituzione non ammise, e di cui il Capitolo non fa alcun altro motto.

Tutta questa materia la veggo trattata da pochi, e per lo

in cap. *Si aliquem*, verb. ad trinepot. n. 13, vers. sed contrarium, et idem in verb. proximior. n. 38, Cannet. in Cap. *Si aliquem* f. 235, columus 1, n. 10.

(1) Cumia in Cap. *Si aliquem*, vers. gradu n. 25.

(2) Gugliel. Perno in Cap. *Si aliquem*, colum. 1, v. Personis § occurrit.

(3) Petrus Corsettus in adn. ad Cons. 11, n. 13.

(4) Petr. de Gregor. De concess. feud. p. 4, q. 2, n. 13.

più con molta sobrietà e perfuntoriamente. Se volessi entrare in dettaglio, dovrei allontanarmi non poco dal mio instituto, che unicamente è diretto a dimostrarle che le leggi statutarie di Sicilia non hanno fatto degenerare i feudi in maniera tale che abbiano estinto quel dritto di reversione, che spetta al fisco, senza più attendersi alcuna limitazione di grado. Io dunque sto esaminando il punto in generale, e perciò tralascio la dicifrazione di quello, che risguarda più tosto i casi particolari che potranno avvenire. Dopochè sarà assodato il mio assunto, e sarà così stabilito, quando tai casi addiverranno, mi riserbo a farlo, e a dirle il mio sentimento.

Nè vale il dire che la limitazione de' gradi può avere soltanto luogo nella successione intestata, poichè per lo Capitolo *Volentes* dello stesso Federico può il feudatario disporre a suo piacimento del feudo, o con atti tra vivi o di ultima volontà, o che abbia o che non abbia congiunti in grado: il che se fosse vero, per darsi luogo alla devoluzione, dovrebbero concorrrere ed avverarsi quelle circostanze che rendon caduchi al fisco i beni di qualunque natura. Chi discorre in tal fatta o non ha letto il Capitolo *Volentes*, o non l'ha capito, o parla di mala fede: e prego V. E. di non attribuire queste mie espressioni ad un trasporto di zelo, ma alla evidente giustizia della causa del re, che certamente lo crederei ingannato da chiunque volesse mettercela in forse.

Di sopra ho accennato che l'imperator Federico II con la Costituzione *Constitutionem divae memoriae* proibì qualunque alienazione de' feudi. Fu corretta tal legge da Federico di Aragona col Capitolo *Volentes*, ma non distrusse la sostanza e la forma de' feudi, come ne seguirebbe se potesse aver luogo quel che alla cieca e senza alcuna riflessione da taluni si dice. Gran fomento ne' tempi nostri ha dato a tal errore l'arcivescovo di Morreale D. Francesco Testa. Questi nel 1751 per commissione ed a spese della Deputazione del regno ristampò i Capitoli con aggiungervi del suo alcune note, ed in una sul Capitolo *Volentes* disse: *Ex hac lege, qua factum est ut feuda quo ad hoc attinet, allodii, ut vocant, naturam induerent, feudorum successio patet non solum omnibus ex latere conjunctis in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis* (1).

La santità della vita e la innocenza de' costumi di questo prelato a nulla influì per renderlo perito nella ragion feudale.

(1) Adnot. 28, in Cap. *Volentes*, Federici II.

Egli forse s' ingannò e prese equivoco nella intelligenza della dottrina di un altro ecclesiastico. Fra i pochi e i primi che verso la fine del decimoquarto secolo trattarono la materia feudale in questo regno, fuvvi Ubertino de Marinis, arcivescovo di Palermo. L' opera di costui è perduta; per tradizione si vuole, che postillando detto Capitolo scrivesse: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus, reducuntur enim feuda ad instar bonorum burgensaiicorum* ec. In appresso avrò la occasione di manifestarle qual fosse il suo vero sentimento ed in che sbaglia l'anzidetta postilla: basta per ora accennare, che il medesimo non sognò mai di dire che la successione era aperta nella linea collaterale non solo a' congiunti in qualunque rimoto grado esistessero, ma anche agli estranei, come ne inferì monsignor Testa con quella franchezza con cui avrebbe potuto dare una benedizione al popolo nella sua diocesi.

Basta dare una occhiata all'anzidetto Capitolo per conoscere che in tal materia ad altro non si riduce se non che a quella sorta di assenso, che col linguaggio del foro dicesi *in forma communi*, val quanto dire a quell'assenso che convalida l'atto della disposizione, ipoteca ed alienazione del feudo, quando ed in tutto ciò che non arrechi pregiudizio al fisco, o per essere imminente la devoluzione, perchè il feudatario non abbia speranza di avere legittimi successori, o con elargare i gradi della successione dalla legge feudale prescritti. In fatti Federico di Aragona, precedente la clausola *absque nostrorum laesione jurium*, accordò che si potesse il feudo senza suo permesso *pignorare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eamdemque personam;* volle però che la persona fosse egualmente degna: *in unam tantum eamdemque personam digniorem, vel aeque dignam*, escludendone espressamente le chiese, *praeter quam in ecclesias, et ecclesiasticas personas*, ed a condizione di pagarsi al fisco la decima del prezzo intervenuto nel contratto di vendita, *dummodo de pecunia venditionis integre decima fisco nostro solvatur:* di più riserbossi il dritto della prelazione da farne sperimento tra un mese. E finalmente conchiuse: *In his tamen, et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae feudorum, servitiis, et integris juribus nostrae cariae emper salvis in feudo ipso indiviso, et integre perdurante.*

Il dritto feudale siculo, che si costituisce dall'anzidetto Ca-

pitolo, non ha fatto la strana metamorfosi di trasnaturare i feudi con farli divenire allodi, ma piuttosto nelle modalità gli ha ridotto in certa maniera a quel ch' erano sotto l' antico dritto comune feudale. Benchè la restrizione di alienare può dirsi nata con la stessa ragion feudale, con tutto ciò prima dell' imperator Lottario non era vietata ogni sorta di alienazione; ove la necessità il richiedea, poteasi anche *domino inscio vel invito* alienare il feudo *per libellum* sino alla metà. È inutile che le stia a dire qual fosse la natura di tal contratto, in che differisse dalla enfiteusi e qual fosse l'alienazione *per proprium*, che non permetteasi di fare senza il consenso del signore. Trovasi ciò rischiarato dal Cujacio (1), che anche ne fa sapere il diverso uso e costume che in diverse parti d'Italia e in diversi tempi circa di ciò ebbe luogo (2). Ma è di bene che sappia, che anche ove non permetteasi l' alienazione *per proprium*, *et per libellum* oltre alla metà, era lecito di alienarlo in tutto con infeudarlo; *alienari non poterat, sed totum in feudum dari poterat* (3); dovea però darsi colle stesse condizioni con le quali si era ricevuto (4).

Questo era lo stato delle cose, quando Lottario promulgò la sua Costituzione con cui sotto la pena della caducità proibì l'alienazione de' feudi. Posteriormente l'imperator Federico I denominato il Barbarossa, non solo confermò il divieto di alienare, ma di più mutò alcune parti ed altre ne aggiunse alla legge di Lottario. I compilatori degli usi feudali formarono dalle Costituzioni degli anzidetti imperatori due Capitoli. Da quella di Lottario, terzo di tal nome, e non già primo, come per abbaglio dissero, formarono il Capitolo che comincia *Imperialis*, e da quella di Federico Barbarossa il Capitolo *Imperialem*, che fu poi largamente commentato dal nostro famoso Camerario.

Per lo più nel dritto de' feudi tutto è positivo, ma non è così nelle accennate Costituzioni, nelle quali ci si osserva anche la ragione. Si volle far salva la economia politica, ed impedire lo snervamento delle forze dello stato. I feudi eran patrimonio del medesimo, il servigio militare de' feudatari, le

(1) Lib. 1, Feud. tit. 2, quibus modis feudum amittatur, § autem.
(2) Cujac ibidem in noctis lit. *D*, et seq.
(3) Cujac. ibid. lit. *E*.
(4) Tit. 9, lib. 4, § quamvis, in fin.

varie prestazioni e la reversione al fisco n'erano il prodotto, altrimenti tutto sarebbesi diminuito, e gli alienanti si sarebbero inabilitati a servire; *per quod vires imperii maxime attenuatas cognoscimus* (1), *et debita servitia ammittebantur imperii, et nostrae felicis expeditionis minuebatur complementum* (2). Tuttavia però anche prima, quando era in uso, come di sopra ho detto, il poter alienare il feudo, o *per libellum* in parte o tutto infeudandolo, ciò non era permesso se non che a beneficio di persona di ugual condizione *ad hoc ut domino similiter*, *et servire possit*, e con la stessa legge con la quale lo avea ricevuto il vassallo, *qui suum beneficium alio dat non debet alia lege dare, nisi qua ipse habeat* (3); *ergo*, *qui miles est* (soggiunse il Cujacio) *non potest alii, quam militi proprium feudum dare* (4).

Il fatto del vassallo non potea deteriorare la condizione del feudo, e perciò alienandolo non era permesso alterarne la forma, *factum vassalli non mutat originem feudi in deterius* (5). Potea bensì trasferirlo ad altri con legge più stretta di quella con cui lo avea ricevuto: *Potest quidem arctiori lege, qua ipse habeat in alium feudum trasferre, sed non meliori, ne deteriorem feudi causam faciat* (6). Nel feudo paterno ci era anche bisogno del consenso degli agnati, sì per la successione, sì per quel dritto prelativo che dalla legge loro accordavasi (7). La prelazione era anche dovuta al signore che potea esercitarla fra il corso di un anno, tanto se nuovo fosse il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati (8).

Chi non avea speranza di aver figli non potea alienare, per non rendersi in tal fatta frustraneo il dritto di reversione spettante al padron diretto in mancanza di legittimi successori: *Qui in disperatione filiorum, nulla ratione, nec quolibet modo dare potest, quae omnia si facta fuerint nullius momenti erunt,*

(1) Cap. Imper. de prohibit. Feud. alienat. per Lot.
(2) Cap. Imper. de prohibit. Feud. alienat. per Federicum.
(3) § Similiter de lege Conradi, et tit. 22, Feudum a vassallo in feudum dari posse, lib. 4.
(4) Cujac. in tit. Feudum a vassallo in Feud. t. 22, l. 4.
(5) Lib. 2, Feud. tit. 9, et Cujac. ibidem.
(6) Cujac. ad lib. 4, tit. 9, § 39, De leg. Corrad.
(7) Idem ad lib. 4, tit. 45, De alien. patern. feudi.
(8) Lib. 2, tit. 9, De jure quod in feud. § 1.

et eo defuncto omnia ad priorem dominum revertuntur (1). Per lo stesso motivo di non rendersi frustraneo il dritto di reversione, il feudo non potea alienarsi alla Chiesa. *Ideo scilicet quia feudum nunquam reversurum sit ad dominum, cum ecclesia non desinat esse haeres* (2). Finalmente le alienazioni che nella divisata maniera permetteansi, non erano sterili per lo signore o padron diretto del feudo. Esigeva egli nel caso che il feudo passava da vivo a vivo alcune prestazioni, che in linguaggio feudale chiamavansi *laudationes*, come quelle che davansi nel passaggio da morto a vivo, o sia nel caso di successione, denominavansi *redemptiones* o pure *restaurationes* (3).

Tutte queste cose che prima delle Costituzioni imperiali e delle leggi del regno proibitive di qualunque alienazione, formavano la ragion pubblica feudale, non furono col Capitolo *Volentes* derogate da Federico di Aragona: anzi a ben intenderle espressamente vi si uniformò. Permise è vero l'alienazione, ma a persona egualmente degna, escluse le chiese; riserbossi la prelazione, per lo di cui esercizio restrinse il tempo ad un sol mese; gl' incerti dritti, chiamati *laudationes*, li ridusse alla decima del prezzo; e ben due volte, l'una nel principio e l' altra nella fine del Capitolo volle riserbati illesi i suoi dritti sopra del feudo *indiviso, et integre perdurante*, tuttochè ne permettesse il commercio per mezzo della vendita, della permuta e del legato. La indivisibilità del feudo dal Capitolo prescritta, e posteriormente confirmata con altra legge dell'istesso Federico (4), altro oggetto non potè avere se non che di non rendere più difficile il caso della reversione, e non dividere la prestazion del servizio. *Haberet enim dominus tali in casu plures vassallos, et obligationem divisam, ejusque domini conditio deterior redderetur ob tardiorem servitii exactionem a pluribus faciendam, et minutatim, et difficiliorem feudi devolutionem, vel caducitatem* (5).

Non può cadere in dubbio che tra i dritti spettanti al fisco principalmente ci sia quello della reversione in mancanza dei successori in grado. Questo non rimane illeso, anzi resta to-

(1) Lib. 4, tit. 73, De alien. feud. et lib. 2, tit. 9, De jure quod in feud. verb. *Si tamen*.
(2) Lib. 1, tit. 8, De alien. feud.
(3) Cujac. lib. 2, tit. 4, pag. 652.
(4) Cap. *Statuimus* 44.
(5) Giurba, De success. feud. 6, n. 33.

talmente distrutto, quando il feudatario privo di legittimi successori in grado, in qualunque maniera trasferisca ad altri il suo feudo. L'assenso, che nasce dal Capitolo *Volentes*, non convalida le frodolenti alienazioni che si fanno in consimili circostanze, altrimenti sarebbe in balìa del feudatario di privare il fisco di quel dritto che con l'istesso Capitolo se gli riserba illeso, e che per la mancanza di legittimi successori di già a pro del fisco si è verificato, e resta solo in sospeso durante il resto della vita del feudatario. In questo caso ci vorrebbe l'assenso dispensativo, cioè a dire una grazia speciale del re, che si contentasse di rinunziare al suo dritto.

Ciò non ha solamente luogo negli atti tra vivi, ma neanche nelle disposizioni di ultima volontà, perchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso vale la stessa ragione. Quel che nella soggetta materia merita attenzione è il vedere qual sorta di disposizione si permette al feudatario. Niuna ne conoscea il dritto comune de' feudi, *nulla hominis dispositione valente, vel manente* (1). Per lo Capitolo *Volentes* si permette il legato *et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare*, e si permette a pro di uno soltanto, *in unam eamdemque personam*. Le chiamate saltuarie de' fidecommessi e maggiorati non sono l'istesso che legare il feudo ad una persona: anzi ciò importa vincolarlo gradatamente a pro di tante persone, quanto è il numero dei chiamati. Tuttavolta però si accordi questo per poco, e fingasi che il Capitolo permetta non solo il semplice legato, ma qualunque altra disposizione anche di fidecommesso e sostituzione; pure non si potrebbe eccedere i gradi della successione feudale, checchè, siccome di sopra ho accennato, n'abbia detto monsignor Testa, il quale ponendo in ciò la falce nella messe altrui, volle parlar di materia che o poco o niente intendea. Federico di Aragona col suo Capitolo permise di disporre dei feudi, ma non già di elargare i gradi della successione. L'una cosa è molto ben differente dall'altra, e tra di loro ci è una distanza infinita.

Nè creda V. E. che questa sia una novità che ora per la prima volta salti a me nella testa. Da che cominciò nel mondo la scuola sicula de' feudisti verso la fine del decimoquarto secolo, presso di tutti ebbesi per vero, com'è verissimo, che il feudatario non è abilitato dal Capitolo *Volentes* ad alterare colla sua disposizione la forma della concessione del feudo.

(1) Lib. 1, feud. tit. 8, in princip. *Voet*. De feudis, n. 43.

Quell' istesso Ubertino de Marinis, di cui sopra ho fatto menzione, non giudicò altrimenti su questo punto; benchè manchino le sue opere, vi è un testimonio irrefragabile del suo sentimento, qual è il siracusano Guglielmo de Perno di lui discepolo, autore quanto antico altrettanto riputato, che lasciò scritto: *Ita conferendo conclusimus, dominus archiepiscopus Ubertinus, et ego Guglielmus* (1).

È ben di maraviglia il vedere, ch' essendo questi i sentimenti di Ubertino, fosse caduto nell'errore di dire con la postilla, che se gli attribuisce: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus.* Non sono questi i termini propri dell' arte da valersene un perito. L'alienabilità de' feudi non costituisce la loro forma, ma un semplice modo ed accidente; altrimenti dovrebbe dirsi, che prima della Costituzione di Lottario, i feudi non avessero alcuna forma. Il contratto o sia la investitura è unicamente quella che dà la forma al feudo, sia o non sia alienabile, e si dee sempre attendere in tutti i suoi ulteriori passaggi, che può dirsi di aver presa la origine dalla legge di Corrado, che avanti di Lottario fu il primo a dar la norma della successione (2).

Oltre a Guglielmo Perno tra i più antichi feudisti ci è anche Bernardo del Medico denominato per l' acutezza del suo ingegno, e conosciuto sotto il termine vernacolo *Saccurafa.* Questi a solo oggetto di esaminare in quali casi si desse luogo alla devoluzione a pro del fisco, interpretò il Capitolo *Volentes*, tantochè nel principio del suo commento si legge: *Quia in regno Siciliae tam per Capitulum* Volentes *editum per serenissimum quondam regem Fridericum glor. mem. quam per diversas concessionum formas de feudis factas, quam etiam per substitutiones inde per barones factas, seu dispositas, saepius dubitatur qui succedant in eis et quando curiae aperiuntur: ideo hoc compendium in his tradidi* (3).

Lungi egli dallo asserire, che tal Capitolo *dat formam feudis*, ridusse a' veri termini la materia. Conobbe, che non ostante il Capitolo, non si possa il feudo vincolare, *quia licet data sit licentia testandi, non tamen vinculandi.* Considerò due

(1) Gugliel. de Perno in cap. *Si aliquem*, in verbo mori contingat. col. 1, post cons.

(2) Lib. 2, feud. tit. 34, De lege Conrad.

(3) Bernard. de Medic. sup. Capit. *Volentes*, in princip.

delle varie formole colle quali soglionsi accordare le investiture, e ragionando della concessione fatta *alicui et suis haeredibus de legitimo corpore descendentibus*, espressamente disse, che in questa forma di concessione *filius non habens liberos, si alienat, et deinde sine prole decedat, curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa principis licentia alia, quam data a Capitulo* Volentes, *alienet. Quia ut dictum est, Capitulum praedictum non tollit formam concessionis* (1). La interpretazione da costui fatta sul Capitolo *Volentes* fu per la prima volta data alle stampe in Messina nel 1537 dopo i consigli del Perno, che nella presente occasione ho per le mani. In essa, dopo le parole di sopra recate, leggesi soggiunto: *Dic tu, quod immo tollit, et ita servatur, sed hic loquitur in feudo antiquo, non in primo acquisitore. Vel si loquitur in primo acquisitore procedit secundum opinionem* EJUS, *qui tenuit quod primus acquisitor non potest alienare ultra formam, sed* EJUS *opinio non servatur in hoc regno* (2).

Che queste parole non sieno dell'autore, ma che forse trovandosi da qualche mano imperita notate nel manoscritto, le avesse per isbaglio l'editore infilzate nel testo del Saccurafa (cosa per altro spesse fiate avvenuta, stampandosi antiche opere scritte a mano), è evidente, dimostrandocelo la stessa allocuzione, che a qualunque altro può riferirsi fuorchè all' autore.

Oltre di che il suo concittadino Guglielmo de Perno, che poco dopo di lui commentò lo stesso Capitolo, non solo riferisce, ma approva ed uniformasi al suo sentimenio: *Et licet videatur alienatio permissa per hoc Capitulum, attamen secundum Saccurafam, qui fuit dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando feudum est ex pacto, et providentia principis; quia tunc videtur concessum, quod tantummodo illud habeant descendentes ab illo feudatario, cui sic primo loco fuit concessum feudum, et puto verissimum, quia pactum vincit legem, alioquin nulla forma, neque aliquis tenor investiturae esset attendendus et frustra apponerentur conditiones et pacta in concessionibus feudorum, si possent auctoritate hujus Capituli indistincte alienari, quod esset contra naturalem, et civilem rationem, et dicta omnium scribentium; quia in primis notant formam, et tenorem investiturae, et formam privilegiorum, atque*

(1) Idem loc. cit. § De successione ab intest. § Si Baro.
(2) Idem loc. supra cit.

ideo intelligunt, quod procedit liberalitas hujus constitutionis, quando forma non repugnat (1).

Per quel che risguarda tal punto bisogna che renda giustizia agli scrittori della scuola siciliana. Per quanti n'abbia io osservato, trovo costantemente presso tutti i migliori sostenuta la massima di non esser l'assenso del Capitolo *Volentes* bastevole a convalidare gli atti che alterano la forma della concessione del feudo, ma che a tal uopo vi sia bisogno dell'assenso specifico e particolare del re (2). Massima, che si sostiene finanche da quel Pietro de Gregorio, ch'ebbe l'ardire di scrivere, che gli uomini delle terre baronali, per esser sudditi immediati de' baroni, e mediati del re, erano tenuti obbedire più a' primi che al secondo, per cui fu dal suo predecessore proscritto. Costui, dico, non ostante che fosse capace di proferire tal sorta di bestemmia, pure veggo che in ciò conviene con gli altri (3). E senzachè stia più a lungo a noiare V. E. su questo articolo, posso dirle, che anche nella ragion feudale sicula è fissato per teorema, che *semper habet locum dispositio hujus Capituli* Volentes, *nisi forma, concessione data, repugnet* (4).

Ciò posto si dee riflettere, che due sono le cagioni per le quali la forma del feudo non è nè era alterabile anche prima della Costituzione di Lottario proibitiva delle alienazioni. L'una risguarda lo interesse de' chiamati nella investitura o sia concessione del feudo, l'altra lo interesse del concedente. Per la prima molte cose si sono scritte da' feudisti siciliani: non so se il loro sistema in tutte le sue parti poggi sopra principii veri. Il Camerario, nel Responso che scrisse in forma di dialogo col Cannezio, col fisco di Sicilia e con Gio. Angelo Pisanelli, cercò di dilucidarlo, ed apprestò moltissimo lume. Con le sue tracce potrebbe scriversi un trattato; ma checchè sia di ciò, trattandosi d'interesse fra privati, è inutile all'oggetto presente che io venga ad esaminarlo; onde passo a con-

(1) Gugliel. de Pern. in Cap. *Volentes*, V. *Volentes* col. 1, post. Consil.

(2) Cammarat. respons. legal. 6, n. 76, ad 83, Cannet. in Cap. *Volentes*, § Sed necessaria n. 18, Intrigliolo decis. 16, n. 10, Giurb. decis. 108, num. 18.

(3) Pietr. de Greg. De concess. feud. p. 3, qu. 8, n. 7, f. 97 et qu. 7, p. tot.

(4) Pern, loc. citat. Cutell. decis. 20, n. 18, tom. 2, Scribent in Cap. *Si aliquem*.

siderare la inalterabilità della forma per quella parte che risguarda lo interesse del concedente, cioè a dire la ragione del fisco.

Egli è certo che il Capitolo *Volentes* non elarga i gradi della successione, di cui non fa alcun motto; in conseguenza nella linea collaterale i congiunti quando discendano dal fratello del feudatario morto senza figli sino al sesto grado solamente, perchè chiamati dalla legge del feudo, possono intendersi compresi nella forma. Oltre a costoro il Capitolo *Si aliquem* non ammette alcuno, come di sopra ho dimostrato. Essendo così, senza alterarsi in pregiudizio del fisco la forma del feudo, non può, in mancanza di tali congiunti in sesto grado, ammettersi alla successione collaterale lo estraneo o chi è in grado ulteriore. Altrimenti dovrebbe dirsi, che lo assenso del Capitolo non sia bastevole ad alterar la forma in pregiudizio de' chiamati, ma che poi possa farlo ove trattisi soltanto del danno del fisco. Qual è quella parte del medesimo da cui può dedursi cotale stranezza? Non ostante che i moderni feudisti siculi sieno rigidi sostenitori della osservanza della forma a pro de' chiamati, e rilasciatissimi per non farla osservare a pro del fisco, pure non trovo alcuno che abbia la impudenza di asserirlo.

Quando vogliansi sostenere paradossi, potrebbe più tosto dirsi tutto il contrario; dappoichè nel permesso che si accorda di alienare e disporre de' feudi, ben due volte sono riserbati i dritti fiscali senza fare alcuna parola della ragione de' chiamati; non pertanto il vero si è, che qualunque sia la disposizione del feudatario, non può recar nocumento nè agli uni nè all'altro, e l'alterazione della forma si ha a considerare come un torto che si fa a tutti e due rispettivamente. *Hoc Capitulum* (scrisse il Perno) *fallit dupliciter, primo nisi obstet forma concessionis feudi, ut quia sit concessum illi, et haeredibus, et successoribus, vel filiis de legittimo corpore, quia non potest in estraneam personam disponere, quia recederet a providentia principis, et forma suae concessionis. Nam tunc si alienaret in extraneum fieret duplex error, seu injuria, primo concedenti, quia contra ejus formam, et concessionem alienasset, et ideo non existentibus filiis fiscus revocaret, secundum tamen antiqua jura, et communia feudorum: secundo filiis si extent, et tunc hos credo praeferri fisco, si extant, et revocant* (1).

(1) Pern. in cap. *Volentes*, § postremo V. hoc Capitulum.

Per quanto vogliasi aver premura di annientare i dritti fiscali, e per quanti sofismi vogliansi a tal fine escogitare, non è possibile senza abusar della ragione di sostenere il contrario. È massima ricevuta da' feudisti che la facoltà di disporre con atti di ultima volontà, e la licenza di alienare il feudo con atti tra vivi egualmente sono *stricti juris*, e non ammettono larghe e benigne interpretazioni. *Strictam interpretationem recipit haec impetrata de feudis testandi licentia, aequae ac ea quae ad faciendam inter vivos alienationem obtinetur, ubi id ex usu necessarium est. Eo quod haec veniae concessio, aut privilegium, aut certe renunciationem quamdam juris ipsius concedentis continet, quae stricti juris est* (1). Oltre a che trattandosi di regalie, tra il numero delle quali certamente è da annoverarsi il dritto di reversione competente al fisco, non è lecito valerci di congetture e presunzioni, vietandocelo una espressa legge del regno (2).

Ma non ci è duopo di ricorrere a tali cose. Per togliere appunto la occasione a potersi presupporre rinunziati tutti i dritti fiscali, con l'essersi accordata nel Capitolo la facoltà di alienare e di disporre: *ideo*, al dire del Perno, *ut hoc excludat, sua jura reservat* (3). Le clausole preservative che si appongono nelle grazie, ne' privilegi e nelle concessioni che si fanno da' sovrani, non sono riferibili alle cose espresse, ma si rapportano a tutto ciò che la grazia, il privilegio e la concessione non esprime. Del dritto di reversione, in mancanza de' chiamati dalla legge de' feudi, nella grazia accordata col Capitolo non si fa alcuna parola: dunque in forza della riserva non restò in menoma parte pregiudicata.

Benchè l' anzidetta massima venga dal buon senso a chiunque dettata nè abbia bisogno di autorizzarsi altronde; con tutto ciò mi permetta V. E. di rapportarle le parole del Cannezio, che al proposito si esprime in tal fatta: *Princeps, legislator in fine relinqueret in ambiguo jura propria, expressis verbis, reservavit sibi jura de servitio, et de aliis . . . . . operatur etenim, et unum aliud ista clausula, nam quamvis expressa licentia principis circa alienationem feudi faciat, quod*

(1) Voet. De feud. n. 52.
Lambert. Goris, advers. tract. 3, p. 1, cap. 11, u. 9, Bort. De feud. p. 5, tit. 2, cap. 3, qu. 1, Anton. Matt. paraem. 8, n. 12.
(2) Const. Ea quae ad speciale decus.
(3) Pern. in cap. *Volentes*, § Necessitatibus vers. Ponit in fin. col. 3.

feudum non revertitur ad dominum etiam quod deficiat vel moriatur venditor sine haerede legitimo; est textus in Cap. 1 circa finem de alienat. feudi. Quamvis secus sit quando consensus est tacitus, pro ut ex ista lege inducitur. Nam tunc nullum resultat praejudicium domino, quin revocet si moritur venditor absque legitimo haerede, ut videtur textum hoc decidere in Cap. 1, § profecto de leg. Conradi. Dum vult non posse fieri alienationem feudi alia lege, nisi ea qua tenet ipse alienator, et in his propriis terminis et in individuo determinat Andreas, et late Afflict. ideoque opus est expressa licentia a principe vivente. Sed quia in omni confirmatione adjicitur illa clausula juribus curiae, et alterius semper salvis, *an ista clausula censeatur restricta confirmatio, ut censeatur princeps confirmare, et de novo dare jus illud solum, quod erat penes venditorem, ut illo resoluto, resolvatur jus emptoris, quod etiam in tali specie procedit ille textus, quia illa clausula non refertur ad ea, quae expressa sunt, sed ad alia non donata* (1).

A buon conto, giusta il sentimento di costui, non solo il permesso del Capitolo, ma nè anche l'assenso del principe vivente, spedito nella forma comune, può convalidare un tal atto, per cui ci è di bisogno di un assenso espresso nella forma specifica e dispensativa. È così certo di non permettersi dal Capitolo l'alterazione della forma in danno del fisco, che il sopraccitato de Perno (il quale, per quanto portava la oscurità de' tempi in cui visse, dimostra di aver capito la materia), volendo trovar la maniera di restringere quanto fosse possibile il caso della reversione, altro non potè dire se non che quando la investitura sia concepita unicamente sotto la clausola *pro se et haeredibus*, vi s'intendano compresi anche gli estranei, poichè la parola *erede* è verificabile in qualunque successore. Non ostante che questa clausola sia troppo rara nel regno, sicchè potrei per ora lasciar di esaminarla e riserbarmi a farlo nel caso che talvolta si avverasse, pure non giudico che si debba lasciar correre questo errore senza risposta.

Nella ragion feudale la parola *eredi* non comprende altri se non che i successori ed eredi del sangue. Ciò era noto al Perno: infatti se ne incarica egli stesso, ma per isfuggire questo scoglio, altra via non ritrovò, se non quella di dire: *Hodie*

(1) Cannet in cap. *Volentes*. § ultim. pag. mih. 206 et 207. Cumia in cap. *Si aliquem*, verb. *in antiquis*. Vid. Grammatic. decis. 66, n. 6.

autem cum per Capitulum Volentes *sit alterata, et mutata natura feudi, quia est alienabile, et sit alienabile, et per consequens per dictum Capitulum transibile ad extraneos, verbum haeredes necessario comprehendit omnem haeredem secundum jus commune post Capitulum* Volentes, *et sic in dubium extraneum institutum; et sic in dubio praesumemus hodie feudum haereditarium (quando non apparet forma, scilicet quod sit pro se, et haeredibus tantum concessum) pro omni haerede feudatarii, licet extraneo, sicut olim praesumebamus haereditarium pro haerede sanguinis* (1).

La facoltà di alienare, come di sopra ho accennato, non altera nè muta la natura al feudo. Ciò si verifica, ancorchè la investitura sia concepita sotto la clausula *tibi*, *et cui dederis* (2). E pure grandissima è la differenza tra l'una e l'altra, perchè in questa seconda l' estraneo s' intende compreso ed abilitato dalla forma del feudo ; ma non è così nella prima clausula, in cui s' intendono compresi solamente gli eredi del sangue, e coloro che dalle leggi del regno sono abilitati alla successione feudale. In niuna di queste si vede stabilito, che in materia feudale sotto la parola *eredi* s' includano anche gli estranei o i congiunti collaterali oltre del sesto grado : la forma comune de' feudi del regno, che anche in mancanza d' investitura deesi presumere, è a tenore della legge costituzionale *Ut de successionibus* elargata ne' gradi della linea collaterale dal Capitolo *Si aliquem;* ch' è quanto dire *pro se, et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, *ita tamen quod vivant jure francorum.* Quindi nel dubbio sotto la parola *eredi* non possono mai intendersi compresi anche gli estranei.

Il Perno forse scrisse il suo consiglio (in cui assunse per principio quel ch' era in controversia) primachè si fosse ciò dalla legge di Alfonso espressamente stabilito (3). Non si può credere ch' ei sarebbe caduto in tal errore, se detta legge trovavasi di già emanata. Si troverebbe al certo molto bene il fisco, se la materia avesse del tutto a regolarsi col di lui sentimento; imperciocchè siccome egli ammette l'estraneo quando la investitura sia concepita sotto la clausula *pro se et haeredibus*, e non sia feudo di dignità ; così esclude qualunque

(1) Cons. 22, notab. 4, col. 3, vers. quae autem.
(2) Cujac. De feud. lib. 4, cap. 57.
(3) Cap. 456, regis Alphonsi.

più stretto collaterale, quando sia *pro se et haeredibus ex corpore*. Interpretazione, che avendo un tempo preso voga nel regno di Napoli, Carlo II d' Angiò la caratterizzò per iniqua nel suo Capitolo *Considerantes*.

Ma checchè sia dell' allegata dottrina del Perno, il quale è in ciò inconseguente, ammettendo ora l' estraneo ed ora escludendo il collaterale anche congiunto in grado, con diversificare le clausole, che niente o poco hanno di differenza, e la qualità de' feudi, egli è certo che il feudatario non può alterare la forma del feudo in pregiudizio del fisco, non dandogli tal facoltà il Capitoto *Volentes*, che lasciò i feudi nella loro natura, ed altro non fece se non che rimettere quella caducità, in cui sarebbero incorsi, se si fossero alienati senza l'assenso. *Assensus, seu licentia alienandi data per Cap.* Volentes, *et legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat sine metu caducitatis, quia olim licentia principis in alienatione specialiter requirebatur, sed non operatur, ut acceptor efficiatur vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in persona alienantis, et siquidem alienans jus totum, quod ipse habet transferl in emptorem, et non plus:* L. nemo plus juris ff. de reg. jur. *ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum eisdem qualitatibus in accèptorem transferat, ut tunc feudum finiatur in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendentibus, feudum curiae aperiatur, et non attendatur persona, nec descendentes emptoris* (1).

Il sentimento del Cumia contenuto nelle riferite sue parole, viene anche appoggiato dall' autorità di Blasco Lanza, che da lui rispettosamente si allega (2). Circostanza degna di riflessione dappoichè si vede quanto ciò sia vero, confessandosi anche da chi per proprio interesse avrebbe dovuto sostenere il contrario.

L' unico che può in parte alterar la forma è il primo acquistatore del feudo, ma restringendola e non mai elargandola in danno del fisco. Questa facoltà non nasce da alcuna legge del regno, ma dal dritto comune de' feudi, a cui (postochè l' alienazione sia dal Capitolo permessa) si ha a ricorrere per potersi regolare. Oltre a quanto su di ciò di sopra ho accennato, ne' frammenti dell' Ardizzone, che unitamente con quelli

(1) Ioseph Cumia in cap. *Si aliquem*, V. antiq. n. 245.
(2) Cumia, loc. cit. n. 244.

dell' Alvarotto e di altri incerti autori furono dalla diligenza del Cujacio raccolti, formandone il quarto libro de' feudi, che illustrò con note dottissime, leggesi : *Nulla juris constitutione, aut consuetudinis, ususque longaevi observantia, proiberi sciscitatus invenio, vassallum artiori, quam ipse habeat lege feudum in alium ubilibet posse transferre* (1). In tal caso la ragion del signore, anzichè restar deteriorata, viene a migliorarsi. Quindi vede bene V. E., che nella ipotesi che il Capitolo *Volentes*, come soltanto permette di legarsi il feudo *in unam eamdemque personam*, così permettesse di sottoporlo a vincolo di fedecommesso, potrebbe il testatore restringer la forma con escluder per esempio le donne, ma non già elargarla con chiamare i maschi oltre i gradi della permessa successione, e molto meno gli estranei in difetto de' medesimi.

Ciò è tanto vero che vien confermato da una espressa legge del regno, di cui veggo con meraviglia che non s' incarichi alcuno che tratta di questa materia. La medesima è il Capitolo quattrocentocinquantaquattro del re Alfonso, il cui tenore è necessario che V. E. abbia per intero sotto gli occhi, perchè non dà luogo a qualunque sofisma contrario : *Item sia sua mercì etiam remictiri ogni raxuni spectanti a la regia curti contra tutti prelati, ed ecclesiastici pirsuni, marchisi, conti, visconti, baruni, et feudatarii, per alienationi di marchisati, contati, baronii, e feudi quaternati oi plani quomodocumque alienati usque in hodiernum diem sub alia forma, quam in eorum privilegiis continetur; propter quam formae mutationem dicta bona alienata curiae aperiri, debeant, vel aperta essent : ita quod de coetero li dicti marchisati, contati, baronie, et feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae ut supra : attento maxime, quod per Capitulum* Volentes *data est libera facultas alienandi.*

Placet regiae majestati, quod propter mutationem formae in alienationibus feudorum hactenus factis per sententiam non decisis, et executioni mandatis, feuda ipsa non censeantur regiae curiae aperta : remaneat tamen sub forma eorum concessionum, si de illis autentice constiterit, alioquin censeantur, et intelligantur esse concessa sub forma juris francorum. Dunque non ostante il Capitolo *Volentes* la forma del feudo non si può alterare; e non ostante l' alterazione della forma, dassi luogo alla devoluzione che da Alfonso non si rimise per lo avve-

(1) Cujac. De feud. lib. 4, tit. 108.

nire, ma unicamente per lo passato, purchè ancora non ci fosse sentenza riportata dal fisco a suo favore.

A quanto sinora ho detto si dee aggiungere la osservanza, che sempre si reputa l'ottimo interprete delle leggi. Anche dopo i due Capitoli *Si aliquem e Volentes*, in vece di trattarsi in ciò i feudi come allodi, per lo spazio di più secoli s'è nel regno osservata la ragion pubblica feudale. Gli esempi ce li somministra Gio. Luca Barberio. Costui visse a' tempi di Ferdinando il Cattolico, e di suo ordine nel 1514 formò il registro di tutte le segrezie e di tutti i feudi del regno con le loro investiture e con gli ulteriori passaggi, promovendo la ragion fiscale su di ciascun feudo con le sue riflessioni scritte in forma di allegazioni. In questa voluminosissima opera manoscritta, che intitolò *Capibrevio*, e che niuno si ha preso sinora la briga di dare alle stampe, manca l'indice delle materie e delle cose notabili. Per quanto le cure della mia carica mi hanno permesso, avendola osservata, con andarla leggendo, per dir così, alla ventura, ritrovo di essersi moltissime fiate avverato il caso della reversione de' feudi alla regia corte, per la morte anche testata del feudatario senza legittimi successori in grado. Ritrovo pure che la forma della concessione del feudo contenuta nella investitura rispettavasi, e non si avea l'ardire di alterarla colle disposizioni, se non ottenevasi l'assenso specifico del re.

Se volessi rapportarle tutti gli esempi che quivi ho osservato, dovrei dilungarmi di molto e troppo a lungo tediarla. Qui le ne accennerò solamente uno che, per le circostanze che lo accompagnano, mi sembra che possa formare stato nella materia; tutti gli altri, potrà, se le aggrada, vederli nella Nota che a tal fine le complico. Gerardo Aldoino possedeva quattro feudi pervenutigli due dal paterno e due altri dal materno retaggio. Il dritto del tono, sive *Amanfaragii*, che si esige nel mare di Melazzo; ed il feudo di Venetico erano stati del padre; il feudo di Lungarino e Mazzara erano della madre. Non avendo discendenti, col testamento instituì suoi eredi Pietro Porco e Corrado Spatafora, il primo, ne' feudi di Longarino e Venetico, ed il secondo ne' feudi di Mazzara e del Tono di Melazzo. Costoro dopo la morte di Gerardo dimandarono ad Alfonso di Aragona la conferma della disposizione. Il re prendendo a cura un affare così serio, volle che si esaminasse dallo intiero Sacro Consiglio, che convocò avanti di se, e si stabilì, che tre degli anzidetti quattro feudi, la cui forma era

pro se suisque haeredibus ex corpore, per la morte di Gerardo senza discendenti, non ostante la sua disposizione, si fossero aperti e devoluti alla regia corte. In esecuzione di che il re Alfonso li vendette all' istesso Pietro Porco, e soltanto per lo feudo di Venetico, la cui forma di concessione era *pro se, et suis haeredibus in perpetuum*, accordò l' assenso (1).

Posto il fatto, la cosa parla da se, e dell' autenticità dell' anzidetto registro, da cui si ricava, non è da dubitarsi, non ostantechè monsignor Testa noti a credenza il Barberio con la nera taccia di calunniatore. *Hic* (ei scrisse) *est auctor manusc. codicum, quos* Capibrevia *vocamus in quibus prope de omnibus Siciliae feudis scribitur, inanesque quaestiones, ne dicam calumniae adversus eos qui tunc illa possidebant, passim instituntur* (2). Veramente qui per lo passato sulla stampa delle opere ci è stata troppo di trascuragine; purchè l'autore non dicesse parola da poter disgustare il santissimo tribunale della Inquisizione, niuno prendeasi la briga di vedere qualunque altra cosa avesse scritto.

Tralascio di dire che nella biblioteca sicula del Mongitore veggo fatta onorata menzione del Barberio (3). È vero, che quando si portò in Ispagna, ove incontrò molto bene nell' animo del re, temendo i baroni di tale spedizione, anticiparono col dimandar la grazia che dal procurator fiscale non si potesse loro inferir molestia alcuna; ma il rescritto che ottennero si fu: *Placet regiae majestati, quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda sit, et quod subditi indebite non vexentur* (4).

Rinnovarono in appresso la stessa dimanda, ed attaccarono direttamente il Capibrevio, a cui avrebbero voluto che non si prestasse alcuna fede. Il re saggiamente determinò: *Stetur actis, privilegiisque in dicto* Capibrevio *contentis, seu mentionatis, cui* Capibrevio *fides attribuatur in actis praedictis: quo vero ad allegationes in dicto* Capibrevio *per eumdem factas, illae non intelligantur in prejudicium alterius, nec illis stetur* (5). A tenore di ciò, il Capibrevio per quel che risguarda la forma delle concessioni, gli assensi, le reversioni e le riconcessioni,

(1) Capibrev. delle Segrez. vol. 4, f. 9.
(2) In not. ad Capitulum 63, reg. Ferdin.
(3) Mongit. Biblioth. Sic. f. 347, v. Ioannes Lucas Barberius.
(4) Cap. 61, reg. Ferd.
(5) Cap. 100, reg. Ferd.

venne dalla regia potestà autorizzato, che lo rese degno della pubblica fede (1). In quanto poi alle allegazioni, l' essersi ordinato com' era di ragione, *illae non intelligantur in praejudicium alterius*, certamente non importa che contenessero calunnie. Bisogna confessare il vero, che quel buon prelato di monsignor Testa, quando volle parlare di tali materie, peccò in causa: le nozioni delle lettere umane, in cui egli valea, per quanto sieno pregevoli, a nulla servono od almeno non bastano per dar giudizio sano e adequato nelle cose attinenti alla ragion feudale.

Signore Eccellentissimo, dopo di aver considerato con tutta l'attenzione il tenore de' due Capitoli *Si aliquem* e *Volentes;* dopo di aver letto quanto si è scritto dagli autori più accreditati dalla scuola de' feudisti siciliani, e dopo di aver veduto nel Capibrevio ciò che si è praticato in diversi casi che sono occorsi ne' tempi da noi rimoti, mi sembra una evidenza che i feudi di questo regno in altro non differiscono da quelli del regno di Napoli, se non che in semplici accidentali modalità, e fra queste specialmente in due. Ivi la successione dopo della Constituzione *Ut de successionibus*, mercè le grazie accordate di tempo in tempo da' sovrani, viene elargata nella linea collaterale talvolta al quarto e talvolta al quinto grado, non in tutta la loro estensione, ma in alcuni casi solamente. Qui il Capitolo *Si aliquem* la elarga sino al sesto grado, cominciandosi a computare i gradi dal fratello dell' ultimo defunto barone. Ivi per l' alienazione, per la ipoteca e per qualunque atto ci è di bisogno dell' assenso dell' uomo, o sia del re vivente. Qui ci è lo assenso della legge che nasce dal Capitolo *Volentes*, ma nella di loro forma sono gli stessi: tanto gli uni quanto gli altri sono reversibili al fisco in difetto di legittimi successori in grado, a tenore della anzidetta Costituzione *Ut de successionibus*, ch' è la prima fondamentale legge con cui abbiamo a regolarci così nell' uno come nell' altro regno.

S' egli è così, illegalissima e capricciosa è la massima di esser qui i feudi divenuti come allodi, ed è una sciocchezza il dire quello che talvolta ho inteso da qualche uomo volgare, di esser la decima il compenso della devoluzione con gran profitto del fisco. La decima del prezzo che, a tenor del Capitolo, dovrebbe pagarsi in beneficio del regio erario, non ha tale oggetto, come di sopra ho accennato. La medesima è prezzo

(1) Gaston. discept. Fiscal. 25, n. 9, tom. 2.

dell' assenso e della recognizione (1). In difetto avrebbe a pagarsi non solo nel caso di vendita, ma ancora di qualunque successione a pro di coloro che non son compresi nè dalla legge nè della investitura e di qualunque disposizione che alterasse la forma del feudo; nè è vero che sia cotanto profittevole al fisco, quanto si decanta. Ciò forse si è andato vociferando per dare un soporifero a coloro che avrebbero dovuto invigilarci. In altra occorrenza l' ho dovuto esaminare e far presente al re. In oggi per lo pagamento dell' anzidetta decima ci è il tempo di un anno dal giorno della vendita, ed a chi paga fra i primi sei mesi è rilasciata la terza parte; e quando si coacervi il frutto di più anni, come si ha a fare nelle prestazioni eventuali, si vede quanto sia tenue l'annuo profitto che ne ritrae il fisco (2).

Postochè il sistema della ragion feudale in Sicilia non abolisce, anzi lascia illeso il dritto di reversione spettante al fisco, e postochè la osservanza ne dimostra di averlo esercitato fin dalla sua prima origine, sarà pregio dell' opera lo indagare il perchè se ne sia tanto interrotto lo esercizio, che in oggi non sia più a memoria di alcuno di essersi dichiarato qualche feudo aperto e devoluto alla regia corte per mancanza di successori in grado. Dopo averci meditato non poco mi lusingo di averne ritrovata la vera cagione: cosa che non vedo d' essersi finora da alcun altro avvertita. Per lo *Statuto*, che in questo foro chiamasi *continuante*, si reputa che il possesso de' beni di chiunque muore, purchè non gli abbia alienati in vita, continui nella persona del legittimo successore. Quindi è, che le cause d' immissione chiamansi possessorie, ed in vece della dichiarazione del giudice di appartenere a taluno la eredità testata o intestata, si spediscono in suo beneficio le lettere di manutenzion di possesso. Or tali lettere, quando non ci sia contraddizione, è facilissimo ad ottenersi da chiunque le voglia, appunto come in Napoli è facile ad ottenere il decreto di preambolo non contraddetto. La G. C., che privatamente procede ne' giudizi possessorii, si regola collo statuto continuante anche pei feudi, o che ci siano o che non ci siano legittimi suc-

(1) Cumia, De feud. in cap. *Si aliquem* in v. antiqu. n. 334. Haec nempe decima ad similitudinem est quinquagesimae, quae in alienat. enphiteusis solvitu domino directo.

(2) Voto per equilibrare il peso de' donativi nel regno di Sicilia, pag. 34.

cessori in grado. Ecco donde è nata la inosservanza della vera disciplina feudale, ed ecco la via per la quale si è introdotta la corruttela. È vero che nella supplica data a Ferdinando il Cattolico per ottener la grazia di detto statuto, si chiese anche pei feudi; ma per questi e per qualunque altro dritto spettante alla regia corte, il re con la grazia che accordò non intese pregiudicarsi: *Placet regiae majestati, absque tamen praejudicio suae celsitudinis in rebus feudalibus, et aliis juribus regiae curiae pertinentibus* (1).

Non vi era certamente bisogno dello statuto continuante pei feudi. Questi, morto il feudatario, passano *tamquam sagitta* al legittimo successore, cioè a colui ch' è compreso nella investitura, ed è chiamato dalla legge de' feudi. Chi all'incontro non è tra il numero di costoro, non può valersi dell'anzidetto statuto, sì perchè le cose feudali sono espressamente dal medesimo eccettuate, sì ancora perchè la natura ed indole della cosa non lo comporta. Il possesso del feudo è precario, e non nasce dal dritto di piena proprietà e dominio, ma è limitato e circoscritto da' patti, dalle leggi e dalle condizioni apposte dal concedente nella investitura: onde non è transmissibile, e molto meno continuabile in persona di qualunque successore, quando colla morte del predecessore rimane estinto. Fingasi di grazia, che taluno conceda un fondo allodiale tassativamente durante la vita del concessionario; dimando se in tempo della morte di costui possono i di lui eredi far uso dello statuto continuante contro del concedente? Certo che no, poichè troverebbero l'ostacolo della legge di concessione. Chi non vede che quest'ostacolo appunto trovar debbono coloro ch' essendo congiunti al defunto oltre al sesto grado per linea collaterale, dimandano le lettere di manutenzione? E pure la G. C. (la quale tutto che sia il magistrato supremo in questo regno, è composta di giudici temporanei, che per un biennio interrompono il corso dell' avvocheria, a cui ritornano dopo deposta la carica) non solo su di ciò ad occhi chiusi accorda le lettere di manutenzione di possesso pei feudi, ma di più, se talvolta il sonnolento fisco di questo regno si è risvegliato da quel letargo, in cui su tal materia è stato, ha trovato la maniera d' illuderlo.

L' esempio che mi permetterà di addurle, dimostra la cosa e la rende sensibile a chiunque. Nel secolo passato Antonio

(1) Cap. 43, reg. Ferdin.

Lucchesi possessore della baronia di Campofranco non avendo discendenti, col testamento scrisse erede la moglie ne' beni allodiali, e rispetto a' feudi nulla ci pose del suo, ma chiamò colui che *de jure et ex forma vinculorum* avrebbe dovuto succedere. Seguita la sua morte si aprì nella G. C. il campo alla contesa possessoria. Da prima comparvero vari suoi congiunti, ciascun de' quali pretendeva per se le lettere di manutenzione di possesso de' feudi. Tutti però i concorrenti erano congiunti al defunto nella linea collaterale oltre al sesto grado. Il fisco giustamente pretese la esclusione di tutti. La G. C. in prima istanza, preferendo la linea al grado, accordò le lettere de manutenzione a Stefano Riggio, comechè fosse più remoto degli altri concorrenti, e riguardo al fisco per la pretesa devoluzione gli riserbò le ragioni nel giudizio plenario o sia nel petitorio: *sub reservatione tamen jurium tam in petitorio, quam in possessorio plenario regio fisco* (1).

In appresso questa causa ebbe altre vicende, ma finalmente fece recedere dalle decisioni, ch'eransi fatte, la sorella del defunto barone. Costei, che trovavasi monaca, nel mentre che gli altri contendevano per la successione ne' feudi del fratello, ottenne che si dichiarasse nulla la sua professione, e così fece cessare qualunque briga (2). Checchè sia di ciò, che importa poco all' oggetto presente, due sono le riflessioni che V. E. far dee sul fatto arrecatole.

La prima che la G. C. piglia cognizione in tali materie anche quando ci sia interesse del fisco patrimoniale. Di qualunque indole sieno le cause o possessorie o petitorie, ove il fisco sia attore, sia reo o autore laudato, ogni altro tribunale è incompetente, fuor di quello che rappresenta il procurator di Cesare. Il fisco dal genio della causa non può esser tirato a piatire fuori del suo in altro tribunale (3). In ciò qualunque rilassatezza di disciplina è sempre al fisco fatale, *expertus loquor*.

La seconda, che la clausola del Capitolo esclusiva dello statuto continuante ove si tratta d'interesse del re, s'interpreti come una semplice riserva di ragione da non attendersi

(1) Decis. feud. regn. Sicil. decis. 4, n. 1.
(2) Cammarat. respons. decis. 6 et 7.
(3) Sicul. Sanct. supplem. ad tit. 3, § 31. Tribunal. Patrimon. om. 6.

nel giudizio possessorio: V. E. già vede quali sono gli effetti che ciò produce; dopochè per tal via il successore, quantunque illegittimo, s'immette nel possesso, o, per adattarmi al linguaggio di questo foro, è mantenuto nel possesso de' feudi, il fisco certamente non penserà più, come non ha pensato mai per lo passato, di ricuperarli col giudizio petitorio.

Nè per sostenere tal massima, mercè la quale si è lacerato lo interesse del re in un articolo di tanta importanza, giova ricorrere al Capitolo trecentonovanta del re Alfonso. Non dico già che il Capitolo di Ferdinando il Cattolico, per esser molto posteriore, sia unicamente da attendersi, ma anche prescindendo da tal riflessione, dico ch' è ben difficile di penetrare nello spirito di alcune leggi de' tempi trasandati, senza sapere la storia della giurisprudenza e i sentimenti de' giureconsulti contemporanei; mancando tal presidio non si possono adattare, e farne soltanto uso ove calzano a dovere. A' tempi di Alfonso di Aragona in vece di quella corruttela e rilassatezza di opinione che oggi corre su tal materia, pensavasi con troppo giansenismo e molta esorbitanza a pro del fisco.

Il Saccurafa e il Perno (1), che vissero in quella età e furono gli antesignani e maestri della scuola feudale sicula, tutti e due sostennero ed insegnarono quell'antica massima, che prese voga sotto Carlo I, e nel regno di Napoli, come di sopra ho accennato, fu abolita con un Capitolo di Carlo II di Angiò (2). Pretendeva allora il fisco, che quando la investitura fosse concepita sotto la clausola *pro se et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, si dovesse escludere anche il fratello del defunto barone morto senza figli, a motivo che non era compreso nella forma della concessione del feudo. Or essendo questa la clausola più comune ed usitata nel regno, frequenti doveano essere i casi che poneano il fisco nello stato d'incorporare i feudi, e per via di fatto senza cognizione di causa impossessarsene, tuttochè esistessero collaterali chiamati, e dalla Costituzione *Ut de successionibus* e dal Capitolo *Si aliquem*.

Oltre la dottrina del Saccurafa e del Perno, che dimostra

(1) Bernard. di Medic. Saccuraf. super Cap. *Volentes*, tit. De success. ex testam. in secunda forma scilicet stricta § Si vero. Pern. Cons. 7, colum. 5, in princip. vers. Secundum intellectum.

(2) Cap. Considerantes reg. Carol. II, reg. neap.

qual fosse il modo di pensare di allora su tale articolo, nell'andar rivoltando il registro di Gio. Luca Barberio mi sono imbattuto in un caso che ne fa vedere, che l'uso pratico del foro non era da ciò difforme. Garziolo de Jvar possedea i feudi di Galasi, Bilici e Foresta di Belripario, che per la sua morte testata pervennero a Giovannella da Jvar, di lui unica figlia. Costei nel 1357 morì senza discendenti in età minore: tanto bastò che si fosse destinato Raffaele Branciforti segreto e maestro procuratore in Sicilia, per amministrarli come feudi devoluti al fisco; e tanto bastò perchè il re Lodovico col consenso dell'infante Giovanni suo balio e tutore li riconcedesse a Perrono de Juvenio ed a' suoi eredi legittimamente discendenti dal suo corpo, coll'obbligo del militar servigio, colla clausola de' franchi, ed a condizione di rinunziare l'annua pensione di onze 150 che gli pagava la real tesoreria.

Prima di sbrigarsi il privilegio della nuova concessione venne ad opporsi il procuratore di una tal Preziosa, vedova e madre rispettivamente di Garziolo e Giovannella, e procuratore insieme di Teresa de Jvar germana di Garziolo, ed in conseguenza amita della defunta feudataria, pretendendo di spettar loro la successione de' feudi non meno per lo testamento del suddetto Garziolo, che per altre scritture. Dopo molte altercazioni col procurator del fisco, la risoluzione si fu, *quod remanentibus ipsis feudis, et illorum redditus, et proventus penes dictum secretum, et magistrum procuratorem Siciliae, nomine ipsius curiae, si dicta Serena, seu ejus filii infra unius anni terminum a die obitus praefatae quondam Joannellae in antea numerandum, ad praedictum Siciliae regnum non accederent, eorum jura, quae in dictis feudis habere praetendebant obstensuri, ipsius anni curriculo decurso, et ipsa Serena, seu ejus filius non accedentibus, ipsa tria feuda pleno jure regiae ipsi curiae remanerent.* Fatto tale stabilimento, il re ratificò la concessione a Perrono de Juvenio, e gli cedette le ragioni spettanti al fisco per la morte di Giovannella senza discendenti, per valersene contro di Serena e suoi figli, se mai nel corso dell'anno venissero a fare sperimento della loro azione (1).

Questo esorbitantissimo modo di procedere si volle appunto evitare colla grazia, o per dir meglio colla giustizia che s'implorò da Alfonso di Aragona.

(1) Volum. 1, del Cap. breve del Vallo di Mazzara, pag. 58.

Il tenore della supplica datagli lo dimostra a chiunque abbia le suddette nozioni. *Item supplica che la regia curti, oi vero lo fisco, oi so procuratori, ogni volta, che un baruni, oi feudatario mori senza aviri discendente, havi tentato, e tenta vuliri absque aliquo processu, et causae cognitione de facto prindere la possessione di tali baronij, sive feudi, e da poi li successuri si abbianu da indrizzari contra lo fisco, e così li vostri vassalli su straziati de gran fatichi, interesse et spisi, avendo a litigari cu lo fisco, essendo privati e spogliati de la possessione loro.*

La verità del mio assunto non può meglio dimostrarsi nè con argomento più convincente nè con prova maggiore delle parole stesse della supplica fin qui allegate, che contengono la cagione per la quale si mosse il regno ad implorare la grazia.

Nè possono frastornarmi da sì giusta intelligenza alcune parole che leggonsi buttate nel resto della supplica, perchè non mai possono adattarsi alle persone non chiamate dalla legge del feudo: le rapporterò per intiero acciò V. E. ne formi la giusta idea. Dopo l'esposto contenuto nelle parole di sopra riferite si segue a dire: *Sia sua mercè ordinare, che morendo il barone feudatario, nullo descendente esistente, e sopravenendo alcuno collaterale, o estraneo, il quale prima facie dimostra avere qualche dritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quel tale abbia la possessione, et se l'avesse non li sia de facto levata sine causae cognitione, e dopo il fisco s'abbia via ordinaria indrizzare contra il possessore, et eodem modo il fisco pretendendo avere detta ragione nelli beni burgensatici, si debbia indrizzare ordinarie, per termini dationem contra il possessore, e detentore delli beni, et non alia via, et li possessori in tal caso siano tenuti dar bona plegieria di non deteriorare detto feudo, e delli frutti, i quali percepessero, et così delle spese, che nella causa fossero da farsi. Placet regiae majestati etc.*

Senza dire che Alfonso di Aragona non solo volle temperare quel rigore fiscale che allora usavasi, ma di più che volle ridurre i feudi a cuccagna esposti al saccheggio di chiunque, non si può sostenere, che in vigore del suo Capitolo, colui che non può succedere per legge del feudo, abbia ad ottenerne il possesso, restando solo al fisco il dritto di agire con via ordinaria. Chi non succede per legge del feudo, o

non è compreso nella forma del medesimo, *prima facie* dimostra di non poter mai ed in qualunque caso esser ammesso in esclusion del fisco, ed in conseguenza non può valersi della disposizione di tal Capitolo contra del medesimo; checchè sia, se possa aver luogo, quando (posta la esistenza di un successore in grado, esclusiva dell' azion fiscale) la contesa è tra privati.

In tutto quello che finora ho assunto, avrà V. E. osservato che sempre mi son valuto delle teorie degli scrittori siciliani più accreditati e classici nella materia, acciò volendo riparare al rilasciamento della disciplina, non possa dirsi che voglia qui introdurre una novità a dispetto della giurisprudenza del regno: lo stesso mi giova di praticare in questa occasione. Mario Muta commentando per l'appunto il trascritto Capitolo di Alfonso, gli dà quella intelligenza che le ho esposto: *Neque hoc Capitulum regni, nec dictum Capitum 43 regis Ferdinandi dicit, quod continuetur possessio in haeredem prohibitum possidere . . . . sed intelliguntur, ut continuetur in eum solum, cui lex defert, vel testatoris disposuit dispositio, si feudum erat novum, vel forma non repugnaret . . . . Licet feudatarii defuncti possessio transeat etiam in feudalibus ex his, quae vidimus superius ex l. praeced. tamen recipit inter relationem, ut esto hoc Capitulum cum concordantibus habent locum etiam in testamentis, ibi (sive ex testamento etc.) aamen subauditur, quatenus institutio fiat personam immediate successuram, ac ex lege feudi vocatam, et in eum in quem lege's feudales deferrent, ut tetigi paulo supra* (1).

L'ottimo tra tutti i commentatori del Rito di questa G. C. è Giuseppe Cumia. Costui esaminando lo Statuto Continuante giusta i vari rami dell'interdetto possessorio, individua particolarmente il caso tra il fisco e l'erede del feudatario, che non sia congiunto in grado, e lo esclude dal beneficio dell' interdetto *recuperandae*, quando sia dalla detenzion del feudo espulso dal fisco. *Item exemplum tradi potest de haerede baronis, qui detinet feudum, in quo ipsè non succedit, ut quia sit finita generatio in quam feudum per dominum concessum fuerat: quo casu fiscus potest propria auctoritate, parte non citata, et sine aliquo processu possessionem feudi sibi capere . . . . ut tunc haeredi non competat interdictum recuperandae possessionis contra fiscum* (2). Ed è rimarchevole in questo luogo il

(1) Mut. in cap. 390, regis Alphons. n. 8, 10.
(2) Cumia, in cap. 38, rithus M. C. n. 262.

vedere che il Cumia faccia uso dell'autorità di Pietro di Gregorio, il quale, se fu buon feudista, fu molto miglior feudatario; ciò non ostante lasciò scritto (1): *Quando feudum aperitur regiae curiae propter finitam generationem feudatarii, fiscus, eo casu, non est successor, sed auctor, et aperta sibi via venit jure proprio, ratione proprietatis, non autem jure transfuso nec devoluto, quo casu potest fiscus capere possessionem feudi propria auctoritate, et parte non citata et sine alio processu: sequitur quod si fiscus, eo casu caperet possessionem feudi, non competeret haeredi interdictum recuperandae possessionis, ita quod dicto haeredi nullum jus, aut remedium competit eo casu ad agendum contra regem.*

Finalmente il Capitolo diecinnove di Filippo II ci dimostra qual era la pratica di quei tempi, cioè che, morendo il feudatario senza discendenti, e nascendo briga per la successione collaterale, la regia corte si poneva nelle mani i feudi con percepirne i frutti. Volendosi ciò evitare, se ne dimandò la grazia al re, e nella supplica datagli, con molta scaltrezza non si fece menzione dell'interesse del fisco, quando i collaterali non fossero in grado successibile, ma soltanto in termini generali si disse, che accadendo disputa tra' medesimi, la regia corte non potesse nè dovesse prendere nè tenere la possessione di detti stati e baronie, nè godere i frutti di quelli. Per quanto fu scaltritamente fatta la dimanda nella supplica, altrettanto fu saggia la risposta. *Catholica, et regia majestas pro quiete dicti regni sollecita, ac ne hujusmodi controversiis, et incomodis incolae fatigentur, praecepit ut cum casus evenerit, causae super possessorio vertentes infra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero, quod ad fructuum perceptionem attinet, habita super his informatione, justitia mediante declarabit.*

Da quanto ho considerato su di tal punto mi pare che possa conchiudersi con un dilemma, da cui non può uscirsene. O lo statuto continuante non ha luogo per la succession feudale quando siavi interesse del fisco, ed indarno se gli obbietta dal successore illegittimo: o deve aver luogo anche in tal caso, ed il fisco non dev'esser trattato di meno di qualunque particolare, se i concorrenti non sian compresi nella forma della concessione, nè chiamati dalla legge del feudo (2).

(1) Petr. de Gregor. De conces. feud. p. 1, q. 4, n. 13.
(2) Mastrill. ad Petr. de Gregor. De jud. caus. Feudalium quaest. 18, in addit. lit. A. vers. et an hoc Capitulum.

Se non è mia lusinga, sembrami di aver bastantemente dilucidato una materia qui per lo più ignota e generalmente trascurata, con averla posta nel suo vero lume. I feudi nel regno di Sicilia non sono come allodi, nè la loro successione può estendersi a chiunque si voglia con le disposizioni dei feudatari. I gradi son limitati, oltre a' quali la reversione al fisco è innegabile, e la osservanza di ciò è un abuso contrario alle leggi del regno da non più permettersi in danno dello stato.

Restami ora di proporle gli espedienti che stimo necessari per mettervi riparo. Ma prima debbo farle avvertire, che se il re volesse far valere il suo dritto fiscale in tutta la sua estensione, anche per lo passato, come potrebbe con giustizia ordinare, certamente ci sarebbero guai per buona parte dei feudatari di questo regno, e forse molte case resterebbero impoverite; perciò il nostro amabilissimo sovrano, ch'è il padre de' suoi sudditi, potrebbe soltanto dar riparo per lo avvenire, senza molestare gli attuali possessori, purchè non fossero forestieri, non manumorte (che qui nè anche si è finora pensato di sottoporre al peso de' quindenni) nè contra di loro si fosse dedotta l'azion del fisco, o si fosse ricevuta in contrario denunzia fiscale. Sarebbe questa una grazia singolarissima, ma quanto grande altrettanto degna del suo clementissimo animo.

Quanti e quali siano i feudi nel regno, e chi ne sieno gli attuali possessori e per quali titoli, dal fisco s'ignora. Il tribunale del patrimonio non tiene cedolario, non ha quinternioni, nè altra sorta di libri e registri che siano a ciò addetti e che si amministrano sotto l'immediato occhio fiscale: quando voglia saperlo, ricorrer dee all'officio della cancelleria: officio che risguarda la economia civile del regno, non già lo interesse patrimoniale del re. Ciò importerebbe poco, quando si potesse esser sicuro della registratura di tutti i feudi e delle nuove intestazioni nel caso della morte degli antichi possessori; ma tal sicurezza, per quel che oggi si pratica, non ci può essere.

Per riconoscere che sia così come io dico, è di bene che V. E. sappia che prima trovavasi stabilito da Alfonso, che dopo la morte del feudatario, il successore fra il termine di un anno ed un giorno, sotto pena della caducità, dovesse prendere la nuova investitura e dare il giuramento di fedeltà (1).

(1) Cap. 452, reg. Alphons.

Posteriormente il re Giovanni con altro Capitolo fu troppo facile in permettere che i successori non fossero tenuti a rinnovar la investitura ottenuta dal primo concessionario del feudo, e che in luogo di tal rinovazione, *praestetur, et praestare teneatur juramentum, et homagium fidelitatis, et vassallagii sub eisdem tempore et discussione, quibus petenda, et praestanda erat investitura, et quod fiat nota apud acta cancellariae, et prothonotarii.* Nè il successore incorre nella pena della caducità, se fra un anno ed un giorno omette di dare il giuramento. Lo stesso Giovanni ordinò, che per tale omissione si perdesse solo il frutto di due anni, e se poi, elasso tal tempo, e posti prima in mora per lo spazio di tre mesi i successori trascurassero di adempire al giuramento, in tal caso incorressero nella pena della perdita del feudo (1).

La nota poi che dal protonotaro si fa ne' registri della cancelleria altro non è che un riassunto della supplica che dassi al vicerè da chi dimanda di essere ammesso a prestare il giuramento. Niuno si piglia la briga di esaminare se quel che espone è vero, ed essendo vero, s'è sussistente, ed il merito delle carte con cui la supplica viene accompagnata. Nè si stia a dire, che prima di registrarsi passano sotto gli occhi del fisco. Ciò si riduce anche a sola formalità, non prendendosi il fisco altra cura se non che di fare una riserba di ragioni che ha dato causa al protonotaro di usare in tutte le registrazioni la seguente consueta formola: *Nullo tamen per praecedentem notam generato praejudicio juribus R. C. tacite vel expresse, sed illa semper illesa remaneant.*

L'effetto che produce tal metodo si è il render facile a chi voglia il potersi intestare qualunque feudo, e per l'opposto, a chi non voglia, di non ricevere alcuna molestia. Si ricordi V. E. de' feudi di Prizzi e Palazzo Adriano, pei quali in altra occasione non ha guari ha osservato, che ne' registri della cancelleria trovansi coll' anzidetta riserba di ragioni intestati a due temporanei concessionari degli abati di Fossanova e Casamarì. E tuttochè i medesimi avessero causa da persone illegittime, pure obbiettavano al fisco gli ottenuti registri, che qui volgarmente chiamansi *investiture*. Di più, si figuri che per lo feudo della Gulfotta, per cui attualmente nella G. C. si agita la contesa possessoria (s'è vero quello che dal denunziante si espone) non si fosse a V. E. rapportato, che i

(1) Cap. 12, reg. Joan.

contendenti siano congiunti all'ultimo feudatario nella linea collaterale oltre al sesto grado, sarebbonsi dalla G. C. spedite le lettere di manutenzione, ed in seguito il vincitore, previo il giuramento di fedeltà, si avrebbe fatto descrivere dal protonotaro ne' libri della cancelleria con la solita riserva a pro del fisco, alla quale il fisco medesimo non avrebbe mai più pensato.

Per l'opposto, ottenuto che abbia il possessore le lettere di manutenzione dalla G. C. niuno si prende la cura di costringerlo a prestare il giuramento ed a farsi registrare in detti libri, poichè ad eccezione della morte di alcuni principali baroni, e di quelli specialmente che abitano in questa capitale, che da se si fa nota a tutto il pubblico, di tutti gli altri chi mai può avere contezza? Come fa il fisco se il morto abbia lasciato successori in grado o pure diasi luogo alla devoluzione? A me sembra, che per porsi a coverto gl' interessi del re in questa importantissima materia, si dovrebbero dare le seguenti disposizioni:

Prima, che s' introduca anche qui il cedolario nella istessa forma che nell'anno 1592 si fece nel regno di Napoli(1), con darsene la cura e direzione al conservator generale del real patrimonio.

Seconda, che si richiami alla osservanza la Costituzione *post mortem baronis*, obbligando i successori sotto pena della caducità di rilevare fra certo tempo al fisco la morte del feudatario.

Terza, che la G. C. non possa spedire lettere di manutenzione di possesso, se prima non segua la suddetta denunzia al fisco.

Quarta finalmente, che in tutti i casi ne' quali si pretenda dal fisco di essersi verificata la devoluzione, non possa procedere la G. C. non ostante che si trattasse di giudizio possessorio, ma il tribunale del patrimonio, il quale abbia ad esaminare e decidere tal sorta di cause col voto ed intervento necessario del presidente dello stesso tribunale, del consultore del governo e del conservatore generale del patrimonio, con l'obbligo di darne conto al vicerè, per passarlo alla sovrana intelligenza.

Quando crede che il sistema da me proposto sia bastevole a far salvo lo interesse del fisco, e sia un rimedio opportuno

(1) Pramm. 66, n. 6, De Offic. Procur. Caesaris, tit. 171, tom. 3.

per dar riparo alla introdotta corruttela, potrà servirsi di farlo presente al re, per attendere i suoi sovrani oracoli in un affare di tanta importanza, di cui posso avanzarmi a dire che il fisco non ha la uguale.

Ultimamente si è servita di rimettermi due memoriali l'uno di D. Daniele Abramo, l' altro di D. Samuele Isaia. Il primo denunzia, che gli undici feudi componenti la baronia di Motta s. Agata siansi occupati dal marchese di Gattinara, tuttochè non discendesse dall' acquirente, e distasse in ventunesimo grado dall' ultimo possessore. Il secondo denunzia, che per la morte dell' ultimo barone D. Nicola Antonio Gerbino, i feudi di Gulfotta e Cannatello siansi devoluti al fisco, a motivo che non ci siano superstiti legittimi successori in grado. Non posso per ora riferirle alcuna cosa nè per l' uno nè per l' altro, giacchè ancora non mi sono esibite tutte quelle carte che reputo necessario di osservare prima di farsi alcuna disposizione. Tostochè l'avrò osservate, mi farò un dovere di adempire ai comandi che su di ciò mi ha dato.

Intanto facendo a V. E. ossequiosissimo inchino, resto dicendomi.

Di V. E.

Palemo 20 luglio 1786

Div. ed Obblig. servo vero

SAVERIO SIMONETTI

Non avendo io giudicato opportuno d' interrompere il filo delle cose che nella mia Rimostranza ho dovuto esporre, con inserirvi una lunga digressione, la quale contenesse tutti gli esempi che finora mi è avvenuto di ritrovare di feudi devoluti alla R. C. per mancanza di successori in grado del feudatario defunto e de' chiamati dalla legge di succedere data al feudo, l' ho rimesso a disegno in questo luogo come un'aggiunta. Gli esempi in questa nota allegati son tratti dall'opera manoscritta del famoso Gio. Luca Barberio, di cui sopra ho fatto menzione. Essa è composta di ventitrè grossi volumi, cinque de' quali son relativi alle segrezie, e tutti gli altri contengono il registro de' feudi di Sicilia, il quale rapporta e stabilisce la osservanza de' dritti regi per più secoli sino all' epoca in cui visse l' autore. La immensità di quest'opera, il disordine che vi regna nella classificazione e la mancanza di un indice non permettono che ne riporti tutto quel vantaggio che sarebbe da sperarne. Gli esempi che io qui adduco dimostrano ad evidonza la lunga osservanza de' dritti del fisco sulla reversione de' feudi, e la pratica antichissima d' interporsi il regio assenso, anche dopo il Capitolo *Volentes* (cominciando da quell'istesso Federico di Aragona che ne fu l' autore), per tutto ciò che potesse alterar la forma della concessione. Non piccola fatica si è durato per rintracciarli in mezzo al disordine e alla grandezza di quei manoscritti, e si è dovuto faticare come ad azzardo. Nè io dubito che molti altri se ne troverebbero, se potessero tutti percorrersi, e che forse parecchi ancora, appartenenti ne' tempi posteriori al Barberio, se ne incontrerebbero ne' registri della cancelleria. Ma questa non è opera di così breve tempo, nè da ottenersi or da vicino. Altronde gli esempi che mi è riuscito di raccogliere, bastano a confermare con tutta la evidenza possibile quello che io mi proposi di provare nella precedente Rimostranza.

Feudi del Ruetto e Maccari. Anno 1309.

Martina, vedova di Riccardo di Sanguineo, erane la posseditrice. Questa morì senza figli e legittimi discendenti dal suo corpo; quindi si devolverono alla regia corte, e dal re Federico vennero nuovamente concessi a Federico Orledo di Aragona colla clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus*. Ma posteriormente l' istesso re Federico passò a confermare la testamentaria disposizione di Martina, che avea lasciato il feudo a Giajmo di Aragona, come dal suddetto Capibrevio, vol. 1 Vallis Nethi, fol. 260.

Feudo di Gummarino, Summalino e Bonuchale. Anno 1318.

Tutti questi tre feudi con altre terre aggregate erano membri della segrezia di Malta; i passati monarchi di questo regno dismembrando quello del Gummarrino, lo concessero a Sinode Sollimella e suoi successori legittimi *ex suo corpore*. Morto costui senza discendenza, il feudo ritornò alla regia corte; pel qual motivo Federico lo concesse unitamente con tutti gli anzidetti feudi a Guglielmo Surdo e suoi successori. Questo novello concessionario, volendo alienare i riferiti feudi, non gli fu permesso ciò praticare senza interporre il reale espresso assenso, che dallo stesso Federico gli fu accordato, quante volte la vendizione fosse conforme alle leggi ed alla disciplina feudale, e procedesse per causa ragionevole. Vol. 4, del Val di Mazzara, fol. 33.

Feudo di Melelau, alias la Favara. Anno 1341.

Il re Lodovico concesse il feudo di Melelau, alias la Favara, a Vincenzo di Buona-grazia, ed a' suoi eredi *ex corpore* discendenti. Dopo la morte di Vincenzo successe nel feudo Lodovico figlio, il quale ne fece donazione ad Antonello Cirino figlio della sorella Margherita, maritata con Bergio Cirino, e sotto la clausola istessa *pro se suisque haeredibus de ejus corpore etc.*; ed un tal atto di donazione si trova confermato espressamente dal regio assenso. Morì Antonello Cirino nella minor età e senza figli, ed esclusi i comuni genitori del defunto, il feudo si devolvè alla R. C. Indi per una nuova concessione si vede tramandato a Bergio Cirino *pro se et suis haeredibus de suo corpore*, come dal vol. 1 e 2 del Val di Noto, fol. 186.

Censi della segrezia di Piazza. Anno 1341.

Ne' tempi andati prima del re Pietro, questi censi dismembrati dal regio demanio si trovavano concessi ad Arnoldo Botta, e dopo la di lui morte furono restituiti alla regia corte. Posteriormente se ne fece dal sovrano la concessione ad Ugone Lanza sotto la clausola *pro se et suis de suo corpore etc.*, ed ugualmente il di lui figlio Blaschitello Lanza fu investito coll'anzidetta formola. Per la morte di quest'ultimo successe la di lui figlia Barbara moglie di Bernardo di Villardita, e disperata costei di prole, e sapendo di certo che dopo la di lei morte doveano quelli censi ritornare nuovamente al regio demanio, implorò il sovrano affinchè confermasse la concessione a favor del di lei marito Bernardo e de' successori *ex suo corpore*, che infatti gli fu accordato; e così dopo la morte di costui succedette Manfredo di Villardita nipote di Bernardo, e ne ottenne la investitura, conforme alle altre precedenti. Ciò si osserva dal vol. 3 del Val di Noto, fol. 116.

Feudi delle Targe. Anno 1343.

Questi feudi situati tra le città di Augusta e Siracusa, formavano un luogo di delizie de' sovrani: tanto perciò loro erano cari, quanto la sola amministrazione di tali luoghi concessa ad Uberto Mastiola, durante vita, bastò per compenso di molti gravi servigi da lui prestati alla corona: indi a riguardo di ciò fu prorogata l'amministrazione alla vita di Francischino figlio di Uberto, al quale si diede la percezione de' frutti sotto la legge di migliorare quei reali siti; e finalmente allo stesso Francischino per ispeciale grazia fu accordata la investitura *pro se et suis de suo corpore etc.* Premorì Franceschino ad Uberto, e questo infelice padre sollecito di conservare nella sua discendenza così cospicui fondi, richiese ed ottenne la investitura colla ugual forma in persona dell'altro di lui figlio Domenico, il quale prima di morire, scrisse erede il di lui figlio Francesco, e dal sovrano venne approvata la testamentaria disposizione; ma Francesco morì nella minore età e senza figli, e ne ottenne la investitura la sorella Giovanna moglie di Michele Baudo, ed indi la di lei figlia Manganella. Per la morte di quest'ultima senza discendenti si attaccò la contesa tra Michele Baudo, che tratteneva i feudi, pretendendo succedere alla figlia Manganella morta senza discendenti, e Vanno

Vaccarino, che credeva succedere *ex persona* di Tommasia altra figlia di Domenico e moglie del Vaccarino; ma l'uno e l'altro pretensore venne escluso dalla successione de' feudi, che si devolverono alla R. C. per difetto dei discendenti dall' ultima posseditrice Manganella; e così restò escluso il padre e l'amita della medesima, e restarono i feudi incorporati alla R. C., da cui si fecero le nuove concessioni in favor di altre persone, come rilevasi dal vol. 3 del Val di Noto, fol. 60.

Feudo di Pilino, alias Palicio, seu s. Barbara.

Adamuzio di Speciario possedeva questo feudo, ma essendo egli morto senza discendenti, si devolvè alla R. C.; ed il re Lodovico nel farne la concessione a Margarita di Piazza, espressamente inculcò di osservarsi le Costituzioni di questo regno e de' suoi predecessori, e specialmente quella di Giacomo l'aragonese, come resta notato nel menzionato Capibrevio, vol. 2 del Val di Noto, fol. 16.

Feudi d' Ivilbuneth, Timisia e Bucana. Anno 1350.

Il primo de' suddetti feudi erasi devoluto alla R. C. per difetto de' successori di Michele Bova, che lo possedeva. Dal re Lodovico fu concesso a Ghitto de Gott e suoi successori discendenti *ex suo corpore*, ed indi confermata tale concessione in persona del di lui figlio sotto la precedente clausola: nei tempi poi del re Martino la uguale investitura ottenne Francesco figlio di Lanza, che fu congiunto in matrimonio con Paola, da cui gli fu arrecato in dote il feudo di Bucana. Dalla stessa riportò una sola figlia, e dubitando di morir senza discendenza, implorò dal sovrano la facoltà di poter disporre, in favor de' suoi congiunti, dei due feudi d' Ivilbuneth e Timisia, che disse provenienti dai di lui autori; e per quello di Bucana dotale della moglie dimandò di poterli disporre in favor dei congiunti della stessa; la quale domanda le venne accordata nell' atto in cui il monarca confermò la dotazione del feudo di Bucana, fatta a favor di Francesco, come si vede dal volume 4 del Val di Mazzara, fol. 83.

Feudo di Galasi, Bilici e la foresta di Belriparío. Anno 1357.

Della devoluzione accaduta di questi feudi e delle circostanze che l'accompagnarono si trova fatta special menzione nella Rimostranza, pag. 36.

Tenimento di terre situato tra la città di Castrogiovanni e Calascibetta. Anno 1360.

Il re Federico le concesse a Raimondo Lancea *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.*, dopochè eransi devoluti alla R. C. per la morte senza figli di Berengario de Villar, che ne vantava un'antica real donazione, con cui erano state infeudate, come si nota nel vol. 4 del Val di Mazzara, fol. 125.

Feudo del Comico. Anno 1360.

Questo feudo venduto per le urgenze della corona in persona di Luca Niccolò di Messina, ritornò non guari dopo alla medesima per la morte senza figli del compratore, indi se ne fece la nuova concessione a Niccola Bonifacio, come si nota nel vol. 1 delle terre del regno, fol. 271.

Feudo e Casale di Ravanusa. Anno 1371.

Questo feudo per la prima volta fu devoluto alla regia corte allorchè morì il possessore Giovanni Tagliavia senza figli e discendenti dal suo corpo. Indi concesso nuovamente a Pietro di Mauro messinese, fu posseduto da Guglielmo Villaraut, il quale, perchè morto senza figli e discendenti, e per non aver soddisfatto il dritto del relevio, nè presa la investitura, fece ricadere il feudo altra volta alla R. C., onde fu concesso nuovamente a Fulcone de' Palmeri, come si legge nel vol. 2 de-Val di Mazzara, fol. 140.

Feudo della Gatta. Anno 1371.

La morte senza figli di Ruggiero Scandorfo, e la diuturna assenza da questo regno di Antonio Villaraut, diede motivo alla R. C. d'incorporarlo: onde il re Federico ne fece la nuova concessione a Biaggio Gregorio di Taranto, suoi eredi discendenti *ex suo corpore etc.* Vol. 4 *Vallis Nethi*, fol. 100.

Feudo di Burraito. Anno 1374.

Prima si devolvè alla R. C. per la morte dell'ultimo possessore Manfreducio di Calcea senza figli e discendenti; indi dal re Federico fu concesso a Simone Polizzi con la clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.* Finalmente il re Martino, mentre durava tal concessione, venne a farne un'altra a Giovanni Margarit, ma questi rinunziò in mani della R. C. il feudo, ed il sovrano lo riconcesse allo stesso Polizzi confermandogli la prima concessione: frattanto fu imputato il Polizzi di fellonia, e la R. C. incorporandosi il feudo, ne fece ad altri una nuova concessione. In tale stato il Polizzi, che credea essersi discaricato avanti alla G. C. della imputazione fattagli e di poter riacquistare il feudo, devenne alla concordia col novello concessionario Filesio, e così ritornò al Polizzi il feudo. La quale concordia venne autorizzata e confermata dal regnante Martino, il quale ne inculcò la osservanza: indi nuovamente ritornò il feudo alla R. C. per mancanza de' figli e discendenti del Polizzi, e nei tempi di Alfonso aragonese s'incontra la nuova concessione fatta a Segerio de' Peripertusa, come largamente si legge nel vol. 2 del Val di Mazzara, fol. 115.

Feudo di Faverchi. Anno 1392.

Questo feudo possedevasi da Umano d'Ascoli; la di lui morte senza figli fece ricadere il feudo alla R. C., ed il re Martino lo concesse a Guglielmo la Mattina colla sola clausola *pro se et suis legitime descendentibus ex suo corpore.* Pervenne finalmente il feudo in Giacomo di Agromonte, e, morto questi senza figli, si aprì nuovamente il feudo a favor della R. C. In questo stato di cose la madre di Giacomo pretendeva la successione del feudo, ma con tre uniformi giudicati ne fu esclusa, ed il sovrano imponendo un perpetuo silenzio anche sulla quarta istanza, che tentava di produrre la madre, concedette di nuovo il feudo a Vitale de Blades, il quale lo vendette a Giovan Battista Platamone col patto della revendizione a favor di Giliberto de Isfar; indi tanto Platamone quanto il Giliberto ottennero dal re Alfonso la osservatoria delle anzidette sentenze, e fu confermato il possesso del feudo nel suddetto Giliberto de Isfar colla concessione del re Alsonso sotto la clausola *pro se et suis haeredibus*, e con la espressa riserba dei dritti della R. C., come si legge nel vol. 2 del Val di Mazzara, fol. 186.

Feudo di Fiume freddo. Anno 1392.

Per la fellonia di Blasco e Tommaso di Alagona passò questo feudo in notar Cristofaro di Monte-aperto per concessione del re Martino e della regina Maria: fu ritrovato anche reo di tal delitto il Monte-aperto, e s' incorporò il feudo alla R. C., ed indi gli slessi sovrani lo concessero a Guglielmo Lisiarti e suoi eredi e successori *ex suo corpore:* morto costui senza alcuna discendenza, si devolvè di nuovo il feudo alla R. C., e da que' sovrani si concesse a Pietro Durgal coll' anzidetta clausola, come dal vol. 3 del Val di Noto, fol. 12.

Quattro botteghe e tre beccherie nella città di Palermo. Anno 1393.

Questi fondi a guisa di feudi erano stati tramandati a notar Dedo Scarano: egli morì senza figli, ed il re Martino li concesse a Luigi di Giacomo ed a' suoi successori legittimi del suo corpo, vol. 4 del Val di Mazzara, fol. 157.

Feudo dello Scarpello. Anno 1394.

Si possedeva questo feudo da Blasco di Alagona; per la di lui fellonia ritornò alla R. C.; il re Martino lo concedette ad Arnaldo Segni; morì questi senza eredi discendenti del suo corpo, e dallo stesso sovrano, posta la seguita devoluzione, si concesse a Giacomo la Rocca colla menzionata clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.*, come si legge nel vol. 2 del Val di Noto, fol. 133.

Feudi di Ramarsura e Pancali. Anno 1394.

Gli ultimi possessori di questi feudi furono Niccola e Fiorella Speciale padre e figlia: costoro morirono senza lasciare alcuna discendenza, e la R. C. s' incorporò quei feudi. Allora trovavasi il regio erario in gravissime urgenze, onde Alfonso vendette quei feudi ad Ingutterra de Nava per se e suoi successori *ex suo corpore:* morì Ingutterra senza figli e discendenti; e Consalvo de Nava, che avea ottenuto la eredità del fratello, espose al sovrano che la investitura con cui era informato il feudo venduto all' Ingutterra, si trovava con la

clausola *pro se et suis haeredibus tantum;* dunque implorò egli la conferma di quella investitura in sua persona, che gli venne accordata sotto la condizione di trovarsi vero l'esposto, e colla espressa riserba de' dritti della R. C., come distintamente si trova notato nel vol. 2 del Capibrevio del Val di Noto, fol. 227.

Feudo della Canzaria. Anno 1595.

Attardo della Padula possedeva questo feudo; per la di lui morte passò in Antonia di lui figlia maritata con Gugliotta della Timonia; alla morte di costei senza figli, la R. C. riacquistò il feudo, che indi fu concesso da Martino a Rainero Morana, *et suis haeredibus de suo corpore etc.*, vol. 2 del Val di Noto, pag. 230.

Feudo del Fraxito. Anno 1595.

Da Corrado Lanza, a cui era stato concesso il feudo *pro se et suis de suo corpore*, era passato in Berlingario di Antiochia: per la sua morte senza legittimi successori, si aprì il feudo alla R. C. Quindi il re ne fece la concessione a Consalvo de Monroj, come nel vol. 1 del Val Demone, fol. 166.

Feudo del Morbano. Anno 1596.

Fu prima posseduto da Lando della Ferla e poi devoluto alla R. C. per la di lui fellonia: Martino lo concesse a Giacomo Serra colla clausole *pro se et suis haeredibus de suo corpore.* Morì Giacomo senza discendenti, e ritornò nuovamente il feudo alla R. C. Onde da quel sovrano istesso fu conceduto a Niccola di Matteo sotto l'anzidetta clausola, vol. 2 del Val di Noto, fol. 134.

Feudo della Baronessa alias Scittibilli. Anno 1599.

Niccola e Bernardo Palmaro possedettero questo feudo, e morto l'ultimo senza figli, si fece il caso della devoluzione del feudo alla R. C.: il re Martino ne fece la nuova concessione a favore di Errico de Grimaldi ed a' suoi eredi e successori, volume 2 del Val di Noto, fol. 105.

Feudo di Nafitia. Anno 1399.

Bernardo Incarnerio avea riportato la concessione di quel feudo *pro se et suis discendentibus de suo corpore;* ed essendo; privo di discendenza, implorò dal re che si fosse estesa quella concessione sino ai di lui nipoti, figli del fratello Beringario, a favore de' quali il re accordò l' assenso contemplando anco i figli e discendenti degli stessi, come si osserva dal volume del Val di Noto, fol. 22.

Feudo di Piragò. Anno 1400.

Oliverio Protonotaro e Niccola Tracqueda erano possessori di questo feudo, ma quest' ultimo cessando di vivere senza successori *ex suo corpore*, fu la metà del feudo devoluta alla R. C.; in seguito di che Martino la concesse a Beltrardo de Mondrodon e suoi successori discendenti *ex suo corpore*, volume 2 del Val Demone, fol. 32.

Feudo di Campobello. Anno 1401.

Simone di Mattia possedeva questo feudo, ed indi la di lui figlia; questa morì senza discendenza, e fu incorporato il feudo alla R. C., ed in quell' anno istesso il re Martino ne fece la concessione a favore di Sancio de Xea sotto la menzionata clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.*, come si trova notato nel vol. 2 del Val di Mazzara, fol. 63.

Feudo di Cefalà. Anno 1401.

Varie vicende soffrirono i possessori di questo feudo, finalmente la fellonia di Riccardo Abbate pose in dritto la R. C. di riacquistarlo, e dal re Martino se ne fece la concessione a Tommaso de Ulzinelli, e fra poco ritornò nuovamente il feudo alla R. C. per la morte di costui senza discendenti, onde per nuova concessione si tramandò in Giovanni di Apulia con la menzionata clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.* Accadde frattanto la morte senza figli di Giovanni, e ricadde il feudo nella R. C. Quindi si fece nuova concessione a Pietro Raimondo de Falgar. Divenuto questi possessore dell' anzidetto feudo e castello, lo vendè a Giovanni de Abbatellis, e suoi successori legittimi *de suo corpore*, e questa ven-

dizione venne confermata dal regio assenso, come si legge nel vol. 1 del Val di Mazzara, fol. 131.

Dritto del tumulo e misura nella città di Sciacca. Anno 1401.

Federico di Tabula possedeva in feudum questo dritto, che gli avea concesso il re Federico *pro se et suis de suo corpore etc.*, e dopo la di lui morte fu posseduto dal figlio Antonio de Tabula : ma essendo questi morto senza discendenti, restò devoluto alla R. C. quel dritto infeudatario, che indi dal re Martino venne nuovamente concesso ad Antonio di Falconio e suoi successori discendenti *ex suo corpore*, come tutto leggesi nel vol. 4 del Val di Mazzara, fol. 189.

Feudo di Imbaccari. Anno 1415.

Era stato devoluto alla R. C. per la morte senza figli di Barbara Villardita, indi concesso a Stefano Blundo, poi ancor vivente il Blundo, fu per errore concesso dall' istesso sovrano a Giovanni di Caltagirone. Portate al trono le querele del primo concessionario Blundo, fugli concesso in cambio un territorio nominato Gerexino prima devoluto alla R. C. per la morte di Guglielmo de Gagis, come si legge nel vol. 2 del Val di Noto, fol. 72.

Tonnara grande di Melazzo. Anno 1415.

Era posseduta da Giovanni Protonotaro, e, disperato di prole, pensò di donarla a Pietro Saccaro, ed il sovrano approvò col suo regio assenso l' atto della donazione fatta al Saccaro *pro se et suis*, come apparisce dal volume 4 delle segrezie del regno, fol. 3.

Feudo di Brieri. Anno 1420.

Consalvo de Monroj divenne concessionario di questo feudo in soddisfazione di un suo credito contro la R. C. che gli avea promesso il pagamento coll' assegnazione di un feudo soggetto alla reversione, come infatti accaduta la morte senza figli dell' ultimo possessore Niccola di Sant' Angelo, la R. C. ricuperò il feudo, e lo tramandò in Consalvo de Monroj, come apparisce nel vol. 1 del Val Demone, fol. 163.

Feudo di Rachalmisuri. Anno 1422.

Raimondo Manganella possessore di questo feudo, prima di venderlo a Pasquale Suriano, ricercò il real permesso, ed indi si celebrò il contratto autorizzato dal regio assenso, e sotto la clausola *pro se et suis haeredibus et successoribus:* morì il compratore suddetto senza figli legittimi, ma con tre figli spurei, e per deludere i dritti fiscali tanto per la successione del feudo quanto in tutti gli altri beni allodiali, instituì eredi alcune persone coll'obbligo della restituzione de' beni a favor de' suddetti suoi figli. Attaccata la contesa tra il fisco e tali eredi, costoro si transigerono con pagare al fisco una certa somma, ed ottennero dal re la licenza di poter restituire la eredità, che venne loro accordato. Il primogenito poi ottenne il possesso del feudo, previo lo espresso assenso regio interposto per organo del vicerè, che autorizzò quella concordia, legittimò col suo rescritto i figli di Pasquale, ed investì del feudo il di lui primogenito colla riferita clausola *pro se et suis haeredibus de suo corpore etc.* vol. 3 del Val di Noto, fol. 44.

Feudi di Catalanito e Santo Andrea. Anno 1424.

Matteo de Serafinis possessore di questi feudi morì senza discendenti, e la R. C. esercitò il dritto della reversione. Dopo di ciò vennero concessi a Giovanni de Montecateno, a cui li contrastò Paolo Muleti, che si vantava esser successore dell'ultimo defunto Matteo de Serafinis. Questa contesa terminò colla concordia, colla quale il Muleti acquistò i feudi, e pagò once 40 al Montecateno: ma questa transazione fu preceduta dal regio assenso, come altresì il regio assenso avea confermato un'alienazione di tali feudi fatta da Giovanni Montecateno, come tutto rilevasi dal vol. 2 del Val Demone, fol. 57.

Feudo di Lungarini, Tono di Milazzo, Mazzara e Venetico. Anno 1447.

Della devoluzione accaduta di questi feudi e delle circostanze che l'accompagnarono, si trova fatta special menzione nella Rimostranza, a pag. 28.

Gabella del Maldenaro e della Scannatura nella città di Piazza. Anno 1466.

Questi dazi erano concessi *in feudum* dal re Alfonso a Francesco Maluber, per la cui morte senza figli e discendenti si devolverono alla regia corte, e poi furono donati dall'istesso sovrano ad Andrea Navarro in iscambio di onze 7, 50 annuali, che gli avea promesso sopra i feudi e beni soggetti alla reversione, come si rileva dal vol. 4 delle secrezie del regno, fol. 73.

Feudo di Marco di Buterno. Anno 1485.

Questo feudo prima concesso a Martino di Sorban pervenne ne' di lui figli Giovanni e Giajmo, che ne ottennero la investitura *pro se et suis haeredibus de suo corpore*, ovechè al di loro padre era stato concesso nella forma più larga. Indi dimandarono dal governatore della camera reginale il permesso di potere alienare e donare i feudi, ed infatti ne fecero donazione a favor di Giovanni de Cardines il quale volendo confermarsi nel legittimo pessesso di quei feudi, ricorse ai sovrani, ed esponendo di essere devoluto il feudo alla regia corte per la morte senza figli dei suddetti Giovanni e Giajmo di Sorban, ne implorò la concessione, che benignamente gli fu accordata sotto però la forma stretta, come prima era stato concesso il feudo, come si nota nel vol. 2 del Val di Noto, fol. 109.

Tonnara del Capo di Milazzo. Anno 1499.

A Niccola D'amico e suoi successori *ex suo corpore* fu concesso il dritto di formare la tonnara nel mare di Milazzo, ed infatti costrutta quella, passò in Niccola d'Amico nipote del primo acquistatore: morì egli senza successori legittimi, e la tonnara fu devoluta alla R. C. e dal re Ferdinando concessa a Pietro Dunis, e fra poco tempo morto costui senza legittimi successori, ritornò nuovamente alla R. C., a nome della quale il segreto del regno ne prese il possesso, e fu poi dallo stesso sovrano concessa a Giovan Giacomo Anzalone e suoi successori *ex suo corpore etc.* come leggesi nel vol. delle segrezie del regno, fol. 20.

FINE

16. Agº 1845.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
945.7 D780 C001
Origine dei feudi nei regni di Napoli e
3 0112 089300096